

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI





AP! Sen. legno 2.77

ATTI PARLAMENTARI


DELLA

CAMERA DEI SENATORI



DISCUSSIONI

Legislatura XX^a — 2^a Sessione 1898-99



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1899



XLIX.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Comunicazioni del Governo — Comunicazioni della Presidenza del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 10.

Sono presenti tutti i ministri.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Chiala di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

« N. 71. — La deputazione provinciale di Padova fa voti perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge sulle bonifiche e perchè siano stanziati, a partire dal 1900, le somme per bonifiche di territori in quella provincia, stanziati invece a partire dal 1913.

« 72. — La deputazione provinciale di Modena fa voti perchè siano conservati gli Archivi quali enti autonomi e perchè sia istituita fra gli impiegati dei medesimi una Cassa di previdenza o Monte pensioni.

« 73. — La deputazione provinciale di Siracusa esprime il voto che sia posta a carico dello Stato la spesa di spedalità dei delinquenti pazzi, definitivamente ricoverati nei manicomi per ordine dell'autorità giudiziaria.

« 74. — La Camera di commercio di Genova

fa istanza al Senato perchè voglia non approvare il disegno di legge per provvedimenti a favore degli istituti di previdenza del personale ferroviario.

« 75. — La Camera di commercio di Treviso fa istanza perchè sia modificato il disegno di legge sulla sequestrabilità degli stipendi.

« 76. — Sigismondo Cavassini di Verona, chiede che si provveda al riconoscimento di un suo diritto di credito.

« 77. — La deputazione provinciale di Mantova esprime il voto che le opere di bonificazione di Roncocorrente, siano classificate in prima categoria ed iscritte quindi negli elenchi annessi al disegno di legge sulle bonifiche ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

CHIALA, *segretario*, legge:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese in corso non venne fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

« *Il presidente*
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori: Mezzacapo e De Mari di un mese, per motivi di famiglia; Taverna di otto giorni, per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio dei ministri.

PELLOUX, *presidente del Consiglio. (Segni di viva attenzione)*. Signori Senatori.

Sua Maestà il Re con decreto del 4 corrente mese ha accettate le dimissioni del Ministero presentategli da me in nome mio e di tutti i ministri segretari di Stato.

Sua Maestà mi ha contemporaneamente confermato nella carica di presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, coll'incarico di comporre il nuovo Ministero.

Con successivo decreto del 14 corrente, Sua Maestà il Re ha nominato:

L'onor. marchese Emilio Visconti Venosta, senatore del Regno, ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

L'onor. conte professore Adeodato Bonasi, senatore del Regno, ministro guardasigilli, segretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti;

L'onor. ingegnere Pietro Carmine, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per le finanze;

L'onor. avvocato Paolo Boselli, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per il tesoro;

L'onor. tenente generale Giuseppe Mirri, senatore del Regno, ministro segretario di Stato per la guerra;

L'onor. contr'ammiraglio Giovanni Bettòlo, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per la marina;

L'onor. dottore Antonio Salandra, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

L'onor. marchese Antonino di San Giuliano, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Ed ha confermato:

l'onor. prof. Guido Baccelli, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'onor. avv. Pietro Lacava, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Con altri decreti del 17 andante Sua Maestà ha accettate le dimissioni rassegnate dai sotto-segretari di Stato ed ha nominati:

l'onor. prof. Guido Fusinato, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri;

l'onor. avv. Pietro Bertolini, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato per gli affari dell'interno;

l'onor. marchese Cesare Ferrero Di Cambiano, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato per le finanze;

l'onor. barone Vincenzo Saporito, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato per il tesoro;

l'onor. nobile dott. Paolo Vagliasindi Del Castello, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

l'onor. Mansueto De Amicis, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Ed ha confermati nella carica di sotto-segretari di Stato:

per la guerra, il maggior generale Cesare Tarditi;

per la marina, il vice-ammiraglio Carlo Alberto Quigini Puliga;

per l'istruzione pubblica, l'onor. Settimio Costantini, deputato al Parlamento;

per i lavori pubblici, l'onor. dott. Felice Chiapusso, deputato al Parlamento.

Con altro decreto 25 andante S. M. ha nominato sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, l'onor. Nicola Falconi, deputato al Parlamento.

Signori Senatori,

Aggiungo poche e brevi dichiarazioni circa l'opera che aspettiamo, prossimamente da voi,

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1899

Stanno innanzi al Parlamento taluni disegni di legge di assoluta urgenza ed altri di grandissima utilità per il paese. All'infuori di questi e di quelli, sono ancora da discutersi tutti gli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per il 1899-1900, eccettuato solo quello del Ministero del tesoro, già approvato dalla Camera dei deputati.

D'altra parte, trentacinque giorni appena rimangonoprima che incominci il nuovo esercizio finanziario.

In questo stato di cose riteniamo nostro dovere di fare in modo che i lavori parlamentari si possano svolgere colla massima accuratezza.

Nel precisare poi, come il Governo si riserva di fare quando sarà il momento opportuno, quali fra i vari disegni di legge che vi stanno innanzi esso desidera che siano discussi ancora in questo scorcio di sessione, indicando quali esso ritiene più urgenti e necessari, apparirà manifesto quali siano, gli intendimenti del Ministero circa i vari problemi che maggiormente possono interessare la vita della Nazione.

Due argomenti s'impongono oggi in più particolare modo all'attenzione del Parlamento; e ben si comprende come sia naturale in ognuno di voi il desiderio di conoscere quali siano in proposito le vedute del Governo.

Intendo parlare dei così detti provvedimenti politici e della questione estera in relazione ai nostri interessi nell'estremo Oriente.

Circa i provvedimenti politici, il Ministero dichiara che considera come cosa della massima urgenza l'approvazione del disegno di legge circa le aggiunte e modificazioni alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa.

Il Governo ha chiesto alla Camera dei deputati che la seconda lettura di questo disegno di legge abbia la precedenza assoluta su ogni e qualunque altra materia di discussione.

In quanto alla questione speciale di politica estera, che preoccupa gli animi in questo momento, e che è stata la causa determinante della crisi da cui usciamo, esprimerò il più chiaramente che mi sarà possibile il pensiero del Ministero.

Noi ci riserviamo libero il giudizio circa il modo di riprendere col Governo Chinese le trattative che erano state sospese per le di-

missioni del Gabinetto, allo scopo di ottenere una soluzione soddisfacente, la quale non impegni responsabilità militari, nè finanziarie, per parte dello Stato, gl'intenti nostri in quella regione essendo esclusivamente commerciali; ma se siamo in simile materia gelosi delle prerogative del potere esecutivo, siamo anche rispettosi della volontà del Parlamento e del suo legittimo controllo sugli affari pubblici; e sin d'ora vogliamo assicurare il Senato che quando esso dovrà prendere in esame la questione, non troverà menomamente pregiudicata la piena libertà del suo voto da fatti compiuti o da impegni assoluti. (*Bene*).

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha diretto a questa Presidenza la seguente lettera:

« La prego comunicare al Senato la mia dimissione da membro della Commissione permanente di finanze, affinchè possa essere provveduto alla surrogazione.

« G. FINALI ».

Siccome un altro dei membri componenti la Commissione di finanze, il senatore Bonasi, è passato ad altro ufficio, così metteremo all'ordine del giorno per la prossima seduta la votazione per la nomina di due commissari nella Commissione permanente di finanze.

Comunico poi al Senato che è stata presentata a questa Presidenza la seguente proposta sottoscritta da ventitre senatori:

« Il Senato invita il suo presidente a nominare una Commissione di dodici senatori per studiare la emendazione del regolamento ».

Firmati: Pierantoni, Serena, Ferraris, Borgnini, Todaro, De Cesare, Casalis, Damiani, Massarucci, Colonna F., Garneri, Paternò, Astengo, Fè d'Ostiani, Cerruti C., Canonico, Fusco, Rattazzi, Cucchi, Delfico, Oddone, Saredo, Caselli.

Anche la discussione di questa proposta sarà messa all'ordine del giorno della prima prossima seduta del Senato.

Intanto, io proporrei al Senato di aggiornarsi a martedì 30 corrente.

La ragione che mi muove a fare tale proposta è che le Commissioni potranno essere in

grado per quel giorno di presentare le relazioni sopra vari progetti di legge di una certa importanza; cosicchè il Senato potrà continuare le sue sedute fino a che abbia esaurito tutte le materie sulle quali sarà chiamato a deliberare.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta del 30 maggio:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. votazione per la nomina di due commissari nella Commissione permanente di finanze.

III. Proposta di 23 senatori circa la nomina di una Commissione per studiare la emendazione del regolamento.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai Comuni delle sopresse

chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle sopresse corporazioni religiose (N. 60);

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (N. 2);

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 47).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 16 e 25).

Licenziato per la stampa il 26 maggio 1899 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

L.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Commemorazione del senatore Sandonnini — Condoglianze per la morte di Emilio Castelar — Sorteggio degli Uffici — votazione a scrutinio segreto per la nomina di due Commissari nella Commissione permanente di finanze — Chiusura di votazione — Proposta di 23 senatori circa la nomina di una Commissione per studiare la emendazione del Regolamento del Senato — Parlano i senatori Pierantoni, Saredo e Fusco — Presentazione di un progetto di legge — Rinvio della seduta — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

È presente il ministro di grazia, giustizia e dei culti.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

« N. 78. — Quattordici proprietari delle Valli dell'Estuario di Venezia chiedono che sia emendato il disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese, per motivi di salute, i signori senatori Garelli e D'Errico.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Sandonnini.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Ancora una perdita per il Senato, e per il paese.

Il comm. Claudio Sandonnini, nato a Monte Corone di Zocca nel dì 17 novembre 1817, moriva ieri in Modena, fra il compianto di una intera cittadinanza.

Era infatti ragione, che i Compaesani del Sandonnini piangessero la perdita di un tanto uomo, perocchè Egli chiamato, nel meglio dell'età sua, agli onori della rappresentanza nazionale, ben poteva con l'alto ingegno educato a forti studi, aspirare, volendo, ai supremi onori; e preferì tuttavia dedicare molta parte di se stesso e della incomparabile sua attività a vantaggio della terra che lo aveva visto nascere, pronto sempre, nei momenti più solenni della vita della nazione, a portare il tributo dell'opera sua a servizio della patria grande.

Già nel 1862 il collegio di Modena sceglieva il Sandonnini a suo rappresentante nella Camera dei deputati, e quanta fosse la stima che si

era acquistata presso i suoi colleghi, per l'onestà specialmente della vita e la fermezza del carattere, si può dedurre da ciò, che eletto a far parte di una Commissione d'inchiesta parlamentare incaricata di riferire sui dolorosi fatti del settembre 1864 avvenuti in Torino, ne fu poi il relatore, e riuscì a compiere con tale maestria ed imparzialità il delicatissimo ufficio, che n'ebbe lode da quegli stessi, che avrebbero desiderato un più severo giudizio degli atti compiuti dal Governo in quella luttuosa circostanza.

Ancora nel 1867, i colleghi di Mirandola e di Montecchio gli diedero il mandato di rappresentarli in Parlamento, mentre egli optava per Mirandola; e così nei discorsi come negli atti, l'egregio uomo, si mostrò sempre eguale a se stesso, e degno della fiducia di cui veniva onorato dai suoi compaesani.

Carico d'anni, il nostro Sandonnini avrebbe pur desiderato di partecipare attivamente ai lavori del Senato, ma se lo spirito era pronto, le infermità della vecchiaia non gli permisero di attendere al nuovo ed alto ufficio, con quella diligenza che soleva apportare nell'adempimento de' suoi doveri.

Però un altro campo gli rimaneva aperto e fin quando le forze gliel consentirono, non tralasciò di spendere l'opera intelligente e tenace a tutto vantaggio del dolce loco natio.

Sindaco per un novennio e consigliere comunale di Modena per un periodo di 33 anni, consigliere e deputato della provincia per il corso di 24 anni, il senatore Sandonnini copriva ancora con invidiabile lucidità di mente l'alta carica di Presidente di quel Consiglio provinciale, che i suoi colleghi solevano confermarli da più anni, allorchè fu chiamato a render l'anima a Dio nella grave età di 83 anni, spesi nobilmente a beneficio di altri, più che di sè stesso.

Sia pace adesso all'anima eletta di Claudio Sandonnini. Oggi la città di Modena, e ne ha ben d'onde, è vestita a bruno per la dipartita del diletto suo figlio, ed insigne benefattore. e non mancherà certamente chi ne dirà il supremo elogio, come si conviene ad un uomo, del quale si può affermare con giustizia e verità, che non è passato indarno su questa terra.

Il Senato si associa anch'esso, e di gran cuore,

a questo lutto cittadino, e manda per mio mezzo alla famiglia del perduto collega le sue più vive ed affettuose condoglianze. (*Vive approvazioni*).

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Con vivo e profondo rammarico anche il Governo ha appreso l'annuncio della morte del senatore Claudio Sandonnini, e per voce mia si associa alle nobili parole colle quali l'illustre nostro presidente ne ha tessuta la commemorazione.

Giureconsulto di alto intelletto e di vasta coltura, cittadino di carattere integro e di convinzioni sicure, il Sandonnini dedicò tutta la sua lunga ed esemplare vita nel servire il suo paese: e fu lavoratore efficace e modesto, come tutti quelli per cui la patria non è un campo di ambizioni e di interessi, ma di sacri doveri.

Per brevi legislature deputato al Parlamento, lasciò in un documento memorabile, cui ha accennato il Presidente, testimonianza dell'alto grado di stima che tosto seppe conquistarvisi.

Giunto al Senato, quando la sua salute era già affievolita, non potè dare a' suoi lavori il contributo che sarebbe stato da attendersi dalla sua dottrina e dalla sua esperienza.

Peritissimo negli affari amministrativi, il Comune e la Provincia di Modena debbono alla solerte, sapiente e coraggiosa opera sua, gran parte del loro benessere, e sapendo conciliare la fermezza della sua onesta coscienza colla temperanza squisita del suo animo buono, ebbe amici ed ammiratori molti, avversari pochi, nemico nessuno, e gli uni e gli altri tutti oggi si confondono nel rimpiangerne la perdita.

Alla città che gli diede i natali ed alla famiglia sconsolata, anche il Governo, associandosi al Senato, invia le più vive condoglianze. (*Approvazioni*)

Condoglianze per la morte di Emilio Castelar.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta a questa Presidenza la seguente proposta dei senatori Odescalchi e Pierantoni:

« I sottoscritti invitano il Senato a far giungere alle Presidenze delle Cortes di Spagna, per organo del suo Presidente, le condoglianze

di quest'Alta Assemblea per la morte di Emilio Castelar ».

Credo d'interpretare il pensiero del Senato sottoponendo alla sua approvazione questa proposta ed aggiungo che, venendo essa approvata, come non dubito, sarà per me un dovere ed un piacere insieme inviare alle Presidenze delle Cortes di Spagna il voto del Senato.

Pongo ai voti la proposta dei senatori Odescalchi e Pierantoni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere al sorteggio degli Uffici.

MARIOTTI, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, i quali rimangono così costituiti:

UFFICIO I.

Annoni
Arabia
Aula
Avogadro di Quaregna
Barracco Giovanni
Barsanti
Bertini
Blaserna
Borelli
Calcagno
Canonico
Carutti
Casalis
Casana
Cefaly
Colonna Gioacchino
Cordopatri
Cotti
Cucchiari
Damiani
Delfico
Di Casalotto
Di Montevago
Di Prampero
Di Revel
Doria Pamphili
Emo Capodilista

Faina Eugenio
Fano
Farini
Fazioli
Ferrara
Frescot
Giorgini
Greppi
Inghillieri
Lanza
Levi
Lucchini
Massabò
Massari
Mirabelli
Oliveri
Orengo
Parpaglia
Paternostro
Pellegrini
Pelloux Leone
Petri
Pinelli
Pierantoni
Piola
Primerano
Rattazzi
Roissard
Rossi Giuseppe
San Martino
Scalini
Schiaparelli
Schupfer
Secondi Riccardo
Senise
Sonnino
Sprovieri
Tenerelli
Torrighiani
Trivulzio
Vigliani
Vigoni
Zoppi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Vitt. Em. di Savoia
S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Accinni
Adamoli

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1899

Amato-Pojero
Atenolfi
Avogadro di Collobiano
Bonasi
Bonfadini
Borromeo
Breda
Camozzi-Vertova
Cappelli
Carducci
Caracciolo di Castagneta
Casaretto
Cerruti Cesare
Colocci
Cremona
De Castris
De Cristofaro
De Filpo
De Mari
Di Blasio
Di Sambuy
Di Sartirana
Doria Ambrogio
Durante
Faldella
Gadda
Guglielmi
Longo
Mezzanotte
Miceli
Miraglia
Monteverde
Morelli Donato
Negrotto
Nigra
Nobili
Nunziante
Oddone
Pallavicini
Pasolini
Peiroleri
Porro
Rignon
Rossi Angelo
Ruspoli
Sacchi
Saladini
Salis
Saluzzo
Sanseverino
Scarabelli

Schiavoni
Secondi Giovanni
Serafini
Siacci
Spera
Taverna
Tornielli
Tranfo
Verdi
Villari
Visconti di Modrone
Vitelleschi
Zanolini

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
Albini
Angioletti
Barracco Roberto
Beltrani-Scalia
Bonelli Cesare
Bordonaro
Brandolin
Calciati
Calenda Vincenzo
Camerini
Canevaro
Carnazza-Amari
Chigi-Zondadari
Coletti
Corsini
D'Anna
D'Antona
De Angeli
De Cesare
Della Verdura
De Renzi
De Rolland
D'Errico
De Sonnaz
Di Marzo
Dini
Di San Marzano
Ellero
Faina Zeffirino
Faraggiana
Farina
Gamba
Gattini
Gemmellaro

Giorgi
Giuliani
Guarneri Andrea
Lampertico
Lancia di Brolo
Mariotti
Massarani
Mazzolani
Messedaglia
Michiel
Morelli Domenico
Mosti
Municchi
Odescalchi
Paternò
Pelloux Luigi
Piedimonte
Polvere
Puccioni
Righi
Rolandi
Ruffo Bagnara
Sensales
Sormani-Moretti
Spalletti
Speroni
Sole
Strozzi
Teti
Trigona di Sant'Elia
Trotti
Valotti
Valsecchi
Visconti-Venosta

UFFICIO IV.

Armò
Arrigossi
Artom
Ascoli
Balestra
Bargoni
Bava-Beccaris
Bettoni
Boccardo
Bombrini
Boncompagni-Ludovisi
Boncompagni-Ottoboni
Bonelli Raffaele
Boni

Bonvicini
Bruzzo
Buttini Carlo
Cadenazzi
Cambray-Digny
Cantoni
Cavallini
Codronchi
Comparetti
Consiglio
D'Adda Carlo
D'Ali
D'Arco
Del Zio
De Siervo
Devincenzi
Di Gropello-Tarino
Di San Giuseppe
D'Oncieu de la Batie
Driquet
Fè D'Ostiani
Ferraris
Ferrero
Finali
Gallozzi
Garelli
Geymet
Ghiglieri
Ginistrelli
Gloria
Lovera
Majelli
Malvano
Mangilli
Mezzacapo
Mirri
Mordini
Morra
Moscuza
Pascale
Pecile
Pessina
Piaggio
Ponzio Vaglia
Polti
Ricotti
Rosazza
Roux
Sambiase-Sanseverino
Santamaria-Nicolini
Serena

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1898 99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1899

Sforza-Cesarini
Tajani
Todaro
Vacchelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso
Astengo
Bacelli
Bianchi
Bizzozero
Blanc
Borghese
Borgnini
Bottini Enrico
Brambilla
Bruno
Buonamici
Calenda Andrea
Cannizzaro
Capellini
Cardarelli
Carle
Caselli
Cerruti Carlo
Cesarini
Chiala
Colonna Fabrizio
Compagna Francesco
Compagna Pietro
Cucchi
D'Adda Emanuele
De Martino
Desimone
Di Camporeale
Di Scalea
Doria Giacomo
Fava
Finocchietti
Frisari
Fusco
Garneri Giuseppe
Gravina
Guerrieri-Gonzaga
Lanzara
La Russa
Manfredi
Manfrin
Mantegazza
Massarucci

Melodia
Medici Francesco
Medici Luigi
Morisani
Morosoli
Negri
Niscemi
Pace
Pagano
Papadopoli
Pavoni
Pietracatella
Pisa
Prinetti
Ressman
Riberi
Ridolfi
Rossi Gerolamo
Saredo
Scelsi
Spinola
Tanari
Tittoni
Tolomei
Tommasi-Crudeli

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina di due commissari nella Commissione permanente di finanze.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di procedere all'appello nominale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno adempiere alle funzioni di scrutatori. Essi sono i signori senatori: Cerruti Cesare, Gravina e Mazzolani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, testè sorteggiati come scrutatori, di procedere allo spoglio delle schede.

Proposta di 23 senatori circa la nomina di una Commissione per studiare la emendazione del regolamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Proposta di 23 senatori circa la nomina di una

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1899

Commissione per studiare l'emendazione del regolamento.

Il Senato sa che il nostro regolamento non contiene una speciale disposizione che determini la procedura da seguire in questè contingenze.

Ricordo peraltro al Senato che, l'ultima volta nella quale fu presentata dallo stesso senatore Pierantoni una proposta di emendazione al regolamento, il proponente svolse in seduta pubblica la sua proposta, e il Senato decise se dovesse essere presa in considerazione e come si dovesse procedere per la risoluzione della questione.

Se tale anche oggi è il parere del Senato, do facoltà al senatore Pierantoni di svolgere la sua proposta, perchè il Senato apprenda in modo più preciso come il proponente intenda che il regolamento possa essere emendato.

Se non vi sono obiezioni, do facoltà di parlare al senatore Pierantoni, primo firmatario.

PIERANTONI. Onorevolissimi signori senatori! Lo avete inteso testè dal nostro presidente. Cinque anni saranno tra poco, e mi pare che fosse il giorno 10 luglio 1893, io svolsi una proposta analoga a quella che ieri l'altro ebbi l'onore di rassegnare alla Presidenza. Fui solo, chiesi molto, nulla ottenni, perchè la maggioranza del Senato fu contraria.

Dopo cinque anni tornai a fare la medesima proposta, ma sorretto dall'autorità di 22 colleghi, ai quali rendo grazie della loro adesione.

Dirò quali ragioni mi mossero a fare appello alla cortesia dei colleghi per ottenere l'emendazione di alcune parti del regolamento dell'assemblea. Dico del regolamento, perchè mi occupo solamente di quello politico, che disciplina la nostra azione legislativa. Il Senato ha un altro regolamento, il giudiziario, che provvede alla procedura del Senato costituito in Alta Corte di giustizia; dell'emendazione di questo secondo, ingrato regolamento, io non parlo, perchè ne prenderà l'iniziativa l'illustre nostro presidente, come ebbe, or sono più giorni, a dirmi; ed io ho certezza che romperà l'indugio, poichè la necessità di emendarlo si appalesò al primo momento che fu pubblicato il Codice penale.

La vecchia procedura dell'Alta Corte, tuttora esistente, è fondata sulla triplice divisione

dei reati, distinti in crimini, delitti e contravvenzioni, mentre il Codice nuovo, voi lo sapete, adottò il sistema penale, vigente in Toscana, che divide i reati in delitti e contravvenzioni.

Limitandomi ad esprimere il mio voto per l'emendazione del regolamento politico, esporrò le ragioni che mi consigliarono la provvisione. Notate innanzi tutto, quanto sia modesta l'istanza che io vi rivolgo e alla quale si associarono parecchi colleghi nostri. Noi domandiamo che il nostro presidente nomini una Commissione di dodici senatori con l'ampissimo mandato di studiare, sopra l'esempio di altri paesi, le correzioni necessarie e opportune da introdurre nella nostra disciplina parlamentare.

Il Senato possiede già autorevoli studi fatti da uno dei nostri egregi colleghi, l'onorevole mio amico il senatore Manfrin, che sulle tradizioni dell'Inghilterra e di altri Governi rappresentativi, fornì abbondante lavoro allo studio della riforma.

Voi conoscete l'opera di Augusto Reynaert, belga, il quale in due volumi scrisse la storia e la ragione comparata delle discipline parlamentari de' Governi liberi di ciascun paese. Io, per l'invito del Presidente, indicherò i punti essenziali del regolamento che l'esperienza mi rivelò difettosi. Le mie personali opinioni non impegnano chicchessia.

Il regolamento del Senato si compone, se ben ricordo, di tredici capitoli. I primi due capitoli trattano della costituzione della Presidenza e dei suoi poteri, e a me pare che non abbisognino di alcuna emendazione. Noi possiamo esser lieti che nell'azione della nostra vita parlamentare, non sentimmo mai il bisogno di correggere la intemperanza delle parole, le ribellioni all'autorità del Presidente, i tentativi di ostruzioni e ogni altro errore che perturba le assemblee legislative. Qui fu sempre vivissimo il rispetto di noi stessi, della nostra dignità, imperturbata rimase la disciplina parlamentare.

Non intolleranze, non perturbazioni dell'ordine, non male intenzioni sorsero a turbare la concordia degli animi, anche quando si agitarono le più gravi e straordinarie questioni in tempi pieni di dolori e di risentimenti nazionali. Si può quindi desiderare la temperata emendazione di alcune parti della nostra pro-

cedura parlamentare, per far opera più eletta ed utile allo Stato.

Per esempio il capitolo terzo pone, per sistema fondamentale della preparazione delle leggi, la divisione dell'assemblea in cinque Uffici, e oggi avete assistito alla estrazione a sorte dei senatori divisi per Uffici.

Io penso che si debba studiare se a questo sistema degli Uffici non convenga sostituire l'altro sistema che, in via di eccezione, è sanzionato nel regolamento, di cui il Senato non fece mai uso, quello scritto negli art. 25 e 75 del regolamento del Senato e intitolato la *conferenza degli Uffici riuniti*. Può essere invocato per lo studio dei disegni di legge ed è del pari contemplato laddove si parla delle iniziative per volontà di senatori.

Oggi noi non possiamo essere che quello che siamo. Il nostro Senato è di nomina regia su venti categorie determinate dallo Statuto; il principio dominante è la cooperazione delle grandi dignità dello Stato.

I senatori, che hanno stanza nella capitale, sono quelli che più assiduamente sono obbligati ai lavori dell'assemblea.

Ebbene, il maggior numero di essi si trova nella impossibilità di attendere con diligenza al lavoro degli Uffici, chè, se volessero attendervi, dovrebbero mancare all'osservanza di altri doveri, all'azione di altri poteri.

Per esempio, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti, i magistrati della Corte di appello e quelli della Cassazione, i consiglieri comandati presso il Tribunale supremo di guerra; altri consiglieri di Consigli tecnici, quasi sempre si trovano nella impossibilità di accorrere alle adunanze degli Uffici, pure essendo nell'animo loro fortissimo il sentimento del dovere. Avviene quindi che, per la scarsezza del numero degli assidui, quando tre o quattro colleghi si trovano adunati in ciascuno degli Uffici, essi si debbono ricordare della legge 5 del Digesto, *De verborum significatione*, ove Neratius Priscus disse che *tres personae faciunt collegium*, o ripetere quello che Giulio Verne scrisse degli Americani, i quali sentono così potente lo spirito di associazione che, quando sono in tre, compongono solleciti un'associazione, chè l'uno fa da presidente, l'altro da segretario ed il terzo da cassiere. (*Harità*).

Nel tempo in cui attendevo con zelo al la-

voro degli Uffici, vidi molti colleghi far di necessità virtù: essendo molte leggi iscritte all'ordine del giorno, ciascuno doveva diventare commissario di alcuna di esse, anche quando le materie erano poco adatte agli studi, alle attitudini dei presenti. Non bastava l'onesta dichiarazione di confessarsi incompetenti: per la finzione costituzionale che il legislatore debba sapere di tutto, dovevano accettare di essere commissari.

Deserti gli Uffici, le leggi sono male studiate e poco conosciute; il lavoro degli Uffici male prepara e le raccomanda.

Pare a me che, se fosse introdotto come sistema prevalente la conferenza degli Uffici, noi, che sentiamo il difetto di un lavoro continuo ed assiduo, poichè tutte le assemblee di secondo grado sogliono essere più assemblee di revisione che non di prima edizione, potremmo dedicare all'apparecchio di buone leggi il lungo tempo che ne avanza, tuttavolta che mancano le relazioni per le pubbliche sedute.

Se non tutti i giorni, nel maggior numero dei giorni della settimana potremmo adunarci per studiare i disegni di legge, e nominare col sistema degli Uffici riuniti i colleghi più competenti, facendo tacere gli uomini di buona volontà, quando essi non siano in pari tempo i più idonei.

Questo è il vantaggio maggiore che si potrebbe ottenere, se il sistema degli *Uffici riuniti*, ch'è una specie di comitato segreto, fosse surrogato al sistema degli Uffici semplici. E su questo punto io ebbi conforme il pensiero degli altri colleghi aderenti alla mia iniziativa. Esso toglierebbe molti colleghi, che vengon da lontano per prender parte ai nostri lavori, dalla dolorosa sorpresa di sentir che il Senato, per difetto di lavoro, sospende le sue sedute.

Procedendo innanzi nello esame del regolamento, s'incontra il tema delle Commissioni che compiono uffizi importantissimi e delicati. Si potrà studiare se non convenga aumentare il numero delle vigenti Commissioni e aggiungere una Commissione, la quale, per esempio, riferisca di continuo e bene intorno ai *Decreti registrati con riserva*.

Il supremo giudizio del primo Corpo legislativo, che esamina l'azione del Ministero nella doverosa osservanza delle leggi, dev'essere meglio assicurato e garantito.

In questa materia delle Commissioni si può studiare se non convenga subordinare il diritto di elezione della fiducia della maggioranza al sistema della rappresentanza delle categorie che compongono il Senato; bisogna anche volere che si abbia una giusta divisione di lavoro, che l'affetto, la preferenza per alcuni colleghi non renda essi carichi dell'onere di parecchi uffizi, mentre altri valorosi non hanno modo di dare la loro opera energica alle cose legislative. Esaminando appresso il regolamento, incontro al capitolo quinto *il sistema disciplinare*. Il Senato non ha bisogno di veder stringere i suoi freni, chè, come ho detto, si distinse sempre per sobrietà di parola, per correttezza di forma, per temperanza di opinioni.

Il capitolo sesto: *delle proposte di leggi presentate dai ministri, trasmesse dalla Camera dei deputati*, presenta breve argomento ad emendazioni; parmi che si possa vedere se non torni opportuno di correggere la frequenza, colla quale i ministri invocano l'opera della Commissione permanente di finanze.

Io desidero che la Commissione di finanze mantenga integra la sua alta funzione anche per l'antico adagio: *Pluribus intentus minor est ad singula sensus*. A me non piace che ne facciano parte senatori che quasi sempre vivono lontani da Roma.

Il capitolo 7°: *sulle proposte di legge iniziate dai senatori*, ha bisogno davvero di essere emendato.

Ve lo diceva testè il signor Presidente: questo capitolo non contempla il caso che un senatore faccia una mozione simigliante alla mia. Sia pace all'ombra augusta del gran Romagnosi che tanto dubitò del diritto d'iniziativa parlamentare; ma in questo obbietto vige addirittura un sistema claustrale, angusto.

L'assemblea che meno è proclive ad esercitare l'iniziativa, più la trova ostacolata da vigorose e fastidiose disposizioni.

Ogni proposta d'iniziativa senatoriale deve essere presentata al banco della Presidenza, senza farsi cenno dell'oggetto della proposta.

È cosa stranissima che la pubblicità, che invade tutti i poteri, sia in tal modo soppressa. Poi deve darsi lettura della proposta e il proponente la deve svolgere in Comitato segreto, al solo fine di sapersi se si debba o no dare l'autorizzazione a svolgerla in pubblico; questa

autorizzazione viene messa a partito per squittinio segreto e occorre il voto favorevole di due quinti dei votanti.

Vedete per quali prove terribili (*ilarità*) passa l'iniziativa parlamentare.

Dopo questo obbietto, il regolamento sanziona il diritto di interpellanza al capitolo ottavo.

Le sanzioni degli articoli 78, 79, 80, sono liberali ed eque.

Il Senato ebbe bisogno di separare le interpellanze dalle interrogazioni; non ebbe bisogno di limitare il numero e la durata dei discorsi perchè delle interpellanze si fa uso discreto in questa assemblea. Però il diritto è pienamente sacrificato nella pratica a beneplacito del potere esecutivo.

Assai spesso il Ministero non ha leggi da sottomettere al nostro esame.

Il Senato, che manca di lavori legislativi, è spesso rinviato a domicilio. Chiusa l'assemblea, nessuno può esercitare con efficacia il diritto d'interpellanza.

Vi furono casi gravissimi, inopinati; sorsero circostanze straordinarie di politica interna o di politica esterna, e il Senato, corpo composto a dovizia di uomini autorevoli per somma prudenza, per studi e nozioni tecniche, rimase sempre fuori le sacre soglie della pubblica discussione.

È vero che le troppe leggi, come diceva lo storico romano, non danno segno di civiltà, ma è del pari vero che il potere d'ispezione del potere legislativo sull'esecutivo è condizione precipua di onesto ed incorrotto Governo.

La pigra azione del Senato aumenta la baldanza, l'onnipotenza delle poco durevoli maggioranze. Bisogna quindi sopra i precedenti degli altri paesi studiare il modo per cui la funzione ispettiva, il sindacato politico, il diritto di indirizzare l'azione del Governo, non siano tolti al ramo vitalizio del Parlamento. Torno a ripetere, non è giusto che, per la mancanza di leggi da iscriversi all'ordine del giorno, i senatori siano rinviati a domicilio. In qualsiasi momento, deve esser lecita la funzione ispettiva.

Queste sono le maggiori considerazioni personali che possono meritare il vostro suffragio alla proposta da me fatta, proposta modesta, che nulla pregiudica, perchè significa soltanto di affidare alla prudenza del presidente la no-

mina di una Commissione che poi lavorerà a tempo e luogo.

Riassumo, terminando, i miei voti che spero siano quelli degli altri colleghi. Vogliamo un migliore studio delle leggi, un più assiduo lavoro, una maggiore divisione del lavoro stesso, una maggiore azione del potere ispettivo parlamentare. Noi non possiamo essere nè gli dei di Epicuro, che non si danno pensiero delle egre cure dei mortali, non le ombre, gli eroi spazianti per i Campi Elisi. (*Ilarità*). Fino a quando vivremo, avremo fede forte, costante di voler compiere il nostro giuramento. Penso che dinanzi all'agitarsi di nuove e vivissime passioni politiche, di fronte alla mobile azione del Governo parlamentare e alla inosservanza delle nostre istituzioni liberali, la proposta di meglio disciplinare l'azione nostra parlamentare sia tale che debba trovare il suffragio degli animi vostri. In ogni modo, da lungo tempo sono avvezzo ad inchinarmi alla vostra volontà, e se anche questa volta io dovessi vedermi vinto, ringraziando i miei compagni di ventura, non perderei la fede, di aver voluto il bene indivisibile del Re e della Patria. (*Approvazioni*).

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ho domandato di parlare per una semplice dichiarazione.

Io ho firmato la proposta della quale ora si discorre; e l'ho firmata perchè da lungo tempo sono convinto che l'attuale regolamento esige serie riforme.

Senonchè l'onorevole Pierantoni, nel dar ragione della proposta, ha espresso desiderî ed ha accennato a proposte concrete sulle quali faccio le mie più ampie riserve.

Io ho riconosciuta la necessità...

PIERANTONI. Domando di parlare.

SAREDO... di vere e serie riforme al nostro regolamento, ma quelle poche parole alle quali ho apposto la mia firma non accennano ad alcuna proposta formale. Sono l'espressione di un desiderio che provo da lungo tempo, che, cioè, si proceda alla revisione del nostro regolamento. Ma quando l'onor. Pierantoni ha dichiarato, specialmente per alcuni suoi concetti, di parlare a nome degli altri sottoscritti, debbo dire che non ha espresso esattamente ciò che è avvenuto; poichè effettivamente nessuno di noi ha mai parlato di proposte con-

crete, non ci fu tra noi nessuna adunanza, e quindi, ripeto, la sola cosa che io ho inteso di fare con la mia sottoscrizione fu un semplice voto, che, cioè, occorre procedere alla riforma del nostro regolamento: e non altro.

Questa è la dichiarazione che credo di dover fare, onde ristabilire bene la verità delle cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. L'onor. signor presidente mi renderà ragione che io mi sono arreso al suo desiderio di parlare oggi, mentre mi aveva detto che la mozione sarebbe stata svolta domani. Non avevo meditato un discorso; ma faccio appello a tutti i colleghi che mi hanno inteso.

Io ho dichiarato che la proposta è così generale ed ampia, che non impegnava nessuno ad una riforma più che ad un'altra.

Ognuno dei colleghi avrà il diritto di mandare le sue proposte e di combattere le mie opinioni; ho detto che il solo punto sul quale chiesi il suffragio dei colleghi, che sottoscrissero la proposta, fu quella di sostituire agli Uffici attuali il sistema degli Uffici riuniti...

SAREDO. L'ha detto a tutti, ma non a me.

PIERANTONI... Vi può essere un errore di memoria. Ho indicate le altre come mie opinioni personali e in nessun modo io ho pregiudicato la questione e la libertà di opinione.

La Commissione, che sarà nominata, potrà respingere le opinioni propugnate nel mio discorso; le può anche combattere il collega Saredo, ma io doveva dire ciò che pensavo. Rimane così di nuovo distinto il desiderio collettivo dei colleghi, che si riveda il regolamento, dai voti che io ho espressi.

Dopo queste spiegazioni, il collega Saredo può vivere tranquillo ch'io non ho impegnato in alcun modo la sua scienza o la sua coscienza.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Prendo atto di questa dichiarazione.

FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSCO. Prendo occasione dal fatto di aver messo la mia firma sotto la proposta di emendazione al regolamento del Senato per rivolgere una preghiera all'onorevole nostro Presidente.

Ben fece il collega Pierantoni a distinguere il regolamento politico o legislativo del Senato

dal regolamento giudiziario. Egli ha soggiunto che la sua proposta si riferisce esclusivamente al regolamento politico, ma non ha mancato di ricordare che il bisogno da tutti sentito di provvedere a qualche riforma del nostro regolamento giudiziario, aveva fatto sperare in una promessa del nostro illustre presidente, che anche a questo si sarebbe provveduto. Ora si presenta l'opportunità di insistere perchè questo desiderio comune possa essere al più presto appagato.

L'unica volta che ebbi l'onore di prender parte al Senato riunito in Alta Corte di giustizia, mi fece una strana impressione il fatto dell'astensione di molti senatori. Diceva tra me: per quanto il Senato sia sempre una assemblea politica, tuttavia in questo momento noi siamo giudici. È lecito al giudice dire: io mi astengo dal dare il mio voto, dopo avere udito l'imputazione e la difesa? Non mi pareva possibile, mi pareva un assurdo. Ma in quel momento nessuna disposizione lo vietava e molti fecero uso di questo loro diritto.

Comprendo che sotto un certo aspetto possa ammettersi anche l'astensione, quando con apposita disposizione del regolamento si dia a questa astensione il significato di voto favorevole al prevenuto; ma assistere a una discussione di quel genere e poi dire: Io non voto, me ne lavo le mani, mi pare una enormità.

Perciò io mi proponevo, quando sarà il caso di discutere il regolamento giudiziario, di proporre che ciascuno sia libero di prendere parte o no, al Senato costituito in Alta Corte di giustizia, ma deve dichiararlo preliminarmente, quando si costituisce in Alta Corte, potendovi essere circostanze speciali per le quali un senatore si debba astenere; ma in tal caso deve andare via prima; non quando ha preso parte ai lavori dell'Alta Corte, si è svolto il dibattimento, si sono udite le ragioni *hinc inde* proposte.

Ora che si è parlato di emendazione al regolamento ed ho messo la mia firma ai piedi di quella proposta, faccio voto che l'illustre Presidente si ricordi della sua cortese ed utile promessa, di curare, cioè, anche questa emendazione del nostro regolamento giudiziario e, quando ne sia il caso, mi riservo di poter esprimere questo mio voto, con altri ancora che un

accurato esame della questione potrà mostrare opportuni.

PRESIDENTE. Sento il dovere di dichiarare che, appunto, come ripeté pure dianzi il collega Pierantoni, io ho già avuto l'opportunità di dirgli che è mia mente e mio fermo proposito di nominare una Commissione speciale per la revisione del regolamento giudiziario del Senato.

Codesta revisione, o signori, è una vera ed assoluta necessità; e, se anche ne avessi dubitato, le osservazioni fatte oggi e quelle fatte anche in altra occasione dal nostro collega, il senatore Fusco, mi inducono a soggiungere che sento il dovere di procedere alla nomina di questa Commissione nel più breve tempo possibile; perciocchè nessuno più di me, che ho il dovere di presiedere le Commissioni senatoriali incaricate del doloroso ufficio della istruttoria, conosce le molte e serie difficoltà, oltre a quelle indicate dal senatore Fusco, alle quali dà luogo l'attuale sistema procedurale, sanzionato nel nostro regolamento giudiziario.

Conchiudo quindi dicendo che, per quanto sta in me, darò ogni mia opera affinché, nel più breve tempo possibile, il Senato sia chiamato a pronunziarsi sopra le proposte di modificazione al regolamento che gli verranno presentate. (*Bene. Approvazioni*).

Ora pare a me che il Senato debba, prima di ogni cosa, pronunziarsi sulla presa in considerazione della proposta presentata dal senatore Pierantoni ed alla quale aderirono altri ventidue colleghi.

Se il Senato darà voto favorevole, si esaminerà di poi come e di qual numero debba esser composta questa Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la presa in considerazione della proposta presentata dai ventitre senatori per la emendazione del regolamento.

Chi crede di approvare la presa in considerazione di tale proposta è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

Adesso converrebbe nominare la Commissione, che i proponenti vorrebbero fosse composta di dodici membri...

Voci: Sono troppi...

PRESIDENTE. Allora domando al senatore Pierantoni, primo firmatario, se crede che si possa ridurre a sette il numero dei senatori che dovranno comporre la Commissione.

PIERANTONI. Ho detto dodici, perchè prevedi il caso delle assenze, ma accetto il numero tanto simpatico di sette.

PRESIDENTE. Sta bene. Chi crede che questa Commissione debba essere composta di sette senatori è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Adesso il Senato deve decidere se questa Commissione debba essere eletta dagli Uffici...

Voci. No, no, la nomini il presidente.

PRESIDENTE... oppure se deve essere affidato questo non piacevole incarico al presidente.

(Voci. Al presidente, al presidente).

PRESIDENTE. Chi crede che debba essere incaricato il presidente di questa nomina è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ossequente al voto del Senato, mi farò un dovere di annunziare nella seduta di domani i nomi dei senatori che saranno chiamati a far parte della Commissione.

Presentazione di un progetto di legge.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « l'autorizzazione della spesa di L. 249,682 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi all'edificio di Castel Capuano in Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che, per ragioni di competenza, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Proposta del Presidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle congue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Accanto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle corporazioni religiose », ma l'ora

essendo inoltrata e non essendovi probabilità di venire oggi ad una votazione, proporrei di rinviare a domani la discussione di questo progetto di legge.

Avverto intanto che domani, alle ore quindici, si dovranno riunire gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di un progetto di legge importantissimo e che riguarda la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso. La seduta pubblica, quindi, potrà incominciare alle ore sedici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due membri nella Commissione permanente di finanze:

Senatori votanti 79

Maggioranza 40

Il senatore Finali . . ebbe voti 58

» Vacchelli . » 46

» Damiani . » 28

» Serena . » 13

Proclamo quindi eletti i senatori Finali e Vacchelli, che ebbero il maggior numero dei voti, a membri della Commissione permanente di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16: Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle congue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Accanto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose (N. 60);

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (N. 2);

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 47).

La seduta è sciolta (ore 17.5).

Licenziato per la stampa il 3 giugno 1899 (ore 10)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LI.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Nomina di Commissioni — Proposta del senatore Finali in onore di S. A. R. il Duca degli Abruzzi — Discussione del disegno di legge: « Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose » (N. 60) — Parlano nella discussione generale i senatori Fusco, Pellegrini, Serena, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia. — Si approvano tutti gli articoli del progetto di legge, dopo brevi osservazioni fatte agli articoli 2, 3 e 4 dai senatori Pellegrini e Serena, relatore — Approvazione dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, del tesoro e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che a membri della Commissione per la emendazione del regolamento, secondo la proposta di ventitre nostri colleghi, della quale si è discusso ieri, ho nominato i signori senatori: Cremona, Finali, Pierantoni, Rattazzi, Schupfer, Serena e Vacchelli.

In pari tempo, in conformità di quanto ebbi a dichiarare nella stessa seduta di ieri, ho chiamato a far parte della Commissione per la riforma del regolamento giudiziario del Senato i seguenti nostri colleghi: Borgnini, Canonico, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo e Taiani.

Proposta del senatore Finali in onore di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Uno degli illustri Principi di Casa Savoia, nostro carissimo collega, il Duca degli Abruzzi, la cui voce abbiamo intesa qui in Senato, sta per intraprendere un grande e periglioso viaggio tra l'ammirazione del mondo. Lo anima il grande e generoso spirito della sua Casa, lo guida l'amore della scienza. Io mi faccio lecito, credendo di far cosa gradita a tutti, di proporre al Senato, di pregare il nostro Presidente d'inviare al magnanimo Principe i nostri voti, i nostri auguri, perchè la sua campagna nautica nelle regioni polari si compia felicemente pel maggiore progresso delle scienze naturali e geografiche, e per la maggior gloria del suo nome e del nome italiano. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Il plauso unanime col quale venne accolta la proposta del collega Finali mi dispensa

dall'obbligo di domandare qual sia il pensiero del Senato, e mi compiaccio poter dichiarare, che il Senato accoglie plaudendo, e fa sua la proposta del senatore Finali. (*Approvazioni*).

Io mi farò adunque un dovere, ed avrò l'onore d'inviare al nostro Augusto Collega, il Duca degli Abruzzi, del quale ricordiamo sempre con particolare compiacenza di aver udito in quest'aula la nobile parola, i nostri più caldi auguri, perchè il grande viaggio da Esso intrapreso nelle regioni polari, si compia felicemente secondo i suoi alti desideri e singolarmente per il progresso delle scienze geografiche e naturali.

Il Senato applaude, ed approva per acclamazione. (*Viri e generali applausi*).

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato n. 60).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha così modificato l'ordine del giorno che trovasi formulato nella relazione:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28 n. 5 della legge 7 luglio 1866 ».

Sono quindi soppresse le parole: « nell'anno finanziario 1899-1900 ».

Fatta questa avvertenza, dichiaro aperta la discussione generale.

FUSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCO. Chiedo venia di intrattenere il Senato su quella parte del progetto di legge che riguarda l'aumento di congrua ai parroci.

Comincio dal constatare innanzitutto come in questo concetto si sia tutti d'accordo, e non ora solamente; ma tutte le volte che è stato proposito di occuparsi di simigliante argomento, ogni partito conservatore o progressista, è stato assenziente nello intento di fare opera proficua alla numerosa classe dei parroci.

Si può avere diverse opinioni sulla politica ecclesiastica, si può pensare in un modo o in un altro circa i rapporti tra Chiesa e Stato; ma non si differisce guari nel ritenere obbligo di Governo civile, di Governo liberale, l'occuparsi della condizione del clero curato per migliorarla.

Voi, illustri colleghi, ne intendete meglio di me la ragione: si tratta di quella, direi, piramide o base di piramide dell'ordinamento ecclesiastico che si confonde assolutamente colla base della piramide dell'ordinamento civile.

Perchè io, per adottare un'immagine sensibile, me le raffiguro così le due società, la civile e l'ecclesiastica, cioè come due piramidi le quali nel vertice sono e debbono essere lontane l'una dall'altra, e così separate, e distinte; ma nella base si confondono, perchè sono medesimi i soggetti delle due società.

E in questa base, operano (come per la società civile i nostri sindaci, i nostri maestri elementari) così per la società religiosa i parroci, istrumenti senza dubbio di civilizzazione ciascuno dal suo punto di aspetto e coi mezzi suoi.

Onde, dicevo, tutti i partiti, in tutti i tempi, si sono occupati con favore del miglioramento della condizione di essi, considerati appunto come strumenti di civilizzazione, sicchè tutti possiamo convenire nel principio che ispira questa legge.

Senonchè, come si può essere divergenti sui mezzi, sarà lecito a me di fare una domanda, che è questa: si è sicuri di raggiungere, col disegno che ci è dinanzi, lo scopo che ci prefiggiamo, o da un certo punto d'aspetto non si viene a deteriorare la condizione dei parroci coll'intendimento nobilissimo di volerla migliorare?

Questo dubbio per me è fondato sopra una analisi dello stato presente della legislazione in Italia, e di quello che si vorrebbe inaugurare con la legge che ci accingiamo a discutere.

Quale è la legge che regola ora la materia delle congrue?

Voi lo sapete benissimo; è quella del 30 giugno 1892, la quale dice: « Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua ai parroci sarà portata a L. 900 e quindi al massimo definitivo di lire 1000 AL NETTO ».

Prima che si verificasse quest'ipotesi dell'aumento, la legge garantiva a ciascun parroco il godimento di una congrua di L. 800, e questa fino dal 30 giugno 1892. Poi si disse che sarebbe stata elevata a L. 900 e al massimo definitivo a L. 1000 al netto, quando le condizioni del Fondo pel culto l'avessero consentito. Se non che questa espressione di L. 900 o 1000 AL NETTO ha dato occasione ad una lotta giudiziaria, che si è chiusa con una sentenza della nostra Cassazione di Roma del 19 dicembre 1898 la quale ha definito, che per gli effetti della determinazione al netto delle congrue parrocchiali ora di L. 800, si debbano e si possano mettere a calcolo le spese di culto, e sulla congrua così depurata anche di quelle spese, corrispondere il supplemento per raggiungere le L. 800.

È naturale che se non vi sono altri mezzi per sopperire a siffatte spese, le quali perciò sono sostenute dal parroco, si debbano considerare come altrettanti oneri intrinseci del beneficio, e detrarli per vedere quale sia il supplemento effettivamente dovuto nel fine che la congrua, la quale serve al sostentamento della persona del parroco non sia mai inferiore alle L. 800 ora garantite dalla legge.

Questo è lo stato presente delle cose, sanzionato da un'autorevole decisione della Corte di cassazione di Roma.

Che cosa promettete voi col progetto che ora presentate?

Promettete il miglioramento di 100 lire all'anno, ma in cambio risolvete la quistione della detrazione delle spese di culto in maniera contraria a quella che è stata adottata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Senonchè, parendovi troppo grande l'ingiustizia, avete accordato a quei parroci che debbono direttamente sopportare le spese di culto, un assegno a cottimo del 15 per cento; e così aumentando di 135 lire all'anno la congrua, la portate a L. 1035 lorde, quali che siano le spese di culto che il parroco debba sopportare, perchè non ammet-

tete la possibilità che se ne faccia deduzione per l'accertamento della congrua.

Se l'aritmetica non è un'opinione, i conti tornano così: 900 lire a titolo di congrua, 135 lire le date per le spese di culto, ciò che suona un totale di lire 1035. Le spese in media potranno essere ad un dipresso 400 lire all'anno. Togliete da 1035 lire 400 lire, la congrua resterà di lire 635 per effetto della vostra nuova disposizione colla quale avete regolata *ex novo* la materia delle spese di culto. Oade rimane accertato che, mentre colla legge vigente e con la congrua minima di 800 lire, ogni parroco poteva aver facoltà di dedurre le spese di culto e poteva godere di tutte le 800 lire, col nuovo sistema venite a dare 635 lire, mentre da una parte dite di avere aumentato la congrua a 900 lire, dall'altra la diminuite di fatto a lire 635; ed io non suppongo altro che una spesa minima di 400 lire per le spese di culto; chè se queste dovessero aumentare, la congrua netta scemerebbe ancora!

Questo è lo stato di cose che s'inaugura con la nuova legge.

Io non devo dissimulare le gravi difficoltà esposte dall'onor. senatore Serena nella sua relazione, per dimostrare come non sia cosa agevole venire determinando *a posteriori* e dovunque le spese di culto, quando non si voglia adottare il sistema seguito da Gioacchino Murat nelle provincie napoletane; il che giustificherebbe come il meno pericoloso il sistema seguito dal disegno in discussione, di accordare cioè questo 15 per cento come spesa di culto; sempre quando non ci siano fabbricerie o altri enti che le sopportino. Ebbene, sia pur vera questa difficoltà, non è innegabile il fatto che, mentre in base della legislazione vigente, che assegna una congrua minore, cioè di 800 lire, ma con la benigna interpretazione della giurisprudenza della Cassazione di Roma, i parroci che non sono altrimenti provvisti per le spese di culto godono di 800 lire al netto, colla nuova legge, aumentando la congrua a lire 900, ma togliendo la possibilità di esonerarsi dalle spese di culto, si danno ad essi non altro che 635 lire.

Onde mi pare dimostrata la mia proposizione che con questo metodo, lungi dal giovare, si nuoce alla condizione dei parroci, appunto perchè si toglie ad essi il beneficio di vedere eliminate le spese di culto dagli oneri del loro beneficio.

Ma non sono questi soltanto gli inconvenienti di questa legge.

Oltre l'inconveniente ora notato, che si vede a prima vista e frustra da una parte gl'intendimenti del legislatore, e dall'altra le promesse fatte fare con la parola reale, — perchè questo progetto fu annunciato dalla Corona nel discorso inaugurale della sessione parlamentare, come quello che avrebbe dovuto migliorare la condizione dei parroci, — un altro inconveniente vi ha ed è che con esso si viene a stabilire ineguaglianze dolorosissime, perchè sapete che di migliaia di parroci quasi una metà hanno il Cireneo che li aiuta a portare la croce delle spese di culto, e questo Cireneo ora si chiama municipio, ora fabbrica, ora maramma; tutte istituzioni che si addossano l'onere delle spese di culto.

Un'altra metà dei parroci non ha questo beneficio; sicchè da oggi innanzi resta stabilito, quando questa legge sarà passata, che una metà dei parroci del Regno d'Italia avrà il beneficio delle 900 lire nette, e un'altra metà, pur avendo 1035 lire, dovrà da queste dedurre tutte le spese di culto che variano sempre dalle 400 alle 500 lire, e quindi per essi la congrua sarà assottigliata a lire 600 o giù di lì.

Ora vi pare equo e giusto di sanzionare questa disuguaglianza? Vi pare equo e giusto di aumentare per taluni parroci la congrua da 800 a 900 lire, facendoli godere l'intero aumento di 100 lire, come poco innanzi godevano di tutte le 800 lire, mentre altri non hanno ancora raggiunto la minima congrua di 800 lire decretata dalla legge passata?

Senonchè, giunto a questo punto, non posso non prevedere l'obiezione che si fa d'indole finanziaria. Si dice infatti che, accordando il 15 per cento a titolo di spese di culto transatte ad una metà circa dei parroci che si presume sopportino direttamente le spese medesime, l'Amministrazione, che presiede a questo servizio, si aggrava di annue lire 675,000; supponete che invece di limitarle al 15 per cento si fossero addossate interamente, per quello che effettivamente sono, e vedete dove si sarebbe andati. Evidentemente il Fondo per il culto non avrebbe avuto mezzi per sopperire a questa spesa.

Ma io allora mi permetto di dire che il metodo è stato sbagliato, perchè prima di pro-

mettere l'aumento di 100 lire a chi già godeva in atto 800 lire nette, era dovere del Governo di completare lo assegno a coloro che per la detrazione delle spese di culto non giungono a percepire le 800 lire. E quando tutti avessero in effetto percepito le 800 lire, se vi era margine, si poteva aumentare le congrue a 850 o 900, quello che sia, non faccio questione di somma; ma aver voluto portare le congrue a 900 lire, prima ancora di essere sicuri che tutti godessero una congrua di 800 lire, mi pare una suprema ingiustizia; e il Senato comprenderà che questo discorso se a taluno piace a tal altro dispiace. Perchè coloro i quali non sopportano le spese del culto vedono di buon occhio che dalle 800 lire si passi alle 900 e non vogliono sapere il perchè. Quindi vi è una classe dei reverendi parroci alla quale il discorso mio non garba. Ma esso garba a me ed alla mia coscienza e ciò dovrebbe bastare.

A me importa poco d'assicurare il miglioramento da 800 a 900 lire indistintamente; bisognava essere prima sicuri che tutti godessero del beneficio promesso dalla legge del 1892, cioè di avere una congrua netta di 800 lire, e poi parlare di ulteriori miglioramenti.

Ma come si fa a rimediare a questo inconveniente? Bisognerebbe mutare tutto il sistema della legge, ed è perciò che io, il quale avrei potuto parlare soltanto discutendo sull'articolo secondo, e proponendo un emendamento, ho voluto non pertanto parlarne nella discussione generale, perchè nulla si pregiudichi colla votazione dell'articolo 1°, dove si stabilisce l'aumento della congrua a L. 900. Non vorrei mi si avesse a dire: Voi se accettate l'articolo 1° della legge col quale la congrua da 800 lire è portata a 900, non potete modificare l'articolo 2° circa le spese di culto da dedurre o meno.

Quindi io annunzio fin da adesso il mio emendamento appunto perchè ho coscienza completa degli effetti di questo emendamento, il quale esercita una certa influenza su tutta la legge.

Io perciò sottometto al Senato questa proposta:

L'articolo 2°, paragrafo 3° dice così:

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò supplire il parroco — (il progetto soggiunge)

sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua ».

Io direi :

« Le spese medesime saranno comprese tra gli oneri da dedurre per la formazione della congrua ».

Sicché il mio concetto si riassume in poche parole: invece di dare il 15 per cento per indennizzare più o meno i parroci delle spese di culto, io propongo che si dia loro effettivamente tanto quanto occorra per le spese medesime. In altri termini proporrei che sia tenuto conto delle spese che si debbano sopportare come altrettanto passivo da detrarre, e che i parroci abbiano il loro supplemento di congrua in guisa da avere nette le loro 800 lire. Mi rimetterei al senno della Commissione per vedere se crede o meno che i parroci debbano aspirare fin da ora all'aumento delle altre 100 lire; vorrei però che le 800 lire promesse dalla legge precedentemente sanzionate, siano effettivamente 800 e non meno di questa somma.

Spero che il Senato in una questione di giustizia come questa, vorrà convalidare coi suoi suffragi la mia modesta opinione, e spero altresì che il relatore e il ministro riconosceranno la giustizia di questa proposta.

PRESIDENTE. La prego inviare il suo emendamento al banco della Presidenza.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Le osservazioni dell'onorevole collega senatore Fusco, mi inducono a parlare sul presente disegno di legge, perchè non bisogna preoccuparsi soltanto dei parroci: io mi preoccupo anche della condizione del Fondo per il culto.

Il nostro Ufficio centrale nella sua relazione ha giustamente notato che occorre dire apertamente tutta la verità. Se si vuole che il Fondo per il culto, la cui amministrazione diligente e sagace merita ogni encomio, adempia a tutti gli obblighi che sin dalla sua istituzione gli abbiamo imposti e che via via si sono accresciuti, non dobbiamo continuare a privarlo dei mezzi necessari e indispensabili al mantenimento dei nuovi molteplici fini.

Ebbene mi pare che in questo benedetto progetto, quale viene innanzi a noi dopo introdotte mutazioni essenziali che snaturarono quello originariamente presentato nel 14 marzo 1898 dal-

l'onorevole Zanardelli, allora guardasigilli, non si sia tenuto il minimo conto di questa osservazione giustissima, di questa preoccupazione necessaria, per chi intende i doveri dello Stato verso il bilancio di una pubblica amministrazione.

Che se per disgrazia poi, giova avvertirlo sin d'ora, l'emendamento dell'onorevole collega Fusco fosse adottato, sarebbe, peggio ancora, avviato a rovina il Fondo del culto. Infatti supposto per un momento che fosse attendibile il conto esposto dall'onor. Fusco, cioè che la media delle spese di culto o per il servizio della chiesa salga a circa L. 500, se fossero anche soltanto 5000 i parroci ai quali dovrebbero essere rifuse con corrispondente aumento di un supplemento di congrua, secondo i conti della relazione ministeriale, e saranno assai più, si caricherebbe il Fondo culto di due milioni e mezzo di lire d'aumento per l'emendamento Fusco.

E ciò si domanda mentre il Fondo per il culto ha consumato, secondo la stessa relazione che accompagna il progetto, 38 milioni di patrimonio, e mentre quindi dovrebbe porsi da tutti ogni cura perchè questo patrimonio sia ricostituito: e mentre il tesoro dello Stato ha diritti verso il Fondo che salgono a circa 50 milioni, e al tesoro si promettevano 38 milioni per transazione, dopo le prelevazioni seguite.

Dopo molti anni che il bilancio di gestione del Fondo culto era in perdita, finalmente si era arrivati ad avere nel bilancio di gestione del 1899-900, un avanzo di L. 3,124,365. Questo sarebbe stato consolante, poichè indicava che si era in via di ricostruzione del patrimonio. Ma poichè nella legge 30 giugno 1892 si era preso impegno di portare a L. 900 il supplemento di congrua non appena vi fossero i mezzi disponibili, era equo che col progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nel 14 marzo 1898, si proponesse di concedere le 100 lire di aumento, portando il supplemento della congrua da 800 a 900 lire. Secondo il calcolo dell'amministrazione, ciò doveva importare la maggior spesa annua di un solo milione. Poi un altro milione, secondo il progetto Zanardelli, si doveva annualmente stanziare - ed anche questo era giusto - a favore dei comuni a parziale pagamento del quarto della rendita dei beni ad essi assegnato dalla legge del 1866 sul Fondo

del patrimonio regolare. Così soltanto due milioni sarebbero stati sborsati sulla eccedenza suddetta di L. 3,124,365. Vennero le modificazioni del guardasigilli Bonacci del 16 giugno 1898: e si disse che altre lire 400,000 di maggiore sborso avrebbe importato il progetto per la deduzione delle imposte tutte introdotta con la modificazione all'art. 1 del primitivo disegno di legge.

Secondo le modificazioni portate dall'on. Bonacci, la maggior spesa di gestione sarebbe stata di annue L. 2,400,000. Ma altre aggiunte sono state portate durante la discussione della Camera dei deputati al progetto. Qui indico soltanto la spesa che si presume, e sarà molto di più, di 675,000 lire per aver ammessa la deduzione delle spese di culto e per il servizio della chiesa, spese nominatamente escluse dalla Commissione parlamentare. Per cui non rimarrebbero di tutto quel civanzo di gestione in L. 3,124,000, che appena 49,000 lire; le quali poi in fatto saranno oltrepassate e di molto perchè assai più di 5000 saranno i parroci ai quali si aggiungeranno le L. 135 per spese di culto e di chiesa. In tale stato di cose, il nuovo emendamento dell'onor. Fusco, importerebbe senz'altro una rilevante annua diminuzione di patrimonio. Sulla convenienza politica di venire in aiuto con sussidi al clero povero specialmente curato, se e quando ne sia meritevole, mediante un supplemento delle congrue, io in tali termini concordo nelle premesse da cui è partito l'onorevole senatore Fusco. Ma anche così inteso ed applicato il concetto di un sussidio personale e di libera attribuzione, bisogna per esso, come per tutte le cose, commisurare il sussidio alle forze del Fondo culto. Giova anche tener conto dei precedenti, per determinare una giusta misura delle congrue nei vari Stati precedenti d'Italia. Tranne nel Piemonte, che l'aveva indicata in 1000 lire, nel Lombardo-Veneto era di 500 lire, in Parma e Piacenza 600, in Toscana 480, a Napoli e in Sicilia da 100 a 150 ducati, secondo la popolazione, a Roma da 50 a 100 scudi.

Noi oggi diciamo di portarla a L. 900. È già una misura superiore a quei precedenti. Ma nel progetto di legge che abbiamo dinanzi, in realtà la portiamo assai più che a L. 900. Sarebbe stato meglio calcolare addirittura il tanto maggior peso che andrà a ricadere sul Fondo

pel culto per effetto del progetto quale uscì dalla Camera elettiva. Si poteva dire che in realtà si danno forse 1100 lire, tenendo conto di tutto. Ma, a parte gli altri vantaggi, che per tutti i parroci aventi diritto al supplemento di congrua contiene nelle sue ultime modificazioni il progetto di legge, esaminiamo il punto delle deduzioni, che saranno da praticare, secondo l'odierno progetto, dalla rendita dei parroci per determinare il supplemento dovuto.

La legge del 30 giugno 1892, che si considera come fondamentale in materia, ordina soltanto di dedurre i *pesi patrimoniali*. L'amministrazione aveva sempre ritenuto, che per pesi patrimoniali s'intendessero quelli che gravano i beni e le rendite dei beni costituenti il patrimonio proprio della prebenda, detti anche reali per adoperare un'espressione non giuridicamente esatta, ma chiara, relativi esclusivamente ai beni, come imposte dirette, livelli, censi, legati, ecc. Tale intelligenza della legge ai fini del supplemento di congrua, era stata accettata dal Parlamento nell'approvazione dei vari bilanci del Fondo culto. Nè questo erasi mostrato ingiusto e nemmeno severo coi parroci, prova ne sia che per determinare il supplemento della congrua, tenendosi conto anche dei prodotti casuali, l'amministrazione ha usato una grande larghezza nel calcolare i diritti di stola bianca e nera, ecc., in una media di 30 lire annue, mentre nel fatto tutti sanno che sono in una misura ben superiore.

Che cosa aggiungiamo noi ora in deduzione? Aggiungiamo anche la deduzione di tutto ciò che è onere, peso, carico personale, anche le imposte sul reddito od assegno supplementare, le quali per la loro natura, per comune e generale, regola indiscutibile sono un debito diretto che sta a carico di chi gode il reddito.

Questo evidentemente è un altro beneficio che si fa colla legge ora in esame ai parroci, e che non era nell'originale progetto presentato nel 14 marzo 1898.

Inoltre noi disponiamo all'art. 4, che tutte le congrue, qualunque ne sia l'origine e la causa, vanno classificate, per la tassa di ricchezza mobile, nella categoria C, e così, anche quelle che per la loro origine andrebbero in categoria A e sarebbero tassate sui 30/40, saranno tassate per 18/40.

Ciò costituisce un altro nuovo ed anormale

beneficio, perchè tutti sanno che se il supplemento di congrua, come sussidio od assegno *ad personam*, ove tale si fosse mantenuto, giustamente andava classificato in categoria *C*, invece la congrua principale in molti casi è costituita da un vero e proprio reddito di categoria *A* secondo la sua natura. Invece noi trasportiamo tutto nella categoria *C*.

Non contenti di avere con il nuovo art. 1 sciolte le pendenti questioni sui pesi, si da compendervi anche quelli personali, e ciò con la sola aggiunta delle parole *qualsiasi onere o peso*, si carica il Fondo del culto di una spesa che col tempo diverrà enorme, quella pel culto e per il servizio di chiesa, come debito che deve soddisfare l'Amministrazione, deducendo la spesa dalla rendita per poi determinare il supplemento di congrua dovuto fino all'importo netto di L. 900. Ma da che si pretende desumere questo debito dell'Amministrazione?

L'onor. collega Fusco diceva: esso è stabilito da quell'autorità incontestabile che è la Suprema Corte di cassazione di Roma.

Io veramente non conosco che una sola sentenza della sezione civile di quella Corte, alla cui sapienza ed autorità anche io rendo omaggio, ma che ha una portata ben diversa da quella che accennò l'onor. Fusco. Quella decisione, pur accettando sotto certe condizioni e con certi limiti i criteri giuridici sull'art. 3 della legge 30 giugno 1892 espressi dalla Corte di Napoli nella sentenza denunziata alla Corte di cassazione di Roma, ha totalmente cassata la sentenza della Corte di Napoli, la parola *totalmente* è usata dalla Corte suprema, ed ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, che non si è ancora pronunciata, per quanto a me consta. Attendete adunque almeno che una volta sola si pronuncii la Suprema Corte regolatrice a Sezioni riunite e non convertite una singola pronuncia quasi perfuntoria della sezione civile in giurisprudenza assodata. Ma non basta che si abbia soltanto un'unica sentenza e della sola sezione civile, vi è di più.

La Corte di cassazione espressamente dichiarò, che rimaneva estranea ed impregiudicata la questione generica e di massima, quale invece è stata qui posta, se per la liquidazione del supplemento, di che nell'art. 3 della citata legge, debbano detrarsi dalla rendita del parroco le spese di culto e per il servizio di chiesa.

La Corte non ha voluto nè esaminare, nè sciogliere questa questione generica.

La questione da essa formulata è un'altra più limitata e concreta, cioè se per la liquidazione del suddetto supplemento di congrua debbano esser tolte dall'attivo della dote o della prebenda parrocchiale le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura delle anime, quando tali spese, avvertite bene, o signori, le parole che seguono e che testualmente riporto, quando tali spese sono sostenute dal parroco COL PATRIMONIO PARROCCHIALE da lui amministrato, cioè se in QUESTO CASO le spese di culto abbiano carattere di SPESE PATRIMONIALI.

Dunque nel caso in esame la Corte suprema poneva una questione particolare, circondandola di tutte le riserve maggiori. E anzi fra i motivi, distinguendo caso da caso, disse come il suo ragionamento si applicasse a quel parroco di cui ivi si trattava, perchè a quella chiesa parrocchiale non era annessa nè fabbriceria, nè altra opera parrocchiale, qualunque ne sia il nome, od altra simile istituzione, che alle indicate cose provveda. Ma, mentre per la Cassazione basta la esistenza di tali istituzioni, perchè esse anche con le spontanee obblazioni dei fedeli suppliscono alle spese di culto, il progetto ben lungi dal tenersi, come la Corte di cassazione si è tenuta, in un terreno molto ristretto, per non far luogo alla deduzione di quelle spese, esige che vi siano altre persone OBBLIGATE a sostenerle; onde alle libere offerte dei fedeli si darà altra specifica destinazione; e non si parla nemmeno più nel progetto di spese strettamente necessarie.

Dunque la questione in sede giudiziale è ancora aperta.

Ed in questo stato di cose si domanda al Senato di approvare una disposizione gravissima, della quale non si conosce la portata immediata e si chiudono gli occhi sulle enormi conseguenze future a depauperamento totale del Fondo culto. Non si conosce la portata immediata. La cifra esposta delle 675 mila lire in via indicativa, da nessuna base, da nessun criterio solido è sostenuta e giustificata. Come fu calcolata quella cifra? Si è supposto che su circa 10,000 parroci ai quali si dà il supplemento di congrua, possano esservene circa la metà che abbiano il diritto di avere questo rimborso delle spese di

culto e per servizio di chiesa nella ragione delle 135 lire. Ma del tutto arbitrariamente si è calcolato questo numero nella metà dei parroci sovvenuti. Si poteva così tanto e tanto dire il terzo o i tre quarti, perchè l'Amministrazione non ha in mano ancora alcun criterio e non ha fatto alcuno studio in proposito; ed invece di 5000 parroci che domanderanno questo supplemento, potranno domandarli tutti i 10,000 parroci, e la spesa salirà a 1,135,000 lire.

Perchè notate, che nell'art. 2 questa deduzione della spesa di culto non è limitata così come la limitò la sezione civile della Cassazione. Intanto il criterio della stretta necessità della spesa nell'art. 2 non c'è.

Si dirà che era inutile esprimerlo, dacchè ora il compenso si commisura nella ragione fissa del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua, e non delle spese. Ma è una omissione, gli effetti della quale si sentiranno più tardi quando il clero insisterà e si muoverà tanto da ottenere la deduzione di tutte le spese, come si comincia già fin d'ora a chiedere ed a promettere. Inoltre nell'articolo 2 si accorda l'aumento del 15 per cento, *semprechè non vi siano corpi morali, ecc., obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della Chiesa.*

Nell'articolo poi si dice: « e DEBBA a ciò supplire il parroco ». Pare che nel primo caso si esiga un obbligo giuridico. Nel secondo pare che basti il semplice dovere morale o canonico di sostenere le spese mancando un obbligato.

Dunque non basta neppure il fatto materiale che vi siano altri enti che soddisfino a queste spese; basta per applicare questa legge a favore dei parroci che non vi sia la persona che sia obbligata a prestare le spese. Vedrete quante fabbricerie, o istituti simili, cesseranno di provvedere alle indicate spese dicendo che non vi sono obbligate, ed erogheranno i fondi ad uno scopo diverso. Nè la vigilanza degli economi dei benefici vacanti potranno sempre vedere ed impedire.

Ma ancora più grave è la minaccia per l'avvenire.

Sancito questo *forfait*, come lo chiamava giustamente l'onor. Fusco, del 15 per cento sull'ammontare totale della congrua, cioè oggi lire 135 annue, e lire 150 quando il supplemento sarà portato a lire 1000, verranno fuori tutti

i parroci che hanno una congrua superiore alle lire 900, ma inferiore alle lire 1035, a chiedere trattamento eguale e quindi supplemento di congrua. Non basta. Oggi implicitamente ammesso il principio di compensare le spese, domani poveranno le domande nelle quali si dirà che questo 15 per cento è troppa poca cosa di fronte alle spese effettive, che l'onor. Fusco calcola nientemeno che in L. 500 circa.

Io sono facile profeta quando dico che dopo questo primo passo vedrete elevare l'aliquota dal 15 per cento ad una ragione percentuale di giorno in giorno maggiore, perchè, pur non accettando oggi l'emendamento dell'onor. Fusco, si verrà un giorno a caricare il fondo per il culto delle spese tutte di cui trattasi per il loro intero ammontare; e questo non sarà esiguo di certo.

L'articolo terzo contiene poi altra novità, sopravvenuta durante la discussione alla Camera, di una gravità eccezionale per il fondo del culto e mi pare anche di una ingiustizia intrinseca incomprensibile.

L'articolo terzo porta questa disposizione: « Gli assegni concessi a termine dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'articolo 1; cioè non potranno essere variati che per portarli dalle 900 alle 1000 lire ».

Per tutto il resto rimane consolidato il supplemento di congrua fino a L. 900 a favore di quei parroci a cui ora verrà dato e nella somma ora data. Intanto, se le rendite del parroco diminuissero, vedrete che la consolidazione in fatto non avrà presa: sia perchè l'articolo 1 non parla di L. 100 in posteriore aumento di congrua, ma di L. 1000 annue al netto; sia perchè si ripeteranno le solite parole di raccomandazione per la necessità di provvedere al sostentamento dei parroci. Ma la consolidazione sarà invece ostacolo perenne ad ogni più giusta ragione di diminuire la somma a supplemento di congrua.

Vengano pur fatti lasciti o donazioni al parroco, o per altri proventi dipendenti da qualunque titolo, il parroco possa pure avere rendite copiosissime, il Fondo culto dovrà continuare a pagare lo stesso assegno che verrà ora stabilito. Si è consolidato tale aumento ed esso deve rimanere intangibile.

Io confesso la verità, che qui manca la giu-

stizia e ogni ragione intrinseca giustificativa. Dice l'Ufficio centrale, ed io sono d'accordo, che la congrua è data *ad sufficientem sustentationem*, perchè chi serve l'altare deve vivere dell'altare. Ma appunto perciò è legittimo che dell'assegno puramente personale, come è il supplemento di congrua, si pratici, quando diviene esuberante, la riduzione e che tanto duri il sussidio alimentare personale, quanto dura il bisogno per cui è concesso il supplemento di congrua. Sono dispostissimo a riconoscere, che il sistema attuale è dannoso, perchè la mutabilità annuale dell'assegno per l'annualità delle revisioni, è una seccatura per le amministrazioni ed anche una mancanza di tranquillità per l'investito. Lodo perciò sinceramente il termine della revisione ogni tre anni portato dall'originario progetto di legge del 14 marzo 1898. Era un termine sufficiente per l'investito e per l'amministrazione; ed era anche logico, perchè stava in relazione colla legge per la tassa di manomorta che porta appunto la revisione triennale.

Non una ragione sola fu esposta del perchè non si è mantenuto, e non si mantiene lo stesso concetto, che cioè gli assegni concessi resteranno invariati per tre anni. Del pari non si dice perchè nel nuovo art. 3, sostituito a quello del progetto presentato dal guardasigilli onorevole Zanardelli, fu tolta la disposizione che regolava il caso di un nuovo investito del beneficio nel corso del triennio.

È giusto, perchè fu fatto un accertamento in concorso dell'investito anteriore, di rendere quest'accertamento obbligatorio per il nuovo investito, al quale così vengono negate le garanzie concesse nell'art. 2? Appunto perchè il supplemento di congrua ha natura di beneficio e di assegno personale e non patrimoniale, dovevasi mantenere l'art. 3 del progetto dell'onor. Zanardelli che disponeva un nuovo accertamento. Era giusto per il nuovo investito conservare provvisoriamente l'accertamento in corso, salvo la liquidazione in seguito. Così un altro si aggiunse, a tutti i nuovi ed eccessivi favori concessi ai parroci.

Non si dice perchè il capovero dell'art. 1 torna a dire che non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue al netto.

Già tutte queste dichiarazioni legislative che

promettono assegni futuri appena i bilanci consentano di corrisponderli, mi paiono un modo un po' strano di difendere le ragioni del bilancio contro gli insistenti appetiti di classi numerose e operose. Se è giusto, date le 1000 lire, quando avete i mezzi per darle; ma queste promesse anticipate non sono che eccitamenti e spinte continue a sforzare la mano al legislatore, per indurlo a dare, senza troppo preoccuparsi della sufficienza dei mezzi.

Ma, si dice, questa promessa delle L. 1000 è nella legge del 1892.

Perchè ripetere in questa legge eguale dichiarazione? Si cerca proprio ogni maniera di incitamenti per essere tormentati dalla domanda di portare la congrua alle 1000 lire per concederla entro breve tempo?

Io confesso che proprio non capisco perchè l'Ufficio centrale abbia mantenuto l'ultimo paragrafo dell'art. 1.

Poi un'altra omissione nota nel progetto ora in esame. In quella del 14 marzo 1898 si stabiliva il tempo al quale doveva riferirsi la liquidazione dei redditi, per determinare il supplemento della congrua.

Nel progetto attuale è sparita ogni indicazione al riguardo.

Il nuovo assegno decorre dal 1° luglio 1899; e l'accertamento si farà rapporto al 30 giugno 1899, oppure, siccome l'amministrazione ha fatti i suoi computi sulla base dei redditi al 31 dicembre 1898, si prenderà per base quest'ultima data, salvo le modificazioni da accertarsi fino al 30 giugno 1899?

Mi parrebbe opportuno che la legge dicesse quale è il momento da prendere per la determinazione dei redditi su cui fare i calcoli per il supplemento di congrua. Io credo quindi che sarebbe da tornare all'art. 1 del progetto originario, 14 marzo 1898 e da abbandonare le nuove disposizioni introdotte successivamente nell'art. 2.

Nell'art. 3 domando che si tolga questa nuova forma di consolidato, perchè mi pare una novità non mai praticata e contraria a giustizia ed al giusto interesse del Fondo per il culto.

Così l'art. 4 che tocca l'organismo della imposta mobiliare è anche perciò inopportuno, oltre che di pregiudizio economico. Se volete in tanti modi largheggiare nei benefici, portate

la congrua oltre le L. 900, a 950 a quanto importano quei favori che accordate così per incidenza.

Ma non ammettete che una pubblica amministrazione paghi essa l'imposta per il reddito altrui. Dire che la imposta pagata dal parroco sarà dedotta nella liquidazione per determinare il supplemento di congrua, è porsi in contraddizione col nostro sistema tributario per cui l'imposta sta a carico di chi gode il reddito e non di chi lo paga.

Accetto pienamente il capo II e III del progetto, che sono quasi del tutto eguali a quello del progetto 14 marzo 1898. Però osservo che nell'art. 5 si riscontra una modificazione che torna pure a danno del fondo per il culto. Sia pure che ciò sia a beneficio dei comuni: mi parrebbe obbligo nostro di preoccuparci anche della condizione che creiamo al fondo per il culto con questo disegno di legge.

Dopo aver fatto il compito della rendita che i comuni devono dare al fondo per il culto, ai fini indicati nell'art. 5, nel primo disegno si faceva luogo ad una diminuzione solamente di un terzo. Ora nell'art. 5 questa diminuzione fu portata alla metà. Avrei inteso la modificazione se fosse stato errato od ingiusto il primo computo.

Ma io non ho visto nessuna dimostrazione a questo riguardo. Dunque la variante evidentemente fu fatta per recare vantaggio ai comuni. Ne sarò lieto per questi, ma non ne sono punto lieto per il Fondo per il culto: del cui stato il Parlamento deve occuparsi. In tutto il resto accetto il capo II. Così accetto il capo III del progetto. Però perchè non venissero distratti dopo l'assegnazione dei Comuni, a scopi ben diversi, quei benefici che la legge loro concede con l'art. 10, io desidererei che l'ultimo capoverso non si limitasse a dire: «saranno da questi destinate le annualità in opere di pubblica utilità».

Vorrei che ci fosse una garanzia del mantenimento di tale erogazione, perchè una volta assegnate dalla legge le annualità, i comuni potrebbero farne quello che vogliono. Potrebbe esservi il pericolo che cioè tornassero là da dove originariamente è venuto il patrimonio a cui i comuni furono chiamati a partecipare dalla legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. Vorrei quindi che si dicesse

« che le annualità saranno corrisposte ai comuni finchè continueranno ad essere erogate in opere di pubblica utilità ». Insomma qualche frase per la quale si mantenesse la erogazione continuamente sotto la vigilanza della pubblica amministrazione.

Credo che sia molto pericoloso l'aver soppressa la disposizione dell'articolo 11 del progetto del 14 marzo 1898 circa la deduzione della tassa 30 per cento.

Perchè siccome altra volta i comuni avevano sollevato delle questioni su questo punto, il tacere nel progetto di legge attuale, mentre se ne parlava nel primo disegno, potrebbe dare ancora maggior eccitamento a pretendere l'intera partecipazione alla rendita senza deduzione della tassa straordinaria del 30 per cento.

Io non ho intenzione di diffondermi maggiormente a dir le ragioni, per cui credo che il progetto, così com'è, abbia bisogno di essere molto modificato e convenga ritornarlo alla sua prima edizione. Accetto quindi le sue disposizioni sull'acconto ai comuni per la quota sul patrimonio degli enti soppressi; lo accetto nelle disposizioni sulle chiese recettizie. Accetto il concetto di aumentare le congrue dei parroci dalle lire 800 alle 900, ma tenendo ferme le disposizioni della legge del 1892, senza adossare al Fondo per il culto tutti gli oneri nuovi dei quali ho parlato e che costituiscono un grave pericolo per la futura consistenza del bilancio del fondo culto.

Non so se l'Ufficio centrale e l'onorevole Ministro faranno buon viso alle mie osservazioni.

SERENA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *relatore*. Sono lieto di non aver preso la parola dopo il discorso dell'onorevole senatore Fusco perchè, alle osservazioni da lui fatte, la migliore risposta si può desumerla dagli argomenti addotti dal senatore Pellegrini, il quale, dichiarandosi contrario al presente disegno di legge, ha dimostrato col fatto che, se realmente si vogliono migliorare le condizioni economiche del clero curato, bisogna accettare la legge come è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Io non ripeterò ciò che ho detto nella relazione. Il Senato sa che non uno, ma tre ministri guardasigilli non riuscirono a condurre in porto i loro progetti di legge su questa ma-

teria, e vi riuscì soltanto - lo dico a cagion d'onore - l'onore. Finocchiaro-Aprile quando si convinse che bisognava togliere alla legge ogni carattere fiscale e, dando prova di una singolare e lodevole condiscendenza, accettò tutte le proposte fatte nell'altro ramo del Parlamento, senza delle quali i tre fini di alta importanza civile e politica, che la legge si propone, non si sarebbero certamente raggiunti.

L'onorevole senatore Fusco, che ha limitato le sue osservazioni all'aumento delle congrue, forse in sostanza ha voluto dire che a codesto aumento si può assai meglio provvedere con la legge del 30 giugno 1892.

A molti infatti è sembrato che non fosse necessaria una nuova legge, perchè basterebbe applicare quella del 30 giugno 1892; ma il senatore Fusco ha soggiunto che la si dovrebbe applicare secondo l'interpretazione, che egli ha chiamato *autentica*, della Corte di cassazione di Roma...

FUSCO. Ho detto autorevole, non autentica.

SERENA, *relatore*. Avrò inteso male. Sia pure *autorevole*; ma in ogni modo egli vuole che la legge 30 giugno 1892 per raggiungere il fine dell'aumento delle congrue sia interpretata come l'ha interpretata la Cassazione; ed in ciò io vedò la implicita confessione da parte sua che la sola lettera di quella legge non basta a liberare i parroci da tutte le molestie a cui vengono assoggettati per le continue revisioni e per i periodici accertamenti; non basta a far cessare la lotta che si è fin qui sostenuta tra gli agenti del fisco, i rappresentanti del Fondo del culto ed i parroci.

Col presente disegno di legge non solo si vuole assicurare l'aumento già promesso con le precedenti leggi, ma si vogliono definitivamente stabilire i criteri per lo accertamento delle congrue parrocchiali. A me sembra che lo scopo, almeno in gran parte, si sia raggiunto. E dico in gran parte, perchè il senatore Fusco, che mi ha fatto l'onore di ricordare la mia relazione, avrà visto che io non solo ho ammesso la deducibilità delle spese di culto, ma ho soggiunto che in tre modi si può riuscire a dedurle dalla congrua propriamente detta. Si possono accertare le spese effettive che si sopportano in ciascuna parrocchia e dare ai parroci, oltre la congrua che deve servire pel loro decoroso sostentamento, una somma

per far fronte alle spese del culto; oppure si possono dividere le parrocchie in classi, secondo il sistema che vigeva in Napoli, stabilire un minimo e aumentarlo in proporzione della popolazione; ovvero si può assegnare ai parroci una somma fissa eguale per tutti. Certo, l'ultimo sistema, che è quello che si è seguito, non è il mio ideale.

Si è affermato che col 15 per cento si è inteso di precludere la via a qualsiasi proposta di totale rimborso delle effettive spese di culto; però ripeto che il 15 per cento rappresenta un primo passo verso l'accertamento definitivo delle dette spese. Ma, si osserva: ogni giorno si fanno liquidazioni di supplementi di congrue con detrazione delle spese di culto; perchè non si potranno fin da ora accertare codesti assegni al netto di ogni onere e di ogni spesa necessaria? I parroci dovranno dimostrare che non vi sono corpi morali o privati chiamati a sopportare le spese di culto e dovranno provare, come provano ogni altra passività, anche l'intero ammontare di esse spese.

Ma i parroci faranno essi e saranno in grado di fare le necessarie indagini per dimostrare che realmente non vi sono corpi morali o privati obbligati a sopportare tali spese? Io non lo credo, perchè manca in essi l'interesse a procedere alle più accurate e necessarie indagini; e perciò se volessimo fin da questo momento assicurare ai parroci il totale rimborso delle spese di culto, riusciremmo non ad altro che a ritardare l'esecuzione di una legge destinata a produrre utili e benefici effetti.

L'Amministrazione del fondo pel culto che dovrà subito accertare il numero finora ignoto di tutte le fabbricerie, confraternite, maramme, sagrestie, ed altre istituzioni congeneri, potrà contemporaneamente accertare quali e quante sieno le spese necessarie al mantenimento del culto in ciascuna parrocchia.

Quando questo doppio accertamento sarà fatto, si potrà facilmente con un altro provvedimento legislativo assegnare ai parroci la somma corrispondente alle spese effettive di culto.

Ciò premesso, a me pare che si debba senz'altro approvare per intero l'articolo 2 del progetto di legge.

Io, lo ripeto, sono persuaso, come lo è il senatore Fusco, che le spese di culto vanno dedotte dalla congrua, la quale dev'essere esclu-

sivamente riservata al sufficiente sostentamento dei parroci.

È questo il carattere giuridico e canonico della congrua che niuno può disconoscere, sebbene nella lunga contesa fra l'Amministrazione e i parroci si sia arrivato alla strana conseguenza di considerare la congrua in un modo e l'assegno supplementare di congrua in un modo diverso.

Io vorrei pregare il senatore Fusco di non insistere nel suo emendamento al secondo articolo. Sono sicuro che l'onor. ministro Bonasi presenterà la legge speciale promessa all'altro ramo del Parlamento dal suo predecessore. Potremo allora tornare sulla questione e risolverla definitivamente. Se saremo tra i vivi, fin da ora prometto al senatore Fusco che non mi allontanerò da lui in tutto ciò che si riferisce alle spese necessarie per le funzioni parrocchiali.

Il senatore Pellegrini, rispondendo alle osservazioni fatte dal senatore Fusco all'art. 2, ha finito col combattere intieramente la legge che ora esaminiamo. Le cose da lui dette però dimostrano la necessità in cui ci troviamo (se veramente vogliamo giovare al clero curato) di approvare la legge così come ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Questa non è una legge perfetta, onor. Fusco, ma mi sia lecito definirla una buona e conveniente transazione.

Il Governo riteneva che le spese di culto non si dovessero dedurre dal supplemento di congrua, e nel suo progetto, come ha già detto il senatore Pellegrini, dichiarò che le spese di culto non dovevano detrarsi nella liquidazione dell'assegno supplementare.

La Commissione parlamentare accettò il disegno di legge ministeriale, dando così alla legge 30 giugno 1892 una interpretazione diversa da quella data dalla Corte di cassazione.

Nella discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento si venne ad una transazione. Mentre si riconobbe che le spese di culto si debbono dedurre dalla congrua, si stabilì di dare per ora, a titolo di rimborso di spese di culto, il 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. Si salvò così il principio, ma non lo si poté applicare interamente, vista la grande difficoltà di stabilire in questo momento le spese effettive di culto delle varie parrocchie.

Si è citata la sentenza della Corte di cassazione di Roma. Lasciamo stare se si può parlare di giurisprudenza già assodata, perchè, come ha detto il senatore Pellegrini, non abbiamo che una sola sentenza, lasciamo stare tutto ciò, ma se, in omaggio alla massima stabilita dalla Corte di cassazione, riconoscessimo nel magistrato la competenza a stabilire, caso per caso, luogo per luogo, le diverse spese di culto da corrispondersi ai parroci, avremmo una grande disparità di trattamento; imperocchè le spese medesime non sarebbero determinate con quei criteri uniformi con cui potrebbe determinarle l'amministrazione del Fondo per il culto quando procedesse al loro accertamento insieme all'accertamento del numero delle fabbricerie e delle altre istituzioni obbligate a sostenere le spese di culto nelle chiese parrocchiali.

L'onor. senatore Pellegrini ha fatto anche altre osservazioni, e a me pare che egli si sia figurato l'amministrazione del Fondo per il culto, come una succursale dell'amministrazione del tesoro dello Stato, la quale debba vivere eternamente, senza pensare ad altro che ad aumentare di anno in anno le sue rendite. Ma per farne che? Per continuare a darle al tesoro?

Se il Fondo del culto si è trovato nelle condizioni, che giustamente il senatore Pellegrini ha deplorato, perchè vi si è trovato? Per i vari prelevamenti fatti dal tesoro. Io non ho intenzione di parlare di questi prelevamenti, non voglio discutere della loro legalità e della loro giustizia; ma, o signori, voi sapete che il patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, dedotti gli oneri patrimoniali, le pensioni ed altri pesi, dev'essere per tre quarti attribuito allo Stato e per un quarto ai comuni, i quali vengono considerati in primo luogo nella legge del 1866. Intanto lo Stato si è affrettato a prelevare finora 29 milioni e mezzo, ed è perciò che l'amministrazione del Fondo per il culto si è trovata nelle strettezze accennate dal senatore Pellegrini.

Ora che il Governo, eseguendo la legge, dà ai comuni una parte del quarto che ad essi spetta, stanziando un milione nel bilancio del fondo per il culto come acconto dei 25 milioni che i comuni debbono avere sopra un patrimonio che ascende a 100 milioni, ora il sena-

tore Pellegrini sorge a combattere questa legge!

Potrei dire che non vi è bisogno neppure di una nuova legge; che, dopo 33 anni, la legge che dava il quarto ai comuni dev'essere eseguita...

PELLEGRINI. Non l'ho combattuta per il quarto ai comuni.

SERENA, *relatore*. Mi pareva che l'avesse combattuta, come ha combattuto l'art. 5 che si riferisce alle chiese ricettizie.

Queste chiese che costituiscono veri e propri *benefizi patrimoniali*, che vennero fondate dai comuni, non furono soppresse colle prime leggi di soppressione e nemmeno colle seconde; ma nel 1867 il fondo per il culto che trovavasi nella necessità di provvedere ai mille obblighi che gli si erano addossati, sollecitò la loro soppressione e furono di fatti soppresse; ma fino da allora fu stabilito che colla morte degli ultimi partecipanti le rendite delle chiese ricettizie sarebbero ritornate ai comuni.

Ora, o signori, le rendite delle ricettizie ammontavano a più che due milioni.

Circa 60,000 lire furono già devolute ai comuni. Gli assegni ai partecipanti superstiti e le spese di culto ascendono a oltre 700,000, per cui il fondo per il culto avrebbe diritto a godere la rendita netta di un altro milione e 300,000 lire fino alla morte dell'ultimo partecipante.

Con questa legge il Fondo per il culto è autorizzato ad anticipare ai comuni delle provincie del Mezzogiorno, sotto date condizioni, la restituzione delle rendite delle chiese ricettizie o comunie curate.

Non è questo, o signori, un beneficio che noi veniamo ad assicurare a quei comuni?

Il Senato riconoscerà che i tre fini che la legge si propone, dell'aumento delle congrue, della restituzione anticipata delle rendite delle chiese ricettizie e dell'acconto pel quarto dovuto ai comuni sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose sono tre fini di alta importanza civile e politica e che per conseguirli non dobbiamo più indugiare ad approvare una legge la quale si risolve evidentemente in un atto di giustizia; di giustizia verso la benemerita parte del clero addetta alla cura delle anime e di giustizia verso i comuni del Regno che non pos-

sono più tollerare quella disparità di trattamento a cui sono sottoposti dalle diverse leggi che regolano la materia nelle diverse regioni d'Italia.

Ho accennato nella mia relazione alla differenza di trattamento che si verifica nelle provincie meridionali, continentali ed insulari.

L'obbligo di pagare la congrua fu stabilito tanto per i comuni del Napoletano quanto per i comuni della Sicilia dal concordato del 1818. Intanto quel concordato non fu abolito in Sicilia, ma fu abolito con decreto luogotenenziale in Napoli nel 1861.

Con quel decreto vennero richiamati in vigore i Sovrani dispacci del passato secolo circa l'abolizione delle decime sacramentali, e perciò i comuni del Napoletano possono essere esonerati dal peso della congrua, mentre in Sicilia i comuni per esserne disarcicati debbono aspettare l'applicazione del n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

È nostro dovere dunque affrettare la votazione di un disegno di legge imperiosamente richiesto dalla necessità delle cose. Noi abbiamo, è vero, fatte molte leggi per migliorare le condizioni dei parroci; ma il senatore Pellegrini converrà che non potevamo esimerci dall'obbligo di provvedere al miglioramento delle condizioni economiche di questa benemerita parte del clero che in mezzo alle popolazioni adempie un'alta missione civile e religiosa. Egli ricorderà che uno dei primi atti dell'assemblea costituente di Francia fu quello di portare, sopra proposta di Mirabeau, la congrua dei curati a 1300 lire.

È vero che in Francia pensarono nello stesso tempo a spogliare i vescovi che erano straordinariamente ricchi. Ed io, a questo proposito, non dirò al mio illustre amico Bonasi: spogliate anche voi i vescovi, ma gli dirò soltanto: pensate al numero delle diocesi che è veramente straordinario in Italia e supera quello di tutti gli altri paesi; pensate alla enorme differenza delle diocesi nelle diverse regioni d'Italia.

In Lombardia abbiamo la diocesi di Sant'Ambragio che ha un milione e mezzo di anime, mentre nel Napoletano abbiamo diocesi che ne hanno 4 o 5000 appena!

Pareva che il senatore Fusco nel principio del suo discorso volesse accennare a qualche altro argomento ed entrare a gonfie vele in

questioni di alta politica ecclesiastica. Ma egli si arrestò subito, ed anch'io mi arresto.

Siccome però ne ho parlato nell'ultima parte della relazione, così sento il dovere di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli non solo sulla condizione del clero curato, a cui in certo qual modo si provvede colla presente legge, ma alla condizione materiale ed intellettuale del numeroso e poverissimo basso clero che abbiamo in Italia.

Noi non possiamo disinteressarcene; non possiamo non vedere che cosa si fa, e quali cittadini si fabbrichino nei numerosi seminari che abbiamo.

Non ritornerò sul passato: sarebbe inutile! Pur troppo abbiamo abolito corporazioni religiose che non si dovevano abolire, specialmente quelle dei mendicanti. Ma lasciamo il passato: per l'avvenire che cosa possiamo fare?

Il Fondo per il culto l'abbiamo sopraccaricato. Duolmi che non sia presente l'onorevole ministro del tesoro perchè io l'avrei pregato di ripetere ciò che il suo predecessore, il nostro illustre collega Vacchelli, dichiarò alla Camera dei deputati, cioè che si asterrà dal fare altri prelevamenti e non priverà il Fondo per il culto dei mezzi necessari all'adempimento di tutti i suoi fini. Se il tesoro non farà altri prelevamenti, il Fondo per il culto potrà anche venire in aiuto del basso clero povero; ma per ora io non mi faccio alcuna illusione, e perciò profitto di questa occasione per ricordare che venticinque anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento, io sollecitai una riforma che è ancora di là da venire, quella degli Economati dei benefici vacanti.

Il decreto del 26 settembre 1860 dice, che i frutti dei benefici vacanti debbono essere applicati a soccorrere, tra gli altri, i sacerdoti bisognosi. Ora che cosa si fa con questi frutti?

Essi rappresentano la cifra di un milione all'anno; ma di questo milione 900,000 lire sono erogate per il personale degl'impiegati e per le spese d'ufficio. Avanzano poche decine di migliaia di lire, e come vengono spese?

Onor. guardasigilli, riveda l'elenco dei pensionati. Io, che non l'ho veduto da 25 anni, potrei dire cose inesatte; ma sono quasi sicuro che ella tra i pensionati non troverà sacerdoti bisognosi: troverà cardinali che sono pensionati dall'Economato dei benefici vacanti; troverà patrioti che potevano essere ricompensati con

altri fondi, troverà donne benemerite della patria soccorse con i fondi dell'Economato; ma sacerdoti poveri pochi o nessuno.

Capisco che finchè durerà la forma beneficiale si potrà far poco. Io che riconosco nel mio amico Bonasi tutta la competenza e tutta la buona volontà, vorrei che egli potesse mettere mano alla legge tante volte promessa dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica; ma non mi dissimulo le gravi difficoltà che egli pure incontrerebbe. Non gli dico quindi di *fondere* tutti gli Economati, poichè allo stato delle cose riconosco che non si potrebbero manomettere i diritti spettanti alle diverse regioni d'Italia sul rispettivo patrimonio ecclesiastico; ma gli dico soltanto di studiare se è necessario mantenere tanti Economati quanti ora ne abbiamo.

Non so perchè noi, che con troppa fretta abbiamo tante cose unificate, non possiamo unificare anche questo servizio, istituendo presso il Ministero di grazia e giustizia un'Amministrazione la quale distribuisca, tra le varie regioni i frutti dei rispettivi benefici vacanti.

L'onor. Vigliani, ministro guardasigilli, promise nel 1875 che avrebbe studiato benevolmente le mie proposte; io parecchie volte le ripresentai alla Camera dei deputati, ma... le rendite e i frutti degli Economati non servono a soccorrere i sacerdoti bisognosi!

Non so se sono riuscito a dare sufficienti o almeno soddisfacenti risposte agli onorevoli Fusco e Pellegrini. Vorrei avere maggiore autorità di quella che ho per pregare l'onorevole Fusco a non insistere sul suo emendamento, e l'onor. Pellegrini nella sua opposizione.

Non è una legge perfetta questa che esaminiamo, ma, più che una legge buona, è una buona azione. Io spero quindi che il Senato vorrà approvarla.

Il senatore Fusco ha ricordato che S. M. il Re nell'inaugurare la seconda sessione di questa legislatura accennò alla legge sull'aumento delle congrue. È vero: S. M. disse che il suo Governo avrebbe presentato proposte per migliorare le condizioni di quella parte del clero che trovasi in rapporto più diretto con le popolazioni. Ed io, augurandomi che il Senato voglia approvare questa legge, con le stesse parole di S. M. il Re, faccio un altro augurio, cioè che gl'individui che con questa legge veniamo a beneficiare sappiano e vogliano eser-

citare le loro funzioni, ispirandosi sempre ai doveri che hanno verso la religione e verso la patria. (*Vive e generali approvazioni*).

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Innanzi tutto debbo ringraziare l'Ufficio centrale di aver proposto, pur facendo non pochi rilievi, l'approvazione pura e semplice di questo disegno di legge. E lo ringrazio di aver fatto questa proposta, perchè, a mio modo di vedere, che spero il Senato vorrà dividere, è questo il solo mezzo pratico per condurre in porto un provvedimento, che costituisce un grande atto di giustizia, e che è già stato troppo lungamente atteso.

Non mi dissimulo che alcune delle osservazioni messe innanzi dal senatore Pellegrini non abbiano un certo valore, e anzi l'hanno tanto, che nella stessa relazione dell'Ufficio centrale si trova di esse già fatto cenno. Ma l'Ufficio centrale non vi ha insistito, appunto perchè questo disegno di legge costituisce bensì un primo passo verso la soluzione del problema, ma non può essere il solo, nè l'ultimo.

Questa legge assicura ai parroci il vantaggio che dal primo luglio prossimo venturo la congrua sarà intanto portata a 900 lire, con la promessa formale che, appena vi siano i fondi disponibili, sarà portata a mille lire. È pur da notare che altro beneficio notevole, è quello di aver portato con questa legge al 15 per cento l'aumento dell'assegno come compenso per le spese di culto. Ammetto che con questo non si dà un compenso sempre adeguato, ma sarà sempre meglio di nulla, e rappresenta una non piccola concessione in confronto alla condizione attuale.

Abbiamo così una disposizione d'indole generale che non offende ed anzi rispetta i diritti esistenti, ed in pari tempo migliorerà la condizione di molti altri parroci, che finora non ebbero alcun compenso per le spese di culto. Dobbiamo perciò impedire che il desiderio dell'ottimo venga a suscitare ostacoli a quel bene che la legge tende ad assicurare al clero curato.

Inoltre bisogna anche renderci conto dei mezzi di cui dispone il Fondo per il culto per provvedere alle esigenze di questo servizio.

Il semplice aumento della congrua da 800 a

900 lire porta nella spesa annuale di quell'Amministrazione un aumento di almeno 1,075,000 lire, e non credo che questa sia la cifra minima delle maggiori spese, che per questa legge verranno al Fondo per il culto. Se poi la congrua sarà elevata a mille lire annue, sarà ancora ben più di un altro milione, che verrà ad aumentare le spese del Fondo per il culto.

Ora tutti sanno - e gli oratori che hanno preso parte a questa discussione hanno mostrato di saperlo quanto me - quali diventerebbero le condizioni del Fondo per il culto accogliendo nuove e maggiori domande, onde sarebbe pretendere da esso l'impossibile, imperocchè si chiederebbe più di quanto può dare. Ringrazio perciò l'Ufficio centrale di avere modificato l'ordine del giorno da esso presentato, togliendo quella data fissa per la quale il Governo avrebbe dovuto prendere impegno di liberare i comuni degli oneri che le diverse leggi mettono a loro carico per spese di culto, giacchè a quella data il Fondo per il culto si sarebbe trovato nell'assoluta impossibilità di mantenere codesto impegno.

Verrà tempo in cui anche questo si potrà fare e io rispondendo al voto che è stato or ora espresso dal relatore, dirò che lo stesso ministro del tesoro è persuaso della necessità di non ricorrere a nuovi prelevamenti a carico del Fondo per il culto, e se riusciremo a perseverare in questo avviamento, potremo arrivare a migliorare veramente le condizioni del clero curato ed a riparare a tutti gl'inconvenienti, che già sono stati messi in evidenza.

Ora non discenderò a rispondere ai singoli argomenti che sono stati messi innanzi, e dall'onorevole Fusco e dall'onorevole Pellegrini.

All'onorevole Fusco è già stato risposto in modo esauriente con quanto hanno detto l'onorevole Pellegrini e il relatore.

La decisione della Corte di cassazione di Roma, che è stata da lui ricordata, si riferiva ad un caso particolare, come ha bene rilevato l'onorevole Pellegrini, e non è punto una decisione che abbia stabilito una massima generale. Nondimeno si ravvisò prudente di introdurre nella disposizione relativa alla liquidazione dell'assegno di congrua la modificazione concernente le spese di culto, che fu concretata nel presente disegno di legge per evitare le controversie, alle quali avrebbero potuto aprir l'adito

quella decisione, qualora potesse essere considerata come una massima generale. A tal fine si è stabilita per le spese di culto la misura del compenso in ragione del 15 per cento, cioè una somma fissa per evitare tutte le contestazioni che altrimenti ne sarebbero stati inevitabile conseguenza.

Rispetto alle altre osservazioni fatte dall'onorevole Pellegrini sopra alcuni articoli di questo progetto di legge, ripeto, come riconosco che esse hanno un certo fondamento; ma per introdurre in questa legge le modificazioni da lui desiderate, le quali ammetto che segnerebbero un miglioramento, noi faremo cadere la legge. Questa è proprio il risultato al quale involontariamente, ma inevitabilmente arriveremo pur essendo animati dal desiderio del meglio, e ciò mentre questa legge è tanto vivamente aspettata e desiderata; e nessuno meglio di me lo sa perchè nella posizione ufficiale che ora occupo, già ho avuto occasione di accertarmi come essa sia con ansietà invocata da moltissimi parroci. Con questa legge essi veggono assicurato ciò, cui è appunto destinata la congrua, cioè il loro necessario sostentamento.

Non posso quindi che pregare vivamente il Senato, affinchè voglia approvare il disegno di legge quale è sottoposto al suo voto, con l'affidamento che, qualora io avessi a rimanere a questo posto, prendo impegno di studiare nuovamente la questione per proporre quegli ulteriori miglioramenti che, sempre in relazione alla potenzialità dei fondi disponibili, saranno consentiti.

All'onor. relatore, il quale ha fatto voti, i quali oltrepassano l'argomento ora in discussione, debbo dichiarare che rispetto ad alcune delle questioni da lui accennate, mi riservo di fare uno studio attento e particolareggiato, ma non mi dissimulo le gravi difficoltà che quei problemi presentano.

Non posso non ricordare che una serie numerosa di guardasigilli, e potrei dire quanti sono venuti succedendosi in questo ufficio, animati tutti dal desiderio di risolvere le gravi questioni, che si riferiscono all'art. 18 della legge del 13 maggio 1871, si sono poi trovati fronte a tali e tante e così gravi difficoltà pratiche che nessuno ha potuto avere la forza di venire davanti all'assemblea legislativa con un progetto concreto per risolverle.

Però gli studi che sono stati fatti non andranno perduti, perchè se non ci sono state vere e proprie proposte di legge, quegli accenni a possibili proposte, hanno dato occasione agli studiosi di occuparsi in forma concreta e specifica di queste gravi questioni, di guisa che oggi abbiamo un materiale scientifico e giuridico su questa materia, che sarà di grande aiuto nell'affrontare la questione e per trovare, come mi auguro, quelle formule per la risoluzione di essa, che possano essere riconosciute le più proprie per conseguire il fine cui si mira, senza suscitare nuove questioni di un'altra indole, ma non meno grave, e che potrebbero creare difficoltà non lievi per il Governo.

Con queste dichiarazioni ripeto la preghiera, che esordendo ho fatto al Senato, e che cioè voglia approvare questo progetto di legge, il quale veramente contiene un atto di giustizia.

FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSCO. Invitato con tanta insistenza a ritirare il mio emendamento, permetta il Senato che dica quello che intendo fare di esso, e per venire ad una conclusione logica, mi è mestieri fare brevi dichiarazioni.

Si è creduto di sgominare il mio modesto ragionamento con la questione finanziaria. Ebbene mi affretto a dichiarare che ci deve essere un equivoco, dipeso certamente dalla maniera inesatta con la quale mi sarò espresso.

Io non pretendeva già che si facessero due sorta di miglioramenti; da una parte aumentare le congrue da 800 a 900 lire e dall'altra che il Fondo per il culto si addossasse tutte le spese del culto, perchè ci saremmo trovati negli inconvenienti accennati dal senatore Pellegrini, dall'onor. relatore e dall'onor. ministro. Per me era questione di invertire il metodo.

È vero che con questo metodo avrete domani parroci a 900 lire ed altri a 635. Oh non sarebbe stato meglio invertire tutti i fondi disponibili, cioè il milione per l'aumento delle congrue, e le 675 mila lire per spese per il culto, e destinarle tutte a migliorare la condizione dei parroci in modo che tutti avessero le 800 lire?

Allora dove sarebbe la questione finanziaria se il metodo fosse stato diverso? Con il vostro metodo venite a sanzionare questa ineguaglianza; mutando metodo non ci saremmo tro-

vati nella ristrettezza della questione finanziaria.

Dirò una sola parola sul giudicato della Corte di Cassazione. Prima di ogni altro il mio amico Serena mi attribuiva l'idea di aver definita *interpretazione autentica* della Corte di Cassazione la sentenza del dicembre 1898.

Potrei anche nel calore della discussione aver detto questo; ma era mia intenzione di dire: *autorevole interpretazione*, e per quanto si sia tentato di diminuirne il significato, certa cosa è che la Cassazione si è proposta la tesi se in base al testo della legge del 1892 quando un parroco non sia aiutato da altri enti che sopportino le spese di culto, debbano queste spese computarsi nel passivo per gli effetti dell'accertamento del supplemento di congrua.

È inutile fare questione dell'efficacia e dell'estensione di questo esempio contro del quale è stato pur detto che è l'unico giudicato reso finora. Ma è facile osservare che se una volta sola si è prodotta la questione, una volta sola si poteva decidere. Però su questo punto è stato concorde il giudizio della Corte d'appello di Napoli e della Corte di cassazione di Roma, il cui annullamento non riguardò la questione di principio, ma bensì l'applicazione ossia la indicazione e l'accertamento delle spese deducibili in *subiecta materia*. Io quindi non avevo torto d'invocare questo precedente. Del resto non mi faccio illusioni: un emendamento non accettato dalla Commissione, non accettato dal guardasigilli, non potrebbe avere nessuna buona fortuna; lo ritiro, non perchè io sia convinto, che non stabiliva un principio di sana giustizia, e mi affida a persistere in questa opinione, l'opinione stessa del relatore, il quale ha finito per dire: io sono convinto che noi sanzioniamo un principio giusto in questa legge che cioè le spese di culto debbano essere dedotte per la determinazione della congrua.

Dunque io non avevo torto di sostenere che lo si dovesse applicare interamente. Il relatore ha detto un'altra cosa: io sono convinto che il 15 per cento è misura inadeguata; dunque anch'io era nel vero quando dicevo desiderare che le spese di culto fossero accertate nella loro precisa entità.

Ma nelle leggi — ha soggiunto il relatore — non si può ottenere tutto quello che si desidera; qualche volta occorrono transazioni, e il 15 per

cento è una transazione tra il nulla e il tutto per ciò che riguarda le spese di culto. Ma io veramente ritenevo che lo stato presente delle cose accordasse il *tutto*, non il *nulla*.

La legge del 1892 dice espressamente che quando si sarebbero aumentate le congrue si sarebbero date L. 900 *nette*.

Ad ogni modo nessuno ha dato risposta adeguata o conveniente al mio argomento, che questa legge sancisse una disuguaglianza, perchè quando sarà stata sanzionata avremo, per così dire, 5000 parroci che avranno 900 lire, e ne avremo 5000 che ne avranno 635; se credete che per fare il bene di una parte di essi si debba sanzionare questa ingiustizia, per ragioni di ordine finanziario o di ordine parlamentare, io ne lascio a voi il compito; per me, pur ritirando il mio emendamento per la nessuna speranza di vederlo accolto, mi basta averlo proposto come una protesta individuale contro quella che credo una disuguaglianza, e perciò una ingiustizia.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Una sola parola, perchè capisco bene che è vano il contendere.

Ringrazio tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore della forma cortesissima della loro risposta, ma sono dolente di non avermi proprio potuto convincere, che per ora fosse bene approvare la legge come è, aspettando da una legge futura gli emendamenti richiesti.

Prima di tutto non so perchè si debba credere, che se noi modifichiamo in qualche punto questo disegno di legge, tutte le altre parti principali della legge, che io accetto, andrebbero a soqquadro.

Io non saprei perchè dalla Camera elettiva, che già approvò con maggiori larghezze a favore dei parroci il disegno di legge, proposto dal Ministero, non sarebbe più approvato perchè con qualche modificazione lo si restringe e riconduce all'antico disegno ministeriale. Come accogliere il dubbio se si tratta di modificazioni introdotte in favore della pubblica amministrazione che anche la Camera elettiva vuole difendere? Chi vuole il più vuole il meno. Se le modificazioni sono buone perchè non richiamare un secondo esame sopra di esse?

Se il Fondo per il culto non deve durare eter-

namente, come diceva l'onorevole relatore, è certo però che tutti, ministri e Parlamento sono interessati a mantenerlo in una buona condizione economica, altrimenti sarà impossibile che soddisfi agli impegni assunti, e agli altri danni e pregiudizi si unirà quello del tesoro dello Stato.

Io speravo che qualche cosa per emendare il disegno di legge si volesse fare, anche perchè mi ero guardato bene dal toccare quei punti che costituivano una questione di principio. Per me i supplementi di congrua non dovevano essere elevati a diritto di ogni parroco i cui redditi beneficiari siano inferiori ad un minimo prestabilito. Per me le somme erogate a supplemento di congrua dovrebbero essere poste a disposizione del Governo, per non togliergli la possibilità d'intervenire, col criterio di buon governo, a soccorrere e a premiare quei parroci che per dottrina, per costume, per patriottismo, per spirito di carità, sono veramente degni delle lodi che molte volte furono fatte per giustificare i supplementi di congrua.

Se è vero che alcuni le meritano, non diciamo, se vogliamo essere sinceri, che le meritino tutti. Appunto perchè anche io riconosco, che vi sono parroci che con ogni abnegazione e sacrificio personale, nell'esercizio del loro ufficio pietosamente cercano di confortare i dolori umani, di temperare le passioni, di elevare lo spirito, di lenire miserie le più squallide, di difendere gli umili contro le prepotenze e le avidità di chi a parole soltanto riconosce la fratellanza umana, appunto per questo vorrei lasciar libero il Governo di attribuire con equità il supplemento di congrua al clero curato che veramente risponde a questo tipo.

Invece col darle a tutti i parroci, noi, combattuti dall'alta gerarchia ecclesiastica che tiene a sè soggetto il basso clero e l'obbliga ad una obbedienza cieca ed a prestarsi ai suoi fini anche politici, diamo agli avversari i mezzi per avversare l'opera civile dello Stato laico. I danari del supplemento di congrua servono anche per diffondere la stampa cleroeratica, per congressi, per pellegrinaggi, per scopi elettorali. Noi non possiamo difendere nè aiutare in qualsiasi modo il clero inferiore contro la tirannia dei superiori che gli richiedano atti estranei alla sua missione religiosa.

Fatto del supplemento di congrua un diritto,

esso non giova all'intento esposto perchè ogni parroco lo esige come un credito; il parroco nulla ha da sperare nè da temere dallo Stato, che non può intervenire nella scelta fra parroci degni e non degni.

Se si fosse dato e mantenuto al supplemento il carattere di sussidio, avrebbe servito anche a compensare certe ingiustizie nella distribuzione dei benefici ecclesiastici che vengono concessi dall'alta gerarchia ecclesiastica e che noi ora non possiamo impedire. Certo è che il diocesano, il quale è tutto, non il parroco, premia i parroci che più gli sono anche politicamente servili. Perchè non diamo noi allo Stato i mezzi di controperare al danno?

Io mi sono guardato dal dire tutto questo per chiedere di mutare il carattere del supplemento di congrua. Io mi piegai a mantenerlo per ora, sebbene mi paresse essenziale la mutazione. Nè ho io detto un altro mio convincimento fermissimo, cioè che non venissero concessi gli *exequatur* per benefici curati a sacerdoti che non siano usciti da Istituti scolastici governativi. Il mio desiderio nel chiedere le modificazioni del disegno di legge era così limitato, si era mantenuto in una cerchia così modesta, che speravo potesse essere accolto.

L'onor. relatore mi disse: voi attaccate le tre basi fondamentali del disegno di legge. No, onor. relatore, io anzi accettai tutti tre i punti regolati dal progetto.

Mi si disse: aspettate una legge futura.

Ma sarebbe vana l'aspettativa, perchè quando pur sarà stato consolidato, l'assegno per raggiungere la congrua di L. 900, non vi si potrà poi tornar sopra con una nuova legge per stabilire la riforma triennale. Nè ammessa una volta la deduzione delle spese di culto, si potrà più negare. Quindi tutto quello che oggi costituisce un aggravio per il Fondo del culto, rimarrà conservato in qualunque legge futura, la quale non potrà che portare degli ulteriori carichi al Fondo stesso.

Io sono rimasto sgomento delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, nelle quali si riconosce che le spese del culto sono un debito patrimoniale da dedurre, e che il 15 per cento non è che un acconto, non è che una transazione momentanea. Così quello che io prevedeva come un pericolo possibile, è già un danno quasi fin

da ora sancito, almeno secondo l'onorevole relatore.

Ma allora è certo che prima di concedere l'aumento che con questa legge si accorda, sarebbe stato meglio determinare quanto importi questo gravissimo carico delle spese di culto deducibili.

Mi riservo ora di presentare delle modificazioni agli articoli, non per speranza di riuscita, ma soltanto per adempiere ad un dovere di coscienza.

SERENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA, *relatore*. Non dirò nulla per ora al senatore Pellegrini, il quale si è riservato di proporre degli emendamenti agli articoli; ma sento il dovere di ringraziare in nome dell'Ufficio centrale l'illustre senatore Fusco di avere ritirato il suo emendamento.

E giacchè ho la parola, ripeto la dichiarazione già fatta, che io ho udito male quando mi è parso che egli avesse parlato d'*interpretazione autentica*.

Prego il senatore Fusco di credere che io, che ho molta stima del suo valore giuridico, non potevo supporre che egli avesse adoperata volontariamente una espressione poco esatta.

Quanto poi al dire che con questa legge noi sanciamo una disuguaglianza, perchè ad alcuni parroci daremo 1000 o 1035, e ad altri 635 lire, depurate delle spese di culto, il senatore Fusco mi dovrebbe dimostrare che il parroco, il quale avrebbe 635 lire, dovrebbe realmente sopportare una spesa di culto di 500 lire. Quando mi avrà fatto questa dimostrazione, allora mi persuaderò che veramente vi è la disuguaglianza di cui ha parlato; ma siccome tale dimostrazione non è facile, perchè non conosciamo ancora quali siano le spese effettive di culto delle diverse parrocchie, così prego il senatore Fusco di ritenere che l'Ufficio centrale, esprimendo il suo parere favorevole al disegno di legge, e pregando il Senato di approvarlo, non crede di sostenere una disposizione non equa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

CAPO I.

Aumento delle congrue parrocchiali.

Art. 1.

Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

(Approvato).

Art. 2.

La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione, sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

PELLEGRINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Domando al ministro e alla Commissione se accettano la soppressione dell'intero

secondo capoverso che comincia con le parole:
« Semprechè non vi siano corpi ecc. ».

Meglio è lasciare le cose nello stato attuale senza pregiudicare il principio.

SERENA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di non poter accettare la proposta del senatore Pellegrini, perchè se quella proposta fosse accettata, si arriverebbe ad una conseguenza diversa da quella a cui lo stesso senatore Pellegrini vuole arrivare.

Noi dovremmo, caso per caso, eseguire le sentenze di tribunali e dare ai parroci tutte le spese di culto che i tribunali verrebbero a stabilire. Siccome però non è questa la conseguenza a cui egli vuol giungere, lo prego a ritirare la sua proposta.

PELLEGRINI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2 nel testo del progetto di legge.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio *Esequatur* o del Regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *Placet* od *Esequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Proponerei che nel primo paragrafo si dicesse: « Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo primo ». In altri termini, propongo di aggiungere al primo paragrafo di questo articolo le parole: *per un triennio*.

PRESIDENTE. Domando se l'Ufficio centrale e se il ministro accettano la modificazione.

SERENA, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettarla.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Non l'accetto.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dichiaro che ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1886, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che [per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria C stabilita dall'art. 51 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1887, n. 4021.

L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

SERENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA, *relatore*. Avverto soltanto che nella stampa è incorso un errore tipografico. Invece di: 24 agosto 1887, deve dire: 1877. E questo errore è di tale evidenza che basta a dimostrarlo il numero 4021 del Regio decreto.

PRESIDENTE. Lo considereremo come un errore materiale che sarà corretto.

Ora pongo ai voti l'articolo 4 come è stato letto, con la correzione di errore materiale accennata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO II.

Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle sopresse Chiese ricettizie e Comunità curate.

Art. 5.

I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle sopresse Chiese ricettizie e Comunità con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinuncia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata, in equa misura dalla rendita pubblica iscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

(Approvato).

Art. 6.

In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul debito pubblico in consolidato 4.50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

(Approvato).

Art. 7.

Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, numero 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

(Approvato).

Art. 8.

La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

(Approvato).

Art. 9.

I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

(Approvato).

CAPO III.

Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.

Art. 10.

Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle sopresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1,000,000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

(Approvato).

Art. 11.

Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tauto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 12.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno, accettato dal guardasigilli, che rileggo:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che non potendosi discutere i due progetti di legge iscritti all'ordine del giorno, è necessario rinviare le nostre sedute a lunedì 5 giugno prossimo. A questi due progetti ne saranno aggiunti altri molto importanti, di modo che il Senato potrà continuare i suoi lavori per parecchie sedute.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testé approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale.

CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1899

soppresse chiese ricettizie e comunie curate -
 Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro
 spettante sul patrimonio delle soppresse corpo-
 razioni religiose:

Votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	6
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per lunedì 5 giugno
 alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e pro-
 vinciali (N. 47);

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi
 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni pa-
 ludosi (N. 2);

Rendiconto generale consuntivo dell'Am-
 ministrazione dello Stato per l'esercizio finan-
 ziaro 1896-97 (N. 42);

Assestamento del bilancio di previsione
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898
 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Disposizioni per la conservazione della La-
 guna di Venezia (N. 3);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82
 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione
 e sistemazione del portico, cortile e locali an-
 nessi nell'edificio di Castel Capuano in Na-
 poli (N. 66).


La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1899 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





LII.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Elenco di omaggi — Comunicazione della Presidenza — Nomina a senatore del prof. Beltrami — Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » — Parlano, nella discussione generale, i senatori Finali, Pellegrini, Codronchi, relatore, ed il presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione dell'articolo 1 modificato dopo osservazioni dei senatori Codronchi, relatore, Parpaglia, Finali, Saredo, Pellegrini e il presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Approvazione dell'art. 4 modificato dopo osservazioni dei senatori Codronchi, relatore, e Finali — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Approvazione dell'art. 7 emendato su proposta dei senatori Saredo e Pellegrini — All'art. 8 parlano i senatori Finali, Saredo, Codronchi, relatore, ed il presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione degli articoli 8 e 9, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

« N. 79. Il presidente del Consorzio per la bonifica polesana, a sinistra di Canalbianco e di Po di Levante, fa istanza al Senato perchè siano modificate le tabelle annesse alla Relazione sul disegno di legge per le bonificazioni, nel senso che l'ammontare dei lavori per detta bonifica sia preventivato in L. 12,151,874 15 ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto di Roma, di un esemplare del *Prontuario delle nuove circoscrizioni di polizia municipali e giudiziarie della Capitale*;

Il sindaco di Genova, di un esemplare della *Riproduzione in fototipia del Codice degli annuali del Caffaro conservato nella biblioteca nazionale di Parigi*;

Il maggiore Rinaldo Amatucci, di una sua memoria a stampa intitolata: *Una questione militare deferita al Parlamento*;

Il signor Antonio Ferrucci, di una monografia intitolata: *Spese straordinarie dello Stato per le ferrovie e dei relativi utili*;

Il signor Cesare De Laurentiis, di una sua

pubblicazione col titolo: *Rassegna analitica delle opere storiche intorno ai Marrucini ed alla città di Chieti, scritte dal secolo xv al xviii*;

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, della *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte stessa nell'anno 1898*;

Il presidente dell'Associazione chimico-farmaceutica veneta, di un opuscolo intitolato: *Pel miglioramento morale ed economico della professione*;

Il direttore del R. Comitato geologico d'Italia del *Bollettino* n. 3 delle sue pubblicazioni.

Il direttore della Rivista filosofica di Pavia, del *Volume I* delle sue pubblicazioni;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Carta idrografica d'Italia* (Bacino del Tevere);

2. *Annali del credito e della previdenza* (Atti del Consiglio della Previdenza, I sessione del 1898);

3. *Statistica dell'emigrazione italiana avvenuta nel 1897*;

4. *Bilanci comunali per l'anno 1897 e situazioni patrimoniali dei comuni al 1º gennaio 1897*;

5. *Annali di agricoltura* (Atti della Commissione consultiva per la pesca);

6. *Studio sulle condizioni dell'industria siderurgica in Lombardia*;

7. *Statistica delle cause di morte nell'anno 1897*;

8. *Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 1897*;

9. *Notizie sulla industria del cotone in Italia*;

Il preside del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze di alcuni *Cenni cronologici sugli orti botanici di Firenze* del prof. Oreste Mattiolo;

Il presidente della Deputazione provinciale di Torino, degli *Atti del primo Congresso nazionale delle rappresentanze nazionali in Torino* (20 al 24 ottobre 1898);

I rettori delle RR. Università di Torino, Pisa, Siena, Padova, Catania, Messina e Bologna dell'*Annuario scolastico 1898-99*, delle rispettive Università;

Il rettore della R. Università di Perugia, del vol. VIII, fasc. 2º, delle pubblicazioni periodiche della Facoltà di giurisprudenza e degli *Annali della Facoltà di medicina* (vol. XI, fasc. 1º);

Il direttore della R. Scuola superiore di agricoltura in Portici, degli *Annali della R. Scuola stessa* (vol. I, fasc. 1º);

Il sindaco di Ascoli Piceno, di una pubblicazione contenente le *Onoranze rese a Marco Sgariglia nel cinquantesimo anniversario della sua nomina a Gonfaloniere del comune di Ascoli* (4 aprile 1899);

Il direttore della *Rivista della beneficenza pubblica di Roma*, dei fascicoli dal 2 al 24 delle pubblicazioni della Rivista medesima;

L'avv. Vincenzo Morello di una sua pubblicazione dal titolo: *Il contratto agrario*;

Il sindaco di Firenze degli *Atti del Consiglio comunale di Firenze* per l'anno 1897-98;

Il prefetto di Torino degli *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1898-99.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti, in data 3 giugno 1899.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina del mese di maggio p. p. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Mi onoro partecipare al Senato che ho creduto mio dovere, interpretando il pensiero dei miei colleghi, comunicare a S. M. il Re, come Capo della famiglia Reale, copia del telegramma inviato dal Senato al duca degli Abruzzi.

S. M. il Re ebbe la bontà di rispondere con le seguenti parole:

« Quirinale, 1° giugno 1899.

« Molto sensibile alla prova di affetto che con i suoi auguri il Senato volle dare al mio amato nipote il Duca degli Abruzzi, esprimo a Lei ed ai signori Senatori la viva mia gratitudine.

« UMBERTO ».

(Approvazioni).

In pari tempo ho ricevuto dal duca degli Abruzzi, da Cristiania, il seguente telegramma:

« Cristiania, 2 giugno 1899.

« Ringrazio di cuore V. E. e colleghi auguri fattimi, per gentilissimo telegramma.

« ABRUZZI ».

Nomina a senatore del professore Beltrami.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente Decreto Reale, in data di ieri:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

« Visto l'art. 33 (categoria 18^a) dello Statuto fondamentale del Regno:

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno:

« Beltrami comm. prof. Eugenio, presidente della R. Accademia dei Lincei, in Roma.

« Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Dato a Roma, addì 4 giugno 1899.

« UMBERTO.

« PELLOUX.

« Per copia conforme

« Il capo di Gabinetto

« V. CERESA ».

Prendo atto della nomina a senatore del professore Eugenio Beltrami.

Il decreto sarà trasmesso senza indugio alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Prego il signor presidente del Consiglio dei ministri di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto di legge ministeriale oppure sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale, già accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Prego, quindi, il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, n. 47-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali, primo iscritto.

FINALI. Questo progetto di legge intorno allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali mi fa ricordare che dieci anni fa io ebbi l'onore di essere relatore del progetto di riforma alla legge comunale e provinciale; e nel ricordo di quella laboriosa relazione, e più laboriosa discussione, io invoco dal Senato la licenza di fare alcune osservazioni, in via di discussione generale, e di essere ascoltato con la indulgente benevolenza, che spero non invano reclami chi si è altra volta con grande amore occupato di queste materie.

Debbo premettere che oggi, come già nel 1888, sono profondamente amico del principio dell'autonomia del comune e della provincia, principio non disconosciuto in nessuno Stato, neppure in quelli retti a governo personale ed autoritario; e che in nessun luogo, e non per sole ragioni storiche, deve essere rispettato più che in Italia, la cui vita civile si è, anche nei peggiori suoi tempi, antichi e moderni, mantenuta nell'autonomia e nella vita dei comuni.

È un errore il credere che il comune abbia esistenza per autorità dello Stato. Il comune preesiste allo Stato; esso ha funzioni, non solo amministrative, ma educative, igieniche, di pubblica utilità, ed anche di pubblica sicu-

rezza: tutte le funzioni inerenti al buon regime della vita pubblica, meno quelle che per loro natura o pel carattere nazionale spettano allo Stato.

Nel 1888 trovai contradditori due uomini insigni per opera dell'ingegno, che mi dispiace profondamente che non siano più tra noi, Luigi Zini e Stefano Jacini, che volevano fossero il comune e la provincia considerati niente altro e niente più che come enti patrimoniali ed amministrativi.

Allora ebbi concorde nella mia tesi, che era quella dell'Ufficio centrale, il Ministro proponente, nel quale di certo come è fortissimo il sentimento dell'ordine pubblico, così è altissimo il concetto dell'autorità dello Stato in ogni ordine di cosa pubblica; basta che io dica il nome di Francesco Crispi.

Con quella legge s'introdussero delle novità non piccole; si allargò grandemente il suffragio elettorale cominciando dall'abbassare la condizione di età, da 25 a 21 anno. Si cominciò l'esperimento del sindaco elettivo nei maggiori comuni, s'institui la Giunta provinciale amministrativa, si diede norma ad una azione popolare; e questo allargamento di suffragio e di libertà, fra le quali è da notare anche l'autonomia data per la prima volta alla deputazione provinciale, che prima aveva avuto sempre per presidente il prefetto, era temperato da vincoli, da freni e da maggiori solennità che si richiedevano per le più importanti deliberazioni.

Non dico che i nuovi istituti abbiano fatto tutti la stessa prova. Per alcuni può dirsi che si aspetta ancora il giudizio definitivo. Ma da quel tempo in poi si sono fatti dei ritocchi alla legge comunale e provinciale, si sono date delle disposizioni che governino meglio le elezioni; si è regolata la contabilità; ma le due cose più importanti sono state, la eleggibilità del sindaco fatta universale per tutti i comuni, e la nuova rinnovazione dei Consigli.

Questa elettività del sindaco, corrisponde a un concetto che era in germe nella legge del 1888; e offrì materia a proposte varie e ad emendamenti così in questo che nell'altro ramo del Parlamento.

Dell'altra riforma forse non si vide da prima tutta l'importanza, nè si apprezzarono tutte le conseguenze; ma oggi che sta la prima

volta per entrare in atto, essa ispira i più seri dubbi e le maggiori incertezze.

Prima avevamo l'elezione generale al Consiglio comunale e provinciale per cinque anni; negli anni successivi alla elezione generale, ogni anno si rinnovava un quinto dei consiglieri. Ne seguiva che non poteva mai venire un troppo brusco mutamento nelle rappresentanze comunali e provinciali, perchè l'elezione annuale non comprendeva altro che un quinto dei consiglieri, e per di più questa elezione veniva temperata coll'applicazione del principio della rappresentanza delle minoranze.

Ora, in che altra condizione ci troviamo?

Si è abbandonato il sistema della elezione per un periodo quinquennale, e la rinnovazione annuale per quinti, che come impediva i troppo rapidi e violenti sbalzi da un sistema e da una tendenza amministrativa ad un altro, da uno ad altro partito amministrativo o politico, così assicurava una continuità nell'amministrazione comunale e provinciale.

Che cosa vi si è sostituito?

Si è sostituita una elezione generale per sei anni; e ogni tre anni si rinnova la metà del Consiglio.

Questa disposizione a me pare improvvida tanto nell'aspetto amministrativo, che nell'aspetto politico.

Si deve innanzi tutto riflettere, che l'attitudine all'esercizio delle pubbliche libertà e dei diritti si perfeziona con l'esercizio dei diritti stessi.

Lasciate poi tre anni dormire il diritto elettorale, e quando dopo questo periodo di tempo chiamate il popolo ad esercitare questo diritto, vi sarà men bene preparato di quando ogni anno era chiamato a rinnovare una parte del Consiglio.

Fate poi l'ipotesi — non difficile a realizzarsi — che in un comune nella rinnovazione triennale della metà del Consiglio, prevalga il partito politico od amministrativo che l'altra volta era stata in minoranza, e la conseguenza sarà di avere il Consiglio composto di due parti perfettamente uguali, ossia sarà divenuta quasi impossibile, o per lo meno irta di grandissime difficoltà l'amministrazione.

Io su questo punto, con la convinzione che mi dà la cosa profondamente meditata, richiamo l'attenzione del capo del Governo.

Questa considerazione con facile trapasso mi porta a parlare dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

È un atto supremo di autorità quello di sciogliere un Consiglio comunale o provinciale, che per me ha grande importanza, non solo quando si tratta di comuni di mezzo milione di abitanti come Roma e Napoli, ma ha importanza anche quando si tratta di comuni di poche centinaia di abitanti.

E, se da una parte riconosco l'esigenza che hanno gli alti principi informativi dello Stato, tutore e vindice della giustizia e dell'interesse pubblico, principi che il Governo non può mai trascurare nè lasciare disconoscere, mi preoccupo anche del principio di autonomia dei comuni, verso i quali lo scioglimento del Consiglio con un amministratore (parlo di comuni) e di un'amministrazione (parlo di provincie) nominati dal Governo, è una sospensione o soppressione temporanea di pubbliche libertà, specie di dittatura governativa in cose sulle quali il Governo è normalmente chiamato soltanto a vigilare, senza diretti ed esclusivi ingerimenti.

La legge permetteva già che tali procedimenti eccezionali avessero la durata di un trimestre, che solo per ragioni straordinarie poteva protrarsi ad un semestre. Invece, come può averlo riconosciuto chi tenga dietro a quel giornale poco letto, che è la *Gazzetta Ufficiale*, in realtà la durata dei commissariati per un trimestre, anche in piccoli comuni è una rara eccezione; la regola comune è divenuto un semestre.

Questa considerazione di fatto m'ispirerebbe alcune osservazioni; che potrò fare nella discussione degli articoli per ciò che si riferisce ai minimi termini stabiliti per certi casi nella legge. I termini massimi portati dalla legge, per l'esperienza che ne abbiamo fatto, equivalgono d'ordinario ai minimi.

Ora gli scioglimenti dei Consigli comunali, principio già ammesso dalla legge del 1865, dopo quella del 1888 sono divenuti più frequenti. In un decennio questi scioglimenti sonostati 1091, vale a dire un numero maggiore dell'ottava parte del numero dei comuni del regno.

Ma v'è un'altra considerazione, che può ispirare riflessioni diverse. I motivi di scioglimento dei Consigli comunali adottati sono quasi sempre plausibili; ma non sempre fra i motivi

generici è dato rilevare una ragione specifica e abbastanza grave determinante lo scioglimento.

Qualche volta si succedono delle relazioni, che sembrano stereotipate. Non alludo a casi concreti, nè a cose più o meno recenti; parlo in generale di ciò che è avvenuto in questo ultimo decennio.

Ma v'è una cosa da notare, ed è questa: che mentre, come ho detto, il numero totale degli scioglimenti dei Consigli comunali è più che l'ottava parte del numero totale dei comuni, che di poco supera gli 8000; in questo numero i comuni più importanti hanno una proporzione grandemente maggiore che non sia il loro rapporto col numero generale dei comuni.

Mi spiego: i comuni capiluogo di provincia e di circondario sono circa la 40ª parte del numero totale dei comuni del Regno.

Gli scioglimenti di comuni, capiluogo di provincia e di comune, equivale a una 6ª parte del numero generale degli scioglimenti. Vale a dire che si sono sciolti Consigli di comuni, capiluogo di provincia e di comune, almeno sei volte di più della loro proporzione al numero dei comuni del Regno.

Questo raffronto credo debba dare a pensare. Può dirsi che l'amministrazione di questi grandi comuni sia più difficile. Ma si può trovare anche un'altra ragione: in questi maggiori comuni le lotte politiche sono più accentuate: i partiti che restarono in minoranza nelle elezioni, credono non avere altro di meglio da fare che provocare dal Governo lo scioglimento del Consiglio.

I motivi determinanti lo scioglimento di questi Consigli, io temo, senza far torto al Governo, perchè spesso le cose prendono delle parvenze contrarie al vero, si debbano non di rado cercare nelle ingerenze della politica nella amministrazione.

La legge providamente volle che le relazioni, le quali provocarono dall'autorità sovrana lo scioglimento, siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, per sottoporle al sindacato della opinione pubblica e del Parlamento.

Ma chi legge quelle relazioni?

Quando mai diedero luogo a discussione parlamentare?

Qualche volta, quelle relazioni hanno un

tenore quasi astioso, aspro, che mal conviene, per mio avviso, alla dignità del Governo. E poi quando si leggono quelle relazioni nasce sovente volte il dubbio se tutti quei che hanno incarico di tenere l'amministrazione comunale nella buona careggiata, abbiano fatto il loro dovere. Vi sono attribuzioni date a questo fine dalla legge alla Giunta provinciale amministrativa; ve ne sono altre date al prefetto; ve ne sono delle altre date al Governo centrale. Ben si può pensare, che se tutte queste tre autorità adempissero al loro dovere di richiamare in tempo all'osservanza della legge, di raddrizzare l'amministrazione comunale e provinciale, appena devia dalla retta strada, allora assai più di rado si avrebbe bisogno di ricorrere all'estremo rimedio dello scioglimento del Consiglio comunale o provinciale.

E qui noto con soddisfazione, che non più di sei o sette, se non erro, furono i Consigli provinciali sciolti nel decennio.

Per questo ordine di idee io sono lieto, grandemente lieto, che questo progetto di legge nei diversi stadi ministeriali e parlamentari che ha percorso, sia stato di molto temperato; il che per me vuol dire migliorato.

La prima lode di questo va data all'Ufficio centrale di cui fu relatore il mio amico e vicino Pellegrini, il quale fece una dotta ed acuta relazione sulle cui tracce in parte è fatta la presente relazione.

Non minor lode va data all'onorevole relatore del presente Ufficio centrale il quale, alle qualità proprie dell'ingegno ha potuto aggiungere quegli insegnamenti che gli venivano dalla sua esperienza amministrativa cominciata nel suo comune di Imola, proseguita nel Governo di grandi provincie, e finita con quello della Sicilia.

Ora però mentre io lodo i temperamenti successivi introdotti nel progetto di legge, e per parte mia sono disposto ad accettarli tutti, meno uno, di cui parlerò tra poco, crederei potessero introdursene alcuni altri, di non grande entità, sempre al fine di migliorare la legge.

Ma per non pigliare la parola troppe volte li accenno adesso come esplicazione di un insieme d'idee generali, e spero di avere a quest'ordine di emendamenti assenziente l'Ufficio centrale, dalle cui idee non mi discosto, e non dissenziente il Governo.

L'onor. Pellegrini nella precedente relazione proponeva, che per gli scioglimenti dei Consigli comunali e provinciali dovesse esser sempre sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si prolungavano al di là dei tre mesi.

L'onor. relatore Codronchi fa una sottile e fine distinzione e dice: Lo capisco che sentiate il Consiglio di Stato quando il motivo dello scioglimento del Consiglio sia d'indole amministrativa, ma se è d'indole politica, ma se è reclamato da una grande urgenza di cose, come volete sentire il Consiglio di Stato?

Come volete in alcuna guisa menomare la responsabilità del Governo?

Io capisco tutto ciò che di vero vi è nella distinzione fatta nella relazione del nostro Ufficio centrale, ma parmi che in pratica questa distinzione sia molto ardua a farsi. È molto facile, secondo l'intonazione che si dà alla cosa, è molto facile che, meno pochissimi casi, qualunque scioglimento di Consiglio comunale si battezzasse col motivo d'ordine pubblico.

E difatti supponete che vi sia la manomissione della Cassa comunale. Cosa è questo? È un motivo di ordine amministrativo od un motivo di ordine pubblico? Però se riconosco difficile il fare quella distinzione desiderata dall'onor. relatore e dai suoi colleghi dell'Ufficio centrale, io credo che si possa cercare una qualche garanzia in questo scioglimento dei Consigli comunali o provinciali; e credo che si possa anche andare più in là di quello che voleva l'onor. Pellegrini.

Io credo che per ogni scioglimento di Consigli provinciali e comunali debba sempre senza nessuna distinzione intervenire la deliberazione del Consiglio dei ministri, perchè il provvedimento di Governo sia rivestito della responsabilità collettiva di tutti i componenti il Governo stesso.

La cosa non è stata abbastanza avvertita finora perchè siamo abituati da molto tempo ad avere il ministro dell'interno presidente del Consiglio. Ma il presidente del Consiglio dei ministri, qualche volta è stato ministro dell'istruzione pubblica, qualche volta dell'agricoltura e altra quello degli affari esteri; ma credo che se ci si pensa si debba trovare non infondato questo desiderio, che il fatto della diminuzione e soppressione, sia pure temporanea, di pubbliche libertà, questo esercizio di

un supremo potere da parte del Governo debba avvenire con quella solennità che è prescritta, anche per provvedimenti di minore importanza; e che quindi ogni scioglimento di Consiglio comunale e provinciale debba essere deliberato in Consiglio di ministri.

Lascio ad altri più versati di me nella materia la questione del sentirsi o non sentirsi il parere del Consiglio di Stato. Quando penso che in forza di queste facoltà il Governo può far restare senza la sua legittima rappresentanza il comune di Milano, di Torino, di Roma, di Napoli per un tempo più o meno lungo, questo parmi un atto di Governo della massima importanza e che debba perciò essere trattato colla solennità degli affari maggiori.

V'è un altro punto nel quale, pur apprezzando l'idea da cui muove l'Ufficio centrale, che in ciò segue il progetto ministeriale, io non andrei pienamente d'accordo.

È detto che in caso di scioglimento del Consiglio provinciale l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato e da quattro membri scelti tra persone eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Questa esclusione, benchè sia scritta anche nella legge vigente, io non la intendo pienamente; se voi escludete tutti quelli che hanno fatto parte del Consiglio provinciale, escludete tanto i membri della maggioranza che coi loro atti hanno dato luogo e motivo allo scioglimento del Consiglio quanto quelli della minoranza che per avventura si sono inutilmente opposti agli atti stessi. Io non dico mica che si debbano scegliere nel disciolto Consiglio provinciale, dico che non veggo abbastanza giustificata l'esclusione.

Tocca al Governo di scegliere fra gli elettori, siano o no stati membri del Consiglio provinciale, quelli che esso crede, per la capacità e per l'integrità, per il carattere, per l'amore della cosa pubblica, degni della sua fiducia; quelli che danno maggiore affidamento di non curare altro che il pubblico interesse.

Le stesse osservazioni faccio all'art. 4, che riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali.

Qui l'autorità di amministrare è data tutta al regio commissario, ma gli si mettono a fianco

dei consultori i quali non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto.

In questo modo s'incorre negli stessi inconvenienti che ho accennati prima per il Consiglio provinciale.

Può benissimo avvenire che con queste esclusioni voi facciate il giuoco di quelli che non per ragioni reali di utile pubblico, ma per astiosità di parte, abbiano provocato lo scioglimento del Consiglio comunale e provinciale; e poi avranno anche il gusto di vedere esclusi i loro avversari, solo perchè tali, dall'essere commissari amministratori della provincia o consultori del regio commissario comunale.

Questi consultori del regio commissario comunale poi mi sembrano soverchi in numero; sarebbe il loro numero da mettersi piuttosto in relazione col numero dei componenti la Giunta anzichè con quello dei componenti il Consiglio.

Io non capisco perchè, per esempio, in un comune di prim'ordine dovessero essere 16 i consultori, mentre che i commissari amministratori della provincia non dovrebbero essere che 4.

Lodo nell'art. 7 la disposizione per la quale è data ad ogni elettore la facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Governo del Re contro le deliberazioni che il commissario o la Commissione abbia preso con i poteri del Consiglio; lodo senza riserva questo concetto, solo vorrei che fosse completato.

V'era un proverbio francese il quale diceva che Iddio è troppo in alto, il Re troppo lontano!

Ora obbligare un elettore della provincia di Girgenti, di Udine, o di Trapani, per un sopruso che crede di aver ricevuto, o per un danno recato alla cosa pubblica dalla Commissione provinciale o dal Commissario governativo, obbligarlo a ricorrere a Roma, è lo stesso, nella pluralità dei casi, che ridurre a nulla questa facoltà. Ma dategli invece la facoltà di poter ricorrere anche al prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa.

Vi sono dei provvedimenti che occorre siano riparati subito, mentre il Governo non potrebbe provvedere che troppi giorni dopo.

Quindi io, senza fare proposte concrete su questo punto, prego l'onorevole relatore, in cui è tanto l'acume e tanta l'esperienza amministrativa, di vedere in qual modo si possa for-

mulare questa ampliamento di un diritto che nella relazione è proposto di dare a tutti.

Dopo avere così approvato gli emendamenti e più che altro domandandone l'ampliamento e l'estensione, non dispiaccia all'Ufficio centrale se io dichiaro di non potere acconsentire al suo art. 8.

Prima di tutto (bisogna che io metta fuori quello che ho nell'animo) a me non piace, ma non faccio proposte, che in una legge si consideri come un fatto normale lo scioglimento di un Consiglio comunale per quattro volte in un decennio. Ciò mostra che quel Consiglio comunale si trova in condizioni così anormali da non poter essere regolato con una legge generale, ma di aver bisogno di una legge speciale. Interrogati nell'intimo della loro coscienza coloro che sono o furono al Governo, potrebbero, in luogo di una dizione generica mettere il nome di qualche Consiglio comunale, e forse d'un solo.

Ma su ciò non voglio far proposte; dico solo che per fatti anormali dovrebbe provvedere una legge speciale. Gli stranieri, vedendo una simile disposizione, potrebbero esclamare: Come? in Italia si fanno leggi per regolare scioglimenti di Consigli comunali avvenuti per la quarta volta in un decennio!

Nell'art. 8 si propone che quando un Consiglio comunale venga sciolto per ragioni amministrative una quarta volta in un decennio, il commissario straordinario avrà facoltà di deliberare il bilancio per tre anni; e che questo bilancio non potrà essere modificato se non mediante decreto Reale su conforme parere del Consiglio di Stato.

Io trovo questa proposta incongruente. Non so come dimostrarlo. I matematici dicono che non vi è modo di dimostrare che due e due fa quattro, perchè l'evidenza non si dimostra.

Ma come mai questo commissario, il quale normalmente ha le funzioni della Giunta, che può avere in determinate contingenze quelle del Consiglio comunale, come mai può avere una facoltà che nessuna legge ha data o può dare allo stesso Consiglio comunale?

Ma più di un bilancio per un solo esercizio, il Consiglio comunale non può votare. E voi volete dare a questi commissari la facoltà di fare un bilancio intangibile per tre anni?

E dico *intangibile*, perchè secondo la seconda parte dell'articolo, il bilancio triennale appro-

vato da questo regio commissario, non potrebbe essere mutato per deliberazione del Consiglio comunale; ma dovrebbe essere mutato per autorità del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Ho finito colle mie particolari osservazioni; e per concludere raccomanderò al Governo di non procedere a scioglimento di Consigli comunali e provinciali, se non per ragioni reali, serie, impellenti; abbia la massima cura nella scelta dei commissari, e pensi al male che un commissario può fare.

Non può essere una panacea questa della nomina di un commissario per rimediare a tutti i mali che si sono manifestati in una amministrazione comunale. Per avere un tale preconcetto, bisognerebbe ritenere che questi regi commissari siano onniscenti, infallibili, impeccabili.

Ora, se queste sono tre condizioni che non si può presumere di ritrovare in una persona, e se fra i procaccianti di questo ufficio possono anzi trovarsi persone che abbiano qualità contrarie, bisogna andare molto a rilento prima di affidarsi troppo ai risultati, che si possono ottenere con l'invio di questi *missi dominici* nelle amministrazioni comunali.

Il Governo deve essere sollecito dell'ordine pubblico e della giustizia amministrativa; deve essere sollecito anche del buon regime economico e finanziario dei comuni e delle provincie, ma non deve esagerare.

Non ceda mai a quel facile impulso che si può manifestare o negli uffici provinciali o nei dicasteri centrali, vale a dire di voler imporre i loro criteri alle amministrazioni comunali e provinciali.

Qualche volta lo scioglimento di un Consiglio è dipeso dal non avere un'amministrazione comunale o provinciale ubbidito ad un indirizzo del prefetto o del Governo centrale, che era sì e no fondato sulla legge, o almeno era molto discutibile.

Intervenga solo per la difesa dell'interesse pubblico e del diritto, ma si guardi bene dal manomettere il diritto e le pubbliche libertà.

Intervenga solo per frenare gli abusi, per correggere le amministrazioni e per rimetterle nella buona via.

Lo scioglimento d'un Consiglio comunale o provinciale non è, come io diceva da principio,

un atto ordinario di amministrazione; è uno strumento straordinario di Governo, è la dittatura applicata nell'ambito delle amministrazioni locali.

Non abusiamone.

Anche senza preoccuparci di possibili resistenze, evitiamo di assumere indebite responsabilità, evitiamo di dar motivo a legittime rivendicazioni. (*Bene*).

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Finali ha fatta un'analisi relativa alle Amministrazioni comunali e provinciali, di cui veramente mi compiacio molto. Essa corrisponde a molte cose che penso anch'io, quindi non posso che consentire in gran parte a ciò che ha detto. Adesso guarderò di prendere sommariamente in esame le cose da lui esposte, facendo soltanto qualche osservazione relativamente ad alcuni apprezzamenti che non condivido perfettamente. Mi piace però di dire che egli, con le sue osservazioni, ha addimostrato di essere quel valentissimo amministratore che tutti riconoscono in lui, e che può servire di guida al Governo.

L'onorevole senatore Finali ha parlato delle innovazioni che sono state portate alla legge comunale e provinciale. Egli, fra le altre, ha citato la eleggibilità del sindaco portata a tutti i comuni.

In questa questione io non entro in merito a quanto ha detto il preopinante, ma ripeto un parere mio già espresso, non ricordo se anche in Senato, ma certo detto nell'altro ramo del Parlamento.

Ritengo che la eleggibilità del sindaco estesa a tutti i comuni, anche di minima popolazione, in talune circostanze sia un errore, perchè purtroppo in taluni piccoli comuni abbiamo dei sindaci che di sindaco non hanno che il nome, che non sono altro che delle marionette in mano di gente furba, e qualche volta, mi si permetta la parola, di gente intrigante. (*Approvazioni*).

Forse l'eleggibilità dei sindaci in tutti i comuni fa comodo al Governo per togliersi responsabilità, per disinteressarsi dalle pressioni che può avere nella circostanza di dover scegliere nelle famose terne; ma credo che questa

eleggibilità in tutti i comuni sia un piccolo flagello per le Amministrazioni comunali.

Detto questo convengo pienamente con l'oratore senatore Finali, che è stato un altro errore il fare la rinnovazione dei consigli comunali per metà ogni tre anni, ed anche questo mio parere l'ho già espresso in qualche occasione. Le conseguenze che se ne traggono le ha dimostrate benissimo l'on. senatore Finali, e credo che sarebbe stato meglio continuare il rinnovamento per quinto.

Questo punto, adunque sul quale l'on. senatore Finali ha richiamato l'attenzione del Governo, io come ho già dichiarato, lo considero come cosa essenziale.

È verissimo: lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali crea una temporanea dittatura, e quindi va fatto con tutti i riguardi e solo in caso di assoluto bisogno.

Però non posso dire se sia veramente, o non, che la maggior parte dei consigli comunali sciolti lo siano per sei mesi; non ho visto statistiche speciali al riguardo; anzi se ne esistono, non ho pensato a consultarle, non essendomi venuto in mente che se ne trattasse oggi, per quanto ne riconosca che poteva esserne perfettamente il caso.

È vero che in tre mesi, quando le ragioni dello scioglimento sono molto gravi, specialmente se di ordine amministrativo, non si può facilmente riparare al malfatto.

Però io faccio tutto il possibile per evitare la proroga di poteri per i commissari regi; anche perchè, come ha detto benissimo il senatore Finali, abbiamo bisogno di *molti* commissari e di averli *buoni*; ed i commissari *molti* e *buoni* sono difficili a trovare.

Ho già cercato di fare quello che era possibile in questo senso. E fra le altre cose noto al Senato che non ammetto che si possa mettere un estraneo qualunque a fare il commissario di un comune, per la semplice ragione che desidero avere in mano persone che possano essere responsabili di quello che fanno, e non sieno persone che si facciano commissari solo per accordare loro una specie di prebenda, di sussidio, o per aiutarle in qualche modo. Questa cosa è avvenuta ed ha portato forse talvolta, perfino a scioglimenti di consigli comunali o provinciali non del tutto necessari! (*Benissimo; approvazioni generali*).

L'onor. senatore Finali ha anche detto che c'è un maggior numero proporzionale di scioglimenti nei comuni più grandi, e la causa veramente non sarebbe più nel fatto dell'eleggibilità del sindaco in tutti i comuni, ma bisognerebbe ricercarla in un altro ordine d'idee: forse, come ha detto benissimo, qualche volta sono entrate in campo le conseguenze delle lotte politiche locali. Egli ha richiamato la mia attenzione su questo punto, e posso assicurarlo che lo esaminerò con cura. Dove io sono pienamente d'accordo con lui si è che molti scioglimenti non arriverebbero, molti disordini non diventerebbero così gravi, se le autorità facessero il loro dovere; perchè molte volte si arriva allo scioglimento per mancanza di sorveglianza, da parte di chi ha il primo dovere di sorvegliare. Io non voglio qui ricordare una mia circolare fatta l'anno scorso nel mese di settembre (che ad ogni modo purtroppo mi tocca spesso ricordare), ma credo che se le amministrazioni fossero maggiormente sorvegliate con l'animo di ottenere qualche cosa, di utile (non parlo solamente delle Amministrazioni comunali e provinciali, ma anche di opere pie e di tanti altri istituti), ritengo che certamente si potrebbero ottenere molti miglioramenti; ma per arrivare a questo vi vuol qualche anno, e bisogna addirittura mantenere un indirizzo nel senso di esigere assolutamente da parte di tutti, di fare quello che è il loro primo dovere. (*Approvazioni*).

L'onorevole senatore Finali passando poi all'esame speciale del disegno di legge, ha detto che ammette la maggior parte delle proposte; Ha fatto qualche riserva su taluna, ed al momento in cui queste si discuteranno esprimerò il mio pensiero, quantunque quello che egli ammette, l'ammetto anch'io, come del resto ho detto già all'Ufficio centrale. Però, dissento in quanto egli ha detto relativamente alle Commissioni di vigilanza che sono date ai commissari straordinari che devono avere gli amministratori della provincia in caso di scioglimento del Consiglio provinciale, o anche in certi casi del Consiglio comunale.

Il senatore Finali ha detto che l'aver escluso dal far parte di questa Commissione di vigilanza i consiglieri provinciali che hanno fatto parte della disciolta amministrazione può dar luogo ad inconvenienti.

Io posso su questo punto fare una piccola differenza.

Ammetto che nei Comuni questo inconveniente ci può essere maggiore che nelle Provincie, perchè nel Comune, dove c'è un minor numero di gente disponibile per far la scelta di questa Commissione di vigilanza, è certo che non poter ricorrere a tutti gli elementi disponibili (che sono già quelli, tra le altre cose, che sono riconosciuti i più influenti nel loro paese, poichè hanno avuto i voti dei loro elettori) possa avere qualche inconveniente; ma questo inconveniente per la provincia mi pare, per esempio, che non ci sia.

Nella provincia è talmente largo il contingente su cui si può reclutare questa Commissione che, forse forse, non è male che siano esclusi quelli che hanno fatto parte dell'ultimo Consiglio.

L'inconveniente cui ha accennato l'on. Finali può esistere, è vero: ma può esistere anche l'inconveniente contrario, e quindi è questione molto discutibile sulla quale si possono avere apprezzamenti differenti, pur condividendo perfettamente lo scopo.

Il senatore Finali non ammette quattro scioglimenti in un decennio. Anch'io sono di quel parere: non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succede. Ed io confesso che qualche volta davanti a situazioni abbastanza difficili che si presentano, il Governo si trova in difficoltà serie, prima di prendere una determinazione.

L'on. senatore Finali dice: quando si presenta quel caso, fate una legge speciale; ed ha perfettamente ragione; è troppo giusto che non sia normale di dire in una legge generale organica: badate che in Italia prevedono lo scioglimento del Consiglio quattro volte in un decennio, e ciò si ammette come cosa ordinaria; ciò è giustissimo, ma nei casi particolari il giorno che si tratta di venire a presentare al Parlamento una legge per domandare poteri straordinari per un Consiglio di una grande città, per esempio, è difficilissimo di ottenerlo.

Anzi qualche volta si è visto che è impossibile; quindi bisogna ben cercare almeno di difendersi, di avere il massimo che si può ottenere colle leggi generali per evitare questi casi di dover ricorrere ad una legge speciale. Tuttavia, quando le cose fossero a un punto

tale da dover necessariamente ricorrere a questo sistema, dichiaro che non avrei difficoltà di ricorrere a questi mezzi speciali.

Finalmente, riassumendo, per non tediare il Senato, alle raccomandazioni del senatore Finali rispondo che sono perfettamente d'accordo che non si deva procedere a scioglimenti se per ragioni impellenti di grave necessità; che a massima cura si deve avere nella scelta dei commissari, perchè riconosco che il male che possono fare è grandissimo.

E finalmente prendo la difesa, sebbene sia una difesa relativa, dell'amministrazione centrale. Io ritengo che l'amministrazione centrale non sia poi quello che il senatore Finali ha potuto sospettare, cioè che qualche volta possa lasciarsi influenzare da criteri suoi speciali, quasi da una specie di puntiglio, e che, perchè forse un'amministrazione provinciale o comunale ha seguito certi criteri differenti dai suoi, essa presti facilmente l'orecchio alla possibilità di uno scioglimento.

Non ammetto che si debba sciogliere un Consiglio comunale o provinciale se non dietro proposta formale dei prefetti su fatti chiari, netti, e specialmente su fatti essenzialmente di amministrazione. Che in questioni d'ordine pubblico, o d'ordine politico gravi (perchè non ammetto che per semplici questioni politiche si debbano sciogliere Consigli), ma quando per ragioni pubbliche gravi, o per ragioni d'ordine pubblico si deve fare, ritengo che il Ministero deve intervenire.

E finisco dicendo su questo che, pure ammettendo la proposta che fa l'onor. senatore Finali in massima, sia bene che quegli scioglimenti non sieno fatti senza la deliberazione del Consiglio dei ministri. Non avrei nessuna difficoltà di accettare questo concetto; ma non per regola assoluta, perchè capirà il senatore Finali che si possono presentare casi in cui il Governo deve assumere la sua responsabilità, e passare oltre, quando cioè non si possono prendere nemmeno 24 ore di tempo.

In quanto al Consiglio di Stato, ammetto che per le cause amministrative possa intervenire; ma quando si tratta di ragioni d'ordine pubblico o d'ordine politico gravi, poichè le riunioni di questo Corpo non sono frequenti, non credo che si possa perciò fondare un sistema

di revisione per gli scioglimenti dei Consigli comunali.

Ringrazio quindi il senatore Finali dell'appoggio che in massima ha dato a questa legge, e l'assicuro che in molte parti convengo pienamente con lui.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Devo ringraziare tanto l'Ufficio centrale ed il suo dotto relatore, quanto l'egregio collega senatore Finali, delle espressioni benevoli usate nel giudicare della relazione che a nome dell'Ufficio centrale ebbi l'onore di presentare al Senato sopra analogo disegno di legge proposto dall'onor. Di Rudini, ministro dell'interno.

Soddisfatto a questo dovere, non mi arresto di più su questo argomento personale nè a confrontare i due disegni di legge. Non voglio dire quello che era preferibile nel progetto di cui fui relatore al paragone di quello attuale; e mi compiaccio invece dei miglioramenti che quest'ultimo contiene, nel senso a cui era ispirata la mia relazione, i quali io quindi accetto *toto corde*.

Mi permetta però l'Ufficio centrale di dirgli, con tutta sincerità (e col franco linguaggio sono sicuro di fargli cosa gradita), che, a mio modo di vedere, alcune delle modificazioni dell'attuale progetto non secondano quell'intento di menomare il meno possibile la libera azione delle rappresentanze elettive locali a cui certamente anche l'odierno Ufficio centrale mirava.

Molto probabilmente questo è avvenuto per la difficoltà di conciliare questo intento con le esigenze di buon governo, rappresentate dal Ministero, per la impossibilità di ottenere tutto quello che l'Ufficio centrale desiderava, volendo procedere d'accordo con l'onor. ministro proponente.

Già molte gravi osservazioni fece l'onor. senatore Finali, ed io non le ripeterò, tanto più che intendo, per un riserbo dovuto al fatto di esser stato altra volta relatore, di limitarmi ad alcuni semplici rilievi.

Nell'art. 1 dell'Ufficio centrale viene accolta una novità che è nel progetto del ministro dell'interno, cioè si aggiunge fra le cause di scioglimento « le irregolarità amministrative ». Secondo l'art. 1 « i Consigli comunali e provin-

ciali possono essere sciolti per motivi d'ordine pubblico, per irregolarità amministrative, e quando richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Ora questa mutazione di linguaggio rimpetto all'art. 268 della legge vigente, mi pare molto grave. Si cominciò nel 1848 a richiedere per lo scioglimento l'assoluta necessità del gravissimo provvedimento, che in alcuni paesi liberi il potere esecutivo non ha facoltà di decretare. Poi la legge del 1865 non permise lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali che per gravi motivi di ordine pubblico. Più tardi abbiamo aggiunto come titolo per tale scioglimento la violazione degli obblighi imposti per legge, se è violazione perseverante, ostinata. Nel progetto attuale non più si esige che siano gravi i motivi di ordine pubblico. Eppure l'estremo della gravità è quasi una tradizione italiana non mai dimenticata.

Si era già discesi dalla necessità alla gravità. La omissione della parola GRAVI è cosa accidentale? Non lo so, ma voglio crederlo. Suppongo che quella parola sia rimasta nella penna di chi ha compilato il progetto. Non dubito che sarà accolta e dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro la mia proposta di rimettere nell'articolo la parola, cosicchè si esigano anche per l'avvenire GRAVI motivi di ordine pubblico per lo scioglimento. Per chi deve applicare la legge, ben diverso deve essere il criterio nell'uso della eccezionale facoltà accordata al potere esecutivo, secondo che può accontentarsi di semplici motivi di ordine pubblico, oppure se non può agire che in seguito a GRAVI motivi. La gravità dei motivi se è richiesta quando si tratta di ordine pubblico, serve anche per determinare la gravità necessaria degli altri motivi per cui lo scioglimento delle rappresentanze elettive può decretarsi.

Vengo alle « irregolarità amministrative ». Io non posso ammettere questa aggiunta. Ricordo un precedente a tutti noto. Il relatore della Commissione creata dall'onor. Nicotera ministro dell'interno, per compilare un progetto di riforma della legge comunale, l'onorevole Peruzzi, aveva proposto che fra i titoli di scioglimento dei Consigli vi fosse quello della violazione di legge; ma attribuiva per questo titolo la facoltà dello scioglimento all'autorità giudiziaria.

Eppure, sebbene si richiedesse la violazione di una vera e propria legge, nè il ministro dell'interno, nè la Commissione parlamentare nell'esame del progetto di legge accettarono questa proposta, poichè, si disse, è molto facile per qualunque Consiglio incorrere in una violazione di legge, specialmente nei comuni piccoli, ove non vi è sempre persona che abbia conoscenza perfetta delle leggi, a non parlare dell'interpretazione della legge che può essere molte volte discorda. E perciò la idea del Peruzzi fu subito abbandonata.

Oggi non solo della violazione di legge si farebbe titolo di scioglimento, ma per questo si vorrebbe che bastassero semplici irregolarità amministrative. Ciò potrebbe aprire la porta ai maggiori abusi. Non parlo di chi potrebbe essere chiamato ad applicare oggi questa legge; dobbiamo giudicare le cose obiettivamente. Nelle persone i cambiamenti devono avvenire e anche la volontà di estendere un pochino l'interpretazione della legge potrebbe sorgere in certe contingenze.

Noi abbiamo l'obbligo di fare una legge chiara, e, per quanto è possibile, in materia così delicata, di restringere la eccezionale facoltà in limiti precisi, affinchè non si possa abusare di una frase indeterminata ed ambigua come questa, ora creata senza precedenti, delle irregolarità amministrative.

In nessuno dei tanti progetti che furono messi innanzi ho mai veduto, che titolo dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali siano le irregolarità amministrative, e quindi propongo che di questo titolo non si parli neppure ora e che sia tolta la frase corrispondente dell'art. 1. Cosa s'intende d'indicare precisamente con le parole *irregolarità amministrative*?

Forse, io non ne voglio dubitare, nel pensiero del ministro proponente e dell'Ufficio centrale si è voluto indicare con queste parole, quello stato di impotenza nel quale alle volte si trovano i Consigli di esercitare il loro ufficio: per esempio, quando i Consigli sono permanentemente divisi metà da una parte e metà dall'altra, ed è così resa impossibile ogni deliberazione; oppure se in occasione di pubblica calamità, come avvenne un giorno davanti al colera, tutti i consiglieri scapparono e l'amministrazione non potesse più funzionare;

Ma se questa impotenza ad agire fosse nel

pensiero del Governo e dell'Ufficio centrale la interpretazione da darsi all'articolo, mi permetto di dire che, a mio modo di vedere, non occorre la nuova aggiunta; e che in ogni caso la forma che si è data a questo pensiero non è esatta.

La questione d'irregolarità amministrativa abbraccia un numero infinito di casi che non implicano punto la impotenza a funzionare. Se di questa vuoi parlare, non avrei difficoltà ad accettarla fra i motivi dello scioglimento. Altrimenti, io non posso approvare la pericolosa novità dall'onorevole ministro proposta e dall'Ufficio centrale accettata. Tanto meno l'accetto che non solo è evidentemente arbitraria, ma è repugnante e in contraddizione col terzo titolo, cioè con quello della inosservanza degli obblighi imposti ai Consigli per legge.

Questo terzo titolo è formulato come nella legge ora in vigore, e come era stato accolto anche nel progetto presentato con la mia relazione. Dissi che è repugnante ed in contraddizione con questo terzo motivo di scioglimento il secondo ora per la prima volta proposto. Prese alla lettera le parole *irregolarità amministrative*, queste si potrebbero riscontrare in ogni violazione di regolamento, di circolari, di moduli, d'istruzioni che gli uffici governativi, in tanta larga misura e con tanta feconda abbondanza, compilano per i servizi locali. Persino le inosservanze delle discipline insegnate dagli studiosi delle amministrazioni locali, della ragioneria, della contabilità, potranno essere qualificate irregolarità amministrative, se quelle discipline sono insegnate per avere un'amministrazione *conforme alle regole*. Tanto più potranno essere qualificate irregolarità amministrative le pratiche seguite non in conformità ai pareri dei corpi governativi consulenti. Ora anche una sola inosservanza di tutto ciò da parte dei Consigli locali darà titolo allo scioglimento, senza neppure bisogno di richiamo, nè di persistente rifiuto a seguire un'altra regola più gradita al Governo; mentre invece, quando si tratta di veri e propri *obblighi*, imposti da una *vera e propria legge*, perchè si possa far luogo allo scioglimento si esige che vi siano stati richiami dell'autorità e persistenza dei Consigli nella violazione di legge. È logico ciò? Parlando di tali richiami io desidererei che, profittando di questo disegno di legge, si facesse, a tutela dei

Consigli, qualche cosa di analogo a quello che dispone in ordine alla legge del 17 luglio 1890 sulle Opere pie, il regolamento relativo del 5 febbraio 1891 rapporto al modo con cui comprovare il richiamo e la disobbedienza.

L'Ufficio centrale sa che, per la esecuzione della legge del 1890 circa lo scioglimento delle Opere pie per l'analogo titolo d'inosservanza, il prefetto deve contestare all'Opera pia le violazioni che in caso di persistenza potrebbero dar luogo allo scioglimento, indicare le norme di legge, di statuto, di regolamento alle quali l'Opera pia abbia contravvenuto; la deve invitare a dare le sue giustificazioni od a porsi in regola in un termine prefisso: e per ottenere lo scioglimento dell'Opera pia, la proposta deve essere accompagnata al Governo, dalla copia dell'invito (cioè quasi a dire dell'accusa del prefetto) e dalle giustificazioni o dalle deliberazioni dell'Opera pia contro questa accusa.

Con tale procedimento, che può dimostrare ingiusto, infondato, intempestivo, inutile lo scioglimento, potrebbe la grave misura essere risparmiata anche per i Consigli: ed in ogni caso il Parlamento conoscerebbe meglio la ragione vera di certi scioglimenti. Non faccio proposte formali, perchè sono inutili se non sono accette all'Ufficio centrale. Ma una viva raccomandazione faccio all'Ufficio centrale perchè egli esamini, se un'analogo garanzia di procedimento non sia giusto ingiungere che sia applicata, invece di lasciare al buon volere del Governo l'applicarla, anche per poter venire allo scioglimento dei Consigli dei comuni e delle provincie, che hanno maggior importanza politica delle opere pie, quando si tratta del titolo di scioglimento che ora esaminiamo.

Vediamo ora se la proposta contenuta nel precedente progetto di legge, sul quale io ebbi l'onore di riferire al Senato, secondo la quale si richiedeva il voto del Consiglio di Stato per prolungare, dopo lo scioglimento, il termine dai 3 ai 6 mesi delle nuove elezioni, e tanto più se il termine dovesse essere più lungamente prolungato, sia una garanzia per le rappresentanze elettive che si debba introdurre negli stessi termini anche nell'attuale progetto. Questo richiede il parere del Consiglio di Stato soltanto se la proroga sino a 6 mesi sia determinata da motivi *amministrativi*. Di fronte a tale limitazione sorgono due questioni.

La prima, se è ammissibile una separazione cosa netta dei motivi, che il Governo, quando del voto del Consiglio di Stato voglia fare a meno, non possa ritenere che i motivi di scioglimento rientrino fra i motivi d'ordine pubblico, cosicchè all'arbitrio del Governo non sia rimesso l'intervento dell'alto Consesso. La seconda, se è utile lasciare arbitro il ministro dell'interno di usare e di abusare del motivo dell'ordine pubblico, senza consultare il Consiglio di Stato non per decretare lo scioglimento, si noti bene, ma per ritardare da 3 sino a 6 mesi la convocazione degli elettori. Io non voglio discutere a lungo tali questioni. Dico che fra gli argomenti invocati contro il progetto da me difeso vi è quello dell'urgenza, cioè della mancanza di tempo da parte del ministro il sentire sul provvedimento il Consiglio di Stato; ma è argomento inattendibile, non soltanto per quanto vi ha risposto l'onorevole Depretis, quando, ministro dell'interno, propose che si dovesse sentire il Consiglio di Stato sullo scioglimento dei Consigli, mentre per le urgenze reclamate dall'ordine pubblico vi sono molti mezzi indiretti con cui provvedere, anche con l'art. 3 della legge comunale e provinciale, ma anche perchè noi richiediamo il voto del Consiglio di Stato soltanto nel caso del prolungamento dei termini, non per lo scioglimento della rappresentanza elettiva sino a tre mesi.

La convenienza della prolungazione del termine non sorge dopo l'espriro o con l'espriro del termine, ma prima, e quindi non è il bisogno dell'urgenza che impedisca di sentire il Consiglio di Stato.

La distinzione dell'attuale progetto, per il quale devesi sentire il Consiglio di Stato soltanto se per motivi amministrativi sia da prolungare il termine, mi pare che non soltanto abbia quel gravissimo inconveniente accennato dall'onor. collega Finali, per l'impossibilità di distinguere nettamente il campo dell'uno e il campo dell'altro motivo, ma apra la via ad offendere un principio al quale fu sempre tenuto, il principio cioè che qualunque possa essere il motivo determinante lo scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale, questo scioglimento è sempre un atto di natura sua politico di Governo.

Il motivo può non esser politico, ma l'atto

in sè stesso è un atto politico; ragione per cui non fu mai ammessa la giurisdizione della IV Sezione del Consiglio di Stato a sindacare il provvedimento.

Quando sarà introdotta la distinzione, che la sezione consultiva del Consiglio di Stato chiama in questa materia degli scioglimenti secondo i motivi del provvedimento, si potrà finire con l'argomentare, che soltanto certi scioglimenti, quelli per dichiarati motivi di ordine pubblico, sono sottratti al controllo contenzioso del Consiglio di Stato, perchè, argomentando dalla distinzione, si dirà che ora è affermato ora è negato il carattere politico del provvedimento.

Mi permetterò anche di dire che non approvo nell'art. 2 la distinzione introdotta fra due scioglimenti in cinque anni ed i quattro scioglimenti in un decennio. Questa è un'eccessiva casistica consigliata soltanto dal desiderio di togliere, nel maggior numero possibile di casi, ai Consigli comunali la libertà di determinare i propri bilanci come credono meglio. Due scioglimenti in un quinquennio per irregolarità amministrative portano per conseguenza, secondo il progetto, che il bilancio ed ogni deliberazione dalla quale derivi impegno od onere per il comune sono per due anni sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Qui evidentemente, anche tenendo conto dell'art. 8, si dimostra il pensiero predominante dell'Ufficio centrale.

Esso mette tutto il peso della nuova tutela governativa, contro i possibili abusi dei comuni e provincie, nel vincolarne i bilanci, nel far sì che essi siano sottratti al libero apprezzamento del corpo elettivo, che questo abbia le mani legate nel deliberare qualsiasi onere e spesa. Ma se i bilanci e le deliberazioni che importano spese ed oneri assorbono la maggiore attività legittima dei comuni, a che allora conservare i Consigli, forse perchè ancora più divengano accademie o corpi politici?

Io dichiaro che per questa disposizione del § 1 dell'art. 2, come per quella dell'art. 8, sento una enorme, una invincibile ripugnanza. Io dichiaro francamente che tutelare l'esistenza politico-amministrativa dei Consigli elettivi, ma non accordare ad essi altro che la materiale erogazione degli stanziamenti nei limiti di un bilancio, che è stato da altri approvato od imposto, e che essi non possono toccare

per il termine di tre anni e lasciare le apparenze ma togliere la sostanza dell'amministrazione elettiva: è conservare la libertà, ma soltanto di fare ciò che piace ai superiori.

La disposizione dell'art. 8 è ripugnante ad ogni idea più generalmente accettata e mantenuta sulla natura sostanziale del bilancio. Il bilancio votato per tre anni e per tre anni intangibile, è la negazione di quella ricorrenza e di quella mutabilità delle cose per le quali si è sempre e dovunque ritenuto, che le previsioni delle entrate e delle spese non sono serie se fatte e predisposte senza revisione oltre un anno.

Questi sono i punti sui quali io desidererei, e più specialmente dopo le raccomandazioni del senatore Finali spererei di ottenere, che l'Ufficio centrale volesse concordare una modificazione del progetto in esame.

Credo che su altri punti il testo che abbiamo dinanzi contenga miglioramenti attendibili e segni limiti più ristretti all'azione governativa di quelli del progetto ministeriale, e di ciò io ringrazio sentitamente l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Codronchi relatore.

CODRONCHI, *relatore*. Nel rivedere il presente disegno di legge a noi è toccato un ingrato ufficio.

Non avevamo un tema simpatico di attribuzioni dei comuni o di tributi locali, ma in questa codificazione amministrativa dovevamo riferire sul *Codice penale* dei comuni. È adunque in materia di restrizione, e di repressione che abbiamo dovuto lavorare; e non in argomento di libertà comunali, perchè il presente disegno di legge si occupa appunto dei casi nei quali i comuni abusarono di quelle libertà.

Intanto mi piace dichiarare che noi plaudiamo al metodo di correggere le leggi con parziali modificazioni. Le migliori riforme non sono quelle che escono tutte di un pezzo, dalla mente del legislatore, ma sono quelle che preparate dal tempo, si maturano coll'esperienza, e sono l'opera progressiva del corso naturale degli avvenimenti.

Noi abbiamo temperato il progetto ministeriale: soltanto abbiamo introdotta una modificazione che riconosciamo ardita, quella del consolidamento triennale dei bilanci (permet-

tete la barbara parola) in quei comuni che per irregolarità amministrative furono sciolti quattro volte in un decennio. Contro quest'aggiunta è insorto l'onor. Finali, e noi lo prevedemmo tanto, che il disegno di legge è così concepito ed ordinato, che anche sopprimendo l'art. 8, tutta l'armonia delle legge non ne resta turbata.

Ma dobbiamo pur difendere il nostro pensiero.

I casi preveduti dall'art. 8 sono rari, e saranno rarissimi nei grandi comuni, avvertiti, ammoniti dall'articolo stesso del pericolo cui vanno incontro, se sono incorreggibili nel male.

Non dissimuliamoci, che se questo disegno di legge fosse stato preceduto dall'altro che divide i comuni in classi, minori sarebbero state le opposizioni, perchè a molti sarebbe sembrato utile e necessario spediente affidare al commissario del piccolo comune la compilazione del bilancio per un triennio. I piccoli comuni destano minore pietà. Ebbene, o signori, questo è uno dei tanti pregiudizi politici del nostro paese. Non è vero che i piccoli comuni sieno quelli che hanno maggior bisogno dell'intervento dello Stato; e vi sono esempi di grandi, di grandissimi comuni nei quali il disquilibrio del bilancio è permanente, i servizi pubblici sono male ordinati, le imposte non equamente ripartite. E la colpa del disordine amministrativo è nei grandi comuni imperdonabile, perchè le risorse sono maggiori, maggiore l'attitudine amministrativa, più facili i riscontri, continuo e sovrastante il pubblico sindacato.

Si è parlato di libertà, e di autonomie locali.

Ma è più liberale, dacchè si parla di libertà, il progetto del Governo o quello della maggioranza dell'Ufficio centrale?

E chi inventò questo sistema? L'onor. Di Rudini prima, la Commissione senatoria che ebbe per relatore l'onor. Pellegrini dopo; l'onorevole Pelloux venne ultimo.

Ai consigli comunali disciolti quattro volte in un decennio un commissario per tre anni, che avrebbe fatti tre bilanci, e che avrebbe costato tre anni d'indennità ai contribuenti. Noi invece lasciamo che il Consiglio comunale si ricostituisca, che il comune abbia la sua rappresentanza, ma il bilancio fatto dal commissario duri tre anni, e non possa modificarsi se non per decreto reale sentito il parere con-

forme del Consiglio di Stato. In verità io non capisco perchè le autonomie locali sieno più offese col nostro sistema che con quello del Governo.

Io, devo confessarlo, non ho una fede sicura nell'opera dei commissari; lo dissi nella relazione, e la chiusi anzi con una punta di scetticismo sugli effetti di certe leggi. Sono i costumi e l'educazione politica che bisogna mutare, e a questo scopo poco provvedono le leggi. Cosicchè quando io sento lodare gl'Inglesi, che hanno tanto meno leggi di noi, io non invidio già la loro legislazione: è il vigore dello spirito pubblico, il rispetto alle posizioni elevate, l'abbandono dell'odio per parte delle classi inferiori, l'abbandono dell'indifferenza e della inerzia per parte delle classi superiori, la moderazione in ogni atto della vita pubblica che hanno fatto la grandezza e la stabilità del popolo britannico.

Avviene dunque di queste teoriche sulle autonomie quello che accade di tutti i principj generali, si devono cioè applicare con savio discernimento e con grande moderazione. La forza delle autorità dipende dalla reciproca indipendenza; su questa si fonda la loro libertà, e la responsabilità dei loro atti; ma la tutela pubblica deve pur sempre rimanere, perchè indebolendola soverchiamente, avrete provincie e comuni, non più interessi nazionali; perchè l'ingerenza ragionevole del Governo è la garanzia degl'interessi generali non solo, ma delle minoranze; perchè finalmente il fine supremo della società è la giustizia, e bisogna impedire che per omaggio alla libertà essa sia violata.

Del resto, o signori, i Parlamenti non sono accademie, ed allora rispondono al loro fine che tengono conto di ciò che è, delle condizioni presenti, e a queste sanno accomodare le leggi.

Ora qualche cosa bisogna pur fare in Italia, dove il disordine amministrativo è enorme in alcune provincie; e il fallimento dei comuni significa la ruina della proprietà, la sospensione della vita economica, la miseria e la rivoluzione. Sì, la rivoluzione, perchè la maggior parte dei tumulti avvenuti in questi quaranta anni in Italia ebbero per causa la mala amministrazione comunale.

Ma sul modo di procedere si manifestano in

Italia due tendenze, che disgraziatamente hanno origini geografiche: l'una vuole liberare i comuni da ogni tutela; l'altra chiede ad ogni piè sospinto l'intervento dello Stato. Esagerate forse l'una e l'altra, perchè lo Stato non opera nella società moderna che come principio d'ordine, di equilibrio, di armonia; e perchè se è un fatto storico che le abitudini municipali ci educarono a non dipendere per ogni interesse dal Governo centrale, è necessario purificare questo sentimento che talvolta trasmoda e nasconde una tendenza insidiosa a ribellarsi all'azione unificatrice dello Stato.

E a torto si citano sempre le antiche libertà municipali, confondendo le autonomie politiche colle autonomie amministrative; e volendo avvicinare civiltà troppo lontane, e non esaminando abbastanza le funzioni del comune moderno, s'invocano troppo spesso gli esempi dei comuni medioevali, che erano Stati e non enti amministrativi, ed erano Stati forti, gloriosi finchè volete, ma impedirono l'unità politica.

D'altra parte coloro che vogliono esagerare l'intervento e la tutela dello Stato, non pensano che i cittadini da una tutela eccessiva contraggono l'abito di riposare interamente sulla sorveglianza del Governo, di dargli colpa di tutto il male che non impedisce, di tutto il bene che non fa.

Anch'io vagheggio un paese ideale colle larghe autonomie, un paese che viva, pensi, si muova non solo per impulso del Governo, ma per la forza propria. La provincia e i comuni abbiano un'esistenza subordinata sì, ma reale e non fittizia; attiva e indipendente. Ogni provincia e ogni comune, ogni consorzio sia un focolare intellettuale; le grandi istituzioni locali esercitino gli spiriti, temprino i caratteri, formino gli uomini. Uno scrittore francese si domanda se la Francia dell' '89 fosse stata accentrata come oggi, donde sarebbe uscita quella prodigiosa schiera d'intelligenze apparecchiate e di anime eroiche sparse per tutta la Francia. Sul suolo francese, egli dice, non centralizzato nascevano degli uomini, ed ora sul suolo accentrato nascono degli impiegati.

Questo è l'ideale; ma quando si guardano i disordini e le enormità di certi comuni non vi è da esitare a prendere il proprio partito: la tutela e l'intervento dello Stato devono mantenersi, e rigorosi, e ciò nell'interesse dei

contribuenti, della libertà e dello Stato stesso.

E non solamente, o signori, sono diverse le tendenze in Italia, ma i costumi politici; e sarebbe strano, non tenendo conto di queste condizioni, di rinunciare a quei mezzi di repressione amministrativa che possono in qualche guisa impedire il male. E qui bisogna difendersi da una grande superstizione politica. Si suole applaudire a coloro che vogliono sopprimere in ogni caso l'intervento del Governo, e propugnano le più sconfinata autonomie locali come a sinceri democratici, amici di libertà; si comunicano come gli eretici del liberalismo coloro che combattono quelle teoriche; quasiché democrazia e libertà, libertà e decentramento fossero termini inseparabili. Coloro che ragionano in siffatta guisa mostrano d'ignorare che pensatori illustri e liberali militano nell'uno e nell'altro campo, che Governi e popoli liberi discutono ancora la questione; che molte rivoluzioni fatte in nome della libertà accentrono più dei Governi, che avevano rovesciati, e che non sono molti anni che uno dei maggiori uomini della terza repubblica francese gridava dallo tribuna: « io non sono decentratore ».

È scorso più di un secolo da quando Turgot commetteva a Dupont de Nemours gli studi e la relazione sul decentramento; eppure questo tema fu trattato in Francia in tanti volumi, discusso in tante assemblee, dall'assemblea costituente che inventò la più rigorosa tutela fino ai nostri giorni, e le autonomie municipali non fecero colà molto cammino.

Nella stessa Inghilterra, il paese dello *self-government*, pare si manifesti un movimento accentratore, in quell'Inghilterra dove il Parlamento è così ossequioso alle volontà municipali che l'atto del 1858 della regina Vittoria, che è una legge coordinatrice di tutte le leggi e consuetudini anteriori, lascia ai Borghi la facoltà di accettarlo o meno: ebbene in Inghilterra si manifesta un movimento accentratore, e lo dimostrano le leggi sanitarie, dello stato civile, e dell'istruzione. Ed è nel Regno Unito che occorre un *bill* del Parlamento per autorizzare il Municipio di Manchester ad esercitare il monopolio della illuminazione.

È dunque forza concludere che certe idee assolute non si possono accettare; che occorrono temperamenti, che bisogna prendere il buono dov'è, e accomodarlo alle nostre condizioni.

Tutte queste considerazioni io ho esposte, forse deviando alcun poco dall'argomento principale, perchè sappiate, o signori, quali idee ci ispirarono, anzi ci tormentarono nel modificare il disegno di legge, e specialmente nel proporvi l'art. 8, che avrà la sorte che voi gli riservate.

Intanto dichiaro che accettiamo gran parte degli emendamenti suggeriti dagli oratori che mi hanno preceduto, e mi riservo di dire nella discussione degli articoli le ragioni della nostra accettazione.

Signori, io auguro al disegno di legge il vostro favore, e mi rallegro dell'interesse che ha destato in quest'Assemblea, perchè ha dimostrato come sia antico, geloso in Italia il sentimento delle libertà comunali: è così geloso, che anche coloro i quali nel paese si tengono lontani dai pubblici negozi, sono irresistibilmente trascinati ad occuparsi di quelli del loro comune, e quei medesimi che tollerano l'arbitrio politico hanno un'affettuosa sollecitudine per l'indipendenza comunale.

Ma anche contro questo sentimento dobbiamo difenderci, perchè non trasmodi: bisogna che l'amore al *natio loco*, che il sentimento esagerato degli interessi locali non faccia smarrire il pensiero della patria grande. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per motivi d'ordine pubblico, per irregolarità amministrative, e quando, richiamati alla osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà normalmente procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Questo termine potrà eccezionalmente essere prorogato fino a sei mesi complessivamente per speciali motivi amministrativi o d'ordine pubblico di particolare gravità, previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità della proroga quando si tratti di proroga per motivi amministrativi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale,

il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti e le relazioni che li precedono sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro quindici giorni dalla data di essi e affissi all'albo pretorio del comune in cui è disciolto il Consiglio comunale o del comune capoluogo della provincia, se è sciolto il Consiglio provinciale. Questi decreti e le relazioni sono comunicati ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Alla prima parte di questo articolo 1° il senatore Pellegrini, mi pare che proponga di aggiungere la parola *gravi* ai motivi d'ordine pubblico, e di togliere la frase: « per irregolarità amministrative ».

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale devo dichiarare che non abbiamo difficoltà ad aggiungere la parola *gravi*; ma quanto al togliere le parole *irregolarità amministrative*, l'Ufficio centrale non è di questo parere, perchè se si prende la *Gazzetta Ufficiale* e si guardano le relazioni che precedono gli scioglimenti dei Consigli comunali, i nove decimi sono scioglimenti avvenuti per irregolarità amministrative: o i Consigli comunali non hanno saputo amministrare, o le tasse non sono equamente ripartite, od i bilanci sono in permanente spareggio.

Ora togliere quelle parole mi pare assai pericoloso.

L'onorevole Finali ha detto: Quando dite ordine pubblico, intendete anche le irregolarità amministrative, perchè queste sono una violazione ed un pericolo per l'ordine pubblico.

Questa distinzione può essere giusta, ma la specificazione mi pare necessaria, per evitare dubbie interpretazioni.

Per queste considerazioni, ripeto a nome dell'Ufficio centrale, che mentre non ho nessuna difficoltà di aggiungere la parola *gravi* ai motivi d'ordine pubblico, insisto perchè sia mantenuta la dizione *per irregolarità amministrative*.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro che io concordo perfettamente nella opinione espressa dall'Ufficio centrale.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. L'egregio relatore consente che si modifichi l'articolo per quanto riguarda i motivi d'ordine pubblico e consente che sia modificato aggiungendo nientemeno che la parola *grave*.

Ora a me pare che l'onorevole relatore è in contraddizione quando determina altra delle cause per lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali colle sole parole « per irregolarità amministrative ».

È facile capire quanta e quale sia la elasticità di queste parole.

Una irregolarità amministrativa si presenta in mille modi, ed anche in modo tale che certamente non possa essere di tale natura e gravità da compromettere l'andamento regolare del comune.

Ma lasciando il concetto vago indeterminato quale si legge in questo articolo, si dà indubbiamente campo all'arbitrio per lo scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale, e siccome disgraziatamente sappiamo che molti di questi scioglimenti non sono determinati da veri interessi dei comuni, ma da ben altre ragioni, che non occorre che io ricordi al Senato, mi pare sia dovere nostro di potere allontanare il pericolo che l'arbitrio possa sostituirsi in qualunque modo, e mascherare una misura così grave indicando per causa determinante *irregolarità amministrative*.

Io pregherei l'egregio relatore e il ministro di trovare una formula che determini meglio questo significato, perchè ripeto, con la frase generica indeterminata « irregolarità amministrative » la facoltà che si dà è assolutamente illimitata.

Riconosco che in alcune amministrazioni comunali o provinciali possono avvenire, e purtroppo avvengono dei fatti anormali d'indole amministrativa che turbano e compromettono le stesse amministrazioni, ed in questi casi la misura dello scioglimento è necessaria e direi si impone. Ma ciò è ben altra cosa che una semplice irregolarità, parola questa che per se stessa non significa un fatto grave.

L'egregio relatore nella sua relazione ha posto ogni studio per contenere nei più stretti confini la straordinaria misura dello scioglimento dei Consigli.

Ha addimosttrato che questi scioglimenti vengono a turbare la vita normale dei comuni costituendosi nel commissario regio una specie di dittatura, epperò quando pur si debba ricorrere a questo mezzo straordinario la durata deve essere la più breve possibile. Si sono studiati temperamenti per impedire che il rimedio sia peggiore del male.

Se si sente già una certa diffidenza del Governo direi dittatoriale del commissario nei comuni e nelle provincie è evidente che è necessario che fin dal principio chiudiamo la porta agli arbitri. Ogni precauzione in questa parte non è soverchia. Il primo motivo per lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali è nel disegno di legge indicato colle parole « per motivi di ordine pubblico », ed a seguito delle giuste osservazioni del senatore Pellegrini, ci consente di aggiungere l'aggettivo *gravi*. Ora a me pare logico, giusto che così pure si debba indicare l'indole delle irregolarità amministrative, e se *gravi* devono essere i motivi di ordine pubblico, gravi e direi gravissime debba essere le irregolarità amministrative per invocare lo scioglimento di un Consiglio.

È mio pensiero che nella legge vi sia una parola che indichi, che le irregolarità amministrative siano di tale natura e gravità da turbare e compromettere l'amministrazione del comune per determinare l'intervento dello Stato a troncane gli abusi e soprasì del comune o delle provincie, se questo, non ne dubito è l'intendimento dell'Ufficio centrale nello indicare come motivo le irregolarità amministrative. Non basta che tale sia il nostro intendimento, è necessario che il legislatore sia preciso per determinare i casi nei quali lo scioglimento sia decretato.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. In relazione alle osservazioni che aveva fatto intorno all'art. 1º proporrei all'Ufficio centrale di prendere in considerazione questo emendamento: « I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti con decreto reale sentito il Consiglio dei ministri ».

Sottopongo al Senato una considerazione

nuova, ed è che convenga fin dalle prime parole della legge esprimere chiaramente che solo per autorità del Re possa sciogliersi un Consiglio comunale o provinciale.

Per le considerazioni poi che ho fatto nel mio troppo lungo discorso rispetto alla opportunità della cosa, desidererei che fosse espresso in questo articolo che gli scioglimenti dei Consigli comunali o provinciali debbono essere fatti con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. La proposta fatta dal senatore Finali si riferisce veramente al secondo comma; ora stiamo discutendo il primo.

FINALI. Lo metterei nel primo.

SAREDO. Ora, io prego il Senato di voler conservare l'inciso *per irregolarità amministrative* aggiungendovi soltanto « per accertate irregolarità amministrative ». E propongo questa aggiunta, affinché nelle relazioni che precedono i decreti reali siano enunciate tassativamente le irregolarità per le quali lo scioglimento è decretato. Comprendo che lasciando la formula *per irregolarità amministrative*, senza dir quali, si verificherebbero tutti gl'inconvenienti, per i quali il senatore Pellegrini, ha combattuta questa disposizione. Io dunque ripeto: prego il Senato di mantenere l'inciso *per irregolarità amministrative*, aggiungendo soltanto *per accertate*.

Quanto poi all'osservazione stata fatta che, cioè, le parole *gravi motivi d'ordine pubblico*, comprendono anche le irregolarità amministrative, confesso che a questa osservazione non potrei aderire. I gravi motivi d'ordine pubblico, hanno ben altro carattere. Un Consiglio comunale, per esempio, composto di elementi contrari alle istituzioni medesime prende deliberazioni sovversive.

Ebbene, anche se questa amministrazione proceda regolarmente, il Governo del Re mancherebbe al suo dovere se non la sciogliesse. Le parole *d'ordine pubblico*, ripeto, hanno altro carattere; si riferiscono ad altre cause.

Le irregolarità amministrative come si possono verificare? Ne sono state indicate parecchie dal relatore: noi le vediamo al Consiglio di Stato, che è la vera clinica amministrativa.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

Un Consiglio comunale, per esempio, che vuole aggravare la sovrimposta, dovendo prima istituire le tasse determinate dalla legge, le delibera apparentemente, e poi o non fa i ruoli, o se li fa non li eseguisce. Un altro delibera la riscossione dei dazi di consumo in economia, ma crea una esuberanza di personale, introduce abusi scandalosi a favore di membri del Consiglio o di elettori influenti, i prodotti dei quali entrano senza pagar dazio. E lo sperpero del patrimonio comunale: e le liti capricciose... Sappiamo tutti per esperienza, e lo vediamo quali e quante sono le deplorabili irregolarità amministrative che possono verificarsi e alle quali non v'è altro rimedio che lo scioglimento del Consiglio che se ne è reso colpevole. Quindi aggiungendo alla parola che ho proposta, cioè, *accertate irregolarità amministrative* ritengo che sia assolutamente necessario che questo motivo di scioglimento sia mantenuto nell'articolo che discutiamo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Voleva dire che abbandonano l'emendamento al primo paragrafo dell'art. 1°, riservandomi di proporre un'aggiunta al paragrafo terzo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi dispiace di non essere d'accordo con quanto ha detto l'on. Saredo, che io ebbi l'onore di avere a collega nell'Ufficio centrale, a nome del quale riferii la prima volta; e che egli si sia oggi convinto della opportunità di aggiungere nel progetto la frase « sulle irregolarità amministrative » che non ostante l'aggiunta della parola *accertate*, rimane sempre un'arma pericolosa per la vita dei Consigli elettivi.

Tutti gli esempi che si sono invocati non dimostrano punto la necessità di aggiungere il controverso nuovo titolo per lo scioglimento dei Consigli. Non occorre questo rimedio eccezionale ed anormale per provvedere nei casi accennati, bastando all'uopo altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, come l'invio dei commissari speciali, la formazione d'ufficio dei ruoli non tempestivamente o non regolarmente eseguiti, le iscrizioni d'ufficio in bilancio, i mandati coatti ecc. ecc.

Prego l'Ufficio centrale di considerare che

con queste parole, irregolarità amministrative, si abbraccia tutto o nulla. Qualunque più piccola deviazione, anche ragionevole, dalle norme consuetudinarie burocratiche può essere detta irregolarità amministrativa. La qualificazione d'irregolarità, dipende dal modo con cui s'interpreta la legge o il regolamento ecc. ecc.

E siccome tutti sanno quanto nella materia sia stata e sia oscillante, moltissime volte, la giurisprudenza, e quanti pareri o pronunce ripugnanti siano stati proferiti, quando un ministro veglia troverà sempre il caso di applicare questo titolo per sciogliere un Consiglio.

La parola *accertate*, da aggiungere secondo la proposta dell'on. Saredo, migliorerà, il testo perchè certamente significa che bisogna nel decreto di scioglimento specificare in che consiste l'irregolarità; ma ciò non toglie il pericolo che questa novità minaccia ad ogni Consiglio a libito del ministro dell'interno.

Se l'Ufficio centrale e il ministro insistono perchè restino le parole « irregolarità amministrative » naturalmente vi resteranno. E siccome io prevedo un danno e un pericolo per la loro indeterminatezza, vorrei indurli nel convincimento, che occorre, mantenendo quelle parole un'altra aggiunta per precisarne il significato. Si dica « accertate irregolarità amministrative che rendano impossibile all'amministrazione di funzionare ».

Io prego di considerare il pericolo che c'è a mantenere l'articolo come proposto, per il quale, dato un ministro che lo voglia, non ci sarebbe alcun Consiglio comunale o provinciale in Italia che potesse essere sciolto.

È certo che ciascuno di noi potrà veder sancito per legge questo pericolo: ma neppure esporsi a questo pericolo io credo che sia conveniente.

Prima di redigere in iscritto la mia proposta domando se l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettano il concetto di un emendamento, conservare la frase: « accertate irregolarità amministrative, il quale richiegga che queste impediscano ai Consigli di funzionare regolarmente ».

Se il concetto è accettato, manderò la proposta per iscritto al banco della Presidenza a termini del regolamento, altrimenti no.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

CODRONCHI, *relatore*. A nome dell' Ufficio centrale dichiaro che accettiamo la proposta del senatore Pellegrini e cioè che si dica « per gravi motivi di ordine pubblico »; invece di « per motivi di ordine pubblico ». Accettiamo anche l'altra proposta del Senatore Saredo che consiste nel dire « per accertate irregolarità amministrative ». Respingiamo gli altri emendamenti.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono dello stesso parere dell' Ufficio centrale: che cioè si debbano conservare le parole *irregolarità amministrative*, perchè mi pare essere nello spirito della legge che quando si arriva a proporre lo scioglimento di un Consiglio provinciale o comunale per irregolarità amministrative ben accertate, ciò avviene perchè le cose sono arrivate a tal punto che l'Amministrazione non può funzionare.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni non mi resta che mettere ai voti la prima parte dell'art. 1° con le modificazioni proposte dai senatori Pellegrini e Saredo ed accettate dal relatore e dal presidente del Consiglio e che rileggo:

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, per accertate irregolarità amministrative, e quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà normalmente procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Chi approva questa prima parte dell'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al secondo comma dell'art. 1. Esso è il seguente:

« Questo termine potrà eccezionalmente essere prorogato fino a sei mesi complessivamente per speciali motivi amministrativi o d'ordine pubblico di particolare gravità, previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità della proroga, quando si tratti di proroga per motivi amministrativi ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Pregherei il ministro e l' Ufficio centrale di consentire nella soppressione delle ultime parole *quando si tratti di proroga per motivi amministrativi*. E questo chiedo per le ragioni che ho già esposto, e che non amo ripetere per non prolungare la discussione.

Il Consiglio di Stato dovrebbe essere sentito sempre quando per oltre tre mesi si vuole tenere un commissario, e non solo quando si tratti di proroga del termine di tre mesi per motivi amministrativi.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Sono dolente anche su questo punto di dissentire dal collega ed amico senatore Pellegrini.

Io credo che la distinzione che viene fatta fra motivi di ordine pubblico e motivi amministrativi debba portare la differenza di effetti che l' articolo dispone.

Il Consiglio di Stato è il giudice naturale per apprezzare se vi sono o no irregolarità amministrative, può dar voto con cognizione di causa sulla convenienza di provvedimenti che si riferiscono all'azienda comunale e provinciale; ma sui motivi di ordine pubblico quale competenza ha il Consiglio di Stato per pronunciarsi? Come fa a conoscerli? Di quali elementi dispone?

E perciò io credo che il Consiglio di Stato non debba intervenire quando si tratta di motivi di ordine pubblico: non è già per la ragione testè addotta, che, cioè, esso non verrebbe a tempo per dare il suo parere con la necessaria prontezza. Il Consiglio di Stato dà corso agli affari con tutta la sollecitudine che gli affari stessi richiedono, e che il suo dovere gli impone: nè si verifica mai il caso che di un affare che gli sia sottoposto sia stata ritardata la trattazione.

Premesso questo, e tornando alla distinzione che qui si è fatta, parmi evidente che questo risponda proprio alla natura medesima delle cose.

Rammento che in occasione della discussione avvenuta nell' altro ramo del Parlamento sulle riforme proposte dall'onor. Crispi alla legge comunale e provinciale, della quale fu relatore l'onor. ministro Lacava, era stata proposta questa stessa disposizione, di sentire il voto del Consiglio di Stato, esteso a tutti i motivi di

scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, il ministro dell' interno, l'onor. Crispi, nel combattere questa proposta, citava un fatto che era accaduto allora allora: scoppiato in un comune il cholera, erano fuggiti il sindaco, i consiglieri e il segretario comunale; occorreva un sollecito provvedimento; orbene, diceva il ministro, come avrei potuto io sciogliere prontamente questo Consiglio se prima avessi dovuto sentire il Consiglio di Stato?

Questo argomento parve decisivo: io dico solo che è certo che qui si aveva un vero motivo d'ordine pubblico.

PELLEGRINI. E l' articolo 3° della legge comunale e provinciale?

SAREDO. Ringrazio il senatore Pellegrini di avermi ricordato l' articolo 3° della legge comunale e provinciale.

« Quest' articolo parla dei poteri discrezionali che hanno i prefetti, e dei provvedimenti che possono prendere in caso di urgenza; e sarà bene che a questo riguardo io solleciti fin da ora, in via di parentesi, una dichiarazione del ministro dell' interno.

Ho visto, non so se la notizia risponde alla verità, che il prefetto di qualche provincia abbia creduto, in seguito a disordini avvenuti, di sciogliere, di propria autorità, un Consiglio comunale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Non è esatto.

SAREDO. Sono lieto che la notizia non sia esatta: desidero bene che sia chiarito questo punto, poichè è stata fatta la questione se il prefetto, nell' esercizio delle facoltà straordinarie che gli dà l' art. 3, possa sciogliere i Consigli comunali. Questo è un atto di alto imperio, che la nostra legge non consente ai prefetti. È bene chiarire che in nessun caso il prefetto può sciogliere, in forza dell' art. 3 della legge comunale e provinciale, un Consiglio comunale; quando si verifichi il caso che tutto il Consiglio comunale sia disperso il prefetto può soltanto mandare un suo commissario ad assumere la gestione provvisoria, perchè nell' amministrazione pubblica non vi può essere soluzione di continuità.

Ma torno là onde ho prese le mosse, e dichiaro che non posso dare il mio voto alla proposta del senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell' articolo 1° testè letto, avvertendo che coloro i quali approvano la proposta Pellegrini, voteranno contro questo comma.

Chi approva il secondo comma dell' articolo 1° nel testo già letto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il 3° comma:

« Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento ».

Il senatore Finali propone che dopo le parole « per decreto reale » si aggiungano le altre: « sentito il Consiglio dei ministri ».

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Questo intervento del Consiglio dei ministri o è troppo, o è nulla; perchè se si tratta di casi d'urgenza, nel tempo in cui i lavori parlamentari sono prorogati, che non tutti i ministri sono presenti, o non si raduna il Consiglio dei ministri, questa disposizione potrebbe sospendere atti urgenti di governo.

D'altra parte il ministro dell' interno assume la responsabilità degli atti suoi, nè credo si vorrà fare una crisi ministeriale, disapprovando lo scioglimento proposto dal Ministro dell' interno.

Io ho dunque molti dubbi sulla opportunità di questa aggiunta. E benchè l'onor. presidente del Consiglio dei ministri, con cortese deferenza, si sia rimesso all' Ufficio centrale, io debbo dire che l' Ufficio centrale nel caso presente deve attendere che il ministro esprima il suo parere.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Come ha detto benissimo l'onorevole senatore Codronchi, qui ci sono ragioni di impossibilità materiali ed altre.

Prima di tutto, la legge attuale non prescrive questo, non chiede cioè che per uno scioglimento di Consiglio vi sia una deliberazione del Consiglio dei ministri. Nè credo che il senatore Finali possa citare dei casi, in cui la deficienza di una simile disposizione, abbia portato degli inconvenienti.

Se il senatore Finali potesse citarmi dei casi, in cui questi inconvenienti si sieno verificati, si potrebbe discutere; ma in tesi generale, non lo credo necessario.

Inoltre il ministro dell'interno è egli stesso responsabile di queste disposizioni.

Se il Consiglio dei ministri non approvasse la sua proposta, il ministro dell'interno che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andarsene? A me pare veramente che questo emendamento non corrisponda all'andamento pratico dell'amministrazione: pare anzi che esso leghi l'azione del Ministero, nei momenti in cui esso ha più bisogno di essere libera; quindi pregherei vivamente l'onor. senatore Finali di non volere insistere a questo proposito.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io comprendo bene l'opposizione dell'onor. ministro dell'interno, che è anche presidente del Consiglio. E ci siamo abituati a considerare il ministro dell'interno come presidente del Consiglio.

Ma per me il fatto dello scioglimento del Consiglio comunale di Roma, di Napoli, ecc., è atto di Governo di suprema importanza e responsabilità. Io confidava nella bontà delle ragioni a cui raccomandavo il mio emendamento, ma pare che m'ingannai, e non oso insistere.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. È giusta e opportuna l'osservazione del senatore Finali: si comprende infatti, che ove si tratti di sciogliere Consigli comunali di città come di Roma, Napoli, Palermo, Milano, su questo provvedimento così importante debba deliberare il Consiglio dei ministri. Ma credo superflua la proposta che è fatta, poichè si comprende che così avvenga, anche in mancanza di disposizioni espresse, perchè ciò è nella natura medesima delle cose; per cui il timore cui accenna giustamente il senatore Finali non apparisce fondato; d'altra parte è da considerare che reso obbligatorio il voto del Consiglio dei ministri ne verrebbe che bisognerebbe serbarlo anche per sciogliere il Consiglio del comune di Clavières, che ha 63 abitanti.

Perciò mi associo all'Ufficio centrale nel non approvare tale proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il comma 3 dell'art. 1 nel testo proposto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'ultimo comma:

« Questi decreti e le relazioni che li precedono sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* entro quindici giorni dalla data di essi e affissi all'albo pretorio del comune in cui è disciolto il Consiglio comunale o del comune capoluogo della provincia, se è sciolto il Consiglio provinciale. Questi decreti e le relazioni sono comunicati ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Desidererei sapere, se secondo l'Ufficio centrale, anche la relazione del Consiglio di Stato sia compresa fra gli atti che vanno comunicati al Parlamento, come espressamente dicevasi nel progetto da me presentato a nome dell'Ufficio centrale di allora, perchè pare che, secondo l'attuale progetto, sia da comunicare soltanto la relazione ministeriale.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha inteso di parlare soltanto della relazione ministeriale.

PELLEGRINI. Sta bene e ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo comma letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Approvati così singolarmente tutti i comma dell'art. 1, pongo ai voti il complesso dell'art. 1 modificato nella sola prima parte e cioè: « I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, per accertate irregolarità amministrative, ecc. », il resto identico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Quando un Consiglio comunale sia stato sciolto due volte entro un quinquennio per irregolarità amministrative, il bilancio e le deliberazioni che portino qualsiasi impegno od onere per il comune saranno per due anni sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Lo stesso provvedimento sarà applicato nel caso di un terzo scioglimento nel decennio.

Quando un Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino ad un anno. La stessa disposizione potrà essere applicata quando dopo il quarto scioglimento altro se ne verificasse entro cinque anni.

Agli effetti di questo articolo si potrà tener conto anche degli scioglimenti avvenuti prima della pubblicazione della presente legge, quando posteriormente ad essa si faccia luogo allo scioglimento, fermo però sempre il limite del decennio.

In tutti i casi preveduti in questo articolo si richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri, e si applica la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'art. 1°.

(Approvato).

Art. 3.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione sarà affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione sono nominati con decreto reale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. A quest'articolo il senatore Finali ha fatto un'osservazione. Egli ha detto: Perchè i consiglieri del commissario debbono essere scelti fra persone che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio?

Questa disposizione è riprodotta dall'art. 296 della legge il quale dice:

« In caso di scioglimento del Consiglio provinciale l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del precedente Consiglio ».

Questo per la provincia.

Questa disposizione, fin qui, non ha portato nessun inconveniente, e non è quindi una innovazione quella che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Se il quarto scioglimento, contemplato dall'articolo 2, riguardi un comune che abbia una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, o a 2000 essendo capoluogo di mandamento, sarà con decreto reale nominata, oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali che non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto.

Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore al quinto dei consiglieri assegnati al comune.

Le loro funzioni sono gratuite.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'onor. Finali ha fatto anche in questo articolo una osservazione riguardo ai membri che costituiscono la Commissione consultiva, i quali non devono aver fatto parte dell'ultimo Consiglio comunale disciolto.

Io non disconosco la gravità delle ragioni che egli ha esposto; ma se l'onor. Finali si fosse trovato a governare delle provincie dove le passioni politiche ed amministrative sono molto vive e molto accese, egli riconoscerebbe che il chiamare a far parte di questa Commissione dei membri, o della maggioranza o della minoranza del Consiglio comunale disciolto, sarebbe un pericolo, per il sospetto che si ingenera nel pubblico che il commissario straordinario voglia seguire una corrente piuttosto che un'altra nel dirigere la pubblica amministrazione. E perchè questo sospetto non ci sia è meglio che questi membri non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio comunale.

Una osservazione egli ha fatto anche sopra il numero di questi consultori, e qui siamo perfettamente d'accordo, perchè sono troppi.

L'Ufficio centrale propone che il numero dei membri costituenti la Commissione non sia superiore al numero dei membri della Giunta comunale assegnati al Comune.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Poichè non è parso di dover arrecare in questo argomento nessuna modificazione a ciò che è scritto nella legge attuale rispetto alla amministrazione provinciale, io non trovo sufficiente ragione per fare una differenza per le provvisorie amministrazioni comunali.

Quindi a quella esclusione sancita già nell'articolo 3 della legge che abbiamo votato, non ho ragione di contraddire più rispetto all'amministrazione comunale.

Ma però mi piace che l'Ufficio centrale, per bocca del suo relatore, abbia riconosciuta la opportunità di ridurre il numero dei consultori del commissario regio in più discreta proporzione, vale a dire di ridurlo al numero normale dei componenti la Giunta.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di voler mandare alla Presidenza la nuova dizione del secondo comma di questo articolo 4.

Il secondo comma dell'articolo, come era stato proposto diceva così:

« Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore al quinto dei consiglieri assegnati al comune ».

Ora l'Ufficio centrale propone la seguente redazione:

« Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore a quello dei membri della Giunta municipale assegnati dalla legge al comune ».

Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 4 così modificato. Lo rileggo:

Art. 4.

Se il quarto scioglimento, contemplato dall'articolo 2, riguardi un comune che abbia una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, o a 2000 essendo capoluogo di mandamento, sarà con decreto reale nominata, oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali che non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto.

Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore a quello dei membri della Giunta municipale assegnati dalla legge al comune.

Le loro funzioni sono gratuite.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il commissario straordinario potrà, sotto la sua responsabilità, farsi temporaneamente rappresentare da uno dei componenti la Commissione consultiva in caso di sua momentanea assenza o d'impedimento.

(Approvato).

Art. 6.

Il commissario straordinario e i membri della Commissione potranno essere sempre sostituiti con decreto reale.

(Approvato).

Art. 7.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge attribuisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria per la provincia esercita le funzioni che la legge attribuisce alla Deputazione provinciale.

Quando il commissario o la Commissione prendono delle deliberazioni che spetterebbero per legge al Consiglio, queste non potranno vincolare il bilancio del comune o della provincia oltre cinque anni; saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione al nuovo Consiglio nella prima adunanza.

Ogni elettore potrà ricorrere entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Governo del Re contro le deliberazioni che il commissario, o la Commissione abbia preso coi poteri del Consiglio, e contro la loro approvazione se vincolino il comune, o la provincia oltre un anno.

Uguale diritto spetterà al nuovo Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento, eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore.

Il ricorso non è ammesso quando la durata del vincolo oltre il detto anno dipenda da disposizioni di legge o di regolamento generale.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

PRESIDENTE. A questo articolo 7 il senatore Saredo ha presentato il seguente emendamento che si riferisce al comma quarto:

« Ogni elettore potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, entro quindici giorni dalla loro data, contro i provvedimenti e le deliberazioni che il Commissario e la Commissione abbiano presi coi poteri del Consiglio.

« Quando si tratti di provvedimenti e di deliberazioni per i quali sia necessaria l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale, il ricorso sarà proposto al ministro dell'interno. I quindici giorni cominceranno a decorrere dall'inserzione del decreto della Giunta provinciale nel foglio degli annunci legali ».

Do la parola al senatore Saredo per svolgere il suo emendamento.

SAREDO. Poche parole basteranno a dar ragione di questo emendamento.

Nel controprogetto dell'Ufficio centrale ad ogni elettore è riconosciuto il diritto di ricorso contro quelle deliberazioni o provvedimenti che o il commissario straordinario, o la Commissione provinciale abbiano presi coi poteri del Consiglio.

Ed è bene che questo diritto di ricorso sia riconosciuto. Nè è a temere che ne vengano inconvenienti, poichè già lo abbiamo nella nostra legislazione amministrativa; e ne è la prova l'art. 3 della legge 23 luglio 1894 sulle sovrimposte comunali e provinciali, il quale ha un identico disposizione; l'esperienza ha dimostrato che non ha prodotto alcuno degli inconvenienti temuti.

Se approvo però il conferimento del diritto di ricorso ad ogni elettore, non approvo egualmente che il ricorso debba essere diretto al Governo del Re, in ogni caso e sempre; qui davvero altri inconvenienti vi sono. Il primo è il ritardo che ne viene nella spedizione dell'affare, come opportunamente osservava il senatore Finali. Sappiamo che i ricorsi in materia amministrativa non hanno, di regola, effetto sospensivo; ne segue che quando l'atto è eseguito, dopo parecchio tempo può intervenire un provvedimento che lo annulla, con pregiudizio spesso gravissimo dell'andamento dell'amministrazione locale.

Il mio emendamento mira a semplificare il procedimento del ricorso, proponendo che que-

sto sia fatto alla Giunta provinciale amministrativa. Con che si hanno tre vantaggi.

Primo: che l'affare è deciso sul luogo, o vicino al luogo dove è sorta la questione da risolvere.

Secondo: che l'affare è deciso da un'autorità amministrativa, che conosce cose e persone, che ha tutti gli elementi per pronunciare con cognizione di causa e ha quindi la più naturale e legittima competenza.

Terzo: si evita un accumularsi infinito di affari al Ministero dell'interno, e al Consiglio di Stato, i quali sono molto meno della Giunta provinciale in grado di risolvere con piena cognizione dei fatti le questioni loro sottoposte.

Senonchè vi sono molte deliberazioni e provvedimenti, pei quali è necessaria o l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, senza la quale non sono perfetti.

È evidente che quando ciò avvenga non si può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa contro un atto, che essa ha dovuto perfezionare con la sua approvazione o con la sua autorizzazione. In simil caso si ricorre al ministro dell'interno.

Dirò perchè anche qui escludo le parole « Governo del Re ».

Quando nella legge si trovano le parole « Governo del Re » la procedura che si segue ordinariamente è ben nota; il Consiglio di Stato dà il suo parere; poi il ministro competente sottopone alla firma sovrana il relativo decreto. Ed è appunto questo decreto reale che io voglio evitare. Nel caso presente si tratta di un provvedimento, che non è e che non deve essere definitivo, poichè è atto di un'amministrazione straordinaria; ora a me pare più conforme ai buoni principî, che il ricorso sia fatto al ministro dell'interno, e che sul ricorso si provveda con decreto ministeriale.

Sono questi i motivi per cui ho proposto il mio emendamento.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che accettiamo l'emendamento del senatore Saredo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Il penultimo capoverso di questo

LEGISLATURA XX. — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

articolo dispone così: « uguale diritto spetterà al nuovo Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento, eccetto i casi nei quali nella stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore ».

Io pregherei l'Ufficio centrale di togliere questa eccezione, la quale può rendere nullo in fatto il diritto di ricorso del Consiglio nuovo.

È facilissimo che accada, quando siavi chi ha interesse d'impedire al nuovo Consiglio di ricorrere, che egli faccia produrre da un compiacente e connivente elettore un mal fondato e mal giustificato ricorso che induca e trascini il decidente ad una risoluzione diversa da quella che avrebbe emesso se gli fossero stati prodotti tutti i necessari elementi di fatto e tutti i documenti opportuni a dimostrare il danno del provvedimento oggetto del ricorso.

La connivenza non può essere sempre dimostrata per far previamente annullare come orretta e surretta la precedente risoluzione. Perchè il nuovo Consiglio comunale, deve trovarsi per il fatto altrui, interdotta la facoltà di ricorrere; se è una facoltà che gli spetta che ha ragione di esistere nel diritto di rappresentanza del corpo morale? La decadenza o eccezione non si giustifica per la regola *non bis in idem*. Altro è il Consiglio *curator universitatis* ed altro è il singolo cittadino che agisce *in nomine proprio*. Questi non può mai rappresentare la *universitas*, per la quale il diritto di rappresentanza spetta soltanto al Consiglio od a chi ne fa le veci. Il singolo cittadino ammesso a ricorrere, non agisce che in nome dell'« interesse » che ha come « universo » del comune o della provincia; il Consiglio agisce in nome del diritto dell'ente morale. Il ricorso del primo non può né deve impedire il ricorso del secondo. Non vi è identità di persona.

Propongo quindi che si sopprimano le parole « eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore ».

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Avevamo messo quelle parole per evitare appunto *il bis in idem*; ma stante le considerazioni del senatore Pellegrini, e per mostrargli che anche con lui desideriamo di andare d'accordo, l'Ufficio cen-

trale non ha difficoltà che si sopprima l'ultima parte di questo comma quarto.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Dichiaro che la proposta del senatore Saredo dà una formola concreta e, per me, accettabilissima, alle osservazioni ed alle proposte che io aveva fatte intorno all'art. 7.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio accetta l'emendamento del senatore Saredo e la soppressione proposta dal senatore Pellegrini?

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accepto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Il primo, il secondo ed il terzo comma di questo articolo 7 restano invariati.

Al quarto comma il senatore Saredo ha proposto il seguente emendamento, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

« Ogni elettore potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, entro quindici giorni dalla loro data, contro i provvedimenti e le deliberazioni che il Commissario e la Commissione abbiano presi coi poteri dei Consigli. Quando si tratti di provvedimenti e deliberazioni per i quali sia necessario l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale, il ricorso sarà proposto al ministro dell'interno.

« I quindici giorni cominceranno a decorrere dalla inserzione del decreto della Giunta provinciale nel foglio degli annunci legali ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al quinto comma l'Ufficio centrale ed il Governo accettano la soppressione delle parole: « eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore », proposta dal senatore Pellegrini.

Pongo ai voti il quinto comma così emendato:

« Uguale diritto spetterà al nuovo Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'ultimo comma resta così invariato.

Ora metto ai voti l'intero articolo 7, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all' art. 8 che rileggo :

Art. 8.

Quando un Consiglio comunale venga sciolto per ragioni amministrative una quarta volta in un decennio, il commissario straordinario avrà facoltà di deliberare il bilancio per tre anni; e il bilancio non potrà essere modificato se non mediante decreto reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Prendo la parola su questo articolo, del quale ho già parlato, con qualche fiducia che sia accolta la mia proposta.

Lo sperava già prima di cominciare a parlare, perchè dalla relazione aveva visto che non vi era stata unanimità nell' Ufficio centrale.

E poi l'onorevole Codronchi ha fatto capire che la completa soppressione di questo articolo non avrebbe opposizione dall' Ufficio centrale, tanto che è formulato in modo da essere soppresso senza alterare per nulla l'armonia della legge.

Io quindi ne proporrei la soppressione, perchè l'autorità dittatoria temporanea di questo commissario, non l'ha il legittimo e normale rappresentante del comune, che è il Consiglio comunale, il quale non può votare i bilanci per più di un anno.

Ma per le considerazioni svolte dall'onorevole mio amico Codronchi, parrebbe potervi essere qualche comune in condizioni così morbose da essere necessario di imporgli per un triennio un bilancio.

Se mai, ciò potrebbe essere materia di legge speciale, come fu fatto per la Sicilia.

Prego poi l'onorevole mio amico di credere che ragionando così, non dimentico le necessità di ordine pubblico, e le necessità di Stato.

Riconosco che il Governo non solo ha il diritto, ma il dovere di reintegrare i principî della giustizia dove sono manomessi, e quelli dell'ordine pubblico ove siano turbati; ha il diritto e il dovere di provvedere, quando ogni altro mezzo riesca vano, al restauro delle finanze locali ed alla retta amministrazione del pubblico denaro. Ma qui però non si tratta del Governo e dell'autorità dello Stato; si tratta di un regio commissario che non vi dà tutte

le garanzie che dà il ministro dell'interno investito dalla fiducia del Re e del Parlamento delle sue alte funzioni politiche, di modo che io sarei veramente contento che l'Ufficio centrale acconsentisse nella soppressione di quest'art. 8, che, come ha dichiarato lo stesso onorevole relatore, non è così necessario, che la sua soppressione possa turbare l'armonia del progetto di legge.

Non so poi se i cittadini più rispettabili si acconcieranno facilmente ad essere consiglieri in un comune con un bilancio intangibile imposto da un commissario per tre anni.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Dichiaro francamente che se il relatore abbandona quest'articolo o si rassegna al suo abbandono, lo faccio mio.

E lo faccio mio per una considerazione semplicissima, ma decisiva; ed è che abbiamo la esperienza, la quale ha vittoriosamente sancita la disposizione che esso contiene.

Ed ecco come: la legge 30 luglio 1896 sul commissariato civile in Sicilia dava al regio commissario la facoltà di decretare per tre anni i bilanci di quei comuni che si trovassero in certe condizioni.

Questa parte dell'opera sua, devo dirlo, venne sapientemente compiuta: e si è avuto per risultato che molti e importanti comuni la cui amministrazione era nota per imprevidenza e per disordini di ogni natura, si sono trovati obbligati a subire il bilancio decretato dal regio commissario; bilancio che per tre anni non poteva subire modificazione se non su parere conforme del Consiglio di Stato. Or bene il Consiglio di Stato ha avuto il modo di conoscere con l'eloquenza dei fatti e di apprezzare le conseguenze di questa salutare disposizione. Quali sono state le conseguenze? Sono state queste: che parecchi comuni tentarono di divincolarsi dalle strettoie dei bilanci decretati e di ricominciare la danza delle spese facoltative e prendevano deliberazioni con le quali cercavano di dimostrare che si verificavano gli estremi per i quali si potevano apportare variazioni ai bilanci decretati per il triennio. Si veniva al Consiglio di Stato, il quale quasi sempre ha dovuto riconoscere la saviezza dei provvedimenti commissariali e ha dato voto quasi sempre contrario alle variazioni che i

Consigli comunali volevano introdurre, perchè contrarie ai principi di una buona e bene ordinata amministrazione.

Dunque, ripeto, l'esperienza ha sancito il principio che si viene a stabilire con questo articolo. Certo, è una limitazione all'autonomia comunale; ma nella maniera stessa che nei rapporti della vita civile quando è dimostrato che un individuo non sa amministrare le cose proprie lo si inabilita, così deve farsi per le amministrazioni locali che male geriscono gli interessi loro affidati; si decreta una limitazione temporanea di capacità. E se un comune si rende imputabile di irregolarità amministrative per le quali si verificano gli estremi di questo articolo, *imputet sibi* il provvedimento che lo colpisce.

Prego quindi l'Ufficio centrale, e specialmente il relatore, di mantenere fermo, ed il Senato di votare questo articolo 8, che è il complemento necessario di tutte le altre disposizioni del presente progetto di legge.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola come relatore ed anche per un fatto personale.

Spiego il fatto personale.

Ringrazio il mio amico Saredo delle parole cortesi e della giustizia che ha reso all'opera mia in Sicilia.

L'Ufficio centrale nella sua maggioranza deve naturalmente mantenere questo articolo.

Bisogna essersi trovati in mezzo a comuni disordinati per comprendere l'utilità di questo articolo; e notate, o signori, che questo art. 8, che fece buona prova in Sicilia, potrà essere utile a molte altre provincie.

Ho parlato con prefetti che sono insigni amministratori, e concordemente mi dissero che senza un provvedimento simile non v'è speranza di migliorare le sorti di molti municipi italiani, e vi sono provincie che si trovano in condizioni peggiori delle provincie siciliane.

Senza questo articolo l'opera della unificazione e della trasformazione dei debiti comunali in Sicilia non si sarebbe potuta compiere, perchè i creditori che hanno dovuto rinunciare a due terzi ed a tre quarti dei loro crediti verso questi comuni, si sono rassegnati ad accettare ciò che fu possibile di offrir loro quando hanno veduto che almeno per alcuni anni i bilanci del

comune erano ordinati, ed era assicurato il servizio degl'interessi. E altrettanto pretese giustamente il Governo che di quelle operazioni si faceva mallevadore.

Pensate che vi erano comuni come Licata che aveva 9 milioni di debito: io ho transatto coi creditori pagandone 1 milione e 200 mila. Ma abbiamo fatto un bilancio, l'abbiamo consolidato per 3 anni; i creditori hanno visto che le imposte erano state elevate alla massima potenza, i sacrifici dei contribuenti erano tutto quello che si poteva sperare, ed i creditori hanno acconsentito. Senza il bilancio triennale questo risultato non si otteneva. E siccome questa legge di unificazione dei debiti si estende anche alla Sardegna, potrebbe essere che questa facoltà del bilancio triennale giovasse per altre regioni. Caltanissetta è una città (ancora un altro esempio) con una popolazione di 35,000 abitanti, di cui una gran parte sono solfatarici, aveva 6 milioni e 600 mila lire di debito; si è transatto in 3 milioni. I contribuenti hanno guadagnato 3 milioni e 600 mila lire.

Potrei citare altri esempi, ma mi fermo.

Noi eravamo dominati da questi ricordi, quando pur volendo temperare per una parte il progetto ministeriale che dava diritto al Governo di nominare un commissario per 3 anni, abbiamo voluto lasciare che si ricostituiscia il Consiglio comunale, che il municipio abbia la sua rappresentanza, ma il bilancio rimanga consolidato per un triennio, affinchè creditori e contribuenti abbiano una garanzia dei loro crediti e dei loro interessi. Per tali ragioni abbiamo proposto quest'articolo.

Io ne prevedevo l'opposizione in Senato; e ho detto che la legge era così ordinata che anche sopprimendolo non restava turbata la sua armonia.

Ma se l'articolo sarà approvato, la maggioranza dell'Ufficio centrale ne sarà molto lieta. Se sarà respinto, avremo sempre ottenuto un risultato, quello di sollevare questa questione nel Parlamento.

Forse tra qualche tempo la questione è destinata a trionfare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dico subito che prego il Senato

di approvare questo articolo, perchè se avessi preveduto che potesse non essere approvato, non avrei accettato altre modificazioni all'art. 2.

Come ha detto l'onor. relatore, e come ha accennato il senatore Saredo, il progetto ministeriale modificato dalla Commissione non può stare, se non vi è questo articolo. È stato un temperamento adottato per non accettare intieramente l'art. 3 proposto dal Ministero, che suona così:

« Quando il Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino a due anni. Per motivi di straordinaria gravità, che saranno specificatamente indicati nella relazione, il termine può essere prorogato fino a tre anni complessivamente ».

L'Ufficio centrale ha proposto, ed io ho accettato, la relazione che il Senato ha votato, cioè:

« Quando un Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino ad un anno. La stessa disposizione potrà essere applicata quando dopo il quarto scioglimento altro se ne verificasse entro cinque anni ».

Ora io accettai l'emendamento a quest'articolo, precisamente perchè a questa diminuzione c'era il compenso nel bilancio triennale che propone l'Ufficio centrale; se no, dichiaro francamente che non l'avrei accettato, ed avrei pregato il Senato di non accettarlo appunto per questa ragione, cioè che le popolazioni sappiano che per 3 anni sono amministrate in un modo che non può essere cambiato a capriccio.

In quanto alla questione di mettere sotto tutela un comune o una provincia (perchè come dice l'onor. relatore, ci sono parecchie provincie che avrebbero bisogno di questo tutore), l'ha accennato l'onor. Saredo.

Quando un Consiglio è stato disciolto 4 volte in 10 anni si ha tutto il diritto di metterlo sotto tutela. Quindi in prego vivamente il Senato di non lasciare andare questo articolo, la cui mancanza turberebbe, secondo il mio parere, l'economia generale della legge.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il senatore Finali propone la soppressione dell'articolo 8.

FINALI. Io non propongo nulla. La soppressione si traduce nel votar contro.

PRESIDENTE. Questo è il suo desiderio. Il Senato si pronuncierà quindi sull'accettazione dell'articolo o meno.

Chi crede che l'art. 8 testè letto debba essere approvato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La spesa per il commissario straordinario, in qualunque caso di scioglimento del Consiglio e in quello previsto dall'art. 174 della legge comunale e provinciale, sarà a carico del comune, e verrà determinata colle norme stabilite col regio decreto 14 settembre 1863, se il commissario sia impiegato governativo: negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa, con facoltà di ricorso da parte degl'interessati.

Alla Commissione straordinaria, che assume l'amministrazione della provincia in caso di scioglimento del Consiglio provinciale, potrà essere assegnata un'indennità sul bilancio della provincia da determinarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 47).

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N, III *octies* - *documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (N. 2);

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42);

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali an-

nessi all'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 10 giugno 1899 (ore 10.45)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





LIII.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Serena al ministro dei lavori pubblici sull'Acquedotto pugliese* — *Parlano l'interpellante e il ministro dei lavori pubblici* — *Discussione del progetto di legge: «Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi»* — *Approvazione dell'art. 1* — *All'articolo 2 parlano i senatori Parpaglia, Di Blasio, Mezzanotte, relatore ed il ministro dei lavori pubblici* — *Approvazione degli articoli 2 e 3, quest'ultimo dopo osservazioni del senatore Pellegrini al quale risponde il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici* — *Approvazione dell'art. 4 dopo osservazioni dei senatori Sormani-Moretti e Pellegrini, alle quali rispondono il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici* — *Chiusura di votazione* — *Ripresa della discussione* — *Approvazione degli articoli 5 e 6* — *Rinvio della discussione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri.

GUERRIERI GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, discusso nella tornata di ieri.

Prego il signor senatore segretario Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. III-octies - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. III-octies - Documenti).

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CREMONA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto del 4 giugno corrente ed in base alla categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il professore Eugenio Beltrami, presidente della R. Accademia dei Lincei.

Il prof. Beltrami, nato nel 1835, appartiene, come socio nazionale, sino dal gennaio 1870, alla Società Italiana delle scienze, detta dei XL, e dal dicembre 1873 all'Accademia dei Lincei.

È inoltre membro effettivo del R. Istituto Lombardo sino dal dicembre 1877.

Concorrendo adunque in lui, e con esuberanza, i requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, a voti unanimi, la convalidazione della nomina del professor Eugenio Beltrami a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone, a voti unanimi, la convalidazione della nomina del professore Eugenio Beltrami a senatore del Regno.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Annunzio e svolgimento di una interpellanza del senatore Serena al ministro dei lavori pubblici sull'acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. È giunta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge 14 luglio 1898, che autorizzava la spesa di L. 120,000 per gli studi e la compilazione di un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie.

SERENA ».

Prego il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Sono agli ordini del Senato e potrei rispondere anche subito, se il Senato lo crede.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro dei lavori pubblici è pronto a rispondere alla interpellanza del senatore Serena anche subito. Se non sorgono obiezioni, do facoltà di parlare al senatore Serena per svolgere la sua interpellanza.

SERENA. Non tema il Senato che io voglia fare un discorso e tanto meno ripetere ciò che dissi intorno all'acquedotto pugliese nella tornata 9 luglio del passato anno.

L'onor. ministro dei lavori pubblici, che ringrazio di aver accettato subito la mia interrogazione, ricorderà per quali ragioni io mi opposi in quella tornata all'approvazione della spesa di 120,000 lire per gli studi e la compi-

lazione d'un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie.

Siccome però, non ostante la mia opposizione, la spesa fu autorizzata, così prego l'onor. ministro dei lavori pubblici di dirmi se e come sia stata eseguita la legge 14 luglio 1898 e se sia sperabile che il risultato degli studi e il progetto tecnico possano essere al più presto comunicati ai due rami del Parlamento.

Non è una vana curiosità quella che mi spinge a rivolgergli questa preghiera, ma il fatto, forse non ignoto all'onor. Lacava, che le terre di Puglia sono ora percorse da un gran numero d'ingegneri, i quali intempestivamente persuasi che le acque del sottosuolo pugliese siano di tanta abbondanza e di tale qualità da poter dissetare, se non l'intera regione, i singoli comuni delle tre provincie, presentano alle amministrazioni municipali progetti di condutture parziali e ne sollecitano la esecuzione.

I comuni, spinti dal desiderio e dal dovere di risolvere una questione per quelle popolazioni vitale, si affrettano a deliberare spese per gli studi e per la costruzione di parziali acquedotti.

Io non sono in grado di dire se si tratti di cose più o meno serie. A giudicare dal valore tecnico degli autori di alcuni progetti, dovrei ritenere che essi non mancano di serietà; ma è probabile, assai probabile che molti comuni si lascino facilmente persuadere a spendere inconsideratamente il danaro di quei contribuenti, i quali, se hanno sete d'acqua, sono pure al secco di quattrini; e però il ministro dei lavori pubblici, facendo conoscere al più presto gli studi fatti dai suoi ingegneri, facendo sapere se e fino a qual punto le Puglie potranno fare assegnamento sopra il concorso dello Stato, da una parte impedirà che si facciano spese inutili, o per lo meno superflue; e dall'altra metterà in grado quelle popolazioni, nel caso che lo Stato dichiarerà di non poter concorrere alla costruzione dell'acquedotto per tutte le Puglie, di decidere se debbano, in mancanza di altro e di meglio, provvedersi coi propri mezzi di acque più o meno potabili.

Sono queste le brevissime considerazioni che mi hanno spinto a rivolgere la mia modesta interrogazione all'onor. ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Risponderò anch'io brevemente all'onorevole senatore Serena circa l'oggetto della sua interrogazione.

L'esecuzione della legge del 14 luglio 1898, che riguarda lo studio di un progetto tecnico di massima per l'acquedotto pugliese, si può dire al suo termine; ed io sono assicurato dall'ingegnere Capo dell'ufficio speciale del Genio Civile che entro il mese di agosto verrà presentato al Ministero il progetto suddetto riguardante tanto il canale principale, quanto per i canali derivatori più importanti.

Il canale collettore principale andrebbe fino a Lecce, ed i derivatori servirebbero per i principali comuni delle Puglie.

Questo è quanto posso dire riguardo alla legge 14 luglio 1898.

L'onor. Serena si è anche interessato di un fatto, che realmente avviene nelle Puglie, cioè che in alcuni comuni si cerca di trovare delle acque nel sottosuolo per mezzo di imprese; ed ingegneri privati presentano vari progetti o studi.

Posso assicurare l'onor. Serena che il ministro dell'interno è stato avvertito di questo fatto, ed egli ha richiamato l'attenzione dei tre prefetti delle Puglie, affinché non si facciano delle spese, che possono riuscire a danno anziché ad utile dei comuni stessi.

Io comunicherò i risultati degli studi fatti sul progetto dell'acquedotto pugliese alla Camera dei deputati ed al Senato del Regno.

Dalle notizie che ho, pare che questi studi, i quali, come dicevo, potranno essere compiuti entro il mese di agosto prossimo, lasciano la speranza di poter riuscire a dotare le Puglie di acqua potabile. Ma per quanto riguarda gl'impegni che possono essere presi dal Governo, circa l'esecuzione di detto progetto, mi permetta il senatore Serena che io taccia in questo momento. È troppo facile comprenderne la ragione. Quando gli studi saranno finiti, e dopo che saranno stati sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici e di quello del tesoro, formeranno allora oggetto di deliberazione se e come lo Stato possa contribuire alla esecuzione del progetto dell'acquedotto pugliese.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Ringrazio il mio illustre amico, il ministro dei lavori pubblici, delle notizie che mi ha fornite; ma lo prego di contentarsi che per ora io mi limiti a prender atto delle due dichiarazioni che egli ha fatto; cioè che gli studi saranno compiuti entro il prossimo mese di agosto, sicché i due rami del Parlamento potranno averne notizia al più presto; e che il progetto tecnico di massima consiste in un grande canale collettore e in altri canali secondari. Ma l'acqua potabile da quale sorgente si deriverebbe?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Dal Sele...

SERENA. ... Sta bene. Prendo atto, ripeto, di queste due dichiarazioni, le quali serviranno, se non altro, ad impedire che si facciano quelle spese che io dicevo per lo meno superflue.

Comprendo che il ministro dei lavori pubblici non possa in questo momento parlare degli enti che debbono contribuire alla costruzione del grandioso acquedotto; nè io ho preteso che determinasse fin d'ora la misura del contributo dello Stato.

Solo mi permetto di rilevare che, una volta che il ministro ha parlato di acque che si debbono derivare dal fiume Sele per portarle in Puglia, si può di nuovo parlare di un progetto per la costruzione di un grande ed unico acquedotto e non già di progetti vari per fornire di acque potabili le Puglie.

Quando dal Governo, e non dal solo ministro dei lavori pubblici potremo sapere fino a qual punto lo Stato potrà concorrere alla spesa della esecuzione di un'opera così grandiosa e di così evidente pubblico interesse, le provincie interessate stanzieranno nei loro bilanci i fondi necessari perchè, col concorso dello Stato, si possa finalmente provvedere al più vitale interesse delle popolazioni pugliesi.

Solo quando il grande acquedotto non potesse eseguirsi, solo allora si potrebbero studiare progetti di condutture parziali. Oggi la spesa di siffatti studi sarebbe sprecata, essendo prossima, come ha affermato l'onor. Lacava, la presentazione del grandioso progetto che il Governo ha studiato e che io voglio augurarmi riesca a distruggere le previsioni pessimiste da me fatte nella tornata del 9 luglio 1898.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

Prego anzitutto il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello modificato dalla Commissione permanente di finanze.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di darne lettura.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 2-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Agli elenchi delle opere di bonificazione già classificate in prima categoria, a termini della legge 25 giugno 1882, n. 869, sono aggiunte le seguenti:

1. Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia;
2. Territorio del consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova;
3. Territorio del consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova;
4. Pianura di Piscinara, in provincia di Roma;
5. Piana di Catania, in provincia di Catania;

6. Valle dell'Idro, in provincia di Lecce;

7. Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allacciamenti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d'acqua;

8. Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, per i necessari lavori di completamento;

9. Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il *motu proprio* 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti;

10. Bonificazioni in corso nelle provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento;

11. Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all'art. 4 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853;

12. Agro Brindisino, in provincia di Lecce.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, procederà alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell'allegato A, e farà eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di 1ª categoria, per la esecuzione delle quali sarà impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sarà provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

ALLEGATO A.

Elenco di opere di bonifica formato a senso e per gli effetti dell'articolo 2.

N. d'ordine	Provincia	Denominazione della Bonifica
1	POTENZA	Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri presso le foci dei fiumi: Bradano, Basento, Agrigie Sinni.
2	FERRARA	Valli di Comacchio.
3	LECCE	Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli.
	ID.	Palude Brunese presso l'abitato di Rocca Nova.
	RAVENNA	Comprensorio Lama, interposto tra i fiumi Ronco e Montone, che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna.
6	PISA	Pianura settentrionale pisana (Fiume Morto).
7	FERRARA	Terreni del Comprensorio del primo Circondario del ferrarese.
8	MANTOVA	Terreni paludosi a sud di Mantova.
9	POTENZA	Lagheti di Calciano e Garaguso.
10	ID.	Territori di Grottole, e San Mauro Forte.
11	ID.	Territorio di Atella.
12	ID.	Lago Pesole.
13	SIRACUSA	Paludi di Scicli.
14	FIRENZE E LUCCA	Palude di Fucecchio.
15	REGGIO CALABRIA	Pantani Grosso e Piccolo.
16	PADOVA	Territori dei comuni di Carrara San Giorgio e Carrara San Stefano (Consorzio delle Carrare).
17	SONDRIO E COMO	Pian di Spagna ed altri paludi in Val d'Adda, cioè Pian di Tovo e Lovere, di Chiuro e Nigola, dei Quattro Comuni e di Castione e Cedrasco.
18	CAMPOBASSO	Pianura di Venafro.
19	VERONA	Valli Zerpane e di Belfiore denominate Bacino Zerpano.
20	COSENZA	Stagno di Ajello o di Turbole e sistemazione del bacino del fiume Oliva.
21	COSENZA	Bacino inferiore dei fiumi Abate San Marco, Lao, Fiumarello e Castrocecco (Valle sinistra) e Angilla Bonella e Castagnula Canneto nel comune di Cetraro.
22	ID.	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino, Trento e Fiumenica (Valle sinistra).
23	BOLOGNA	Bonifica di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.
24	SASSARI	Agro di Sassari e Porto Torres.
25	ID.	Agro di Posada Orosei e Siniscola.
26	SASSARI E CAGLIARI	Valle inferiore del Liscia in provincia di Sassari e del fiume Temo in provincia di Cagliari.
27	CAGLIARI	Paludi del Campidano.
28	SASSARI	Palude <i>Paulelonga</i> in quel di Terranova.
29	CAMPOBASSO	Campobasso-Pianura Petrarca o Sinarca.
30	MANTOVA	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castellucchio e Marcaria).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Signori senatori! Sento il bisogno di fare alcune brevi considerazioni, ed invoco la vostra benevola attenzione.

Questo articolo è il più importante della legge, e direi quasi è tutta la legge. Questo articolo fu proposto nell'altro ramo del Parlamento appunto per esprimere quella specie di riparazione solidale che è la base di un vero risorgimento economico dell'Italia.

Si voleva presentare dal Governo una legge per disciplinare questa importante materia delle bonifiche, nel senso di assicurare la costruzione delle opere necessarie, e d'altra parte mettere lo Stato nella condizione di evitare i pericoli dell'ignoto per il suo concorso finanziario alla costruzione delle stesse opere. Il Governo col progetto di legge, e come parte integrale della medesima, presentava tre tabelle, nelle quali erano indicate le opere già in corso, o delle quali erano ultimati gli studi e classificate come opere di prima categoria.

Ma lo stesso Governo si era preoccupato di una considerazione gravissima, che tuttora molte regioni d'Italia avevano eguali bisogni ed eguali diritti per la bonifica delle loro terre per necessità d'igiene e utilità agricola; ma di queste opere mancavano gli studi, e così mancava necessariamente la classificazione. In queste condizioni di cose pensò che nel fare una legge organica non era bene escludere quelle regioni, direi ritardatarie, non certo per fatto loro, ma per un insieme di cause, e tra le altre la mancanza delle energie necessarie per intraprendere opere di tale importanza. Quindi la necessità di formulare l'art. 2 coll'unita tabella A.

Questa tabella, nella quale erano indicate diverse opere, è formata con criteri direi presuntivi, e così non si può dire *a priori* che abbiamo tutti i caratteri di opere di prima categoria secondo le norme della legge del 1882. S' introdusse perciò un temperamento, nel senso che entro un biennio dalla promulgazione della legge il Governo deve fare gli studi e farne la classificazione, qualora risultasse che in quelle opere concorressero gli estremi di bonifiche di prima categoria. Era saggia e prudente misura.

Una volta però dichiarata come opera di bonifica di prima categoria, questa doveva avere

trattamento eguale alle altre già classificate, e questo criterio era informato ai principî di giustizia riparatrice, poichè se non si vuole che gli ultimi siano i primi, neppure è giusto che gli ultimi venuti siano assolutamente messi al bando. Perciò il Governo aveva presentato quell'articolo di legge, che con piccole modificazioni venne approvato nel 1898 dall'altro ramo del Parlamento: ed era, direi, il ramoscello d'olivo della pace tra coloro che patrocinavano locali importanti interessi.

Rimaneva però caldo il concetto che qualora le opere comprese nella tabella A fossero classificate di prima categoria dovessero avere uguale trattamento delle altre comprese nelle tabelle I, II e III.

Chiusa la legislatura, il Governo ha creduto di presentare la legge al Senato, anzichè ripresentarla alla Camera. La Commissione di finanze studiò questa legge con amore e vivissimo interesse, e ne è prova eloquente l'accurata relazione. Ma si è giustamente preoccupato della responsabilità dello Stato andava ad incontrare accettando puramente e semplicemente l'articolo 2 presentato dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento non potendosi *a priori* stabilire la somma necessaria per compiere le opere indicate in quella tabella A.

La Commissione con la sollecitudine che la distingue, nello intendimento di allontanare timori ed evitare pericoli, ha chiesto al Ministero un calcolo presuntivo delle spese per quelle opere. Ed il Governo fu sollecito di aderire ai giusti desideri della Commissione di finanze e presentò un prospetto indicante la spesa presunta delle bonificazioni indicate nella tabella A, e troviamo questo prospetto nella relazione a pagina 44, e risulta che la spesa totale per quelle bonifiche ammonta a lire 2,500,000.

Ma la Commissione si è fatta quella domanda che ciascun uomo di Stato prudente deve farsi: Questa somma sarà sufficiente? Quale garanzia abbiamo che questa somma risponda alla spesa effettiva? L'esperienza purtroppo ha dimostrato che anche i progetti definitivi in alcune opere pubbliche hanno dato luogo a sorprese strane e dolorose.

Certamente il Ministero non poteva dare e non ha dato criteri precisi: solo ha indicato una spesa presunta, che se si teme possa essere maggiore, potrà anche avvenire il contrario,

perchè certo il Ministero si sarà attenuto a criteri più larghi nel preventivare la spesa.

In queste condizioni la Commissione permanente di finanze ha studiato una soluzione che direi media; dare da una parte un affidamento per la costruzione di tali opere, dall'altra non esporre la finanza dello Stato ad incerte pericolose eventualità. La Commissione volle opporre che 26,520,000 lire non siano sufficienti per quelle bonificazioni, e allargò il preventivo fino a 40,000,000, somma questa che, secondo i criteri della legge e nella misura dalla medesima stabilita, deve esser ripartita tra lo Stato, provincie, comuni e privati, e sappiamo che il concorso dello Stato è del 60 per cento.

Ora, stabilita come calcolo preventivo questa somma si ha garanzia sufficiente per poter ritenere che quando pure i calcoli di 26,000,000 non siano esatti si ha margine per poter far fronte a possibili aumenti di spese nei progetti definitivi. Partendo appunto da questo concetto, ha stabilito fin da ora il concorso dello Stato in 24,000,000, ripartiti in ventiquattro annualità, di modo che il bilancio incontra solo l'onere, ed ha la responsabilità di un solo milione all'anno.

E fin qui si potrebbe dire che la Commissione si è ispirata troppo rigidamente al criterio di una rigida finanza più che al criterio economico, ma non lo voglio combattere anche perchè vedo che la massima parte delle altre opere hanno la loro esecuzione a lungo termine, quello però che io credo che non possa assolutamente ammettersi è l'ultima parte di questo articolo 2, in cui si dice che « nei limiti della somma determinata di un milione sarà provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi ».

Questo non parmi nè logico nè giusto. Certo oggi noi non possiamo dire che quelle opere debbono avere il trattamento che la legge consente alle opere di prima categoria, perchè non risulta se veramente ne abbiano i caratteri.

Quando però fatti gli studi nel termine stabilito nella stessa legge, avvenga, come ne siamo quasi certi, che quelle opere abbiano i requisiti tutti di opere di prima categoria e tali sieno classificate, a me pare giusto che queste opere abbiano eguale trattamento e non debba intervenire il potere legislativo per la ripartizione dei fondi, ma proporzionato per

tutte deve essere il concorso dello Stato nella misura stabilita del 60 0/0.

Non si vuole eccedere la misura stabilita di un milione all'anno e sia pur così, ma non consento che il riparto debba esser fatto per legge quando abbiamo già dopo il biennio le opere classificate. Il riparto dei fondi deve essere in proporzione della spesa per cadauna delle opere, e non deve questa assegnazione di fondi farsi dal Parlamento che credo sia atto poco politico e pericoloso.

Nella relazione del mio antico amico il senatore Mezzanotte leggo che qualora il fondo stabilito non sia sufficiente il Parlamento sceglierà le opere che si giudicheranno più urgenti. Appunto in ciò io vedo un criterio errato e pericoloso.

Anzitutto io dico: una volta che le opere sono dichiarate di prima categoria ed hanno i requisiti necessari per avere quel posto, sia per l'igiene che per l'agricoltura a me pare che tutti hanno uguale urgenza ed interesse, ed il Parlamento certo non può avere elementi per ritenere questa più urgente dell'altra. Si sa che l'urgenza in questi casi è determinata da elementi e criteri relativi.

Cadaun deputato, che patrocina, e, giustamente, deve patrocinare anche gli interessi della regione, posta nella circoscrizione del suo collegio, sosterrà che quell'opera ha un'urgenza prevalente suprema. E così si avrà una gara nella quale non so se possano prevalere i concetti che il relatore ora prematuramente prevede.

Tutte queste misure e cautele delle quali si volle circondare questo benedetto articolo 2 sono determinate dal timore di aggravare eccessivamente ed inconsciamente il bilancio dello Stato. Ma io ho consentito, certo non di buon grado, a che si stanzi un milione all'anno.

Nel caso però che l'ammontare della spesa superi la somma di 40,000,000 si debba applicare il disposto dell'art. 8 di questo stesso progetto di legge. A questo articolo del progetto la Commissione, sempre ispirata al concetto di difendere la finanza dello Stato, ha introdotto un comma in questi termini: « Se pei risultati dei progetti esecutivi o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirsi a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a par-

tire dall'esercizio 1924-25». O perchè non tenere questa stessa misura per le opere dell'allegato A una volta e quando siano dichiarate di 1^a categoria? La certezza del concorso dello Stato per tutte le opere è di assoluta importanza; con questa certezza si può trovar modo di far le spese di bonificazione anticipandosi anche i fondi o da un imprenditore, o facendo comuni o provincie e privati operazioni di credito. Stabilito il concorso dello Stato nella misura di legge nella base di progetti esecutivi, anche quando il pagamento del concorso sia a rate a lunga scadenza, si può trovare modo di provvedere i fondi. Dico ciò in principio generale, perchè purtroppo prevedo che questa legge, per la parte che riguarda la Sardegna, non avrà neppure la potenza della illusione, per l'assoluta impotenza delle provincie, comuni e privati di concorrere col 40 per cento.

Non mi permetto di fare proposte di riduzione perchè pecherei di ingenuità visto l'ambiente, e perchè si vuole che la legge resti quale è, generale per tutto lo Stato, quasi che l'Italia sia tutta di un pezzo e non siano diversi i bisogni, le risorse e la potenza economica e finanziaria di varie regioni.

Ad ogni modo non voglio frapporte bastoni alle ruote, e sia pure che si affidi al Parlamento il riparto della somma. Io confido che la spesa dei progetti esecutivi non supererà le somme previste largamente dalla Commissione centrale, e così non sarà il caso di precedenza nelle opere, ed in ogni caso spero che il Parlamento nel compiere questo compito si ispirerà a sentimenti di giustizia distributiva ed ai veri bisogni del paese.

E faccio caldo augurio che con questa legge si raggiunga il fine santissimo che tutti ci auguriamo.

Ripeto ancora una volta perchè mi pare importante, che, se si accetta l'articolo quale è redatto dall'Ufficio centrale, ben diverso da quello presentato dal Governo ed accettato dalla Camera, non si potrà godere la facilitazione di cui all'art. 14 per quelle opere che il Parlamento non avrà dichiarato urgenti. Ingiusto, perchè trovò ingiusto che queste opere abbiano un diverso trattamento.

Detto ciò, dirò poche parole per quanto riguarda la tabella A.

In questa tabella A sono indicate ai numeri 24,

25, 26, 27, 28 alcune opere che riguardano l'isola di Sardegna.

Debbo dichiarare che queste disposizioni per opere di bonifiche in Sardegna mancavano nella legge presentata dal Ministero all'altro ramo del Parlamento; nessun'opera era ivi designata per quell'isola e fu, a proposte di alcuni deputati sardi, e debbo dire di deputati della provincia di Sassari, onorevoli Garavetti, Pala, Pinna, Giordano e Pais che sono comprese in questa tabella alcune opere tanto per la provincia di Sassari che di Cagliari, quantunque i loro sforzi siano stati inutili per ottenere una quota minore di concorso nelle spese per parte dei comuni e provincie.

Il Ministero e la Commissione della Camera nella tornata del 9 luglio 1898 hanno riconosciuto la giustizia di inscrivere queste opere perchè erano la conseguenza di una promessa fatta dal Governo quando si discuteva la legge 18 agosto 1897; quindi, d'accordo e Commissione e Governo, dalla Camera si è accettata quest'aggiunta.

Ma evidentemente queste proposte furono, direi, improvvisate, e improvvisate da deputati della provincia di Sassari i quali veramente non avevano il criterio esatto delle località per cui esiste una indicazione che crea indubbiamente equivoco.

Si legge infatti al n. 27 - Cagliari - « Paludi del Campidano », e così scritto parrebbe che le paludi da bonificare fossero nel così detto Campidano di Cagliari, mentre così non è. Nel Campidano di Cagliari sono necessarie opere idrauliche per alcuni corsi d'acqua ed a ciò ha provveduto la legge dell'agosto 1897, ma, lasciando l'indicazione tal quale, parrebbe che le opere debbano farsi nel Campidano di Cagliari, e l'equivoco sarebbe maggiore e più pericoloso se si tiene mente alla locuzione della legge dell'agosto 1897.

Quindi è necessario correggere la dizione; dire Cagliari (provincia) « paludi del Campidano di Oristano », e che così debba esser fatta la correzione non può ora sorgere dubbio. Come già dissi, la Commissione permanente di finanze aveva richiesto un prospetto presunto dalle spese delle diverse opere indicate nella tabella A e dalla lettera e rapporto del Ministero alla Commissione risulta chiaro ed esplicito che la somma indicata al n. 27 di 1,500,000 riguarda

precisamente le paludi del « Campidano di Oristano »; e non poteva essere diversamente, perchè se noi guardiamo la carta della malaria detta della desolazione perchè dimostra le condizioni infelici di molte regioni, vediamo che la Sardegna occupa il primo posto in Italia, e la plaga del Campidano detta di Oristano è designata con una desolante macchia nera.

Ora sarebbe assurdo supporre che in una legge di bonifica igienica ed agraria si fosse questa dimenticata, o altra fosse preferita.

Credo quindi che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro, non avranno difficoltà di chiarire questo concetto di modificare le parole: « Paludi di Oristano ».

E poichè ho la parola, io mi permetto di chiedere all'onorevole ministro a che punto siano gli studi e quali siano gl'intendimenti circa i lavori del Tirso e se questi possano essere sollecitamente iniziati come quelle popolazioni ansiosamente attendono.

I danni che quel fiume, il principale dell'isola, apporta sono enormi. Da molti anni non si lamentano danni nell'abitato quali si ebbero a deplorare nel 1860, quando si è rotto un argine non molto sicuro che difende la città, ma i danni nelle campagne sono sempre enormi. Dirò che quest'anno la piena alta rimase quasi perennemente ed allo stesso livello dal 17 novembre all'8 dicembre distruggendo i seminati di quella vallata che si estende per molti chilometri. Si fece in gran parte una nuova semina nel gennaio, ma una nuova inondazione distrusse di nuovo tutto. Alcuni tentarono seminare nel marzo col seme detto marzolino, e pur questa prova fallì a causa della siccità.

Lascio considerare le condizioni di quelli agricoltori e proprietari. Per fare le ripetute semine hanno fatto sforzi enormi, hanno contratto nuovi debiti e nuovi impegni, e così si aggrava in modo spaventoso la già triste condizione economica, e la fame si presenta colla sua brutta faccia a desolare quelle popolazioni.

Epperò se vi è opera che si imponga di assoluta necessità è questa, ed è perciò urgente. Sono assicurato che si inizieranno sollecitamente le opere del Campidano di Cagliari e ne sono lieto, ma è giusto che contemporaneamente si inizino questi lavori anche perchè i poveri contadini che perdettero tutto possono essere occupati in quei lavori, e così avverrà

un riparto di lavori che tolga la mala pianta dell'invidia, se tale può chiamarsi il lamento di chi soffre vedendo altri gaudenti.

Ebbi notizia che da qualche facoltoso industriale agrario del continente si era pensato di stabilire nella vallata e piano del Tirso una vasta coltivazione di barbabietola per una fabbrica di zucchero. Fu trovato il terreno adatto, ma saputo delle frequenti terribili inondazioni e della eccessiva siccità in alcuni anni, si arrestarono. Le opere che per la legge del 1897 devono farsi nel Tirso hanno a base sbarramenti per fare serbatoi artificiali, in alto, onde raccogliere le acque nell'inverno ed impedire le grandi piene e servirsene nella stagione estiva per l'irrigazione. Così solo si poteva ottenere una vera bonifica ed igienica ed agraria.

Non voglio parlarvi delle condizioni generali dell'isola, dirò solo anche a proposito di questa legge, o meglio ricorderò quanto disse il ministro Fortis quando si discuteva questa stessa legge alla Camera. Il favore che l'agricoltore domanda non è solo per la terra che non sfrutta o s'impaluda, ma l'agricoltore italiano domanda aiuto per la terra che lavora, chiede soccorsi in diritti dallo Stato con diminuirne le gravissime imposte che gravitano sulla terra e tagliano i nervi all'agricoltura, ed è necessario procurarle il capitale a buon punto, e, soggiungo, se ciò si dice in genere è cosa troppo triste per la Sardegna ove la devoluzione delle terre allo Stato per debito di imposte ha raggiunto proporzioni incredibili.

Ricordo e ricordano i Sardi con viva riconoscenza la visita degli augusti Sovrani all'isola. E sanno che non fu solo un atto di cortesia sovrana ma fu ispirata e determinata dallo intendimento di conoscere davvicino i desideri ed i bisogni di quelle popolazioni, e tutti ammirarono l'interessamento vivissimo del nostro Sovrano, e sono certo che le Loro Maestà si saranno sempre più convinti che non è mutata l'antica fede de' Sardi. Noi fummo lieti di vedere che a fianco dei Sovrani vi fossero il presidente del Consiglio ed il ministro dei lavori pubblici, come affermazione dell'interesse anche del Governo verso l'isola.

Il Sovrano volle essere accompagnato dai ministri perchè il Governo deve egli avere il compito di poter tradurre in atto, per quanto sia possibile, le aspirazioni di quell'isola. La

Sardegna attende e spera che non avvengano nuove delusioni.

DI BLASIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BLASIO. Mi spiace di non poter essere d'accordo col mio amico, il senatore Parpaglia, non nelle sue proposte, speciali relative alla Sardegna, le quali desidererei venissero accettate, ma sull'art. 2 che è in discussione.

Il senatore Parpaglia, che desidera di più, non è contento dell'art. 2, ed io, che desidero di meno, credo che quell'articolo presenti degli inconvenienti, e perciò lo combatto.

Ho votato l'art. 1, ed in genere dichiaro di votare il disegno di legge, ma non ne sono entusiasta; poichè, credo, che stante le nostre tristi condizioni finanziarie, non si debbano oggi ammettere altre spese, fuorchè quelle che sieno di assoluta necessità, e credo precisamente che queste nuove spese per opere di bonificazione non sieno di assoluta necessità.

Certamente le bonifiche sono utili, come tutte le opere di lavori pubblici, ma esse avrebbero potuto essere differite a miglior tempo; tanto più che le nostre leggi provvedono, e, secondo me, sufficientemente, alle opere di bonificazione.

Noi abbiamo la legge del 1882, la quale provvede largamente ai principali bisogni. Vi è la legge del 1886, quella del 1893.

Ma si dice che queste leggi hanno degli inconvenienti. Questi si possono correggere lentamente; ma non si può venire oggi con una nuova legge, che metta in dubbio le leggi passate ed aumenti l'onere dello Stato.

Di più noi abbiamo nel bilancio annualmente una somma di circa 6 milioni per opere di bonifica, somma che, in rapporto alle altre opere pubbliche, a me pare presentemente sufficiente.

Venire oggi, nelle tristi condizioni finanziarie in cui ci troviamo, a proporre il doppio quasi della spesa, perchè per tre anni si va ad otto milioni all'anno, e poi ad 11 milioni per circa 24 anni, questo, io non lo credo opportuno.

Ma, come dissi, io ho votato l'art. 1 e voterò tutta la legge. Che cosa si vuole. Simili leggi, presentate che sono, diventano, direi così, leggi politiche, le popolazioni, maggiormente interessate, vi si affezionano, riesce quindi malagevole respingerle.

Inoltre il disegno di legge è stato presentato

da diversi Ministeri, è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e la nostra Commissione, composta degli uomini più competenti che abbia il Senato, e propone anch'essa l'approvazione.

Convengo pure che la Commissione del Senato ha portato nella legge molti utili emendamenti, vi ha tolto molta parte di quella indeterminatezza ed incertezza che rendevano meno buono il disegno di legge.

Ma se approvo, quantunque senza entusiasmo, tutta la legge, non ne posso approvare questo art. 2, nel quale si viene a stabilire un cattivo precedente, uno dei tanti cattivi precedenti che noi purtroppo deploriamo nelle nostre leggi per i lavori pubblici.

Si viene a fissare una somma, si viene a stabilire che sieno eseguite opere le quali non sono state studiate, e non si sa se rivestono il carattere voluto dalla legge organica del 1882 per la prima categoria; cioè se rappresentano un miglioramento igienico, o un grande interesse igienico congiunto con un rilevante interesse agricolo.

Perchè venire a stabilire dunque una somma annuale di un milione per 24 anni per opere che non si sa se debbono o no essere eseguite?

La Commissione stessa vedendo la difficoltà, e non poteva non vederla, ha detto che queste opere possono costare anche di più (e qui sta il nodo della questione), e allora si comincerà colle più urgenti. Ma come stabilire le più urgenti? Tutti concorrono e ce ne dà l'esempio l'onorevole Parpaglia, tutti i maggiormente interessati fanno premura per volere queste opere; tutti crederanno che sono di prima categoria, ed il Governo si troverà in gravi difficoltà.

Che bisogno, domando all'egregia Commissione, c'è di fissare da oggi questa somma?

Il meglio per me sarebbe, ed io vorrei presentare un emendamento in questo senso, che, accettando tutta la prima parte dell'articolo secondo, come ci viene proposto dalla Commissione, dove nella seconda parte si dice che si fissi la somma di un milione all'anno per 24 anni, si dica che con nuova legge si verrà a provvedere per l'assegnazione e ripartizione dei fondi.

Io non aggiungo altro, e prego l'egregia autorevolissima nostra Commissione di volere

accettare questo mio emendamento che manderò al banco della Presidenza.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Veramente la discussione si è un po' allargata, perchè dall'art. 2, intorno al quale il mio amico, il senatore Parpaglia, aveva fatto osservazioni, si è tornato indietro, si è tornato, quasi direi, alla discussione generale per le osservazioni che contro il progetto di legge ha fatto l'onor. senatore Di Blasio.

Io non rientrerò negli argomenti di ordine generale, ma vorrei soltanto osservare questo, che scopo principale della legge che noi discutiamo non è soltanto quello di accrescere i fondi per le opere da costruirsi, ma anche quello di correggere dei difetti che si sono riscontrati nelle leggi precedenti.

La vostra Commissione si è trovata in una posizione difficile, perchè si era nella necessità di armonizzare e il dovere di provvedere a una delle maggiori urgenze d'Italia, qual è quella della bonificazione dei terreni palustri, e il dovere di tener conto delle difficili condizioni della pubblica finanza. Essa è convinta di aver tenuto nel debito conto così l'uno come l'altro coefficiente.

Il senatore Di Blasio ha parlato di oneri della finanza; ora a me pare opportuno ricordare che il progetto del Ministero presentava un onere di circa 250 milioni; ora invece, per le nuove proposte che vi sono dinanzi, esso è ridotto a 169 milioni, a cui aggiunti i 24 milioni dell'allegato A, abbiamo 193 milioni; ma 136 milioni sono già in bilancio, perchè v'ha uno stanziamento di 5,700,000 lire, che per 24 anni sommano appunto a 136 milioni; dunque tutto l'onere che si aggiunge all'impostazione che già abbiamo in bilancio è di 57 milioni, i quali vanno divisi in 24 anni. Il resto è partita di giro.

Io ho creduto opportuno di cogliere questa occasione per precisare l'onere effettivo che questa legge, paurosa per taluni, reca al bilancio dello Stato.

Nè parmi inutile di aggiungere come tutte le cautele sono state prese perchè non si esca dall'accennato limite; il che si è esposto nella relazione, alla quale, per non abusare della pazienza del Senato, mi riferisco.

Resta questo assodato, che malgrado i ventiquattro milioni che noi assegnamo all'allegato A, l'onere nuovo che viene a pesare sul bilancio dello Stato, per un piano regolatore che ha un fine non soltanto di sagace amministrazione, ma anche di sana politica, si residua a 57,000,000, da iscriversi in ventiquattro esercizi.

E veniamo all'art. 2°. La posizione difficile in cui si è trovata la Commissione in quanto alle opere comprese nell'allegato A, è chiaramente manifestata dai discorsi in antitesi pronunciati dai due oratori che mi hanno preceduto. Ad uno è parso troppo, ad un altro è parso poco quello che si propone; ed entrambi vogliono delle modificazioni all'articolo, l'uno in un senso, l'altro in un altro.

La Commissione che ha molto studiato il delicatissimo problema, risoluto col presente articolo, che può dirsi la chiave di volta di questo disegno di legge, con molta industria costruito, della quale il toccare una pietra può far crollare tutto l'edificio, deve assolutamente pregare tanto l'uno che l'altro dei preopponenti di non insistere nei loro emendamenti.

Noi ci trovavamo in queste condizioni. Da un lato aspirazioni legittime di contrade le quali hanno il massimo bisogno dell'integrazione dello Stato. Basta guardare l'elenco delle provincie designate nell'allegato A per comprendere la necessità di accorrere; dall'altra la necessità di proporre una legge di cui principale obbiettivo fosse il determinare con sufficiente precisione l'onere dello Stato, uscendo dalle presenti incertezze, e dall'indeterminato. Noi non potevamo accettare un impegno sconfinato, dovevamo assolutamente determinarlo. E come l'abbiamo fatto?

Chiesto al Ministero a quanto potesse ammontare l'onere derivante dalle opere comprese nell'allegato A, il Ministero ci ha dato qual cifra approssimativa quella di 26,500,000 lire. Ora la Commissione ha creduto di essere prudente nell'allargare questa cifra fino alla somma di 40,000,000, di cui 24,000,000 a carico dello Stato, e 16,000,000 rappresentanti il contributo degli enti locali e dei privati.

È evidente che, se le previsioni si verificheranno, null'altro ci resterà da fare.

Ma vi sono taluni, i quali temono che non essendovi, per queste opere, gli studi che sono

stati compiuti per quelle che sono comprese nelle tre tabelle, si possa andare incontro ad impegni sconfinati.

Ebbene, che vi è di meglio, che compiuti gli studi e fatta la classificazione, al momento della ripartizione dei fondi, il Parlamento regoli le sue determinazioni a seconda, non delle ipotesi che oggi possiamo fare, ma dei patti che seguiranno?

Nella relazione io non mi sono arrestato alla sola ipotesi accennata dall'onorevole senatore Parpaglia.

Io non ho detto soltanto che, ove le previsioni superino eccessivamente le previsioni, si facciano nei 24 anni soltanto le opere più urgenti, rimandando le altre ad un periodo posteriore; ma ho fatto anche l'altra ipotesi che alle previsioni potessero rispondere i fatti, o discostarsene poco.

In ultimo poi ho detto: gli elementi del giudizio ora mancano, è quindi necessità tornare innanzi al Parlamento al momento opportuno, perchè noi fin d'ora non possiamo prevedere fatti che potranno domani seguire.

L'onorevole senatore Parpaglia ha richiamato anche l'attenzione delle Commissioni e del Ministero sulla denominazione della palude del Campidano.

La palude designata in quell'allegato è effettivamente quella cui ha accennato il senatore Parpaglia.

Quest'indicazione dell'allegato è l'ultimo atto di un procedimento che si è compiuto appunto per studiare le località e formare una prima previsione del costo della relativa bonificazione.

In quegli atti essa è designata in questo modo:

« Palude del Campidano, di Oristano per 3526 ettari, 1,500,000 lire ».

Perciò non è da dubitare che quella così indicata, sia la località da bonificare.

Ad ogni modo la Commissione non ha difficoltà ad aggiungere dopo le parole « palude del Campidano » quelle « di Oristano ».

Io credo di non dovere, almeno per ora, aggiungere altro e prego il Senato, fra le opposte opinioni ora espresse, di accettare l'articolo secondo fu proposto dalla Commissione.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Tanto la elaborata relazione della Commissione permanente di finanze, quanto il discorso testè fatto dall'onorevole relatore sono così esaurienti che io veramente, prendendo la parola, crederei di turbarne la chiarezza e la lucidità.

Farò brevissime osservazioni e null'altro.

Bene ha detto l'onorevole relatore che il senatore Di Blasio, parlando sull'art. 2, ha voluto accennare a questioni, che avrebbero potuto essere esaminate in una discussione generale.

Io ho da far rilevare al senatore Di Blasio che questo progetto di legge ha due scopi, uno eminentemente economico, l'altro eminentemente igienico, e non posso immaginare che si possa metterne in dubbio non solo l'utilità, ma la necessità, pensando all'estensione dei terreni paludosi ed improduttivi classificati in prima categoria, che si trovano in Italia, e che ascendono ad un totale generale di ettari 1,838,000. E ciò dal punto di vista economico, poichè certamente, bonificati questi terreni, sarà tanta ricchezza acquistata all'agricoltura e guadagnata alle popolazioni del nostro paese.

Dal punto di vista igienico non posso che riportarmi ad una nota della relazione della Commissione permanente di finanze, dove è detto che l'Italia tiene il primato, sventuratamente delle morti per febbri malariche.

Fra il 1887 e il 1892, cioè in un quinquennio, la malaria ha portato questi effetti in Italia: sopra ogni milione sono morti 580 abitanti all'anno; mentre che nell'Olanda ne morirono 40, nel Belgio 26, in Inghilterra 6, nella Scozia 5, in Irlanda 3, in Svezia uno.

Sono queste cifre così eloquenti, che io non aggiungo altro per dimostrare l'utilità e la necessità di questa legge.

L'onor. Di Blasio ha detto ancora che noi abbiamo delle leggi organiche, cioè quelle del 1882, del 1886 e del 1893, e che questo nuovo progetto viene a turbare le leggi stesse a danno dell'erario dello Stato. No, onorevole senatore Di Blasio, questa legge anzi apporta dei miglioramenti, specialmente nella parte finanziaria, con vantaggio dello Stato.

Tutti sappiamo, e nella relazione ministeriale al progetto di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento è ampiamente dimostrato ed anche documentato da un parere del Consiglio

di Stato, che vi furono bonifiche in Italia, le quali nella loro esecuzione in forza delle leggi esistenti hanno portato il concorso dello Stato non al 50 per cento, come manifesta di credere il senatore Di Blasio e come recherebbe la legge del 1882, ma ad una misura molto più elevata. La legge del 1882 fu modificata da quelle del 1886 e del 1893, per cui per alcune bonifiche lo Stato ha dovuto concorrere fino al 67.70 per cento; e con i concorsi delle provincie e dei comuni i contributi complessivi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni salirono fino al 94.70 per cento, per cui i proprietari hanno contribuito solamente il 4.30 per cento.

Questo progetto di legge invece, modificando quelle vigenti, viene a stabilire dei limiti fissi e certi per i quali lo Stato non può pagare al di là del 60 per cento.

L'onorevole relatore con molta efficacia e chiarezza vi ha dimostrato che in questa legge *sunt certi denique fines* nelle annualità del bilancio, in modo che lo Stato non pagherà se non quello che è stabilito nella legge, e se le bonifiche costeranno di più se ne parlerà nel 1924 o 1925, ma fino al 1923-24 il Senato può essere sicuro che lo Stato non dovrà sborsare somme maggiori di quelle che è stabilito nelle tabelle.

Inoltre le leggi del 1882, 1886 e 1893 hanno avuto per le modalità che contenevano una esecuzione solamente parziale, perchè in alcune provincie le bonificazioni si sono fatte e in altre no; e perchè? Perchè le dette leggi, specialmente quelle del 1886 e 1893, sono informate al concetto del Consorzio più o meno obbligatorio.

Ora tutti sappiamo che in alcune provincie i Consorzi privati per antiche abitudini hanno avuto facile costituzione ed esecuzione; ed è da compiacersene perchè molte ed importanti bonifiche sono state per mezzo di tali Consorzi già completate o prossime a completarsi, ma in altre regioni, dove il Consorzio non è abituale, dove non aveva e non ha alcuna tradizione, le leggi del 1886 e del 1893 sono rimaste lettera morta.

Ecco le ragioni predominanti della legge attuale, la quale non turba — come l'onorevole Di Blasio diceva — le leggi esistenti, ma invece, come egli desiderava, le modifica, e le unifica, e lo Stato integra con l'opera sua quella dei Con-

sorzi in quelle regioni ove i Consorzi non attecchiscono e non hanno tradizioni.

Come già ha rilevato l'onorevole relatore, noi ci troviamo di fronte a due opinioni testè espresse in Senato; una del senatore Parpaglia, e l'altra in senso assolutamente opposto del senatore Di Blasio.

Il senatore Parpaglia vorrebbe di più, ossia vorrebbe la legge come fu votata dall'altro ramo del Parlamento; l'on. Di Blasio vorrebbe invece che fosse cancellato l'art. 2.

La Commissione di finanze ha seguito la via di mezzo, ed io ho accettato il suo concetto, e ne dirò fermamente la ragione.

A prima vista parrebbe che il progetto come fu votato dalla Camera elettiva fosse più efficace, ma esso aveva però un difetto, che io per il primo ho dovuto in omaggio alla Commissione riconoscere, il difetto cioè di prescrivere fin da ora tutte quelle bonifiche, che sono indicate nell'allegato A, e per le quali non si avevano ancor gli studi completi. La Commissione con un concetto logico ha ritenuto come base necessaria l'esecuzione di dette opere, ed ha fissate fin da ora la somma annua di un milione per 24 anni, somma alla quale potrebbe ascendere la spesa presunta delle opere dell'allegato A. Ma nel tempo stesso la Commissione dopo aver destinato per le dette opere un milione all'anno per 24 anni, ha con molta prudenza prescritto al Governo del Re il tempo di due anni per la classifica di esse in prima categoria, e disposto che per assegnare ad ognuna di esse i fondi necessari, debba presentare un altro progetto di legge.

Di fronte a queste garanzie il senatore Di Blasio non avrebbe, a mio avviso, ragione di allarmarsi e di presentare il suo emendamento all'art. 2.

Il senatore Parpaglia ha rilevato che nella tabella A, pag. 83, è detto « Cagliari: paludi del Campidano » mentre i Campidani sono più in Sardegna. — Io ringrazio il senatore Parpaglia delle benevole parole che ha voluto dire al mio indirizzo. —

Effettivamente le paludi del Campidano sono parecchie. Campidano appunto significa un luogo piano e paludoso; e se ne trovano, non solamente a Cagliari, ma anche ad Oristano, come in altre parti dell'isola.

Io quindi non ho nessuna difficoltà a che

nell'allegato A, dove è detto: « Cagliari-paludi del Campidano » si possa dire: « paludi dei campidani, nella provincia di Cagliari » oppure « paludi del Campidano di Oristano ».

In ogni modo, accetto di aggiungere: « paludi di Oristano » perchè purtroppo il Campidano di Oristano è quale il senatore Parpaglia lo ha descritto, ed Oristano fa parte della provincia di Cagliari, perchè ne è un circondario.

Per riguardo infine alla bonifica del fiume Tirso, che è uno dei più importanti fiumi della Sardegna, l'onorevole senatore Parpaglia sa che la sistemazione idraulica del Tirso è prevista dalla legge 2 agosto 1897, come egli stesso lo ha rammentato, ed io posso assicurarlo che gli studi ed i progetti sono in via di esecuzione ed alcuni completi; per cui potranno nella stagione prossima venire anche appaltati. Del resto può esser sicuro che tutto il mio desiderio è di affrettare l'esecuzione delle opere nella Sardegna, le quali riguardano la bonifica e la rettifica nei corsi d'acqua, di cui nella legge del 1897.

E dopo questo, prego anch'io il Senato di non volere accettare gli emendamenti che si vorrebbero proporre all'art. 2.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Al numero 27 dell'allegato A delle opere di bonifica da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2, si dice *Cagliari*. È il nome della provincia. Determinando la località si deve dire: *Paludi del Campidano di Oristano* e deve così esser designata, perchè la somma preventiva indicata nella tabella per queste opere di bonifica, dalle indicazioni dette dal Ministero alla Commissione permanente di finanze riguarda unicamente le opere del Campidano di Oristano, ed è appunto per questa considerazione che l'egregio relatore ha accettato la modificazione da me proposta.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Questo io aveva proposto, e questo è il nome col quale è designata la località nei primi atti del procedimento, di cui l'allegato A è l'ultima espressione.

L'estensione è di 3526 ettari e la spesa di 1,500.000 lire come è segnato nell'allegato A. Essa è denominata Paludi del Campidano di Oristano fra Santa Giusta e Riola.

Basterà dire: « Paludi del Campidano di Oristano ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa modificazione di aggiungere cioè le parole « di Oristano » a quello che si legge al n. 27 dell'allegato A. Si direbbe quindi: « Paludi del Campidano di Oristano ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Di Blasio, come il Senato ha udito, propone il seguente emendamento all'art. 2: « Il Governo del Re, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, procederà alla classificazione delle opere di bonificazione, contenute nell'allegato A, e farà eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di 1^a categoria ».

Domando al signor ministro ed alla Commissione di finanze se lo accettano.

DI BLASIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BLASIO. Io mi trovo in una posizione alquanto difficile. Sembra che nè il ministro nè la Commissione accettino il mio emendamento. In questa posizione comprometterei il principio stesso che voglio difendere perchè sarebbe respinto dal Senato quando la Commissione non lo accettasse.

Quindi per salvaguardare anche il mio principio, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole senatore Di Blasio, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Le opere di bonificazione di prima categoria saranno eseguite dallo Stato, o per concessione, dalle provincie, dai comuni, o dai consorzi dei proprietari interessati.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Desidererei sapere dall'onorevole Commissione e dal ministro se avessero difficoltà di accettare una aggiunta a questo art. 3 che dicesse: « A tali opere, da qualunque eseguite, si applica l'art. 21, n. 5, della legge 1^o maggio 1890, n. 6837 ».

Dichiaro subito in poche parole il perchè di questa aggiunta.

La legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa dichiara che la IV Sezione del Consiglio di Stato è competente a giudicare anche in merito dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica eseguite dallo Stato direttamente.

Siccome con questa legge ora si torna all'antico concetto della legge del 1882, perchè di regola le opere di bonificazione saranno eseguite dallo Stato, ma però si tiene ferma la possibilità delle concessioni, mi pare che non convenga una diversità di trattamento per cui a seconda che sia stata data o non data la concessione, si potesse ritenere che la IV Sezione, sia o non sia competente a conoscere in merito dei ricorsi, e stando alla parola o alla lettera dell'art. 21 della legge del 1890, venisse giudicato che esso non riguarda i casi di concessione.

Io credo che l'art. 21, n. 5, secondo il suo spirito, abbracci tutte le opere di prima categoria. Ma data la possibilità di una diversa interpretazione, occorrendo prevenire questa disparità di trattamento, sarebbe bene dire che le opere di bonificazione di prima categoria da chiunque eseguite, sia dallo Stato sia dal concessionario, rientrano nell'art. 21 della legge del 1890.

Io credo che, per l'armonia della legge e per l'interesse delle pubbliche amministrazioni, tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro vorranno accettare la mia proposta, ben inteso che, se non l'accetteranno, non provocherò votazione alcuna.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io pregherei il mio onorevole amico Pellegrini a non insistere nella sua proposta, perchè questo non mi parrebbe proprio il luogo adatto. Nell'art. 3 è stabilito soltanto il modo come si eseguono codeste opere; non si parla di procedimento.

Io non credo che sarebbe opportuno sottrarre le parti al loro giudice naturale; ma questa in ogni modo, ripeto, non mi pare la sede opportuna per la risoluzione di siffatto argomento, e però pregherei l'onorevole Pellegrini di non insistere nella sua proposta.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Anch'io prego l'onorevole Pellegrini di non insistere, perchè quando si tratta di reclami, o provvedono gli articoli 10 e 14, i quali determinano il modo con cui i progetti esecutivi si approvano, o pure provvedono le leggi generali dello Stato e specialmente quelle sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Le disposizioni che riguardano i reclami ordinari amministrativi non contenziosi, non risolvono la questione da me sollevata, quando si tratta di decidere in sede contenziosa, l'esame della IV sezione è egli certo che possa comprendere i ricorsi non soltanto per violazione di legge, ma anche per la decisione in merito, ove le opere di bonificazione debbono essere eseguite non direttamente dallo Stato, ma da concessionari?

Il dubbio sussiste, donde una eventuale disparità di trattamento di ricorsi alla IV sezione sul tema di cui trattasi. Parmi che almeno per rendere più sicura l'interpretazione dell'art. 21 della legge del 1890, sarebbe stato opportuna l'aggiunta da me proposta. Però, come già ho dichiarato, visto che la Commissione e il ministro non l'accettano, io non voglio provocare il Senato a votare e non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Tenuti presenti gli impegni assunti in virtù di leggi precedenti, e quelli che derivano dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l'ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.

A tale uopo è autorizzato in aggiunta al fondo di L. 5,751,100, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-1900 il maggiore assegnamento di L. 2,411,100 per gli esercizi 1900-1901, 1901-1902 e 1902-1903; e di L. 4,991,757.14 per gli esercizi successivi fino al 1923-1924. Per ciascuna opera sarà iscritto in bilancio un capitolo speciale. Nello stato di previsione dell'entrata saranno stanziati di anno in anno le rate che dovranno versare le provincie, i comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emessi a norma dell'art. 11.

TABELLA I.

Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.

N. d'ordine	Indicazione della Bonifica	Provincie	Stanziamenti da farsi				negli esercizi finanziari									
			1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-10	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14
1	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova	220,000	80,000	80,000	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	»	»	»
2	Lago di Bientina	Pisa e Lucca	200,000	40,000	40,000	40,000	500,000	600,000	400,000	300,000	360,000	460,000	460,000	30,000	30,000	30,000
3	Maremmе Toscane	Grosseto e Pisa	residui	300,000	200,000	300,000	300,000	300,000	400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	300,000
4	Palude dell' Alberese	Grosseto	id.	residui	70,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	Agro Romano	Roma	300,000	200,000	200,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	450,000	450,000	400,000	100,000	100,000
6	Bacino inferiore del Volturno	Caserta e Napoli	760,000	660,000	660,000	760,000	810,000	810,000	910,000	910,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000
7	Torrenti di Somma e Vesuvio	Napoli	130,000	130,000	130,000	130,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	Torrenti di Nola	Caserta e Avellino	280,000	280,000	180,000	250,000	300,000	300,000	250,000	250,000	»	»	»	»	»	»
9	Piana di Fondi e Monte San Biagio	Caserta	150,000	150,000	120,000	120,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Lago Salpi	Foggia	460,000	460,000	460,000	460,000	350,000	350,000	75,000	130,000	175,000	175,000	100,000	75,000	175,000	75,000
11	Bacino Nocerino	Salerno e Avellino	270,000	270,000	170,000	230,000	270,000	270,000	180,000	180,000	»	»	»	»	»	»
12	Agro Sarnese	Napoli e Salerno	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	Bacino del Sele	Salerno	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	»	»	»	»
14	Vallo di Diano	Salerno	120,000	120,000	170,000	170,000	170,000	170,000	200,000	200,000	250,000	250,000	100,000	80,000	»	»
15	Agro Brindisino	Lecce	250,000	310,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	Valli Cervaro e Candelaro	Foggia	residui	residui	residui	400,000	430,000	430,000	430,000	450,000	400,000	400,000	150,000	250,000	250,000	250,000
17	Macchia della Tavola	Cosenza	id.	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	»	»	»	»	»	»	»	»
18	Val di Chiana	Arezzo e Siena	400,000	400,000	400,000	600,000	600,000	650,000	600,000	450,000	450,000	450,000	»	»	»	»
19	Paludi Pontine	Roma	»	»	»	»	»	»	400,000	400,000	200,000	400,000	200,000	400,000	150,000	100,000
	Totale		3,840,000	3,800,000	3,280,000	4,320,000	4,580,000	4,630,000	4,545,000	4,320,000	3,185,000	3,335,000	2,100,000	1,835,000	1,255,000	1,055,000

N. d'ordine	Indicazione della Bonifica	Provincie	Stanziameti da farsi					negli esercizi finanziari					Importo della Bonifica	Ammontare delle quote spettanti			
			1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24		allo Stato	alle provincie	ai comuni	ai privati
1	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	960,000	960,000	»	»	»
2	Lago di Bientina	Pisa e Lucca	30,000	30,000	100,000	800,000	800,000	700,000	1,000,000	1,000,000	1,800,000	1,800,000	11,550,000	7,550,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
3	Maremmie Toscane	Grosseto e Pisa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,200,000	4,200,000	»	»	»
4	Palude dell' Alberese	Grosseto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70,000	42,000	7,000	7,000	14,000
5	Agro Romano	Roma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,300,000	3,180,000	530,000	530,000	1,060,000
6	Bacino inferiore del Volturno	Caserta e Napoli	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000	300,000	400,000	10,080,000	6,048,000	1,008,000	1,008,000	2,016,000
7	Torrenti di Somma e Vesuvio	Napoli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	520,000	312,000	52,000	52,000	104,000
8	Torrenti di Nola	Caserta e Avellino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,090,000	1,254,000	209,000	209,000	418,000
9	Piana di Fondi e Monte San Biagio	Caserta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	540,000	324,000	54,000	54,000	108,000
10	Lago Salpi	Foggia	175,000	100,000	275,000	175,000	75,000	175,000	100,000	75,000	180,000	180,000	5,030,000	5,030,000	»	»	»
11	Bacino Nocerino	Salerno e Avellino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,840,000	1,104,000	184,000	184,000	368,000
12	Agro Sarnese	Napoli e Salerno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	800,000	480,000	80,000	80,000	160,000
13	Bacino del Sele	Salerno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,020,000	612,000	102,000	102,000	204,000
14	Vallo di Diano	Salerno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,000,000	1,200,000	200,000	200,000	400,000
15	Agro Brindisino	Lecce	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	560,000	336,000	56,000	56,000	112,000
16	Valli Cervaro e Candelaro	Foggia	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	400,000	400,000	6,140,000	3,684,000	614,000	614,000	1,228,000
17	Macchia della Tavola	Cosenza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	400,000	240,000	40,000	40,000	80,000
18	Val di Chiana	Arezzo e Siena	»	»	»	»	»	»	800,000	900,000	600,000	600,000	7,900,000	4,740,000	790,000	790,000	1,580,000
19	Paludi Pontine	Roma	150,000	100,000	»	»	»	»	»	»	»	»	2,500,000	1,500,000	250,000	250,000	500,000
	Totale		805,000	580,000	725,000	1,325,000	1,225,000	1,225,000	2,400,000	2,475,000	3,280,000	3,380,000	63,500,000	42,796,000	5,176,000	5,176,000	10,352,000

N. d'ordine	Indicazione della Bonifica	Province	Annualità da pagarsi				negli esercizi finanziari							Totale
			1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24	
1	Consorzio di VII Presa superiore . . .	Venezia	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	15,195 25	»	349,490 75
2	Consorzio Gambarare	Venezia	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	15,600 »	374,400 »
3	Consorzio Gorzon medio	Padova	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	12,149 96	»	»	267,299 12
4	Consorzio Foresto generale	Venezia	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	21,529 86	»	»	473,656 92
5	Territorio Padano-Polesano a destra del Canalbiano	Rovigo	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	96,207 15	2,308,971 60
			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,700,000 »
6	Consorzio Polesine San Giorgio . . .	Ferrara	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	86,119 08	»	»	»	1,808,500 68
7	Bonifica di Burana	Ferrara, Modena e Mantova	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	522,000 »	12,528,000 »
8	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana	Reggio Emilia e Mantova	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	308,009 37	7,392,224 88
9	Consorzio del Trasimeno	Perugia	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	38,762 »	930,288 »
10	Bonificazioni Pontine	Roma	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	720,000 »
	Totale		1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,145,572 67	1,059,453 59	1,025,773 77	1,010,578 52		29,852,831 95

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1899

TABELLA IV

Riassuntiva delle Tabelle I, II e III, con l'aggiunta delle somme a disposizione.

N. d'ordine	Esercizio	Spesa a carico dello Stato	Spesa a carico degli enti e proprietari interessati	Somme a disposizione		Totale delle somme da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici
				a carico dello Stato	a carico degli enti e proprietari interessati	
1	2	3	4	5	6	7
1	1900-901	5,541,572 67	1,984,000 »	469,011 36	167,915 97	8,162,500 »
2	1901-902	5,616,572 67	2,034,000 »	375,825 07	136,102 26	8,162,500 »
3	1902-903	5,438,572 67	1,982,000 »	543,762 04	198,165 29	8,162,500 »
4	1903-904	6,670,572 67	2,750,000 »	936,290 71	385,993 76	10,742,857 14
5	1904-905	6,613,572 67	2,452,000 »	1,223,622 95	453,661 52	10,742,857 14
6	1905-906	6,410,572 67	2,610,000 »	1,223,961 07	498 323 40	10,742,857 14
7	1906-907	6,236,572 67	2,924,000 »	1,077,228 73	505,055 74	10,742,857 14
8	1907-908	6,111,572 67	2,924,000 »	1,154,790 46	552,494 01	10,742,857 14
9	1908-909	6,090,572 67	2,920,000 »	1,170,913 86	561,370 61	10,742,857 14
10	1909-10	6,078,572 67	2,912,000 »	1,184,728 59	567,555 88	10,742,857 14
11	1910-11	6,078,572 67	2,962,000 »	1,144,558 01	557,726 46	10,742,857 14
12	1911-12	6,049,572 67	2,986,000 »	1,143,075 47	564,209 »	10,742,857 14
13	1912-13	6,101,572 67	2,954,000 »	1,136,878 82	550,405 65	10,742,857 14
14	1913-14	6,041,572 67	3,014,000 »	1,125,699 29	561,585 18	10,742,857 14
15	1914-15	5,946,572 67	3,084,000 »	1,127,528 05	584,756 42	10,742,857 14
16	1915-16	5,925,572 67	3,120,000 »	1,111,856 91	585,427 56	10,742,857 14
17	1916-17	6,006,372 67	3,057,200 »	1,112,851 27	566,433 20	10,742,857 14
18	1917-18	5,949,572 67	3,086,000 »	1,124,180 33	583,104 14	10,742,857 14
19	1918-19	5,921,572 67	3,134,000 »	1,103,340 23	583,944 24	10,742,857 14
20	1919-20	5,959,172 67	3,092,400 »	1,113,288 89	577,995 58	10,742,857 14
21	1920-21	5,925,572 67	3,120,000 »	1,111,856 88	585,427 59	10,742,857 14
22	1921-22	5,874,453 59	3,160,000 »	1,110,851 62	597,551 93	10,742,857 14
23	1922-23	5,945,773 77	3,160,000 »	1,068,962 13	568,121 24	10,742,857 14
24	1923-24	5,768,578 52	3,052,000 »	1,257,152 85	665,125 83	10,742,857 20
		144,303,231 95	68,473,600 »	25,152,215 59	12,158,452 46	250,087,500 »

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Nella tabella III trovasi una nota in calce, colla quale si risolve una questione stata dibattuta in questi ultimi anni, e dalla amministrazione del Ministero dei lavori pubblici tenuta in sospenso appunto perchè ne aspettava l'interpretazione ufficiale da questa legge. Si riferisce quella nota alla bonifica che porta nell'elenco il numero 19 e concerne il bacino delimitato dalla Piave nuova, dalla Piave vecchia e dal mare, nel quale bacino dovevano e devono essere dunque compresi anche i terreni paludosi siti in comune di Cavazuccherina nella provincia di Venezia, mentre l'indicazione stata fatta in proposito nelle precedenti leggi del solo distretto di S. Donà di Piave, omettendo, per inavvertenza, il nome del comune, fece esitare alcuno nel ritenere compresi in detta bonifica anche le paludi di Cavazuccherina.

Siccome da ciò ebbe origine una contestazione e rimase in sospenso il procedimento per questa bonifica che era già avviato e per i cui progetti e studi particolareggiati il comune di Cavazuccherina aveva già incontrate e pagate le necessarie spese, pare a me cauto ed opportuno che, poichè si omette la lettura punto per punto di questo elenco, si debba rilevare tale incidente ad assicurare meglio che l'interpretazione data dall'Ufficio centrale e dal Senato è, per l'appunto, quello che trovasi nella nota messa in calce e riferentesi alla bonifica indicata al numero 19, sicchè quella nota forma parte integrante della tabella stessa.

Essendo stata posta solo in calce detta nota poteva forse interpretarsi come un semplice schiarimento, e però stimai opportuno soffermarmi sull'argomento e credo sia bene di precisare meglio il valore della nota stessa.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. È così chiaro quello che ha detto il senatore Sormani-Moretti che io non ho da aggiungere altro.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Aderisco anch'io alla interpretazione data dal senatore

Sormani-Moretti alla nota che si trova in calce alla tabella III.

PRESIDENTE. S'intende dunque che questa nota forma parte integrale della tabella. Ed il senatore Sormani-Moretti ha fatto bene a richiamare l'attenzione del Senato su questo punto, evitando così possibili dubbi di interpretazione che già altre volte, in casi simili, si ebbero a lamentare.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ho domandato la parola per provocare una dichiarazione dalla Commissione.

È noto al Senato, anche per una rimostranza in data 1º corrente, che venne comunicata a tutti gli onorevoli senatori, che mentre per l'opera al progressivo n. 30 della tabella III, cioè per la *bonificazione in territorio Polesano a sinistra del Canale bianco e Po di Levante* è prevista una spesa totale di 9,130,000 lire, il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel marzo 1898 avvisò potersi ammettere la spesa in lire 13,610,099.02, compreso l'aumento del 12 per cento, cioè in lire 12,151,874.13 dedotto l'aumento stesso, e che nel marzo del corrente anno, al Consorzio per la suddetta opera di bonificazione l'onorevole ministro dei lavori pubblici avrebbe comunicato, senza farvi eccezione, che la spesa ascende a circa 12 milioni.

Ora, siccome non è lieve la differenza fra questa cifra e quella di 9 milioni esposta nella tabella, che non è puramente indicativa, ma è stabilita come base e misura del concorso dello Stato quale assegnazione invariabile, di fronte alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 8, e poichè non trattasi di differenza scoperta in futuro ma al presente nota, domando se la maggior spesa già fin d'ora conosciuta, andrebbe regolata a norma del capoverso aggiunto dalla Commissione all'art. 8.

In questo caso l'opera di cui trattasi dovrebbe attendere dopo il 1925 il suo compimento, se non bastasse il fondo di riserva, di cui all'articolo 11, a coprire la maggior spesa. E se non può giustamente venire colpita dall'art. 8, perchè esso riguarda nuove spese attualmente impreviste, in qual modo intenda la Commissione di provvedere ad un'opera, per la cui pronta esecuzione tutto era predisposto, e che credevasi tutelata dalle leggi oggi in vigore.

Un'altra domanda mi permetto di rivolgere alla Commissione.

L'onorevole senatore Sormani poc' anzi parlava dell'opera indicata al n. 19 della tabella 3ª, da eseguirsi nel bacino compreso fra la Piave nuova, Piave vecchia e il mare, nel quale sono espressamente compresi i terreni paludosi siti in comune di Cavazuccherina, dichiarazione questa, che, come fu dichiarato dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale, fa parte integrante e sostanziale della tabella 3ª e così della legge. Ma nella tabella stessa, il primo anno di stanziamento di fondi per questa opera è il 1898 con lire 50 mila sopra lire 820 mila per totale concorso dello Stato.

Di quest'opera, ottenute tutte le approvazioni richieste per la concessione a termini delle leggi vigenti, i lavori sarebbero in corso, ma non potè conseguire il beneficio della concessione, nè può ora invocare l'art. 20 del progetto, sol perchè nel decreto reale 2 luglio 1885, che classificò le opere di prima categoria, dopo avere indicato *il distretto* ove sono posti i beni da bonificare, fu per errore omissa il nome di uno dei comuni, quello di Cavazuccherina, sebbene fosse pacifico che fu un errore dovuto a chi per il ministro proponente compilò l'elenco di quelle opere.

Quanti danni abbia recati questo errore non dirò: tutti l'immaginano.

Di fronte a un caso così pietoso, è proprio necessario, per non toccare alla distribuzione della tabella, far aspettare fino al 1908 a quest'opera il concorso dello Stato?

Non è possibile fare ad essa un trattamento meno dannoso, in via di eccezione, poichè il pregiudizio è dovuto ad un errore del Ministero d'allora?

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Le cifre indicate nelle tabelle, e propriamente quelle indicate nella tabella III, su cui l'onorevole mio amico il senatore Pellegrini richiama l'attenzione del Ministero e della Commissione, sono stabilite in base a progetti di massima.

Noi abbiamo per le opere comprese in questa legge, delle previsioni molto più esatte di quelle che si sono avute per opere autorizzate da leggi precedenti; ma non abbiamo, nè po-

tevamo avere, se non per qualcuna, i progetti esecutivi.

Ora queste previsioni, quando si andranno ad estrinsecare in progetti esecutivi, daranno delle differenze.

È probabile (non ne ho conoscenza ufficiale, perchè si parla di un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nel mese di marzo, mentre il disegno di legge è stato presentato fino dall'anno scorso) è probabile, dico, che per queste modificazioni il progetto esecutivo dia una spesa maggiore di quella che risulta dai progetti di massima e dagli studi finora compiuti.

Ora, come è detto già nella relazione, vi saranno delle altre opere che potranno dare un compenso. Difatti, se il mio amico, il senatore Pellegrini, guarda a pag. 10 della relazione, troverà che l'opera segnata al n. 2 offrirà una diminuzione.

Vedrà che quella segnata al n. 4 darà una diminuzione; così una diminuzione darà l'opera segnata al n. 6, così pure quella segnata al n. 19, e quella segnata al n. 33.

Ora queste diminuzioni sono già prevedute, ma non sappiamo se per le altre bonificazioni risulti una spesa maggiore o minore dei progetti esecutivi.

Nel complesso la spesa indicata nelle tabelle è quella che si presume si farà, e noi dobbiamo essere lieti che in questa occasione ci sia già una previsione abbastanza fondata; il che produce, crescendo per via i desiderî, che si pretenderebbe di avere già previsioni fondate su progetti esecutivi.

Il riparto dei fondi fra le opere delle varie regioni interessate si è fatto sulla base delle cifre risultanti da progetti di massima, e variare la base per una sola bonificazione non sarebbe equo.

Intanto è bene avvertire che la Commissione prese delle cautele al riguardo; e quindi, potendo benissimo avvenire che nel fatto le previsioni siano superate, ha proposto, da un lato, un largo fondo a disposizione, più largo di quello che era stato proposto innanzi; poi ha proposto che le economie di una bonificazione, ma ad opere compiute vadano alle altre, di modo che pare evidente che per quanto non si possano fondare previsioni infallibili sopra progetti di opere, segnatamente se sommari, si

ha la probabilità, direi la sicurezza, che nel complesso non debbano far difetto i fondi assegnati.

Gli è però che credo che il senatore Pellegrini possa essere soddisfatto delle mie dichiarazioni. Con queste rimane anche esaurito lo esame di una petizione presentata al Senato dopo la presentazione della relazione.

Quanto all'altra richiesta dell'onorevole senatore egli comprenderà che l'epoca assegnata al cominciamento delle opere comprese nella tabella 3, non si può anticipare senza accrescere i fondi degli esercizi relativi. Ed accrescerli sarebbe contrario ad uno dei principali criteri di questa legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto mi permetto osservare all'onor. Pellegrini che in tutte le opere di bonifica le quali si trovano ora allo studio, direi in gestazione, presso il Ministero, si ha il risultato di cui ha parlato l'onor. relatore.

Alcune di esse potranno nei progetti esecutivi portare ad una spesa maggiore, ma ve ne sono altre che avranno anche una spesa minore.

Questo è lo stato di tutti gli studi che finora abbiamo, ed invero non solo per le bonifiche, ma per ogni opera pubblica.

Dai progetti di massima passando ai progetti definitivi avvengono sempre tali variazioni di spesa.

Oltre poi questo stato di fatto, per cui l'economie che possono aversi in alcune bonifiche andranno a beneficio di altre che potranno costare di più, vi è il fondo di riserva il quale era di 32 milioni, ed ora dalla Commissione permanente di finanze è portato a 37 milioni, sicchè si trova in esso un largo margine per potersi, nei casi nei quali una bonifica riesca nel progetto definitivo a costare di più, trovare in questo fondo di riserva il modo di poterle eseguire.

Per quanto poi riguarda gli stanziamenti annui prego l'onorevole senatore di tener conto che tutte queste tabelle sono state compilate dopo lunghi studi di tutti gli Uffici tecnici, consultivi ed esecutivi del Ministero dei lavori pubblici, per cui come risultato di essi si pre-

vede che la tal opera può essere fatta nel tale anno e la spesa arriverà a quella tale somma.

Col venire ora a proporre che una tale bonifica si faccia un anno prima anzichè un anno dopo, creda pure che non si farebbe altro che turbare l'armonia e l'efficacia della legge, perchè come ho detto tutto quanto essa dispone è l'effetto di lunghissimi studi fatti dal Ministero dei lavori pubblici.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Amo dire intiero il mio pensiero. Io desidero che questa legge arrivi in porto, ma è convincimento mio che dovrebbe essere in vari punti modificata, e non vorrei dovermi persuadere essersi fermato il proposito fra la Commissione e l'on. ministro di respingere ogni modificazione del progetto per quanto potesse migliorarlo, forse per quel vecchio adagio che « il meglio è nemico del bene ». Io sono pienamente convinto delle difficoltà che si son dovute superare per trovare l'accordo fra la Commissione e l'onor. ministro sulle molte questioni che il progetto solleva, e della necessità di porre fine agli indugi, che danneggiano tanti interessi coinvolti con le opere di bonificazione.

Ciò mi consiglierebbe a tacere, ma d'altra parte io non posso dire che le ragioni addotte mi abbiano persuaso.

Mi limiterò quindi soltanto ad aggiungere due parole. Mi fu opposto, prima di tutto, che in ogni progetto di opere e di lavori vi sono di regola delle addizionali e delle differenze di costo presunto fra il progetto esecutivo e quello di massima.

Siamo d'accordo, ma qui non si tratta di eventi futuri, incerti ed ignoti, i quali non possono essere valutati nel momento in cui si stabilisce il fabbisogno della spesa, si tratta di condizioni di fatto note, di un maggior costo presunto già determinato.

Qui si dice che gli uffici tecnici del Ministero, senza eccezioni di questo, hanno ammesso la spesa, per la bonifica di cui parlai, in lire 12,151,874, e invece nella tabella tale spesa è esposta soltanto in 9,000,000. Perchè non si volle tener conto di tale differenza fra i fatti già fin d'ora stabiliti e i fatti precedentemente presunti? Qual valore rimane alla tabella, alla distribuzione della spesa in vari esercizi, al calcolo della sufficienza del carico previsto per

il tesoro, se il costo esposto nella tabella stessa è inferiore, e di tanto inferiore, a quello che è stato già determinato dagli uffici tecnici competenti? Non avrebbero dovuto essere maggiori gli stanziamenti destinati per questa opera, se maggiore è il suo costo? Ciò è importante perchè il fondo di ogni singola opera è esclusivamente riservato ad essa, fino a bonifica compiuta.

Il relatore dice: vi sono altre opere per le quali si farà un risparmio sulla spesa esposta in tabella e così si avranno i fondi necessari per la eccedenza in altre opere, e cita, fra le prime, i numeri 5, 6 e 7. Il loro compimento avrà forse la stessa scadenza degli stanziamenti, cioè col 1922, 1923, 1924?

Per un articolo del progetto non si potranno utilizzare questi asseriti avanzi che ad opere compiute, ma durante il tempo dell'esecuzione non si possono toccare i fondi stanziati per quelle altre opere. E se finora siete certi che superiore al costo vero è quello presunto esposto in tabella, perchè non possiamo rettificarlo, e così senza alterare il totale della tabella elevare, fino all'importo già noto, la spesa presunta per l'opera al n. 30 della quale parlai? Invece lasciando le cose come stanno, appagandoci del ragionamento del relatore, che quest'opera sarà completata coi civanzi, essa dovrà aspettare dopo il 1924 i fondi necessari al suo completamento.

Se la differenza di spesa presunta è constatata fin d'ora, mi pare non sia giusto esporre questa opera di bonifica al pericolo di dover aspettare questi tre milioni di maggiore spesa già prevista, fino a quell'epoca tanto lontana.

La Commissione crede che metter mano alla tabella, in qualsiasi punto e per qualsiasi opera, sarebbe rimandare a tempo ignoto la legge. Perciò, ed anche nella speranza di ottenere in qualche altro punto delle modificazioni che migliorino il progetto, senza ritardarne l'approvazione, perchè anch'io desidero che la legge vada presto in porto, non faccio ulteriori opposizioni agli stanziamenti della tabella.

Tanto meno insisto nel volerla riformata, che io non credo che si starà fino al 1924 senza che la legge presente sia modificata e radicalmente. Credo anzi che il Senato sarà chiamato ben presto a far nuove leggi sulle bonifiche e

che saremo vivi tutti quando si tornerà qui a discutere questo argomento.

Mi piego quindi al desiderio della Commissione e dell'onorevole ministro e non insisto nelle mie proposte.

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'art. 4 nel testo proposto dalla Commissione colle relative tabelle.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Frattanto dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti aprirà un conto corrente fruttifero, al quale il Tesoro farà annualmente dei versamenti corrispondenti.

a) alle somme costituenti i residui per opere straordinarie di bonificazione, risultanti al 30 giugno 1900;

b) alle somme annualmente stanziare nel bilancio dei lavori pubblici per opere di bonificazione a decorrere dall'esercizio 1900-1901.

Le somme corrispondenti a quelle di cui alla lettera a) saranno versate in sei eguali rate annuali entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901; quelle corrispondenti alla lettera b) in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio. Se durante un esercizio finanziario occorreranno pagamenti sul fondo di cui alla lettera a) in misura superiore all'ammontare della rata annuale, il ministro dei lavori pubblici prenderà col ministro del tesoro i concerti opportuni per provvedere al necessario maggior versamento.

Gli interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'art. 11.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti del precedente articolo 5 verranno fatti annualmente sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e su quello dell'entrata, a cominciare dall'esercizio 1900-1901, i seguenti stanziamenti:

I. — PARTITE DI GIRO.

Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita dalla quota fissata sui residui per opere straordinarie di bonificazione risultanti al 30 giugno 1900, ed alle somme stabilite per le opere stesse dalla presente legge.

Nell'entrata, una somma eguale a quella iscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificazione.

II. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificazione in relazione al disposto della presente legge.

Nell'entrata, i contributi versati dagli enti predetti e gli interessi liquidati sul conto corrente di cui all'art. 5.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (2).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628.82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42);


Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia. (N. 3).


La seduta è sciolta. (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa l' 11 giugno 1899 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





LIV.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione — Giuramento del senatore Beltrami — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ». — Approvazione dell' art. 7 — All' art. 8 parlano i senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell' art. 8 — All' art. 9 parlano i senatori Tolomei, Di Blasio, Mezzanotte, relatore, ed i ministri dei lavori pubblici e del tesoro — Approvazione dell' art. 9 — Approvazione dell' art. 10 dopo osservazioni dei senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli dall' 11 al 23 — Approvazione dell' art. 24 emendato su proposta del senatore Pellegrini e dopo dichiarazioni del senatore Mezzanotte, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 25 e 26 dopo brevi osservazioni su quest'ultimo dei senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell' art. 28 dopo osservazioni dei senatori Pellegrini, Mezzanotte, relatore, e del ministro dei lavori pubblici — Proposta del senatore Sormani-Moretti per un articolo aggiuntivo — Risposta del ministro del tesoro — Approvazione dell' art. 29, ultimo del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 80. — Il patriarca di Venezia e nove arcivescovi e vescovi fanno istanza al Senato perchè non approvi il disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Chiala domanda un congedo di tre giorni, per motivi di famiglia, e il senatore Di Sartirana di un mese, per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia Sandonnini ringrazia il Senato delle condoglianze inviatele in occasione della morte del senatore suo congiunto.

Giuramento del senatore Beltrami.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Eugenio Beltrami, i cui

titoli per la nomina a senatore del Regno vennero convalidati nella seduta di ieri, prego i signori senatori Blaserna e Cremona d'introdurlo nell'aula.

(Il professore Beltrami è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor professore Beltrami del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri furono approvati i primi sei articoli del progetto di legge. Procederemo oggi alla discussione degli altri articoli, a cominciare dall'art. 7, che rilegge:

Art. 7.

Coi fondi iscritti nella categoria *Spese effettive*, secondo l'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici provvederà, giusta le norme prescritte dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, al pagamento delle somme annualmente occorrenti per l'esecuzione delle bonificazioni contemplate nella presente legge.

Tutte le somme residuali, insieme agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 5, saranno portate in aumento al fondo di riserva di cui all'art. 11, che sarà iscritto in apposito capitolo tra le spese straordinarie di bonificazione, e dal quale, mediante decreti ministeriali, verranno prelevate le quote che occorrerà portare in aumento ai vari capitoli delle opere predette, e le altre somme necessarie.

(Approvato).

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici terrà un conto distinto per ciascuna opera di bonificazione, e le somme a ciascuna assegnate non potranno

essere impiegate per altre, salvo le eventuali economie accertate ad opera definitivamente compiuta e collaudata, che andranno a beneficio del fondo di riserva di cui all'art. 11.

Se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirsi a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Il capoverso aggiunto dalla Commissione a questo articolo 8°, è diverso dalla proposta che conteneva l'articolo 4 del progetto ministeriale.

Tanto la Commissione quanto il Ministero contemplarono il caso che l'opera di bonifica sia per importare una spesa superiore a quella prevista nelle tabelle.

Il Ministero proponeva (articolo 4) che in questo caso si dovesse provvedere, se le somme a disposizione, costituenti il fondo di riserva, fossero insufficienti all'uopo, con diminuzioni proporzionali per gli stanziamenti delle altre opere, meno le opere per le quali esistano impegni contrattuali, o siano state concesse giusta il seguente articolo 9, ora 13.

Invece la Commissione propone che, se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista nelle tabelle, i fondi occorrenti alla differenza siano impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25.

La gravità di questa disposizione proposta dalla Commissione è molto chiara. Me ne spiego facilmente l'origine e il motivo.

La Commissione è partita dal concetto fondamentale di fissare il carico del bilancio in una somma annua che non dovesse essere per qualsiasi evento mai oltrepassata: e quindi tutte le eventualità che possono concorrere ad aumentare la spesa di un'opera, se non basta il fondo di riserva, avranno pagamento al di là di quel numero d'esercizi pei quali il progetto ha provvisto i fondi, perchè fino al 1924-1925 lo Stato non deve spendere somma maggiore di quella ora stanziata per le bonifiche. Attendano queste il loro compimento quanti anni mai possa occorrere per raggiungere quel

termine, ma il Tesoro non sia maggiormente aggravato. Ma neppure il progetto del Ministero lo aggravava di maggior carico annuo: si valeva all' uopo dei fondi stanziati per altre opere, riducendoli proporzionatamente se ed in quanto non fossero già contrattualmente vincolati. Neppur questo volle la Commissione, perchè deve ritenersi che la somma assegnata ad ogni opera rappresenti la spesa che veramente sarà per occorrere, e che non possa dirsi eccedente prima che tale risulti a bonifica compiuta e collaudata.

Questo mi pare sia evidentemente il concetto per cui la Commissione propose il nuovo capoverso dell' articolo 8. Mi permetto di dissentire dalla Commissione non ostante la grande autorità de' suoi membri. Il punto essenziale e principale si è, se sia proprio utile, quando un' opera di bonifica è in corso di lavoro, sospenderne l' esecuzione ritardandone il compimento al di là del 1924-25, piuttosto di averla finita senza interruzione, ritardando invece il cominciamento di altra opera, dato che non si abbiano i fondi sufficienti per fare di tutte la esecuzione contemporanea, e che non si debba caricare maggiormente il bilancio, nemmeno per far fronte all' eventualità prevista nel capoverso. Nessuno o piccolo sarà il danno, se tale eventualità toccherà ad una delle opere per la quale la tabella prevede il compimento nel 1924, o in quel torno di tempo: ma potrebbe anche toccare ad una di quelle opere per cui gli stanziamenti, e quindi suppongo il lavoro, hanno termine, secondo le disposizioni della tabella, in un tempo a noi più prossimo. Non credo che sarà raro il caso che la spesa venga ad eccedere, e non di poco, quella spostata nella tabella.

Nelle opere di bonificazione ha molta parte l' ignoto, anche supposto che avessero fondamento in progetti compiutamente studiati i calcoli delle tabelle; l' ignoto sulle vere condizioni del sottosuolo, le quali influiscono a variare grandemente la spesa di escavi, di arginature, di strade, di fondazione delle macchine e degli impianti idrovori, dei vari manufatti, ecc.: l' ignoto per le condizioni atmosferiche, ecc. ecc. Tanto più l' accennata eventualità è da attendersi per l' insufficienza dei progetti sui quali le tabelle sono fondate. La frequenza e la gravità della maggior spesa inducono a far rite-

nere l' insufficienza all' uopo del fondo di riserva. Se non prevedesse anche l' Ufficio la probabilità dell' evento, non avrebbe aggiunto di suo il nuovo capoverso. Non è cosa di mia creazione il temuto pericolo, che dopo avere speso somme egregie per condurre innanzi un' opera di bonificazione, la si debba lasciare incompiuta e sospendere ogni lavoro fino al di là del 1925. Ma per effetto di tale disposizione potrebbe andare perduta in gran parte la spesa delle opere parziali eseguite, dei lavori intrapresi. Non solo, per non aggiungere una spesa, forse relativamente piccola, saranno ritardati i benefici che si sarebbero potuti conseguire col compimento della bonifica, ma certamente avranno danno e forse gravissimo tutte le opere già eseguite.

Non si creda però che io non divida pienamente con la Commissione la preoccupazione per le presenti condizioni del bilancio e non faccia plauso alle cure della Commissione stessa per non comprometterne la consistenza.

Ma credo che, pure tenuto conto di ciò, occorra provvedere altrimenti al caso contemplato nel capoverso in esame, che non con quel rimedio eroico, o forse troppo semplice, di lasciare le opere ed i lavori in sospenso e di rimandarne il compimento a dopo il 1925.

Se abbiamo pochi mezzi per provvedere contemporaneamente a tutte le opere di bonifica, diamo mano a quelle soltanto per le quali bastano successivamente le nostre forze, ma queste, una volta incominciate, siano spinte innanzi con la maggiore possibile sollecitudine e compiute nel più breve termine.

Non rinnoviamo alcuni pessimi esempi del passato, disperdendo le poche attività nostre in cento lavori, tutti ad un tempo intrapresi e trascinandoli tutti alle calende greche, e alcuni lasciandone a mezzo, non solo inservibili, ma esposti alla distruzione delle forze della natura e del tempo, per la incivile preoccupazione di preferire una comune sorte dannosa, non potendo procurare a tutti contemporaneamente il beneficio da tutti cercato.

Uno non terge la sua ferita per la ferita altrui.

In parte deve garantire dal pericolo lamentato quel fondo di riserva al quale provvede l' art. 11. Ivi si dice, che questo fondo è destinato a sopperire a spese maggiori od impre-

viste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge. Ma se ciò è disposto alla lettera *a* dell'art. 11, per le lettere *b*, *c*, *d*, *e* dello stesso articolo ad altre erogazioni, ad altri usi è pure destinato questo fondo di riserva.

Ora io domando: l'ordine di queste lettere *a*, *b*, *c*, ecc., costituisce una ragione di preferenza nella destinazione, cosicchè i fondi di riserva debbono essere anzitutto erogati, anche per l'intero ammontare se occorresse, a completare le opere che costassero più del previsto nella tabella?

Se queste ragioni di preferenza, che si potrebbero supporre determinate dalla letterale disposizione ed enumerazione della destinazione esistesse, allora la entità del fondo di riserva potrebbe in parte tranquillare i miei dubbi, si potrebbe con questo confidare di provvedere in ogni caso agli aumenti di spese imprevedute, per compiere senza volute lungaggini le opere di bonificazione intraprese.

Ma se la enumerazione letterale dell'art. 11 non indica preferenza alcuna, ma vi è parità di trattamento per i vari usi ai quali quel fondo è destinato, si potrebbe dire che ad esso non si può attingere per sopperire a spese maggiori od imprevedute per opere di bonificazione se non entro certi limiti, per riguardo agli altri usi indicati nell'art. 11.

Così, per esempio, se questo fondo di riserva è destinato a fornire i mezzi per l'esecuzione delle opere di bonifica che saranno comprese nella tabella da formarsi a termine dell'art. 2, quando in capo a due anni saranno classificate le nuove opere di bonificazione di cui l'alleg. A che dovranno andare in prima categoria, potrebbe dirsi che a quel fondo non possono togliersi le somme preventivate per quei lavori, perchè altrimenti quelle opere di bonifica sarebbero rimandate.

Così dicasi per gli oggetti indicati nelle altre lettere dell'art. 11.

Quindi domanderei alla Commissione di consentire nella modificazione del suo capoverso dell'art. 8, in via principale tornando al primo concetto ministeriale, consentendo cioè che, per sopperire alle maggiori spese richieste per il compimento di un'opera di bonificazione in corso di esecuzione, si possano proporzionalmente diminuire i fondi assegnati ma non effettivamente impegnati per altre opere.

Questo concetto della prelevazione, o del prestito, se meglio piacesse, che era nel progetto ministeriale, non altera il piano finanziario, non impedisce, ma solo ritarda le opere non intraprese.

Si corregga, se occorre, in questo senso il primo concetto ministeriale, affinchè in ogni modo sia certo, che successivamente e prontamente si intraprendano e si compiano quelle opere per le quali bastano i fondi annui che il bilancio può fornire, e non s'intraprendano altre opere a pregiudizio di quelle che vengono cominciate.

Così intesa e chiarita mi pareva che la proposta ministeriale fosse migliore di quella dell'Ufficio centrale.

Se però questo insiste nel suo capoverso, subordinatamente gli domanderei di modificarlo.

Dire « i fondi occorrenti per la maggior somma richiesta al compimento dell'opera saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-25 », costituisce, a mio giudizio, un provvedimento dannoso e pericoloso, anche perchè neppure richiama il disposto dell'art. 11, lettera *a*, nè ripete la frase del progetto ministeriale, « e le somme a disposizione di cui al seguente art. 7 (ora 11) non siano sufficienti », le quali implicavano una preferenza di questo oggetto sugli altri indicati nell'art. 11.

Subordinatamente quindi propongo che nel capoverso aggiunto dalla Commissione all'articolo 8, dopo le parole « i fondi occorrenti alla differenza », si sopprimano le parole « saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-1925 », e si sostituiscano le seguenti: « saranno prelevati dal fondo di riserva stabilito nell'articolo 11, con preferenza sulle altre sue destinazioni, ed in caso di insufficienza del fondo stesso, con diminuzione proporzionale sugli stanziamenti » ecc., come nel progetto ministeriale.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Comincio dall'osservare che non c'è antinomia tra il progetto ministeriale e quello della Commissione; questa ha soltanto aggiunto una disposizione che completa il concetto.

L'art. 8 della Commissione, salvo l'aggiunta della quale dirò or ora, è identico all'articolo proposto dal Ministero.

Ora la proposta ministeriale, accettata dalla Commissione, pare che in gran parte soddisfi i desideri del senatore Pellegrini, poichè essa importa che il Ministero dei lavori pubblici terrà un conto distinto per ciascuna opera di bonificazione, ma le economie sulle somme a ciascuna assegnate, saranno impiegate per altre opere definitivamente compiute e collaudate.

L'art. 4 del disegno ministeriale non fa che stabilire i fondi per compiere le opere di bonificazione che si stanno eseguendo dallo Stato per effetto delle leggi dei cessati Governi, e delle nostre dal 1872 in poi. Dunque non ha che fare con l'argomento in esame...

PELLEGRINI. Quarto ministeriale, non quarto della Camera.

MEZZANOTTE, *relatore*... Ma il primo disegno fu modificato. Ad ogni modo non facciamo questione di parole.

Che cosa vuole l'onor. Pellegrini? Che le economie che si verificano su tali opere vadano a beneficio delle altre opere, e questo anche la Commissione propone, ma ciò non deve essere a detrimento di alcuno. Veniamo all'aggiunta. Come il Senato ha inteso ieri, uno dei fini precipui di questa legge è quello di determinare in modo preciso l'onere dello Stato, di sottrarlo a quelle pericolose sorprese, le quali si sono verificate, e si possono verificare in più larga misura, perdurando le prescrizioni delle leggi vigenti.

Ora mentre la Commissione ha accettato il concetto di darsi mano a un centinaio di opere, ha creduto necessario di stabilire dei correttivi, di prendere cautele, di cui questa in esame è coronamento.

Quali sono le proposte cautele? Innanzi tutto (e ne abbiamo parlato ieri), si sono fatti degli studi sommari.

Le prime previsioni, e la ripartizione fra le varie opere, fra le varie regioni sono state commisurate a questi studi sommari, non già a progetti esecutivi che non potevano aversi, almeno nella massima parte; onde fu detto ieri a proposito della petizione relativa al bonificazione polesano a sinistra del Canalbianco, che ritoccare in questo momento quelle previsioni e quella ripartizione potrebbe menare a far cosa ingiusta per altre contrade.

Benchè studi sommari, rappresentano sempre

una cautela, che, diciamolo francamente, nelle leggi precedenti mancava.

Ancora, noi abbiamo proposto che non si dia inizio ai lavori se non in base ai progetti esecutivi: ecco la seconda guarentigia. Poi abbiamo detto che, siccome l'esperienza ha dimostrato poterci essere dei progetti di massima, i quali, ridotti a progetti esecutivi, diano una cifra minore della prevista, ed altri che ne diano una maggiore (e ne abbiamo qui i documenti): le differenze in più si compensino con quelle in meno, ed in questo concordiamo tutti, anche il senatore Pellegrini, cioè nel volere (e sarebbe cosa strana il volere diversamente) che le economie che si fanno su alcune opere vadano a profitto delle altre opere, salvo il momento in cui ciò debba seguire, e quello da noi proposto ci par sempre il più sicuro per tutti.

Nè si dica che questa compensazione avverrà in un termine troppo lontano, come diceva il mio amico Pellegrini, perchè egli avrà osservato che la Commissione ha avuto la cura di inserire nella relazione uno stato speciale per questo scopo. Avrà osservato che non tutte le opere cominciano in un momento, nè tutte si compiono nello stesso tempo.

Vi è una prima categoria: dodici opere terminano nel primo anno, quindi si potrà vedere sin dal secondo dei 24 anni se dodici opere offriranno economie. Altre dodici si compiranno il secondo anno.

In complesso sopra 70 opere abbiamo 45 che si completeranno nel corso di nove anni, ossia circa due terzi delle opere nella prima terza parte del periodo.

Ora come si può dire che queste differenze si liquideranno in tempo così lontano da perdere ogni efficacia?

E si aggiunga che le opere, che forse avranno maggior bisogno di una certa integrazione, sono quelle le quali hanno i fondi impostati sin negli ultimi esercizi.

Non sarà gran male per siffatte opere, che tanto ottengono, vedere accresciute di qualche anno il periodo dell'esecuzione, ed essere compiuto in 25 o 26 anni, invece che in 24.

Ma vi è un'altra garanzia: il fondo a disposizione, il quale si è calcolato in 27 milioni, appunto perchè non deve servire soltanto allo scopo designato dal mio amico Pellegrini, ma ancora a vari altri scopi. Noi avremmo stabilito

un fondo che potesse variare dal 10 al 12 per cento, per avere un fondo adeguato al bisogno.

Ora, come si vede, i 37 milioni ammontano a circa il 15 per cento della somma prevista per i lavori.

La Commissione ha esposto nella sua relazione su quali elementi è fondata quella cifra; il 12 per cento, cioè lire 22,376,707 per le spese impreviste, ed il resto per gli altri oggetti specificati nell'art. 11, intorno ai quali ha domandato schiarimenti, ed avuto comunicazioni ufficiali, di cui ha dato minuta contezza nella relazione.

Il mio egregio amico poi non si preoccupi dell'idea che le opere dell'allegato A debbano trovare i loro fondi appunto in queste somme a disposizione.

Egli ha tenuto presente l'articolo ministeriale, ma non ha osservato che la Commissione propone la soppressione del comma, al quale allude.

Ma se egli vuole dare uno sguardo all'articolo 11 (12 del progetto del Ministero) rileverà che il comma *a*) dell'articolo proposto dal Ministero è compilato così:

a) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

E di contro è segnato: *identico*.

Poi si legge il comma *b*) che dice:

b) di fornire i mezzi per l'esecuzione delle opere di bonifica, che saranno comprese nella tabella da formarsi a termini dell'art. 2; e di contro *c'* è: *soppresso*.

Ed è naturale, perchè dopo la modificazione dell'art. 2, di cui abbiamo tanto discusso ieri, questo comma doveva essere soppresso; quindi per questa parte il senatore Pellegrini può stare senza alcun pensiero; perchè noi abbiamo stabiliti i 22 milioni, un milione all'anno per la esecuzione dell'art. 2. Ora pare che in tutto questo potremmo essere d'accordo.

In che proprio non è d'accordo il senatore Pellegrini? Nel coronamento dell'edificio.

Che cosa diciamo noi con quest'ultimo comma? Diciamo: abbiamo preso delle cautele, abbiamo proposto al Senato delle precauzioni opportune, che se si fossero prese precedentemente per altri obbiettivi, forse non saremmo ancora a deplorarne le tristi conseguenze. Noi crediamo coscienziosamente di aver preso tutte le pre-

cauzioni possibili, ma possiamo sbagliare; ebbene, mettiamo un ultimo correttivo, qualche cosa che faccia riposare tranquillo l'animo di coloro, i quali giustamente si preoccupano delle finanze dello Stato e della sicurezza del bilancio, e diciamo: in questi ventiquattro anni, più di ciò che assegniamo con la legge presente, non vogliamo spendere. Se altro vi sarà da spendere, se vi saranno o degli errori o dei casi imprevedibili, significherà questo che se noi l'avessimo saputo oggi, invece di destinare alla esecuzione delle opere da compiersi un periodo di ventiquattro anni, avremmo destinato un periodo di venticinque, ventisei, ventisette anni. E però, verificandosi questa ipotesi, faremo allora quello che faremmo adesso se fossimo certi che l'ipotesi abbia a realizzarsi.

Per tutte le accennate ragioni, la Commissione non può rinunciare a questo correttivo, e prega il Senato di volere adottare l'articolo integralmente come essa lo propone.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Un primo equivoco per cui non c'intendevamo con l'onorevole relatore è corso circa il progetto ministeriale di cui io parlavo.

Io citai l'art. 4 dell'originario progetto ministeriale presentato alla Camera elettiva, mentre il senatore Mezzanotte suppose che io parlassi del progetto ministeriale, in seguito alla chiusura della sessione, ripresentato al Senato.

Io invocai quel primitivo progetto per dimostrare, che il Ministero in origine aveva un altro concetto sul punto della provvista dei fondi per le spese impreviste eccedenti gli stanziamenti. Il relatore dice che alle maggiori spese di alcune opere di bonificazione si provvederà con le economie che si verificheranno in varie altre opere.

Ma queste economie, se vi saranno, lo sapremo solo ad opera finita e collaudata, ed allora soltanto saranno disponibili, cioè forse in capo ad un periodo assai lungo di tempo. Io non posso persuadermi che sia savia cosa, tenere inoperose delle somme nella Cassa per opere forse non cominciate ancora, e certamente non impegnate, mentre altre opere sono lasciate incompiute a deperire, sebbene prossime forse ad essere compiute ed utilizzate, e che, servendosi di quelle somme inattive lasciate giacenti a fruttare, potrebbero essere ultimate.

L'onorevole relatore crede che le eccedenze di spese saranno compensate da risparmi, specialmente sulle prime opere in corso e che saranno prima finite. Io temo che a collaudi ultimati queste rosee speranze risulteranno vane. Le sorprese del maggior costo rimpetto ai preventivi delle opere ferroviarie e in tema di bonifica sono note, e basterebbe per provarlo quanto a queste ultime, ricordare i lavori per la bonifica padana in provincia di Rovigo. Si può arrivare poi per avere economie disponibili, anche al 1920.

Vediamo nella tabella III che negli ultimi cinque esercizi, ricevono gli ultimi assegnamenti 9 su 36 opere di bonifica, per oltre 20 milioni sopra un totale di L. 73,327,000 di spesa per tutte le 36 opere preventivate. Non molto quindi è da confidare sulle somme disponibili per economia negli anni anteriori al 1910.

Disse l'onorevole relatore che non sarà un grave danno, se certe opere aspetteranno un anno o due di più il loro compimento. Osservo prima di tutto, che è una frase parlare di *uno o di due anni di sospensione*, perchè si potrebbe trattare di sospensione per un periodo di tempo ben più lungo.

Poi, molti e di varia natura sono i danni della sospensione dei lavori, del ritardato compimento. Sono assai diversi e maggiori di quelli che derivano dal ritardo nel dar mano alla esecuzione di un'opera di bonifica. Anzi questo ritardo è causa piuttosto di un lucro cessante, di un beneficio non conseguito. Il mancato compimento e la interruzione e l'abbandono di lavori in corso, sono causa di molti danni emergenti.

Danno ai proprietari che non hanno più nemmeno lo scarso prodotto che prima della intrapresa esecuzione dei lavori conseguivano dai beni sui quali siasi lavorato: danni ai proprietari, ai comuni, alle provincie, che per l'art. 10 nulla pagano prima che i lavori siano appaltati, mentre devono sopportare il carico del pagamento incominciando dal 1° luglio successivo all'anno dell'appalto dei lavori. Hanno dunque pagato forse somme egregie per avere l'opera compiuta, e se il lavoro è interrotto e l'opera rimane incompiuta e per anni, vedono perduto il frutto del danaro inutilmente speso sino a che devono continuare a pazientare ed aspettare i

benefici che si ripromettevano dalla bonificazione. Senza frutti dei beni, senza denari, forse coi debiti contratti per pagare i contributi! Senza i miglioramenti igienici ed agricoli rimangono anche coloro per cui l'opera non fu cominciata; ma almeno nulla speso e godono i frutti dei beni.

Non basta. I lavori già eseguiti per il non compimento dell'opera si guastano, si deteriorano, forse rovinano come abbiamo visto qualche volta accadere nelle costruzioni ferroviarie.

Che quindi sia un buon partito quello contenuto nel capoverso della Commissione, a me non pare.

Vi sono, è vero, i fondi di riserva, e siamo perfettamente d'accordo che si può ricorrere a questi fondi sebbene non lo si dica nel capoverso.

Basta la disposizione dell'art. 11, lettera *a*, per valersene; ma non si dica che questo fondo di riserva, al quale ricadono le economie eventuali in certe opere compiute e collaudate, basta ad allontanare sempre e sicuramente il pericolo della sospensione dei lavori in corso, e forse per vari anni. Perchè se ciò fosse vero, il capoverso introdotto dall'Ufficio centrale non avrebbe più ragione d'essere e si dovrebbe cancellarlo. Così si vuole che il pericolo da me temuto sia chimerico quando chiedo che si provveda diversamente; e si vuole ad un tempo che lo stesso pericolo sia reale ed urgente quando si tratta di mantenere l'aggiunta proposta dal nostro Ufficio.

Quanto al fondo di riserva, non ho inteso cosa l'onorevole relatore mi ha risposto intorno alla mia proposta, che si dichiarasse sul capoverso la precedenza dello scopo di cui la lettera *a* dell'art. 11 sulle altre erogazioni, precedenza da dichiarare in questo art. 8.

L'onorevole relatore mi oppose che non dovevo occuparmi della lettera *b* dell'art. 11 del progetto ministeriale, perchè la disposizione non è mantenuta nel controprogetto del nostro Ufficio.

Io argomentai sulla lettera *b* come potevo argomentare delle disposizioni contenute nelle altre lettere dell'art. 11, e la mia dimostrazione aveva l'identico valore.

Si legga, per esempio, la lettera *d*, che è mantenuta e diviene *c* nel controprogetto. Per essa il fondo di riserva ha anche lo scopo « di

provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui al seguente art. 13, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata, e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vado e Colle Mezzano e della Salina e Salinella S. Giorgio presso Taranto; ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni ».

Non è cosa di poco momento. E nella lettera *f*, ora *e*, è indicato lo scopo di pagare il contributo dello Stato alle opere di seconda categoria. Gli altri scopi quindi ai quali è pur destinato il fondo di riserva, riguardano interessi ed aspettative determinate. Resta l'importanza della mia domanda, se la lettera *a* abbia la preferenza su tutte le altre destinazioni indicate nell'art. 11.

Meno di questa preferenza non posso domandare, per diminuire il pericolo che può conseguire dal mal sistema proposto della contemporaneità di tanti fondi per tante opere.

Credo che dobbiamo essere tutti d'accordo nel cercare di assicurare il compimento di una opera quando sia in corso di esecuzione. Non posso ammettere che sia buon partito lasciar sospesi dei lavori di bonifica, e compiere l'opera dopo il 1924-25.

Nè ammetto il ragionamento del relatore, che, se oggi si sapesse il maggior costo, che a lavoro compiuto risulterà per un'opera di bonificazione, non si sarebbe fatto altro che distribuire per un maggior numero di anni gli stanziamenti per ogni singola opera.

No. Per me il criterio di una buona amministrazione è di compiere un'opera nel più breve termine possibile, non nello sbocconcellare fra molte opere contemporaneamente i mezzi non sufficienti per il sollecito compimento di tutte. Nella ipotesi accennata, la conseguenza doveva essere quella che ad alcune opere si sarebbe posto mano più tardi.

Si sarebbe dovuto tener fermo il carico annuo nella somma fissata, se il bilancio non può sopportarne uno maggiore, e restringere il numero delle opere di bonifica, alle quali ogni anno si sarà per mettere mano, affinché nè aumentasse l'annua spesa, nè rimanesse incom-

piuta alcuna opera per anni, nè venissero trascinati in lungo artificialmente per anni i lavori.

Concludo, limitando la mia proposta a questo, che invece di dire: « i fondi saranno impostati in bilancio a partire dall'esercizio 1924-1925 », si dica: « i fondi saranno prelevati sul fondo di riserva, stabilito nell'art. 11, con preferenza su tutte le altre destinazioni del fondo stesso ».

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Veramente io credeva che, dopo le esplicite ed esaurienti risposte dell'onorevole relatore, il senatore Pellegrini avrebbe dovuto recedere da ogni proposta, onde io mi permetto di aggiungere altre due ragioni a quelle dette dall'onorevole relatore.

Prima di tutto noi abbiamo, come fu rilevato ieri, un fondo di riserva che certo non è di piccolo momento, poichè è di 37 milioni; e questo fondo di riserva, come è detto nell'art. 11, è destinato a sopperire a quelle maggiori spese che si possono incontrare nella esecuzione delle opere.

Mi permetto poi di far rilevare al Senato che nel citato art. 11 non è detto che debba avere la preferenza la lettera *a*, o *b*, o *c*. La preferenza sarà determinata dal bisogno. Vuol dire che, a seconda che si presenta la necessità, verranno prelevate da questo fondo di riserva quelle spese che occorrono alle opere, per le quali la impostazione non è sufficiente.

E mi permetto infine di aggiungere anche l'altra osservazione; cioè che la eccedenza di spesa da impostarsi dopo il 24° anno, riguarda soltanto quelle opere di bonifica che sono a lunga scadenza.

Perciò a me pare che la proposta aggiunta della Commissione non altera punto l'economia della legge, perchè vi sopperisce il fondo di riserva, che, come dicevo, è di 37 milioni, il quale, secondo l'art. 11, sarà disposto per sopperire alle spese per quelle opere di bonifica, per le quali la impostazione annuale addiuviene insufficiente.

Dopo di che, anche io trovo che la proposta del senatore Pellegrini turberebbe tutta l'economia e l'armonia delle tabelle approvate ieri.

PELLEGRINI. Quindi nè il Ministero, nè la Commissione accettano l'emendamento?

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. No.

MEZZANOTTE, *relatore*. Non possiamo accettarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onor. Pellegrini suonerebbe così...

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Onor. presidente, giacchè nè il ministro, nè la Commissione, accettano il mio emendamento, io non voglio che un voto negativo del Senato possa essere inteso come giudizio contrario alla massima di buona amministrazione che io ho invocata per sostenerlo. Preferisco che resti quanto ho detto come osservazione mia, e mi auguro di essermi ingannato nel prevedere i danni che deriveranno dal capoverso aggiunto dalla Commissione. Spero che prima del tempo, nel quale quei danni si verificherebbero maggiormente, altra disposizione legislativa venga a modificare quella che ora si vuole approvata.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 8 nel testo presentato dalla Commissione permanente di finanze.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Le spese per opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla provincia o provincie interessate, per un decimo dal comune o dai comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

Le spese per la bonificazione del lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che è di proprietà demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo, giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892, n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.

Quanto alla Valdichiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le provincie, i comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa.

Per le opere che ancora occorrono al bonificamento del bacino del Sele, il Governo terrà conto della quota di concorso, che potrà risul-

tare dovuta dalla tenuta di Persano, e la metterà a discarico proporzionale del contributo della provincia, dei comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonificazione.

Nulla è innovato alla legge del 2 agosto 1897, n. 382, relativa alle spese di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. Avverto che, nonostante siano state già approvate le tabelle, pur tuttavia la Commissione ed il ministro non si oppongono a che nella discussione di questo articolo si ripari delle opere indicate in quelle tabelle. Ha facoltà di parlare su questo articolo il senatore Tolomei, primo iscritto.

TOLOMEI. Con quest'articolo, mentre si mantengono a carico dello Stato le opere di bonificazione per le Maremme Toscane, quanto alla Val di Chiana si dispone nel terzo comma:

« Rimane impregiudicata la controversia oggi pendente se e in qual misura le provincie e i comuni, e i proprietari interessati devono concorrere nella spesa ».

Ora io debbo ricordare al Senato che la rappresentanza provinciale di Siena fino dall'aprile dell'anno scorso presentò alla Camera una petizione con la quale si chiede che i provvedimenti adottati per la Val di Chiana abbiano ad essere proseguiti anche per l'avvenire a carico dello Stato in quanto che sono provvedimenti non di *favore*, ma prevenzioni dalle donazioni che i comuni e la provincia di Siena e di Arezzo fecero fin dal 1600 alla famiglia dei Medici, i quali diventarono poi proprietari di questi fondi della Val di Chiana, che venivano prosciugati.

Dai Medici questi fondi passarono al Governo dei Granduchi di Toscana, dai Granduchi di Toscana al Governo italiano, il quale nel 1863 ne alienò gran parte ritraendone non meno di 14 milioni di lire.

Di questa donazione e patti relativi consta al Ministero dei lavori pubblici da un estratto autentico dell'archivio di Stato di Firenze.

Ora io chiedo, qualora non possa oggi il Senato modificare in questa parte l'articolo, chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici che voglia far studiare la questione perchè si possa al più presto risolverla, e frattanto continuare

questi lavori che sono importanti, necessari, urgenti.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Di Blasio, altro iscritto.

DI BLASIO. Io parlo sulla prima parte di questo articolo, il quale è il più importante del progetto di legge, perchè riguarda il contributo delle diverse parti che concorrono alle opere per le bonificazioni.

Io dissi ieri che le opere di bonificazione sono utili ed anche necessarie, ma stante le tristi condizioni del nostro bilancio, bastava per oggi la somma di sei milioni all'anno fissata in bilancio, bastavano, le leggi che abbiamo, specialmente quella del 1882.

L'egregio relatore ieri ha fatto un calcolo della somma capitale della quale non mi ero particolarmente occupato, parlando soltanto della somma annuale fissata in bilancio.

Egli ha parlato di 170, di 140 milioni, non so quanti. Io che non sono un finanziere ho capito poco. Ho studiato accuratamente la bella relazione del nostro relatore e gliene faccio lode per lo studio efficace che ha portato nella questione. Le somme capitali mi pare che siano queste.

Secondo l'antico progetto del Governo si trattava di circa 300,000,000 divisibili in 24 anni; secondo il progetto della Commissione si tratta di 250,000,000 divisibili nei detti 24 anni.

Assodato questa, che per me oggi è una grande spesa, alla quale lo Stato non dovrebbe sobbarcarsi, io domando all'onor. relatore: Ma crede Ella che bastino queste somme? Ed i precedenti che abbiamo non ci debbono ammaestrare un po'? Quasi tutte le spese per lavori pubblici ci hanno costato più del doppio. Le spese ferroviarie da un miliardo e 250 milioni fissate dalla legge del 1879, nessuno lo ignora, sono salite oggi o circa tre miliardi.

E non abbiamo neppure costruito tutte le linee in quella legge contemplate. Ora io vedo che degli emendamenti sono stati fatti in questa legge, che essa fu migliorata dalla Commissione, ma le incertezze restano. Per me non v'è dubbio (quantunque il relatore dica il contrario), che da 250 milioni si andrà incontro ad una somma di molto maggiore. È inutile parlare di studi esecutivi. È la solita storia; ormai sappiamo cosa siano questi studi esecutivi. Sono studi definitivi, chiamiamoli così nel

senso più favorevole, ma gli studi ultimi ed esecutivi porteranno a una somma molto maggiore. Si tratta di opere di bonificazione che sono anche, oso dire, più difficili a potersi preventivare nella spesa di quelle delle ferrovie. La ferrovia approssimativamente si sa qual'è: ma le bonificazioni, se non tutte una parte di esse, presentano anche dippiù un'incognita, sono direi così, come un pozzo inesauribile. Con ciò non dico che non si debbano eseguire, direi solo d'attendere miglior tempo, quando le nostre finanze si fossero rassodate e di contentarsi per ora delle opere già fissate per la esecuzione. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fatto ieri una nota di tutti i bisogni per le bonifiche. È una storia dolorosa (lo so benissimo), abbiamo molti bisogni in Italia. Se parliamo d'istruzione pubblica, d'agricoltura, di strade, i bisogni sono inesauribili, infiniti, ma noi ci dobbiamo preoccupare oggi anche della nostra finanza. Migliorata, assodata la finanza, si potrà andar meglio incontro a queste opere, si potrà soddisfare a tutti questi bisogni.

Detto ciò entro brevemente nell'argomento, nell'esame cioè della prima parte di questo articolo di legge.

Premetto che si comincia a vedere un'altra cattiva tendenza. Il ministro del tesoro qui presente ha, credo, il programma che ho io, il programma cioè delle più rigorose economie, e di non ammettere spese che non siano di assoluta necessità. Spero che la crisi attuale ci porti almeno questo beneficio. Ebbene, veggio farsi innanzi a poco a poco una tendenza pericolosa. Si vogliono spostare le parti. Si vuole attribuire allo Stato qualche iniziativa, qualche spesa che non gli appartiene. Ma lasciamo ora questo argomento e ritorniamo all'articolo del disegno di legge. I contribuenti per le opere di bonificazione sono diversi. Ci sono i proprietari grandemente interessati, vi è il comune, la provincia, viene in ultimo lo Stato. Io ammetto il concorso potente del Governo; ma i maggiori interessati sono i proprietari, i comuni e le provincie.

Sono questi che devono principalmente eseguire queste opere; lo Stato deve entrare aiutando e sussidiando potentemente. Questo è il mio concetto di massima.

Ora invece abbiamo lo Stato che è il primo fattore, ed il contribuente principale. Io su

questo richiamo l'attenzione del Senato e della Commissione.

A me sembra che la distribuzione del contributo non sia fatta regolarmente.

Che cosa si dice in questo articolo? Che lo Stato concorra per sei decimi, un decimo il comune, un decimo la provincia e due decimi il proprietario; mentre la provvida legge del 1882 (quando noi abbiamo una buona legge cerchiamo subito di disfarcene) metteva metà per contributo allo Stato, e già era abbastanza, e l'altra metà, un quarto ai comuni, un quarto alle provincie e due quarti ai proprietari. Era già sufficiente quello che quella legge dava, ammettendo il principio che queste sono opere che debbano essere spinte maggiormente dai proprietari, dai comuni e dalle provincie interessate.

Ora, con questo disegno di legge si viene a ammettere che invece di cinque decimi lo Stato concorra con sei decimi.

A me questa non sembra una divisione regolare, ed incitato anche dalla presenza dell'onorevole ministro Boselli, io pregherei il Ministero a ritornare alla legge del 1882, secondo la quale concorre lo Stato per una metà, e l'altra metà è divisibile tra comuni, provincie e proprietari.

Io faccio una preghiera, non mi permetto di presentare emendamenti per non essere obbligato a ritirarli.

Se non altro, spero, mi auguro, che venga il giorno in cui avremo un Governo che esegua rigorosamente il programma delle più strette economie, e che non ammetta nuove spese che non siano di assoluta necessità.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Poichè il senatore Tolomei ha parlato sul 3° comma e il senatore Di Blasio sul 1°, credo opportuno di rispondere prima al 2°, anche perchè il 1° comma riguarda questioni di carattere generale.

Il mio egregio amico Di Blasio - delle cui benevole espressioni gli sono riconoscentissimo e le attribuisco unicamente alla sua cortesia, perchè, se alcun merito voglia attribuirsi alle modificazioni introdotte, è merito della Commissione di finanze, dei cui concetti mi sono ingegnato di essere fedele interprete — ci dice: Potevamo rimanere come ci trovavamo

coi fondi tali quali erano impostati in bilancio e colle leggi vigenti.

Ora, onorevole senatore Di Blasio, se si è presentata una nuova legge è stato appunto per questo: che coi fondi che avevamo, che pur non eran indifferenti, si è fatto molto poco, segnatamente per difetto delle leggi in vigore, mercè le quali siamo arrivati a questo punto che, con mezzi esagerati, quali sono quelli apprestati non soltanto dalla legge del 1882 ma dalle leggi posteriori, quelle del 1887 e del 1893, abbiamo conseguito un risultato scarso e parziale.

Egli avrà osservato che in seguito alla legge del 1893 non abbiamo avuto che dieci bonificazioni, di cui otto tutte appartenenti ad una sola regione.

Dunque i metodi non erano giusti ed opportuni. E ne abbiamo detto i motivi nella relazione.

Parliamo dei fondi.

Io ieri dimostrai quale sia il maggior onere pel bilancio dello Stato, e mi pare che chiaramente apparisca dal prospetto preciso presentato dalla Commissione di finanze, intorno all'onere totale ed alla sua ripartizione.

L'onere totale - non parlo più delle antiche proposte ministeriali, ma di quanto risulta dalle proposte concordate fra Commissione e Governo - ascende a 250 milioni, ma di questi 80,632,052 sono a carico di enti locali o di privati, quindi l'onere per lo Stato è di L. 169,455.000.

Ora già in bilancio, come opportunamente ricordava il mio amico senatore Di Blasio, ed io dissi ieri, abbiamo 136 milioni, poichè esiste al riguardo uno stanziamento di poco meno che 6 milioni, che, pei 24 anni, danno appunto quella somma; quindi effettivamente l'onere nuovo dello Stato pei 24 anni è di 57 milioni.

Ma che cosa assicuriamo con questi 57 milioni?

Innanzitutto, francamente una più equa ripartizione delle opere e poi provvediamo ad una quantità di lavori, ai quali non si poteva provvedere con le norme che finora sono state in vigore.

Ma provvediamo ancora a qualche altra cosa, ossia al conseguimento di fini più provvidi di finanza, poichè il sistema delle annualità faceva sì che paresse minore l'onere, ma produ-

ceva che gl'interessi accrescevano smisuratamente l'onere.

Invece quali sono le conseguenze che risultano dalle proposte che stanno adesso innanzi al Senato?

Innanzitutto che noi non incontriamo prestiti e non paghiamo interessi.

Se si fosse seguito questo sistema per le opere a cui accennava il senatore Di Blasio, forse ora non ci troveremmo nelle condizioni che tutti lamentiamo.

Deve quindi anch'egli convenire che la cifra è lieve di fronte ai bisogni, e se considera che i 57 milioni, divisi per 24 anni, danno una rata annuale di 2,300,000 lire, e di queste 1,000,000 è assorbito da quel tale allegato A di cui ieri si parlò, vedrà che tutto l'aumento relativo alle tre tabelle, che rappresenta l'assicurazione contro ingrate e incresciose sorprese e la quarantiglia della stabilità del bilancio, è un aumento di 1,300,000 lire. Ma ricorda l'egregio senatore Di Blasio che appunto per questo si è fatto un riordinamento nel bilancio dei lavori pubblici, perchè si era riconosciuto che a taluni servizi si era provveduto largamente per l'innanzi e ad altri troppo scarsamente e proprio a questo delle bonifiche, che era stato addirittura trascurato, pel quale riordinamento si è conseguito in quel bilancio un avanzo il quale in media, come potrà confermare il ministro del tesoro, rappresenta 11 milioni.

Ora, di questi 11 milioni non abbiamo preso che 2,300,000 lire.

Credo che il senatore Di Blasio potrà accontentarsene, a meno che non si dica che nulla abbiamo da fare in un argomento così vitale, e che, me lo permetta il senatore Di Blasio, egli non equamente paragonava ad altri bisogni dello Stato.

Io credo che non vi sia nè un bisogno più interessante, nè una spesa più proficua, non solo per l'economia privata, ma anche per la finanza dello Stato. È una spesa produttiva, una delle migliori spese produttive. Forse facciamo poco, ma non si dica che facciamo male.

Veniamo al riparto. È vero quello che dice il senatore Di Blasio, che i più direttamente interessati sono i proprietari, ma è vero pure che alle bonifiche sono interessati i comuni, i quali rappresentano le popolazioni, che godono direttamente dei vantaggi; vi sono inte-

ressati le provincie e lo Stato. Un obiettivo così importante, come quello che riguarda la sanità pubblica e la produzione, non interessa forse lo Stato? Questa è cosa non negata da alcuno.

Le opere di bonificazione sono di natura mista, la cui esecuzione non è obbligo esclusivo nè dell'uno nè dell'altro ente, ma di tutti. Lo Stato vi deve provvedere per la parte che riguarda il proprio interesse; vi devono provvedere gli enti locali, i privati. È vero che la legge in vigore assicura un trattamento troppo favorevole ai proprietari, e si è ricordato qui il parere del Consiglio di Stato, che esprime presso a poco le idee propugnate dall'onorevole Di Blasio.

Ma appunto per questo si viene alle correzioni che ora si propongono, e quando egli vedrà che i proprietari non hanno pagato che il 4.95 a norma della legge del 1893, dovrà concludere che noi presentiamo l'opportuna soluzione della tesi che egli ha sostenuta, che noi aumentiamo e non diminuiamo la corresponsione dei proprietari.

E lo Stato? È vero che lo Stato per la legge del 1882 pagava la metà, ma bisogna anche tener conto dei due decimi che hanno portato il suo contributo a sei decimi.

E le spese del fondo impreveduto, concesso oltre il costo dei lavori ai consorzi? In che dunque la ripartizione che ora si propone è meno favorevole allo Stato di quella delle leggi vigenti? Ma c'è di più. È un fatto che finora i contributi degli enti locali sono stati almeno in gran parte nominali. Alcuni hanno pagato, altri no.

Ora con questa legge si stabiliscono delle cautele, delle guarentigie per assicurarne la realizzazione, il che produce pure un trattamento eguale per tutti. Certo è che si è stabilito che le provincie debbano assicurare il loro contributo, con delegazione sui tributi diretti. È questa una guarentigia che non si aveva, e di cui la Cassa depositi e prestiti si è trovata sempre contenta.

Quindi i due decimi che noi imponiamo agli enti locali sono reali, e non più nominali. Perciò francamente non credo che il senatore Di Blasio possa accagionare la Commissione di finanze del Senato di essere stata troppo larga in concessioni.

Ora, se non erro, mi pare di aver dato i chiarimenti opportuni al senatore Di Blasio.

Rimarrebbe la questione riguardante la Val di Chiana. L'onor. senatore Tolomei ne ha parlato con tanta efficacia, ha ricordati i precedenti in modo così accurato, che io non ho altro da aggiungere sui fatti. Solamente mi piace giustificare l'opera della Commissione. Ora, ai legittimi desideri della Val di Chiana, alle sue aspirazioni, si opponevano due ostacoli. Primo la mancanza dei fondi, secondo la questione gravissima della partecipazione nella spesa.

Quanto alla prima parte l'onor. senatore Tolomei vede che ora questi fondi si assegnano con la tabella I, e quest'opera è una delle più fortunate, poichè i fondi le si assegnano sin dal primo dei ventiquattro anni. Quanto alla seconda, la Commissione non si poteva essa arrogare il diritto di risolvere esplicitamente una questione che va risolta amministrativamente e forse giudiziariamente, e su cui occorre provocare pareri di corpi consultivi dell'avvocatura erariale; e questi non si potevano improvvisare, perchè la questione, sebbene antica storicamente, solo ora ha preso una fisionomia di procedimento amministrativo, perchè la petizione relativa fu presentata soltanto l'anno scorso.

Non ci restava dunque che salvare ogni diritto della Val di Chiana, ed accettare, per non pregiudicare il buon andamento dei lavori, la proposta del Ministero, adettata anche dall'altro ramo del Parlamento, dove pure ci sono valenti difensori di quelle contrade, la quale dice che: « quanto alla Val di Chiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le provincie, i comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa ».

Io spero che il senatore Tolomei sia soddisfatto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Comincio dall'onorevole senatore Tolomei.

Ha detto testè l'onorevole relatore che due sono le questioni riguardanti l'opera della Val di Chiana; la prima riguarda, direi, la controversia che può nascere tra Stato e interessati circa la competenza nella spesa.

Nell'altro ramo del Parlamento fu lungamente discusso questo argomento e furono fatte le osservazioni stesse dell'onorevole senatore Tolomei, e fu concordato l'emendamento testè letto dal relatore.

La questione resta impregiudicata e si rimanda ai suoi giudici naturali amministrativi e giudiziari; quindi questa questione è riservata, e non potrebbe risolversi parlamentariamente nel Senato come non fu risolta altrimenti nell'altro ramo del Parlamento.

Da parte mia poi ho accelerato la soluzione di questa controversia, ma l'onorevole senatore Tolomei sa che essendo essa molto grave io ho bisogno di sentire i corpi consultivi del Ministero per quindi avviarla ad una soluzione, e questa soluzione sarà certamente improntata a giustizia ed equità.

Per quanto riguarda la seconda questione, dopo la ispezione fatta da un ispettore del Genio Civile che si recò sul posto, ho avuto una estesa relazione circa le opere di bonificazione che si debbono fare nella Val di Chiana, e posso assicurare il senatore Tolomei che si sono date le opportune disposizioni all'Ufficio del Genio civile di Arezzo, affinchè completi al più presto questi progetti, i quali appena perverranno al Ministero saranno sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e se da questo approvati, le opere saranno subito eseguite.

Vengo ora alle osservazioni fatte dal senatore Di Blasio.

Dopo quanto ha detto il relatore, non potrei aggiungere altre ragioni. Mi permetterà solamente il Senato di osservare al senatore Di Blasio che la quistione oggi da lui sollevata sull'art. 10 la fece ieri sull'art. 2, e veramente sarebbe stato meglio farla nella discussione generale, perchè egli ha combattuto il concetto sostanziale ed informatore della legge.

Nella discussione generale si sarebbe certamente risposto al senatore Di Blasio che le sue osservazioni non resistono alla verità dei fatti.

Prima di tutto replicherò che questa legge ha un doppio compito, un compito economico e un compito igienico. Ma lascio stare questa osservazione che io feci già ieri al senatore Di Blasio, e mi permetterò solamente di ritornare su quella sulla quale egli più di tutto si è ora fondato: sulla questione finanziaria.

Egli citava la legge organica del 1882. Questa

legge classifica le bonificazioni in prima ed in seconda categoria, e non è esatto che nelle opere di prima categoria lo Stato debba contribuire in meno e i proprietari in più, appunto perchè le opere di prima categoria provvedano principalmente ad un grande miglioramento igienico ed economico come la legge prescrive nell'art. 4. Tutt' al contrario dell'asserzione del senatore Di Blasio essa pone a carico dello Stato il 50 per cento, e soggiunge che solamente il 25 per cento è a carico dei proprietari ed il 25 per cento a carico delle provincie e dei comuni. E non basta: le provincie ed i comuni non potevano superare il 5 per cento sulla imposta prediale ed i proprietari il 10 per cento; ed in tali casi ogni eccedenza andava a carico dello Stato.

Non è esatto dunque che lo Stato per le opere di prima categoria dovesse spendere meno e i proprietari di più.

L'onorevole senatore Di Blasio deve inoltre osservare che quella legge non ebbe esecuzione; e ragionevolmente, perchè le spese dello Stato sarebbero state enormi, essendo la spesa indeterminata. Non si era stabilito in bilancio quanto si dovesse spendere, come si fa con la legge presente.

Con le leggi del 1886 e 1893 non è più il 50 per cento a carico dello Stato. L'onorevole relatore vi ha detto che vi era il doppio decimo e quindi il carico salivà al 60. C'è il 12 per cento sugli studi dei progetti, di cui più di una metà a carico dello Stato, e si giunge al 67 per cento.

Io mi permetterò di leggere poche parole di un parere del Consiglio di Stato sulle leggi delle bonifiche, per far vedere quanti fossero i danni che lo Stato riceve dalla applicazione delle leggi del 1882, del 1886 e del 1893, danni che con questo progetto di legge vengono eliminati, perchè come vi ha detto l'onorevole relatore, *sunt certi denique fines* cui lo Stato è tenuto, essendo stabilite nei bilanci le somme che si devono spendere annualmente, nè più nè meno.

Sentite, onorevoli senatori, ciò che diceva autorevolmente il Consiglio di Stato in applicazione delle dette leggi:

« Se si considera che, addizionando i contributi imposti sotto varie forme allo Stato, alle provincie ed ai comuni, si giunge ad un totale

del 95 e 20 % del costo delle bonifiche che viene corrisposto ai consorzi, quale è presunto nei progetti all'uopo presentati dai proprietari e quale, trattandosi di estimazione di massima, può essere difficilmente controllato e corretto dall'amministrazione, sarà agevole prevedere la gravità degli oneri che deriveranno ai bilanci dello Stato, come a quelli dei comuni e delle provincie, e l'acerbità dei sacrifici cui dovrà sobbarcarsi per questa nuova cagione la generalità dei contribuenti. Tutto quanto si è detto fin qui dimostra ad esuberanza la necessità di una riforma radicale della legislazione sulle bonifiche, che faccia cessare quella singolare forma di socialismo di Stato, volta a precipuo vantaggio non già dei poveri, ma di una classe di abbienti, e che difenda d'altro canto le finanze erariali e locali dal nuovo pericolo che le minaccia ».

Questo disegno di legge viene a togliere i danni e pericoli delle leggi esistenti, perchè prescrive chiaramente: che lo Stato non deve dare di più del 60 %, le provincie ed i comuni devono corrispondere il 20 %, ed i proprietari l'altro 20 %, mentre in molte bonifiche, come il Consiglio di Stato ha rilevato, i proprietari non hanno pagato che il 4.75 %. Veda dunque l'onorevole senatore Di Blasio che con questa legge non si accrescono i carichi dello Stato, ma si determina annualmente e sicuramente che non si spenda più di quello che nella legge in relazione alle tabelle si è stabilito. L'onorevole senatore Di Blasio dice pure: ma badate si è speso tanto di più dello stabilito per le ferrovie. Purtroppo! Mi permetterò però d'osservare che l'onorevole relatore, a pagina 45 della relazione, ha con molta autorità, a nome della Commissione di finanze, rilevato che in Italia si sono spesi 2,756,000,000 per ferrovie, 706,000,000 per strade, 443,000,000 per opere relative a navigazione, 369 milioni per porti e fari, e solo 120 milioni per bonifiche. E purtroppo io dissi ieri che abbiamo più di un milione e 500,000 ettari di terreni paludosi che ancora sono irredenti in Italia e che, speriamo, questa legge di bonificazione vorrà in gran parte acquisirli all'agricoltura. Dal punto di vista anche igienico questa legge è pure desiderata, poichè, come ieri avvertii, l'Italia porta il primato anche per i morti di febbri malariche. L'onorevole senatore Di Blasio

aggiunse: badate che nelle ferrovie non c'è l'incognita delle spese, ma nelle bonifiche sì. È, me lo permetta l'onor. senatore Di Blasio, tutto il contrario. Nelle bonifiche trattandosi di opere all'aperto potrete sapere prudenzialmente la spesa. Ma, trattandosi di ferrovie, trovate gallerie da scavare e ponti da costruire, che davvero costituiscono l'ignoto ed in essi c'è davvero l'incognita; invece in materia di bonifica questo non esiste. Detto ciò non aggiungo altro, perchè la risposta esauriente dell'onorevole relatore me ne dispensa. (*Bene*).

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Non vorrei che il mio silenzio paresse scortesia verso l'egregio senatore Di Blasio; perciò solamente ho chiesto di parlare. Le dilucidazioni date dall'onor. relatore e dal mio collega dei lavori pubblici, credo gli abbiano dimostrato come in questo argomento il ministro del tesoro non debba trovarsi a disagio.

La mia presenza a questo banco lo ha lasciato sospeso tra la fiducia e il dubbio. Egli ha disegnato benissimo il programma col quale io e i miei colleghi imprendiamo a curare la finanza italiana. Tutte le più severe economie, il più austero freno alle nuove spese.

Ma anche questa politica finanziaria ha dei limiti, ha quei limiti che furono sempre riconosciuti pure nei tempi più rigidi della finanza italiana, quando la governavano uomini come Quintino Sella. Proprio in quegli anni nei quali la finanza italiana procedette più severamente e domandò i maggiori sacrifici ai contribuenti, non ha tralasciato di provvedere alle opere di urgente ed evidente beneficio per la pubblica economia.

Ora io non so vedere nel nostro paese opera pubblica più urgente di quella delle bonifiche. Opera pubblica rispetto alla quale lo Stato italiano ha il torto di averla ritardata, di averla posposta ad altre forse più elettoralmente efficaci, ma meno economicamente proficue. (*Benissimo, approvazioni*).

Ringrazio per le intenzioni sue l'onor. senatore Di Blasio e confido in lui e nel Senato di averli sempre alleati nella più gelosa difesa della finanza italiana.

Spero che per oggi voglia egli assolvere il ministro del tesoro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non essendo stata presentata a questa Presidenza alcuna proposta di emendamento all'art. 9, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi, i quali saranno approvati con decreto ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1894, n. 568, e del regolamento approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.

Parimenti con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, verrà stabilito il perimetro dei beni interessati nella bonificazione, ed eventualmente i bacini nei quali potrà essere divisa a sensi dell'art. 17; e si determineranno le quote di contributo della spesa nella proporzione indicata nell'articolo precedente. Questo contributo sarà ripartito in rate annuali da versarsi in uno spazio di tempo non minore di cinque nè maggiore di trent'anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il numero delle rate sarà determinato dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sarà definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.

Per il pagamento del contributo delle provincie e dei comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare posti nel rispettivo territorio, le amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od

altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sarà imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'art. 37 della legge 25 giugno 1882, n. 869, da riscuotersi dallo Stato fino all'estinzione del suo credito, con le forme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

Questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi.

La detta tassa sostituirà dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformità delle disposizioni del cessato Governo napoletano per la esecuzione delle opere di bonificazione.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Questo art. 10 desta nell'animo mio molte preoccupazioni. Le differenze che esso contiene, in confronto della legge attuale, mi paiono gravissime per le provincie, per i comuni e per i possessori dei fondi. Non le esaminerò tutte, ma accennerò ad alcune soltanto.

Nel contributo imposto ai possessori, ai comuni ed alle provincie, vedo un grave danno e pericolo, specialmente per gli enti amministrativi locali. La misura del contributo pare con questo progetto alleggerita, perchè per esso verrebbero provincie e comuni chiamati a concorrere ciascuno nella misura di un decimo e il consorzio dei proprietari per due decimi, mentre per l'art. 9 della legge del 1882 e per l'art. 12 di quella del 1886, erano tenuti a contribuire rispettivamente per un ottavo o due ottavi. Perciò in condizione migliore sembrano posti, ma invece è tutto l'opposto.

Infatti per l'art. 9 della legge 1882, nelle opere di bonifica eseguite dallo Stato, il contributo massimo, competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non poteva mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale sui terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali, che dovevano pagare i consorzi dei proprietari, non potevano superare il decimo della rispettiva imposta principale sui terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze restavano a carico dello Stato, al quale spettava in compenso la plusvalenza dei fondi conseguente dalla bonifica (art. 11).

Nella legge 1886 questo limite fu mantenuto, tranne il caso che, esecutori delle opere di bonifica di prima categoria, fossero per concessione i consorzi dei proprietari; nel qual caso cessava il diritto dello Stato alla plusvalenza e non valeva l'accennato limite annuale del contributo.

La legge 1893 tenne egualmente ferme le accennate disposizioni. Il progetto attuale invece sopprime anche per le opere eseguite direttamente dallo Stato, il limite dalla sovrimposta desunto.

Se per effetto del diverso modo di regolare il contributo, i privati, le provincie e i comuni, vedendosi aggravati enormemente, preferissero far a meno della bonifica per non andare in rovina, non avrebbero modo di sottrarsi a questa; essi dovrebbero sottomettersi per forza, perchè nemmeno è riservata loro la libertà di chiedere o no l'opera di bonifica, condizione questa che è contenuta, per esempio, nella legge sulle ferrovie del 1879, quando i corpi locali sono chiamati a concorrere nella spesa. Qui la legge ha stabilita l'opera; essi non sono chiamati che a pagare.

Ora mi pare che questa nuova disposizione che impone, senza il voto degli interessati, un carico non commisurato alle forze di chi deve pagare, ma soltanto al costo dell'opera che il legislatore decreta ignorando a quanto ammonterà il peso imposto ai singoli enti locali, crei a questi una situazione penosa. Vediamo comuni sospendere i pagamenti di prestiti per allegata impossibilità di restituire i danari avuti: vediamo lo Stato far leggi perchè i comuni possano liberarsi dei loro debiti, imponendo ai creditori di accontentarsi di una parte più o meno piccola del loro avere; e in tali condizioni di cose imponiamo ai comuni, anche contro la loro volontà, un debito senza il limite ora in vigore desunto della imposta principale. È giusto, è savio questo partito?

Per le leggi ora vigenti anche il contributo dovuto dalle provincie e dai comuni, poteva essere convertito in annualità comprendenti il capitale e gl'interessi. È evidente che a questo modo si attenuava tanto più il carico annuo, quanto maggiore era il numero delle annualità, sebbene la somma totale pagata fosse maggiore, perchè oltre il capitale si pagavano gli interessi. Ma, diluito in molte annualità, di-

ventava l'annuo carico più tollerabile. E perciò nelle leggi vigenti è concesso che le annualità fossero prolungate fino a 50 anni.

Invece per l'art. 10 del progetto, devono provincie, comuni e proprietari pagare in rate annuali l'ammontare del contributo in un termine massimo non più di 50 ma di 30 anni. Ma non per tutti sarà di 30 anni, ma da 5 a 30 anni come verrà determinato dal Ministero. Dunque il carico annuo sarà maggiore perchè il termine massimo di 50 anni vien ridotto a 30, e perfino a 5 per una facoltà l'uso della quale potrebbe dar luogo a gravi arbitri: e già apporve il sospetto che, siccome la esecuzione può aver luogo ad opera diretta dello Stato a mezzo delle concessioni, il Ministero accorderà ai corpi locali il massimo termine di 30 anni, per il pagamento di queste rate in caso di concessione ed invece se la esecuzione è fatta dallo Stato, si atterrà al minimo di 5 anni.

Non voglio esaminare se sia giusto, contraddicendo al concetto che dominò in Parlamento dalla legge del 1886 in poi, stabilire come punto fondamentale la costruzione da parte dello Stato, e lasciare come accessoria e rendere anzi in ogni modo difficile e rara la esecuzione, mediante concessione ai privati. Con il presente ritorno al concetto del 1885, si riconobbe che lo Stato si espone al pericolo di dover pagare le spese di bonifica anche per gli enti locali. Credendo di rendere certamente esigibili in ogni evento il contributo delle provincie e dei comuni, si è pensato di introdurre il sistema delle delegazioni sulle sovrapposte, credendo così di aver limitato sicuramente ogni obbligo dello Stato al pagamento di sei decimi della spesa.

Lodo l'intento, ma mi dolgo del mezzo scelto per raggiungerlo. È un espediente escogitato per aver voluto ritornare al pericoloso sistema della esecuzione diretta come metodo comune e normale; la novità del sistema delle delegazioni, estesa a questa materia, mi pare molto grave, ed il Senato prima di approvarlo, dovrebbe pensare alle condizioni che andiamo a creare agli enti locali.

Le sovrapposte sono per loro natura destinate anzitutto a fornire i mezzi ai corpi locali, di soddisfare i pubblici servizi.

Certo che, essendo questi corpi locali persone giuridiche sottoposte al diritto privato, in di-

fetto di altri mezzi economici con i quali pagare i loro debiti, potranno e dovranno soddisfarli anche con i proventi delle sovrapposte. Ma non perciò queste possono per loro natura essere oggetto di convenzione, o sottoposte a pegno o ad esecuzione giudiziale. La erogazione delle sovrapposte ad altri fini deve essere commisurata in modo che i pubblici servizi non ne patiscano danno e che le amministrazioni locali non siano impediti di raggiungere il fine pubblico della loro esistenza. Il creditore può domandare alle autorità tutorie stanziamenti d'ufficio e mandati coattivi: ma quelle autorità non possono concederli che con il dovuto riguardo alle necessità ineluttabili dei pubblici servizi, che devono avere sempre la preferenza.

Invece con queste delegazioni, che non hanno altro limite che il costo dell'opera e che non sono date solamente al Governo, ma che per l'art. 15 sono date anche in mano ai privati, veniamo a mettere i comuni e le provincie in una condizione che può diventare pericolosa al loro fine pubblico; già con altre precedenti si fece largo uso delle delegazioni introdotte in origine in via provvisoria, poi date soltanto a garanzia della Cassa depositi e prestiti e poi di altri enti particolari. Qui le diamo anche ai privati e senza limiti, privando forse i comuni dei mezzi necessari per far fronte ai pubblici servizi.

Se lo Stato sarà il detentore delle delegazioni, con le quali ha creduto di assicurare in ogni evento il suo credito per il contributo nelle spese di bonifica, le quali si vogliono or nuovamente dallo Stato eseguite, esso sarà costretto a non esigerlo quando col farlo fosse per impedire i pubblici servizi dei comuni, delle provincie.

Se le delegazioni saranno in mano di privati, questi non avranno tenerezza di sorta per gli enti locali e vorranno l'indiminuito pagamento delle loro delegazioni: ed in tal caso per non vedere dei comuni andare in rovina, si rinnoverà forse per comuni anche minori, l'esempio che altra volta ha dato lo Stato per i comuni maggiori, d'intervenire col carico del suo bilancio a dar modo agli enti locali di continuare i pubblici servizi. Questa condizione di cose che andiamo a creare mi pare che non garantisca nè il Tesoro, nè gli enti locali, ma

che comprometta invece un grande principio di pubblica amministrazione.

Anche colla legge 24 aprile 1898 fu fatta una ulteriore applicazione delle delegazioni.

Ma almeno questa legge le permise soltanto a favore di una sezione della Cassa dei depositi e prestiti e delle Casse di risparmio ordinarie. Ora la sezione della Cassa depositi e prestiti, operante come Cassa provinciale e comunale, e la Cassa depositi e prestiti ha sulle sovraimposte delegazioni per somme rilevantissime.

Con questo progetto aggiungiamo per somme cospicue altre delegazioni sulle stesse sovraimposte.

È evidente che il giorno in cui tante delegazioni non potessero essere tutte pagate, nel conflitto fra i privati portatori di delegazioni, e che vorranno il pagamento senza riguardo alla sorte dei comuni, e la Cassa depositi e prestiti, non metto dubbio che finirà con l'avere nei pagamenti la precedenza, non di diritto ma di fatto, il privato; e la Cassa depositi e prestiti ritarderà ad incassare i suoi crediti, pur che i pubblici servizi dei comuni siano salvi.

Quindi con la nuova disposizione dell'art. 10 esponiamo anche a pericolo di danno la stessa Cassa di depositi e prestiti.

Vi è in questo articolo 10 un'altra osservazione da fare, sempre in tema di delegazioni.

Qui si dice delegazioni annuali sulle sovraimposte ed altri cespiti diretti. Che cosa sono questi altri cespiti diretti?

Finora non si sono mai consentite le delegazioni che sulle sole sovraimposte.

Nella discussione del progetto, che divenne la legge del 24 aprile 1898, fu nella Camera elettiva rilevato, come si audasse contro la natura intrinseca della sovraimposta col sistema delle delegazioni, e con questa si esponessero i corpi locali ai pericoli di cui ho parlato. Per ovviarvi, almeno in parte, si è introdotto nell'art. 4° della legge 24 aprile 1898 una disposizione, per la quale l'importo delle delegazioni ivi computate non potesse mai eccedere i quattro quinti della sovraimposta liberamente delegabile. Neppure questa limitazione è riprodotta nell'art. 10 che discutiamo: onde per oltre trent'anni anche tutta la possibile sovraimposta comunale, potrebbe rimanere delegata e per spese non deliberate ma imposte

ai comuni senza il loro voto. Eppure in quella legge del 1898 si trattava di concedere le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e per un argomento di esclusivo beneficio ultra eccezionale dei soli comuni, come era quello di sollevarli da prestiti che furono detti usuratizi, e che erano almeno assai gravosi da sopportare.

Qui ripeto questo limite dei quattro quinti della sovraimposta non c'è, per cui potrebbe anche per intero essere assorbita la sovraimposta disponibile di queste delegazioni. Quando a modificazione della legge 24 aprile 1898 il Governo ha creduto che si potesse oltrepassare senza danno quel limite nel progetto di legge del 3 dicembre 1898 impose, per condizione, che il comune dimostri col suo bilancio che il dazio consumo offre largo margine e sicuro al comune per soddisfare ai pubblici servizi. Neppure di ciò qui si parla.

È poi nato un dubbio che io credo non sia fondato, cioè che le parole « altri cespiti diretti » autorizzino anche le delegazioni sui canoni di dazio consumo.

Questo non sarà, e che non sia me lo conferma la negativa dell'onor. ministro dei lavori pubblici. Preso atto formalmente di ciò, domando: quali sono questi altri cespiti diretti per i quali sono ammesse le delegazioni?

Non sono di certo cespiti patrimoniali, perchè su quello che è patrimonio del Comune e della Provincia impera il Codice civile; e le cessioni e gli assegni sono dal diritto comune regolati, non sono delegazioni nel senso di cui si parla; per essa non c'è bisogno di una legge che li autorizzi. Dunque questi altri cespiti non possono essere altro che mezzi economici prodotti, qualunque ne sia il nome, da una pubblica imposta.

Con questo articolo 10 per credere di garantire lo Stato e per garantire gli speculatori che diventeranno anche i veri esecutori dei lavori, sia per lo Stato sia per i concessionari, veniamo a mettere Provincie e Comuni in una condizione di cose pericolosissima.

Io non faccio emendamenti perchè sarebbero, ma pregherei la Commissione e il Ministero di voler riflettere alle osservazioni da me fatte sull'articolo 10 prima di farlo approvare tale e quale è formulato.

Mi permetto un'ultima avvertenza soltanto.

L'art. 10, dopo avere detto che sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro di bonificazione sarà imposta una tassa speciale da riscuotersi dallo Stato con le forme e i privilegi della imposta fondiaria, soggiunge: « questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi ».

Si voleva forse riprodurre con questa frase la disposizione dell'art. 15 della legge del 1893, ultimo capoverso?

No, certo. Quell'articolo 15 ha un oggetto diverso e ne posso parlare perchè la disposizione accennata dalla legge del 1893 fu da me proposta quando aveva l'onore di sedere nella Camera elettiva.

Cosa si vuole stabilire con l'accennato capoverso dell'art. 10?

Forse si volle estendere il privilegio che il Codice civile concede ai tributi soltanto per il periodo di 2 anni, ad un tempo ben maggiore? E perchè? Io non capisco altrimenti che cosa si sia inteso di dire con la frase: *che questa tassa costituisca un onere reale sui fondi*, dopo aver detto che essa gode i privilegi della imposta fondiaria.

Forse si volle con quella frase assicurare *i conguagli* che a classificazione compiuta devono aver luogo? Se mai ciò fosse, ben altrimenti bisogna formulare il capoverso e con altre disposizioni completarlo.

Eppure la identica frase è poi ripetuta nell'art. 19.

Prego la Commissione di voler dare qualche spiegazione su ciò e sulla competenza dei reclami circa i perimetri e le classificazioni. Sottometto alla Commissione e al Ministero queste mie osservazioni e domande.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Le considerazioni che fa il senatore Pellegrini sono sempre degne del maggiore riguardo. Ma la questione è che ci troviamo in campi diversi, e che dovremmo ricominciare da capo la discussione già fatta.

Una volta ammesso che il sistema più opportuno, a parer nostro, è quello che è indicato da questo articolo che con questa legge si ripara agli inconvenienti delle leggi precedenti, è naturale che se il senatore Pellegrini crede più opportuna la legge del '93 non ci possiamo trovare d'accordo. Quindi dovrei ri-

petere molte cose che ho già detto parte esuberantemente al Senato.

Solo qui mi pare debito d'aggiungere questo. Ritenuta equa una certa ripartizione, sia dell'ottavo, sia del decimo, sia del sesto (e questo l'abbiamo già discusso e il Senato l'ha approvato, è naturale che qualunque partecipazione, si debba mettere a carico o degli enti locali, o dello Stato, o dei privati, bisogna che si faccia onore al proprio impegno. Si può discutere se debba essere di un terzo, di un ottavo, ma quando si sa che si deve pagare il terzo, il quarto, il decimo, questo deve essere reale. In questi sensi è la modificazione che la legge attuale porta alle leggi precedenti. Prima si trattava di una partecipazione nominale, adesso si tratta di una partecipazione reale. Toglietela questa partecipazione se credete, ma se ci deve essere occorre che sia reale ed effettiva.

Io dovrei ritornare qui a parlare della natura mista di queste opere, della necessità che non si facciano soltanto a spese dello Stato; ma lo Stato che cosa è?

È l'insieme dei contribuenti. Ora credete proprio che i contribuenti delle provincie in cui niente ci è da bonificare debbano essi sostenere l'intera spesa della bonificazione di una qualsiasi provincia? Qualche cosa non si deve pur dare da quella provincia che è immediatamente interessata? Ora tornerei su quello che abbiamo già abbastanza e forse soverchiamente discusso.

Io dico: in questo articolo sono delle regole le quali stabiliscono, che tutti quelli i quali debbano contribuire, a qualunque regione del Regno appartengano, debbono contribuire nella stessa misura, qualunque sia la loro condizione a riguardo della imposta fondiaria.

Il senatore Pellegrini, che è tanto colto ed acuto, converrà che il criterio del limite fondiario è ingiusto per la ripartizione.

E poi bisognerebbe tener presenti tante altre cagioni di eccedenze nella giusta misura della fondiaria.

A me pare che le regole che sono in questo articolo siano eque e bisogni mantenerle. Ma poi, non vede l'onor. senatore Pellegrini che quantunque qui ci troviamo fra partecipanti, non vede quante concessioni fa lo Stato agli enti locali?

Questi sono abilitati a pagare il proprio contributo in 30 anni; si può discutere del più o del meno, ma non è questo un grandissimo vantaggio?

E non creda il senatore Pellegrini che le condizioni fatte dalle leggi precedenti portassero un efficace aiuto ai contribuenti fondiari perchè le dilazioni delle rate erano compensate da altrettanti interessi inclusi nelle annualità di cui egli ha parlato.

E quindi la somma veniva a crescere immensamente ed era tanto che si toglieva alla proprietà fondiaria.

Quindi non credo che quello sia un buon metodo; ma ad ogni modo, ripeto, sopra quei criteri è fondata la legge del 1893; ove sono le annualità per lo Stato e per i privati con tutti i vantaggi e gli inconvenienti.

Il senatore Pellegrini può ritenere che sono dei vantaggi, noi riteniamo che siano inconvenienti.

Quindi a me pare che sia inutile continuare su questa discussione, e noi dobbiamo assolutamente pregare il Senato di lasciar passare l'articolo quale è stato proposto e cogli emendamenti che sono stati introdotti dalla Commissione.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Non è che io non voglia far pagare agli enti locali, posti nel territorio di bonifica, i contributi dovuti. Non mi sono mai sognato di dir questo. Ma non è da confondere la sussistenza di un debito con i mezzi di pagamento: non è che ritenuto il debito si debba venire senz'altro alle delegazioni, senza limite alcuno e senza riguardo di sorta ai pubblici servizi. Altrimenti bisogna venire a questa conseguenza, che ogni qual volta i corpi morali hanno dei debiti, debbano essere rilasciate altrettante delegazioni. Vi sono contro i morosi altri rimedi di legge, come gli stanziamenti ed i mandati d'ufficio. Ma questi sono regolati e temperati dall'autorità tutoria col dovuto riguardo ai servizi pubblici, che incombono anche ai comuni e alle provincie che non pagano i loro debiti.

Non mi fu risposto una parola sulla erogazione necessaria da darsi all'imposta per quel tanto almeno, senza del quale nessuna provin-

cia e nessun comune può adempiere ai suoi fini politico-amministrativi.

Si disse: lo Stato fa dei grandi sacrifici per le bonifiche e noi tentiamo di limitarli con assumere l'incasso dei contributi.

Io non ho mai negato che anche gli enti locali debbano fare dei sacrifici, anzi è giusto che li facciano, perchè si tratta di interessi concomitanti; l'interesse dei proprietari, l'interesse delle provincie e dei comuni, l'interesse dello Stato. Quello che doveva provare l'onorevole relatore, e non mi parve che lo abbia provato, è che le nuove disposizioni dell'art. 10 sulla mancanza di concorso nelle spese e di limite nel carico annuo ragguagliato alla imposta principale, e il metodo delle delegazioni senza freno e misura ed a favore anche di privati, siano disposizioni giuste e conformi ai principi della buona pubblica amministrazione. Io non ho domandato di sostituire al sistema preferito dal Governo e dalla Commissione altro sistema, che io posso ritenere preferibile. Io non credo lodevoli le proposte contenute nell'art. 10, nemmeno partendo dalle premesse della Commissione.

Ma è inutile proseguire nel dibattito.

Io non propongo emendamenti: la Commissione vuole che l'articolo sia votato così come è: quindi io non posso che votar contro.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando a parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni dette dall'onorevole relatore ed avverto il Senato che se questa legge mette a carico dello Stato il 60 per cento e il 40 per cento a carico degli enti interessati e dei proprietari, bisogna che di questo 40 per cento si sia sicuri che lo Stato possa incassare e che non avvenga come è avvenuto nella esecuzione delle leggi esistenti.

Per cui io prego il Senato di accettare l'articolo testè letto dal presidente colle aggiunte fatte dall'Ufficio centrale del Senato. La delegazione è l'unica garanzia che possa avere lo Stato per assicurarsi il 40 per cento, contributo degli interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 10 nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le somme a disposizione dell'amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'art. 5, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:

a) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;

b) di far fronte alle spese di manutenzione, fino a quando siano compiute e consegnate ai consorzi;

c) di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui al seguente articolo 12, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata, e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto; ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;

d) di corrispondere ai consorzi l'interesse stabilito dal seguente articolo 13;

e) di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

(Approvato).

Art. 12.

I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:

a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati. Alla classificazione e manutenzione di esse strade sarà provveduto secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici;

b) i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purchè siano necessariamente coordinati alle opere di bonificazione;

c) i lavori di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d'acqua.

Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte delle somme indicate nelle unite tabelle I e III.

(Approvato).

Art. 13.

Ove le provincie, i comuni o i consorzi già legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello del Tesoro, ed udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi d'anticiparne tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l'opera chiesta in concessione.

Lo Stato però corrisponderà l'interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 14.

I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termine del precedente art. 13, dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei lavori pubblici e di sanità ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sarà proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 12 per cento per spese di studi e compila-

zione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; nonché per lavori imprevisi o dipendenti da forza maggiore.

La quota dello Stato, così stabilita, sarà invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera; e potrà essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per l'esecuzione delle opere.

(Approvato).

Art. 15.

Le Casse di risparmio e gl'Istituti che esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle provincie, ai comuni ed ai consorzi degl'interessati per l'esecuzione delle opere di bonificazione, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi statuti e regolamenti, approvate con le norme prescritte nelle leggi 15 luglio 1888, n. 5546 e 22 febbraio 1885, n. 2922.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al riguardo tanto dalle Casse di risparmio e dagli Istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi ente o privato, varranno a favore dei mutuanti tutte le disposizioni dell'art. 10.

Per ogni singola operazione sarà provveduto con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Art. 16.

Una Commissione, presieduta dal prefetto, e composta di un rappresentante della provincia, di due delegati dei comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di sanità e di due persone scelte dai proprietari interessati, visiterà i lavori in corso, e invierà ogni anno al ministro dei lavori pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.

Il regolamento determinerà le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.

Con lo stato di previsione il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento ciascun anno una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.

(Approvato).

Art. 17.

Agli effetti di questa legge una bonificazione si ritiene compiuta quando nel perimetro di essa siano state eseguite le opere secondo i progetti approvati, e i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.

Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, e composta di un ispettore del Genio civile, dell'ingegnere capo del Genio civile della provincia, in cui si trovano le opere eseguite o la maggior parte di esse, di un delegato del Consiglio provinciale di sanità e di un funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dovrà accertare il compimento della bonificazione, o che sia stata eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione da altro Ente.

Lo stesso accertamento avrà luogo per ciascuno dei bacini separati ed indipendenti fra loro, nei quali si potrà dividere l'intero perimetro di una bonificazione, a termini dell'articolo 10.

(Approvato).

Art. 18.

Quando una bonificazione, o parte di essa, sarà dichiarata compiuta a termini del precedente articolo 17, e consegnata al Consorzio obbligatorio per la manutenzione, questo dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica.

In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Il contributo dei proprietari è considerato come un onere reale gravante sui fondi.

(Approvato).

Art. 19.

Quando le opere di una bonificazione o di uno dei bacini in cui si possa dividere, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 17, sieno prossime al loro compimento, il Ministero dei la-

vori pubblici promuove, anche coattivamente, ove occorra, la costituzione dei consorzi fra i proprietari interessati per la manutenzione e conservazione delle opere eseguite.

Se le opere eseguite stanno entro il perimetro di un consorzio già legalmente costituito, questo funzionerà quale consorzio di manutenzione.

Quando il consorzio si costituisca fra i proprietari di uno dei suddetti bacini parziali, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione, continueranno a pagare quella speciale stabilita a termini del precedente articolo 10 per le opere dell'intera bonificazione.

Ai suddetti consorzi di manutenzione, che sono obbligatori, si estendono le disposizioni degli articoli 25 e 35 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme speciali per la costituzione, organizzazione e funzione dei consorzi stessi.

(Approvato).

Art. 20.

Le bonificazioni già concesse ai consorzi in base alle leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, continueranno ad essere regolate dalle leggi stesse e dai rispettivi atti di concessione.

(Approvato).

Art. 21.

Compite le bonificazioni, che nelle provincie meridionali sono regolate dalle disposizioni del cessato governo napoletano, si provvederà, a norma del precedente art. 18, alla liquidazione definitiva delle quote di contributo dei proprietari interessati, per quanto riguarda la spesa autorizzata dalla presente legge.

Per le spese fatte anteriormente, cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 11 maggio 1855 sulle bonifiche napoletane.

(Approvato).

Art. 22.

La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall'art. 3 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853,

continuerà a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente, per effetto dell'art. 20 dello stesso decreto, dai proprietari dei terreni bonificati.

(Approvato).

Art. 23.

Il fitto delle erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, il taglio delle piantagioni, il reddito della pesca, gli estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale, saranno riscossi a favore dello Stato o degli Enti concessionari finchè non sarà compiuta ciascuna bonificazione, e consegnata al Consorzio di manutenzione.

Dal giorno della consegna i suddetti cespiti saranno devoluti al Consorzio stesso.

(Approvato).

Art. 24.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in base alla rendita netta media dell'ultimo decennio risultante dai contratti esistenti nell'ufficio del registro, ed, in mancanza, la rendita netta sarà ritenuta eguale a sei volte l'imposta principale erariale del fondo occupato o danneggiato, e il capitale valore di esso fondo eguale a 123 volte l'imposta medesima.

In ogni caso, compreso quello di contestazioni giudiziarie, in cui occorresse per le suddette valutazioni l'opera dei periti, questi dovranno essere scelti in un albo speciale che verrà formato, per ogni distretto di Corte d'appello, a mezzo di pubblico concorso, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. La proposta contenuta in questo articolo 24 o 25 del progetto ministeriale, di determinare per legge in via ingiuntiva all'autorità giudiziaria il criterio per la valutazione del prezzo nella espropriazione e nel compenso dei danni, che occorrono nella esecuzione delle opere di bonifica, mi pare non solo contraria al nostro stato giuridico, ma anche ingiusta per i criteri o le basi di compenso a cui il magistrato dovrebbe attenersi sia per espropriazione, sia per il risarcimento. Si dice che si prenderà per base la rendita media dell'ultimo decennio, ma questa deve essere ritenuta quale risulta dai contratti esistenti nell'ufficio di registro. A parte che gli affitti possono essere stati tenuti e denunciati bassi per rapporti personali fra locatari e conduttori, che non riguardo il vero valore della proprietà; a parte che in piccolissimo numero sono le locazioni registrate, è certo che precisamente nei perimetri da bonificare, nella maggior parte dei casi, si tratta di beni non affittati, ma sono goduti e amministrati direttamente dal proprietario. Dunque spesso inutile, in ogni caso quasi sempre erroneo, il criterio desunto dalle locazioni registrate. Come poi l'articolo dica che da queste si ha per *risultante la rendita* NETTA non arriviamo a comprendere, se non si conserva quella libertà di apprezzare i carichi e le spese incombenti al locatore che rende inutile, se conservata, la tariffa precostituita per conoscere col reddito lordo il valore dei beni.

Ma qui non si arresta il progetto. Esso aggiunge al magistrato che determini il valore ATTUALE dei beni, compreso in esso ogni miglioramento agricolo ed industriale, ogni fabbricato, ogni macchinario, cioè qualunque sia la cultura e l'industria che si esercita sul fondo presa a base l'imposta principale fondiaria.

Ora questi beni furono in generale da lunghissimi anni retro valutati ai riguardi dell'imposta per la quale sono oggi censiti; ad essi è nei registri censuari attribuito un piccolissimo reddito e pagano di conseguenza una imposta meschinissima.

Dall'epoca remota in cui fu fatto generalmente il censimento ad oggi, l'industria agricola ha molto progredito, e molte nuove costruzioni e lavori furono fatti anche nei peri-

metri relativi alle ordinate bonifiche, richiesti dalla coltura dei fondi. Niente di tutto ciò sarebbe valutato nel prezzo di espropriazione, che basato sull'estimo suppone che il fondo si trovi nelle condizioni in cui era 50 o 60 anni fa e forse più: e suppone che i prezzi delle cose siano ora quali erano al tempo del censimento. Eppure la resistenza che in molti luoghi trova la legge sul ricensimento, e in generale appunto nei luoghi ove per le bonifiche si farebbero le espropriazioni, dipende dall'interesse d'impedire che una imposta di molto maggiore dell'attuale, venga a colpire quei beni in equa proporzione con la loro rendita attuale. Ingiungere ai magistrati come base di compenso per l'espropriazione gli antichi censimenti o l'imposta, trasforma la espropriazione in una vera spogliazione.

Credo di intendere la ragione per cui il Ministero ha proposto e l'Ufficio centrale ha accettato questa disposizione, la quale è assai più grave di quella contenuta nell'ultimo capoverso, ma del pari non accettabile, in cui si parla di una specie di albo dei periti sociali da compilare in seguito a concorso, secondo norme ignote rimesse al regolamento. Tutto in questi due capoversi dell'articolo è ispirato al sospetto nell'opera dei periti, e nei conseguenti giudizi del magistrato coartato dalle perizie.

Io sono perfettamente d'accordo che non di rado, in caso di espropriazione per pubblica utilità, si videro delle valutazioni peritali che più che giudizi *pro veritate* sembrarono delle turpi collusioni.

Io lo posso dichiarare questo motivo movente delle disposizioni che pure contrasto, e qualificarlo francamente perchè non mi sono imposto quei riguardi che i proponenti il disegno di legge dovevano osservare. Sì, purtroppo è vero che vi furono casi per cui invece di attribuire il prezzo vero, adeguato alla cosa che veniva espropriata, la perizia servì di mezzo inonesto per coprire una ingorda speculazione a danno della pubblica amministrazione espropriante.

Capisco che di fronte a certi atti iniqui, tramati all'ombra della legalità, il Ministero, per impedire il loro rinnovarsi, sia ricorso ad un partito di reazione, che, come avviene quasi sempre in tutte le reazioni, anche se determi-

nate da cause impellenti legittime, è eccessivo e fuorvia, e sarebbe di tante altre ingiustizie cagione. Io vorrei che i due capoversi fossero senz'altro soppressi; vorrei che il Ministero confidasse pienamente nella sapienza e rettitudine che guidano quasi generalmente in tutto il nostro paese, la magistratura; la quale, ammaestrata dalla esperienza, e resa meno ingenua, saprà trovare il mezzo per impedire che si ripetano i passati casi, degni di altissimo biasimo, senza bisogno di mutare le norme di legge esistenti. Vorrei che si sopprimesse send'altro il 2° e 3° paragrafo di quest'articolo 24 anche per la considerazione che se le norme vigenti in tema di espropriazione non difendono a sufficienza contro indegni raggiri e non assicurano i magistrati dalle sorprese architettate contro la buona fede, bisogna riparare al difetto dove questo si troverebbe, cioè nella legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità e modificare. A che provvedere soltanto per le bonifiche, se questi abusi scandalosi, dei quali ho parlato, si possono commettere del pari per altre espropriazioni che interessano pubbliche amministrazioni, come costruzioni di ferrovie o di strade ordinarie, di lavori fluviali o per allargamento di vie nelle città che non possono invocare la legge per Napoli, ecc.?

Se appunto per l'esempio di quanto fu fatto nella legge per Napoli, si volesse pur mantenere un provvedimento speciale per la valutazione dei beni espropriandi o dei danni in questa legge sulle bonifiche, almeno che esso non offenda quelle ragioni di intrinseca giustizia alle quali amo mantenermi devoto costantemente.

Perciò se la Commissione e il Ministero non concordano nella mia opinione, che convenga sopprimere senz'altro il 2° e il 3° paragrafo dell'art. 24, io, in via subordinata a questa prima domanda, mi permetterei di proporre un emendamento alla loro proposta. Se dobbiamo cercare un'arma possibilmente difensiva contro il ripetersi di casi non mai abbastanza biasimati e molto biasimevoli, mutiamo pure le norme ordinarie per la determinazione dei prezzi sui quali le parti non concordino; ma, senza alterare i criteri giuridici per trovare quel giusto prezzo che deve stare *locum rei*, cioè essere il vero equivalente della cosa espropriata o perduta.

Il modo per determinare questo equivalente altrimenti da quello di diritto comune che in alcuni casi ha dato risultati pessimi, ci può essere offerto da un arbitrato di equità, al quale in più casi l'Amministrazione dello Stato anche ora ricorre. Propongo che tale arbitrato *pro bono et aequo*, regolato dal Codice di procedura civile e limitato a determinare la quantità del compenso dovuto, venga affidato a tre persone da nominarsi una dal Governo, nella rappresentanza anche di tutti gli altri cointeressati nell'opera di bonifica, una seconda dal proprietario o dai proprietari espropriandi o danneggiati; ed anche se più fossero i comproprietari, dovranno concordare nella scelta di una sola persona; e la terza nominata dal primo presidente della Corte d'appello territoriale. Dico di Corte d'appello, non perchè io non abbia la massima deferenza anche per i presidenti dei tribunali locali, ma perchè anche la scelta della persona si allarghi in più sereno ambiente, lunge dai contatti locali, che possono ingenerare sospetti, se non dar luogo ad improvvisi atti.

In questo senso subordinato ho già presentato il mio emendamento al banco della Presidenza. L'emendamento non ha bisogno di spiegazione. Neppure in caso di controversie giudiziali si potrà più in questa materia ricorrere alla perizia per determinare il prezzo della espropriazione o l'ammontare del danno da risarcire.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'onor. Pellegrini ha detto chiarissimamente la ragione per cui il Ministero ha proposto questo articolo e la Commissione l'ha accettato, di modo che non ripeterò.

Non c'è dubbio che in massima forse sarebbe più opportuno, anche per rispetto della proprietà, di tenere altri metodi, appunto per gli inconvenienti a cui ha accennato il senatore Pellegrini e che la Commissione non ha mancato di rilevare.

Io debbo dire per verità che la base di queste disposizioni eccezionali è nel diritto comune.

Le condizioni fatte dal Codice di procedura civile sono migliorate in questa legge, e quindi deve convenirsi che ci siamo accostati il più possibile al diritto comune.

Dirò inoltre che il Parlamento più volte, per casi speciali, si è attenuto appunto ad un sistema eccezionale, e se vi è caso speciale, in cui sia da consigliare un sistema eccezionale, è proprio questo, dove effettivamente quelli che potrebbero essere danneggiati ipoteticamente, traggono tanto vantaggio dalle bonificazioni.

Però, parendomi che la subordinata proposta del senatore Pellegrini appunto raggiunga i fini della proposta ministeriale e salva alcuni riguardi teorici, io non avrei difficoltà, anche perchè mi sono trovato nella trista condizione di dover combattere molte delle proposte dell'onor. Pellegrini, di pregare il ministro a volere accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del senatore Pellegrini.

Egli propone che al secondo e terzo comma dell'art. 24 si sostituisca il seguente paragrafo:

« In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d'appello territoriale. Il presidente stesso nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato ».

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Pellegrini ha già detto le ragioni, che mossero il Ministero a stabilire l'ultima parte, di cui nel 2° comma dell'art. 24, cioè il principio di evitare le possibili frodi nella valutazione dei fondi da espropriare; ed io non aggiungo altro alle sue parole. Sono molti i casi, nella pratica dell'amministrazione, in cui la frode è evidente. Ma dopo le osservazioni fatte dal relatore, io accetto la subordinata, e prego il Senato di accogliere l'emendamento del senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione e il ministro accettano l'emendamento del senatore Pel-

legrini, di cui ho dato lettura, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo l'intero art. 24 così modificato

Art. 24.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal Ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d'appello territoriale. Il Presidente stesso nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Col regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, le disposizioni del titolo 3°, capo 7°, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria eseguite o da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.

Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.

(Approvato).

Art. 26.

L'appalto delle opere contemplate nella presente legge potrà esser fatto a licitazione privata.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Mi pare che questo articolo 26, per il quale l'appalto di tutte le opere qui contemplate, può seguire a licitazione privata esponga a gravi pericoli, ad abusi eccessivi.

In opere di tanta importanza economica, permettere la facoltà di fare licitazione privata contro la legge di contabilità e fuori delle eccezioni in essa stabilita, espone ad enormi pericoli, è fonte di gravi sospetti: può concentrare tutto nelle mani di grandi imprese che s'impongono ad ogni autorità minore, e dalle quali anche le maggiori mal si difendono. Questi grandi speculatori forse potranno esercitare azione funesta nella determinazione dei prezzi dei progetti che poi essi saranno chiamati ad eseguire.

Non pensi il Ministero alle persone dei suoi organi attuali; pensi chi potrebbe un giorno esser chiamato a fare uso eventualmente della pericolosa facoltà. Mi rimetto pienamente al sentimento di giustizia e di politica previdenza e di buona amministrazione che certamente lo anima, perchè abbandoni questo articolo.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io pregherei il mio amico Pellegrini di non insistere, perchè si tratta di lavori speciali, e può essere necessario di prescindere dalla gara pubblica.

Il fondamento di questo è anche nella legge di contabilità generale.

Ma è bene esplicitarlo, come si è esplicitato per altre leggi per cui occorre qualche conoscenza tecnica.

Ora pregherei il Senato, che, trattandosi qui di lavori speciali, non si restringa la facoltà del Governo.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ben disse l'onor. relatore che si tratta di appalti di opere che rivestono carattere tecnico e speciale; aggiungo che l'articolo prescrive non la trattativa privata ma la licitazione privata, la quale trova la sua base legale nella legge di contabilità dello Stato. Aggiungo poi che sono tali le garanzie che si hanno nei corpi consultivi del Ministero che si può benissimo affidare a chiunque si trovi al Ministero dei lavori pubblici la facoltà che l'articolo con-

cede, poichè oltre del Ministero c'è il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi proposte, metto ai voti l'art. 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

L'aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificazione della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza dei titoli speciali.

L'ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

(Approvato).

Art. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni dei cessati Governi sulle bonificazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge.

Sono abrogati altresì l'articolo 8 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642; gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60 e 62 della legge 25 giugno 1882, n. 869; e, salvo l'eccezione fatta nel precedente articolo 20, le leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, in quanto siano contrarie alla presente legge.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Questo articolo 26 contiene una deroga in parte speciale, in parte generale, per il titolo d'incompatibilità, alle leggi vigenti. Quanto alla deroga speciale rapporto alla legge del 1882, parmi non si possa dubitare che, non essendo in questo articolo espressamente abrogato l'art. 56 della legge 1882, tale art. 56 resti in pieno vigore.

Ad esuberanza desidero che mi sia confermato, perchè è mantenuto il sistema delle con-

cessioni; sono mantenuti i prestiti e le garanzie a chi presta i mezzi finanziari per sollecitare le opere di bonificazione. Non deve esservi il minimo dubbio che resta in vigore quell'articolo 56, che dichiara:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto di Consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira ». Prego la Commissione e l'onor. ministro dirmi che questo articolo è mantenuto.

Quanto alla deroga alle disposizioni della legge del 1893 in quanto siano contrarie alla legge presente, desidero sapere, perchè non si alimentino vane speranze, se l'art. 11 di quella legge è conservato o resti abolito.

L'articolo dichiara che per le opere di prima categoria che verranno concesse ed iniziate durante il decennio dalla promulgazione di quella legge, sarà a profitto del concessionario aumentato di due decimi il contributo dello Stato. Siccome non c'è alcuna contraddizione logica a questo premio straordinario nel presente disegno di legge, perchè l'aver variato il contributo ordinario del tesoro, non vuol dire che non possa aggiungersi il premio straordinario ai più solleciti, in aumento al sussidio ordinario, perciò solo che il criterio di questo fu variato, così desidero sapere se l'indicato articolo 11 è conservato o se invece si intende che sia abolito come contrario alla disposizione di questo disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'art. 56 della legge del 1892 rimane in vigore perchè non è affatto in contraddizione con le disposizioni presenti; quindi tutti gli atti i quali riguardano la contrattazione del prestito ed altro, possono essere registrati con la tassa fissa di una lira; ma l'articolo 11 è in perfetta antinomia con la legge attuale.

Abbiamo discusso due giorni specialmente per questo, perchè è a ciò specialmente dovuto l'accrescimento del contributo dello Stato.

Quel contributo dello Stato che prima era del 50 per cento e con la legge del 1893 poi s'aggiungevano i due decimi, adesso si è portato ai sei decimi.

Mi pare che non ci sia bisogno di alcuna dichiarazione da parte della Commissione, ma l'onor. Pellegrini lo desidera ed io lo faccio.

L'art. 11 viene ad essere implicitamente abrogato dalla legge attuale.

PELLEGRINI. Prendo atto di queste spiegazioni.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo a quanto ha detto il relatore. L'art. 11 della legge del '93 è contrario alla presente legge e non si applicherà che alle bonifiche finora concesse.

L'art. 56 rimane allo stato della legislazione in cui si trova applicato.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Chi approva l'articolo 28, testè letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora ha facoltà di parlare il senatore Scramani-Moretti per lo svolgimento di una sua proposta di un articolo aggiuntivo al presente disegno di legge.

SORMANI-MORETTI. Arrivati a questo punto, alla fine, cioè, della discussione della legge, a me non rimane che fare come i canzonieri antichi e dire: Va, legge, ben ponderata, aspettata e desiderata, e produci quel bene che molti attendono e sollecitano da oltre un anno.

E tanto più questo desiderio può essere oggi opportuno, in quanto sarebbe in vero a desiderare che essa non incontrasse più, per la sua promulgazione, intoppo o incaglio o ritardo altrove.

Ma perchè, appunto, promulgata, possa produrre qualche buon esito, credo sarebbe bene chiarire e mettere ora qui in sodo un punto intorno alle tasse fiscali, per semplificare ed assicurare i calcoli dei consorzi intraprenditori e mutuantici. Nell'accurata relazione della Commissione si osserva come, purtroppo, le leggi ultime, per quanto larghe, non produssero, in alcune provincie d'Italia, quei risultati che si erano sperati e che si aspettavano.

Ma vuolsi avvertire che nelle altre provincie dove qualche utile risultato s'ebbe, esistevano delle consimili disposizioni di legge le quali rimontavano fino dalla fine del secolo XVII, quando la repubblica veneta, nella sua sapienza, aveva appunto imposto i *campatici* o quote obbligatorie di concorso per bonificare i terreni, e quando istituito era colà un magistrato pei

beni inculti, il quale apponeva appunto i *retratti* (che così chiamavansi) da *retrahere terram ab aqua*. Queste disposizioni, risalenti alla fine del 1600, naturalmente hanno prodotto che le popolazioni, oltre al sentire le impellenti necessità locali, rimanessero persuase ed omai tradizionalmente convinte della utilità e bontà di quelle leggi. Fu così che le popolazioni stesse, dal canto loro, fecero ogni sforzo per coadiuvare l'opera del Governo non solo, ma per farsi anche iniziatrici, crearsi e costituirsi esse medesime in consorzi, i quali, nel 1806, furono chiamati *comprensorii* dal Regno italiano.

In questi ultimi tempi però, alcuni degli sforzi di quei consorzi nelle provincie della vasta valle padana, non ebbero l'esito e successo che avevano avuto in precedenza quelli dei loro più anziani, chè, nella sola provincia di Venezia, esistono, da moltissimi anni, 35 consorzi idraulici, ed a decine se ne contano in ognuna delle provincie venete, lombarde ed emiliane. Ma se, negli ultimi anni, malgrado agevolezze e larghezze, i consorzi nuovi o cimentantisi a novella opera, non prosperarono tutti ed incontrarono maggiori spese ottenendo assai minori utili, devesi attribuire ciò alle mutate condizioni dell'agricoltura e particolarmente alle succedentisi e perduranti crisi agrarie causate sia da fallanza di derrate, sia dal rinvilio dei loro prezzi sui mercati mondiali. Tali condizioni inattese e sopravvenute a bonifiche già avviate, avevano alterato talmente i calcoli che alcuni consorzi, i quali si aspettavano e credevano di ottenere largo compenso dai loro sacrifici, si trovarono, negli scorsi ultimi anni, a mal partito. E però, non è da farsi illusione circa le bonifiche non comprese nella prima categoria, da che ben raramente ed in ristrette e speciali condizioni, potranno esse compiersi colle sole forze dei privati proprietari e nell'unico intento di trarre equo lucro dal denaro impiegato per rendere meglio produttivi i terreni coltivabili.

Ora, con molta saviezza la Commissione nostra permanente di finanze, ha, per le bonifiche classificabili in prima categoria, cercato di rendere pratica di fronte al bilancio dello Stato nelle attuali condizioni sue e di assicurare quindi questa legge ed ha, pertanto, ridotto di misura e di entità alcune delle larghezze che

erano state dianzi ideate od anche già concesse.

Difatti, nel mentre erasi, un tempo, ideata la creazione o d'un' apposita sezione della Cassa depositi e prestiti, pel Credito comunale e provinciale, oppure l'erezione anche di un ente nuovo pei consorzi idraulici, il quale negoziasse o fornisse i fondi necessari a questi consorzi in anticipazione dei loro lavori e bonifiche, e, dico in anticipazione, poichè le somme erano già stabilite e poste a carico in parte dello Stato e nell'altra parte degli enti locali, provincie e comuni e dei consorzi stessi dei privati e proprietari interessati alle bonifiche singole; ora, col presente disegno di legge, si pensò meglio di omettere quella nuova speciale istituzione ritenendo sufficiente lo stabilire sia tenuto presso la Cassa depositi e prestiti una specie di conto corrente fruttifero, quasi nota d'avviso e base eventuale di riferimento pel calcolo il quale assicuri la realtà delle cifre e la destinazione delle somme alle diverse imprese, senza confusione tra di esse, nè altri maggiori aggravii sul bilancio dello Stato.

Poi, dopo avere così sostituito quell'ente, non consenti neppure la nostra Commissione venissero invitate, come facevasi dal progetto di legge qui al Senato presentato, le Casse di risparmio a fare esse analoghe operazioni di prestiti per bonifiche alle provincie, ai comuni ed ai consorzi interessati, malgrado qualsiasi disposizione in contrario; ma, prudentemente l'Ufficio centrale volle che le modificazioni alle disposizioni contrarie venissero in precedenza introdotte negli statuti e regolamenti.

È questa pure saviezza, è prudenza, a cui senza esitare fo plauso, ma è nel tempo stesso una minore larghezza consentita.

L'interesse da pagarsi dallo Stato sulle somme da esso lui promesse quando fosservi già dei lavori in corso venne, inoltre poi, ora ridotto dal 5 al 4 per 100. Che se anche questo trovo in armonia al prezzo del denaro oggidì comunemente mutuabile sui mercati, è pur sempre una riduzione ulteriore, la quale va calcolata anch'essa.

Poi nell'art. 13 la nostra Commissione ha messa una cautela maggiore, poichè, nel mentre il progetto ministeriale disponeva si pagassero le quote di concorso od almeno gli interessi

relativi a seconda dell'avanzamento dei lavori, ora, invece, si stabilì dovesse precedere ai pagamenti un collaudo generale dei lavori stessi.

Rendo giustizia anche per questa maggiore cautela. Ma, tutte insieme, queste modificazioni dai primitivi progetti e proposte vogliono dire che si affida e si confida nel credito, che chi vuole l'anticipazione e l'affrettamento di questi lavori di bonifica per l'igiene e per l'interesse economico nazionale confida nell'intervento intermedio di istituti di credito, di banche, di capitalisti che facciano lo sconto delle somme, promesse ed assicurate dal Governo e dagli enti locali e dai consorzi, a lunghe e rateali scadenze.

Ora per ottenere realmente ciò, per potere dare corso a tali anticipazioni bisognerebbe che rimanessero ben determinate e prefisse le somme anche relative ai diritti erariali ed alle tasse speciali da cui quelle operazioni di credito e d'anticipo rimanere possono colpite.

L'art. 56 della legge del 1882, ricordato testè molto a proposito dal senatore Pellegrini, che, come disse il relatore, permane in vigore, accorda già delle esenzioni, poichè esso dice come:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto del consorzio di bonificazione sono registrati col diritto di una lira, e sono soggetti parimenti al diritto di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse del consorzio ».

Quell'articolo dunque va e sta benissimo. Ma io non so se non vi siano, e temo che vi possano essere, altre tasse, altre imposte, le quali, ad onta delle suaccennate larghezze di quell'art. 56, modifichino ed alterino qualsiasi calcolo che devesi potere prestabilire da chi intenda fare operazioni di mutuo e di anticipazioni a dei consorzi di bonifica.

Il sistema nostro finanziario è talmente complicato; il fisco è fecondo di tali e tante sorprese, ch'io ritengo sarebbe opportuno di mettere, fin d'ora, ogni cosa bene in chiaro.

Il dubbio mio è rinforzato da un articolo che trovo proposto in un precedente disegno di legge ministeriale circa ad identico argomento.

Nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1896 dal ministro del tesoro in uno col presidente del Consiglio e ministro per l'interno d'allora, per la istitu-

zione di quella Cassa di credito comunale e provinciale la quale contemplava anche questi consorzi idraulici e di bonifica, era proposto ad un art. 8 che:

« Nessuna tassa dovrà essere pagata all'erario sulle operazioni di prestito fatte in conformità della presente legge se a favore dei consorzi di bonifiche ».

Ora, io crederei molto savio ed opportuno riprodurre qui una consimile disposizione.

Per facilitare tutte le operazioni di credito indispensabili a favorire l'esecuzione di questa legge nel più breve tempo possibile, ritengo sarebbe bene e cosa pratica determinare, con esattezza, gli estremi entro i quali vuolsi procedere ai necessari computi. E però, nel pregare l'on. ministro del tesoro di chiarire se e quali altre tasse possano essere comprese oltre quelle indicate dall'art. 56, chiederei a lui stesso di vedere se non convenisse, ripigliando il concetto e la proposta di antecessori suoi, inserire qui, siccome articolo 29, una precisa disposizione la quale dicesse: « Oltre il diritto stabilito dall'art. 56, della legge 25 giugno, N. 869, nessuna tassa dovrà essere pagata all'erario sulle operazioni di prestito fatte in conformità della presente legge a favore dei consorzi di bonifiche ». Chè, nel caso in cui egli in tale idea consentisse, potrebbe essere inserito come emendamento e prendere posto nella legge in luogo dell'articolo 29, il quale riu-scirebbe il penultimo della legge stessa.

Parmi superfluo fare considerare all'on. ministro come il soprataffare quelle operazioni di anticipazioni e di credito non sia logico in quantochè si viene dagli istituti o scontisti, quali essi siano, ad anticipare, in favore ed a pro del Governo, somme che il Governo stesso promette, garantisce, ma non darà se non a rate in un lungo periodo di persino 25 anni, di, cioè, un quarto di secolo, e che mediante, quelle anticipazioni si offre modo, nonchè al paese, al Governo medesimo di fruire i vantaggi igienici ed economici delle bonifiche, molto ma molto tempo prima dell'epoca preventivata e di potere più presto, adunque, risanare vaste plaghe insalubri ed ottenere dei prodotti da terreni di nessuno o poco reddito, consentendo, pertanto all'erario di avere, per le tasse e per la maggiore ricchezza ottenuta, dei proventi più solleciti e maggiori di quelli già previsti e computati.

In ogni caso domanderei, siccome cosa conveniente e pratica e quindi efficace in affari finanziari, fossero ben precisate e fatte evidenti le disposizioni tutte esistenti in ordine alle tasse ed ai diritti fiscali, poichè gli istituti che intendessero favorire le opere di bonifica con delle operazioni di credito, di sconto o di anticipazioni, sappiano, con sicurezza, quali conteggi devono fare per arrivare sino a quella misura d'esigenze e di debiti compensi che riesca, con equità di ragione, conveniente per gli uni e per gli altri dei contraenti nonchè per il Governo stesso.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. L'on. Sormani-Moretti ha cominciato il suo discorso molto genialmente; mi auguro che lo finisca in un modo egualmente geniale, accogliendo la preghiera che gli rivolgo di non insistere nella proposta alla quale egli ha accennato.

Egli si mostrò, ed a ragione, molto sollecito di questa legge. Ha enumerato tutti i vantaggi che questa legge reca, tutti i miglioramenti che l'Ufficio centrale vi introdusse e mercè i quali le rese più facile il cammino in tutte le vicende del Parlamento.

Già molto dunque si è ottenuto, e l'onorevole mio amico sa che alle volte il cercare il troppo può compromettere il molto che già si è conseguito.

Egli mi domanda anzitutto una dichiarazione: Che cosa significa, egli dice, l'articolo oggi in vigore?

Significa quello che ha significato finora.

Quali altre tasse si debbono pagare? Egli mi domanda.

Io non sono in grado di dirlo in questo momento e non lo direi per tema di essere impreciso, incompleto. La questione rimane al punto in cui oggi è; cioè secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Noi non domandiamo di fare in senso fiscale reazione alcuna allo stato presente delle cose; ma io prego l'onor. senatore di non chiedere e pregherei il Senato di non consentire disposizioni, le quali allargassero il presente stato delle cose.

La Commissione del Senato, lo ripeto, ebbe un grande merito, quello di conciliare gl'intere-

ressi economici con le eque ragioni fiscali. Non uscite da questo terreno, nel quale il Senato è rimasto con tanta prudenza ed utilità per questa legge.

Chiederà il senatore Sormani-Moretti: che pericolo vedete voi nella mia proposta, la quale tanto armonizza cogli intenti di questa legge, propri così dello Stato, come del Governo? Il pericolo è questo, che nelle materie finanziarie, più che in qualsiasi altra, i precedenti sono pericolosi.

Se oggi introduciamo in questa legge una disposizione siffatta, non so prevedere in quante altre leggi essa potrebbe apparire.

Lo sa il senatore Sormani-Moretti, vi fu un tempo, nel quale la legislazione italiana si mostrò molto larga rispetto alle esenzioni della tassa di registro e bollo. Si giunse a tal segno, che una volta un ministro delle finanze, parmi il Magliani, dovette portare alla Camera un lungo elenco, dal quale appariva che quasi quasi si dovevano cercare i casi non contemplati nelle eccezioni.

E le tasse di registro e di bollo segnavano un notevolissimo regresso.

Da allora in poi, si stabilì di procedere con assoluto rigore rispetto all'introduzione di nuove esenzioni nelle leggi del registro e del bollo.

Prego ancora il senatore Sormani-Moretti di fare una altra considerazione.

Convieni ai corpi legislativi, mentre tanto occorre rinforzare le istituzioni finanziarie, conviene ad essi farsi iniziatori vuoi di nuove spese, vuoi di diminuzioni di tasse?

Non vado oltre in questo argomento, e prego il senatore Sormani-Moretti di non volere indebolire la difesa della finanza, alla quale ho udito oggi stesso fare appello da un egregio senatore e che di certo è nei propositi del Senato.

Egli sa meglio di me che la difesa della finanza giova assai agli interessi importantissimi in nome dei quali egli ha parlato; giova ai proprietari, giova a quel movimento di operosità, a quel risorgimento economico, agrario e industriale, che è tanto nei desideri suoi, nei desideri del parlamento e del Governo (*Bene!*)

Io vorrei che egli accedesse a questa mia preghiera, e non insistesse nella sua proposta. (*Bene!*)

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1899

SORMANI-MORETTI. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Dopo le parole del ministro, io accedere naturalmente devo al desiderio suo che, per non alterare con eccezioni incidentali la compagine delle leggi fiscali ed i preveduti proventi, non insista ora nel proporre l'accennato articolo in aggiunta alla discussa legge. Non invio dunque neppure alla Presidenza il da me annunciato emendamento.

Auguro però, nel tempo stesso, per l'avvenire, che, con disposizioni generali e riordinatrici, le quali auguro pure egli stesso e il suo collega delle finanze possano escogitare e combinare, si arrivi a provvedere di guisa che gli interessi del fisco abbiano a concordare e ad armonizzare completamente con quelli economici del paese, facilitando, anzichè incagliando gli affari e l'operosità, donde derivare può soltanto un maggiore reddito eziandio per il pubblico erario.

Tale desiderio è tanto generale e sentito che egli stesso ed i suoi colleghi del Gabinetto devono convenire sia davvero opportuno, nonchè lecito, formulare od esprimere.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ringrazio vivamente l'onor. senatore Sormani, e mi associo al desiderio suo, augurandomi che prossimamente si possa tradurre in fatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora, avendo il senatore Sormani-Moretti receduto dalla sua proposta, do lettura dell'articolo 29, ultimo del progetto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in un testo unico tutte le disposizioni di legge,

che restano in vigore in materia di bonificazione.

(Approvato).

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (2).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628.82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66);

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia. (N. 3).

La seduta è sciolta. (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1899 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LV.

TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 » (N. 64).* — *Parlano, nella discussione generale, il ministro del tesoro ed i senatori Boccardo e Cambray Digny, relatore* — *Approvazione degli articoli del progetto di legge* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Approvazione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Stato per l'esercizio finanziario 1896-1897 » (N. 42)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri del tesoro, della guerra, delle finanze e di grazia, giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri, per: « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ».*

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 » (N. 64).

L'ordine del giorno reca: *Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 ».*

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del progetto di legge.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 64).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. (Segni di viva attenzione). La relazione del vostro Ufficio centrale, riassumendo con ben ordinata evidenza di cifre i risultamenti del presente bilancio d'assestamento, reca l'impronta del pensiero chiaro e del giudizio esperto dell'uomo esimio

che l'ha dettata il quale così addentro conosce la costituzione e le vicende della finanza italiana.

Essa conferma, in sostanza, e rappresenta quelle condizioni, relativamente favorevoli, nelle quali è proceduto l'esercizio finanziario, ch'è oramai prossimo al termine suo.

Ma tutta informata a criteri di estimazione prudente, solleva un dubbio circa il beneficio che ancora si possa attendere nel corrente anno finanziario dal maggior gettito dell'entrata e non ritiene probabile che si pervenga a tale miglioramento, che valga, mercè i risultati del bilancio di competenza, a impedire che aumenti la deficienza passiva del tesoro.

Accolgo il consiglio della prudenza e lo partecipo.

L'accolgo e lo partecipo tanto più volentieri che corrisponde a quei principi di finanza, ai quali io ho sempre informato la mia azione parlamentare; a quei principi di finanza, ai quali si è ispirato un recente documento che ebbi l'onore di scrivere per l'altra Camera (*Segni di assenso*).

L'avanzo col quale si chiuderà l'esercizio finanziario 1898-99 potrà essere di tre milioni all'incirca; cifra la quale se basta a indicare numericamente il pareggio, non vale a dimostrarlo sicuro e durevole, ed è lontana dal promettere al nostro bilancio quell'elasticità, quei margini che occorrono ad una finanza quale noi dobbiamo volerla rinsaldata, bene consolidata e bene riordinata.

Per una parte vi sono pubblici servizi di suprema importanza cui provvedere; tratto tratto nuovi casi possono cagionare nuove spese; e conviene temperare gradatamente le maggiori asperità fiscali e preparare le invocate riforme. Per altra parte si deve escludere, nelle condizioni presenti dell'economia nazionale e mentre è così elevata la ragione dei tributi in Italia, il proposito di aggiungere nuovi aggravii ai contribuenti.

Perciò ogni cauto ammonimento è prezioso e merita di essere sinceramente osservato. Ciò deve farsi combattendo il disavanzo al ripresentarsi dei successivi esercizi, e destinando anzitutto gli avanzi, cui con ogni sforzo dobbiamo pervenire, a rinforzare il tesoro. Ciò deve farsi serbandone vigile e gagliarda l'azione amministrativa; ritrovando economie vere, con-

tinuative e ragionevoli; frenando il corso delle spese, resistendo con invincibile austerità ad ogni tentazione di spese novelle, secondo il voto più volte espresso dal Senato, voto che è comune al Senato e al Governo. (*Approvazioni*).

Ma, inteso così il dovere finanziario dell'ora presente, e avvertito il danno che deriverebbe ove si volessero trarre dai risultati di quest'esercizio apprezzamenti troppo lieti, esagerata fiducia e illusioni pericolose, mi conceda l'onorevole senatore Digny di ripigliare l'esame delle cifre affinché si rasserenino le sue previsioni.

Undici mesi dell'esercizio sono ormai trascorsi, e fu tale il prodotto delle principali entrate, e superarono di tal somma le previsioni, che non parrà eccessivo il calcolo se io attendo dai prodotti del giugno un provento complessivo di quasi 187 milioni, di guisa che la somma del maggior gettito delle principali entrate per tutto l'esercizio in corso abbia ad essere di 16 milioni.

Con simili previsioni tengo le cifre del mese di giugno più basse di quelle del giugno dell'anno scorso, in cui non erano avviate a tanto incremento le imposte, mese che era privo del dazio sul grano oggi vigente a beneficio dell'erario.

Ma un'altra maggiore attività di oltre 6 milioni già è assicurata, per vari titoli, o sieno profitti di portafoglio, o maggiori utili della Cassa di depositi e prestiti, o prescrizioni d'interessi sopra titoli del debito pubblico.

Seguo la media dell'ultimo triennio e annovero in 8 milioni solamente le economie che sogliono risultare alla chiusura dei conti. Ottengo così complessivamente un miglioramento, rispetto alle previsioni, di 30 milioni all'incirca da attribuirsi alla parte effettiva del bilancio.

Ben so che questa legge di assestamento presenta un disavanzo di 7,700,000 lire, il quale per effetto di leggi già approvate o in corso d'approvazione, salirà a 14 milioni, e fra questi comprendo quei 4 milioni che richiedono le casse patrimoniali ferroviarie cui accennò in modo speciale l'onorevole relatore.

Purtroppo peseranno sul bilancio della guerra altri 5 milioni per ritardato licenziamento delle classi militari; il bilancio della marina dovrà essere rifornito per una maggiore spesa di

4,700,000; e varie altre eccedenze nei vari ministeri porteranno ancora un aumento di circa 3 milioni. Il disavanzo così arriva a 27 milioni.

Contrapponiamo i 30 milioni di miglioramento testè dichiarati, e ne scaturiscono quei 3 milioni di avanzo già da me poc' anzi annunziati.

E parlo delle entrate e spese effettive, comprese sempre in esse le costruzioni ferroviarie, ed escluso il movimento dei capitali, che dà un disavanzo di 190 mila lire.

La situazione finanziaria in cui ci troviamo per l'esercizio corrente venne così confortata dal maggiore reddito dell'entrata.

Conceda il Senato che io rivolga a quest'argomento brevissime osservazioni, per renderne merito all'amministrazione finanziaria condotta validamente dai nostri predecessori, e per notare taluni sintomi che palesano un certo risveglio economico nel paese. Non dico delle imposte dirette il cui ordinamento ha indole particolare; non dico del lotto, infido anche all'erario, poichè se furono maggiori i versamenti raccolti, furono presto consumati dalla maggior copia delle vincite. Ma le tasse sugli affari, specie quelle di registro, migliorarono; progredirono le tasse di fabbricazione.

Devono segnalarsi i maggiori prodotti delle strade ferrate che salirono (in confronto col passato esercizio) di oltre 4 milioni, e quelli delle poste e dei telegrafi che procurarono un aumento di 3 milioni e mezzo.

Ma particolarmente considerevole fu il contributo che nelle maggiori entrate portò il monopolio dei tabacchi. Superò di 8 milioni quello dell'esercizio precedente, di 4 milioni anche le previsioni stabilite quando già erano conosciuti i buoni risultati della prima metà dell'esercizio. È tale incremento che io desidero si consolidi in una progressione normale, ma non so sperare possa proseguire in simili proporzioni.

Le diligenze amministrative giovarono assai; l'acquisto diretto dei tabacchi in America procacciò più acconcia qualità di prodotti; il monopolio riuscì ad estendere le sue esportazioni; si diffuse in Italia l'uso delle sigarette e l'Amministrazione addita eziandio la moda propizia e la predilezione delle fumatrici che dice in gran numero cresciute. (*Si ridè*).

Oltre tutto ciò, onorevoli senatori, e più di tutto ciò riconosciamo in questo fatto un indice di agiatezza che risorge, il diffondersi di nuove

produzioni, di maggior lavoro, di più favorevoli mercedi. Del che fanno testimonio eziandio il cresciuto consumo del sale, del petrolio, dello zucchero, i maggiori redditi del dazio di consumo non solo in Roma e in Napoli, ma in quasi tutti i comuni del Regno.

L'onor. relatore teme che gli incrementi abbiano ad essere paralizzati dalla diminuzione dei prodotti doganali.

Le dogane, onorevoli signori, avevano dato all'erario nell'esercizio precedente sei milioni di più, ma io stimo che nell'esercizio corrente ne daranno tre al disopra delle previsioni.

La declinazione del prodotto doganale non ha alcun significato che rechi apprensione circa al movimento economico del paese, poichè, a tacere delle importazioni che dinotano il maggior fervore di movimento industriale, nei soli primi quattro mesi di quest'anno aumentarono di trentatre milioni le esportazioni.

Due sono i motivi della depressione dei proventi doganali. Cominciano, rispetto al dazio sugli zuccheri, gli effetti dannosi per l'erario che derivano dal largo abbuono concesso alle fabbriche nazionali. Tredici già sono quelle in esercizio; e la perdita per la dogana, pur tenendo in conto il maggior reddito della tassa di fabbricazione sullo zucchero indigeno, fu nel corrente esercizio di oltre tre milioni.

Altra ragione di depressione s'incontra nella ristretta importazione del frumento, tema sul quale mi consentirete aggiungere alcune parole poichè ne fece molto anche la relazione dell'Ufficio centrale.

Nel complesso le introduzioni del grano negli esercizi dal 1895-96 al 1897-98 furono le seguenti:

	tonn.	con un dazio di
1895-96	851,000	64,000,000
1896-97	430,000	32,000,000
1897-98	942,000	34,000,000

Il Senato sa perchè manca la proporzione costante fra la quantità e il dazio, che fu in determinati spazi di tempo alleviato o sospeso.

Per il corrente esercizio si era preveduta un'importazione di 450,000 tonnellate, e una somma pel dazio di 29 milioni e mezzo.

Le introduzioni degl'undici mesi trascorsi, recarono 370,000 tonnellate con un dazio di 23 milioni e mezzo.

Mancano perciò alle previsioni 80,000 tonnellate, ed un dazio di 6 milioni.

Interroghiamo le cifre relative alle introduzioni avvenute nel mese di giugno negli ultimi tre precedenti esercizi. Abbiamo nel 1895-96, una cifra di 96,000 tonnellate; nel 1897-98, di 226,000 tonnellate. Crede l'onor. senatore Digny, che sia esagerata una previsione per il giugno corrente, di 50,000 tonnellate?

Se questa previsione potrà avverarsi, il dazio del grano ci renderà, per tutto l'esercizio, oltre 27 milioni, cioè solo 2 milioni meno all'incirca della somma che se ne attendeva. Nè avranno a dolersene i nostri agricoltori.

Se dagli apprezzamenti relativi al bilancio, rivolgiamo le indagini nostre alla condizione in cui trovasi il tesoro, agevolmente si avverte come a restaurarlo in modo effettivo, occorrono maggiori avanzi nella competenza, non assorbiti dal progressivo incremento dei residui attivi o dalla liquidazione graduale degli antichi impegni. Occorre invero che ogni avanzo della competenza sia prima che ad ogni altra cosa destinato a beneficio del tesoro.

Però i buoni del tesoro che toccavano poc' anzi il limite estremo di 300 milioni, sono discesi a 293 milioni e mezzo e il loro interesse è stato notevolmente ridotto.

La disponibilità della valuta metallica, non costretta a coprire i buoni di Cassa (e sono 110 milioni) ed i biglietti di Stato (e sono oltre 91 milioni, dei quali 70 in oro), è bensì ridotta a 15 milioni e mezzo, ma circa altri 60 milioni all'incirca fanno parte del fondo di dotazione della Banca d'Italia.

Oggi il tesoro non è in debito verso le Banche per uso delle anticipazioni statutarie. Cosa singolare nel mese di giugno. Nel giugno dell'anno scorso il debito verso le Banche, era di 38 milioni. Intanto io ho creduto di anticipare il pagamento delle cedole al portatore ch'ebbe principio nel giorno cinque di questo mese.

Insomma la disponibilità della Cassa è in condizioni sufficienti ai bisogni.

Laonde il mio predecessore, con quel senso temperato di sagace ed equa ponderazione che gli è proprio, e cui aggiunge autorità la riconosciuta competenza e il rigido costume amministrativo, si era dichiarato deciso a non insistere presentemente nella richiesta dei provvedimenti nuovi di tesoro che egli aveva, mesi ad-

dietro, introdotti dinanzi all'altro ramo del Parlamento fra i quali era pure compreso un altro di quei prelevamenti anticipati sul Fondo del culto, rispetto ai quali la perspicua relazione del senatore Serena esortava il ministro del tesoro ad astenersi per l'avvenire.

Trattenuto nell'altra Camera non ho potuto esser presente alla discussione sulla legge delle congrue parrocchiali, per rispondere al voto espresso in quel documento dell'Ufficio centrale, rinnovato dal relatore in quest'aula. Adempio oggi al debito mio confermando le dichiarazioni fatte in mio nome dal collega guardasigilli.

Esse corrispondono alle mie intenzioni, perchè simili espedienti di tesoro sono giustificati dalla necessità, ma non formano un metodo normale e continuativo, non sono mezzi propri di un tesoro ben costituito.

Per verità sul patrimonio regolare del Fondo per il culto, d'onde il tesoro attinse cogli accenti ordinati dal 1891-92 in poi, non più di 29 milioni e mezzo, spettano ancora allo Stato 38 milioni, a tacere del credito speciale liquido ed esigibile dei 3 milioni mutuati alla Cassa ecclesiastica del Regno di Sardegna; ed è pure a ricordare che le attività patrimoniali del Fondo per il culto superano annualmente di L. 200,000 le passività.

Ma non solo io tengo in grandissimo conto le promesse annunziate ai parroci poveri, non solo desidero che il diritto dello Stato si eserciti in condizioni pari a quelle onde si eserciterà il diritto dei comuni; ma penso che dobbiamo allontanarci il meno possibile dal principio rinnovatore onde sono informate le leggi che trasformarono la proprietà ecclesiastica. Esso induce a pensare che la somma riservata allo Stato debba essere preferibilmente rivolta a intenti di pubblica educazione, di carità illuminata, di rinnovamento morale. (*Segni d'assenso*).

Ma perchè tutto così realmente avvenga, onorevoli senatori, è mestieri che la finanza italiana proceda in buone condizioni di concerto col risveglio economico del paese.

Tutto fa credere che il risveglio economico del paese prosegua. Esso è un fatto naturale e spontaneo: si collega con un movimento generale di attività industriale in tutto il mondo civile, il quale rilevasi segnatamente in Germa-

nia e che ha la sua ragione di essere nei nuovi mercati aperti o prossimi ad aprirsi al lavoro dei paesi produttori, e nello spirito di pace che, non ostante momentanee difficoltà e passeggeri incidenti, domina presso tutti i popoli e ispira tutti i Governi.

L'Italia è preparata a partecipare questo movimento dal raccoglimento degli anni trascorsi e dal capitale in essi accumulato, il quale affidato oggi a impieghi troppo riposati, attende sorti più operose. E a contar solamente i capitali posti presso i grandi Istituti di emissione e presso le Casse postali e le altre Casse di risparmio ci si offre una somma di quasi due miliardi e duecento milioni. (*Approvazioni*).

Due pericoli possono attraversare lo sviluppo progressivo della nostra vita economica: l'artificio degli speculatori, i quali esagerino le forze, precipitino il corso, illudano o tradiscano i propositi dell'attività nazionale; e una incauta e cieca finanza che compromettesse il credito pubblico o apparisse foriera di nuove minacce fiscali.

Il giorno in cui il disavanzo tornasse a rannidarsi nel nostro bilancio ne andrebbero dissipate le speranze della prosperità nazionale; cadrebbe un'altra volta perduto quel credito fermo e nel complesso progressivo che oggi è riconosciuto ai nostri titoli di Stato.

Io non sono tra coloro, onorevoli senatori, i quali ricercano, spiano, nei responsi delle Borse gli indici della pubblica fiducia e i pronostici dell'avvenire, cui possano aspirare i titoli del nostro debito pubblico. Ma credo al naturale progresso del loro valore; e vi sono eventi che non debbono essere artificialmente e prematuramente provocati, che sono proficui a tutti gli interessi del paese, solo quando vengono al tempo loro; ma che sarebbe colpa il ritardare, come succederebbe se si rallentasse la vigile, severa e parsimoniosa gestione della pubblica finanza. (*Approvazioni*).

Nessuna impazienza intempestiva, nessun artificio inteso a far rialzare i pubblici valori, io ammetto, onorevoli signori, fra i mezzi propri a rinfrancare il tesoro di un grande Stato, sicuro di sé e del suo avvenire. (*Bene*).

Esso il primo, deve dare l'esempio degli affari seri, seriamente trattati, in mezzo alla fiducia di quanti rappresentano più altamente

e degnamente in Europa il credito saldo e sincero. (*Approvazioni*).

Io confido che agli intenti che ispirano l'indirizzo finanziario del Governo si associeranno lealmente ed efficacemente gli Istituti di emissione.

Verso di essi lo Stato deve essere, a parer mio, alieno così dalle benigne accondiscendenze e dai favori che assolvono le irregolarità, come dalle prevenzioni invidiose ed ostili e delle diffidenze moleste ed inefficaci. (*Bene, Bravo*).

Di certo la somma della circolazione è soverchia, e la parte che corrisponde ai veri interessi commerciali è troppo scarsa.

Il maggiore nostro Istituto dovrà meglio rifornire il suo portafoglio commerciale. L'opera di risanamento delle Banche deve essere fedelmente compiuta, e sotto alcun pretesto non si debbono mutare le immobilizzazioni antiche in larvate immobilizzazioni nuove.

In troppi salvataggi le nostre Banche, a beneficio altrui, e con danno proprio, perdettero gran parte del loro vigore. È giunta oggimai l'ora in cui nessun salvataggio deve essere concesso, per nessun intento, sotto nessuna forma. (*Bene*).

Lo Stato non deve turbare lo sviluppo d'emendazione dei nostri istituti; deve risolutamente tenerli sulla retta via, ed ove rimarrà in essa, possono essere argomento di fiducia per il paese e utili al suo svolgimento economico.

Non è il programma di una finanza intraprendente quello che, per il momento in cui ci troviamo, io vi annunzio, onorevoli signori. È il programma di una finanza di rassodamento, di quotidiane correzioni alle asperità fiscali, di seria preparazione a maggiori riforme.

Di queste promesse vi è meco garante il mio collega, il ministro delle finanze, che mi duole veder presente, perchè posso dirvi meno liberamente ciò ch'io penso di lui e ciò che da lui deve attendersi la pubblica cosa. Ma a costo di farmi reo d'un complimento in famiglia, vi ricorderò almeno come egli, meglio assai che non saprei riferirvelo io, abbia dimostrato nella sua operosa vita parlamentare, con le parole e coi fatti, i suoi pensieri di riforma in ordine al nostro sistema tributario.

E poichè egli è uno di coloro che usano dire quanto vogliono fare, e fare quante hanno detto

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

l'opera sua può assicurare il Parlamento e il paese (*Approvazioni*).

Alle riforme tributarie, che il paese invoca, noi, tutt'altro che alieni, daremo opera studiosa e sollecita. Ma le vogliamo ben preparate, con buoni fondamenti, durevoli; e desideriamo ci sia concesso gratificarne non lontanamente il paese. Ma a tre condizioni: che sia prima provveduto a rincalzare bastevolmente il bilancio e il tesoro; che si svolgano in tale momento che l'erario sia in grado di sopportarne i primi effetti senza che vacilli la sua ricostituzione e il suo assetto normale; che si tratti di riforme che siano tali da diminuire effettivamente la somma degli aggravii esistenti, non che li trasferiscano da un ordine all'altro, da una specie all'altra di pubblici tributi. (*Benissimo*).

In Italia nessuno può al giorno d'oggi, nelle presenti condizioni dell'economia nazionale, sopportare ragionevolmente carichi maggiori. (*Bene! Bravo!*).

Noi speriamo che il Senato consenta in questi nostri divisamenti. Essi s'ispirano alla sapienza delle tradizioni che emergono dai suoi annali, da Torino a Roma; ad atti suoi onde ebbero molto a giovare la finanza e le fortune economiche del paese; agli ammonimenti autorevoli che ha più volte ripetuti.

Se ci assista il consenso del Parlamento, noi porremo ogni zelo perchè questo primo periodo dell'opera nostra sia tale che rafforzi il bilancio, avvalorì il credito pubblico, temperi le asperità fiscali, prepari le maggiori riforme, assicuri la pace ai contribuenti. Nè dimenticheremo che vi sono pubblici servizi, cui occorre meglio provvedere; e che il Governo finanziario di un grande paese non può essere immune della sua dignità politica, delle necessità della sua difesa, dei diritti della sua civiltà, di tutte le fortune del suo avvenire. (*Approvazioni*).

Noi pensiamo, onorevoli senatori, far anche opera democratica; poichè buona democrazia è quella che si propone la giustizia nell'amministrazione di ogni giorno, i temperamenti fiscali, il freno di ogni spesa non necessaria al pubblico bene.

Auguriamoci che la vera democrazia italiana comprenda i benefizi, e aiuti i conati della nostra ricostituzione finanziaria.

E ci asseondi il Senato che non ha mai di-

viso il suo alto magistero moderatore dal senso sicuro degli interessi popolari, di tutti gli interessi che formano la vita nazionale. (*Vivissime e generali approvazioni*).

BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOCCARDO. Poichè il Senato, se la mia memoria non mi tradisce, è poco avvezzo a sentire per il primo un'esposizione finanziaria, io che professo gratitudine all'onor. ministro del tesoro per avercela fatta, vengo meno una volta tanto al mio abituale proposito di silenzio, e prego i colleghi di permettermi di prendere atto di tre dichiarazioni che ho udito col massimo soddisfacimento uscire dalla bocca dell'onor. Boselli.

Egli ci ha detto, in primo luogo, che la sua finanza, che la finanza dell'attuale Gabinetto si ispirerà a questo fondamentale concetto: non aumentar le spese; e io accolgo con gioia questa prima dichiarazione sua, perchè io sono profondamente convinto che se nell'ultimo trentennio, si fosse tenuto presente più che non siasi fatto (e la colpa è forse, se non di tutti, di molti) si fosse tenuto conto delle possibilità vere economiche del paese e si fossero, più che non si fece, tenuti stretti i cordoni della borsa, certo non ci troveremmo nelle condizioni in cui oggi è la finanza.

Ma io saluto con plauso una seconda dichiarazione del ministro del tesoro. Non più nuove gravezze, freno alle fiscalità, fermo proposito di non aumentare le imposte. Sta bene, onorevole ministro, io avrò forse torto, perchè i vecchi d'ordinario son timidi, ma io mi sono profondamente sgomentato quando, non è gran tempo, ho sentito dire che la finanza italiana doveva procedere a grandi e radicali riforme tributarie.

Quando ci fu annunziato che, mettendo in bando i vecchi teoremi d'una scienza che non ha certo il torto di essere poco democratica, i teoremi della scienza economica, si voleva il sistema tributario ispirare non più al concetto della proporzionalità, ma al concetto della progressività, io vidi nell'annunzio un grosso pericolo.

Non già che io non ammetta che si possa benissimo riformare il sistema di certi tributi, modificando anche l'applicazione del principio della proporzionalità, non sono così pedante-

scamente avvinto alle idee dei tempi che furono, per non ammettere che il progresso dei tempi nuovi possa consentire anche questa riforma; ma ciò che fece profonda impressione sull'animo mio fu il vedere proclamata la possibilità di compiere riforme di questa fatta in un paese che, in fatto di aliquote delle imposte, sta al culmine della piramide della fiscalità finanziaria nel mondo.

Quando si pensa alle aliquote che gravano sulla ricchezza mobile e sulla fondiaria, il parlare, o signori, d'applicazione di nuove imposte foggiate a progressione, che naturalmente sarebbero a carico delle due ricchezze, della mobiliare e della fondiaria, a me è sembrato atto sommamente pericoloso.

Consenta quindi l'onor. ministro del tesoro che, quando si dichiara restio a nuove gravanze, io interpreti tale suo proposito anche in questo senso concreto e preciso, che, cioè, egli e l'attuale Governo rimandino a tempi migliori, quando sarà possibile il farlo, l'applicazione nonchè del concetto della progressività, ma anche di qualunque seria, radicale riforma del sistema dei tributi.

Piacemi poi di prendere atto di una terza dichiarazione del ministro del tesoro, ancora più importante, se non m'inganno, delle prime due, pure importantissime.

L'onor. Boselli ci disse che il paese mostra a chiari segni indizi di risveglio di attività economica; e per verità sembrava anche a me, modesto studioso, di vedere alcuno di questi segni.

E non è a dire quanto profondamente l'animo se ne compiaccia. Ma consola, conforta il sentire da quei pulpiti questa lieta parola.

Per verità, uno dei sintomi di questo risveglio, il ministro opportunamente lo induceva da quel maggiore gettito che egli, nelle cui mani stanno le chiavi del tesoro, ha potuto accertare e riconoscere nei prodotti di varie imposte; ed egli ci ha assicurato che, fatti i conti, in ultima analisi l'assestamento ci dà tre milioni di maggiori entrate.

Egli stesso, prudente e savio, non ha voluto dare una grande importanza a questa così piccola cifra, così piccola dico, paragonata ai 1,600,000,000 del nostro bilancio.

Però è un fatto consolante il vedere questo primo accenno di risurrezione finanziaria, il

quale mostra che vi è pure accenno di risurrezione economica, ed è sperare che questo ben augurato risveglio sarà seguito da più larghi e copiosi frutti e da maggiori proventi finanziari che saranno indizio di maggiore movimento della vita economica.

Perchè io non posso indurmi a limitare le mie speranze in materia agli effetti del fumo delle sigarette delle signore.

Io voglio sperare che il movimento della vita economica italiana, così bene tratteggiata dal nostro ministro del tesoro, si manifesti in tutta la compagine dell'attività economica del paese. Ed egli ci ha accennato un sintomo che per me ha un valore grandissimo, voglio alludere al crescente movimento delle strade ferrate. Egli ci ha accennato ancora un altro indizio che ha pure grande valore, quello dell'aumento delle tasse di registro, perchè è l'indice del movimento degli affari.

Ci ha pure ricordato quell'altro indizio che sorge dal crescere dei prodotti delle private, perchè naturalmente si fuma di più e si consuma più sale, quanto più grande è l'agiatezza del cittadino, e quanto più sono copiosi gli impieghi del sale nelle economie domestiche, e più nelle economie agrarie. E tutto ciò è verissimo.

Però io non sarò completamente soddisfatto, se non quando mi avverrà di riconoscere questo estendersi e ringagliardirsi della vitalità del paese in un indizio, che al paragone degli altri testè accennati, ha un valore assolutamente di primaria importanza.

Voglio parlare dei prodotti delle imposte indirette a soprattutto del dazio di consumo.

Il compianto nostro collega Costantino Perazzi, soleva dire che l'aumento « normale », come egli lo chiamava delle imposte doveva oscillare tra un 15 o un 16 per cento dei prodotti erariali.

E quando questo aumento, che egli rapportava all'aumento della popolazione produttrice e consumatrice e all'aumento dei capitali e della ricchezza, accennava a non raggiungere quell'indice, il buon Perazzi se ne querelava come di un segno di arresto nella energia di produzione e di consumo.

Ma se vogliamo efficacemente contribuire a rialzare quest'indice normale del benessere e della ricchezza, se vogliamo che si accentui e

si rafforzi il risveglio della vita economica, dobbiamo procurare anzitutto di alleviare il peso fiscale.

Io sono perfettamente dell'opinione del mio amico il ministro del tesoro, quando egli si ribella alle tentazioni che fecero capolino più volte nella finanza italiana, di prematuro sgravio d'imposte.

Ah! pur troppo i tempi dei veri e salutari sgravii non sono ancora venuti, e rassegniamoci ad aspettare, come ci disse coll'autorevole sua parola il ministro del tesoro, che sorga il giorno in cui sia lecito seriamente parlare di riduzioni d'imposta.

Io m'inchino al consiglio ben degno di un prudente e savio Governo. Però soggiungo a mia volta un modesto voto: pensino i ministri finanziari, pensi il ministro del tesoro e più ancora l'illustre ministro delle finanze, a rispetto del quale io mi associo di tutto cuore alle parole che gli ha rivolto il suo degno collega, pensino che uno dei più grandi finanziari ed uomini di Stato di quella nazione che anche in ciò è maestra di tutto il mondo civile, uno dei più illustri ministri dello Scacchiere inglese, l'iniziatore dell'attuale movimento di espansione che fa giustamente superba quella nazione, ha detto che egli voleva arrivare (e notino, o signori, che lo diceva in momenti in cui la finanza inglese non era al certo quella che è oggi) che voleva arrivare all'aumento dei prodotti per mezzo della diminuzione delle aliquote: *increase by reduction!*

Questo fu il vessillo sotto cui il gran Pitt ha cominciato le riforme finanziarie inglesi: aumentare il prodotto per mezzo dell'alleviamento della pressione fiscale. Io so bene, amo ripeterlo, che il tempo d'applicare l'*increase by reduction* per l'Italia non è venuto. Ma vi sono alcuni prodotti di generale consumo, vi sono alcune delle consumazioni abituali del popolo le quali oggi in Italia sono soverchiamente, vergognosamente gravate; e pensino i ministri della finanza che per allontanare i pericoli dai quali è purtroppo minacciata la compagine sociale, si lavora più efficacemente colla riduzione di questi incomportabili aggravii dei consumi ordinari del popolo, di quello che non facciamo noi dalle nostre cattedre, coi nostri libri, colle nostre parole.

Un'ultima osservazione ed ho finito.

Io penso che la saviezza e la prudenza colla quale l'attuale Ministero ha annunciato il suo avvento nella gestione finanziaria non merita che il plauso incondizionato del Senato, e per parte mia son lieto che il ministro del tesoro sia venuto qui dinanzi a noi ad esporci con chiarezza e lealtà i concetti, sian pure semplici e modesti, ai quali la sua politica si ispira. (*Generali approvazioni*).

CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAMBRAY DIGNY, *relatore*. Signori senatori. Io non intendo estendermi con nuove osservazioni sopra l'argomento importante che oggi si è trattato in Senato. Temerei di indebolire l'impressione profonda che hanno fatto su tutti voi, prima il discorso dell'onorevole ministro del tesoro e poi le autorevoli parole del mio collega Boccardo.

Ringrazio l'onorevole ministro delle sue comunicazioni intorno alle speranze che ha di provvedere largamente, o almeno sufficientemente, alla chiusura del bilancio attuale.

Forse perchè io scrivevo coi dati dei primi nove mesi, non ebbi intera fiducia che si potesse assolutamente arrivare a coprire l'uscita di cassa col'entrata.

Sono lieto però di avere avuto gli schiarimenti che ci ha favorito l'onorevole signor ministro; e, se mi toccherà la fortuna di fare la relazione al Senato sul consuntivo dell'anno corrente, sarò più lieto ancora di poter andare al fondo della questione a cose fatte e dopo avere veduti i risultati.

Ringrazio poi il ministro di aver dato al Senato altre notizie, le quali ispirano la fiducia di vedere un vero risveglio economico nella nazione, poichè sono convinto che, senza questo risveglio economico veramente efficace, è vano sperare di equilibrare seriamente e permanentemente il bilancio.

Troppo intimo è il legame che unisce la finanza pubblica con le condizioni economiche delle popolazioni.

Su questo punto molto ci sarebbe da dire ed io me ne asterrò per la ragione che or ora diceva. Sono convinto coll'onor. ministro che gli elementi di un futuro sviluppo economico in Italia non mancano, che però sia prudente di procedere senza impazienza a quegli atti che potranno un giorno svolgerlo e assicurarlo.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

E con queste parole finisco, ringraziando il ministro di avere profittato dell'occasione per dare al Senato e al Paese le notizie che ci ha comunicato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendoci oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1898-99 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1898-99.

ENTRATA.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	— 4,703 19
80	Rimborsi diversi di spese straordinarie	+ 95,000 »
85 <i>bis</i>	Rimborso da parte della Cassa depositi e prestiti di rate scadute sulla rendita consolidata 5 per cento annullata con godimento posteriore a quello della rendita 4.50 per cento netta inscritta per conversione di debiti redimibili compresi nella tabella A dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339 (art. 1 legge 2 luglio 1896 n. 253)	+ 268 »
TOTALE delle variazioni alla categoria I . . .		+ 90,564 81
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
102 <i>bis</i>	Rimborso del prestito di lire 1,000,000 a favore del Governo provvisorio dell'isola di Creta (Legge 15 dicembre 1898, n. 491) . . .	+ 1,000,000 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>		
120	Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'Agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa	+ 224,739 02
124	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline vaglia per rappresentare le frazioni di lira, ovvero sui cartellini dei piccoli risparmi	+ 10,000 »
TOTALE delle variazioni alla categoria IV . . .		+ 234,739 02

SPESA.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
MINISTERO DEL TESORO		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	— 395 »
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+ 7,084 19
19	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111) (Spesa obbligatoria)	— 206 10
20	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell' articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell' articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	— 30,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l' esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (Articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	— 326,000 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e dell' 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (Articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea ed Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	+ 19,000 »
36 <i>bis</i>	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per i veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46	+ 500,000 »
73	Spese di commissione, di cambio, ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	+ 83,000 »
95	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 74,556 19
96	Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 190,000 »
TOTALE delle variazioni alla categoria I		— 12,073 10

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

132 <i>bis</i>	Prestito di lire 1,000,000 al Governo provvisorio dell'isola di Creta (Legge 15 dicembre 1898, n. 491)	+ 1,000,000 »
-------------------	--	---------------

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 3,537 17
43	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+ 120,000 »
47	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 pel Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
50	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria)	+ 88,000 »
79	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
170	Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	+ 15,000 »
TOTALE delle variazioni alla categoria I		+ 306,537 17

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

35 <i>quater</i>	Spese per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne	+ 80,000 »
---------------------	---	------------

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+ 9,000 »
108	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine)	+ 75,000 »
116 bis	Università di Messina - Restauri a fabbricati	+ 39,800 »
123 series	Spese per espropriazioni e per lavori inerenti alla zona monumentale di Roma	+ 200,000 »
TOTALE delle variazioni alla categoria I		+ 323,800 »

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

33	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	+ 35,000 »
----	---	------------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

12	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	+ 8,000 »
Da riportarsi		+ 8,000 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

		<i>Riporto</i>	+ 8,000 »
100 <i>sexde-</i> <i>cies</i>	Deviazione e sistemazione del tratto soprastante alla Chiesa del Beato Placido di Recanati, fra i chilometri 107-108 della strada nazionale n. 46 Foligno-Loreto		+ 10,200 »
100 <i>septem-</i> <i>decies</i>	Correzione del primo tratto della strada nazionale n. 45 da Rimini a San Marino		+ 25,000 »
	TOTALE delle variazioni alla categoria I		+ 43,200 »
 MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI 			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 27 30
34	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2 ^a classe, alle collettorie di 1 ^a classe, ai rivenditori autorizzati (Articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954) (Spesa d'ordine)		+ 10,000 »
39	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine)		+ 35,000 »
	TOTALE delle variazioni alla categoria I		+ 45,027 30
 <i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>			
45	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1695) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create coll'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889		+ 10,000 »

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

4	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	+	15,000 »
12	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
			25,000 »
TOTALE delle variazioni alla categoria I		+	25,000 »

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

111	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	+	150,000 »
-----	---	---	-----------

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

125	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell' Agro romano indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489	+	224,739 02
-----	---	---	------------

RIEPILOGO DELLA TABELLA A

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+	90,564 81
Spesa:		
Ministero del tesoro	—	12,073 10
Id. delle finanze	+	306,537 17
Id. degli affari esteri	+	80,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+	323,800 »
Id. dell'interno	+	35,000 »
Id. dei lavori pubblici	+	43,200 »
Id. delle poste e dei telegrafi	+	45,027 30
Id. della marina	+	25,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+	150,000 »
TOTALE delle differenze nella spesa	+	996,491 37
Differenza passiva	—	905,926 56
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata. — Totale delle variazioni	+	1,000,000 »
Spesa:		
Ministero del tesoro	+	1,000,000 »
Differenza		»

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI.	
Entrata	+ 1,090,564 81
Spesa:	
Ministero del tesoro	+ 987,926 90
Id. delle finanze	+ 306,537 17
Id. degli affari esteri	+ 80,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 323,800 »
Id. dell'interno	+ 35,000 »
Id. dei lavori pubblici	+ 43,200 »
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 45,027 30
Id. della marina	+ 25,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 150,000 »
TOTALE delle variazioni della spesa	+ 1,996,491 37
Differenza passiva	— 905,926 56
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
Entrata. — Totale delle variazioni	+ 234,739 02
Spesa:	
Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 10,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 224,739 02
TOTALE delle differenze della spesa	+ 234,739 02
Differenza	»

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1898-99, rettificato in conformità del precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,603,881,420	85
Spesa	»	1,593,301,242	33
Avanzo	L.	+ 10,580,178	52

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	565,465	47
Spesa	»	18,645,983	»
Disavanzo	L.	— 18,080,517	53

Movimento di capitali.

Entrata	L.	25,102,703	38
Spesa	»	25,291,569	72
Deficienza d'entrata	L.	— 188,866	34

Partite di giro.

Entrata	L.	65,077,688	33
Spesa	»	65,077,688	33
		»	
Disavanzo totale	L.	— 7,689,205	35

È approvata la tabella B, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	1,694,627,278	03
Spesa	»	1,702,316,483	38
Disavanzo	L.	— 7,689,205	35

(Approvato).

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

	PARTE ORDINARIA			PARTE
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive
Entrata	1,594,183,255 88	65,077,688 33	1,659,260,944 21	9,698,164 97
Spesa:				
Ministero del tesoro	723,014,168 05	21,353,773 75	744,367,942 40	4,101,129 85
Id. delle finanze	182,226,634 66	29,770,787 »	211,997,421 66	2,106,010 »
Id. di grazia, giustizia e dei culti	40,510,201 94	142,246 18	40,652,448 12	24,920 »
Id. degli affari esteri	15,970,300 »	170,280 »	16,140,580 »	126,500 »
Id. dell'istruzione pubblica	44,337,818 98	1,167,692 21	45,505,511 19	741,526 35
Id. dell'interno	65,343,563 63	1,361,624 53	66,705,188 16	4,414,097 16
Id. dei lavori pubblici	28,185,694 »	401,928 92	28,587,622 92	28,184,380 »
Id. delle poste e dei telegrafi	62,295,522 75	731,365 73	63,026,888 48	57,682 24
Id. della guerra	257,036,000 »	6,328,282 76	263,364,282 76	16,838,000 »
Id. della marina	104,224,124 »	3,278,522 38	107,502,646 38	1,120,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	9,265,383 50	371,184 87	9,636,568 37	3,177,584 62
	1,532,409,412 11	65,077,688 33	1,597,487,100 44	60,891,830 22
Avanzi	61,773,843 77	»	61,773,843 77	»
Disavanzi	»	»	»	51,193,665 25

per l'esercizio finanziario 1898-99.

STRAORDINARIA			INSIEME				
Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
565,465 47	25,102,703 38	35,366,333 82	1,603,881,420 85	565,465 47	25,102,703 38	65,077,688 33	1,694,627,278 03
»	21,274,669 72	25,375,799 57	727,115,298 50	»	21,274,669 72	21,353,773 75	769,743,741 97
»	954,400 »	3,060,410 »	184,332,644 66	»	954,400 »	29,770,787 »	215,057,831 66
»	»	24,920 »	40,535,121 94	»	»	142,246 18	40,677,368 12
»	»	126,500 »	16,096,800 »	»	»	170,280 »	16,267,080 »
»	»	741,526 35	45,079,345 33	»	»	1,167,692 21	46,247,037 54
»	»	4,414,097 16	69,757,660 79	»	»	1,361,624 53	71,119,385 32
18,645,983 »	62,500 »	46,892,863 »	56,370,074 »	18,645,983 »	62,500 »	401,928 92	75,480,485 92
»	»	57,682 24	62,353,204 99	»	»	731,365 73	63,084,570 72
»	»	16,838,000 »	273,874,000 »	»	»	6,328,282 76	280,202,282 76
»	3,000,000 »	4,120,000 »	105,344,124 »	»	3,000,000 »	3,278,522 38	111,622,646 38
»	»	3,177,584 62	12,442,968 12	»	»	371,184 87	12,814,152 99
18,645 983 »	25,291,569 72	104,829,382 94	1,593,301,242 33	18,645,983 »	25,291,569 72	65,077,688 33	1,702,316,483 38
»	»	»	10,580,178 52	»	»	»	»
18,080,517 53	188,866 34	69,463,049 12	»	18,080,517 53	188,866 34	»	7,689,205 35

Art. 3.

Sono convalidati i Decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

indicate nell'annessa tabella C per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3^a).

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1898-99 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
6 dicembre 1898	3990	7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi	6,991 72
Ministero delle finanze.				
17 gennaio 1899	112	27	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.	3,537 17
Ministero dell'istruzione pubblica.				
17 gennaio 1899	162	14	Spese di liti	9,000 »
21 novembre 1898	3776	108	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negl' istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie	40,000 »
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
8 gennaio 1899	36	15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	27 30
Ministero della marina.				
30 novembre 1898	3927	4	Telegrammi da spedirsi all'estero	15,000 »

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	6,991 72
Id. delle finanze	3,537 17
Id. dell'istruzione pubblica	49,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi	27 30
Id. della marina	15,000 »
	74,556 19

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 GIUGNO 1899

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1898-99 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Num.	Num.	Denominazione		
Ministero degli affari esteri.					
8 gennaio	1899	2	35 <i>quater</i>	Spese per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne	80,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.					
8 gennaio	1899	1	116 <i>bis</i>	Università di Messina - Restauri a fabbricati	39,800 »
Ministero dell'interno.					
24 gennaio	1899	14	33	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	35,000 »
Ministero dei lavori pubblici.					
24 gennaio	1899	13	100 <i>sex decies</i>	Deviazione e sistemazione del tratto [soprastante alla Chiesa del Beato Placido di Recanati, fra i chilometri 107-108 della strada nazionale n. 46 Foligno-Loreto	10,200 »
24 gennaio	1899	15	100 <i>septem decies</i>	Correzione del primo tratto della strada nazionale n. 45 da Rimini a San Marino	25,000 »
					35,200 »
RIASSUNTO.					
Ministero degli affari esteri				80,000 »	
Id. dell'istruzione pubblica				39,800 »	
Id. dell'interno				35,000 »	
Id. dei lavori pubblici				35,200 »	
				190,000 »	

Art. 4.

Sono convalidati i Decreti Reali, indicati nella unita tabella *E*, con i quali, durante l'esercizio 1898-99, vennero autorizzati prelevamenti

dal fondo per le spese ferroviarie, di cui al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318.

(Approvato).

TABELLA *E*.

Prelevazioni eseguite nell'esercizio 1898-99 dal Fondo per le spese ferroviarie, di cui al n. 81 della Tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1898-99 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata in conto	
Data	Num.	Num.	Denominazione	Competenza	Residui
29 dicembre 1898	530	538	Spese di esercizio delle ferrovie Calabro Sicule	»	330,169 60
29 dicembre 1898	531	269	Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896. n. 269	60,000 »	»
				60,000 »	330,169 60
					390,169.60

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1898 99 del Fondo di beneficenza e

di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA F.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1898-99.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
SPESA (Parte I)		
—		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	— 35,000 »
SPESA (Parte II)		
—		
CATEGORIA II. — Spese effettive.		
40	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	+ 35,000 »

Art. 6.

Il riparto tra i diversi Ministeri della somma di lire 430,000 stabilita dall' art. 5 della legge 22 gennaio 1899, n. 7, come limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo sia d' autorità, sia per domanda determinata da invito d' ufficio, è modificato nel modo che appresso:

Ministero del tesoro	L.	17,000
» delle finanze	»	20,500
» di grazia e giustizia	»	18,500
» degli affari esteri	»	10,000
» dell'istruzione pubblica	»	16,000
» dell'interno	»	72,000
» dei lavori pubblici	»	23,000
» delle poste e telegrafi	»	25,000
» della guerra	»	190,000
» della marina	»	28,000
» di agricoltura, industria e commercio	»	10,000
	L.	<u>430,000</u>

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulla bonificazione delle paludi e terreni paludosi:

Votanti	81
Favorevoli	73
Contrari	8

(Il Senato approva).

Approvazione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 » (N. 42).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di dar lettura del progetto di legge.

TAVERNA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 42).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1896-97.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1896-1897, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantacinquemilioni quattrocentonovantasettemila seicentosestantacinque e centesimi novantasette* L. 1,745,497,675 97
delle quali furono riscosse » 1,662,902,757 82
e rimasero da riscuotere L. 82,594,918 15

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1896-1897, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantacinquemilioni trecentosettantamila settecentoquarantaquattro e centesimi ventidue* L. 1,745,370,744 22
delle quali furono pagate » 1,531,053,779 24
e rimasero da pagare . L. 214,316,964 98

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *nove milioni centocinquemila ottocentovanove* e centesimi *trentotto* (L. 9,105,899 38) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1896-97, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in Tesoreria.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1895-96 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentotrentunmilioni quattrocentomila novantotto* e centesimi *novantotto* L. 231,400,098 98 delle quali furono riscosse » 157,264,274 53 e rimasero da riscuotere . L. 74,135,824 45

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentonovantanove milioni trecentonovantaduemila novecentosedici* e centesimi *quarantasei* L. 399,392,916 46 delle quali furono pagate » 224,004,406 60 e rimasero da pagare . . L. 175,388,509 86

(Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *due milioni novecento ottantamila ottocentventiquattro* e centesimi *cinquantasei* (2,980,824 56 lire) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1896-97, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1896-97 (art. 1) . . . L. 82,594,918 15

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 74,135,824 45

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 47,253,713 18

Residui attivi al 30 giugno 1897 L. 203,984,455 78

(Approvato).

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1896-97 (art. 2) L. 214,316,964 98

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) » 175,388,509 86

Residui passivi al 30 giugno 1897 L. 389,705,474 84

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire *centoventicinquemila duecentotto* e centesimi *cinquanta* (L. 125,208 50) i discarichi accordati nell'esercizio 1896-97 ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 10.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1896 a lire *quattrocentododicimilioni settecentottantamila novecentosessantasette* e centesimi *cinquantuno* (L. 412,780,967 51), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1896-97 nella somma di lire *quattrocentododicimilioni ottocentonovantanovemila centotrentanove* e centesimi *quarantotto* (L. 412,899,139 48), come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1896-97	1,745,497,675 97
Differenza passiva al 30 giugno 1897 . .	412,899,139 48
	2,158,396,815 45
Passività	
Differenza passiva al 30 giugno 1896 . .	412,780,967 51
Spese dell'esercizio finanziario 1896-97	1,745,370,744 22
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1896 . L. 231,514,411 11	
{ al 30 giugno 1897 . » 231,400,098 98	114,312 13
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1896 . L. 399,387,333 37	
{ al 30 giugno 1897 . » 399,392,916 46	5,583 09
Discarichi di tesoreri per casi di forza maggiore (articolo 225 del regolamento di contabilità generale)	125,208 50
	2,158,396,815 45

(Approvato).

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il

culto accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 23,174,402 50 delle quali furono riscosse . » 17,118,227 01 e rimasero da riscuotere . . L. 6,056,175 49

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono state stabilite in L. 22,038,577.88 delle quali furono pagate . » 15,132,933 79 e rimasero da pagare . . . L. 6,905,644 09

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1895 96 restano determinate in L. 26,411,540 45 delle quali furono riscosse . » 5,045,026 88 e rimasero da riscuotere . L. 21,396,513 57

(Approvato).

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate in L. 24,224,935 77 delle quali furono pagate . » 7,333,206 31 e rimasero da pagare . . L. 16,891,729 46

(Approvato).

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate ac-

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899

certate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (art. 11). L. 6,056,175 49

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) » 21,396,513 57
 Somme riscosse e non versate » 59,934 80

Resti attivi al 30 giugno 1897 L. 27,512,623 86

(Approvato).

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (art. 12) . L. 6,905,614 09

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) » 16,891,729 46

Resti passivi al 30 giugno 1897 L. 23,797,373 55

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire *settemilioni trecentocinquantanovemila duecentonovantadue e centesimi quarantanove* (L. 7,359,292 49) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1896-97 risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1896	7,299,907 31
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:	
{ al 30 giugno 1896 . . L. 24,865,146 41	
{ al 30 giugno 1897 . . » 24,224,935 77	
	640,210 64
Entrate dell'esercizio finanziario 1896-97	23,174,402 50
	31,114,520 45

Passività

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:		
{ al 30 giugno 1896 . . L. 28,158,190 53		
{ al 30 giugno 1897 . . » 26,441,540 45		
		1,716,650 08
Spese dell'esercizio finanziario 1896-97 . .	22,038,577 88	
Differenza attiva al 30 giugno 1897	7,359,292 49	
		31,114,520 45

(Approvato).

Fondo di beneficenza o di religione nella città di Roma.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in L. 2,129,712 81
 delle quali furono riscosse » 1,573,169 98
 e rimasero da riscuotere . . . L. 556,542 83

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1896-97 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,642,643 47
 delle quali furono pagate » 1,540,387 33
 e rimasero da pagare » 1,102,256 14

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate in L. 698,267 54
 delle quali furono riscosse » 528,119 32
 e rimasero da riscuotere . . . L. 170,148 22

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1895-96 restano determinate in L. 1,158,508 78 delle quali furono pagate . . » 457,848 19 e rimasero da pagare . . . L. 700,660 59

(Approvato).

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (art. 18) L. 556,542 83

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) » 170,148 22

Somme riscosse e non versate » 6,028 97

L. 732,720 02

(Approvato).

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1896-97 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1896-97 (art. 19) . L. 1,102,256 14

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) » 700,660 59

L. 1,802,916 73

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire *duecento-quarantanove mila novecentotrentasette e centesimi cinquantuno* (L. 249,937 51) la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1896-97, risultante dai seguenti dati :

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1896	767,846 36
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1896 . . . L. 1,166,195 09	
{ al 30 giugno 1897 . . . » 1,158,508 78	
	7,686 31
Entrate dell'esercizio finanziario 1896-97	2,129,712 81
	<u>2,905,245 48</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1896-97 . .	2,642,643 47
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1895-96, cioè:	
Accertati { al 30 giugno 1896 . . . L. 710,932 04	
{ al 30 giugno 1897 . . . » 698,267 54	
	12,664 50
Differenza attiva al 30 giugno 1897	249,937 51
	<u>2,905,245 48</u>

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di procedere all'appello nominale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono all'enumerazione dei voti).

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1899**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899:

Votanti	69
Favorevoli	64
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97:

Votanti	68
Favorevoli	65
Contrari	3
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 69);

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1899 (ore 10.15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LVI.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli » (N. 66)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Avvertenza del presidente* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri del Tesoro e degli affari esteri ed il sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e dei culti.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del ministro dell'interno:

« Roma, 7 giugno 1899.

« Ho il pregio di trasmettere a codesta eccellentissima Presidenza gli uniti elenchi dei regi decreti di scioglimento dei Consigli comunali e di proroga dei poteri dei regi Commissari, concernenti il primo trimestre del corrente anno; ed unisco a corredo le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il ministro
« PELLOUX ».

Do atto all'onor. ministro dell'interno di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli ». (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli ».

Do lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

La somma di L. 250,000, riservata dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1897, n. 322, per ulteriori lavori nell'edificio di Castelcapuano in Napoli, sarà erogata per L. 249,628 82 nel pagamento all'impresa Strigari dei lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nel detto edificio, previsti dalla legge 20 febbraio 1893, n. 56, in conformità alla già eseguita finale liquidazione.

È aperta la discussione.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1899

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari a voler procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge di cui ho dato testè lettura.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Avvertenza del Presidente

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, non essendo possibile distribuire prima di domani la relazione del progetto di legge « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » è necessario rinviare le nostre sedute a lunedì, 12 corrente.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono all'enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente progetto di legge:

Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli:

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	4
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per lunedì 12 corrente, alle ore 15:

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3).

La seduta è sciolta (ore 17 e 20).

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1899 (ore 10.20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



LVII.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi* — *Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (N. 3)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Sprovieri, Schupfer e Santamaria-Nicolini, relatore* — *Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri dei lavori pubblici e della guerra.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: i senatori Fè d' Ostiani di quindici giorni, per adempiere a doveri di pubblico ufficio, e Cerruti Carlo di quattro giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (N. 3).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia ».

Prego il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello modificato dall' Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul progetto modificato dall' Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il signor senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del progetto di legge modificato dall' Ufficio centrale.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 3-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPROVIERI. Ho chiesta la parola, non già per fare un discorso, che sarebbero parole inutili, dopo la dotta relazione del collega Santamaria, ma semplicemente per motivare il mio voto a questo disegno di legge, voto che sarà favorevole, come prego che sia anche quello dei miei amici particolari. Si tratta della patriottica città di Venezia, di quella città che seppe fare tanti sacrifici, ed ebbe l' eroismo di stare a fronte e resistere lungamente all' esercito più poderoso di quei tempi. Cadde alla fine, ma cadde per fame e per colera.

È mio sentimento inoltre di votare tutti quei progetti di legge che possono recare vantaggi a nobili città, come Venezia, Milano, Genova,

Torino; ma, come in altre circostanze, non posso a meno di pregare anche ora il presidente del Consiglio ed il ministro Lacava che non vogliano dimenticare quella Cenerentola che è la mia provincia di Cosenza, e che si decidano a presentare qualche progetto di legge a vantaggio di essa. La Cenerentola delle fiabe divenne regina, ma la mia Cosenza cosa diverrà? Spero che l'onor. ministro Lacava se ne vorrà occupare con amore e con sollecitudine.

Ora mi sia concesso mandare un saluto affettuoso alla regina dell'Adriatico, città ove fui durante l'assedio, e che desta nell'animo mio i più cari ricordi dell'eroismo italiano.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Onorevoli senatori. Io prendo la parola a malincuore; in generale non amo di parlare, amo di ascoltare e di apprendere, e lo fo tanto più volentieri in questo Consesso a cui altamente mi onoro di appartenere. Che se oggi sento la necessità di parlare è proprio perchè la carità del natio loco mi vi spinge, perchè temo che gli interessi di quella laguna, dove nacqui, dove fui educato, dove volentieri sempre ritorno, possano in qualche parte dal presente progetto di legge essere compromessi.

In verità è un disegno della più alta importanza, in cui gravi e vari interessi sono in giuoco: interessi di navigazione e d'igiene, di pesca e vallicoltura, anche interessi agricoli, quali di maggiore, quali di minore entità che spesso si urtano e cozzano fra loro. Certo il compito del legislatore non deve essere stato facile, e a renderlo più grave si è aggiunto il difetto d'una cognizione esatta del regime lagunare, per non dire dei pregiudizi che pur troppo abbondano.

Così non farà meraviglia se il progetto, che ci sta dinanzi, abbia sollevato e sollevi parecchie obiezioni, anzi recriminazioni.

Io stesso, studiandolo attentamente, non ho potuto comprimere qualche dubbio.

E già la questione della incolumità della laguna non mi pare ben chiara: questione capitale, che io non esito a mettere al di sopra di tutte le altre. Infine essa è stata sempre la grande preoccupazione della vecchia e gloriosa repubblica veneta; ed anche il disegno, che ho sott'occhio, vi accenna e v'insiste a

più riprese. Ma io dubito che qualcuno possa dire oggi quanta laguna sia precisamente e veramente necessaria e sufficiente per mantenere i porti o escavarli ad una data profondità.

È la questione che già il ministro Iacini, di gloriosa memoria, si era proposto nell'anno 1866; ma chi vi ha dato finora una adeguata risposta?

E forse non si poteva nè si può dare, perchè l'idraulica lagunare è ancora di là da venire; e non lo dico per esperienza mia, perchè io sono molto profano in queste cose, lo dico per la bocca di coloro che sono competenti nella materia.

Ho qui sott'occhio alcune parole che l'illustre professore onor. Veronese ebbe a scrivere appunto sull'idraulica lagunare. Dice che essa ha seguito fin qui principi *puramente empirici, senza un sufficiente corredo di osservazioni e di esperienze metodiche*. E anche il Saccardo si esprime in questo senso; e così altri.

Ma allora, come si fa, domando io, a risolvere quella questione, che pure mi sembra fondamentale?

Per verità molti ritengono che *quanto maggiore è l'ampiezza della laguna e tanto maggiore sarà la profondità del porto*: è il vecchio aforisma del Sabbadino che *Gran laguna fa gran porto*; ma l'idraulica moderna lo ha dichiarato un pregiudizio. Potrebbe essere un principio sfatato. Il Saccardo dice addirittura che le persone colte non dovrebbero neppure degnarsi di prenderlo in considerazione. Eppure la Commissione ministeriale, che preparò il presente progetto di legge, ancora lo accetta e vi si uniforma.

Ora, io penso che la grande incertezza, nella quale versiamo, deve, per lo meno, consigliarci, non già a rimandare il presente progetto a tempi migliori, ma ad andare cauti, e per lo meno non esagerarne la portata a detrimento di altri grandi interessi lagunari, qualora non fosse effettivamente dimostrato, che il porto ne risentirebbe grave detrimento. Specialmente credo che converrebbe fare una distinzione tra quella che chiamano *laguna viva* e la *laguna morta*; e anche qui, non sono, nè posso essere che il portavoce degli idraulici vecchi e nuovi.

Tra i vecchi ricordo il Guglielmini. La sua opinione era che le chiusure delle valli postate

ai margini delle conterminazioni fossero innocue. Recentemente poi ho letto una memoria dell'ingegnere Saccardo, così competente in queste cose, in cui asserisce che « per legge naturale le acque della laguna quanto più sono lontane dal porto, tanto meno esercitano la loro azione al mantenimento di questo ».

E d'altra parte l'azione invadente dei porti ha fatto il resto: essa avanza sempre, a segno che la laguna, quale è oggi, non è più la laguna di una volta. L'antica quasi più non si riconosce, e non perchè si sia deteriorata. In una parte sì, e lo vedremo quanto prima; ma generalmente non lo è: tutt'altro. In più luoghi, dove una volta eranvi bassifondi, paludi e barene, ora è tutto uno specchio d'acqua; e più di una valle è venuta via via restringendosi o si mantiene a grandi stenti; per esempio la valle Zappa, mentre Torson di Sotto una volta era valle ed ora è un mare, e quella di Battioro si trova addirittura abbandonata non avendo potuto resistere all'impeto delle burrasche.

L'illustre relatore dell'Ufficio centrale non vorrebbe, per vero dire, saperne di codesta distinzione, tra *laguna viva* e *laguna morta*; e dopo averci dato una maestrevole definizione della laguna morta, in relazione alla laguna viva, egli conchiude testualmente così: « Dunque l'una laguna e l'altra formano *unum corpus*, ed uno e identico deve essere il diritto che le regola ».

E sta bene. Cioè, sta bene quanto all'*unum corpus*, perchè quanto all'identico trattamento giuridico avrei i miei dubbi.

Pur formando ambedue queste lagune l'*unum corpus*, è certo che si trovano in *condizioni di fatto* alquanto diverse, e lo stesso onorevole relatore lo ha avvertito nella sua relazione.

Ora io credo che codesta diversità delle condizioni di fatto dovrebbe anche suggerire e consigliare un diverso trattamento giuridico e rendere possibile in una di queste lagune ciò che sarebbe addirittura inammissibile nell'altra.

Di qui la necessità di una distinzione. E valga il vero. Perchè, ad esempio, le chiusure, che anche il disegno di legge consente, non si ammettono che nella laguna morta? E d'altra parte perchè gli scoli, che pur recano tanto danno alla laguna morta, e si vorrebbero espulsi, potrebbero diventare innocui se arrivassero fino alla laguna viva?

Io non ho fatto che citare due esempi, ma credo che possano essere sufficienti per dimostrare che un trattamento diverso è possibile, senza che per questo venga tolto il vincolo indissolubile, che la natura pose tra laguna viva e laguna morta.

Un altro difetto ha, secondo me, il presente disegno di legge quale fu presentato dal Ministero, e lo dirò senza ambagi: di fronte ai vari intricati interessi che si disputano il campo esso avrebbe potuto mirare ad una certa perequazione: sarebbe stato debito di giustizia! e invece ne risulta una enorme disparità di trattamento, specie fra le bonifiche e le valli, che ha fatto nascere dei sospetti.

Disgraziatamente c'è un profondo attrito tra gli interessi di terraferma, e quelli dell'industria valliva, che dura da anni, e quasi parrebbe che il legislatore avesse dato troppo facile ascolto ai primi, a segno che, studiando attentamente questo progetto di legge, io stesso mi sono fatto più volte la domanda: se esso non sia stato suggerito o ispirato da qualche grande proprietario di terraferma?

In realtà il disegno, come è uscito dalle mani del Ministero, ha tutta l'aria di essere una legge d'eccezione, fatta in odio all'industria valliva.

Ora - ci tengo a dichiararlo - io non credo assolutamente ciò; e credo piuttosto che dipenda dal fatto che la Commissione ministeriale, incaricata di fare studi in proposito, si è, a volte, troppe volte, dimenticata di studiare.

La Commissione ministeriale aveva sott'occhi un regolamento austriaco del 1841, e si è tenuta troppo strettamente, quasi servilmente, ad esso, di guisa che il presente progetto di legge, senza le modificazioni introdotte dal nostro Ufficio centrale, non sarebbe infine che la riproduzione testuale di alcuni articoli del regolamento austriaco del 1841.

E credo che la Commissione abbia fatto male, perchè quel regolamento, a mente del legislatore, avrebbe dovuto applicarsi solo in via di esperimento, e nel fatto poi non ha corrisposto, e rimase quasi una lettera morta, perchè non teneva conto di tutti gli importanti interessi lagunari.

Del resto anche il Ministero ci ha la sua parte di colpa, se qualche sospetto di voluta

parzialità ha potuto insinuarsi nelle popolazioni, ed essere accolto anche da persone, che ordinariamente guardano le cose con mente obbiettiva e serena.

Fino dalla prima pagina della relazione ministeriale troviamo detto che la laguna è « diventata il bacino di scolo indispensabile a circa 158 000 ettari di terreno consacrato all'agricoltura! » E già questa solenne affermazione poteva far dubitare che la grande preoccupazione del legislatore fosse appunto e principalmente quella di riservare la laguna veneta a questa nuova destinazione.

In realtà, quelli che, nel progetto ministeriale, si salvano sono appunto gli interessi della terraferma: tutto il resto — lo dimostrerò quanto prima — viene sacrificato ad essi; non dico l'industria della pesca, ma persino l'igiene e la stessa incolumità lagunare.

Permettetemi di esaminare un po' da vicino questo progetto: l'accusa che ho formulato è abbastanza grave, e mi è forza giustificarla.

Cominciamo dalla incolumità lagunare.

Non occorre che io vi dica in quale pessimo stato si trovi la laguna di Chioggia, e il suo porto, grazie alla immissione del Brenta, avvenuta nel 1840. È stato un vero disastro, che diminuì la laguna, scemò la profondità dei maggiori canali, seminò la malaria, rovinò la piscicoltura e il commercio. Fortunatamente il Brenta ne fu poi allontanato, e senza ciò Chioggia sarebbe stata completamente rovinata, ridotta alla condizione di quella Torcello che l'illustre relatore dell'Ufficio centrale ha veduto nel fondo della laguna superiore sedere triste e misera fra gli avanzi dell'antico splendore.

Nè il Governo austriaco si faceva illusioni di ciò che sarebbe accaduto; e quando Chioggia se ne lagnava, rispondeva cinicamente che il piano Fossombroni, cioè appunto quello, che aveva suggerito la immissione del Brenta, « aveva lo scopo principale del salvamento delle fertili provincie di Padova e di Venezia ».

Che importava se di fronte a questo scopo la laguna di Chioggia e la profondità del suo porto si fossero necessariamente perdute, e con esse la città?

In fondo erano gli interessi della terraferma.

i quali fino da allora si imponevano; e mi duole il dirlo, il Governo austriaco ha fatto scuola.

La relazione ministeriale, che considera la laguna veneta soprattutto come un bacino di scolo indispensabile a circa 158,000 ettari di terreno consacrato all'agricoltura, fa degno riscontro alla risposta che il Governo austriaco dava a Chioggia, che non voleva rassegnarsi a morire.

E di ciò non voglio fare la benchè menoma colpa a lei onorevole ministro dei lavori pubblici e mio ottimo amico. Ella di questo disegno di legge non è che padre putativo, e si sa che i padri putativi sono dispensati da certe responsabilità.

Intanto con quella solenne dichiarazione pivvuta dall'alto, si capisce anche troppo perchè il progetto ministeriale non siasi punto occupato di Chioggia e del suo porto, per riparare almeno in parte ai danni che vi erano stati recati.

Eppure il miglioramento del porto di Chioggia sarebbe stato richiesto non solo dai bisogni di quell'industrie e forte e buona città, che l'onorevole Santamaria nella sua relazione chiama piena di fede e di vigore, delle quali parole io pubblicamente lo ringrazio; ma dall'interesse generale, anche da quello di Venezia: oltrechè il porto di Chioggia è un porto di rifugio di somma importanza riconosciuta anche da ingegneri insigni, per esempio il Paleocapa, il maestro, come lo chiama l'onor. Santamaria.

La immissione del Brenta nella laguna ha dato origine ad una grande estensione di terreni alluvionali, ora fertili campagne, e la laguna ne rimase notevolmente diminuita. Di più il Brenta aveva formato, a soli quattro chilometri dal porto, un delta di non meno di sei chilometri; ma il progetto di legge quasi non se ne accorge. Dirò meglio: il progetto ministeriale che pure proclama il principio che *gran laguna fa gran porto*, improvvisamente, quando si tratta della laguna di Chioggia, se ne dimentica, e lo converte nel principio contrario, trovando che la linea di conterminazione era divenuta in quel punto *esuberante alle più circospette esigenze del regime lagunare*.

E chi ha avuto ha avuto. Quei terreni formati colle alluvioni dei fiumi e colle torbide delle acque dolci, rimarranno definitivamente

sottratti alla laguna: essi non saranno più compresi nella nuova conterminazione.

Nè voglio muoverne l'agno; tutt'altro. Io sono il primo a riconoscere che l'agricoltura ha i suoi interessi e che bisogna rispettarli; dico solo: perchè rispettare gli interessi dell'agricoltura e non rispettare anche gli altri?

Perchè non dare ai canali e al porto di Chioggia la profondità che avevano prima della immissione del Brenta?

Chioggia lo domanda da gran tempo, e mi pare che sia una domanda molto equa; ma il Governo, che pure si è ricordato di Chioggia per decorare la sua bandiera che ha sventolato nelle battaglie del nostro Risorgimento, il Governo a quella giusta domanda finora non ha prestato orecchio.

Il suo progetto non se ne occupa, quasi si trattasse di questione estranea.

E neppure la nostra Commissione, pur tanto benemerita per gli studi che ha prodigato intorno ad esso, neppure essa, a mio avviso, vi provvede sufficientemente.

Non è che essa ignori le condizioni tristissime della laguna di Chioggia; non poteva ignorarle dopo avere studiato tanto e con tanto amore, e per tanto tempo; e infatti ecco che cosa dice: «le (sue) condizioni divennero e sono tutt'altro che liete pei danni arrecativi dalle alluvioni del Brenta; gran parte di essa distrutta ed occupata ormai dal delta lasciati dal Brenta; canali del tutto interrati; altri in cui la profondità è sensibilmente diminuita; ridotte le profondità della foce esterna del porto a soli metri 4; interrotto o turbato da imbonimenti ed interrimenti il libero corso dell'onda marea, fino agli estremi limiti della laguna stessa».

È un quadro addirittura desolante, per quanto vero; ma intanto quali provvedimenti si suggeriscono?

L'Ufficio centrale propone di vivificare il bacino di Chioggia, oltre che con scavi di canali interrati con tagli a traverso dossi, barene e paludi e coll'aprire gli spazi d'acqua arginati, onde rendere efficace e libera l'espansione della marea; e quanto al resto si contenta di formulare un ordine del giorno, invitando il Governo a provvedere alle opere necessarie al miglioramento e alla difesa del

porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione.

Ora io temo forte che gli scavi e i tagli suggeriti dall'Ufficio centrale sieno mezze misure, le quali senza giovare molto alla laguna, farebbero poi del male sotto altro aspetto, specialmente se si venisse a quella di abbattere gli argini e le chiusure delle valli. E quanto all'ordine del giorno, pur avendo molta fiducia nel Governo del Re, so d'altra parte che molte volte gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano.

Ci vuol ben altro.

È indubitatamente al porto che bisogna rivolgere lo sguardo, e provvedervi subito, senza por tempo in mezzo: il resto verrà probabilmente da sé. Il porto ben sistemato non mancherà certo alla sua opera demolitrice. E infine, lo stesso Ufficio centrale ha intraveduto che l'obiettivo deve essere quello; onde parmi che su questo punto potremo metterci facilmente d'accordo.

A pagina 3 della relazione della nostra egregia Commissione io leggo testualmente:

«Più sono propizie le condizioni di un porto, sicchè maggiore quantità d'acqua esso immetta nel flusso, e ne scarichi nel riflusso, e più d'altra parte, anzi di altrettanto, aumenta l'ampiezza del rispettivo bacino lagunare. E così per contro è forza si restringa e scemi un bacino lagunare ove per avventura il porto che lo alimenta soffra alcun detrimento che ne diminuisca la potenzialità».

E anche altrove, a pagina 7, torna a dire che *un buon porto è essenziale elemento di buona laguna* e avverte espressamente gli *splendidi risultati* che si sono ottenuti dalla sistemazione del porto di Lido e di Malamocco.

Ma perchè non sistemare addirittura anche il porto di Chioggia?

Dopo tutto il Governo non farebbe che pagare un debito.

Penso cioè che un Governo debba ricevere le eredità con tutti i loro vantaggi e svantaggi, e non sceverare gli uni e gli altri, tenendosi il buono e lasciando il cattivo.

Disgraziatamente il Governo italiano ha trovato appunto nella laguna inferiore un grosso debito lasciategli dal Governo austriaco; perchè è stato il Governo austriaco, il quale immettendo con un provvedimento inconsulto il

Brenta nella laguna, l'ha così profondamente danneggiata. Il debito a cui alludo sta appunto nel rimettere le cose nello stato pristino; e a tal uopo non basta aver allontanato il Brenta, bisogna eziandio riparare ai danni che il Brenta ha recato, dando al porto ed ai suoi principali canali di navigazione, ma soprattutto al porto, la profondità che avevano prima.

E passo ad altro.

Un argomento, che mi aspettava di veder contemplato nel disegno ministeriale è quello degli scoli. È un argomento che si collega pure direttamente con l'incolumità della laguna, coll'igiene, e con l'industria valliva: pensavo che non si potesse trascurare; ma invece il disegno l'ha trascurato del tutto, evidentemente di nuovo in omaggio agli interessi della terraferma.

Il disegno di legge se n'è ricordato soltanto per dire che la laguna è « il bacino di scolo indispensabile » di quei famosi 158,000 ettari di terreno coltivato; ed è passato oltre.

Ben diversamente aveva inteso la cosa la repubblica veneta. Io ricordo una delle sue leggi, la quale, pur concedendo gli scoli delle acque dolci, aggiungeva queste testuali parole: « purchè fosse senza aiuto, od altro lavoro artificiale ». Era qualche cosa; e la legge, ne adduce anche la ragione: « perchè debbano per il cammino fatto et per quello che faranno, senza alcun artificio capitare purificate nella laguna ».

I nostri vecchi sapevano ciò che noi, a quanto pare, abbiamo dimenticato. Oggimai gli scoli arrivano nella laguna tutt'altro che purificati, e ordinariamente sono scoli artificiali derivanti da consorzi di bonifiche col mezzo di potenti macchine idrovore, le quali ne aumentano il volume e l'energia; precisamente quelli che la repubblica veneta voleva banditi, e sui cui danni tutti gli ingegneri veneziani, che ne hanno scritto, sono concordi, specie per ciò che riguarda l'incolumità della laguna. Quegli scoli, cioè, generano con la melma e i detriti organici che depositano, niente meno che le barene, ingombri funestissimi; e così riescono eminentemente dannosi allo stato idraulico lagunare.

Altri pensa che da questi scoli possa derivare detrimento alla salute pubblica. E la stessa Commissione ministeriale era d'avviso che i

miscugli delle acque dolci con le acque salse potessero essere seme di malaria.

Alludo all'art. 9 del presente disegno di legge, quale ci fu presentato dal Governo, dove è detto che « i fili di acque dolci », destinati a vivificare le valli, si concederanno solamente « purchè sia evitato ogni pregiudizio all'igiene pubblica ».

Ora, io non so se sia proprio quel miscuglio delle acque dolci con le salse che produce la malaria: la scienza non lo ammette; ma desta per lo meno sorpresa che quella Commissione, la quale si mostrava così avara, quando si trattava della vivificazione delle valli mediante fili o semplici vene di acqua dolce, largheggi poi tanto con gli scoli e li lasci spaziare impunemente.

È una diversità di trattamento che assolutamente nulla giustifica, e che tutt'al più può spiegarsi col fatto che l'ispiratore della legge, più che agli interessi vallivi, abbia badato a quelli della terraferma.

In realtà i manufatti di Tresse, Conche, Cavaizza, Cornio, Gambarare e Vallio e Meolo, per ricordare solo i maggiori, sono *altrettante bocche*, dice un distinto idraulico, *vomitanti masse d'acque nere, limacciose, torbide bene spesso e pregne dei prodotti dell'abbondante concimazione artificiale di cui al presente usa l'agricoltura*.

E gli effetti sono addirittura disastrosi per la salute pubblica.

Così, mentre dove non isfocia l'acqua nera, inquinata da materie in decomposizione, la laguna è sana, invece avviene il contrario nelle valli Morosina, Pierimpie, Cornio, ed Averno, cioè, appunto nelle valli contaminate dalle torbide dei comprensorii bonificati.

Che più?

La stessa industria valliva soffre per causa di questi scoli della terraferma, perchè il pesce per vivere e prosperare ha bisogno d'acqua pura, e le filtrazioni delle torbide, più o meno la inquinano, e il pesce muore, per non dire delle cinte che quasi ogni anno vengono spezzate dai rigurgiti. E lo sanno molto bene i possessori di quei 158,000 ettari che scolano nella laguna, perchè più d'una volta han dovuto risarcire i danni recati ai possessori delle valli. Tuttora pendono di questi processi, i quali poi spiegano molto bene perchè la terra

ferma abbia sempre osteggiato e osteggi tut-tavia le valli, e non veda l'ora che scompaiano.

Ma, pur volendo entrare per un solo momento nella idea ministeriale, che la laguna veneta sia il bacino di scolo di 158,000 ettari di terreno, è proprio indispensabile, domando io, che cotesti scoli spazino a loro bell'agio con danno di tutti? Perchè non regolarli anch'essi? Perchè, ad esempio, non obbligare i proprietari di quei famosi 158,000 ettari di terreno, che pure ne traggono tutti i vantaggi, a dirigere questi scoli fino alla laguna viva in canali profondi e mantenuti sempre alla stessa profondità? Riuscirebbero, se non altro, meno dannosi. Meglio ancora se si potesse formare un canale indipendente dalla laguna che portasse direttamente al mare queste acque.

È il desiderio vivissimo dei nostri tecnici. Disgraziatamente, e me ne duole, la nostra Commissione non vi ha fatto buon viso. Alla seconda proposta non accenna neanche; e quanto alla prima, l'ha dichiarata addirittura un assurdo. Ma perchè?

La relazione osserva che qualsiasi genere di rilevati a cui si ricorresse frastagliando la laguna, tutto ne sovvertirebbe il sistema idraulico. Ma i tecnici, i quali hanno pure studiato tale questione, e non è da oggi soltanto, i tecnici non se ne sono affatto allarmati. I tecnici hanno escluso addirittura che possa verificarsi. E vorremmo ammetterlo noi?

D'altronde chi dice canali non dice ancora che debbano essere arginati. È un presupposto da cui parte la relazione, e partendo da esso arriva poi alla conclusione del sovvertimento di tutto il sistema idraulico.

Inoltre, osserva la relazione, che « le acque torbide e putride verrebbero così a concentrarsi ed a portare i loro feroci effetti in luoghi più vicini alle città ed isole ».

Ma anche ciò parmi non corrisponda esattamente al vero, e se vi corrispondesse, i primi a reclamare sarebbero stati precisamente tutti gli ingegneri di Venezia. Ciò che havvi di vero è questo: che le torbide verrebbero portate nella laguna viva, anzichè rimanere in quella morta, ciò basterebbe a renderle innocue; la marea se ne impadronirebbe e nel riflusso certamente le trascinerrebbe al mare.

La nostra egregia Commissione caldeggia nuovamente il sistema delle mezze misure. Essa

crede che, anche qui, non ci sia altro modo, fuor quello degli scavi dei canali interruti e tagli opportuni fra barene, paludi e ridossi: lo chiama addirittura un modo sovrano. E si capisce. Il nostro relatore è molto tenero di ciò che dice il suo Paleocapa e ne accetta ad occhi chiusi i responsi, come se fossero il Vangelo. Ora Paleocapa, il quale aveva lodato il progetto Fossombroni, e con la sua grande autorità vi aveva potentemente contribuito, quando poi, alcuni anni dopo, si trattò di rimediare ai danni immensi che aveva recato e che continuava a recare, in una sua *Esposizione dei bisogni della laguna*, che pubblicò nel 1867, dichiarava questo: Che era assolutamente impossibile di ricondurre il Brenta all'antica foce, e proponeva che alla sua sistemazione in laguna si dovesse provvedere con mezze misure. Proprio come adesso!

Resta la piscicoltura. Si tratta di una industria antichissima e importantissima, che costituisce una parte notevole della ricchezza nazionale, e che va incoraggiata. In questo senso si è espresso già in Senato il compianto Cavalletto, nome caro all'Italia, e a noi tutti carissimo e indimenticabile. Ora il progetto di legge, quale fu presentato dal Governo, se ne occupa realmente; ma come? Non vi troviamo un provvedimento che miri ad incoraggiarla, e trovo invece parecchie restrizioni che la inceppano e che potrebbero finire col distruggerla, tolte di pianta da quel famoso regolamento che aveva fatto così mala prova.

Io ricordo soltanto di volo alcune restrizioni che si riferiscono alle valli ed alla industria valliva. Dirò poi qualche cosa sulla pesca vantiva.

Una riguarda gli argini. Il disegno di legge non li vede di buon occhio, e, a dirla schietta, neppure io sono molto tenero delle valli pienamente arginate. Ma il disegno di legge, e anche quello modificato dal nostro Ufficio centrale, vanno più in là, perchè vogliono colpire anche le valli semiarginate. È un'opera di demolizione, che s'indirizza all'argine come tale, qualunque sia, sotto qualunque forma.

Anzi il nostro Ufficio centrale, per questo riguardo, è anche più feroce del Ministero: perchè non rispetta nemmeno quel possesso trentenario, che il disegno ministeriale aveva ri-

spettato, limitandosi a voler mantenuti solo gli argini che esistessero già nel 2 dicembre 1841; veramente avrebbe dovuto dire il 20 dicembre...

PELLEGRINI. È un errore di stampa: deve dire 20 dicembre.

SCHUPFER... E sia: essa dunque non rispetta che quegli argini, i quali esistevano nel 1841, anno della pubblicazione del regolamento austriaco, oltre a quelli che fossero sorretti da speciali concessioni.

Ora, perchè questa limitazione? Il perchè non è difficile a capirsi: perchè anche il regolamento austriaco del 1841 li aveva proibiti, onde potrebbe parere che i possessori delle valli, che li costruirono dopo quel tempo, non fossero in buona fede. Ma io pregherei la nostra egregia Commissione a volere osservare due cose.

La prima, che quel regolamento del 1841, a cui essa si richiama, era stato pubblicato in via provvisoria, come per esperimento: anzi l'imperiale regia Cancelleria aulica veneta, che l'approvò, intese che dovesse essere, ne riferisco le testuali parole, « attivato in modo provvisorio ed in via d'esperimento per la durata di tre anni, laonde nel frattempo potessero dall'esperienza consigliarsi le più utili modificazioni per un definitivo provvedimento ».

Tale è il dispaccio di approvazione dell'imperiale regia Cancelleria in data dell'8 ottobre del 1841, e l'atto di notificazione del Governo in data del 20 dicembre 1841 lo richiama esplicitamente dicendo: « Questo regolamento viene assunto in via provvisoria e di esperimento, giusta il prescritto dell'aulico dispaccio di approvazione, a fine di osservare in atto pratico quali utili modificazioni potessero essere consigliate per un definitivo provvedimento ». Che del resto non venne mai.

La seconda cosa, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'egregio Ufficio centrale, sta nel fatto che, non so se nei tre anni in cui il regolamento doveva avere vigore, ma certamente dopo il 1844, il Governo austriaco, e anche il nostro, lasciarono che sorgessero parecchi di questi argini proprio sotto i loro occhi. E non è stato per trascuranza o per mancanza di vigilanza, come sembra supporre la relazione dell'Ufficio centrale, delle autorità che dovevano sorvegliare, ma precisamente perchè il regolamento, che era stato

pubblicato in via di esperimento, non aveva corrisposto, contraddicendovi addirittura i più legittimi interessi lagunari. Sicchè, tra per una cosa e tra per l'altra, sia perchè il regolamento doveva avere carattere provvisorio per tre anni, sia perchè l'autorità governativa ha lasciato correre, non mi pare che si possa supporre senza più che i possessori delle valli, che li costruirono dopo il 1841, fossero per ciò solo in mala fede. Onde penso che sarebbe per lo meno equo tornare al progetto ministeriale, e riconoscere il possesso trentennario.

Nè mi spaventa l'idea che sembra avere spaventato il senatore Santamaria, che, cioè, con ciò si verrebbe ad avere un nuovo ente giuridico non riconosciuto dal Codice civile.

Io nel corso della storia ho veduto ben altri enti giuridici, anche di diritto civile, sorgere e tramontare.

E poi non ha detto l'onor. Santamaria a pagina 13 della sua splendida relazione, che il legislatore « dalla intima sua essenza deriva l'autorità a provvedere *propter necessitatem vel aliquam utilitatem* agli interessi sociali? »

E può farlo in qualunque modo.

Infine lo stesso Ufficio centrale, proponendo di riconoscere che « siano mantenuti gli argini e rilevati, compiuti prima del 20 dicembre 1841 » che cosa fa?

Non viene anch'esso a riconoscere una prescrizione? Salvo che ne sposta il termine. E badi l'onor. Santamaria, egli suppone che la prescrizione di cui parla il disegno di legge, sia una prescrizione acquisitiva; ma io nel disegno di legge non ho trovato traccia di ciò. Si tratta di una prescrizione di cui godrebbero i possessori delle valli, per non essere molestati senza impellenti ragioni di necessità pubblica.

E se ciò è, l'onor. Santamaria mi insegna che siamo perfettamente nei limiti del Codice civile, il quale all'art. 2135 porta appunto che « tutte le azioni tanto reali quanto personali, si prescrivono nel decorso di 30 anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto d'un titolo, o di buona fede ».

Aggiungo che si potrebbe tanto più impunemente, cioè senza comprometter nulla, tornare al possesso trentennario del disegno ministeriale, in quanto che l'art. 4 del progetto della Commissione (2 del progetto ministeriale), di-

sponde che trattandosi di opere anche legittime o ritenute tali, il prefetto potrà sempre ordinarne la distruzione, qualora apparisse necessaria.

Ad ogni modo io credo fermamente che bisognerebbe fare un'eccezione per gli arginelli delle peschiere, i quali colla nuova legge, così come è concepita, potrebbero venire travolti nella rovina generale. Bisognerebbe proprio che il diritto delle peschiere fosse riconosciuto.

La soppressione ne sarebbe addirittura disastrosa: sopprese le peschiere, la valle perderebbe addirittura ogni sua forza. Qualcuno ha detto che le peschiere sono come il cervello e il tesoro della valle.

E non c'è dubbio, anche riconosciuto il possesso trentennale, questi arginelli cadrebbero fatalmente sotto la proibizione generale, perchè non sono di data molto antica. Le peschiere sono sorte, ad ogni modo si sono venute moltiplicando in questi ultimi decenni, mercè l'indirizzo più razionale dato alla piscicoltura; e in realtà non recano danno alla laguna. Queste peschiere occupano uno spazio incalcolabile all'estremo lembo di essa, verso terraferma, laddove il flusso ed il riflusso sono grandemente affievoliti ed irregolari. E d'altra parte sono di una capitale importanza per il vallicoltore. Sono vivai o conserve, dove il pesce viene preservato da morte sicura durante i rigori del verno e tenuto in istabulazione finchè abbia raggiunto le dimensioni che lo rendono accetto al mercato.

Il Governo stesso è talmente convinto della importanza di queste peschiere che ha ordinato al comune di Comacchio di costruirne alcune in quelle valli. Che se da un lato non recano un danno apprezzabile alla laguna, e dall'altro riescono tanto utili nei riguardi industriali e commerciali, perchè dovrebbero essere colpite, anche esse, dalla disposizione che vuole distrutti gli argini? Perchè non proclamar addirittura nella legge il diritto della peschiera, senza abbandonarla al beneplacito di una autorità amministrativa, la quale potrebbe anche rifiutare la concessione, e non sempre per fini confessabili?

Del resto non vorrei neppure qui gridare la croce addosso alla Commissione ministeriale; perchè credo che si tratti più che altro di una semplice svista. Il regolamento del 1841, che è stato la sua falsariga, non contempla affatto

gli arginelli delle peschiere, e non poteva, perchè allora ancora non esistevano; e non avendoli trovati nel regolamento del 1841, neppure la Commissione si accorse della loro esistenza.

Invece se ne occupa, pur troppo, il disegno di legge dell'Ufficio centrale, ma per colpirli insieme agli altri, nè più nè meno degli altri; ma spero, almeno mi conforta l'idea, che esso possa finire col rendere omaggio ai nuovi portati della scienza e della industria valliva.

E giacchè siamo a parlare di argini, non sarà inutile che io ricordi al Senato una disposizione del disegno ministeriale, la quale avrebbe voluto assoggettare ogni loro riparazione alla licenza del prefetto.

È di nuovo una disposizione che si trova nel regolamento del 1841, e che la Commissione ministeriale ha accettato ad occhi chiusi; ma è una disposizione che a mio modo di vedere, ed anche a modo di vedere di altri, passa addirittura il segno.

Ci possono essere delle riparazioni che non tollerano la benchè menoma dilazione, e se non fossero eseguite subito, il proprietario potrebbe perdere il prodotto della valle anche per intero.

Gli argini battuti dalle maree sono soggetti a danni in ogni brevissimo volger di tempo, e occorre di rimediare all'istante. Un ritardo, anche di poche ore, può far sì che un piccolo foro si dilati tanto da produrre una breccia, per la quale può andarsene proprio il raccolto dell'annata. Sarebbe l'esodo del pesce, a cui il vallicoltore dovrebbe assistere impassibile, nell'attesa che il Genio civile, per il tramite del prefetto, gli permettesse di riparare quel danno e di otturare il foro.

Nè l'inconveniente è sfuggito all'occhio attento del nostro Ufficio; onde per questo riguardo il disegno di legge è già migliorato. La Commissione propone ed il Senato, spero, voterà, che i semplici restauri e le nude riparazioni degli argini non abbiano bisogno di speciale licenza.

Ma nel disegno presentato dal Governo ci sono anche altre disposizioni che paiono escogitate apposta per rovinare le valli. Noto specialmente queste due: l'obbligo fatto ai proprietari delle valli semi-arginate di chiuderle con pertiche alla distanza di mezzo metro una dall'altra; e il modo con cui è stato disciplinato

il tempo della chiusura, dal primo maggio al 31 dicembre.

Il modo di praticare la chiusura delle valli contemplato dall'art. 8, capoverso ultimo, fa toccare con mano che il disegno di legge fu dalla Commissione ministeriale redatto senza una sufficiente preparazione tecnica, riproducendo di nuovo alla lettera il regolamento del 1841. Dice che « la chiusura vi si praticherà con uno steccato di pertiche piantato sui paludi o barene, alle quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiole* ». Le pertiche poi dovrebbero « essere collocate alla distanza di mezzo metro l'una dall'altra ».

Questo capoverso si presta ad una doppia censura.

Chi compilò il disegno di legge, non sapeva certo che la pertica è un bastone lungo e che i bastoni non sono sufficienti a mantenere le *grisiole*. Ci vuole ben altro. I vallicoltori non hanno mai adoperato pertiche, ma robusti pali di rovere o di castagno. E potete essere certi che se invece di pali avessero potuto servirsi delle pertiche, lo avrebbero fatto nel loro interesse, senza bisogno di prescrizioni, perchè costano meno.

Inoltre una parete di *grisiole* la quale appoggi, sia pure a pali, ma distanti mezzo metro l'uno dall'altro, non potrebbe molte volte sostenere il peso delle acque e finirebbe poi col venire travolta. La distanza attuale oscilla dai 17 ai 20 centimetri; la Repubblica Veneta l'aveva fissata a mezzo piede, che corrisponde presso a poco a 18 centimetri.

In realtà c'è differenza fra valli e valli: alcune sono esposte alle alte maree straordinarie, e altre meno; e possiamo ritenere per fermo che se la distanza di mezzo metro può bastare in alcune meno esposte, almeno per certi tratti della chiusura, in altre assolutamente non lo è.

Il legislatore non è stato ben consigliato a prendere norma dalle valli meno esposte e applicare quella distanza a tutte.

Ma anche qui è intervenuta l'opera del nostro Ufficio centrale e vi ha riparato, sostituendo i pali alle pertiche, e fissando la distanza di 30 centimetri tra l'uno e l'altro.

Lo stesso art. 8 capoverso 4 del disegno ministeriale ha voluto disciplinare il periodo della chiusura delle valli; e torna a riprodurre quasi

interamente il regolamento del 1841, che anche in questa parte, come nel resto, avea finito col non essere applicato. E penso a ragione, perchè non teneva conto dei bisogni della piscicoltura, specialmente della circostanza che il pesce fugge appena le acque libere cominciano ad intiepidirsi.

Secondo il progetto ministeriale la chiusura delle valli sarebbe stata permessa soltanto nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre; ma chi lo compilò non pensò, che il chiudere le valli soltanto il 1° maggio, vuol dire in certi anni chiudere la valle quando il pesce è fuggito: e dall'altra parte ordinare che le valli debbano venire aperte al 31 dicembre, vorrebbe dire, aprire le valli quando la pesca non è ancora compiuta. Vi sono dei pesci, i quali non si pescano che in gennaio.

È dunque mestieri anticipare la chiusura e posticipare l'apertura di alcuni giorni.

Al qual proposito amo di ricordare un altro regolamento, compilato dall'Amministrazione dei lavori pubblici sotto la presidenza del compianto Paleocapa, che all'art. 61 capov. 2 stabilisce che l'annua chiusura delle valli fosse permessa dal 10 aprile al 20 gennaio.

La Commissione ministeriale l'aveva sott'occhio, ma non se n'è giovata! Fortunatamente il nostro Ufficio centrale, più che attenersi ai tempi stabiliti dal disegno di legge, o ciò che torna lo stesso al regolamento del 1841, ha riprodotti quelli del regolamento Paleocapa: il 10 aprile per la chiusura e il 20 gennaio per l'apertura.

Ciò nei riguardi della pesca chiusa ed esclusiva delle valli; ma quale ragione al mondo può aver consigliato simili restrizioni?

Il legislatore, per vero dire, si mostra preoccupato dei danni, che la piscicoltura avrebbe, senza di esse, potuto recare ai porti e ai canali di navigazione, anche all'igiene; ma è ciò almeno approssimativamente dimostrato?

La stessa nostra Commissione, la quale ha sentito la necessità di ritoccare in più punti essenziali il disegno del Governo, è stata d'avviso che non lo fosse.

Ma nemmeno la pesca vagantiva, cioè la pesca della povera gente, quella che si esercita fuori delle valli, era stata trattata gran fatto bene nel disegno ministeriale.

Eppure c'è di mezzo una questione altamente sociale, a cui sono interessate nientemeno che 6 o 7 mila persone, le quali da un momento all'altro avrebbero potuto trovarsi senza modo di provvedere al proprio sostentamento.

Il disegno ministeriale, articolo 7, dichiara veramente che la pesca vagantiva è libera, ma nel fatto poi la rende impossibile; in quanto la si eserciti colle serraglie, colle pescaie e coi cogolli, che sono appunto i sistemi più remunerativi, e anche i più innocui, specie le serraglie e i cogolli. Per formare le prime o fissare i secondi, basta piantare dei paletti nel fondo dell'acqua per alcune ore, dopo le quali vengono tolti di là per essere trasportati altrove.

Ora, il disegno ministeriale aveva colpito, oltre che le pescaie, anche questi pali e le momentanee chiusure, che i poveri pescatori usano. Almeno l'impressione che ha fatto a me, è stata questa. Nè mi acqueta l'osservazione dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che, cioè, a suo modo di vedere, non ne sarebbero state colpite. Egli anzi si meraviglia che il disegno ministeriale abbia potuto interpretarsi in senso diverso. Ma così è: fu interpretato in questo modo e generalmente da tutti. Non c'è memoria, che sia stata scritta sulla questione, che ci occupa, e ne sono state scritte parecchie, la quale non dubiti che le disposizioni del disegno ministeriale non colpiscano al cuore la pesca vagantiva. Sicchè bisogna per lo meno concludere che la legge non si era spiegata molto chiaramente. L'onorevole relatore dice, tra le altre, che cosa hanno di comune, specialmente le pescaie, che la legge nomina, con gli innocenti pali e le modeste e labili chiusure dei pescatori vagantivi? Ma prego l'onorevole relatore di osservare che il disegno di legge vieta, oltre le pescaie, *qualunque altro impedimento sotto o fuor d'acqua, anche mobile, di qualunque materia e dimensione; e anche altrove, parlando più specialmente della pesca vagantiva, proibisce di aiutarla con qualunque specie di pali, ecc., senza distinguere i pali innocenti da quelli rei.*

Del resto, sia detto anche qui a lode della nostra Commissione, essa, pur mantenendo il divieto delle pescaie, fece ragione degli altri modi di pesca e li volle espressamente ricordati nel disegno di legge.

E adesso, mentre sto per finire, vorrei domandare nuovamente, dopo la minuta esposizione che ne ho fatto, se le restrizioni del disegno ministeriale non paiano proprio escogitate a bella posta per distruggere l'industria peschereccia, specie quella valliva nella laguna, senza alcun vantaggio apprezzabile della laguna stessa? È doloroso il dirlo; ma è così, e appunto e unicamente per darne la dimostrazione, mi sono dilungato tanto, mettendo a dura prova la vostra indulgenza. Dopo tutto, deve parere una cosa abbastanza strana che nell'anno di grazia 1898, quando fu presentato il presente progetto di legge, non si abbia saputo far di meglio che calcarlo sul regolamento austriaco del 1841, pubblicato in via provvisoria, di cui l'Austria stessa aveva potuto constatare all'atto pratico la mala prova.

È davvero un fenomeno strano, direi quasi patologico; ma forse la spiegazione sta in quella inconsulta e cinica dichiarazione della relazione ministeriale che la laguna sia il *balcone di scolo dei 158,000 ettari di terreno consacrati all'agricoltura.*

A ciò anche il regolamento del 1841, con tutti i suoi difetti, anzi precisamente per questi, poteva essere buono; ma intanto la laguna ne sarebbe andata di mezzo senza l'occhio amoroso e vigile del nostro Ufficio centrale.

Povera laguna mia! che la repubblica veneta aveva considerato come il *baluardo sacro*, a cui nessuno avrebbe potuto attentare o recare detrimento senza essere giudicato *nemico della patria*. Povera laguna! Tu certo non ti aspettavi che potesse venire un giorno che ti avrebbero ridotta ad essere nulla più che una fogna nell'interesse della terraferma.

Vi confesso, onorevoli colleghi, che il cuore mi ha sanguinato nel leggere quelle parole, ed anche l'onor. Santamaria deve essere rimasto male, egli che fu già ospite caro ed indimenticato di Venezia. E come avrebbe potuto non esserlo, egli che sollevandosi al disopra di questo o quell'interesse, anche dell'interesse di Venezia, fa addirittura della laguna *un grande interesse nazionale*; e nel descriverla ha pagine di vera, alta, sentita poesia?!

Ed ora posso concludere.

Ho detto in sul principio del mio discorso che il presente disegno di legge, com'era stato presentato dal Governo del Re, aveva l'aria

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1899

di essere una legge di eccezione, in favore degli interessi della terraferma, a detrimento di altri, anche di quelli dell'incolumità lagunare e dell'igiene, specialmente in odio agli interessi vallivi.

Ed ho cercato di dimostrarlo.

Io non so se sarò riuscito ad infondere questo mio convincimento anche nell'animo vostro; e non pertanto io non negherò il mio voto al Governo.

Già in buona parte la mia proposta è stata emendata dagli importanti ritocchi introdotti dall'Ufficio centrale, che ha studiato l'argomento con vero intelletto d'amore, non risparmiando studi e fatiche.

E qualche altro potrà trovarvi posto, via via, durante la discussione degli articoli. La legge infine può diventare una buona legge, e io mi limiterò a proporre soltanto qualche emendamento, ben lieto se questo illustre Consesso, che mi ha seguito molto benignamente finora, vorrà compiere l'opera e farvi buon viso.

PRESIDENTE. Il signor relatore intende rispondere oggi?

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Siccome il discorso del senatore Schupfer ha risollevato tutte le questioni, sotto specie di proporre emendamenti, così credo che domani possa io rispondere in modo più conveniente.

Intanto però fin da questo momento sento il dovere di ringraziare il senatore Schupfer, l'illustre figlio di Chioggia, delle parole benevoli che ha avuto per me; ma pur sento ad un tempo il dovere di protestare in quanto al processo intenzionale che ha voluto egli fare alla Commissione ministeriale, giungendo fino ad invocare il mio nome in aiuto. In me nessuna sinistra impressione fecero quelle parole, cui egli accenna: con quelle non s'intendeva di dire che la laguna di Venezia dovess'esse la fogna della

terraferma, ma invece che per necessità di natura la laguna di Venezia sia obbligata a tollerare gli scoli dei terreni che sono al suo margine.

Ad ogni modo quella Commissione non era tutta composta di proprietari della terraferma o soci [di consorzi; essa anzitutto presenta una gran garanzia, in ciò che fu nominata dall'onor. nostro presidente, ma ne sono garanzia più ancora i nomi di coloro che ne fecero parte; nomi i quali meritano tutta la nostra considerazione, come il Tiepolo, il Perosini, il Ceresa, il Calabresi, il Manfrin, il Ponti, il Torre, il Rossi, cioè valorosi ingegneri, un consigliere di Stato, un avvocato erariale, un consigliere del municipio di Venezia, il presidente della Camera di commercio di Venezia, ben noti pel loro valore ed onestà, e presidente ne fu un uomo ben noto pel suo ingegno, ingegnere molto egregio, l'onor. Romanin-Jacour, che la più grande deferenza ebbe per i suoi colleghi, e dell'indipendenza dell'opera loro fu severo custode, come gli atti dimostrano.

PRESIDENTE. Rinvieremo quindi a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Continuazione della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1899 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LVIII.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Commemorazione del senatore Sforza-Cesarini — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Sormani-Moretti e Santamaria Nicolini, relatore, Lucchini, Pellegrini e Schupfer — Rinvio del seguito della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

È presente il ministro dei lavori pubblici.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Commemorazione
del senatore Sforza Cesarini.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

È giunta or ora una triste notizia, che io vi reco, e udrete voi tutti, con profondo dolore dell'animo.

Nella scorsa notte, l'ottimo collega nostro, il duca Francesco Sforza Cesarini, rese l'anima a Dio. Egli era nato nel 1840 a Genzano, e morì in questa Roma nel 58° anno del viver suo.

Dell'egregio uomo io non saprei dir cosa in onor suo, che già non sappiate. Pure da questo seggio che mi concede di poter parlare di lui e commemorarne le virtù, mi piace, ed ho il dovere di ricordare, che Francesco Sforza Cesarini sentì, ed in tutti gli atti della sua vita diè prova di sentire, che *noblesse oblige*, e spinge a compiere nobilmente i doveri dell'uomo verso la Patria.

In ciò, a dir vero, egli non ebbe che a se-

guire l'esempio, ed a camminare sulle orme gloriose che gli erano tracciate da quell'esimio patriota, che fu il duca Lorenzo, di lui genitore, membro anch'esso e decoro di questo Senato, il quale assai tempo prima che Roma venisse restituita all'Italia, abbandonava la Città eterna, per seguire le sorti della patria grande.

Esuli entrambi, il padre fu chiamato a sedere nella Camera dei deputati nel 1860, ed il figlio, non appena raggiunta l'età virile, corse ad arruolarsi sotto le bandiere dell'esercito piemontese che combatteva per la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Di questo stesso esercito, diventato nazionale, il duca Francesco Sforza Cesarini, giovanetto ancora, chiese ed ottenne di lì a poco di far parte, e diventò ufficiale nella cavalleria italiana, che combattè strenuamente nella campagna del 1866. Ed è giusto ricordare, che fu in quell'occasione insignito della medaglia di argento, che gli splendeva sul petto a fare testimonianza del valore militare, di cui fece prova in quella memoranda campagna. Salito poscia al grado di colonnello nella riserva, andò sempre orgoglioso di poter vestire la divisa militare, che ricordava al bravo patriota i giorni affannosi dell'esiglio, e le ore indimenticate della patria redenta.

Dopo la breccia di Porta Pia, il duca Francesco Sforza aveva ben diritto di rientrare a fronte alta in questa Roma, e qui si adoperò di un tratto a servire la causa nazionale con tale ardore, che ottenne l'alto onore di essere chiamato a far parte della Deputazione presieduta dal venerando duca Michel Angelo Caetani di Sermoneta, alla quale toccò in sorte di presentare a Re Vittorio Emanuele, in Firenze, il risultato del plebiscito di Roma e delle provincie romane.

Era giusto che anche i suoi compaesani, diventati liberi di loro stessi, si affrettassero a dimostrare nel miglior modo che per loro si potesse, di quanta stima ed affetto circondassero la persona di Francesco Sforza Cesarini. Ed infatti il collegio di Albano Laziale lo elesse a suo deputato nella legislatura XII, e gli confermò il mandato nelle due legislature successive, fino a che nel novembre 1882, appena quarantenne, fu elevato alla dignità di senatore del Regno.

Nel compimento degli alti uffici ai quali fu chiamato per volontà di popolo e di principe, il duca Sforza non seppe mai vincere quella modestia che era in lui seconda natura, ma fu altrettanto assiduo ai lavori parlamentari, e sempre indipendente nel voto. Egli appartenne egualmente ai Consigli del comune e della provincia di Roma, e si rese specialmente benemerito de' suoi committenti, quando si trattò di propugnare la causa delle comunicazioni ferroviarie d'interesse locale.

Ora noi non vedremo più seduto al suo banco di senatore, l'ottimo collega, il gentiluomo perfetto, modesto e cortese, l'uomo che non ebbe nemici, ed era amico di quanti lo conobbero nella vita si pubblica che privata.

Travagliato da lunga e dolorosa malattia sopportata con esemplare rassegnazione, il duca Sforza morì fra le braccia della famiglia, che in mezzo ai suoi dolori può bene vantarsi e sentirsi orgogliosa di avere con le sollecite, amorose cure contribuito potentemente a mantenere in vita il suo diletto, fino a che fu possibile lottare con le forze della natura. Ad essa, le nostre vive condoglianze.

A noi non rimane che a piangerne la morte immatura, ed io a nome vostro mando l'ultimo affettuoso saluto al valoroso collega, al principe romano che appartenne alla onorata schiera

dei prodi, i quali combatterono per la redenzione d'Italia, e concorsero colla mente e col braccio a liberare questa Roma dal governo dei papi. (*Vive e generali approvazioni*).

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo, a nome del Governo, e specialmente del presidente del Consiglio, occupato in questo momento nell'altro ramo del Parlamento, alla mesta ed elevata commemorazione fatta per la morte del compianto senatore Sforza Cesarini dall'illustre presidente di quest'assemblea.

Io conobbi, fin da quando Roma fu ricongiunta all'Italia lo Sforza Cesarini, e fui legato a lui da amicizia cordiale e costante. Appartenente all'alto patriziato di Roma si distinse moltissimo per amore alla patria e per virtù civili e private. E queste poterono essere solo vinte dalla sua grande modestia e bontà del cuore, come ha detto benissimo il nostro illustre presidente. Mando anch'io sulla sua tomba il mio mesto saluto di amico.

PATERNOSTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Come è consuetudine del Senato, mi permetterei pregare il signor presidente di voler trasmettere all'illustre vedova ed alla famiglia del compianto duca Sforza Cesarini le condoglianze del Senato.

PRESIDENTE. Rammento al senatore Paternostro che, in seguito a deliberazione del Senato, la presidenza è autorizzata, in queste luttuose circostanze, a trasmettere alla famiglia del senatore defunto le condoglianze dell'Assemblea, senza che occorra speciale proposta e deliberazione. Però, nel caso attuale, terrò conto della iniziativa del senatore Paternostro per proporre al Senato di deliberare che, quando un senatore muoia in Roma, una speciale rappresentanza del Senato si unisca alla Presidenza, per assistere ai funerali del defunto collega.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Procederemo, quindi, all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che dovranno assistere, insieme alla Presidenza, ai funerali del defunto senatore Sforza-Cesarini...

Voci. Li scelga il presidente.

PRESIDENTE. ...Credo sia più opportuno sorteggiarli, come si è fatto in altre simili circostanze. Se non vi sono obiezioni, seguiremo anche questa volta tale sistema.

Estraggo dunque a sorte i nomi dei senatori che dovranno comporre la Commissione incaricata di assistere ai funerali del senatore Sforza Cesarini.

La Commissione risulta composta dei senatori: Schupfer, Accinni, D'Anna, Pierantoni, Messedaglia ed Orengo.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (N. 3).**

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri, fu iniziata la discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sormani-Moretti, altro iscritto.

SORMANI-MORETTI. Da tutte parti si riconosce ed è ormai ammesso che ragioni amministrative, tecniche, di pubblica igiene, di navigazione, di commercio e di nazionale difesa richiedono l'incolumità della laguna veneta.

Il Governo del Re, fino dal 1866, nominava sollecito per tal fine un'apposita Commissione, come ben ricordasi nella relazione che ne fu distribuita, a presiedere la quale Commissione prescelse l'illustre Paleocapa, e, morto sventuratamente questo insigne, designò il conte Alessandro Marcello, patrizio degno delle avite gloriose tradizioni.

Poi, in seguito al parere di quella Commissione, il Governo intraprese, oltre allo scavo più accurato di canali, oltre all'approfondire quelli di grande navigazione per la larghezza di 30 metri in cuanetta fino a 9 metri e più sotto comune alta marea, in guisa da predisporsi il pescaggio anche alle più grosse e pesanti corazzate, oltre al completare il porto di Malamocco, gettò diga e contro diga dinanzi al porto detto di Lido per renderlo più profondo ed officioso, per proteggerlo, cioè, dagli scanni invadenti delle sabbie condottevi dalla corrente litoranea che, entrata per lo stretto di Gibilterra costeggiando l'Africa, per l'Epiro e l'Illirico, viene con moto radente a contornare le coste italiane fino a Santa Maria di Leuca.

Con quelle due scogliere, alimentata meglio la laguna per l'incanalamento del porto e difeso solo nel lato di settentrione dall'invasione dei materiali provenienti dalle foci dei fiumi superiori ed agitati dalla forza dei venti, si riesci ad attirare per quel porto di Lido liberi e copiosi i periodici afflussi ed efflussi dell'acque marine e conseguironsi pertanto, felicemente, risultati molto, ma molto maggiormente benefici di quanto si poteva mai sperare.

Ed altri lavori ancora importantissimi iniziò, condusse e compì il Governo nazionale in laguna, sia per esigiarne il Brenta, opera da cui provenne già un miglioramento generale, come si poté constatare anche solo poi che vedesi rifiorire ora quella ostricoltura che per l'inquinamento delle acque era stata negli ultimi anni quasi distrutta, sia per un'altra opera, che di solito non va ricordata, ma che pur molto importante, torna ad elogio e deve meritare maggiore riconoscenza dei Veneziani per Alfredo Baccarini che ne fu valido propugnatore ed ordinò, quale ministro dei lavori pubblici, dietro il progetto Bocci, la chiusura decretata, ma oggi ancora aspettata del Businello, la costruzione, compiuta questa già, di una botte presso ai Lanzoni, ed il complemento dell'arginatura sinistra del Sile, riparando ad una dimenticanza o ad un errore antecedente, e coordinando, per tal modo, gl'interessi lagunari con quelli delle prossime campagne comprese nel consorzio Vallio-Meolo.

A riprova, dirò ora, incidentalmente, che questa conciliazione fra gl'interessi lagunari e i bisogni delle confinanti campagne è pure cosa possibile.

Ma quella Commissione proclamò altresì, e venne riconosciuto giusto e vero, che, per assicurare l'incolumità della laguna, occorre la sanzione di una legge speciale la quale mantenesse in vigore o richiamasse la gelosa osservanza di molte discipline stabilite dalla Serenissima e confermate in gran parte da un regolamento-legge, prescritto provvisoriamente dal Governo austriaco nel 1841 a titolo di esperimento.

Se non che diversi criteri e cozzo, talora anche violento, d'interessi e varietà di apprezzamenti, sorsero a fare procrastinare l'approvazione dell'analogo predisposto regolamento riassuntivo. E speciale potente causa

di ponderazione, d'indugio, di ritardo fu l'idea che, trattandovisi altresì di privati diritti, di proprietà acquistate anche a contanti, nonchè concesse, di ragione civile insomma, come diceva in quest'aula, quando altra volta se ne parlò, il senatore Lampertico che, di solito tra i più assidui alle sedute, mi rincresce non veder oggi qui presente per ragioni di indisposizione fortunatamente leggera. Per ragione civile, dunque, richiedevasi, anzichè un regolamento emanato dal potere esecutivo, una legge meditata, discussa e sancita da potere legislativo.

Nel frattempo avvenne però che si contestò perfino se l'austriaco governativo regolamento legge del 1841 vigesse legalmente tuttora, nascondone uno stato di cose deplorabile e tale per cui le autorità locali procedere dovettero necessariamente incerte e paralizzate per 33 anni, malgrado anche una sentenza della Corte di cassazione di Roma che ammetteva il permanente vigore di quel regolamento quale legge.

L'urgenza, tuttavia, del provvedere fu affermata per due volte anche in quest'aula; l'una nel 1891 e l'altra nel 1893 con due ordini del giorno del Senato, il secondo dei quali ebbi io stesso anzi l'onore di proporre e di vedere dalla Assemblea accettato.

La splendida relazione che il senatore Santamaria Nicolini ha pubblicato - dove alla sapienza giuridica dell'imparziale magistrato, il collega nostro seppe unire l'esattezza descrittiva del tecnico idrodinamico e la genialità dell'artista e la versatilità dell'uomo dotto e l'animo del patriota che risenti l'incanto di quella sirena ch'è la regina dell'Adriatico, nel cui ambito visse per quasi un decennio ed è tuttodì e sarà sempre ricordato ed amato; la splendida relazione, dico, dell'onor. Santamaria Nicolini mette in sodo, in modo assai sicuro, irrefutabile anzi, a parer mio, che il regolamento-legge del 1841 vige pur sempre nella pienezza della forza giuridica.

Ed infatti una simile legge poi che fu promulgata, aver deve vigore fino a che non sia espressamente abrogata o da altra sostituita. E ciò valere dovrebbe a persuadere tutti della convenienza di rompere gl'indugi, sì che venga, al più presto, promulgata la nuova legge, meglio conforme alle odierne condizioni giuridiche ed economiche del paese.

Il senatore Schupfer, il quale iniziò ieri brillantemente i suoi discorsi in quest'aula, cosìchè è da augurarsi che la sua modestia non lo tenga qui, come egli diceva proporsi, solo quale uditore ad imparare, ma lo lasci anche liberamente esporre da oratore ciò di che dai suoi studi fu reso maestro, il senatore Schupfer mostrò quali e come siano varie le idee, anche dei tecnici, circa il regime lagunare. Egli provò quanto delicate siano le questioni tocche dal presente disegno di legge e che aspirazioni e che diffidenze possano da questo ed in opposto senso, presso parecchi venire suscitate.

Sono ben lungi dal volere qui contraddire al senatore Schupfer, ed ancora meno da che egli concluse col dire che egli voterà il disegno di legge, e solo proporrà delle modificazioni o temperamenti ad alcuni dei quali, volentieri, io pure, dal mio canto, mi associerò, nell'idea di assicurare gli animi dei diffidenti e di conciliari per guisa che l'attuazione della legge sia facilitata dal consenso dei più.

Ma consentirà il Senato che metta in evidenza alcuni punti, per fare osservare come, sull'argomento delle necessarie discipline lagunari, emettansi affatto contrari pareri, siano giuridici siano di tecnica idraulica, da persone autorevolissime e competenti, sì che, qualora abbiasi a decidere, a deliberare o ad agire in proposito, bisogna procedere ben cauti e guardinghi.

Il senatore Schupfer lesse parte del testo della disposizione 8 ottobre 1841 con cui l'ecelsa i. r. Cancelleria aulica da Vienna autorizzava l'i. r. Governo di Venezia a pubblicare il regolamento per conservare indenne la laguna di Venezia.

Ma avvertire vuolsi essere detto pure in quel responso, circa la clausola di provvisorietà e dell'esperimento per un triennio, che: « tale cautela viene specialmente dettata dal riguardo che conviene portarsi sugli effetti della nuova foce del Brenta che potranno essere di grande influenza sulla laguna di Venezia ».

Ora, se il legislatore propone o si propone, certo Dio solo dispone, e delle imprevedibili circostanze sopravvenute vuolsi pure tener conto.

In quel tempo, erano state, di fatto, iniziate le opere per la deviazione del Brenta dalla laguna proposta dal Fossombroni su progetti a predisporre i quali aveva molto collaborato

anche il Paleocapa, allorchè una rotta spaventosa del Brenta stesso colse, poco più che al loro principio, quei lavori, ed il Paleocapa venne egli medesimo dal Vicerè Ranieri invitato a recarsi d'urgenza per provvedere e *tumultuariamente* (è questo un avverbio stato adoperato e ripetuto per indicare le condizioni di quelle emergenze ed urgenze) e tumultuariamente il Paleocapa, pensò, decise e fece fare dei tagli nelle sponde del Brenta per cui immise e gittò una gran parte delle torbidissime acque di quel fiume nelle valli *Inferno*, *Inferniol* e *Moraro*, tutte site non molto lungi da Chioggia.

Questo provvedimento, adottato per necessità immediate, produsse effetti tali che egli stesso, il Paleocapa, l'illustre ed esperto idraulico, non mai si sarebbe attesi così rapidi ed estesi, confessando, colla franchezza dell'uomo superiore, l'errore de' propri calcoli di previsione.

S'occupò quindi da allora egli stesso, l'eminente ingegnere, di riparare ai guai occorsi, propugnando e sollecitando le ulteriori opere, testè solo compiute, pel bando definitivo del Brenta dalla laguna di Chioggia.

Quei tagli, prodotto s'ebbero però un tale rapido interrimento, come accennava con dati precisi la relazione del nostro Ufficio centrale, che, per darne qui ora un'idea sommaria, da quanto udii dire colà stesso, nel luogo preciso dove erano ancorate, nel 1848-49 e durante l'assedio di Venezia, la piccola flotta veneziana e le navi della flotta francese, oggi e già da parecchi anni, per l'interrimento bene consolidatosi, vedonsi esistere fiorenti campagne con piantagioni, con fabbricati colonici, con case civili e con tutto quanto può trovarsi nella più soda terraferma.

Ed infatti questi specialmente sono i terreni contemplati nel secondo capoverso dell'art. 1 del disegno di legge del nostro Ufficio centrale e quindi nell'art. 19 con cui stabiliscesi la revisione, a ragione veduta e ponderata, della conterminazione lagunare.

Ma l'esitanza del Governo austriaco, anzi il tacito ma deliberato indugio suo, anche dopo i tre anni dal 1841, nel prendere un provvedimento definitivo circa il regolamento lagunare, non poteva essere che cosa naturale e neces-

saria, dinanzi ai ricordati nuovi fatti sopraggiuntidella grande rotta del Brenta e del come vi si fece fronte, sconvolgendo ed interrompendo un'opera di cui esso Governo aveva dichiarato attendere i risultati per decidersi a rettificare, completare e promulgare un definitivo regolamento lagunare.

D'altra parte, un'ulteriore circostanza riaffermò, forse, il Governo austriaco nel proposito di non ritoccare più, per allora, il provvisorio regolamento, e si fu quella che, nell'anno 1846, venne applicata alle valli salse da pesca e da caccia, con una nuova catastazione, l'imposta fondiaria che era stata, nel frattempo, stabilita sulla base dello stato di fatto esistente nel 1828 e sul reddito ritraibile in catasto da quegli specchi d'acqua salsa tra rilevati e terre valive nella ragione, a calcoli fatti, che suolsi ragguagliare in media al prezzo commerciale di 1200 lire all'ettaro, valore equivalente, come il Senato rileverà, a quello di fertili e ben coltivate campagne.

Or dunque, savio, prudente ed equo pel Governo era allora lo starsene tranquillo e zitto, da che aveva avuto la buona ventura di cominciare a riscuotere da que' fondi lagunari un novello e buon reddito e di vedere che, similmente alle altre proprietà di terraferma, nuovo e buon reddito ne venivano per lo innanzi a trarre anche gli altri pubblici enti locali, provincie, cioè, e comuni.

Se dunque quel regolamento-legge 1841 non venne dopo il triennio modificato, naturale era ciò, e pei fatti sopravvenuti in seguito alla disastrosa rotta del Brenta, e per l'interruzione delle opere iniziate a favore della laguna dietro il parere ed i progetti del Fossombroni e per l'attuazione dell'imposta fondiaria a norma della nuova catastazione, che consigliava il Governo ad indugiare, se non altro, qualsiasi provvedimento, ed infine poi per i politici avvenimenti del 1848.

Da quell'epoca certamente, nonchè dai tempi antecedenti, ma da un'epoca anche più recente, la laguna è mutata. Essa mutasi e muterassi continuamente; ma muterassi e si muta continuamente sia per azioni naturali telluriche o meteoriche, sia per negligenza o malizia umana. Le leggi del consorzio civile a moderare queste ultime devono intendere, mentre la scienza idraulica studia e fa, dal canto suo, quanto può

per regolare o contestare i danni eventuali di quei sconvolgimenti.

Il senatore Schupfer ricordò che eminenti idraulici ritennero e proposero abbiasi a limitare i provvedimenti alla laguna viva e non già alla morta. Ma poi che la natura le costituì parti d'un sol corpo, come ben disse il relatore dell'Ufficio nostro centrale, perchè la laguna morta non è se non l'estremità opposta della laguna viva, stimo opportuno a tale proposito, siccome come cosa importantissima per l'incolumità dell'estuario, all'opinione esposta da persona tecnica, che io rispetto altamente, opporre l'autorità di un altro tecnico, non meno amante della laguna e, possiamo dire, più esperto, senza offendere alcun altro, perchè è quell'ingegnere Antonio Contin, che non solo appartenente per lunghi anni al Reale genio civile, vi raggiunse il grado d'ingegnere capo, affidandogli specialmente la cura della laguna, ma fu segretario operoso della Commissione presieduta dal Paleocapa prima e poi dal conte Marcello, e fu, col Mati, il primo proponente del porto del Lido, sicchè quel progetto prese e tiene il nome di Mati-Contin, e, morto il Mati, da solo lo sostenne e lo propugnò e prevede i risultati felicissimi che oggidi se ne hanno ed insistette, malgrado che per le dighe al porto del Lido e per quei lavori e pei concetti e principî tecnici su cui basavasi, fosservi forti opposizioni, come quella, per esempio, autorevole del deputato al Parlamento professore Raffaele Minich, uomo insigne nella matematica, il quale assolutamente dissuadeva il Governo dall'impresa del porto del Lido, quasi fosse contraria ai più accertati principî idraulici.

Ora il conte Contin, a cui il fatto diè ragione e che è indubbiamente pratico della laguna, in un suo pregevole opuscolo sul risanamento e sulla bonificazione dei bassi fondi dell'estuario veneto in armonia colla conservazione lagunare, scrive al proposito: « Si dice e si ripete che si dovrebbe abbandonare l'attuale conterminazione, trasportarla lungo altra linea più vicina alla città e precisamente lungo quella che divide la laguna viva dalla laguna morta, e ciò per sottrarre quest'ultima dalla soggezione del regolamento lagunare e convertirla in campagna; ma anche questo sarebbe un gravissimo errore, per il danno che deriverebbe alla laguna viva e alla città di Venezia da quell'inconsulto partito; nè è difficile provarlo.

« Prima di tutto devo avvertire che se nel linguaggio ordinario la si denomina laguna morta, ciò non vuol dire punto che l'acqua vi sia sempre morta nel vero senso della parola, cioè stagnante. La si dice morta solo per distinguerla dalla viva, mentre abbiamo in essa un continuo duplice movimento di acqua, ma solo più lento e più circoscritto che nella viva ».

E in un altro punto, descrivendo ed accennando ancora a che è la laguna morta, al come funzioni ed a che se la si spostasse, portando gli sbocchi di un corso d'acqua più entro la laguna, si finirebbe per convertire in laguna morta anche la viva, dice:

« Per lo stesso motivo anche i canali primari che mettono ai porti ed i porti medesimi, la cui profondità è dovuta alla forza effossoria della doppia corrente di flusso e riflusso, ben più presto verrebbero meno in attività, fino ad ostruirsi fors'anco del tutto; sicchè un giorno diverrebbero enormi le spese occorrenti per mantenerli a quelle insigni e sempre maggiori profondità che sono reclamate dalle progredienti esigenze della marina da guerra e mercantile ».

All'ultimo emendamento presentato dal senatore Schupfer, non solo non posso pertanto associarmi, ma, con rincrescimento personale, dovrei oppormi in modo assoluto; perchè come ben ricordo avermi più volte il Contin spiegato e scritto e rammentato con premurosa insistenza: fare scendere le acque torbide di scoli direttamente in laguna viva per canali arginati, senza che l'espansione di esse acque dolci e torbide, e la mescolanza colle marine avvenga quanto più è possibile vicino a terraferma, e con preponderanza dell'acqua salsa, sarebbe rendere morta la laguna viva.

Certo gli scoli delle acque dolci di terraferma sono dannosi. Meno se, come stabiliva la Repubblica veneta, di cui il senatore Schupfer bene opportunamente ricordò le prudenti, precise, e direi quasi profetiche disposizioni preminuentisi contro il progresso degli artifici idraulici; meno, dico, se, come prescissero i Veneziani, quelle acque di scolo, giungendo traverso a sifoni, vengono a cadere lentamente e tranquille in laguna dopo riposatesi e fattesi quindi chiare. Ma certo, quegli scoli dell'acque dolci da terraferma maggiormente dannosi riversansi in laguna, se tratti da potenti idrovore, vi si rovesciano per larghi canali o grossi

tubi, copiose, violenti ed impregnate delle materie terrose provenienti dai campi smossi dagli aratri.

Pur tuttavia, nell'interesse dell'agricoltura, del quale interesse indubbiamente deve il Governo e da tutti i componenti l'odierno stato sociale tener conto, bisogna consentire quegli scoli, pur regolandoli, disciplinandoli, adottando misure precauzionali o correttive, in uno od altro modo venendo a dei temperamenti.

Ed opportuno è il suggerimento adottato e tradotto dall'Ufficio centrale nelle parole con cui esso ha creduto formulare l'art. 14. Per tale articolo si prescrive ai Consorzi di scolo ed ai proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna di tenere espurgato ed escavato dagli interrimenti i canali emissari in laguna, non *loro*, come per inavvertenza pare detto, poi che i canali emissari in laguna o sono demaniali o sono d'altri, raramente e non mai loro.

È questa or dunque una savia prescrizione, la quale meglio chiarita, forse precisata, può bastare a tranquillare, tanto più unita e coordinata con gli altri provvedimenti ugualmente molto saggi ed avveduti indicati nell'art. 17 e negli ordini del giorno che leggonsi proposti dall'Ufficio centrale nella relazione, il secondo dei quali ultimi amerei, tuttavia, avere meglio delucidato e però precisato.

Lo scolo delle acque di terraferma in laguna è intanto certo dunque un danno per la laguna. Ma bisogna, onorevole senatore Schupfer, necessariamente subirlo per equilibrare gli interessi economici comuni, pur cercando, con provvidenze legislative e con provvidenze tecniche, di attenuarlo.

Ciò, almeno insino a quando le finanze pubbliche e le private, preso fiato e rinfrancatesi, diventino cotanto fiorenti da potere concordarsi ed aprire quel canale raccoglitore delle acque scolanti da terraferma che porterebbe queste lontano da qualsiasi abitato, ossia, conterminando la laguna, fino nel mare, non altrimenti di come si fece testè delle acque del Brenta e di altri fiumi.

L'escavo di simile canale collettore, che fu proposto già in via sommaria, senza la compilazione però d'un positivo progetto neanche di massima, evidentemente non può, onorevole senatore Schupfer, nei momenti attuali e fra le

presenti condizioni finanziarie, riuscire un'impresa facile a combinare ed a vedere quindi avviata, giovando ad ogni modo sempre confidare possa, col tempo, attuarsi, per soddisfare tutti i bisogni, gli interessi ed i desideri di entrambi i gruppi oggidi combattenti.

Io stesso, nel 1893, ripetei qui la frase deplorevole, dal senatore Schupfer ricordata e condannata, per cui alcuni terrafermieri pare vogliono ritenere o far credere la laguna quasi la fogna destinata a ricevere tutto il soprappiù delle loro acque siano anche inquinata.

Ma quella frase fu qui da me riferita unicamente perchè facesse riscontro alle esagerazioni ed alle ingiuste accuse di usurpazione e di egoismo che si fanno, dall'opposta parte, ai vallicultori tutti e per accennare appunto quanto fossero tese le corde in entrambe le parti contendenti.

Ora però bisogna provvedere all'oggi come meglio è dato, e poichè il disegno di legge, passando dopo il non breve indugio di quasi nove anni, per varie fasi di procedura, è giunto alla discussione del Senato senza dubbio migliorato al paragone di quello primo proposto, io credo che convenga a tutti di accettarlo in massima e di fare per modo che possano venire al più presto promulgati ed applicati i suoi principi informativi nel senso propugnato dal relatore e dall'Ufficio centrale.

Di buon grado al senatore Schupfer mi associerò per alcuni temperamenti che giovare possono ad acquietare gli animi dei concittadini suoi allarmati e posti sull'avviso, forse più che da altro, da sensi di diffidenza. Quei temperamenti e alcune altre piccole modificazioni proprio di esclusiva forma, a porre bene in chiaro le intenzioni stesse del Governo e dell'Ufficio centrale, io mi permetterò di presentare, nello intendimento di rendere più agevole, meglio accetta e più facilmente applicabile la legge.

Consenta, intanto, il Senato che, quale presidente della Società regionale veneta per la pesca e per l'acquicoltura, io renda pubbliche grazie all'Ufficio centrale della buona accoglienza da esso fatta ad una istanza diretta al Senato e votata dalla Società stessa dopo discussione, dietro un accurato studio ed un'autorevole relazione formolata da due dotti naturalisti, competenti e pratici specialmente in ordine alle pescagioni, quali sono l'illustre do-

cente nell'Università di Padova, professore Canestrini, il quale è anche membro della Commissione consultiva per la pesca al Ministero di agricoltura, ed il prof. Levi-Morenos.

Io mi compiaccio, del resto, di vedere come cogli ordini del giorno presentati all'approvazione del Senato, l'Ufficio centrale abbia avuto cura di provvedere ad alcuno dei sentiti bisogni per completare il miglioramento della laguna veneta, e, particolarmente, a quelli per il miglioramento del porto di Chioggia, giustamente caro al senatore Schupfer per avere egli avuto in essa città il natio nido e per il maggiore scavo degli immediati suoi canali di navigazione interna che interessano altamente il commercio e le comunicazioni fra Venezia ed il Po e l'intera vastissima valle padana.

Vero è non trattarsi che di un ordine del giorno e che gli ordini del giorno, di solito, lasciano il tempo che trovano, come disse il senatore Schupfer. Ma, per insistere ed ottenere di più bisognerebbe che l'attuazione immediata dei desideri da quell'ordine del giorno espressi, potesse lasciare anche le Casse dello Stato nelle condizioni in cui devono trovarsi, a norma e sulla base dei bilanci dal Parlamento approvati.

Però, gli ordini del giorno giovano, se non altro, come una indicazione, come un indirizzo agli uffici governativi per l'impiego, con preferenza o con precedenza, in un modo o nell'altro, dei fondi annui stanziati e disponibili ne' corrispondenti capitoli del bilancio e come base ed elemento degli studi che ordinare deve il Governo.

Io mi compiaccio altresì assai di avere udito l'Ufficio centrale ricordare le acque del Zero, del Dese, del Marzenego fiumicelli i quali finiscono nel così detto lago di Cona, vicino a dove esisteva l'antica e distrutta Altino.

Siccome le loro acque invadono la laguna più presso alla città di Venezia, il pensare a sistemarle, rassicura ancora ancora meglio che la mirabile città, la quale da parecchi anni prospera ogni di più, possa, per lunga età, rifiorire sempre più degna del suo glorioso passato e non mai incontrare, per la malaria prodotta dagli interrimenti e dalle paludi, la triste sorte di Altino appunto e della pur vetusta e meno remota Torcello.

Io mi compiaccio assai di vedere col presente

disegno di legge assodato un altro punto, la proibizione, cioè, di formare nuove sacche, le quali riescono molto perniciose alla laguna, e la tassativa prescrizione che, qualora per preminenti ragioni militari, civili od industriali, occorra di farne sorgere qualcuna, si avverta bene al dove la si lascia alzare e si obblighi ad eseguire degli equivalenti scavi di compenso.

Questo è assai opportuno, perchè si fu molto facili finora, a concedere di formare delle sacche dove più sembrava ad alcuno tornargli conto d'allargarsi e, come deplorai nel Consiglio stesso della città di Venezia, deploro oggi ancora che precisamente nel momento in cui accingevasi ad approfondire e rendere più efficiente il porto di Lido, siasi lasciato aggrandire l'isola di Sant'Elena e formarvi una nuova sacca, la quale, per lo appunto, veniva a sorgere di fronte all'imboccatura di quel porto, da cui cercavasi trarre più ampia e copiosa, per l'intera città, l'alimentazione della marea.

Io mi compiaccio anche assai che questa legge venga ad assicurare e decretare la soppressione della salina di San Felice, salina, del resto, che in affitto da molti anni alla casa Rothschild credo che abbia recato più perdite a quei ricchissimi banchieri che non certo profitti, per quanto io me ne sappia, e giusto quanto io abbia in proposito esposto anche in una mia pubblicazione statistico-economico-amministrativa sulla provincia di Venezia.

Riservandomi, per tanto, di prendere la parola su taluni articoli, non, ripeto, per oppormi ai principî informativi del presente disegno di legge, ma piuttosto per chiarir meglio alcuni punti che interessano l'industria acquicola, — accennerò a due punti che comprendo benissimo non siano stati, nè potevano, forse, essere toccati dalla relazione del nostro Ufficio centrale, ma che credo sia non inutile, non inopportuno, esporre qui, se non altro per richiamare l'attenzione del Governo su di essi a che ne possa, per l'avvenire, fare oggetto di studi per future proposte nell'interesse generale dell'estuario veneto.

Imperocchè vuolsi osservare che, se coi provvedimenti del presente disegno di legge si procura l'incolumità della laguna di Venezia, la principale e per la vastità e per l'importanza e perchè racchiude la città stessa di Venezia

ed alcune isole ragguardevoli abitate da numerosa popolazione, avvi però, al nord di Venezia ed al sud di Chioggia, altre lagune altri spazi dell'estuario che, in analoghe condizioni alla laguna cui ora si provvede, rimangono senza norme fisse ed alle quali bisogna pensare, sia per la salubrità dell'aria ancorchè tocchi un minore numero di abitanti, pur sempre cittadini della cui ordinaria buona igiene il Governo deve aver cura, sia per la sicurezza del litorale, sia per altre ragioni economiche ed amministrative.

Ora in quelle lagune cui accenno, mentre male si possono, per la loro affatto eccezionale costituzione fisica applicare tutte le leggi ordinarie dello Stato, nè molte discipline stabilite dall'amministrazione provinciale e dalle aziende comunali per gli altri consueti spazi di terraferma, in ordine p. es. alla viabilità, all'edilizia, all'igiene e ad altri simili regolamenti, gli abitanti in esse valli e quelle proprietà vi si trovano e stanno in condizioni indeterminate quasi in preda al caso e al buono a malo arbitrio di coloro fra i conterranei che possono avere colà degli speciali od individuali interessi.

La sola provincia di Venezia ha *tredici* sbocchi aperti in mare, i quali sogliono essere tutti chiamati porti. Nella laguna di cui esclusivamente s'occupa il disegno di legge a noi oggi sottoposto, si tratta quasi solamente di cinque porti ossia dei porti: di Treporti, di S. Erasmo e di Lido, i quali tre omai si possono considerare siccome uno solo di 1^a classe e del porto di Malamocco e del porto di Chioggia, entrambi anch'essi di 1^a classe.

Ma degli altri otto dei suaccennati tredici porti non credo siavene alcuno contemplato nel disegno di legge.

Non quelli di 4^a classe detti: 1° del Tagliamento, perchè vi sfocia il fiume omonimo; 2° di Falconera, in cui mettono foce il Lemene e parte della Livenza; 3° di Castellazzo dove attualmente ha sua foce il Piave; 4° di Brondolo, nel quale si condussero a sboccare il Bacchiglione, il Gorzone ed altre acque.

Nè vanno contemplati nell'odierno progetto di legge gli ultimi quattro dei suaccennati tredici porti i quali, a dir vero, non trovansi neppure elencati in alcuna classe o categoria fra i porti del Regno quasi non esistessero, mentre, come

vi entrano e ne sortono per le maree le acque salse marine, da essi entrano dei natanti siano pure di un minore o minimo pescaggio.

Avvenne anzi talvolta che, essendo colà, lungo al litorale a tre o quattro o cinque chilometri da questo, degli opportunissimi ancoraggi di 7 od 8 metri di profondità, alcune grosse navi ristettervi comodamente ancorate, mentre dei piccoli natanti inavvertiti, in ore opportune, per quei porti, entrarono e compierono contrabbandi.

Ciò ricordo per avvertire come, a più titoli, abbia torto il Governo di trascurare quelle località ed assolutamente dimenticare quei porti al punto di neanche annoverarli per memoria in una qualsiasi classe o categoria.

Sono tali porti: quello di Baseleghe, dove era già il porto Revelino e presso a Caorle estendesi il non piccolo canale dei Lovi; quello di Santa Margherita, detto in antico delle Donzelle presso il lido Candiano od Eracliano, dove ha foce parte della Livenza; quello di Piave vecchio, già Iesolo o del Cavallino o di *Lio Major*, chiamato variamente così dai nomi dei lidi che lo fiancheggiano ed in cui fu portata la foce del Sile, e quello, infine, detto Fossone, dove mette foce l'Adige e che è al mezzodi di Chioggia.

Ora, della condizione delle lagune e degli spazi lagunari in comunicazione ed alimentati dai ricordati porti e di quelle consimili pur vaste distese vallive con specchi d'acqua salsa che trovansi nelle provincie d'Udine e di Rovigo insino alle bocche di Po, per non dire d'oltre, al di là, od anche in altre provincie d'Italia lontane dai lidi veneti, conviene che il Governo si preoccupi.

E poichè rammento come nella Camera elettiva trovasi ora proposto un progetto di legge pel quale si verrebbe a costituire in ente autonomo un comune portuale per Genova, io penso che qualche cosa di simile, molto opportunamente e forse, per le condizioni sue speciali, più opportunamente che altrove, converrebbe fare pure per questa parte dell'estuario veneto creandovi un ente autonomo speciale, giustificato dalla singolarità delle sue condizioni naturali e dalle eccezionalità dei suoi bisogni, di cui è appunto una riprova il disegno di legge che stiamo discutendo.

Fra le accennate anormalità, fonte d'incon-

venienti, v'ha ivi, tra altro, colle leggi attuali, che il regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice della marina mercantile, estende l'ingerenza della Capitaneria di porto alle concessioni lagunari. Nascono da ciò, naturalmente, complicazioni tali quali non possono verificarsi in qualsiasi altro porto del Regno dove le normali condizioni sono ben diverse da queste singolari di Venezia. In opposizione di fatti anche con la legge dei lavori pubblici quel regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice di marina mercantile, lascia senza autorità o la toglie, in uno con qualunque responsabilità, agli ufficiali del Genio civile.

Anche per questo punto di vista la presente proposta legge disciplinante il regime lagunare riuscire deve assai opportuna.

L'ampiezza della laguna, solcata da canali, molti dei quali navigabili, rende, nonchè per altri titoli, di cui il senatore Schupfer metteva ieri in dubbio la validità, per questo titolo almeno, buona ragione all' aforismo: grande laguna fare gran porto. Che se, trascurata avendosi iusino ad oggi la navigazione interna, non si comprende peranco la giustezza e l'importanza di questo assioma, io credo, da questo particolare punto di vista almanco il senatore Schupfer consentirà meco, che grande laguna fa gran porto, perchè l'estensione delle comunicazioni è fomite di maggiore fervore e cagione d'allargantesi attività e però di proporzionato aumento dell'operosità pel porto stesso, punto centrico e principale.

La saviezza del Senato saprà capacitarsi delle condizioni specialissime di quella singolare provincia, il cui capo è Venezia; condizioni, le quali si estendono, benchè solo in piccola parte, anche alle prossime provincie, come testè accennai, di Udine, di Treviso, di Padova e di Rovigo, in quanto queste abbracciano certamente entro ai loro confini un'estremità o delle dipendenze immediate del veneto estuario.

Ad ogni modo, ora e per ora, approvando in massima il presente disegno di legge, il Senato darà prova di essere sollecito della salvezza di Venezia, fulgida gemma d'Italia, che ognuno appena vede deve ammirare, ma chi meglio e tutta ben impara a conoscere, non può che amare d'intenso affetto. (*Approvazioni*).

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Onorevoli colleghi! Il discorso che tenne ieri a noi il collega, figlio illustre di Chioggia, sempre piena di fede e di vigore, mi fa dirvi oggi: *timeo danaos et dona ferentes*; perchè sta bene che egli venne alla conclusione di promettere il suo voto favorevole a questo disegno di legge, ma egli vi venne attraverso tanti dubbi e tanti colpi ai principî direttivi dello stesso, che nell'animo mio è forte la preoccupazione che, malgrado il prezioso dono del suo voto, abbia egli con la sua autorità e con la chiara e vivace parola creato in quest'aula, e per materia si involuta e di per sè non facile, dubbi e incertezze.

Mi occorre quindi, onorevoli colleghi, di invocare la vostra benevolenza, sentendo che non ho io nè l'autorità nè il valore per poter essere ascoltato come l'importanza dell'argomento richiede.

E comincerò donde l'illustre collega ebbe a cominciare. Le molte citazioni di tecnici che hanno scritto sulla questione, e delle quali egli ci fece dono.

Ad udir lui, parrebbe che nel campo sono due schiere, l'una contro l'altra armata: dall'un canto i tecnici, dall'altro i membri della Commissione, punto tecnici.

Ed allora la conseguenza sarebbe logica e facile, perchè ci si direbbe: ma volete che beviamo le vostre fandonie; il vostro forte o il vostro debole sono le *Pandette*, i codici il diritto costituzionale ed il pubblico (*Ilarità*); dunque andate con Dio, negli uffici vostri a trattare le materie che a tutte tali cose si riferiscono.

Ma mi perdoni illustre collega, i tecnici da voi citati non esauriscono il novero; ed anzi (si badi, è un pregiudizio mio, e nessuno se ne offenda) io non ho simpatia per coloro che scrivono opere od opuscoli di occasione.

Ma tecnici pur avemmo noi a guida, alcun dei quali « come aquila sopra gli altri vola » e gli altri non men valorosi dei vostri, onorevole collega, trattarono della quistione in tempi, per materie, e per occasione, che nulla hanno a che vedere con le presenti aspre contese, o sotto l'aspetto purissimo della scienza, ovvero nell'interesse pubblico.

Eccovene, onorevoli senatori, un saggio, chè sarebbe lungo darvene il novero intero.

Primo fra tutti il *mio* (e dico *mio* perchè l'onor. Schupfer vuol farmi l'onore che io lo dica *mio*) Paleocapa (*Iarità*), e poi il Mati ed il Contin, che furono gli autori del disegno grandioso del porto di Lido, il Bocci, il Rossi, lo Spadoni, il Perosini, tutti stimatissimi ispettori del Genio civile.

Ma se a voi, illustre collega, piacciono gli scrittori dell'oggi, io posso bene accontentarvi, citandovene uno neppur dell'oggi, ma dell'ultimo momento, lo Zanon.

Lo Zanon, valoroso idraulico, membro dell'Istituto delle scienze, arti e lettere di Venezia, in un opuscolo testè da lui pubblicato intorno alla: *Velocità raggiuntiata e potenza effossoria delle maree in una bocca di estuario, applicata alla laguna e porto di Venezia*, dopo un esame critico e dopo un'esposizione di formule matematiche e di dati sperimentali, viene a questa conclusione:

« Ed ecco verissimo l'aforisma: *Gran laguna « fa gran porto o buon porto*, se vuoi, e ve-
« desi pure come l'una e l'altro s'aiutino a vi-
« cenda, e la tendenza al miglioramento d'am-
« bedue, quando siano sufficienti in origine, e
« non siano disturbati: come la esperienza di-
« mostra.

« È vecchio infatti anche l'altro aforisma,
« che: *L'acqua salsa allarga il bacino interno*,
« talchè noi vediamo logorate e scalzate le ma-
« remme antiche depositate dai fiumi, antiche
« isole e città fiorenti del nostro estuario ab-
« bandonate si restrinsero e disparvero ».

Ed ecco adunque, che la troppo spregiata antica sapienza, e le sue massime trovano anche oggi fautori, ed anzi, rannodando gli ultimi agli antichi fino al Paleocapa, abbiamo come una tradizione scientifica a prò di quelle massime. E dico scientifica perchè è un'ingenuità il credere e il far credere che tutti i tecnici che ho nominati si siano stati all'*ipsa dixit*. Invece essi scientificamente appurarono e dimostrarono quei dettami della sapiente repubblica.

E cui non piacciono dovrebbero pur scientificamente dimostrare il contrario, non limitarsi ad opporre negazioni dubbi ed anche ingiurie, perchè i dubbi e le negazioni mai crearono alcuna cosa, e tanto meno le ingiurie.

Ma forse da empirici ci conducemmo noi della Commissione? Signori la nostra relazione è lì a provare, come noi deducemmo le nostre conclusioni dai puri principi della scienza, adottando a preferenza quelli che ci apparivano inconcussi, sui quali non si era mossa nè si muoveva controversia alcuna, e gli altri confortando coi dati dell'esperienza.

Ma di ciò è vano occuparsi perchè io non intendo se non di rispondere al discorso dell'illustre nostro collega il senatore Schupfer. Ed anzi io ho ragione di ringraziarlo, perchè egli mi dà occasione di far avvertire al Senato che quando si parla di questione idraulica rispetto alla laguna, non s'intende di una questione idraulica che tocchi ai sommi principi, ai misteri della scienza. Essa è limitata a due soli oggetti: - la laguna morta, in relazione della viva: - necessità di studiare ristudiare e ancora studiare.

Ed immantinenti domando al senatore Schupfer: vuole egli la laguna morta strappare alla laguna viva, scinderla e sottometterla ad un nuovo regime? Mi pare di no: egli questo non vuole: ed allora perchè imputa a me di aver affermato nella relazione che se la laguna morta la laguna viva formano *unum corpus* bisogna imperi per amendue *idem ius*? E poi egli mi ha trattato un po' male al riguardo perchè non ha tenuto presente la famosa massima che *incivile est nisi tota lege perfecta iudicare vel respondere*.

In effetti quella mia affermazione è la conclusione di tutti i dati scientifici e sperimentali da me raccolti: e vale la pena che in breve io li riassuma.

La laguna morta, ho detto io, è morta così per dire, essa è meno viva della viva, ma è pur viva, perchè consiste in un'area non meno grande della viva di specchi d'acqua, i quali sono frastagliati da barene (spazi di terra generati dalle alluvioni dei fiumi e sommergibili soltanto dalle alte maree) ed alimentati dagli ultimi tronchi e dalle ramificazioni secondarie della laguna viva. Ondechè l'onda marea periodicamente vi si diffonde fino ai punti estremi: in alcuni con indugio, ma nella sua arpiezza, in altri con indugio ed indebolita per gli ostacoli che incontra. E se è vero che il flusso ordinario non tutta copre la laguna morta per la poca profondità

di essa a riscontro della viva (ed è questa la differenza tra la viva e la morta), verissimo è pure che dalle maree sopra la comune, che non sono rare, questa viene tutta coperta; sicchè allora la laguna (e viva e morta) diventa un solo lago, ed invano l'osservatore ricercherebbe una laguna morta.

Ora tutte queste cose io formalai in una prima conclusione e fu la seguente: « per le quali cose tutte manifesta appare tra la laguna viva e la morta una stretta reciprocità di funzioni la quale fa che ciascuna stia e si conservi in grazia dell'altra. Romperlo, questo veicolo, varrebbe incorrere nella sanzione fatale che natura prescrive e commina contro i violatori delle sue leggi ».

Posto tutto ciò non ne era forse logica necessaria conseguenza quella che sola notò l'illustre senatore Schupfer e così espressa: di certo esse insieme formano *unum corpus*, onde necessario è che per ambedue imperi *idem ius*?

Ed ora, o signori, eccoci al secondo argomento, della questione concreta, circa l'idraulica della laguna: la necessità degli studi.

Signori, si studia da anni, da secoli. Studiò la Serenissima e studiò come sapeva studiare e dopo avere studiato applicò. Studiò, comunque freddamente, il Governo austriaco. Si studia fra noi dal 1866; studiò la Commissione del 1866 di cui facevano parte egregi ingegneri fra i quali il Contin nominato dal nostro collega Sormani-Moretti, studiò il Genio civile di Venezia, studiarono delegati da questa Commissione, ingegneri e uomini tecnici; e fu dopo tanti studi che la Commissione stessa poté presentare al Governo uno schema di regolamento il quale in certo modo modificava e ritoccava quello del 1841.

Ora, notatelo onorevoli colleghi, non appena si giunse a questo punto e si vide che si era per venire ad un risultato, immantinenti si gridò alla necessità di nuovi studi. È forza studiare ancora si disse allora. Ed ecco oggi che il Governo viene con un disegno di legge e dice: « finiamola, diamo pace alla travagliata laguna », pur di nuovo si ripete: ma che? Occorre ancora studiare. Ed avverrà quello che volgarmente si dice, che mentre si studia e si ristudia l'ammalato muore.

Ma, quale è poi il problema che ci si propone?

Eccolo: Dato un porto-canale, quale e quanta sarà la laguna sufficiente per scavarlo fino alla necessaria profondità e mantenerlo in buone condizioni di navigabilità? Ma che (immantinenti rispondo) dobbiamo forse crearla, quasi non vi fosse quella che tanto ci occupa, una laguna ad uso e consumo di uno o più porti-canali, che invece già esistono? La laguna di Venezia sta e vive, con e mercè i suoi porti-canali: ci si presenta nella potenzialità di tutte le sue funzioni: ci appare determinata nella sua essenza e nei limiti suoi, onde poi vedesi da tutto ciò rampollare quel suo diritto che essa viene a chiederci sia ridotto in forme che le conservino la sua incolumità, ne regolino gl'interessi.

Intenderei gli studi, se per esempio ci si venisse a dire: Guardate che la laguna non può adempiere alle sue funzioni: i porti-canali per i quali si sono fatte tante spese sono compromessi: compromessi del pari sono l'incolumità e la sicurezza del porto; in pericolo è la difesa nazionale; temer si deve ancora per la salute pubblica.

Ma quando la salute della laguna è buona (e ne facciamo sicurtà io ed il collega Pellegrini), quando essa adempirà dopo attuato questo disegno lodevolmente e correttamente alle sue funzioni, domando io: a che questi studi? E pur notate che sarebbero studi non per rendere migliore, e più atta al suo ufficio la laguna secondo disegni già preordinati; ma si per vedere se per avventura vi sia ragione e vi siano modi per ottenere tale intento! E poi tutto il migliorare sarebbe restringerne i confini. Dal che vedete quale sia la serietà di tutto questo arrabbattarsi. E credete voi che si oppongano a quelle antiche massime principi idraulici, ben appurati sicuri argomenti tecnici? Ma no, non si fa che spargere dubbi, incertezze, discredito su quelle, per dedurne che bisogna studiare con la fede, che la scienza tanto progredita offra alfine il bandolo come dar pace tranquillità e assetto alla travagliata laguna.

Intanto monna esperienza ci avverte e ci ammonisce. Ecco: lodevoli sono le condizioni della laguna, ottime saranno, se approverete questo disegno di legge. E d'altra banda la

storia ci dice che la laguna fu per secoli sotto il metodo di cura di quel sapientissimo medico che fu la Repubblica Veneta. Ora, o signori, non sarà questo un grande argomento per poter dire: ma se la laguna che oggi esiste in tali condizioni fu già sotto la cura di quel medico sapientissimo, non è forse da ritenere che quella cura sia stata a lei propizia come opera di medico valoroso? Ma ecco obbiettarci: è empirismo cotesto. Ma, o signori, quel medico operò e quella cura fu adoperata in tempi in cui le condizioni della laguna erano ben diverse da quelle che sono oggi. Erano condizioni gravissime. Tutte le cause d'interimento erano riunite ai danni della laguna stessa. E poi quell'opera e quella cura durarono per secoli. Ora è mai immaginabile che mai, una volta per lo meno, gli effetti ne fossero apparsi inefficaci, ed anzi e il medico e la cura mai fossero stati smentiti?

Vi ha pertanto di più, che mentre la laguna di Venezia è in simili condizioni, e ripeto, saranno migliori domani se approverete questo disegno di legge, noi sappiamo dalla storia che furonvi molte altre città cinte da lagune d'acqua salsa, che per non essere state sotto la cura di quel medico valoroso, che fu la sapientissima Repubblica, oggi non sono che storiche memorie. Ora, o signori, non si vede forse in tutto ciò quel provare e riprovare del grande Galileo? Ed il provare e riprovare non è empirismo ma esperienza.

Da ultimo ripeterò *Timeo danaos et dona ferentes*, e non per l'egregio collega Schupfer, ma sì per coloro i quali ci si offrono nell'interesse della patria a fare nuovi gravi studi in favore di lei. Abbiate bene a mente il tema di siffatti studi. Dato un porto-canale vedere quanta laguna sia sufficiente per mantenerlo bene escavato e atto agli scopi cui è destinato. Ora perchè restringere l'interesse di siffatta questione ai porti-canali?

Invece io credo che dovrebbesi aver riguardo all'interesse di tutto il corpo costituente il porto, cioè la laguna e i canali-porti come elementi necessari di essa, anzi a voler essere logici dovrebbesi aver riguardo ai porti-canali solo in quanto sono elementi necessari della laguna. Ora quando noi avremo saputo dopo tanti studi che ai porti di Lido e Malamocco, per esempio, invece di essere necessaria tutta

la laguna, ne è sufficiente una quantità minore, noi verremo alla conclusione di poter ridurre a più stretti confini la laguna stessa ma nulla sapremo se ciò rechi utile o danno agli interessi economici, ai commerciali, ai militari, agli igienici, che sono interessi, non del porto-canale, ma della laguna in se stessa considerata.

Avremmo anzi provveduto ad essi?

Io mi fermerò solo sopra due punti, sugli interessi militari, e sugli interessi igienici.

Guardiamo gli interessi militari.

Già la laguna di Venezia è fortemente difesa; ma sono dinanzi a Governo studi e disegni, per i quali la laguna di Venezia diverrebbe inattaccabile e del tutto sicura da aggressioni esterne.

Ora questi disegni di fortificazioni sono fondati tutti sulla laguna com'è. Pensate or quel che avverrebbe, ove per avventura una parte di questa laguna dovesse essere interrita?

Ma più ancora richiamerò la vostra attenzione sulla questione igienica.

Io credo che quei signori i quali si offrono a far studi del genere di quelli sopraindicati, non abbiano in mira di sottrarre all'impero del flutto 10, 15, 20 chilometri quadrati, perchè a sì poco sarebbe vana l'opera. Chiaro è che lo scopo è di vedere se per avventura si possa scindere dalla laguna viva, la laguna morta, oppure gran parte di essa.

Ora figuratevi, questa laguna morta, scissa dalla viva, non più sotto la sorveglianza dello Stato, non più sotto le discipline lagunari, figuratevela nel dominio dei privati interessi e di coloro che non avrebbero altro scopo che di farne lor pro' e trarne lucro! Figuratevi quali danni ciò porterebbe alla salute di Venezia e delle altre città che sono nell'estuario!

Sarebbero inevitabili gli interrimenti, gli impaludamenti con tutto quel che segue, mentre non sarebbe a sperare che una estesissima area in cui sono acque, barene, paludi e simili, assumesse un qualche normale aspetto prima del decorrimento di molti e molti anni.

Ma si dice: Eppur dappoi quante fiorenti campagne non sorgerebbero e quante le industrie non rifiorirebbero? È vero, ma in quel tempo di là da venire non più esisterebbe Venezia, non Burano, non Murano, nè tutte le altre città dell'estuario, e gli abitanti avrebbero emi-

grato o in altre parti del mondo, o all'altro mondo.

Venezia cadrebbe in rovina coi suoi monumenti, coi suoi palazzi, con tutto quello che fa la sua gloria.

Inoltre, di quegli scoli, di cui avrete udito parlare tanto e con tanto errore, che ne faremmo? Naturalmente se essi oggi stanno a distanza non breve dalle città, perchè sgorgano sulla laguna morta, bisognerebbe allora portarli a sgorgar nella viva, facendo un bel dono a Venezia ed alle altre città dell'estuario.

Nè basta: i tecnici dicono, ed il senso comune dice a me, che si avrebbe una nuova laguna morta, poichè la laguna viva diverrebbe in parte morta.

Torneranno i posterì a disputare allora se la laguna morta, che prima era viva debba scindersi da quella rimasta viva?

Nella mia relazione ho notato un fatto ed un giudizio. Ho detto che la laguna ed il porto di Malamocco furono testè studiati dalla Commissione consultiva dei lavori del canale di Suez.

Ora è pregio dell'opera tener presente ancora una volta il giudizio, che questa Commissione ebbe a dare del porto di Malamocco nelle sue relazioni con Porto Said, ambedue porto-canali,

Esso fu formulato così dal presidente della Commissione stessa, l'illustre Voisin bey: « La grande supèriorité de Malamocco sur Porto Said est que à Malamocco il y a derrière le port la lagune, qui fait naturellement ce que l'on cherche e réaliser à Port Said par des dragages. L'existence de vastes lagunes en arrière du port constitue incontenstablement des conditions naturelles exceptionnellement favorables, et qui ont été utilisées de la manière la plus heureuse ».

Ora, onorevoli colleghi, teniam fermo conservare incolume a Venezia questo beneficio segnalato che il Voisin bey parrebbe quasi le invidiasse.

E quanto ai nuovi studi, badate, che in una materia nella quale furono imputati errori, e non lievi, al Fossombroni ed al Paleocapa, nuovi errori, quando il Fossombroni e il Paleocapa non sono più, potrebbero essere addirittura fatali.

E vengo, o signori, agli scoli di terraferma. Come già vi disse l'onor. senatore Schupfer, sul riguardo non abbiamo solo discussioni, ma

pur recriminazioni e financo ingiurie. E la nostra relazione vi fece notare come alcuni, là in Venezia, definissero la questione lagunare, nel senso di lotta tra i possessori della terraferma dall'un canto ed i possessori delle valli non che le città della laguna dall'altro.

Ora io intenderei la lotta se per avventura si trattasse di questo: « dobbiamo noi preferire le valli, ovvero gli scoli di terraferma? » Allora la lotta di certo esisterebbe. Ma non è così; noi abbiamo dinanzi gli scoli di terraferma, le valli e tanti altri fatti, i quali, ciascuno indipendentemente dall'altro, convien esaminare, e pur a ciascuno finchè si può provvedere.

Che se a qualcuno non si potrà far argine o solo in parte, non sarà questa una buona ragione per far nulla intorno a ciò cui è facile o più spedita la via a provvedere.

Ma vengo alle armi corte col riverito mio collega Schupfer.

E gli domando: Ma proponete voi l'abolizione degli scoli, n'avete l'autorità, potreste farlo per legge?

Egli stesso mi accenna col capo di no; e poi ieri sentiste che egli si limita a riproporre un rimedio che noi abbiamo dichiarato assurdo nella relazione e assurdo confermiamo oggi nella pubblica discussione. Convien pertanto lasciare da banda le esagerazioni, e per cominciare limto tutta la questione a 4 soli canali, perchè essi soli sono in realtà accusati ed essi soli possono farne la figura: cioè i canali Conche e Trezza nel bacino di Chioggia, i canali Cavaizza e Cornio nel bacino di Malamocco.

Ora, o signori, i canali Conche e Trezza furono costruiti dal Governo italiano, perchè avendo tolto il Brenta alla laguna e avendolo di nuovo fatto sfociare a Brondolo, era pur necessario che si assicurasse uno scolo alle acque della terraferma, e ciò fu fatto appunto mercè quei sottopassanti al Brenta stesso.

Io, signori, devo dire la verità, spiaccia o no: niente mi tratterrà dallo svelarla. Quando vi era in laguna quell'affaraccio del Brenta, il quale, colle sue piene orribili, ha prodotto quegli effetti letali che vi descrisse con tanta vivace parola il nostro collega Schupfer, nessuno mai forse si lamentava. Oggi che invece noi abbiamo dei semplici canali di scolo, per quanto importanti, pare finito il mondo!

Gli altri due canali, Cavaizza e Bornio, furono costruiti dalla Repubblica fino dal secolo XVII, perchè avendo dato una nuova direzione al Novissimo fu essa costretta a fare quello che dovè fare il Governo italiano per la deviazione del Brenta.

Ma, signori, si ha la prova sicura che tutte le conseguenze ferali all'igiene che si notano nella laguna, siano proprio generate dai canali di scolo della terraferma? Per me avrei gravi due argomenti per dubitarne, e sono argomenti di fatto. Uno è il canale del consorzio Gamberara, che sgorga nel bacino di Venezia, dove non vi sono proprietà private, perchè non è in tutta la sua ampiezza occupato da alcuna valle. Ora nel bacino di Venezia lo scolo Gamberara non produsse mai, anche quando maggiori acque esso vi immetteva, alcun danno della specie che si lamenta, nè dette mai luogo a reclami. Il secondo argomento concerne pure le valli.

Uno degli accusati maggiori sapete chi è? È il canale Cavaizza.

Ora, o signori, notevole è questo fenomeno che, mentre il canale Cavaizza esce in laguna fra due valli, la valle Ghebbo-Storto e la valle Perimpìe, nelle valli Ghebbo-Storto e Perimpìe l'aria è sana, fino a potervisi dormire, mentre nella valle Morosina divisa dal Cavaizza maree la valle Ghebbo-Storto tanta è la malaria che neppure le persone addette ai lavori di essa possono sempre dormirvi.

Ora, onorevoli colleghi, non son forse tali questi argomenti di fatto da ingenerare dubbi gravi su l'accusa sì recisamente sostenuta che tutto sia da imputare ai canali di scolo della terraferma?

Ma vi sono le idrovore. Queste producono un danno certo, ed è che quando lavorano, come fu osservato nel canale Cornio, si arresta in certo modo il movimento della marea sì nel flusso che nel riflusso; ed è ciò naturale perchè quel movimento vien per tal modo turbato dall'intervento d'una forza estranea. Ma che dire delle acque che spingono le idrovore nella laguna? Di certo non sono create già dalle idrovore, nè stanno là per virtù delle idrovore; coteste acque già stanno in quei terreni forse anche perchè cadute dal cielo e di certo entrebbero per propria forza in laguna; senonchè

ciò non avverrebbe, trattandosi di acque cadute su zone depresse, se non nelle basse maree.

Ora sempre la questione è di sapere:

L'idrovora fa bene o male; arreca danno od utile, quando con la sua forza gitta le acque in laguna prima che siano più ancora putrefatte?

Dunque, o signori, non si tratta che di trovare il rimedio, perchè il danno degli scoli siano evitati o temperati o modificati.

E qui viene la proposta che fece sua il collega Schupfer; vale a dire l'incanalare queste acque degli scoli attraverso le valli.

Egli non persuaso delle nostre ragioni dice che noi ci preoccupiamo di cose di cui i tecnici non si sono preoccupati. Ma badi bene l'illustre collega. I tecnici suoi, ma non i nostri, tra i quali è il Contin che in questo momento appunto mi ha telegrafato. Per carità insistete, resistete, impedito questo danno fatale alla vostra Venezia ed alle altre città dell'estuario.

Difatti non è dubbio che la cosa sarebbe irrazionale pericolosa. Volete incanalare le acque attraverso le valli, mentre ad un tempo consentite con noi nell'impedire gli interimenti, le traverse, le pescaie, gli argini e tutti quegli altri fatti di cui il nostro disegno di legge si occupa? Costruire canali entro l'acqua o fuori che attraversino la laguna, vale produrre eguali se non maggiori danni che non quelli provenienti da' fatti or accennati.

Adunque quando noi abbiamo detto che frastagliandosi con siffatta rilevata la laguna, ne verrebbe danno gravissimo al regime idraulico della laguna, abbiamo detto una verità indiscutibile.

Ma inoltre quando si incanalassero queste acque per farle sgorgare nella laguna viva; queste acque delle quali voi avete inteso parlare con orrore dal nostro collega Schupfer come acque torbide, come acque malsane, come acque portanti la morte; si avvicinerrebbero alla città, anzi, specialmente a Chioggia, toccherrebbero che ne sarebbe invasa; e la salute, l'igiene quanto ne soffrirebbero.

Quindi noi abbiamo proposto ed il Governo ha aderito che si provvedesse ad evitare siffatti danni, mediante tagli, i quali aprendo libero il corso alla marea in tutta la sua ampiezza sino ai punti dove queste acque sgor-

gano, possa poi riportarle la marea stessa al mare con celerità e con vigore.

Ed eccoci alle valli. Fu legge ed è ancora legge il regolamento del 1841? Non dubitarono della forza legislativa di esso i contemporanei: ed anzi sapete chi lo attesta? Lo attesta il mio Paleocapa, anzi attesta egli qualche cosa ben più grave, cioè la reale esecuzione del regolamento stesso: ed in effetti ecco quello che egli dice:

« Mediante quel regolamento si ottenne un miglioramento notevole nell'adempimento delle discipline relative alla conservazione della laguna, e si conseguì con alquanto maggiore ordine e sicurezza la repressione degli abusi ».

Non ne dubitò l'avvocatura erariale, non la Corte di cassazione di Roma, ebbelo per fermo anche il Senato.

Lo ritenemmo tutti, anche i vallicultori, fino a pochi mesi or sono. Ed ecco che all'ultima ora si annuncia un nuovo verbo, affermandosi che da intima corrispondenza tra la cancelleria aulica ed il Governo appare che questo regolamento portava in sé la clausola di dover valere in linea di esperimento per soli tre anni.

Ora immaginate voi una legge *ad tempus* che da sé dopo un certo tempo spiri e cada come un qualsiasi modesto contratto?

Naturalmente, signori colleghi, se il legislatore nell'intimo suo volle aspettare la prova dei tre anni, ciò intender si deve nel senso che secondo i risultati della prova avrebbero egli o abrogato o modificato o rifermato. E non dubbio è che così egli fece perchè qualche mese prima che spirasse il triennio vi diè forza di legge, sebbene pure come provvisoria. In effetti il dispaccio dell'imperiale e reale Commissione aulica è del 20 dicembre 1841. Ora nel secondo semestre del 1844 il regolamento si vede insinuato nella raccolta delle leggi del Lombardo-Veneto e per tal modo gli venne rifermata la veste nuziale come legge pel Veneto.

Non sarebbe stato curioso che quel Governo il quale voleva l'esperimento nel senso che spirati i tre anni fosse il regolamento venuto meno avesselo inserito nella raccolta proprio quando i tre anni erano per spirare?

Ma lasciamo intanto questo increscioso argomento per entrare nella questione vera e propria.

Possesso trentennale.

Qui pure l'onorevole mio collega mi ha trattato male, perchè pure qui è venuto meno alla osservanza dell'apoteigma *incivile est* con quel che segue. In effetti egli ha letto due soli brani della mia relazione, in un dei quali io affermavo che il dare a questo possesso trentennale il valore di una presunzione di buon diritto valeva come dargli la giuridica funzione che con tanto contrasto e fra tante incertezze si dà al possesso memorabile: mentre nell'altro ponevo come principio che il legislatore non ha d'uopo di far ricorso ad istituti già stabiliti nel giure per esplicitare la sua potestà, mentre trova nell'intima sua essenza la piena assoluta potestà per provvedere agli interessi sociali, *propter necessitatem vel aliquam utilitatem*, e fermandosi specialmente a quest'ultimo ha concluso: se voi stesso ponete che il legislatore tutto può, perchè escludete il possesso trentennale quando per lo meno vi è l'utilità?

Ma, onorevole collega Schupfer, mi perdoni che io le dica: che il legislatore può far tutto, meno che sanzionare eresie giuridiche. (*Ilarità*).

Ma mi occorre dimostrare che l'onorevole collega mi ha trattato male, ed eccomi all'assunto.

Ecco come ha proceduto e si è svolto il nostro pensiero in questa materia del possesso trentennale, in questa materia dei titoli legittimi sia delle valli, sia degli argini.

L'art. 1 del disegno ministeriale pareva che dicesse così: Io vedo che la laguna è un demanio, però io voglio fingere che tale non sia, perchè così avrò mezzo di conciliare l'interesse pubblico con le private utilità.

Ed è curioso, o signori, che il senatore Schupfer cui non sono piaciute tante cose del disegno ministeriale a questa parrebbe invece acconciarsi. Ed è curiosa, che è questa appunto la cosa per la quale noi abbiamo fatto i maggiori rimproveri al disegno ministeriale ed alla Commissione che lo preparò.

Or potevamo noi accogliere questa ingenua finzione, la quale non giunge neppure a coprire il suo peccato?

Onorevoli colleghi! non si combatte a via di formole e di parole contro la realtà delle cose. Malgrado le formole, malgrado le parole, la realtà assurge in tutto il suo splendore, e qui malgrado le formole e le parole la laguna ap-

pare nella sua essenza di vero e puro demanio dello Stato.

E posto che sia demanio, potevamo noi ammettere il possesso trentennale, non pur per gli argini, ma anche per le valli?

Noi ci trovavamo l'un l'altro in bella compagnia, poichè tutti giuristi, e non avremmo avuto il coraggio di venire a proporre a voi il possesso trentennale come capace di conferir diritti sul demanio, massime su di un demanio di necessaria destinazione.

Ma aggiungendo argomenti ad argomenti noi siamo giunti ad affermare l'impossibilità di ammettere, non solo il possesso trentennale, nella materia che ci occupa ma neanche l'immemorabile.

Noi abbiamo detto: non vedete che qui si tratta di un demanio di destinazione necessaria? Nè vi ha d'altra banda l'apprensione dell'intero corpo demaniale, sicchè all'assoluta cessazione dell'uso pubblico possa fare riscontro l'acquiescenza dell'autorità pubblica.

Qui il possesso privato si sovrappone, si frammette all'uso pubblico che permane, onde si converte quello in una usurpazione, in una sottrazione al demanio dello Stato.

Abbiamo fatto notare un'altra cosa nella relazione, che cioè qui si trattava di un demanio regolato da legge speciale.

Ora, è mai presumibile che vi sia possesso giuridico sopra un demanio regolato da legge speciale?

La legge speciale qui mette i vallicultori in mora ad ogni momento, ad ogni momento richiama il loro possesso ai suoi principii, ad ogni momento sottrae al loro possesso tutto ciò che vi si sia introdotto di vizioso. E quando vi è un demanio regolato da legge speciale, è vano invocare l'inazione dei poteri pubblici che non abbiano curato di fare eseguire ciò che la legge prescriveva.

Bisognerebbe che la legge fosse abrogata, perchè quella usurpazione cominciasse a mettersi in cammino per poter giungere ad assumere aspetto di diritto.

Ora, signori, posto ciò, domando io: possiamo essere censurati per non esserci fermati al possesso trentennale? Ma il collega nostro egregio ha pertanto studiato benissimo l'andamento delle cose. Egli è entrato fino nella nostra mente, e ci dice: ma voi stessi avete in-

teso di ammettere una prescrizione là dove avete stabilito che si presume il titolo per le valli, le quali abbiano un possesso antico anteriore al 1841, e pur inoltre avete riconosciuto legittimi gli argini che si trovarono esistenti in quel tempo.

Ma noi non abbiamo punto inteso valerci di prescrizione alcuna. In ogni caso, per le valli avremmo ammesso il possesso immemorabile, non la prescrizione trentennale, ed il possesso immemorabile nel nostro caso poteva forse trarre la sua efficacia, anche da ciò che non solo vi era acquiescenza tacita della potestà dello Stato, ma anzi una lunga continua acquiescenza espressa di essa, in quanto la Repubblica, pur riservandosi di anno in anno di voler rivedere i titoli di possesso delle valli, pur di anno in anno consentiva che vivessero. Ma oggi le valli sono le stesse in numero di quel tempo, onde io posso dichiarare al collega Schupfer che è inutile fare per esse questione di prescrizione trentennale e di possesso immemorabile.

Ma, ripeto, noi non abbiamo punto voluto prescrizioni; noi abbiamo escluso ogni specie di possesso, abbiamo escluso il possesso trentennale, come quello immemorabile, anche perchè, rispetto alle valli, non era di certo sicuro, anzi può ben dubitarsi se quelli atti operati dalla Repubblica veneta, e dianzi cennati, potessero intendersi come atti di acquiescenza od invece di protesta, una volta che ogni anno essa concedeva, sì, il permesso di chiuderle, ma si riservava il diritto di indagare se si fossero mantenute nella estensione dei limiti loro propri, e se i titoli di ciascuna contenessero vere trasmissioni di proprietà, oppure semplici concessioni *ad nutum*.

Esclusi per tal modo il possesso, e immemorabile e trentennale, sottentrò nell'animo nostro al rigore del diritto la regina delle umane cose: *l'equità*. Dunque non faremo niente per queste valli? Dunque tutto questo tempo scorso sia nel possesso delle valli, sia nel possesso degli argini, non avrà nessuna efficacia?

Ed ecco affacciarsi quell'altro concetto che fu rilevato dall'egregio collega intorno alla potestà del legislatore, il quale ci fe' dire che « non avevamo bisogno di far ricorso nè al possesso immemorabile nè al trentennale, tuttavolta che ci apparisse la necessità o l'u-

tilità di provvedere secondo l'*equo buono*. Epperò abbiamo, quanto alle valli, riconosciuto anzitutto le espresse concessioni di spazi lagunari, ritenendoli però soggetti all'alto dominio della Repubblica, ed alle rigorose discipline prescritte specialmente quanto alla chiusura di essi per tempo determinato e con certi modi. Ma valli vi sono che non hanno titoli, e nondimeno a loro favore sta un antico continuo possesso; ora è giusto, è equo (ci siamo detto) lasciare dubbia la loro sorte?

Se ormai tutti i Governi hanno riconosciuto il possesso di queste valli, fin sommettendole l'austriaco all'imposta fondiaria, *ad quid* mantenere sospesa sul loro capo questa questione intorno alla loro sussistenza giuridica? E quindi raffrontando quei titoli dianzi cennati che erano vere alienazioni di spazi lagunari, con cotesti possessi goduti per secoli e secoli, abbiamo fatto uso della facoltà, cui accennava la relazione in quel brano che è stato rilevato dall'ottimo collega nostro, stabilendo che se per le valli che hanno a base concessioni, queste hanno per propria virtù a valere, per le altre, che prive di queste ma pur sorrette da vetusto possesso si trovarono esistenti al 1841, sia da presumersi il giusto titolo.

Quanto agli argini poi, tanto meno (neppur per sogno), potevano far questione di possesso e di prescrizioni. Quanto ad essi noi siamo andati solo, nelle vie dell'equità, ricercando come poteva salvarne la massima parte.

Ed avevamo buone ragioni per essere indotti a ciò, perchè da un computo fatto dal Genio civile di Venezia nel rilevare l'ultima mappa lagunare è risultato che fino al 1806 erano stati costruiti circa 115 chilometri di argine, dal 1806 al 1842 ne furono costruiti circa altri 52, e non meno di 95, più che la metà dell'intero, ne furono costruiti dal 1842 al 1896.

Ora abbiamo pensato noi: È giusto che i fulmini della legge cadano su quegli argini costruiti fino dal 1806, sulla maggior parte dei quali la Repubblica posò benigni e tolleranti gli occhi suoi?

Ma la Serenissima stessa ci offriva il mezzo di sciorre il grave dubbio. Era in essa come una specie di usanza, di giurisprudenza che i delegati alle visite (se annuali o triennali, ora non ricordo) per incarico del magistrato delle acque, usassero tolleranza anzichè riguardo

alle contraffazioni (che erano poi le arginature) vecchie, e solo *le nuove* facessero distruggere.

Ben pertanto si noti che il rigore si mantenne sempre, quanto al *disintestare all'aprire le bocche dei canali e ghebbi, onde libera la marea corresse fino agli estremi confini delle valli, e senza indugi ed ostacoli ne discendesse*. Perlochè vano sarebbe invocare quell'usanza rispetto a contraffazioni siffatte.

Ora una volta che noi dovevamo far ricorso all'equità, e trovavamo all'uopo un modo già stabilito dalla Serenissima, ci parve opportuno attenerci ad esso. Ma non era più il tempo delle annuali o triennali visite alle valli, per assolvere di triennio in triennio o di anno in anno i vallicultori delle contraffazioni vecchie e ritenerli responsabili solo delle nuove.

Si era sul punto di fare una legge, e dovendo far ricorso alla equità, quello che era uso della sapientissima repubblica abbiamo noi tradotto in articoli di legge; e per meglio dire abbiamo tradotto in legge il principio di equità che regge quell'usanza, mentre però forza è chiudere ormai il libro delle contraffazioni di qualsiasi natura.

Ma occorre poi sapere e determinare quale l'epoca, il punto di cotesta antichità, e noi abbiamo ritenuto dopo molta riflessione il 20 dicembre 1841, cioè il dì della pubblicazione del regolamento austriaco. Ed ecco perchè oggi è sorto il novo verbo che quel regolamento non ebbe dopo tre anni di prova, ne ha oggidì valore di legge, per dir poi a noi della Commissione che ci siamo fermati ad un punto, che vale men che zero nell'ordine giuridico.

Ho già dimostrato che ciò non è esatto e che quel regolamento del 1841 pur dopo i tre anni di esperimento ebbe veste e forza di legge.

Ma perchè, ci si rimprovera, perchè non andare più innanzi?

Fummo tratti da buone ragioni a fermarci. Ben si noti: siamo sulla via dell'equità: si tratta di fare concessioni per equità: e dinanzi abbiamo un demanio di necessaria destinazione, in cui l'uso pubblico permane nella sua ampiezza, e che una legge speciale regge e governa.

Ora sta bene che l'equità soccorra fin quando questa legge poteva parere ai profani quasi nel dominio della storia. Ma che soccorra del

pari quando si vedono i vallicultori continuare nelle contraffazioni, malgrado che la legge stessa fosse stata solennemente loro ricordata, questo poi no.

In tutto il periodo trentennale che vuoi sostituire alla nostra proposta sarebbe stata ardente e ardita la lotta tra i poteri dello Stato e i vallicultori. Ed anzi dal 1866 i poteri dello Stato fur visti con maggior vigore intenti, secondo la natura e l'altezza dell'ufficio, ora a dare esecuzione alla legge già esistente, ed ora a provvedere al definitivo assestamento della laguna.

E dall'altro canto, con pari vigore si sono visti i possessori delle valli (incuranti e dei primi che miravano a dare esecuzione alla legge esistente, e degli altri i quali studiavano come dare assetto definitivo alla laguna) continuare fino agli ultimi tempi nelle loro contraffazioni e nella costruzione di nuovi argini. Ho detto già che dal 1842 al 1896 ne furono costruiti non meno di 52 mila!

Ecco dunque le ragioni delle nostre proposte. Si abbia sempre a mente che esse si fondano sulla equità e l'equità per essere tale deve avere riguardo alla buona fede di coloro a cui si deve farne applicazione.

Ed eccomi giunto alla patria dell'illustre collega nostro, a Chioggia, che io dico con lui vittima ultima del disastroso sfociare dei fiumi in laguna e vittima ancora inulta. Ma che mai si poteva noi fare per lei oggidì? Il disegno che avevamo innanzi aveva per iscopo la conservazione della laguna. Le disposizioni che sono in essa non potevano aver riguardo se non a due punti: stabilire discipline per gli interessi e i diritti che nella laguna si svolgono; imporre modi, determinare opere per vivificarla.

Ora la sistemazione di un porto è cosa ben diversa da quella che costituisce l'obbietto delle disposizioni del presente disegno di legge.

Opera grave e piena di difficoltà, eppur richiedente spesa non lieve è la sistemazione di un porto, cui è impossibile perciò provvedere come per incidente, quando manca un apposito disegno che concreti quali opere siano necessarie, mancano finanche di studi in proposito e non è ancora stabilita in bilancio la non lieve somma che è necessaria per cosa di tanta importanza.

Debito nostro era quello solo di rilevare le deplorevoli condizioni del porto di Chioggia e porne in chiaro i diritti, e su gli uni e gli altri richiamare l'attenzione del Governo affinché provvedesse; e a questo crediamo aver adempiuto con scrupolosità e con vigore.

Ma mi perdoni, l'egregio collega nostro, in un punto io non scorgo in lui un vero figlio di Chioggia.

Egli è venuto a spargere dubbj ed incertezze su certi nostri provvedimenti riguardanti la laguna morta e le valli. Eppure egli vuole il risanamento del bacino di Chioggia, e vuole che al porto di Chioggia sia resa la profondità che aveva prima della invasione del Brenta.

Ora badi, onorevole collega, che la laguna di Chioggia è oramai in gran parte laguna morta. Essa è occupata oltrechè dal delta lasciato dal Brenta, dalle barene e paludi che pure furono opere tutte del Brenta: è occupata inoltre dalle valli, qualcuna tutta arginata, e qui le ricordo che, in un certo momento del suo vivace discorso, ella disse che per le valli arginate non aveva alcuna simpatia.

Ora, posto ciò, ben rifletta che se vuole (e ben a ragione io dico) tutte queste belle cose aspettarle dalla sistemazione del porto, equivarrà a farne senza per non brevissimo spazio di tempo. Ora ad ottenerle, almeno fino ad un certo punto, non v'è altro modo se non quello da noi proposto e che ella avrebbe dovuto appoggiare, di far sì, cioè, che i dorsi e barene siano in appositi punti tagliati, le paludi ed i canali interriti scavati, le valli aperte siano all'espansione della marea, perocchè per tali modi la marea entrando in tutta la sua ampiezza nel bacino di Chioggia, liberamente percorrendolo fino ai suoi estremi confini, e discendendo poi con celerità e vigore al mare, potrà escavare i canali e specialmente il porto-canale, vale a dire il porto di Chioggia di cui la profondità è tanto diminuita.

Onorevoli colleghi, qui pongo fine al mio discorso. La conclusione mi è venuta detta durante e forse nel mezzo di esso, ma vale il ripeterla. Conservate a Venezia quel beneficio segnalato di una vasta laguna tanto invidiatale dal Voisin-bey. Pensate che in una materia, nella quale si sono imputati errori non lievi al Fossombroni ed al Paleocapa, gli errori nuovi (quando i Fossombroni ed i Paleocapa non sono

più), potrebbero riuscire fatali ed irreparabili. (*Vive approvazioni*).

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Pregherei il relatore di volermi dire se l'Ufficio centrale accetta o no gli emendamenti proposti dal senatore Schupfer.

Se l'Ufficio centrale ne accetterà qualcuno, a seconda di quello che accetterà, parlerò anche subito, perchè sono agli ordini del Senato. Ma se l'Ufficio centrale, come mi pare d'intendere dai concetti esposti dall'egregio relatore, non accetta nessuno degli emendamenti proposti dal collega Schupfer in questo caso mi riservo di parlare all'art. 4° del progetto di legge, e di presentare per conto mio ove egli non lo mantenga, l'emendamento proposto dal collega Schupfer. Quindi se il relatore mi conferma in questa opinione, che cioè la Commissione non accetta nessun emendamento rinuncio per ora alla parola, riservandomi di prenderla quando si discuterà l'art. 4 del progetto di legge.

PELLEGRINI, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Prego il senatore Lucchini di avvertire che il collega Schupfer ha presentato vari emendamenti che sono quelli stampati e distribuiti, ed inoltre un emendamento aggiuntivo all'articolo 12 che non fu cogli altri stampato, sebbene anche questo egli avesse presentato fino da ieri, perchè rimasto presso di me e la segreteria lo ignorava. Per questo soltanto non fu stampato cogli altri emendamenti. Questo mi premeva di dichiarare prima di rispondere a nome dell'Ufficio centrale al senatore Lucchini. Domanda egli forse quello che l'Ufficio centrale pensa intorno a tutti gli emendamenti presentati, oppure chiede soltanto quello che intende di fare di fronte all'emendamento del senatore Schupfer presentato all'art. 4? Se di questo solo ci chiede, io mi riservo di rispondere per l'Ufficio quando si discuterà l'art. 4. Se invece l'onorevole Lucchini intende di occuparsi degli emendamenti tutti, sarebbe più opportuno che egli ne parlasse nella discussione generale, poichè gli emendamenti riguardano e principî fondamentali del progetto di legge e vari articoli di esso, cioè gli articoli 4, 10, 12, 14, 16 e 17.

Non so quali siano le considerazioni che l'onorevole senatore Lucchini intende di esporre; ma se esse abbracciano tutti gli emendamenti, mi sembrerebbe più opportuno che egli ne parlasse nella discussione generale.

L'opinione dell'Ufficio centrale sui singoli emendamenti, la dirò sugli articoli di mano in mano che verranno discussi.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Avute queste dichiarazioni, rinuncio alla parola perchè non intendo che di parlare sull'emendamento proposto dal collega Schupfer all'art. 4, e non intendo nè punto nè poco investire tutta la serie di emendamenti da lui proposti, stampati e non stampati, che non conosco.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Lucchini rinunciato di parlare nella discussione generale, con riserva di prendere la parola all'art. 4, lo iscrivo fra gli oratori che parleranno su tale articolo.

SCHUPFER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER. Il discorso del nostro egregio relatore ha durato molto ed io ho preso nota di molte cose.

Però siamo già quasi alle ore 18 e non abbiamo che poco tempo da disporre; quindi non potrei rispondere a tutti i punti del discorso del senatore Santamaria, che mi riguardano.

Nè, del resto, vorrei che la mia risposta fosse incompleta, tanto varrebbe rinunciare alla parola.

Prego quindi l'onorevole Presidente di concedermi di parlare domani per ribattere, non dirò tutte, ma le principali delle osservazioni fatte dal senatore Santamaria.

PRESIDENTE. Il Senato è sempre cortese con gli oratori e credo che consentirà che ella possa parlare domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito, e, stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione generale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Continuazione della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3).

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziato per la stampa il 18 giugno 1899 (ore 10)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LIX.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Schupfer e Pellegrini — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Continuazione della discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer.

SCHUPFER. Signori senatori. Comincerò da una dichiarazione. L'onorevole Santamaria nella seduta del 12 ha creduto opportuno di dire, subito dopo il mio discorso, una parola in favore della Commissione ministeriale, di cui avevo censurato l'opera; e per tutta difesa osservò che ne facevano parte uomini, i quali meritano tutta la nostra considerazione.

Ciò potrebbe ingenerare il sospetto che io col mio discorso ne abbia voluto menomare appunto la considerazione; e ci tengo a dichiararlo che non è.

Io non ho menomato, nè ho cercato di menomare la considerazione di alcuno. Ho semplicemente esercitato la mia critica, e credevo di essere nel mio diritto.

È stata sempre la mia abitudine di usare la critica indipendentemente, e ho lasciato sempre libero sfogo anche a quella che si è esercitata contro di me. Anzi l'ho provocata.

Veda, onor. Santamaria, io ho parecchi peccati o reati di stampa sulla coscienza, ma ogni qual volta ne perpetrava, il mio più vivo desiderio era di udire le opinioni contrarie per farne, occorrendo, tesoro. E mentre nella mia *Rivista di scienze giuridiche*, che pubblico da vari anni, rifiutavo gli articoli di elogio, vi ho accolto sempre e volentieri quelli contrari.

E nondimeno non credo che la critica abbia nociuto a quel po' di considerazione che godo nel mondo scientifico.

Nè l'essere valenti in un ramo può essere un passaporto per tutti.

Io mi figuro, per un momento solo, di essere un buon giureconsulto, e di avere scritto un'opera insigne, come sarebbe, a cagion di esempio, la *Condotta delle acque* del Romagnosi, o altra delle più recenti intorno alle acque; e penso che avrei nondimeno potuto in-

cappare in qualche errore se avessi avuto l'onore di sedere nella Commissione ministeriale.

Mi figuro eziandio, per un momento, di essere un buon impiegato del Ministero, di quelli destinati a far carriera; e nondimeno ciò mi sarebbe valso poco, se avessi dovuto portare un contributo tecnico nella questione che ci occupa.

Voglio anche figurarmi di essere un vallicatore, e di possedere alcune migliaia di quei 158,000 ettari di terreno, a cui la laguna dev'essere lo scolo indispensabile. In questa ipotesi potrebbe anche darsi che la mia condizione mi aiutasse a capire molti problemi. Ma in questo caso ci sarebbe un altro guaio. Comincierei a dubitare se appunto l'abitudine di considerare la questione da uno speciale punto di vista non potesse per avventura farmi velo agli occhi, e quando pure fossi stato chiamato a far parte della Commissione, forse non avrei accettato, anche in omaggio e quel decreto della Repubblica Veneta, vecchio di quasi quattrocento anni, che voleva esclusi appunto dal Collegio alle acque coloro che avevano *molini, possessioni e case*, in certe località prossime alla laguna, cioè *sotto Piove, Oriago, Miran, Mestrino, Dogado e da Fusina alla Palada di San Zulian*.

Che se non ostante tutto ciò, io mi fossi adattato a sedere in quella Commissione, e poi avessi preso una falsa strada, il mondo avrebbe potuto muovermi qualche appunto, e nondimeno, credo, mi avrebbe conservato quel poco d'estimazione che mi avesse prodigato sotto altri aspetti.

Io dunque, per concludere, non potrei accettare la massima dell'onor. Santamaria, che, per essere meritevoli di molta considerazione, quelle persone, che composero la Commissione ministeriale, dovessero anche essere superiori alla critica.

E' in fondo in che cosa li ho criticati?

Ho detto che dovevano studiare, ed hanno studiato poco, contenti di riprodurre un vecchio regolamento austriaco del 1841, che per giunta aveva fatto cattiva prova. Onde, dovendo pur provvedere alla conservazione della laguna, non si sono accorti che ce n'era una parte profondamente ammalata, nè hanno provveduto alle condizioni igieniche, hanno perfino compromesso gl'interessi della pesca valliva e vagantiva con

metodi e provvedimenti che facevano addirittura ai pugni coi più elementari principi della pesca e della piscicoltura.

Questo ho detto, e l'Ufficio centrale, facendo man bassa di molte disposizioni di quel progetto, ha in sostanza confermato le mie censure, salvo che non l'ha detto. Ora, in tutto ciò, la considerazione che meritano quegli egregi consiglieri, ingegneri e avvocati, non c'entra proprio per nulla.

Così intenderei di avere sbarazzato il terreno dalla questione personale, e vengo agli altri appunti.

L'onor. Santamaria ha esclamato ieri che i tecnici, che ho citato nel mio discorso, non sciolgono il nodo. E sta bene. Di fronte a certi tecnici insigni, che rigettano il principio del Sabbadino, che *gran laguna fra gran porto*, e lo relegano tra i pregiudizi, ce ne sono altri che ci si ostinano; e l'onor. Santamaria ne ha citato alcuni, soggiungendo, quanto agli altri, che si trattava di scritti d'occasione e quindi sospetti.

Ma intanto adagio cogli scritti d'occasione.

Non vorrà dire l'illustre magistrato e senatore che la memoria, per esempio, dell'ingegnere Pelosini sul porto di Malamocco, pubblicata nell'anno 1891, fosse uno scritto di occasione fatto in contemplazione della legge che ci sta davanti; eppure già egli lamentava che mancassero rilievi di osservazione. Nè possono dirsi studi di occasione quelli che il collegio degli ingegneri di Venezia iniziò nell'anno 1891. Erano stati provocati, se la memoria non mi tradisce, dal Fambri e dal Contin, e se ne discusse vivamente; ma veda fatalità, onor. Santamaria, appunto la maggioranza del collegio si è mostrata contraria a quei due, e seduta stante, si è nominata un'altra Commissione. Infine, se può dirsi scritto di occasione quello dell'Istituto veneto, la serenità obbiettiva di quell'illustre consesso scientifico e la speciale competenza di coloro che vi facevano parte, e che hanno firmato la relazione, deve renderci sicuri che il problema sarà stato studiato ed approfondito molto, senza secondi fini. Gli ingegneri che la firmavano sono Veronese, Bordiga e lo Zanon; anche lo Zanon, onorevole Santamaria, ch'ella ha citato ieri fra i tecnici contrari.

Infine, tale questione dei tecnici mi sembra

ora, come stanno le cose, una questione fuor di proposito, perchè, pur mettendo avanti le dispute, che si agitano a questo riguardo, io non sono venuto nella conclusione che occorra rimandare la legge finchè i tecnici si siano messi d'accordo, col pericolo che a furia di studi l'ammalato intanto potesse morire: ho detto solo e sostengo che bisogna andare cauti.

L'onor. Santamaria si è fatto forte specialmente, anche nella sua relazione, dell'autorità del Paleocapa. Io l'altr'ieri, nella foga del mio dire l'ho detto il suo *Paleocapa*, proprio senza la benchè menoma maligna intenzione; l'ho chiamato il suo *Paleocapa*, perchè aveva veduto che era citato ad ogni piè sospinto. Ora, è certo che il Paleocapa è stato un grande idraulico, la cui fama dura tuttora, e non si tratta di una fama usurpata; ma il Paleocapa ha la disgrazia di essere mancato da più anni, e la scienza dopo di lui ha progredito. L'onor. Santamaria può credermi questa volta sulla parola. Noi poveri pionieri della scienza siamo ben fortunati se possiamo vivere la vita di un giorno. Cioè, dirò meglio: gli amici potranno anche conservare la nostra memoria per qualche anno, per più anni; il nome di qualcuno più fortunato potrà essere registrato negli annali della storia, per quel povero granellino di sabbia che egli avrà portato alla costruzione del grande edificio; ma l'opera sua, come tale, muore: soltanto serve di addentellato per andar oltre.

Si tratti pure di un *maestro*, come l'onorevole Santamaria ama chiamare il Paleocapa; ma certo è che coloro, che vengono dopo, presto sorpassano il maestro, e la scienza nuova corregge, muta, a volte rifà addirittura la scienza vecchia. Del che non possiamo certo che rallegrarci, perchè il progresso umano è a questo patto. E si tratta a volte di una corsa vertiginosa. La scienza cammina lesta, specialmente nelle discipline fisiche e naturali. Ci sono libri, anche eminenti, che contano appena 10 anni di vita, e anche meno, e sono già vecchi.

Figuriamoci poi il Paleocapa, la cui opera risale a 30 e più anni addietro. E aggiungo che il Paleocapa era tutt'altro che infallibile, allorchè si trattava di questioni d'idraulica lagunare. E io sa la mia Chioggia, quando il Brenta fu immesso nella sua laguna. Il progetto Fossombroni ebbe appunto l'appoggio del Paleocapa; e ad attutire le preoccupazioni che da

varie parti, già allora, si erano sollevate circa i danni che ne avrebbero potuto derivare, sa l'onorevole Santamaria che cosa ha risposto il Paleocapa? Leggo le sue parole testuali: «la vastità e la profondità dei bacini che essa (la laguna di Chioggia) comprende, ci guarentiscono che passeranno non solo lunghi anni, ma secoli prima che la parte viva di questa laguna abbia a provarne gli effetti».

Mi difendo da un altro appunto.

L'onor. Santamaria ha spezzato nuovamente una lancia in favore dell'*unum corpus* della laguna: egli non vuole assolutamente saperne di distinguere la laguna viva dalla laguna morta e vuole assoggettate entrambe all'identico trattamento giuridico.

Egli dubita e si preoccupa che con quella distinzione si voglia rompere il vincolo che lega le due lagune, e quasi me ne dà taccia. Ma io, onor. Santamaria, non voglio rompere nulla; dico solo che il trattamento delle due lagune non può essere identico, perchè le condizioni di fatto sono diverse: potrà se vuole, essere eguale; ma la vera uguaglianza, secondo me, consiste nel trattare ugualmente le condizioni uguali e diversamente le condizioni disuguali.

Supponga l'onor. Santamaria per un momento (che il cielo ne lo preservi) di avere male, che so io, agli occhi o alle orecchie: vorrà egli applicarvi quello stesso metodo di cura che applicherebbe al cuore, ai polmoni, alla milza, al fegato, agli intestini, e via discorrendo? Anche senz'essere medico non credo che arriverebbe a tanto! Eppure si tratta anche qui dell'*unum corpus*, e niente meno che del corpo umano: sono tutte membra o visceri di esso e nondimeno, nonostante il trattamento diverso, nessuno potrebbe pensare che ne andasse rotto il vincolo che li unisce. Tutt'altro: quel trattamento diverso, adatto alle speciali condizioni di ciascuno, servirebbe a conservarli meglio tutti, e con essi l'*unum corpus*.

Pensate (dice l'onor. relatore, se ho ben trascritto le sue parole) pensate che cosa avverrebbe se una parte della laguna, abbandonata ai privati, fosse interrata, sia nei riguardi della difesa militare, sia in quelli dell'igiene! Ma nessuno la vuole abbandonata ai privati e neppure io: anzi ho lodato l'articolo del disegno che autorizza in ogni tempo il Governo a demolire le opere, anche ritenute legittime, dice

l'articolo, qualora ne trovasse necessaria la demolizione; come mi unisco all'onor. Sormani-Moretti, nell'applaudire l'Ufficio centrale per aver tolto anche al Governo la facoltà, lasciata dal progetto della Commissione ministeriale, di crear nuove *sacche*, o interrimenti formati dagli scavi che si fanno in laguna e dalle demolizioni in città.

Soltanto io non vorrei che si esagerasse: ecco tutto.

E sempre in omaggio a quel principio, annunciato dianzi, che annunciai del resto anche l'altrieri, che in materia così delicata bisogna andar guardinghi.

E vengo alla questione degli argini.

L'onor. Santamaria insiste tenacemente nel dire che vuole mantenuti soltanto gli argini e rilevati, sorretti da speciali concessioni o che fossero stati compiuti prima del 20 dicembre 1841, cioè prima della pubblicazione del regolamento austriaco; e dice che in far ciò l'Ufficio centrale, seguendo l'uso della Repubblica veneta, ha fatto omaggio all'equità. Ed io sono ben lieto, molto lieto di questo spirito di equità da cui egli e l'Ufficio centrale sono animati: soltanto non vorrei che si fermassero a mezza strada.

Perchè arrestarsi proprio al 1841? Perchè non tollerare anche altri argini sorti dopo?

L'onor. Santamaria soggiunge cosa, che del resto aveva ampiamente svolto anche nella sua relazione, che, cioè, dopo il regolamento del 1841, il quale aveva proibito gli argini, non si poteva più dire che i possessori delle valli, che ne avevano costruito, si trovassero in buona fede: si tratta di usurpazioni - ha detto ieri - e le usurpazioni non si devono tollerare.

Ora io, alla mia volta, osservo che credo sbagliato d'insistere su quel malaugurato regolamento e farne addirittura le colonne d'Ercole, oltre le quali non si possa andare.

È legge tuttora vigente quel regolamento? O non è anzi stato pubblicato, come dissi ieri l'altro, in via provvisoria, di esperimento, per il periodo di tre anni?

L'on. Santamaria si compiace di asserire che questo punto vale proprio uno zero; e ricorda l'opinione dell'Avvocatura erariale, ed anche un giudicato della Corte di cassazione, ed il fatto che, dopo scorsi i tre anni, quel regola-

mento fu pubblicato dal Governo veneto nella Raccolta delle sue leggi.

Ma adagio a' ma' passi. Né l'opinione della Avvocatura erariale, né il giudicato della Corte di cassazione, possono avere molto peso nella questione, quantunque si tratti di organi rispettabilissimi, a cui volentieri m'inchino; imperocchè, né l'Avvocatura erariale, né la Corte di cassazione conoscevano il dispaccio della Cancelleria aulica veneta, e neppure la patente di notificazione: sono documenti trovati solo negli ultimi tempi. Quanto poi al fatto che il Governo austriaco abbia pubblicato il detto regolamento, dopo scorsi i tre anni di prova, mi permetta l'onor. Santamaria di osservare che veramente esso fu inserito nella Raccolta degli atti dei Governi di Milano e di Venezia, ancora nel 1844, prima che spirasse il triennio, come appendice al vol. I, parte I del 1841. Era stato dimenticato, e il Governo provvide a quella dimenticanza.

L'onor. Santamaria ha chiamato questo del regolamento del 1841 un increscioso argomento. E voglio ammettere che sia tale; ma dal momento che ha sollevato così seri dubbi, perchè voler ricorrere proprio ad esso, come ultimo limite per il riconoscimento degli argini e degli arginelli della laguna?

La malafede! Ma chi le dice, onor. Santamaria, che tutti quei possessori di valli, che costruirono argini fossero in malafede, contrariamente al principio che Ella ben conosce, che *quisque praesumitur bonus donec probetur contrarium*?

Ammesso pure che il regolamento del 1841 abbia continuato ad essere legge (io voglio per un momento ammettere), ma quando mai è stato applicato in tutta la sua interezza? E quegli argini, non sono sorti sotto l'occhio vigile del Governo? E il Governo stesso non li ha riconosciuti quando registrò le valli nella mappa catastale, appunto con tutti i loro argini, e per di più applicò ad esse l'imposta fondiaria, non già come valli aperte, ma come valli chiuse, anche arginate, e quindi per un reddito molto maggiore che non avrebbero avuto se fossero state aperte? Infine ci è questo da osservare che molte di quelle valli sono passate via via in altre mani dopo il 1841, e per lo meno si ammetterà, spero, che questi nuovi acquirenti si trovassero in buona fede.

Ma, mi risovvengo in buon punto che c'è anche una questione fra l'onor. Santamaria e me, circa la figura giuridica, che si potrebbe dare al possesso degli argini riconosciuti.

Possesso trentennale, no, dice egli, perchè ammesso il concetto del demanio non si può ammettere il concetto della prescrizione; e il legislatore, sebbene possa far tutto, non può fare corbellerie. E sia pure: non combattiamo di formule e di parole e atteniamoci alla realtà delle cose. Purchè si raggiunga lo scopo, ammettiamo pure che si tratti di una semplice condizione di fatto, a cui la nuova legge attribuirebbe un'importanza giuridica. Ma non siamo così corrivi, onor. Santamaria, nel tacciare di corbellerie tuttociò che non entra nel quadro dei sistemi, come vigono oggidì, tanto più che il demanio in discorso potrebbe essere, ed è, un demanio *sui generis*.

Avvezzo come sono a spaziare liberamente nel vasto campo della storia, ne ho vedute parecchie di queste che i giureconsulti, educati alla scuola del diritto romano, avevano chiamato corbellerie, e non di meno molte si son fatte largo.

Ricordo solo un esempio, e ne potrei ricordare moltissimi: quello delle condizioni necessarie a rendere perfetto il contratto. Dove se n'è andato tutto quel grande bagaglio di sapienza romana? I giuristi, è vero, han protestato, si son sollevati tutti come un uomo solo, contro il principio che a rendere perfetto il contratto dovesse bastare la volontà delle parti, e han chiamato corbelleria, ai loro tempi, tutto ciò che si scostava dai criterî romani; ma la vita ha dato loro torto. La gran corbelleria ha finito col trionfare.

Dunque adagio con le corbellerie: ad ogni modo ciò che mi divide dall'onor. Santamaria è ben poca cosa. Si tratta soltanto di spostare il termine, dal 1841 al 1870, il termine che occorre al possesso trentennale.

Aggiungo, che la cosa potrebbe farsi senza alcun pericolo della incolumità lagunare, perchè, ai sensi dell'art. 4 del disegno di legge, accettato anche dall'Ufficio centrale, il Governo, anche nel caso di argini riconosciuti legittimi, potrebbe nel termine che fosse indicato nel regolamento, domandare il documento o la prova del diritto. E questo è già molto. Si aggiunge poi, che qualora, a giudizio del genio civile,

apparisse necessaria la distruzione di alcuna delle opere, anche ritenute legittime, il prefetto la potrebbe ordinare. Che si vuole di più?

L'onor. senatore Santamaria nel suo discorso ha parlato di argini, ma non anche degli innocenti arginelli delle peschiere; e cotesto suo silenzio mi è di buon augurio. Perchè, se mi è lecito, almeno questa volta, d'indovinare il suo pensiero, appunto dal suo silenzio vorrei argomentare che egli, in fondo, non sarebbe alieno da qualche concessione.

Le peschiere sono piccolissimi specchi di acqua cinti da argini, e posti in comunicazione con la laguna, mediante chiaviche. In esse si semina e si coltiva il pesce; ed io non esitai la volta scorsa di chiamarle il cervello e il tesoro della valle. Il sopprimerle varrebbe come ridurre il raccolto della valle di nove decimi; vale a dire come togliere alla valle tutta la sua importanza.

D'altronde, badi l'Ufficio centrale, mentre la laguna ha una superficie di pertiche censuarie 572,566, le peschiere ne hanno in tutto una di pertiche censuarie 5684. Come si vede, una quantità affatto trascurabile, relativamente alla grande superficie della laguna.

Aggiungasi che esse si trovano nella parte più lontana dai porti, cioè in prossimità della conterminazione lagunare, dove l'acqua ha un leggerissimo movimento di flusso e riflusso sentito soltanto nei giorni delle alte maree.

Si noti ancora, che per lo più, le peschiere vennero costruite, non dove si trovavano specchi d'acqua, ma bensì dove stavano barene e paludi infettive, e che per costruire quegli arginelli si scavarono appunto le paludi, e costruirono canali, dove l'acqua scorre limpida e sana; e non potrebbe essere diversamente, perchè vi devono vivere i minuscoli pesciolini, che vi si seminano, i quali senza acqua pura e sana necessariamente morrebbero.

Ora, domando io: si potrebbero sopprimere tali vivaì, ammesso pure che siano stati costruiti senza una regolare licenza, quando si considera l'importanza che hanno rispetto alla vallicoltura, e il nessun danno della laguna, dato che si trovano in una superficie così limitata, e che sono tanto lontani dai porti; tanto più che non si tratta di sbocchi d'acqua sottratti alla laguna, ma di barene sommergibili soltanto nelle alte maree, ridotte, in tal

guisa, a veri e propri bacini d'acqua comunicanti colla laguna?

D'altronde non ha detto l'onor. Santamaria ieri, che la laguna, così come è, è buona e fiorente, che si trova in condizioni molto felici, e che adempie bene alle funzioni alle quali è chiamata?

Ma io sono logico e ne traggo le conseguenze.

Se la laguna funziona bene, perchè volete vibrare un colpo mortale alle valli e volete dare a tutti questi argini lo sfratto e colpire nel cuore un'industria che dà da vivere a migliaia di persone senza che sia dimostrata menomamente la necessità di un così grande sacrificio? Se la laguna funziona bene, perchè, domando io, si è tanto restii nell'accettare l'emendamento che ho proposto all'art. 4, il quale, in fondo, si risolve nel riconoscere le condizioni di fatto esistenti trenta anni addietro, salvi naturalmente quei sacrifici, che gioveranno a migliorarla anche più?

Voglio parare un altro colpo portatomi dall'onor. Santamaria.

A proposito degli scoli l'onor. Santamaria ha accennato alla lotta che io cercai di mettere in rilievo fra le valli e la terraferma, e l'ha negata. Non si tratta, diceva egli, di distruggere nè le valli, nè la terraferma. E sta bene per noi: certamente nessuno di noi ha l'intenzione di distruggerle, ed io stesso per il primo, ebbi a dichiarare che gli interessi della terraferma e dell'agricoltura, mi erano sacri come quelli dell'industria valliva.

Ma ciò non toglie che la lotta fuori di qui ci sia.

Il conflitto tra la vallicoltura e la terraferma sorge là dove vengono applicate le idrovore per l'asciugamento artificiale dei terreni.

Infatti finchè l'acqua scola in *modo naturale* dalla campagna, lungo il canale fiancheggiato da valli, non può danneggiare molto la piscicoltura, perchè nelle valli non entra. Quell'acqua esce dalla campagna durante il riflusso, quando cioè le valli scaricano pure le loro acque nei canali, formando un dislivello di prevalenza del pelo d'acqua interno dal pelo d'acqua esterno, e non può, in forza di tale prevalenza, l'acqua dolce del canale entrare in valle.

Quando comincia il flusso, l'acqua del mare risale pel canale e la *porta a vento* dello scolo delle campagne, si chiude, perchè altrimenti

l'acqua salsa penetrerebbe in campagna. È durante questo periodo che il livello del pelo d'acqua in canale è superiore al livello in valle, e quindi l'acqua da esso si riversa nella valle; acqua, che non è dolce, essendo chiusa la porta di scolo. Onde con gli scoli naturali le valli non subiscono danni, nè durante il flusso, nè durante il riflusso.

Ma con l'applicazione delle idrovore la cosa muta, perchè l'acqua dalla campagna defluisce, non soltanto durante i riflussi, quando cioè il pelo d'acqua della valle è maggiore di quello del canale; ma, purtroppo, in virtù del prelevamento datole, anche durante il periodo del flusso, quando, cioè, il pelo d'acqua del canale è più alto di quello della valle. In tal periodo l'acqua, che entra in valle, non è soltanto la salsa, ma pur anche quella di scolo; anzi, in prevalenza, e quasi esclusivamente, questa, in quanto che l'acqua salata, che entra dalla bocca dei porti per giungere alla valle ha un lungo percorso da fare, mentre quella di scolo è proprio là dove si trovano le valli, ed è quindi la prima a riempire il canale, e quasi l'unica che si scarichi in valle con danno enorme della piscicoltura.

Di qui il grave danno, trattandosi di una lotta di conservazione per i valligiani, e di un attentato di soppressione da parte dei terrafermieri, i quali hanno tutto l'interesse di disfarsi dei vigili controllori, che guastano la loro opera di usurpazione della laguna.

E non posso assolutamente ammettere che il conflitto della terraferma e delle valli non abbia fatto luogo a proteste.

Io non posso ora citarle tutte; non ho avuto il tempo di raccoglierle; ma posso assicurare l'onor. Santamaria che se ne potrebbe fare addirittura una catasta sì per Venezia che per Chioggia.

L'onor. Santamaria è andato più avanti: egli ha voluto addirittura mostrare che gli scoli non sono nemmeno dannosi alla salute pubblica, e si è fatto forte di due argomenti ..

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore* Come due?

SCHUPFER. Se non saranno due argomenti, saranno due fatti a cui egli ha accennato. Uno è quello dello scolo di Gambarare, nel bacino di Venezia; l'altro è quello del canale di Cavaizza.

Lo scolo di Gambarare, dice egli, non ha mai prodotto danni della specie di quelli lamentati,

nè mai ha fatto luogo a reclami; ma domando all'onor. Santamaria, chi avrebbe dovuto reclamare, se per confessione dello stesso Santamaria quella località non è abitata e non ha neppur valli?

Quanto al canale di Cavaizza la cosa sta diversamente.

L'onor. Santamaria dice che questo canale scorre fra due valli: quella di Avertò, probabilmente voleva dire quella di Ghebbo Storto, più prossima, e la valle Morosina; e che, mentre la prima è sana, nella seconda c'è la malaria.

Ora, io mi permetto di osservare all'onorevole Santamaria che la valle Morosina non si trova nelle migliori condizioni igieniche per causa de' suoi argini; ma per un'altra ragione ben diversa: che, cioè, il suo canale alimentatore detto del Sirocco, viene alimentato dalle acque che sboccano dalle botti di Cavaizza, le quali s'insaccano nel canale del Sirocco, che disgraziatamente è chiuso all'origine. Tali acque insaccate, essendo acque putride e nere, facilmente marciscono, il che non avverrebbe se, non essendovi le botti di Cavaizza, quel canale venisse alimentato dal mare, o quanto meno (come avveniva una volta) esse trovassero uno sfogo pel canale del Sirochetto.

Fu detto che per il Ghebbo Storto le medesime acque non producono il medesimo effetto; ma basta considerare che non sono le medesime acque, perchè in quel punto sono rinfrescate e corrette dall'acqua della laguna, la quale non può accedere nel canale del Sirocco, perchè già occupato dall'acqua morta di scolo, che subisce solo un po' di rialzo per rigonfiamento.

Creda, onor. Santamaria, che gli argini non ci hanno proprio che vedere.

E i rimedi?

Io ne avevo ricordato due.

Uno sarebbe di portare mediante un canale quegli scoli direttamente al mare; ma l'onorevole Santamaria, che non vi aveva accennato nella sua relazione, lo ha passato sotto silenzio anche ieri. E nondimeno è il rimedio che ha l'appoggio anche del Contin, così caro all'onorevole Santamaria.

L'altro sarebbe quello di condurre gli scoli fino alla laguna viva; e, nonostante le osservazioni in contrario dell'onor. Santamaria, non

credo di avere detto una grossa bestialità, mettendolo avanti.

Anzitutto, ripeto, non occorre che i canali che condurrebbero quegli scoli alla laguna viva abbiano degli argini: basterebbe che fossero subacquei, scavati cioè nel fondo lagunare; onde non sarebbe punto vero che la laguna ne potesse venire frastagliata con argini in varie porzioni. Nè sussiste il dubbio che la laguna vicina alla città e alle isole potesse venire inquinata da quelle acque putride; perchè condotte nella laguna viva, dove il moto del flusso e riflusso è maggiore, verrebbero tosto prese e portate al mare durante i riflussi.

Infine, se questa non è l'opinione del Contin, è quella degli illustri scienziati dell'Istituto veneto.

E vi ha di più, onor. Santamaria; perchè gli stessi idraulici del genio civile hanno, non è molto, progettato uno di questi canali, per ricevere le acque di scolo delle botti delle Tresse e la Bianca e portarle dalla laguna morta sino alla laguna viva di Chioggia.

Mi resta un'ultima osservazione, della quale potrei anche dispensarmi, perchè più che di un appunto serio, si tratta, dirò così, di un razzo finale, che l'onorevole Santamaria, così forte oratore, ha lasciato scappare nella foga del suo discorso. In un punto, egli disse, l'onorevole Schupfer, così tenero degli interessi di Chioggia, non è stato un vero figlio di Chioggia.

E perchè? Perchè agli scavi dei canali interriti della laguna inferiore, e ai tagli attraverso dossi, barene e paludi, io preferisco la sistemazione del porto, essendo mio fermo convincimento che, una volta sistemato il porto, il resto possa venire da sè.

Ma io non ho rinunciato a quelle misure: ho dichiarato anzi di accettarle e le accetto; soltanto mi sono permesso di dire che non mi parevano sufficienti ai bisogni di quella laguna così ammalata.

Io le ho chiamate mezze misure: ecco tutto; e più che ad esse (il ripeto, anche a rischio di sentirmi dire nuovamente che non sono un buon figlio di Chioggia), ci tengo alla sistemazione del porto.

E se la mia parola volesse dire qualche cosa qui dentro, vorrei pregare vivamente i colleghi dell'Ufficio centrale e il signor ministro dei lavori pubblici ad acconsentire che tale si-

stemazione venga accolta nella legge, e sarei anche disposto a sfrondare il mio emendamento di tutto ciò che potrebbe essergli d'impaccio.

Infine le vedute dell'Ufficio centrale e le mie sono per questo riguardo press'a poco identiche, salvo che l'Ufficio centrale vorrebbe contentarsi di un ordine del giorno, ed io bramerei che, in un modo o nell'altro, quell'ordine fosse inserito nella legge.

Lo ripeto: io agli ordini del giorno ci credo poco. In generale sono carezze date, magari da una mano vellutata, a chi domanda pane e muore di fame. Introdotto nella legge, quell'ordine del giorno avrebbe una ben altra importanza.

L'onor. Sormani-Moretti ha detto: noi non siamo adesso in condizione di provvedere a questo grande bisogno, che egli stesso del resto ammette della sistemazione del porto di Chioggia: ci mancano i quattrini. Ed è una obiezione grave; ma non mi pare insuperabile. Io sarei disposto a modificare il mio emendamento in questo senso, che cioè « il Governo del Re provvederà alla sistemazione del porto di Chioggia nel più breve tempo possibile quando le condizioni dell'erario lo permetteranno », e la difficoltà sarebbe tolta...

SORMANI MORETTI. Non è un articolo di legge. (ilarità).

SCHUPFER. Qualcuno mi ha fatto osservare che il proporre, come feci, che vi sian costruite due dighe, è risolvere una questione tecnica che sarebbe bene non risolvere. Perchè, se gl'idraulici dell'Istituto veneto domandano due dighe, il Contin, per esempio, è d'avviso che possa bastarne una; e sono disposto a cedere anche su questo punto pur di vedere accolto il mio emendamento.

L'onorevole Sormani-Moretti un momento fa, pur aderendo, a quanto pare, al medesimo ordine d'idee, m'ha fatto capire che l'emendamento nel modo con cui l'avrei ora formulato, non potrebbe formar parte di un articolo di legge; parrebbe quasi che vi si opponesse qualche principio di diritto costituzionale. Ma perchè? Forse perchè l'emendamento, ridotto a quei termini, sarebbe più ch'altro un'affermazione astratta? Ma io conosco leggi le quali, infine, non sono che affermazioni di principi, e, anche come tali, hanno avuto una grande efficacia.

La proclamazione dei diritti dell'uomo è una di queste. In realtà, l'affermazione che io vi propongo potrebbe anche essere qualche cosa di più che una semplice affermazione di principi, perchè, dato il caso che le condizioni della pubblica finanza lo permettessero, quella che, per il momento, è un'affermazione astratta, verrebbe subito ad acquistare una importanza reale.

Si capisce che troverò delle difficoltà a far passare questo emendamento...

Una voce. Oh sì!

SCHUPFER... ma ad ogni modo mi conforterà l'idea di aver alzato la voce per una causa giusta, quale la carità di patria mi consigliava: certo esso ridarebbe la vita ad una benemerita città, che da anni lotta energicamente per la sua esistenza, e spera.

Ed ora non mi resta proprio che mandare un saluto al mio illustre avversario.

Ci siamo battuti ad armi cortesi, alla guisa dei cavalieri del buon tempo antico, e nel deporre gli offro cavallerescamente la destra.

Al Senato poi domando vivamente scusa se per avventura lo avessi annoiato; ma creda che non l'avrei fatto apposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Dicono i pratici: *si vis intelligere nigrum lege rubrum*, cioè per bene apprezzare le disposizioni di una legge è da vederne le note marginali. Il ricordo di questo antico ditteo mi è suggerito dal titolo di questo disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia », perchè so che in quest'aula i voti più volte e lungamente ripetuti dai Consigli comunale e provinciale di Venezia, dalla Deputazione provinciale, da singoli cittadini riuniti od associati, che domandarono insistentemente su questo argomento un provvedimento definitivo, saranno certo accolti con unanimità di suffragi, poichè il Senato ha sempre dimostrato per Venezia il più alto interesse. Ma io, che a nome dell'Ufficio centrale, vi domando con confidente fiducia l'approvazione a voti unanimi del disegno di legge, non la invoco soltanto in nome di questo sentimento di benevolenza per la mia città e provincia, non in nome di antiche e nobili tradizioni regionali, non per i meriti dei nostri maggiori, per cui sia nel patrimonio intellettuale, sia nel patrimonio econo-

mico della nazione tanto ancora rimano di benefici dovuti all'opera della sapiente e gloriosa Repubblica, di ammaestramenti civili e politici, di esempi degni di essere seguiti nel governo dello Stato, sia all'interno sia all'estero, nelle relazioni con gli altri Stati, o con il potere clericocratico, onorando la religione ma serbando incolume contro ogni interdetto la civile potestà. Non la domando in nome di quei sentimenti, a cui l'amico senatore Sprovieri, che oggi non vedo presente, fece appello l'altro giorno appena cominciata questa discussione, quasi volesse dire, che doveva essere posta sotto l'alto patrocinio d'idealità e di ricordi che elevano e sollevano sempre fortunatamente gli animi. Non ho bisogno di affidare a questi ricordi il progetto in Senato, dove rammento con riconoscenza le parole che furono pronunciate or sono otto anni dall'illustre senatore e mio amico Finali. È un voto EMPIO, egli diceva, quello di alcuni i quali credevano che fosse possibile applicare il sistema olandese alla laguna di Venezia, o, diciamolo alla bella prima, sottrarre alle acque vivificatrici dei suoi porti una parte qualunque della laguna, per farne, sia pure non da un momento all'altro, un territorio di terraferma.

Diceva il senatore Finali al Governo in quest'aula nel 25 giugno 1891, mutino pure Ministeri e programmi di amministrazione, ma nessuno mai potrà opporsi alla conservazione della laguna veneta: non si può nemmeno pensare che alcun Governo nazionale possa dichiararsi indifferente o disinteressato nella questione. Ma questo interesse, continuava l'amico Finali, dev'essere operoso. Onorevole ministro, occorre di far presto. Si ricordi, ed io ne ho fatta lunga esperienza, che in questa materia gl'interessi privati contrastano con gl'interessi pubblici. Pensi che ogni anno, ogni giorno, col suo decorrere è fatale; che da venticinque anni le usurpazioni si estendono, e mentre noi facciamo progetti e discussioni sottili, la laguna interrisce, cioè perisce. E l'onor. amico Pierantoni, ch'era relatore allora del progetto di legge, ripigliava alla sua volta qui in mezzo a Voi, a nome dell'Ufficio centrale, a dire: sappiamo anche noi che queste usurpazioni del demanio pubblico vi sono, ma su questo oggetto posso dire, che appunto perchè si tratta di occupazione di terreni demaniali, non è possibile

dedurre la più lunga prescrizione, poichè contro i diritti demaniali non corre prescrizione. La notizia delle usurpazioni non è ignota; l'abbiamo ricordata nella relazione per fare comprendere al potere legislativo l'ufficio suo di ordinare le rivendicazioni.

Queste parole per l'Ufficio centrale d'allora, del quale facevan parte i senatori Costa, Guerrieri-Gonzaga, Manfrin, Pagano, pronunciava il senatore Pierantoni, suo relatore. Dopo tali e per tali dichiarazioni ed eccitamenti fu votato dal Senato, nella seduta del 25 giugno 1891, l'ordine del giorno del quale giova ricordare il tenore:

« Il Senato invita il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta ».

Nel più breve tempo possibile? Dal 1891 al 1899 scorsero otto anni. Come e perchè il più breve termine possibile si è convertito invece nel lungo spazio di otto anni di tempo?

Quali le cause che hanno cotanto protratto l'adempimento della vostra deliberazione? Forse è stata una considerazione di Governo, mosso dal dubbio che, mentre questo ramo del Parlamento aveva in tutti i modi dimostrato più volte la sua volontà che anche in questo argomento la cosa pubblica trovasse il suo definitivo assetto, nell'altro ramo del Parlamento potesse trovare ostacolo ed impedimento la risoluzione legislativa dal Senato domandata, perchè ivi non fosse conosciuta od apprezzata sufficientemente la somma importanza della laguna veneta, l'urgenza dei provvedimenti definitivi richiesti per la sua conservazione?

Non fu questo di certo il motivo per cui attendemmo ancora altri otto anni ciò che nel più breve tempo possibile doveva essere compiuto. Imperocchè sentimenti e giudizi identici a quelli del Senato intorno alla laguna veneta aveva invece anche la Camera dei deputati manifestato. Ricorderò solo che essa già fin dal 26 giugno 1889 aveva deliberato un ordine del giorno che suona così:

« La Camera, ritenuto che la conservazione della laguna viva e morta è condizione essenziale per l'incolumità di Venezia, e per la regolare alimentazione dei suoi porti, confida che il Governo saprà vigilare con rigorosa cura il

regime della laguna stessa e provvedere con efficaci regolamenti all'integrità dell'estuario ».

Qui si parla di regolamenti, non di legge come nell'ordine del giorno del Senato, di due anni posteriore a quello della Camera elettiva, perchè allora si credeva che semplice regolamento, e non regolamento avente forza di legge, fosse quello del 20 dicembre 1841, e che non occorresse una legge per modificarlo ma che bastasse un regolamento governativo.

Se non fu l'accennata preoccupazione la causa della lunga dilazione dal 1891 ad oggi, quale altro ne fu il motivo? Forse la poca importanza per lo Stato dell'argomento in esame?

No, nessuno potrebbe osare di dirlo, perchè molte smentite di tale asserto, molte prove del contrario si possono addurre ad onore dello Stato italiano, al quale, con grato animo, io, figlio di Venezia, devo rendere testimonianza di quanto fece e di quanto spese per ridare al nostro porto, del quale la laguna è parte costitutiva essenziale, ed all'arsenale nostro, tutto il valore di cui sono degni sia per l'antica e splendida tradizione, sia per la loro importanza attuale.

Lo Stato italiano in un trentennio dal 1866 ha speso 12 milioni per l'escavazioni; circa 700 000 lire per completamento del porto di Malamocco e dei fari. Per le stazioni marittime e sue banchine ha speso quasi 11 milioni; per il nuovo porto del Lido oltre 6 milioni; per l'espulsione del Brenta quasi 8 milioni e mezzo; per la sistemazione del Sile 1 300 000. Le spese incontrate per l'arsenale oltrepassano i 13 milioni e mezzo. Per uno scalo di approdo a Chioggia la legge del 14 luglio 1889 stanziò la somma di lire 700 000; e sono riservati sulla legge del 1889 circa 4 milioni per lo scalo d'alaggio, per prolungamento di banchine e per meccanismi nella stazione marittima di Venezia.

Si aggiungano altre spese per la manutenzione ordinaria. Tutto ciò non prova quale importanza grandissima, quale interesse sommo abbia per la nazione tutta, e non per la sola Venezia e per il suo estuario, la conservazione della laguna, che forma un tutto con i suoi cinque porti, già legislativamente dichiarati un unico porto?

Un'altra volta quindi ritorna il quesito, quale è dunque da ritenere la vera causa per cui dal 1891 si fece aspettare fino ad ora il dise-

gno di legge richiesto dal Senato; quale la vera causa dalla più lunga attesa da ben trentatre anni di un provvedimento definitivo, che con lodevole iniziativa fu messo allo studio dal Governo italiano appena liberata Venezia, e che fu replicatamente proposto dalla benemerita Commissione governativa lagunare presieduta prima dal Paleocapa poi dal conte Alessandro Marcello?

I silenzi o gl'ingrignimenti sono inutili. L'unica causa dell'eterno ritardo, che attesterebbe la impotenza delle autorità e dei poteri pubblici (poichè il buon volere loro fu costantemente provato), sta non nelle resistenze e nelle opposizioni aperte e quindi legittime e meritevoli di essere discusse e rispettate, che furono presentate: ma nelle mene occulte, nei maneggi indiretti, e quindi degni di biasimo e intollerabili, di alcuni interessati, confusi fra interessati per ragione legittima e interessati per usurpazione della pubblica cosa e per temerario e continuato dispregio dei precetti delle leggi, degli ordini dell'autorità e dei pubblici diritti. L'efficacia di codeste opposizioni di varia natura è attestata da uno degli interessati, che in sua pubblicazione del 1884 si vantò che invano il Ministero, sentiti i corpi consultivi dello Stato, aveva domandato al sovrano di sanzionare l'elaborato regolamento lagunare sottoposto alla sua firma, perchè « solamente la vigilanza e la influenza che presso il Re poterono esercitare i proprietari lagunari, impedì l'approvazione ».

Quel possessore di valli naturalmente scrive che così fu fatta ragione al diritto. Ma l'azione occulta presso il Sovrano costituzionale era forse essa pure atto di diritto? Non del ricorso dalle leggi permesso si fece uso. Egli stesso lo dice. « Vigilavano alcuni dei proprietari lagunari, e sapendo quanta difficoltà avrebbero incontrato a persuadere il Ministero contro le non esatte o non dotte informazioni dei suoi funzionari, riuscirono ad impedire che la Corona legittimasse con la sua firma un atto di usurpazione, una violazione ai diritti dallo Statuto garantiti » (A. BULLO, *La questione lagunare*, Firenze Roma, Bencini, 1884, pagg. 69 e 70).

Vedete dunque come bene a ragione l'Ufficio centrale, a mezzo dell'ottimo suo relatore, (al quale anche io a nome dei colleghi d'Ufficio esprimo lodi e ringraziamenti per l'opera sua)

ha principiato la relazione con la riproduzione, perchè fosse anche in quest' ora presente alla vostra mente, della iscrizione che i nostri padri della veneta Repubblica fecero scolpire all' ingresso del Magistrato alle acque. Le parole della quale iscrizione noi siamo certi che voi tutti vorrete considerare come un legato dei nostri gloriosi maggiori.

Essi affidavano ai posteri la osservanza delle loro disposizioni sopra la laguna come di un editto perpetuo.

Il progetto di legge è ispirato, temperandoli, a quei criteri legislativi da cui quei nostri maggiori furono mossi. Voi, onorando il progetto dei vostri suffragi, li consacrerete, così mantenendo questa perpetuità dell'editto. I Veneti dissero che chiunque avesse osato attentare alle acque della laguna, o arrecare ad esse *quoquo modo detrimentum*, doveva essere considerato come nemico della patria. Voi, rammentando questo loro giudizio, non potrete trovare che pecchi di eccessiva severità il progetto di legge che vi presentiamo. (*Bene, benissimo*).

Ora veniamo, signori, più davvicino ad esaminare quanto fu detto nella discussione di questo progetto di legge. Non entrerò nei confronti con il disegno ministeriale, poichè ora un solo testo vi sta dinanzi dopo l'accettazione delle nostre modificazioni da parte dell'onorevole ministro.

Il mio primo pensiero è rivolto a respingere i rimproveri o le critiche, immeritate, che mi duole di aver sentito muovere dall'onor. collega Schupfer alla Commissione ministeriale che ci ha preparato con amorosa cura un lavoro, per il quale, prima all'onor. ministro poi al vostro Ufficio centrale, fu dato di venire finalmente dopo tanti anni alla conclusione dell'invocato progetto di legge.

Quel rimprovero mosso dall'onor. Schupfer è immeritato perchè, pur essendone stata oggi attenuata la portata, significava in sostanza questo; che la Commissione ministeriale fu mossa da un solo pensiero, quello di provvedere agli interessi di una estesa zona di coltivate e di bonificate campagne, e di assicurare ad esse scoli in laguna; che la Commissione non ha visto nel bacino lagunare che una fogna per questi scoli, dimenticando tutti gli altri alti interessi che colla laguna sono connessi.

Ora quest' accusa non era meritata davvero

per la omissione, che ha creduto di riscontrare il collega Schupfer nel lavoro della Commissione riguardo più specialmente al porto di Chioggia, perchè il mandato della Commissione era limitato e determinato naturalmente dal decreto che la nominava.

Questo decreto, dovuto al senno previdente dell' illustre nostro presidente allora ministro dei lavori pubblici, era in relazione all'ordine del giorno del Senato 25 giugno 1891 ed alla sua attuazione: e dentro a quei limiti la Commissione necessariamente doveva contenere il suo lavoro e le sue proposte.

Che se in riguardo alla esecuzione del mandato i rigoristi volessero fare alla Commissione un rimprovero, potrebbero farle il rimprovero opposto a quello mosso dal collega Schupfer, e dire che i suoi membri, trascinati dall'amore per la conservazione di tutta la Laguna, oltrepassarono il mandato letterale, aggiungendo elaborate relazioni speciali sulla sistemazione dei fiumicelli Dese, Zeno, Morsenego e dell'argine sinistro del Muson dei Sassi e sulla necessità dei tagli di vivificazione attraverso le paludi e barene, e sulla convenienza di sopprimere la salina di S. Felice.

Nè rimprovero alla Commissione ministeriale potrebbe muoversi per il modo con cui ha adempiuto l'incarico ricevuto, quasi che, ripeto, soltanto di una cosa sola si fossero occupati i suoi membri, cioè dello scolo delle campagne. Ma, si disse, essi posero in rilievo che la laguna deve ricevere gli scoli di vari consorzi che abbracciano 158 000 ettari di terreni coltivati, dei quali ettari 50 000 erano paludi ora bonificate.

Ma prima di tutto osservo, che se anche la Commissione non avesse di questo parlato, non sarebbe venuto meno il fatto; le acque delle campagne andrebbero del pari a scolare in laguna. Non è il fatto di averne parlato che rende gli scoli di pregiudizio alla laguna, ma la esistenza del fatto stesso, il quale può essere regolato non tolto, perchè dipende da una condizione di cose necessaria, costituita dal fatto che il bacino lagunare è posto inferiormente alle campagne stesse. Queste in qualche luogo devono mandare le loro acque.

Il dilemma s'impone. O sacrificare tanti terreni e tante popolazioni, e dopo avere speso dei milioni per il risanamento dei luoghi e per

la bonifica di tanti terreni, dopo avere per anni proclamato, ed ancora l'altro giorno qui ripetuto, che le bonifiche sono di un grande interesse nazionale, igienico, agricolo, economico, finanziario, distruggere le bonifiche già fatte, e togliendo a quei terreni gli scoli ridurli nuovamente paludi; ovvero altrimenti subire questa necessità di natura e vedere soltanto come si possano renderne meno dannose le conseguenze.

La Commissione ha parlato, e doveva parlare, di questi alti interessi ai quali pur serve e deve servire il bacino lagunare, perchè non è cosa di poco momento. Si tratta di 158,000 ettari di terreno, si tratta di beni che hanno complessivamente 5 milioni e mezzo di rendita censuaria e che pagano poco meno che altrettanto d'imposta, e che quindi rappresentano un importante elemento economico e finanziario, a parte pure l'igiene. Ma non è vero che la Commissione si sia limitata soltanto a considerare questo interesse.

Nella sua relazione generale si legge per esempio a pagina 4, che una volta provvisto agli scoli « da allora la conservazione della laguna divenne *interesse comune* delle città di Venezia, di Chioggia e di tutte le sue isole più o meno abitate ed insieme di tutte le zone di terraferma appartenenti alle attuali provincie di Venezia, Padova, Treviso, ecc. ». Qui si parla di comunione d'interessi. A pagina 5 si dice che gli scoli sono indispensabili, ma che il loro sbocco va effettuato in località remote per restringere la zona della malaria e per rendere gli scoli innocui agli abitanti e alla generalità della laguna.

Dopo accennato agli interessi igienici, la relazione mette in rilievo quelli industriali, anche ultimamente sorti per l'opportuna ubicazione del porto lagunare e per le sue felici condizioni di sicurezza e di facilità dei trasporti.

Non dimenticò Chioggia, ma scrisse che nella laguna medesima si specchia pure la città di Chioggia, con porto proprio e commerci non trascurabili, senza dire della sua flottiglia per la pesca marittima, per la quale Chioggia va assai rinomata tanto per il numero dei navigli quanto per l'ardire e la destrezza dei coraggiosi equipaggi.

Non dimenticò la importanza della buona

conservazione della laguna per il mantenimento di una rete meravigliosa di canali, arterie e vene di questo corpo a noi tanto caro. Ricordò che un'arteria principale di canali della lunghezza di 98 chilometri congiunge Venezia ai porti, a Chioggia a Mestre, e quindi per la gran linea di navigazione interna verso la Lombardia e per altre linee con le provincie di Udine, Treviso, Padova, ecc. Ricordò che sono alimentati dalla laguna altri 256 chilometri di canali, senza contare quelli interni della città.

Nella stessa relazione si parla dell'importanza che hanno alcune speciali industrie sia vecchie che nuove, e parlò della pesca, e perfino della caccia, qualificò come GRANDE INTERESSE quello rappresentato dalla industria della pesca, esercitata in grandissima scala e dai pescatori detti vagantivi e in MODO IMPORTANTISSIMO, son parole della relazione a pagina 7, negli spazi lagunari temporaneamente chiusi detti Valli, nei quali la vera e propria coltivazione del pesce è fatta con sistemi razionali, che hanno raggiunto oramai *grande importanza*, tanto per la perfezione dei metodi adottati quanto per la eccellenza e la quantità del prodotto ottenuto. Disse che le valli chiuse più o meno hanno una superficie di 14,000 ettari circa, ed ettari 4500 circa quelle aperte con pesca riservata.

Quindi reclama la Commissione *uguale urgente sollecitudine* per tutti questi interessi che s'intrecciano in fortunata armonia.

L'allegato L dell'elaborata relazione della Commissione non tace i danni recati dai fiumi, nè quelli prodotti dal Brenta che il Governo austriaco condusse in laguna. La secolare esperienza, ivi si legge, ha dimostrato come la laguna veneta, liberata dalle acque torbide e protetta alle sue foci (porti) [con le dighe contro gl'insabbiamenti del mare, abbia un regime naturale che ne assicura la longevità. Non è questa la base per l'attuazione del provvedimento che il senatore Schupfer e noi pure desideriamo ed affrettiamo per Chioggia?

Chioggia fu alluvionata dal Brenta, vi si dice, per una superficie di 24 chilometri quadrati ed interrimenti subirono i canali maggiori prossimi al porto di Chioggia. Dunque i danni prodotti dall'opera governativa con la introduzione del Brenta nella laguna di Chioggia, la Commissione non ha taciuti, ma li ha messi nel dovuto rilievo, affinchè l'onorevole ministro leg-

gesse nell'elaborata relazione il debito dello Stato di riparare quei danni.

Di più la Commissione ministeriale non poteva fare, e avrebbe abusato dell'incarico se avesse formulato progetti di lavori relativi: e tale eccesso avrebbe potuto compromettere tutta la immediata attualità delle altre proposte, ed in ogni caso avrebbe importato una perdita di tempo non piccola per gli studi e i progetti sopra un oggetto non commessole e oggi non attuabile immediatamente.

Lodate dunque la Commissione di aver ciò ommesso, non fatele un biasimo ingiusto. Biasimevole sarebbe stato l'indugio in cui avrebbe dovuto altrimenti cadere; allora avrebbe servito agli interessi che si oppongono da tanti anni al progetto di legge che discutiamo, e che essa doveva preparare, non avrebbe tutelato gl'interessi della laguna.

L'altro rimprovero fatto alla Commissione dal senatore Schupfer si è, che essa non ha saputo e voluto fare, e non fece, che copiare il regolamento del 1841. Anche questo rimprovero è del tutto infondato. Intendiamoci bene.

Il fondo delle disposizioni di qualsiasi savio regolamento o legge per la conservazione della laguna veneta sarà perpetuamente quello stesso per tutti. Come il fondo delle disposizioni del regolamento del 1841 sono le leggi venete, ed espressamente si dichiarò allora che si volle riunirle, coordinarle, porle in armonia soltanto con le nuove giurisdizioni, così il progetto della Commissione ministeriale necessariamente s'ispira all'uno ed alle altre. Così fecesi nell'elaborato prodotto da Paleocapa nel 1867, così nell'elaborato della Commissione del 1870 presieduta dal conte Alessandro Marcello.

Il fondo su cui si lavora, o la parte sostanziale della disposizione, è sempre quella; possono esservi differenze maggiori o minori nei vari progetti circa disposizioni accessorie, ma la base è la stessa. Tutti copieranno, se vi piace la parola, ma perchè la natura ricopia pure sè stessa.

Non facciasi quindi rimprovero alla Commissione ministeriale di aver tenuto per base il regolamento del 1841.

Doveva essere così, perchè questo deriva dalle leggi venete e perchè è legge ora in vigore e non si può fare salti nel buio.

Ma non è vero che lo abbia copiato, perchè

anzi pose ogni studio per tentare d'innovarlo in un punto essenziale, anche contraddicendo alla logica giuridica, per la vana speranza di una conciliazione degli animi, smentita dalle opposizioni sorte contro il suo progetto da quelle stesse persone e per quegli stessi interessi particolari che dal 1867 impedirono la desiderata riforma.

La Commissione parlamentare credette che con l'aberrante novità del possesso trentennale, ammesso in questo particolare oggetto, ogni opposizione sarebbe sparita per avere essa conseguito quanto non la equità ma la debolezza concedeva e che non era mai stato sperato.

Questa novità in una parte fondamentale ed essenziale della legge, e che noi non abbiamo voluto accettare, è proprio quella sulla quale più principalmente insiste il collega Schupfer perchè venga approvata: eppure egli è stato ingiustamente severo con la Commissione che prima la propose. Come si può dire che ha soltanto copiato, mentre con ciò solo essa ha totalmente capovolto il sistema del regolamento austriaco e quello delle leggi venete?

La Commissione ministeriale credette di mantenere alcune disposizioni secondarie del regolamento del 1841, che noi abbiamo modificato. E dobbiamo un ringraziamento al senatore Schupfer, per aver più volte richiamato l'attenzione del Senato su alcune di queste modificazioni del progetto introdotte dall'Ufficio centrale e che a lui pure parvero lodevoli. Ma la forma con la quale tessè la sua lode, mi permetta di dirglielo, ci è rincresciuta, perchè ha voluto accompagnarla e contemporaneamente desumerla col biasimo e dal biasimo del progetto, presentato al ministro dalla Commissione e dal ministro al Senato, sebbene quel progetto non valga che come reminiscenza storica, dopo che il ministro ha dichiarato fin dall'inizio della discussione che accettava il progetto da noi modificato.

Non voglio credere che l'on. collega abbia voluto tributare elogi all'Ufficio centrale quasi per lusingare di più il biasimo o la critica sparsa a piene mani sull'opera della Commissione ministeriale: voglio credere che abbia posto a confronto i due progetti e ne abbia notate le differenze per rendere maggiore onore all'Ufficio centrale, e di ciò lo ringrazio. Ma abbia presente, e sono obbligato a dirlo per

amore di verità e di giustizia, che l'Ufficio centrale non ha lavorato da solo nelle modificazioni introdotte, ed ha avuto per cooperatori indiretti è vero, perchè l'Ufficio si è rivolto all'onorevole ministro, ma pur sempre per cooperatori costanti, zelanti ed illuminati, mediante varie elaborate relazioni supplementari, gli egregi componenti della Commissione ministeriale.

Dunque è debito nostro di lealtà dichiarare e ripetere, che anche nei miglioramenti apportati al progetto l'opera della Commissione ministeriale fu proficua. E largamente proficue ci furono le pregevolissime relazioni che accompagnano i voti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, presieduto dall'amato e illustre collega Lampertico: cioè la splendida relazione sul tema giuridico dettata dal professore Polacco anche a nome del collega suo onor. deputato Molmenti, quella tecnica accuratissima dell'onor. deputato prof. Veronese, dove è tanta manifestazione dell'affetto suo prepotente per la sua diletta Chioggia, dettata anche a nome dei colleghi suoi prof. Bordiga e Zanon, e quella relativa alla pesca, vallicoltura ed igiene, opera dell'illustre prof. Canestrini, che siede anche con tanta autorità nel Consiglio superiore della pesca presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, scritta con il concorso dell'autorevole clinico, l'amico mio professore De Giovanni, rettore della Università di Padova. Altri studi e memorie ci furono, anche da interessati, premurosamente favoriti, e di tutti facemmo tesoro.

Ho voluto dire tutto questo circa alla Commissione ministeriale, perchè il Senato sappia che non biasimo, ma pubblico a generale ringraziamento deve essere dato a chi ha prestato con zelo e intelligenza l'opera sua per contribuire a darci modo di formulare una legge che crediamo sarà per riescire a buonissimi effetti.

Vengo alla questione, se si avrebbe dovuto espressamente distinguere nel progetto di legge la laguna morta dalla laguna viva.

Al quale proposito ci fu rimproverato che noi siamo (diciamo le cose col loro nome) retrogradi, siamo gente che obbedisce ciecamente ai postulati della scienza di 30 o 40 anni fa, che niente sa di quello che si è fatto, detto e insegnato come nuovi dogmi inconfutabili ed associati d'idraulica lagunare da Paleocapa in poi, nel cui nome con feticismo giuriamo, igno-

rando che con esso è pur morto e sepolto ogni suo insegnamento sul buon regime lagunare, sordi al nuovo verbo dei nuovi e maggiori scienziati. Insomma un rimprovero analogo a quello che molte volte si fa in politica ad alcuno dicendogli, siete ancora l'uomo del 48 e siete rimasto in arretrato di cinquant'anni.

Il collega Schupfer non mi pare che oggi in sostanza abbia dato un grande incoraggiamento agli studiosi quando disse: badate che di voi scienziati, quando siete morti, non rimarrà che il nome, se anche mai prospere vi saranno le sorti, ma nulla degli insegnamenti vostri rimarrà a vantaggio dei posteri: ogni fatica vostra diverrà infruttuosa, ogni teorica da voi stabilita e illustrata sarà contraddetta e andrà come fumo dispersa. Se così fosse, agli scienziati si potrebbe dire: tanto faticar giova. Tutti tornate alla gran madre antica, e il nome vostro appena si ritrova.

Non è questo il sentimento mio, onorevole Schupfer. Io credo che lo scienziato, di tal nome degno, lasci tali tracce dietro di sé, che quando pure i posteri vedano più lontano di lui, possano veder più lontano soltanto perchè montarono sulle sue spalle. Se non ci fosse la piramide da lui innalzata, i posteri non avrebbero potuto scoprire quei più lontani orizzonti di cui menano vanto. (*Bene, approvazioni*).

Noi siamo retrogradi, non siamo a giorno dei nuovi indiscussi principii sulla idraulica lagunare!

Chi sono e cosa dicono questi idraulici moderni dei quali, a dimostrare la ignoranza nostra, ha fatto invocazione l'egregio collega, per affermare qui che noi non abbiamo rispettato i precetti della nuova idraulica lagunare?

Io non ho sentito invocare da lui l'altro giorno che il nome dell'ing. Pietro Saccardo di Venezia e quello del prof. Veronese. Certo sono bravissime persone, ma con essi nulla si prova.

Ricordo benissimo il Saccardo, che è stato più anni mio collega nel Consiglio provinciale di Venezia e dove più volte fu discussa questa benedetta questione della conservazione lagunare. Ebbene, sulla questione della convenienza di restringere l'attuale capacità della laguna, già promossa molti anni sono da chi voleva estendere la terraferma in laguna, il Saccardo non ha detto mai di dividere questa idea. Non l'ha

avuta nel 1878, quando nel Consiglio provinciale raccomandava insistentemente, in un ordine del giorno da lui proposto, che il Consiglio provinciale di Venezia facesse istanza per spingere energicamente il Governo ad attuare il nuovo regolamento lagunare senza altri indugi, e diceva allora: « l'importanza della laguna equivale a quella del porto. Esso non basta a sè stesso: ha bisogno della laguna. Ond'è che senza l'obbligo di addentrarci più oltre nelle teorie, nè di ricorrere alla storia e all'autorità degli idraulici, basterà riflettere al sopraccennato meccanismo di moti della marea nella laguna per comprendere quanto preziosi fattori in ordine al miglioramento e alla conservazione del porto e dei canali sia *la capacità della laguna ed il libero movimento delle acque nella medesima*, e di quale gelosa tutela per ciò sia d'uopo di circondarla ».

Queto diceva l'ing. Saccardo nel 1878 come consigliere provinciale. Qui non siamo in alcuna divergenza. Forse l'onorevole Schupfer invoca dal Saccardo un piccolo scritto del 1898, ove c'è qualche divergenza con quanto fu detto da noi, ma resta fermo che tutta la divergenza consiste in questo, che il Saccardo dice: « Supponendo una laguna di *ampiezza INDEFINITA* nelle sue parti estreme, l'onda marea non si renderebbe sensibile » (pag. 11). Ma noi abbiamo una laguna d' *ampiezza DEFINITA*, ed è incontestabile che arcisensibile vi è il moto della marea dove non è impedito. Esclude anche il Saccardo che la laguna detta morta sia veramente morta.

Giova avvertire però - egli scrive - che con questa denominazione non si intende un serbatoio d'acqua inerte o stagnante.

Forse la qualificazione di laguna morta è anche impropria.

Ma comunque, l'azione del porto in molte circostanze di grandi maree giunge fin là, in laguna morta, rompe gli ostacoli che incontra, scava paludi e spiana barene... l'azione invadente del porto avanza sempre e continua la sua opera di demolizione in laguna.

Questo scrive il Saccardo, temendo la eccessiva azione non la deficiente opera della conservazione naturale, e per concludere a che? Che si sospenda la discussione del progetto e la si rimandi a tempi migliori, perchè gli studi sono immaturi (pag. 37). È questo che volete,

onorevole Schupfer, invocando il Saccardo? Dobbiamo attendere i secoli futuri? Perchè non sono i postulati della scienza di oggi contro quella dei tempi, pur tanto a noi vicini, del Paleocapa, di Mati, di Contin, di Bucchia, di Colbertaldo, di Perosini ecc., che il Saccardo invoca. No. Gli studi sono per esso immaturi. Noi gli rispondiamo: che le leggi non possono attendere che gli uomini abbiano finito di studiare: quando si finirà di studiare, si finirà di legiferare. Se nuovi studi porteranno insegnamenti diversi, si faranno allora leggi diverse: noi, od altri, modificheremo allora la legge presente, se la necessità ne sarà dimostrata.

Ha citato contro di noi il senatore Schupfer in secondo luogo il prof. Veronese, relatore, come dissi, per l'Istituto veneto, per l'esame della parte tecnica del progetto di legge. Ma badi, l'onorevole Schupfer, che il Veronese nella sua relazione all'Istituto veneto conclude precisamente all'opposto del Saccardo, e ben diversamente da quello che si potrebbe credere, dopo l'esposizione che egli qui fece e la invocazione dei nomi di Saccardo e di Veronese. Questo, e così i suoi colleghi Bordiga e Zanon dicono: teoricamente è una bellissima cosa continuare a fare degli studi della laguna. E questo chi non lo desidera? Rileva la mancanza di osservazioni sistematiche per risolvere tutte le questioni della laguna morta. E anche noi lo desideriamo. Dirò di più: l'ufficio del Genio civile le ha più volte intraprese.

Pur troppo molte volte i mareografi furono disturbati, uso una parola riservata, e si suppone da chi forse non voleva, per suoi particolari interessi, che i risultati di questi studi fossero continuati, e meno ancora che per essi fosse più frequente e più accurata la vigilanza ufficiale nei punti più remoti della laguna.

Ma fin qui non ci sarebbe niente da dire: studino pure; si protraggano e si accumulino le osservazioni. Ma è forse perciò che il Veronese viene alle conseguenze del Saccardo o dell'onorevole senatore Schupfer? No. Non si può frattanto, scrive il Veronese a pag. 33, sospendere l'approvazione della legge lagunare. Conclusione opposta a quella del Saccardo.

« È da augurarsi », egli continua « che nuovi studi stabiliscano bene le basi dell'idraulica lagunare, ma frattanto non possiamo accettare in massima il principio dell'esuberanza della

laguna, sia perchè la ristrettezza della laguna entro certi confini danneggerebbe indubbiamente il porto, sia perchè non possiamo dimenticare, che i vecchi principi siano pure empirici, hanno contribuito a conservare ed a migliorare la laguna, mentre con quelli opposti Venezia e Chioggia avrebbero fatto la fine di tante altre importanti città cinte di lagune salse». Ivi a pag. 33. Nè dica l'onor. Schupfer che egli in nome e sull'appoggio del professore Veronese, di Bordiga, di Zanon si limiti a domandare norme diverse di legge, dettate le une per la laguna viva, le altre per la laguna morta. Scrissero invece al contrario quegli egregi ingegneri, e l'Istituto veneto approvò, le seguenti parole a pag. 34:

« Nè si può per le ragioni suesposte sottoporre a norme diverse la laguna viva e la laguna morta ».

Vede dunque, egregio collega Schupfer, che proprio in questo desiderio del trattamento diverso, proprio in questa sua domanda ha contrario quello stesso professore Veronese e i suoi colleghi Bordiga e Zanon che ella invocava.

Essi dicono soltanto: « esistendo attualmente una tale distinzione (fra laguna viva e morta), almeno nel senso inteso dalla Commissione ministeriale, e l'art. 5 del disegno di legge ministeriale, permettendo sotto certe cautele e condizioni di fare degli interrimenti in laguna si può concedere che questo articolo sia applicato di preferenza alle parti più lontane dai porti. E ad un eguale concetto è informato il nostro progetto.

Non crediate che se si trattasse della sola laguna viva avremmo mai acconsentito, che il prefetto potesse dare il permesso in certi casi di mantenere argini, sebbene abusivi, di fare serraglie, o di mettere altri impedimenti al moto dell'acqua marina. No certamente. Se abbiamo dichiarato che l'autorità potrà concedere simili permessi, lo dichiarammo appunto perchè sapevamo che vi era una parte di laguna, dove queste concessioni potevano essere date e mantenute senza pregiudizio, salvo però riconoscere che innocue effettivamente siano. Altrimenti, se non vi fosse stata che la laguna viva, avremmo ricordato questo soltanto, che la Repubblica Veneta ha distrutto inesorabilmente tutte le valli che erano nella laguna viva. Dunque la distinzione, che voi volete,

onor. Schupfer, vi è nella sostanza del progetto di legge. Ma non abbiamo sanzionato per legge la distinzione a così dire territoriale fra la laguna morta e la laguna viva, perchè nessuno può dire con sicurezza dove finisce l'una e dove comincia l'altra e perchè sarebbe occorso una definizione teorica precisa, e praticamente la linea può essere col tempo alterata.

Oggi l'onor. Schupfer invocò contro di noi e contro il progetto l'egregio ing. Perosini, cioè uno dei membri di quella Commissione ministeriale che ha tanto criticato. Anche io stimo ed ho caro l'egregio ispettore Perosini, ma si accerti il collega che egli è uno dei più competenti e dei più caldi fautori delle regole che il progetto di legge sancisce. Nè dica il senatore Schupfer che invoca del Perosini lo scritto del 1891. Di questo basta ricordare che a pag. 51 l'A. fa a fidanza, per mantenere bene i porti, non solo sui 7000 ettari di laguna viva ma sui 9500 di laguna morta, relativi alla parte di cui si occupava: che a pag. 43 attesta che all'attuosità del porto contrastano le valli chiuse assai più dell'aperte anche se poste in laguna morta, con una differenza da 111 a 100 circa, che a pag. 7 scrive: « la parte più vicina ai porti, che è la meglio e più prontamente vivificata, comprende i canali più profondi, i laghi più ampi, le paludi più depresse e si chiama laguna viva ». L'altra parte, situata più al margine di terra ferma, ha canali minori, larghi meno ampi e le paludi sostituite dalle barene, e chiamasi volgarmente laguna morta. Sul luogo sarebbe invero « difficile di precisare dove termini la viva e dove abbia principio la morta, perocchè la natura nelle continue trasformazioni che opera non procede a salti, ma a gradi ». Dunque, onor. Schupfer, non poteva il Perosini affidare a questa linea imprecisa le due diverse leggi da voi domandate.

Il Perosini riporta anche quella frase del Paleocapa « la conservazione della laguna veneta è uno dei più essenziali scopi a cui deve mirare il nostro sistema idraulico », frase e nome che io non citerò, perchè non sembri all'egregio senatore che noi non abbiamo altro santo a cui votarci che il Paleocapa. Ma gli dirò a proposito della sua proposta sul riconoscimento del trentennale possesso degli argini, che anche il Perosini ricorda che è tutta la laguna cosa di pubblico demanio, e che il Senato Veneto

già con decreto 19 agosto 1327 rivendicò allo Stato, come egli si esprime, il diritto supremo di demanio pubblico, e che a moderare gli abusi che anche allora si perpetravano dai possessori di valli, stabilì il modo e il periodo della annuale chiusura: ed ordinò che soltanto concessioni potessero essere fatte a beneficio della industria, la quale disciplinò per far salva e salva mantenere la laguna.

Contro il nostro progetto il senatore Schupfer invocò le riunioni e le deliberazioni degli ingegneri veneziani. Ma intendiamoci. Degli ingegneri veneziani abbiamo due elaborati diversi. Il primo è un'ampia e dotta relazione con conclusioni del tutto conformi al regolamento lagunare proposto, compilata nel 1895 da una Commissione d'ingegneri presieduta da Paulo Fambri, della quale facevano parte gli ingegneri Contin, Cadel, Manetti, Minio, Padoa, relazione alla quale hanno aderito 52 ingegneri veneziani. Vi si legge, che altri non aderirono perchè la relazione non chiese la soppressione degli articoli riflettenti le sacche e gli scavi di compenso, cioè per essere più tenaci nel culto degli antichi principii contro i quali è insorto il prof. Schupfer. In questo elaborato si dichiara, che il voler distinguere la laguna morta dalla viva, e trattarla diversamente, sarebbe comportarsi come colui che, considerando in estate che il letto di un torrente è all'asciutto, volesse sopprimerlo, senza pensare che, sopravvenuto l'inverno e la primavera il torrente correrà occupando tutto il canale.

Io non voglio tediare il Senato col riportare molte parole della predetta relazione; ma riferirò la conclusione a pagina 33. «Noi non avevamo, vi si dice, nè idee nè interessi personali da sostenere, ma soltanto da chiarire dei fatti voluti abbuaiare o svisare, e dei diritti pubblici da far prevalere sui privati. — Non vi ha nel regolamento proposto nel 1870 (ed il nostro progetto è riconosciuto più mite) non vi ha un articolo che esageri le necessità effettive del regime lagunare, nè quelli che chiameremo doveri più che diritti dello Stato, non una disposizione incompatibile con lo sviluppo della produzione e capace di produrre una crisi neppure transitoria nella industria valliva». Vi fu, è vero, un'altra seduta, in cui alcuni, contrastanti altri espertissimi ingegneri, hanno detto: noi non siamo ancora in caso di pro-

nunciarci. Ma non vi è alcuno che abbia sostenuto il contrario della relazione surriferita. Dissero col Saccardo soltanto questo. Oggi non vogliamo decidere la questione della quantità di bacino che sia necessario d'assegnare al porto; non vogliamo deciderla fino a che non si facciano ulteriori studi e scandagli.

Dunque da una parte abbiamo un'affermazione diretta; dall'altra, non una negativa, non delle ragioni per appoggiarla, solo la espressione del desiderio di continuare a studiare. Ora, siccome ella stessa, onor. senatore Schupfer, dichiarò che è tempo non più di studiare, ma di risolvere, a me pare che l'opinione di questo secondo gruppo degli ingegneri veneziani doveva essere ripudiata anche da lei, non invocata.

Del resto io potrei citare nel senso delle nostre proposte, il lodato lavoro dell'egregio ingegnere Cobeltaldo, che credo l'onorevole senatore Schupfer conoscerà, edito nel 1885; e citare della nominata Commissione degli ingegneri veneziani del 1895, una petizione del 1898, rivoltaci in occasione di questa legge, che non fu fra le petizioni indicata, perchè mancante delle forme regolamentari.

Concludo: L'asserto che la cosiddetta idraulica moderna abbia stabilito altre regole da seguire in rapporto alla laguna di Venezia, è, mi permetto di dirlo, un'affermazione che non è, e non fu dal senatore Schupfer, in modo alcuno giustificata.

Un'altra accusa che ci mosse l'altro giorno il nostro egregio collega, senatore Schupfer, sta in questo: che noi siamo stati dimentichi, o almeno non abbastanza solleciti, degli interessi della vallicoltura e della piscicoltura. Ed a provarlo diceva aver noi ammesso il divieto d'immissione nelle valli dei fili d'acqua dolce, dei quali pure han bisogno le valli per la industria in esse esercitata. Ma egli non ha tenuto presente, che noi all'art. 13 non abbiamo vietato l'introduzione dei fili d'acqua dolce; soltanto abbiamo dichiarato, che non può aver luogo questa introduzione per uno scopo diverso da quello di vivificare le valli per favorire la piscicoltura. In altre parole, siccome potrebbe esservi il pericolo (che spero non sia nell'animo di alcuno dei possessori delle valli di voler favorire), che le acque dolci introdotte nelle valli fossero convertite ad uso diverso dalla

piscicoltura, cosa che certo non vorrebbe nemmeno l'egregio collega Schupfer, abbiamo detto espressamente che per nessun uso, ad eccezione della piscicoltura, si potrà permettere la introduzione dei fili di acqua dolce. Non solo quindi le ragioni della piscicoltura sono salve riguardo alle concessioni fino al giorno d'oggi seguite; ma lo sono anche riguardo al futuro, perchè è detto che concessioni simili se ne possono fare anche in seguito.

Certo non potevamo lasciare all'arbitrio del privato la derivazione; ma con ciò non l'abbiamo ostacolata la piscicoltura, nè creato vincoli inesistenti perchè si tratta di acque pubbliche e che devono traversare un fondo pubblico. Abbiamo anzi, a tutela della piscicoltura, prescritto che si senta il parere della Commissione sulla pesca, quando sia controversa la quantità di acqua occorrente.

SCHUPFER. Se non sbaglio l'Ufficio centrale...

PRESIDENTE. Non interrompano.

PELLEGRINI. Offendete, fu detto, un alto interesse con le proposte disposizioni circa alle valli, alle quali imponete dei vincoli che tarpano le ali all'industria e la ridurranno a mal partito.

Ma la cosa sta tutta all'opposto. Non creammo vincoli nuovi: attenuammo quanto è possibile quelli esistenti.

Non abbiamo mai voluto impedire l'esercizio della vallicoltura, ma abbiamo al contrario cercato in tutti i modi che la doverosa tutela dei pubblici e sommi interessi non le impedisca di essere la più produttiva possibile.

È possibile che la vallicoltura in laguna pretenda di operare senza un regolamento, che non pregiudica l'esercizio quando esso non contrasta al buon regime lagunare, ma lo vigila e ne limita gli eccessi quando possono tornar di pericolo?

Regolare l'esercizio deve essere incarico dell'autorità amministrativa, perchè è norma comune di diritto pubblico, e poi anche perchè l'esercizio della industria ha luogo in laguna, cioè in cosa di pubblico demanio.

Quale meraviglia che queste disposizioni date non *iure gestionis*, ma *iure imperii*, debbano essere prese dall'autorità amministrativa trattandosi di industrie esercitate in laguna, mentre tante altre nostre leggi vincolano le industrie, ed in cento altri casi vi sono regolamenti

di pubblica amministrazione i quali impongono, per lo stesso principio del diritto d'impero, limiti e norme all'esercizio delle industrie private?

Nel parlare qui delle valli, si è fatta una gran confusione, tra la valle considerata come specchio d'acqua nel quale vi è il diritto esclusivo di pesca, *ius piscandi*, e la facoltà di chiudere questo spazio lagunare con argini. Il diritto di pesca esclusiva e la facoltà di chiusura temporanea o perpetua sono tenute distinte nel progetto nostro, e vanno scrupolosamente tenute distinte per non creare degli equivoci, per non fare errate argomentazioni. Non sono le valli per sè nemiche della laguna, ma la loro chiusura.

Ci fu detto: badate tanto le valli chiuse, quanto quelle non chiuse sono soggette all'imposta fondiaria. Il fatto è vero, ma sono erronee del tutto e la conseguenza che se ne vuol trarre, cioè che ciò dimostri la piena proprietà dello spazio occupato in laguna e degli argini eretti nella laguna.

La superficie delle valli, con le loro pertinenze, comprese in laguna, sale a 14,000 ettari di terreno per le chiuse ed a 4500 ettari di valli sempre aperte, con diritto, credesi, della pesca riservata.

Non è che le nostre disposizioni rendano impossibile, o almeno difficile molto, il mantenimento di questo diritto di pesca, e quindi tolgano il fondamento e la ragione d'essere della imposta fondiaria quale fu attivata nel 1846 e tuttora sussiste: non è esatto quanto si è voluto asserire, che dall'esistenza di tale imposta ne venga il riconoscimento di una proprietà privata piena, libera, assoluta.

Quanto alle imposte, gli estremi desunti dalle pubblicazioni ufficiali sono i seguenti.

I 14,000 ettari di terreni, costituenti le valli più o meno stabilmente chiuse e quelle sempre aperte, hanno un estimo catastale o una rendita censuaria, comprese tutte le lor pertinenze, di austriache L. 56,722 81, sono meno di lire 50,000, e pagano per imposte lire italiane 43,000 complessivamente (anno 1896). A colpo d'occhio quindi si vede che ciò non indica la libera e piena proprietà posta a confronto con i redditi relevantissimi, tanto magnificati e in parte veri, che, specialmente negli ultimi tempi, si otten-

gono con i diritti di pesca e di caccia nelle valli.

La superficie occupata dai possessori che rivolsero al Senato la « Petizione dei proprietari delle valli chiuse da pesca nella laguna, Venezia 1899 », sarebbe, secondo quegli elementi ufficiali, aggravata di una imposta totale complessiva di L. 32,450. La superficie detta Lanzoni chiusa interamente con argini perimetrali, di oltre ettari 265, è gravata di una imposta annua di L. 2.05, secondo le *osservazioni* dal Ministero comunicate il 30 novembre 1898.

Di fronte a queste indicazioni ufficiali, non so se abbia male inteso ieri il collega Sormani Moretti dire, che le superficie vallive furono valutate a L. 1200 l'ettaro, quando furono stimate per applicarvi l'imposta. Ciò non è conciliabile con le cifre ufficiali che ho citato. Non capisco poi come, trattando dell'imposta, egli abbia parlato di valore capitale attribuito alle valli pel censimento, mentre egli sa che da noi nel Veneto il censo, non è, come il vecchio censo lombardo, stabilito sul valore capitale del fondo, ma da noi è stabilito sul reddito netto annuo medio attribuito ai fondi, che perciò appunto si chiama rendita censuaria. Per cercare di spiegare l'accennata contraddizione fra le cifre da me esposte in base a documenti ufficiali sulla rendita censuaria e l'annua imposta delle valli in così tenuissima misura, e quella altissima esposta dal senatore Sormani, dirò questo.

Potrebbe essere che la valutazione del valore capitale intrinseco dei beni, astraendo dai loro vincoli lagunari, fosse quello che egli ha detto, perchè quando egli afferma una cosa son disposto a priori ad ammetterla senza altra prova che la sua parola...

SORMANI-MORETTI. Le mie cifre l'ho tolte da dati ufficiali.

PELLEGRINI... Ma se così fosse, cioè se quella valutazione in somma di capitale, estranea ai dati censuari, mentre se è desunta da atti di alienazione o per la tassa di registro, è cosa diversa del tutto dal soggetto nostro, fosse stata fatta con astrazione dai vincoli lagunari, la cosa si spiegherebbe nel seguente modo.

Da un prospetto di classificazione del 1827 per la formazione del censo (comune di Campagna Lupia) risulta, che nel determinare la rendita censuaria imponibile di questi beni,

che vennero sottomessi per intanto alla imposta fondiaria, furono tenuti presenti i vincoli dipendenti dalle leggi speciali sulla laguna. Ciò esclude che nemmeno gli uffici censuari (estranei del resto sempre e del tutto alle facoltà di porre o di togliere limitazioni o servitù *iure imperii*, o di escludere o riconoscere il demanio pubblico o il dominio privato), abbiamo come libera ed assoluta proprietà considerate le valli; il cui reddito è un beneficio, non un danno, per i possessori che sia soggetto alla imposta fondiaria anzichè a quella mobiliare.

In quel prospetto di classificazione si legge:

« Le maremme sono poste nel circondario idraulico di laguna e porti di Venezia, e sono soggette a dei speciali regolamenti governativi. LE VALLI DA PESCA SALSE COMPRESSE PURE NEL CIRCONDARIO SOPRADDETTO, LE QUALI ANCHE QUESTE SONO MAGGIORMENTE SOGGETTE E DISCIPLINATE DA SPECIALI REGOLAMENTI GOVERNATIVI, e che vengono ad essere diverse da altre di tal genere, ma fuori di questa periferia, si distinguono in tre classi a seconda della loro posizione più o meno vantaggiosa per l'acqua ed a norma della loro formazione ». Si ritiene però questo « fino a che verrà deciso se siano o no semplici diritti di pesca e soggetti a censo ». Il peso lordo attribuito è di venete lire 6 (italiane 3) per quelle di 1ª classe, di lire 4 (italiane 2) per quelle di 2ª classe, e di venete lire 1 (centesimi 50) per quelle di 3ª classe al campo padovano (circa are 38).

Può darsi quindi, che stimando l'ente per sé ed in sé, ove fosse stato un bene di proprietà privata e libero avesse avuto quel valore capitalistico, che non conosco siagli stato mai attribuito dal censo e che ci ha enunciato l'onor. Sormani-Moretti. Ma è certo che quando si trattò di censirlo per applicarvi le imposte, fu sottratto tutto il carico rappresentato dai vincoli lagunari per le allora sempre vigenti leggi venete. Quindi non è vero che l'imposta abbia mai significato l'inconcludente riconoscimento delle autorità censuarie o della piena proprietà, o della liberazione di questi fondi lagunari dalla servitù, dai vincoli, dalla sottoposizione al regime pubblico, o la loro sottrazione al pubblico demanio.

Dunque nulla può dedursi dall'esistenza della imposta fondiaria perchè questa colpisce la rendita ed il godimento della rendita; il censo

non fa prova nè di proprietà nè di possesso: e qui c'è inoltre la riserva espressa di esaminare, se i diritti sulle valli e nelle valli dei privati non siano che semplici diritti di pesca soggetti a censo.

Dunque la imposta doveva essere pagata, perchè, a parte ogni questione sulla natura, e sulla estensione del diritto dei possessori, essi avevano un godimento di reddito continuativo, allora ed adesso. Anzi a quel godimento o reddito di pesca si è aggiunto anche il reddito della caccia, che non è piccola cosa: e per tutto ciò le valli tutte non pagano che lire 43,000 d'imposta. Sarebbe troppo pretendere di acquistare, oltre il godimento, il dominio di 14,000 ettari per tale annua imposta. Quel giorno in cui venisse invece riconosciuto, per norme censuarie a questo progetto estranee, che un semplice *ius piscandi* non va soggetto a imposta fondiaria, sarà regolata la materia censuaria da chi spetta; ma non preoccupiamo l'animo nostro per la questione dell'imposta che nulla ha che vedere con l'argomento in discussione.

Per far credere che noi mettiamo a pericolo la vallicoltura, e che offendiamo l'*ius piscandi*, del quale dispongono gli antichi atti di acquisto invocati dai possessori, si parlò delle disposizioni del progetto riguardante gli argini. Ma così si cambiano i termini della discussione, e i titoli riguardanti i diritti esclusivi di pesca si vorrebbero convertire in titoli di proprietà del bacino e degli argini. Il progetto nostro nettamente ha considerato la valle sotto i due aspetti, come spazio nel quale è permessa la pesca esclusiva, e come bacino chiuso alla libera espansione dell'acqua salsa.

Sotto il primo aspetto, che riguarda il diritto di pesca, noi abbiamo reso per i possessori più miti e più favorevoli alla industria, le disposizioni oggi vigenti, e respingiamo l'ingiusta accusa di avere incrudito, o di avere violato tale diritto. La cosa sta all'opposto. Mentre per la legge sulla pesca ora vigente e per il relativo regolamento, che è regolamento legislativo per la delegazione contenuta nella legge del 1877, si esige il titolo per giustificare il diritto esclusivo di pesca, noi invece abbiamo stabilito nell'art. 10, non soltanto che per esercitare il diritto esclusivo di pesca in una valle occorre una speciale concessione, e con ciò la disposizione sarebbe stata eguale a quella della legge

sulla pesca, ma abbiamo aggiunto: « è presunta tale concessione a favore di chi provi di essersi trovato », ecc.

Ora questa presunzione *iuris tantum* che abbiamo introdotto nella legge, non è essa una novità di tutta larghezza e favore, una migliore condizione che noi veniamo a stabilire a favore di possessori della valle in confronto della vigente legge sulla pesca, e dell'art. 54 del vigente regolamento-legge del 20 dicembre 1841, che, anche per i possessori anteriori disponeva « nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca in una valle senza un titolo legittimo di lui o dei suoi autori »?

Veniamo alla chiusura delle valli. La chiusura è la preoccupazione principale dell'onorevole Schupfer. Da quanto ne disse, pare che sia da noi stato introdotto un *ius* nuovo a tale riguardo. Prima di tutto, ripeto, che dovrebbe essere quasi pacifico, che la chiusura non rientra punto in quei diritti dei quali si è parlato rapporto allo spazio di bacino lagunare in cui vi sarebbe il *ius piscandi* con antichi titoli acquistati. La questione degli argini sta a sè. Anche i *proprietari delle valli chiuse* nella petizione da essi prodotta al Senato scrivono (pag. 52): « La Repubblica, è vero, moltiplicava i *divieti* che argini si costruissero in laguna. Una *proibizione assoluta* pare che cominciassero col decreto 30 aprile 1562. « Diminuiti gli spazi chiusi, *soppresso il danno* o reso insignificante, la TOLLERANZA (non il diritto) delle arginature si era andata facendo più costante e pacifica (pagina 53), pur restando la contravvenzione o contraffazione ». E a pagina 55: « La data del 1778 menzionata dal Soranzo è precisamente quella che segna un ordinamento nuovo di parecchie valli. Per fermo era ALLORA che alcuni proprietari, spinti dall'esempio di ciò che si era fatto nel resto del Veneto per la coltivazione delle valli, COMINCIAVANO ad arginare i loro bacini o *completamente* o *a tratti*, mediante spalti di terra » ecc.

Dunque il principio di questa arginatura tollerata ove ed in quanto non fosse di danno per la laguna, è segnato e indicato in questa petizione al 1778. Si continua (pag. 55): « Fu quel lavoro di arginamento, che per le valli in cui venne eseguito (neppur tollerato dunque per le altre), continuò nei tempi che succedettero e si completò nel 1843 circa, vale a dire da non

meno di 55 anni a questa parte ». Di fronte a queste dichiarazioni degli stessi possessori delle valli chiuse, a che tanta agitazione contro il nostro progetto, tante infondate accuse di diritti violati, di proprietà disconosciuta, di espropriazione non compensata, d'iniquità da noi praticata, persino di violazione dello Statuto fondamentale del Regno?

La verità è che, lasciati i rigori dello stretto diritto e le norme venete e quelle del regolamento del 1841, fummo larghi verso i possessori di un diritto nuovo da noi ammesso e dichiarato, cioè che saranno ritenuti come legittimi anche senza titolo, gli argini che esistevano nel 20 dicembre 1841 e che saranno mantenuti nello stato e nei limiti in cui si trovavano nel 1841.

Vedete dunque che fra le premesse dichiarazioni della petizione a voi tutti comunicata e la nostra legge vi è armonia non contrasto di date (1841-1843): che non abbiamo mantenuto il rigorismo della deduzione logica e del diritto, ma del nudo fatto precario, quale si è venuto ad indicare dagli stessi possessori come *tolleranza*, cominciato sotto il dominio delle leggi venete e già secondo essi intieramente compiuto fino dal 1843, noi abbiamo fatto un diritto che grava lo Stato dall'obbligo della indennità, se occorresse la distruzione di uno degli argini ritenuti come sopra legittimi, occorresse pure per le necessità lagunari; mentre invece gli stessi possessori dicono, che neppure la semplice tolleranza valeva quando gli argini fossero di qualche danno alla laguna.

Tanto clamore per la nostra data del 20 novembre 1841, e gli stessi possessori come dissero che il lavoro di arginamento in genere *si completò* circa nel 1843 (pag. 55) così dicono in ispecie, parlando della valle Monosina (pagina 32), che è arginata per intero fino dalla prima metà di questo secolo.

Così anche in questo caso speciale vedete che si ritorna a quella stessa data all'incirca che noi stabilimmo, e che è ben diversa dal trentennio (1869) nuovamente domandato. Questo quasi accordo perfetto in una data qui chiamata artificiale, per me ha la sua ragione intrinseca, per quanto non dichiarata nella petizione dei possessori. La ragione sta nelle disposizioni del regolamento del 1841, che proibiscono (art. 3) qualsiasi costruzione di argini in laguna, e la

puniscono (art. 70 e 71) oltre prescrivere la distruzione (art. 80 e 81) anche d'ufficio degli argini stessi. Gli argini *esistenti* al 20 dicembre 1841, per l'art. 4 di quel regolamento, si dichiaravano soltanto *TOLLERATI*, e noi li equiparammo ai legittimi, e tollerati solo in via di eccezione e purchè coperti da *antecedenti concessioni*. Le valli (art. 59) con diritto esclusivo di pesca devono essere aperte, solo per concessione annuale possono esser chiuse nei modi prescritti.

Giova ripetere, che, rapporto alle arginature, neppure i possessori delle valli chiuse fecero, come qui si fece, una questione di diritto, fecero soltanto una questione o d'impotenza da parte della legge che le arginature vietava, o di tolleranza da parte dell'autorità esecutiva.

Difatti a pagina 52 della petizione si legge:

« D'altronde lo stesso gran numero di *divieti rinnovantisi nel corso di tempo*, e di ordini sempre ripetuti di abbattimenti di argini eretti o prolungati o levati a maggiore altezza, ci danno la miglior prova che la Repubblica comprendeva la impossibilità di bandire, ecc., ecc. Non è a gridarsi *alla caparbia ribellione* dei cittadini contro il divieto, è lo Stato che consente tacitamente che la legge s'infranga ». Queste ed altre parole della petizione stessa escludono che si voglia far valere un diritto.

Io ho l'obbligo, a difesa dell'Ufficio centrale, di respingere l'accusa che fu fatta al progetto di legge, di aver offeso il diritto di proprietà. La verità invece si è, che non soltanto tutti noi ci teniamo, ed io l'ho dimostrato anche recentemente in occasione del progetto sulle bonifiche, ad essere del diritto di proprietà difensori severissimi; ma che volemmo seguire le più benigne norme a favore dei possessori che regolano la cessazione del pubblico demanio, e la sostituzione ad essa dei privati diritti. Ma ciò pur facendo, per logica e giuridica necessità dovevamo tener conto delle legislazioni precedenti e di quella vigente.

Non voglio convertire il Senato in un tribunale per discutervi gli atti che valgono, secondo la intenzione di chi li ha prodotti e invocati, a provare il privato dominio. Dirò soltanto, che qui parliamo solo di argini e non di diritto di pesca: che gli atti anteriori al tempo in cui per effetto della conterminazione lagunare i beni di cui si tratta entrarono in

laguna non hanno che vedere colla posteriore destinazione dei beni stessi, onde divennero di pubblico demanio.

Erano prima di venir compresi in laguna beni di natura privata: una volta compresi dentro la laguna assunsero una natura diversa.

Quando la Repubblica Veneta li apprese, per immedesimarli con la laguna, nella conterminazione del 1610 o in quelle posteriori, era di giustizia che ne pagasse il valore ai proprietari, ai quali *sino a quel momento* avevano appartenuto in privato dominio, se ed in quanto questo fosse provato e secondo la natura e la estensione del loro diritto, perchè per fatto di principe e per sua volontà venivano trasformati in beni di pubblico demanio. Ma è illogico argomentare da questo fatto della Veneta Repubblica l'obbligo nello Stato italiano di pagare indennità per beni ora e da secoli di pubblico demanio, perciò che un tempo erano prima di ragione privata.

O furono già pagati e non si può pretendere una seconda volta il pagamento. O non furono allora pagati, e si parli, se del caso, di una *ragione* di credito sorta al momento in cui furono indemanati, non di una proprietà privata assolutamente insussistente. Perciò male fu invocato pei possessori il decreto 29 ottobre 1615 del Senato Veneto: male l'autorità dello Zendrini (pag. 44-45 nota) che parla di quanto era passato ad essere di ragione pubblica.

Il decreto del Senato 29 ottobre 1615 diede un mese di tempo per far valere i titoli a chi credesse di aver ragione di diritto privato da far valere sui terreni situati sotto la linea della nuova conterminazione. Se non prodotti o non riconosciuti i titoli, *s'intendano*, dice il decreto, *essere usurpatori di tali beni*. Se invece i titoli saranno fatti valere e se saranno riconosciuti, allora si darà quanto i loro autori avranno pagato nel primo acquisto, *si che nell'avvenire*, dice il decreto, *alcun particolare non abbia pur minima azione nelli beni situati dentro la linea*. A che quindi parlare ora delle antiche proprietà?

Sia pure che per le *valli distrutte* il decreto 19 novembre 1661 ordinasse, in caso di *distruzione di valli - non di argini*, lo si avverta bene di prestare un compenso ragguagliato sui ca-

pitali *esborsati al tempo degli acquisti dei fondi delle valli stesse*. Ma il compenso fu stabilito alternativo *ad libitum* del privato, che avesse coi suoi titoli dimostrato la spesa dell'originario acquisto: cioè o conservare su quel dato spazio acqueo il diritto esclusivo di pesca a valle aperta (*vagantiva*): o ricevere dalla Repubblica altri uffici pubblici che possano dare un reddito ragguagliato al 7 per cento del capitale esborsato al tempo degli acquisti. Chi possiede la valle ha il diritto di pesca esclusiva. Dunque il corrispettivo fu esatto.

Così posteriormente il decreto del 10 gennaio 1783 e il proclama 6 febbraio 1783 diedero quattro mesi di tempo per insinuare i titoli sui beni che venissero compresi nella nuova conterminazione, passati i quali quattro mesi, diveniva definitiva la conterminazione « per essere inalterabilmente osservate tutte le pubbliche leggi e prescrizioni in proposito di laguna ».

Passati questi termini o non dati questi compensi (chi può supporre che non siano stati dati?) le ragioni di pubblico demanio rimasero esclusive: e la cosa già di ragione privata, divenne per l'uso cui fu destinata e conservata cosa di pubblico demanio.

Che la laguna veneta sia di demanio pubblico da nessuno può essere controverso. È bene fissare questo principio fondamentale da cui siamo partiti; perchè una volta che ciò sia ammesso, le deduzioni ulteriori diventano più facili ad intendersi, e sono una conseguenza logica e giuridica.

Anche nella scrittura a nome dei possessori delle valli chiuse distribuita al Senato, e intitolata: « *Questione lagunare, tema giuridico* », a pag. 8 si dice:

« Nussuno ha mai contestato (e chi il potrebbe?) che la laguna veneta sia stata, sia e debba essere un bene di demanio pubblico. Così dichiarano i principii inconcussi di diritto; così esige la destinazione necessaria della laguna ».

Dunque sul punto di partenza siamo tutti di accordo, e non fa duopo che io ricordi come il Senato veneto ancora dal 1327, con decreto 19 agosto 1327 rivendicò allo Stato il diritto di demanio pubblico sulle acque di laguna, proibì assolutamente che delle acque pubbliche della laguna i privati facessero disposizione alcuna ed ordinò che dovessero rimanere ad esclusiva disposizione della Repubblica. Cito il

Tentori, *Legislazione veneziana sulla laguna*, pagina 93-94.

Non ricorderò il decreto del 1545, 20 maggio.

I privati cittadini, leggo nel Tentori pagina 99, intenti al loro particolare profitto, costruivano nuovi argini, restringendo a grandi passi il vaso della laguna, che impoverita d'acque e rallentato quindi il moto delle medesime, si riempiva di nuove barene, di nuovi cannedi e paludi, laonde fu prescritto che chiunque dei cittadini costruisse nuovi argini, fosse tenuto a pagare ducati 500, e s'intendesse incorso inoltre nelle pene tutte minacciate nelle precedenti leggi. Eguale concetto è consacrato anche in altre leggi venete che io non sto a citare.

Il Codice austriaco al paragrafo 287 dichiara espressamente che sono beni universali o pubblici quelli conceduti soltanto ad uso dei cittadini. Il paragrafo 311, che delle cose che sono fuori commercio non si dà possesso: il paragrafo 1460, che per la usucapione esige la capacità dell'oggetto. Per il paragrafo 1455 ciò che non si può acquistare non ha tale capacità.

Conferma il Codice italiano agli articoli 426 e 427 la qualità di pubblico demanio nella laguna veneta, già con decreto legislativo dichiarata porto di prima categoria. Dunque, anche all'infuori del regolamento del 20 dicembre 1841, tutte le leggi che successivamente imperarono nel Veneto mettono fuori di discussione la qualità di pubblico demanio.

Non è dunque che la conferma di ciò, fatta mediante legge speciale, o speciale dichiarazione dell'autorità competente, quanto dispone l'art. 54 del regolamento legislativo 20 dicembre 1841, così concepito:

« Nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca in una valle senza un legittimo titolo, appartenendo originariamente il bacino della laguna allo Stato come fondo pubblico ».

All'art. 4 si dichiara che « gli argini che attualmente esistessero in via d'eccezione ed in base di antecedenti concessioni, saranno tollerati nello stato loro presente, senza facoltà di rialzarli, ecc.

« Nel caso che ci siano guasti e si voglia restaurarli ci vuole il permesso » ecc.

« Nell'art. 56 intorno alle valli cui suole essere concessa la licenza di chiusura si dice: « saranno tollerati quei soli argini di antica istituzione ».

Dunque nel 1841 si esigeva che fossero argini di antica istituzione per essere tollerati.

Noi invece di « esigere l'antica istituzione » come si richiedeva nel 1841, abbiamo preso lo stato di fatto del 1841.

Dunque tutt'altro che essere più severi, vedete quanto siamo più larghi.

E perchè abbiamo presa questa data del 1841? Perchè prima del regolamento di quell'anno, poteva nel privato ammettersi una certa buona fede durante il tempo che corse dal cadere della Repubblica, cioè per oltre 40 anni, circa la qualità di demanio pubblico nella laguna. La incertezza, nella molteplicità delle leggi venete sulla materia, di quelle tuttora in vigore, delle autorità nuove che dovessero sotto i nuovi Governi applicare quelle leggi, la cui tutela e la cui esecuzione erano prima affidate a magistrature cadute con la Repubblica veneta; le mutate condizioni dei tempi, il succedersi di tanti Governi che dimenticavano la laguna, in tutt'altre faccende affaccendati, possono indurre a largheggiare per equità nel distinguere le usurpazioni ed i conosciuti abusi dei privati a danno del pubblico demanio ed in ispregio dei divieti dell'autorità, dagli atti non espressamente autorizzati eppure creduti leciti, o forse anche autorizzati, per quanto malamente, da autorità ignare o dimentiche delle cure richieste per la conservazione della laguna, e la prova delle quali autorizzazioni possono essere andate disperse nella deficiente organizzazione di questo importante ramo di pubblico servizio.

Perciò noi tenemmo conto dello stato di fatto al 20 dicembre 1841, perchè se colpa ebbero i privati, neppure l'autorità pubblica disponente fu priva di colpa ritardando fino al 20 dicembre 1841 a fare quanto lungo tempo prima gli uffici governativi avevano richiesto. Così, per esempio, nel luglio 1830 l'ingegnere capo Bisognini ufficialmente scriveva: « I vallesani profittando della caduta del Governo veneto e della confusione per le successe politiche variazioni, cercarono di sostituire alli *parè* di grigiule degli argini robusti, come in tante valli si osservano al presente, ed in tal guisa portarono gran deperimento al buon sistema lagunare; ed i me-

desimi vallesani che sono i principali nemici della laguna, continuano ancora a deludere la legge... La ingordigia dei vallesani giunse al punto di qualificarsi veri proprietari, mentre nel 1827, profittando di alcune generali espressioni del regolamento della Giunta del censimento, tentarono di farle censire - ed ora invocano come prova di proprietà tale censimento - per poi arginarle... Conviene *affrettare* la visita generale della laguna e proporre un conservatore regolamento e sancirlo ».

Non ostante così calda rimostranza il principe sonnacchiò per altri 11 anni. Ecco perchè con larga equità condoniamo gli abusi commessi fino al 1841.

Teniamo conto che, a detta dei possessori reclamanti, gli argini abusivi sono anteriori al 1843: con che essi stessi ripudiano quelli posteriormente eretti.

Di fronte al contegno inerte, fino al 1841, dell'autorità, vogliamo considerare che quanto fu fatto sino al 1841 sia stato fatto o per licenze a noi ignote, o nella supposizione per quanto erronea, che si trattasse di un bene occupabile, invece che di un bene di pubblico demanio. E con questo sentimento, evidentemente ispirato ad una grande larghezza verso i possessori, noi formulammo il primo paragrafo dell'art. 4.

Perchè, si dice, non proseguite con lo stesso criterio menando per buone tutte le costruzioni posteriori al 1841, sebbene non coperte da concessione, quali esistono al momento attuale, almeno se da un trentennio sussistono?

Come è possibile equiparare lo stato di fatto anteriore al 1841 con quello posteriore? Che importa la distinzione del trentennio in questo argomento? Col 20 dicembre 1841 cessò la colpevole negligenza dell'autorità disponente. Imperò ed impera da quel giorno a notizia di tutti un regolamento-legge, il quale dichiarava, per esempio, all'art. 82: « verrà eseguito un riconoscimento generale delle opere esistenti nella laguna *in opposizione alle prescrizioni finora in corso e pregiudizievoli alla medesima*, e sarà fissato un termine al proprietario per la distruzione loro. Scorso il termine inutilmente lo si considererà come contravventore al presente regolamento e gli verranno applicate le pene in esso stabilite ». Possiamo noi ammettere, che chi ha agito in contravvenzione alla

legge abbia agito bene, e riconoscere che il fatto vietato e punito dal legislatore come usurpazione di fondo pubblico (art. 54) abbia originato uno stato legittimo di possesso? A noi pareva e pare impossibile sostenere questa teorica contraria ai più sicuri principî di diritto pubblico e privato e di buona amministrazione.

E poi, abbandonato il nostro criterio, dove ci saremmo arrestati? Quando avremo detto che la tolleranza diveniva eccessiva ed imperdonabile? Ci saremmo arrestati al 1866, quando cessò nel Veneto il Governo austriaco? E con quale ragione giustificare una distinzione che ripugna così alla successione ininterrotta degli Stati, come alla permanenza in vigore, e prima e dopo il 1866, della stessa legge del 1841? Il trentenario possesso non solo ripugna all'inconcusso concetto della permanenza e della sussistenza attuale del demanio pubblico, ma anche all'equità che non voglia diventare connivenza delle indebite resistenze. Oltre un trentennio è decorso dacchè perdura questa opposizione incessante, dal 1866 ad oggi, che cercò d'impedire, e fino ad oggi impedì, che contro i propositi di tanti ministri, di tanti corpi pubblici, questa quistione venisse regolata. Si doveva considerare un termine utile a prescrivere, a danno del pubblico demanio, il tempo guadagnato con queste opposizioni, cioè premiarle?

Oppone il collega Schupfer che già l'art. 4 accorda facoltà di distruggere gli argini se dannosi, onde nessun danno porta il suo assunto.

Ciò non è esatto per due ragioni.

La prima, perchè per gli argini legittimi quali noi li dichiariamo nell'art. 4, si richiede la necessità per atterrarli. La seconda perchè data la sanatoria a tutti gli argini esistenti (poichè la limitazione del trentennio è da rigettare, perchè darebbe apparenza di buon *gius* a quanto fu contro *ius* operato), si dovrebbero pagare delle indennità per lavori che sarebbero stati fatti in contravvenzione al regolamento del 1841, in opposizione alle ripetute dichiarazioni di tutte le autorità amministrative, giudiziarie e governative, alle discussioni avvenute nelle Camere legislative.

Per tutti fu sempre sinora pacifico che il regolamento del 1841 era in vigore, che si trat-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1899

tava solo con una nuova legge o con un nuovo regolamento di modificarlo e di coordinarlo ad altre leggi del Regno.

Sarebbe stato far getto della pubblica autorità l'accettare nel progetto una disposizione che significherebbe soltanto, pagare col pubblico danaro le usurpazioni del pubblico demanio e la ostinata ribellione alle leggi ed all'autorità. Sarebbe stato togliere forza anche alla nuova legge, premiando la consaputa violazione di quella tuttora in vigore.

Male fu detto che noi imponiamo la effettiva distruzione degli argini tutti non legittimi, così degli argini maggiori come di quei poveri arginelli, per usare la espressione più volte ripetuta dall'onor. senatore Schupfer.

Non è questo che il progetto dice. Esso distingue fra argini ed argini. Argini che di loro natura sono, o si presumono, legittimi; *sono*, nel caso di espressa concessione; *si presumono*, per quelle generosa dichiarazione dell'art. 4 sugli argini esistenti 20 dicembre 1841. Per tutti questi si dichiara, che quando occorra distruggerli, si farà luogo, secondo i termini di ragione, a un compenso, se danno vi è stato, e secondo i criteri ivi indicati e le norme più benigne generali per cessazione di concessione di cose pubbliche.

Neppure per gli argini che non sono legittimi, e non si possono presumere tali perchè furono costruiti contro divieto espresso della legge e mentre essa ne ordinava la distruzione, abbiamo detto che debbano assolutamente essere di fatto distrutti.

Per questi dicemmo: il diritto dello Stato è di distruggerli, perchè sorti illegalmente in un ente di pubblico demanio e con ispregio delle leggi e delle autorità. Ma quando non arrechino pregiudizio di sorta, e siano riconosciuti innocui all'igiene ed al buon regime idraulico della laguna, saranno conservati.

Per il fatto dunque del lasciar sussistere anche gli argini non legittimi, nulla di nuovo chiede l'onorevole Schupfer, quando dice: « Se gli arginelli non sono di danno alla laguna, se non portano pregiudizio, perchè distruggerli? » Ma noi abbiamo anzi detto che, quando non vi è danno, possono essere conservati!

Si obietta che rimetteremo all'autorità amministrativa la relativa decisione. Ma chi volete sia giudice? l'interessato? Trattasi di un

bacino di pubblico demanio e sarà l'interessato colui che giudicherà se è di danno o no l'argue alla laguna, l'interessato che per il suo interesse lo eresse e lo mantenne senza concessione?

Lasciate che ne sia giudice il naturale tutore di questa laguna. Nessun altri può esserlo. Non l'autorità giudiziaria. Non è atto di gestione. Chi esercita l'impero non può essere che l'autorità amministrativa.

Voi dite: Ne fate giudice un prefetto o poco cognito o poco indipendente dal Genio civile. Rispondo: Le nostre leggi consentono sempre i reclami all'autorità superiore contro i decreti prefettizi. Non è indicato il prefetto che come rappresentante locale del Governo.

Noi dell'Ufficio centrale confidiamo poi pienissimamente che, dove non sarà richiesta dall'incolumità lagunare la distruzione, essa non verrà ordinata dall'autorità.

Siamo certi che nessun Governo nazionale, per puro capriccio di gettar via degli argini, di danneggiare degli interessi privati che possono essere rilevanti e che in ogni caso giova, fin che è possibile, di far salvi, decreterà la distruzione con danno di un'industria rispettabilissima.

Il progetto vuole questo soltanto: che quel giorno, in cui fosse da ordinare l'abbattimento di un argine non legittimo, perchè è di pregiudizio all'igiene o alla laguna, non debba lo Stato, per far valere un suo diritto, pagare compensi per una occupazione illegittima. Quindi ci pare che non una linea del nostro progetto abbia peccato. (*Molto bene*).

PELLEGRINI. Ma si è detto: Il regolamento del 1841 a cui fate appoggio non ha più esistenza giuridica, perchè la cancelleria aulica disse nella nota interna d'ufficio 6 ottobre 1841 (non pubblicata col regolamento sebbene in esso richiamata) « che il Governo avrà cura d'inserire nella circolare colla quale si pubblicherà il detto regolamento, la precisa clausola che il medesimo viene attivato in modo provvisorio ed in via d'esperimento per la durata di 3 anni, laonde nel frattempo possa l'esperienza consigliare le più utili modificazioni per un definitivo provvedimento ».

Ora si mette innanzi questa teorica nuova, che con l'espri dei tre anni la legge è cessata *ipso iure*.

Prima di tutto avverto che l'argomento sud-

detto riducesi soltanto ad accusare il Governo veneto d'inosservanza a quanto era scritto nella circolare della Cancelleria aulica. Ma nessuno potrebbe erigersi a giudice dei rapporti interni d'ufficio, o del perchè il Governo non seguì *ad litteram* le istruzioni superiori, forse modificate, le quali ora soltanto pubblicamente constano risultanti da una nota interna d'ufficio mai pubblicata.

Certo quanto si contiene nella circolare della Cancelleria aulica non ha forza di legge per difetto di pubblicazione.

Il Governo nel pubblicare il regolamento del 20 dicembre 1841 e nell'inserirlo negli atti ufficiali del 1844, e precisamente nel volume pubblicato dopo il 30 giugno 1844 e non nel primo volume di quell'anno come crede il senatore Schupfer, non accenna minimamente a questa durata di 3 anni.

La nota governativa di pubblicazione cita la circolare della Cancelleria aulica 6 ottobre 1841 e dichiara che il regolamento è provvisorio, ma non segna il limite di 3 anni alla provvisoria.

Dunque questa prefazione dei 3 anni non ebbe valore che nei rapporti interni fra le due autorità che dovevano fra loro decidere se, quando e come, fosse da modificare il regolamento secondo la esperienza.

Poi noto, che nel regolamento del 1841 sono espressamente abrogate tutte le leggi precedenti. Per cui, data la teorica avversaria, si presenta questo dilemma: O voi volete sostenere che fu proposito del legislatore del tempo quello di lasciare la laguna veneta senza alcuna legge allo spirare dei tre anni; e questo è inammissibile, mentre nelle premesse della notificazione governativa, che precede il regolamento del 1841, il Governo riconosce tutta l'importanza che ha la laguna e la necessità di una legge speciale che la tuteli.

O altrimenti dovete sostenere, che allo spirare del triennio, e con esso del regolamento del 1841, tornarono in vigore *ipso iure* tutte le leggi venete. E io vi domando, in questa seconda ipotesi, se sarebbe un bel servizio reso ai possessori delle valli dichiararli, dal 1844 in poi, soggetti a tutte le leggi venete, che resterebbero ancora in vigore per effetto di questa nuova teorica messa innanzi cinquant'anni

dopo la pretesa cessazione del regolamento lagunare.

Questa recente trovata, della quale si è fatto tanto chiasso, non serve nemmeno allo scopo per cui fu escogitata. Vorrebbe dimostrarsi, che i lavori fatti dopo il 1844 furono in buona fede eseguiti dai possessori delle valli, avendo creduto che col 1844 fossero cessate le proibizioni di ogni costruzione contenute nel regolamento del 1841. Ma siccome invece è un fatto incontestabile e da mille documenti provato che i possessori, e tutte le autorità giudiziarie e amministrative, sempre ritennero, fin ora, come riterranno anche in avvenire, che il regolamento del 1841 era ed è in pieno vigore, così la pretesa buona fede, per la supposta caducità *ipso iure* del regolamento, è un sogno che troppo tardi si vorrebbe desumere dalla circolare della Cancelleria aulica, la esumazione della quale non ha che una vita di pochi mesi.

Ma finalmente questo magnificato argomento non avrebbe dovuto nemmeno essere enunciato, perchè fu già anticipatamente smentito dalla Cancelleria aulica medesima, la quale si vorrebbe che avesse dichiarato nullo ed inesistente il regolamento a partire dal 1844. Ho qui una nota di questa stessa Cancelleria aulica in data 3 maggio 1846. In quel giorno, concederà l'egregio collega Schupfer, che i tre anni dal 20 ottobre 1841 sono di lunga mano passati.

In questa nota 3 maggio 1846 la Cancelleria aulica riconosce espressamente, che era in quel giorno sempre in vigore il regolamento del 1841. Difatti la Cancelleria aulica nel 1846 era stata invitata ad approvare un regolamento relativo all'ancoraggio nel porto di Venezia. Essa, parlando di questo argomento, dice nel suo primo considerando che tale regolamento sull'ancoraggio, comprendente la particolare disciplina ivi indicata, « forma la continuazione in dettaglio del regolamento lagunare 21 dicembre 1841 il quale contiene le generali disposizioni da osservarsi per la conservazione della laguna di Venezia ».

È dunque evidente, che se la stessa Cancelleria aulica nel 1846 approvava un regolamento in tanto in quanto era conforme alle disposizioni del regolamento del 1841; ciò significa che il regolamento del 1841 per la stessa Can-

celleria aulica era tuttora in vigore anche nel 1846.

Dissi già essere da tutti ammesso, anche nella scrittura di coloro che si sono rivolti con le loro petizioni al Senato, che la Laguna Veneta è un pubblico demanio. Cosa consegue da ciò secondo le teoriche giuridiche fin oggi note e da tutti accettate? Saranno, dice il professor Schupfer, sostituite in futuro da teoriche nuove e diverse. Delle teoriche che saranno professate da coloro che questi nostri tempi chiameranno antichi, io non posso parlare; perchè se ho obbligo di conoscere quelle che fino oggi sono accolte, non posso pronunciarmi su quelle vaticinate per i secoli venturi. Secondo le teoriche accolte finora è indiscutibile, che; così detti, e mal detti, *beni di pubblico demanio* non sono che cose pubbliche. Sono cose sottratte intieramente al commercio; non appartengono al patrimonio di alcuno, nemmeno dello Stato: di esse non può disporre, per modo di alienazione, nemmeno il principe. Non è che per legge, ed in casi determinati, che si può fare di esse concessioni perpetue, fino a che con servano la destinazione e servono all'uso per cui rivestono le qualità di pubblico demanio, che investe la cosa intera, ed ogni parte e frazione di essa.

Se questa condizione di demanio pubblico è desunta, come avviene specialmente quando si tratta di un patrimonio per destinazione, dalla intima essenza e natura delle cose, è evidente che fino a tanto che perdura la causa perdura l'effetto. Quindi se per esempio il porto è demanio pubblico finchè serve per porto, non c'è disposizione di uomo che possa turbare questo rapporto, perchè è il fatto stesso che mantiene il carattere di porto, mantiene e rende immamente e perpetuo il suo carattere di pubblico demanio.

Così fu ed è demanio pubblico tutta la laguna (consideratela pure come lago, se non volete come porto, come è dichiarata per legge, o come parte costitutiva del porto). Tutta lo è, perchè fu già dimostrato che anche la cosiddetta laguna morta non è che una laguna meno viva, come bene disse ieri l'onorevole relatore, nella quale l'onda arriva a vivificarla, quando non sia artificialmente arrestata o impedita. Non è la laguna così detta morta, come già provammo, un bacino abbandonato. Non con-

corre per essa quel caso che fa cessare, per la natura delle cose, il demanio; cioè che l'onda marina non arrivi mai a toccarla.

È noto in diritto che se anche il lido per condizioni o modificazioni accidentali resti qualche tempo scoperto, ciò non basta a sottrarlo al pubblico demanio, quando nelle alte maree le acque lo raggiungano.

E siccome tutti ammettono che ci sono giorni e stagioni nell'anno in cui tutta la laguna morta è coperta dalla marea, così essa ha sempre continuato, per ragione intrinseca delle cose, ad essere pubblico demanio.

Come parlare di possesso acquistato per occupazione di parte della laguna, cioè di cosa che era e mentre era di pubblico demanio? Sono due concetti che a vicenda si escludono l'idea del possesso, vale a dire l'idea di un bene detenuto con l'animo di averlo come proprio, e l'idea di pubblico demanio, che non può essere nel patrimonio di alcuno, nemmeno nel patrimonio dello Stato.

Certo che una cosa può perdere la qualità di pubblico demanio, giusta la teorica della sclassificazione.

Noi pure la conosciamo; anzi ne abbiamo fatta applicazione nell'articolo primo, al quale corrispondono altri articoli del progetto nei limiti in quello segnati.

Dicemmo nel copoverso dell'art. 1 che « i terreni che dopo il 1791 per sola forza di natura » perchè se alcuno artificialmente ha impedito il moto dell'onda marina per procurarsi un terreno sopraelevato o per conservarlo tale non vogliamo premiare l'artificiosa sottrazione « si sieno sopraelevati all'area quale era nel bacino lagunare si da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, ecc., ecc. » « dalle alte maree » perchè queste bastano a mantenere il carattere della demanialità, « sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri, sono, ecc., ecc. ».

Con questa disposizione abbiamo fatto pieno omaggio all'art. 429 del codice civile, il quale dichiara, che « i terreni che più non abbiano tale destinazione (per cui sono demanio pubblico) e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati ad uso pubblico e alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ». E dal giorno di tale cessazione noi abbiamo riconosciuto l'applicabilità

di tutti i principî del diritto privato anche a favore di privati possessori a danno del demanio dello Stato; onde dicemmo « sebbene divenuti patrimoniale dello Stato o di altri ».

Ma fino a tanto che dura la destinazione, non si può parlare di possesso nè di legittime occupazioni private, le quali, ripeto, sono repugnanti alla ragione intrinseca delle cose. Occorre una vera sclassificazione perchè cominci a sorgere la possibilità del possesso privato. Vi sono teoriche diverse ed opposte più o meno austere, ma esse riguardano esclusivamente l'elemento formale della sclassificazione, cioè il modo di constatarla.

La teoria più severa non ammette che possa mai aver luogo la sclassificazione, se non è espressamente decretata dell'autorità. Questo dispone anche l'art. 157 del nostro Codice di marina mercantile.

La teoria media non richiede il decreto di sclassificazione quando non sia intervenuto un decreto per classificare la cosa come di pubblico demanio.

La teoria più larga, accettata e insegnata da uno dei maggiori civilisti contemporanei, che abbiamo l'onore di avere qui nostro collega, si accontenta, per l'elemento formale, anche della tacita e presunta cessazione della demanialità per cessazione della destinazione ad uso pubblico, ma non è ammissibile che quando vi sia un diuturno ed immemorabile uso contrario a quello che costituisce il pubblico demanio.

Questo diuturno, permanente ed immemorabile uso contrario potrà bastare per ammettere che concorra in data specie di fatto l'elemento formale della sclassificazione.

Ma nessuno ha mai detto che dall'elemento essenziale della sclassificazione si possa fare a meno; cosicchè si possa ammettere questo assurdo, che continui la destinazione di una cosa, laguna di Venezia, ad uso pubblico, porto, e che nello stesso tempo una parte sostanziale di essa cessi di essere di pubblico demanio e sia entrata nel patrimonio privato.

Dissi e ripeto che, indipendentemente dalla dichiarazione di demanialità della laguna tutta così espressamente affermata nelle leggi venete, e così chiaramente ripetuta nel regolamento austriaco del 1841, circostanza questa che secondo una delle tre riferite teoriche, basterebbe per rendere necessario un espresso decreto di

sclassificazione, sono sufficienti le disposizioni del Codice austriaco per venire alle identiche conseguenze che dipendono dalle disposizioni del Codice civile italiano e da quello della marina mercantile.

Dunque inutile la questione se sia o no in vigore il regolamento del 1841; se vi siano o no stati titoli in origine di proprietà, di fronte al principio da nessuno qui oppugnato, che la laguna è di pubblico demanio.

Amnesso questo principio, le applicazioni che ne facemmo al proposito diventano del pari inoppugnabili, perchè ne sono una conseguenza logica e giuridica irrecusabile.

Fu detto dal senatore Schupfer che il progetto è ispirato a sentimenti austriaci, perchè le disposizioni sue sono ricalcate sulle norme dettate dal dominatore straniero.

Eh! onor. Schupfer, creda che non sono io proprio quello che abbia avuto simpatie e tenerezze per quanto mai ricordi le disposizioni del Governo austriaco e la sua indebita signoria nel nostro paese. Ma il sentimento più vivo di patriottismo non può indurmi a confondere le disposizioni amministrative con quelle politiche del Governo austriaco.

Creda che se d'accordo con gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, a parte alcune disposizioni eccessivamente severe, e per questo da noi modificate o abbandonate, trovai buone molte delle disposizioni dettate dal Governo austriaco nel regolamento del 1841 per la laguna e che furono perciò accettate in questo progetto, non resi ciò facendo omaggio alla sapienza del legislatore straniero, fu omaggio reso alla sapienza dei nostri maggiori che avevano dettato le norme fondamentali in materia, riassunte e coordinate poi nel regolamento del 1841.

Piuttosto chi tollera gli abusi e mal difende la laguna s'ispira al sentimento ostile del Governo austriaco verso Venezia: a quel sentimento per cui l'autorità austriaca, pur mantenendo in vigore il regolamento, non ne ricercava, non ne puniva le contravvenzioni, favoriva piuttosto gli usurpatori e i contravventori che non i pubblici ufficiali, incaricati di vigilare alla conservazione della laguna di Venezia. Grandi abusi furono quivi commessi dopo il '48. La rilassatezza fu la più manifesta da parte del Governo austriaco, o per vendicarsi della eroica

resistenza, o perchè intendesse l'alto significato della lotta nazionale del '48 e di quanto si apprestava da italiani in terra italiana, e prevedesse che per pochi anni avrebbe ancora potuto tenere la signoria in un porto, per la cui conservazione, per la cui grandezza non aveva più alcun interesse, ed ogni suo atto era rivolto a favorire un altro porto. Quelli furono gli anni in cui agli abusi non si fece argine dal Governo straniero, ed i Veneti non avevano che un solo pensiero, di ogni altro interesse dimentichi, la lotta di ogni giorno contro di esso e il pensiero di mantenerla vigorosa e costante in tutti i modi possibili.

Dunque è l'italianità della laguna veneta che noi difendiamo, e vogliamo tolti quegli abusi che il Governo austriaco ha negli ultimi anni sollevato e favorito. (*Bravo, benissimo*).

Dovrei rispondere alle considerazioni esposte oggi dall'egregio collega Schupfer.

Io so che gl'intendimenti suoi concordano perfettamente con i nostri. So che egli è stato mosso a parlare contro alcune disposizioni, anche essenziali, del progetto pur dichiarando che avrebbe votato con noi, eccitato dal dubbio che nel progetto non si fosse fatto abbastanza per il porto di Chioggia.

Io sono sicuro che questa sua preoccupazione, del resto ingiusta, mi permetta di dirglielo, fu la sola ragione che mal lo dispose verso il progetto di legge e verso la Commissione ministeriale che formulò il primo disegno.

Dico che questa sua preoccupazione o censura è ingiusta.

Tutti noi abbiamo cara Chioggia ed il suo porto: ed io ancora più, se è possibile, dei miei colleghi dell'Ufficio centrale, perchè ricordo sempre con alta compiacenza di avere avuto l'onore di rappresentare, con altri amici, anche la città di Chioggia alla Camera elettiva.

Già prima d'ora ci furono fatte altre vive ed insistenti premure dall'onorevole ed attuale rappresentante politico di Chioggia, perchè l'Ufficio centrale facesse un passo di più a favore del ristabilimento del porto di Chioggia, sostituendo un articolo di legge all'ordine del giorno da noi proposto al Senato. Ma anche a quelle calde ed affettuose premure abbiamo dovuto rispondere, essere legalmente

impossibile il desiderato articolo di legge. Non potevasi in questo progetto di legge inserire un articolo nel quale si stabilisse la sistemazione del porto di Chioggia, mentre non abbiamo un progetto tecnico che indichi come si debba ottenere questa sistemazione; non sappiamo la spesa che può importare tale sistemazione: e mentre sappiamo che vi è disaccordo fra gli idraulici se convenga meglio all'uopo la costruzione di due dighe o se possa bastare la costruzione d'una diga soltanto.

Che potevamo fare noi? Sostituirsi al potere esecutivo, invaderne il campo, arrogarcene le attribuzioni?

Voleva forse il senatore Schupfer che, accogliendo un articolo sulla sistemazione del porto di Chioggia, fossimo tanto incauti da compromettere le sorti dell'intero progetto di legge che tanto interessa e che tanto aspettiamo da sì lungo tempo, mettendo il Governo, insistendovi, in posizione forse di dover ritirare il progetto di legge per un articolo che sarebbe stato la negazione della facoltà spettante al potere esecutivo?

Nulla di più quindi potevamo noi fare per Chioggia che invitare il Senato ad esprimere il desiderio (ed in sostanza anche lei, onor. Schupfer, a questo riduce oggi il suo emendamento modificato) che il Governo nel più breve termine possibile, ed appena ne abbia i mezzi, provveda per le opere e i lavori richiesti per il porto di Chioggia.

Mi dica di grazia il senatore Schupfer, che differenza trova egli fra il suo emendamento quale lo ha oggi ridotto, e l'ordine del giorno della Commissione che suona: « Il Senato, riconoscendo la necessità di provvedere al miglioramento e alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione, invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile? »

Non dice quest'ordine del giorno quello stesso che il senatore Schupfer vorrebbe far dire all'articolo di legge, secondo l'emendamento odierno? Anzi il nostro ordine del giorno dice di più, perchè con l'articolo di legge si vincola l'azione governativa, si coarta il Governo a non far nulla, finchè non sia venuto innanzi al Parlamento con un progetto di legge ed il progetto non sia stato approvato.

Noi, invece, spingendo il Governo a fare ogni

suo possibile a favore del porto di Chioggia, confidiamo, che con la buona volontà e con la libertà d'azione che gli è propria, nei limiti dei suoi mezzi vorrà sollecitare quei provvedimenti a favore del porto di Chioggia che noi raccomandiamo non meno caldamente dell'onorevole Schupfer.

Resta l'altra sua osservazione: che a nulla giovano gli ordini del giorno i quali passano dimenticati col giorno in cui furono votati!

Noi invece abbiamo fiducia nell'efficacia di un invito sorretto dall'alta autorità del Senato. Non è l'Ufficio centrale che faccia una raccomandazione al ministro. Se il Senato onorerà del suo voto l'ordine del giorno, la nostra premurosa raccomandazione acquisterà tutta l'importanza e l'autorità che le dà il Senato. Senza disconoscere l'alta autorità di questo, non si può consentire che un invito fatto al Governo dal Senato non abbia alcuna efficacia pratica.

Certo che se ragioni finanziarie impediranno la più sollecita esecuzione dell'opera di risanamento del porto di Chioggia, si dovrà attendere per l'esecuzione dell'ordine del giorno. Ma di fronte alla impossibilità del bilancio, un articolo di legge non avrebbe sorte diversa dall'ordine del giorno.

Quante leggi non abbiamo avute, le quali ordinavano, anche a scadenza fissa, o la cessazione di certi carichi per gli enti locali o certe opere da farsi dal Governo, eppure rimasero lettera morta, perchè le difficoltà finanziarie resero impossibile di eseguirle.

Ora io dovrei rispondere ad altre considerazioni dell'egregio senatore Schupfer. Ma non creda che sia per mancanza del dovuto riguardo se non incontro alcune altre sue osservazioni o rapporto alla valle Morosini, o rapporto ad altre disposizioni del progetto di legge. Ometto di farlo perchè vorrei che delle cose minori noi lasciassimo pel momento di discutere. Credo che le questioni sorte, per esempio, fra qualche valle chiusa e qualche consorzio di scolo, non sieno questioni da portare in Senato. Esse sono e devono rimanere estranee al progetto di legge ed alla sua discussione. Sia o non sia vero che le valli hanno danno dagli scoli e danno ingiustamente arrecato: abbiano o non abbiano diritto ad indennità dai consorzi o dai proprietari singoli dei fondi scolanti, noi dobbiamo lasciare all'autorità giudiziaria che de-

cida le questioni e pronunci nella sua sapienza. Perchè intervenire con la nostra discussione in dibattiti di diritto privato, forse turbando la serenità del giudizio del magistrato col manifestare qui un'opinione piuttosto favorevole agli uni che agli altri. (*Approvazioni*).

Perciò non voglio avvertitamente entrare in un campo che credo debba rimanere libero agli apprezzamenti dell'autorità giudiziaria. L'onorevole Schupfer parlò come se numerose controversie giudiziarie esistessero tra consorzi scolanti e possessori di valli. So di una transazione anni sono seguita e so di una sola causa oggi pendente. È ciò forse cosa che meriti i nostri riflessi? Se mi si provasse che il nostro progetto di legge impedisce o turba l'esperimento dell'azione giudiziaria dei privati contendenti per far valere dei diritti privati, interviene nei rapporti che devono essere rimessi alla decisione dell'autorità giudiziaria, l'Ufficio centrale si farebbe obbligo di modificare il progetto. Ma siccome il progetto non turba menomamente l'esercizio dell'azione degli uni, nè la difesa degli altri, noi amiamo non seguire l'onorevole Schupfer su questo campo, nel quale è molto pericoloso che si entri nelle discussioni legislative. (*Approvazioni*).

Un'altra parola intorno alla proposta fatta dal senatore Schupfer nell'intendimento di diminuire i danni che per esso gli scoli delle campagne arrecarono alle valli. Prendo atto delle sue dichiarazioni odierne, nelle quali riconobbe che non è possibile pensare a sopprimere gli scoli in laguna dei terreni di terraferma. Dunque non rimane il dissenso che circa il modo per rendere meno dannosa alla laguna questa necessità di natura, che la laguna costituisce il bacino scolante della vicina terraferma.

Dei due partiti accennati e discussi dall'amatissimo nostro relatore e anche dal senatore Schupfer indicati, si persuada l'onorevole collega che quello di condurre più avanti o in laguna viva, o verso la laguna viva, gli scoli della campagna, non solo richiederebbe una enorme spesa per la sua attuazione, ma metterebbe a pericolo seriamente la pubblica salute e farebbe a poco a poco la rovina di Venezia.

L'onor. Schupfer dice: io non domando che questa condotta delle acque di scolo più avanti

in laguna avvenga mediante un'arginatura nella laguna stessa praticata. Ma come vuol allora raggiungere il suo intento? Forse mediante un sotto-passante?

Poichè la idea del senatore Schupfer si fonda su questo, che quanto è maggiore e più corrente la massa d'acqua nella quale gli scoli andranno a mescolarsi, tanto minori ne saranno i danni, si dovrebbe finire col portarceli nella laguna di S. Marco. E questo regalo, onorevole Schupfer, non lo vogliamo.

E la spesa? Appunto per riguardo a questa non possiamo, nello stato delle nostre finanze, chiedere l'altro provvedimento, nel quale io credo che gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale o almeno l'onorevole relatore, concorderebbero, quello di un collettore che, seguendo la linea di conterminazione, raccogliesse tutti gli scoli.

Si può augurarselo, non credere che il Governo, in questo momento, possa darvi mano. Nè nelle condizioni presenti sarebbe serio fare una raccomandazione in questo senso, anche perchè si tratta di un progetto che potrà essere lusinghiero, ma che non fu in alcun modo studiato con secure basi di fatto.

Io chiedo venia al senatore Schupfer se, nella necessità di por termine finalmente al mio dire, dopo avere così a lungo parlato, forse dimentico di rispondere a qualche altra sua considerazione.

Confido in ogni caso, onor. Schupfer, che per l'affetto vivissimo che, come noi, Ella porta a tutta la laguna veneta ed all'estuario, Ella non solo manterrà la sua dichiarazione di dare voto favorevole al progetto, ma vorrà contribuire a far sì che questo voto sia unanime da parte del Senato.

L'onor. Sormani-Moretti espose una idea, degna di studio, sul comune lagunare per tutto l'estuario veneto, e parlò di alcuni porti minori.

Ma siccome tutto ciò è cosa che, a sua stessa dichiarazione, non riguarda il presente progetto di legge, e contiene piuttosto un desiderio manifestato al Governo perchè faccia studiare le proposte questioni, lascio che su ciò il Governo risponda e noi ce ne occuperemo quando il Governo credesse di presentare un relativo disegno di legge.

E conchiudo, domandando scusa al Senato se lo ho troppo a lungo tediato. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora avrebbe facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Stante l'ora tarda, prego il signor presidente di permettere ch'io parli nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviare a domani il seguito della discussione; ma mi parrebbe opportuno che il Senato chiudesse ora la discussione generale, riservando la parola al ministro.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Dichiaro, quindi, chiusa la discussione generale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia ».

La seduta è sciolta (ore 18 e 25).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1899 (ore 14)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LX.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Comunicazione — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3) — Parla il ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3, dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Pellegrini, presidente dell' Ufficio centrale, e del ministro dei lavori pubblici — All' art. 4 parlano i senatori Lucchini, Schupfer, Vitelleschi, Santamaria Nicolini, relatore, Pellegrini, presidente dell' Ufficio centrale, e Sormani-Moretti ed il ministro dei lavori pubblici — Presentazione di progetti di legge — Approvazione dell' art. 4 — Rinvio del seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra e del tesoro.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dalla duchessa Sforza-Cesarini ho ricevuto la seguente lettera :

Roma, 14 giugno 1899.

« Ringrazio l' E. V., anche in nome della mia famiglia, pei nobili sentimenti coi quali volle onorare la memoria del mio carissimo consorte, e la prego manifestare al Senato del Regno la nostra profonda gratitudine, per la parte che esso prende al nostro immenso dolore.

« VITTORIA SFORZA-CESARINI ».

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (n. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia ».

Come il Senato rammenta, ieri fu dichiarata chiusa la discussione generale, riservando però la parola al signor ministro dei lavori pubblici.

Ha, quindi, facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVA, *ministro lavori pubblici*. Signori senatori, dopo i dotti discorsi che io ho udito nella discussione di questo progetto di legge, in verità sono molto trepidante a prendere la parola: ma mi conforta il pensiero di prendervi parte per ringraziare vivamente l' Ufficio centrale del valido appoggio dato al progetto di legge, e specialmente debbo i miei ringraziamenti tanto all'onor. relatore quanto al presi-

dente di detto Ufficio per i loro discorsi che hanno esaurito completamente la materia tanto dal punto di vista tecnico che da quello legale, giuridico ed amministrativo. Detto ciò mi limiterò a brevi osservazioni contro i due discorsi pronunziati ieri e avanti ieri dall' egregio mio amico il senatore Schupfer che ha combattuto il progetto di legge. E rispondendo a lui debbo prima di tutto non accogliere le gravi parole da lui lanciate, nel suo primo discorso, contro la Commissione ministeriale che preparò questo progetto di legge e contro la relazione ministeriale che lo accompagna.

Io mi associo all'onor. relatore che vi rispose con tanta premura ed efficacia e son sicuro che lo stesso senatore Schupfer, per il primo, abbia dovuto lamentare quelle parole da lui dette, che non rilevo, tanto più che nel discorso di ieri egli cercò ed intese di attenuarle.

La prima osservazione fatta dal senatore Schupfer è sulla mancanza di studi preparatori al progetto di legge. Ma il Senato è già abbastanza edotto della storia di esso.

Questo progetto ha un concetto solo che è la conservazione della laguna e l'incolumità di essa.

Questo progetto non è nuovo, come già fu scritto nelle due relazioni del Ministero e dell'Ufficio centrale e come dissero nei loro discorsi gli onorevoli relatori ed il presidente dell'Ufficio centrale.

Questo progetto di legge raccoglie e contiene le principali disposizioni che furono destinate dalla repubblica veneta a mantenere incolume e conservare la laguna veneta, fino dal secolo tredicesimo. Disposizioni che furono confermate e rassodate con il regolamento austriaco del 1841.

Il Governo italiano se ne preoccupò immediatamente dopo l'annessione delle provincie venete, e nominò sin dal 1866 una Commissione con l'incarico di studiare e proporre dei provvedimenti più urgenti per conservar la laguna.

Le sue proposte furono sottoposte agli esami dei vari ministri, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, dopodiché fu presentato al Senato nel 24 gennaio 1891 un disegno di legge per l'approvazione con decreto reale di quello

stesso regolamento austriaco modificato in parte dai sopradetti corpi consultivi.

È noto che il Senato, considerando che il contenuto del regolamento era tale da dover formare oggetto di un provvedimento legislativo completo anziché di un semplice regolamento, non credette di approvare quel disegno di legge ed emise invece il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a presentare nel più breve termine possibile un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta ». E fu allora che venne nominata quella tale Commissione ministeriale che lamentò l'onorevole senatore Schupfer; Commissione che non fu la prima destinata a studiare i provvedimenti lagunari, poichè, come ho detto, ve ne era stata un'altra presieduta dall'illustre Paleocapa sin dal 1866 e poi dal Marcello.

Ed alla mia volta non posso che lodare vivamente l'opera della Commissione ministeriale che fu nominata dal nostro illustre presidente del Senato, la quale preparò questo progetto di legge con grande amore e con grande studio.

Per dimostrare poi che questa Commissione abbia considerato, per la conservazione e l'incolumità della laguna in tutta la sua estensione, non i soli interessi di terraferma, come l'onor. Schupfer asseriva, ma gli interessi tutti che si addensano nella laguna stessa, cioè interessi commerciali, igienici, industriali e di difesa nazionale, io non ho che a richiamare l'attenzione del Senato sopra alcune parole dettate nella relazione ministeriale, e che sono le seguenti:

« E poichè con tali opere riusciva sbarrato lo sbocco in laguna di tutte le acque del circostante territorio detto di terraferma, si provvide perchè gli scoli di esso continuassero a defluire più o meno comodamente in laguna parte con nuovi alvei convoglianti le acque in parti lontane dalla dominante, e parte con appositi manufatti sottopassanti, in determinati luoghi, qua e là gli alvei creati artificialmente.

« Da allora la conservazione della laguna divenne interesse comune delle città di Venezia e Chioggia, di tutte le sue isole più o meno abitate, ed insieme di tutte quelle zone di terraferma, appartenenti oggi alle attuali provincie di Padova, Treviso e Venezia, le quali

per una superficie di ben ettari 158,000 sono costrette ad avere per solo ed unico recipiente naturale il bacino lagunare ».

Da queste brevi parole, che ho voluto leggere, della relazione della Commissione, rileverete che essa non guardò soltanto gl'interessi della terraferma, ma tutti gli interessi che riguardano la conservazione della laguna, interessi che non sono solo quelli della terraferma nel senso che riceve tutti gli scoli naturali di essa, ma bensì interessi igienici, commerciali e industriali e della difesa nazionale.

L'onor. senatore Schupfer si fermò pure sulla questione tecnica e accennò a parecchi uomini competenti, che discutono in vario senso. Egli stesso però si accorse che la questione degli uomini tecnici è qui fuori proposito, perchè, come ben fece rilevare l'Ufficio centrale, su questioni così gravi di idraulica vi sono tecnici i quali ne sostengono alcune in un modo, ve ne sono altri che le sostengono in modo diverso, e ciò avviene, o signori, non soltanto nell'idraulica, ma in tutte le scienze umane, avviene cioè che vi è una parte di esse la quale non è controversa e vi è un'altra controversa.

E ritornando all'idraulica, ammesse pure le diverse opinioni dei tecnici, noi troviamo di parte nostra, cioè che secondano le disposizioni del progetto di legge, degli idraulici fra i più competenti non solo in Italia ma in Europa quale è stato il Paleocapa.

E poi questo progetto di legge di cui discutiamo fu preparato da quella Commissione nella quale abbondavano gli uomini tecnici quale furono, per esempio, il Perosini, ispettore del Genio civile, il Ponti, ingegnere capo del Genio civile, il Torri ingegnere capo del Genio civile, il Rossi, ingegnere di 1^a classe dello stesso corpo. In questa stessa Commissione presero parte uomini i quali guardavano la questione anche dal punto di vista legale e giuridico; vi era il Tiepolo, consigliere di Stato; vi era il Calabresi, sostituto avvocato generale erariale, ed era presieduta dall'onor. Romanin-Jacour, il quale con molto studio e molto amore condusse a fine il lavoro della Commissione ed io prendo occasione di rendergliene la dovuta lode.

Oltre a questi elementi erano membri di essa due altre personalità che dovevano sostenere

per ufficio come sostennero gli interessi, che direi propriamente locali della città di Venezia.

Vi erano il Ceresa, presidente della Camera di commercio di Venezia, ed il Manfrin, assessore, delegato dal sindaco di Venezia.

Di fronte a tutte queste personalità così autorevoli io devo ritenere che il progetto di legge fu studiato e compiuto nell'interesse non soltanto della terraferma, ma bensì di tutti gli altri interessi della laguna, che consistono nella sua conservazione ed incolumità.

Ora, dopo tutti questi studi che cominciarono, come dicevo, fin dal tempo della Repubblica veneta e che sono continuati fino al giorno d'oggi, come noi possiamo dire che bisogna ancora studiare? Io credo al contrario che bisogna bene metter termine agli studi, altrimenti, continuando di studio in studio, si correrebbe il rischio di non concretare mai alcun pratico ed efficace provvedimento.

La seconda osservazione del senatore Schupfer consiste in questo, che, cioè, nel progetto non si è tenuto conto che dei soli interessi di terraferma.

Ciò non è esatto.

Nella laguna scolano quelle sole acque che vengono naturalmente dalla terraferma; anzi come sapete, molti fiumi e corsi d'acqua furono deviati, onde rimangono quelli soltanto che vi defluiscono per servitù naturale e necessaria.

Il progetto di legge, come ho detto, si prefigge per iscopo l'incolumità e la conservazione della laguna, e cerca di togliere tutti gli ostacoli che a questo scopo si oppongono.

Non si provvede quindi soltanto agli interessi della terraferma, ma si provvede anzitutto a quelli della conservazione della laguna, la quale viene ad essere turbata da altri interessi, vale a dire da coloro che si trovano in possesso delle valli, e dai vallicultori, che con le loro opere nella laguna impediscono quel flusso e deflusso a cui si deve la conservazione della laguna stessa.

Il Governo italiano ha speso ingenti somme per gli scavi della laguna e per l'incolumità di essa.

Ieri il presidente dell'Ufficio centrale accennò ad una parte di queste spese: io mi permetto di aggiungere che queste spese non ammontano soltanto a 40 milioni, come parrebbe a prima vista, guardando a pag. 13 della relazione della Commissione ministeriale, ma sono invece 64

milioni; poichè oltre i 40 milioni che si riferiscono alla escavazione, al completamento del porto di Malamocco, alla stazione marittima di Venezia, al nuovo porto del Lido, ai lavori di espulsione del Brenta ed a quelli di sistemazione del Sile, vi sono le spese che si son dovute sostenere per l'arsenale e per molte altre opere riguardanti la laguna, che tutte insieme importano 64 milioni. Queste opere hanno appunto lo scopo di conservare la laguna, ed a loro complemento viene ora questo progetto di legge, il quale mira a regolare con disposizioni legislative le condizioni della laguna veneta per assicurarne la conservazione, senza di che anche i lavori fatti anderebbero perduti.

Il progetto giova ai vallicultori, come ai possessori di terraferma; a questi per gli scoli della campagna, a quelli per l'acqua marina viva, indispensabile alla piscicoltura.

Il senatore Schupfer lamenta l'abbandono per parte del progetto degli scoli di terraferma, dei canali lagunari e della sanità pubblica. Io mi permetto di rilevare al senatore Schupfer che il progetto non abbandona nè gli scoli di terraferma, nè i canali lagunari, nè la sanità pubblica. Non ho che a citare gli articoli riferentisi a questi argomenti.

L'art. 3, lettera e, vieta d'introdurre in laguna acque torbide, o chiare, oltre a quelle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per essere state finora condotte con apposite concessioni.

Non basta; l'art. 13 all'ultimo comma dice: « Gli utenti delle erogazioni antiche e nuove saranno obbligati a mantenere i canali, le chiaviche ed ogni manufatto in condizioni da evitare qualsiasi danno al regime lagunare ».

E l'art. 14 dispone che: « I consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque ».

E così, come vede il Senato, non sono abbandonati nè gli scoli di terraferma, nè i canali, nè la sanità pubblica, e poi per quanto riguarda la sanità pubblica vige sempre la legge generale sulla pubblica igiene, onde in qualunque evento l'autorità competente può applicare

questa legge, contro i contravventori alla medesima.

Ma si è andati ancora più avanti; con l'articolo 7 del progetto di legge si sono vietati gl'interrimenti parziali e le sacche. Come dunque si vede, questo progetto di legge non solo prescrive di mantenere espurgati ed escavati tanto i canali quanto gli scoli in modo da non turbare l'incolumità e la conservazione della laguna, nonchè la pubblica igiene, ma vieta ancora di condurre in laguna altre acque all'infuori di quelle che vi scolano naturalmente.

Il senatore Schupfer parlò delle macchine idrovore. Ora queste macchine idrovore, con le quali e solo parzialmente nella forma si variò il deflusso naturale degli scoli, non sono che tre, e mi permetto di dire che non fanno danno, poichè le acque da esse provenienti nella laguna vengono appena caduta la pioggia e perciò prima che ristagnino ed imputridiscano.

Io ho qui presenti molte osservazioni fatte dal mio Ufficio, le quali confermano che queste tre macchine idrovore non creano i danni che l'onor. Schupfer fa supporre. Il rimedio poi che egli proporrebbe di canalizzare le relative acque sarebbe esiziale, perchè non solamente interromperebbe i canali di navigazione, ma porterebbe gli sbocchi vicino agli abitati, e quindi li renderebbe nocivi all'igiene, ed inoltre creerebbe tutti quegli ostacoli che noi dobbiamo cercare di togliere, per aver libero il flusso ed il riflusso delle acque che è una condizione essenziale della conservazione della laguna.

Un'altra delle sue osservazioni, fu quella di vagheggiare la separazione della laguna morta dalla viva. Io non esito a dichiarare che una separazione simile, oltrecchè sarebbe difficilissima dal punto di vista tecnico, ed anche dispendiosissima dal punto di vista finanziario, sarebbe esiziale pel danno che apporterebbe alla laguna viva.

Il mio Ufficio, che si occupa della manutenzione delle opere lagunari, mi fa rilevare questo: che la laguna morta e la viva costituiscono un complesso indivisibile, come diceva l'onorevole relatore, un *unum corpus*.

Anche nella morta l'acqua si muove, anzi sono gli stessi canali prima che scorrano, fra paludi (e questa è la laguna viva) e poi si di-

stendono fra le barene (e questa è la laguna chiamata morta).

Le paludi sono le superfici che rimangono all'asciutto soltanto nelle più basse maree, le barene asciutte nelle comuni maree si ricoprono durante le alte maree; segue da ciò che negli alti livelli della marea; che si verificano più volte in un anno, ricoprendosi d'acqua anche le barene, la così detta laguna morta diventa tutto un bacino vivissimo, e di immenso vantaggio per le correnti che si sviluppano ed espurgano i fondi lagunari.

Togliendo la laguna morta si avrebbero i seguenti inconvenienti:

a) I porti, che in generale hanno fondali appena sufficienti ai bisogni della navigazione, verrebbero ad avere minore corrente e s'interrirebbero rapidamente.

b) Tale interrimento si estenderebbe poi ai canali che alimentano la laguna viva, la quale progressivamente sarebbe soppressa, e la marea non sarebbe più tale da permettere la necessaria commistione delle acque dolci con le salse.

Un'altra obiezione presentata contro il progetto di legge, è che con esso si vengono a distruggere gli argini, arginelli e le peschiere. Ora mi permetto di osservare, che non vi è questa distruzione come l'onor. Schupfer faceva credere.

Noi non facciamo che sottoporre a regolare regime gli argini, gli arginelli e le peschiere.

Infatti l'art. 4 del progetto di legge dice:

« È vietato apportare modificazione alcuna a siffatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal prefetto previo parere dell'Ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli allo speciale legittimo uso anteriore ».

E dice anche:

« Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria

al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

« Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare, ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso a'cuno ».

Non è che codeste opere vengono distrutte arbitrariamente. Bisogna aver fiducia nel Governo. Non è perchè sto io a questo banco, ma qualunque ministro, qualunque Governo vi sia sarà mosso da equanimità in tutte le sue operazioni.

Se le dette opere sono innocue alla laguna, com'è possibile che l'ufficio del Genio civile, che il prefetto, che il ministro dei lavori pubblici vogliano ordinare la distruzione di questi argini, arginelli e peschiere per il semplice desiderio o libidine di distruggere?

Io mi sentirei davvero umiliato pensando che vi potesse essere autorità o Governo che voglia distruggerli quando non fossero di danno alla conservazione della laguna.

Io credo dunque che tuttociò che è stabilito negli articoli del progetto di legge è destinato a regolare il regime lagunare, non a distruggere le valli, gli argini, gli arginelli o le peschiere.

Per quanto poi riguarda la piscicoltura non ho che a dir questo: che la petizione presentata al Senato da alcuni vallicultori, per quanto riguarda le facilitazioni della pesca, è stata accolta, e tutte quelle facilitazioni sono state accettate anche dalla Commissione centrale della pesca che è presso il Ministero di agricoltura.

Ma si dice; badate, è vero che ci sono queste disposizioni le quali stabiliscono che non possono mantenersi le opere anzidette, se non quando si ritiene non siano dannose alla conservazione della laguna, ma voi però avete da un'altra parte accettate le concessioni solamente

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

anteriori all'epoca del 1841 che è la data del regolamento austriaco, e non volete ammettere la prescrizione trentennaria.

Io crederei proprio di turbare la lucidità delle osservazioni contenute nella relazione, così piene di dottrina giuridica del relatore. Inoltre il suo discorso e quello che ieri fu pronunziato dal presidente dell'Ufficio centrale, hanno dimostrato come luce del sole che quando si tratta di demanialità non è possibile più ricorrere alla prescrizione trentennaria, perchè la demanialità è la negazione di tale prescrizione.

Il presidente dell'Ufficio centrale parlò anche ieri della declassificazione. So anche io che la demanialità è soggetta alla declassificazione, ma ci vuole il tempo, perchè il tempo molte cose travolge, nè questa declassificazione ha mai avuto luogo.

E dal momento che si riconosce la demanialità della laguna, non è possibile che si ammetta la prescrizione trentennaria. Aggiungerò un altro argomento, ed è che nel 30 luglio 1888 ci fu un decreto reale che dichiarò la laguna veneta porto di prima classe, e non ci fu nessuna obiezione, nessun reclamo, e tutti sanno che quando vi è la dichiarazione di porto di prima classe significa che è intieramente demaniale. Quindi non è possibile ammettere la prescrizione trentennaria.

Si disse: Voi distruggete anche la pesca vagantiva. Anche questo non è esatto, poichè l'art. 9 del progetto di legge garantisce la pesca vagantiva, e aggiungerò che vi è un'altra disposizione la quale farà sì che la pesca vagantiva sarà ancora accresciuta. All'art. 15 si dice che la salina di San Felice sarà soppressa nel 1907, ed anche questa grande zona ora destinata a salina potrà essere un vasto campo alla pesca vagantiva.

L'onorevole Schupfer dopo le sue osservazioni contro il progetto, si fermò infine specialmente sul porto di Chioggia.

Egli è vero che Chioggia, dopo che il Brenta fu portato nella sua laguna, ebbe gravissimo danno, specialmente al porto.

Ma questa non è una legge la quale sia destinata a riparare le condizioni del porto di Chioggia.

Questa, come faceva osservare l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, non è una legge di spesa, è una legge di conservazione della

laguna veneta e della sua incolumità, nè finora abbiamo studi e progetti per lavori al porto di Chioggia. Io posso accettare l'ordine del giorno del Senato che richiama l'attenzione del Governo sulle condizioni del porto di Chioggia, nè si può dire, come il senatore Schupfer fece supporre, che gli ordini del giorno siano lettera morta e che lascino il tempo che trovano. Io non lo credo, perchè gli ordini del giorno, quando vengano suffragati dall'autorità di uno o dell'altro ramo del Parlamento ed accettati dal Governo, importano per questo obbligo di eseguirli.

Il Governo quando li accetta può trovare delle difficoltà finanziarie nelle condizioni in cui versa il nostro bilancio ed in tali limiti e confini li accetta; ma che poi debba dirsi che gli ordini del giorno non hanno autorità alcuna e che lasciano il tempo che trovano, me lo perdoni il senatore Schupfer, io non solo non lo credo, perchè ciò non è, ma in pari tempo dico che quando io accetto l'ordine del giorno votato dal Senato, per me ha una grandissima autorità, cioè che nei limiti sopradetti intendo di prenderlo in tutta la considerazione con la quale il Senato dichiara di presentarlo.

Il senatore Sormani-Moretti parlò nel suo discorso di altri otto porti che si trovano lungo la laguna veneta.

In verità quei porti non appartengono alla laguna veneta, sono agli estremi della laguna e, come il senatore Sormani-Moretti sa, sono porti alle foci dei fiumi, e sono di 4^a classe; come tali, perciò, sono a carico ed a cura degli enti locali, i quali possono eseguirvi le opere che credano necessarie e chiedere allo Stato il concorso cui questi è obbligato, in base alla vigente legge sui porti; ma non spetta allo Stato di prenderne l'iniziativa, spetta invece ai comuni e agli enti locali; onde, se e quando questi corpi locali volessero prendere l'iniziativa, il Governo non se ne potrebbe disinteressare ..

SORMANI-MORETTI. Ve ne sono 4 che non sono di nessuna classe.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Quelli che non sono classificati sono di quarta classe per virtù di legge.

Io ho incominciato col dire che intendevo di fare solamente alcune osservazioni contro le obiezioni fatte dal senatore Schupfer e perciò non intendo di dilungarmi maggiormente per-

chè, come dicevo, dopo i discorsi esaurienti fatti dal relatore e dal presidente dell'Ufficio centrale, crederei proprio di turbarne la lucidità ed efficacia e quindi mi affretto a concludere anche perchè il senatore Schupfer disse che la Commissione aveva migliorato il progetto ministeriale, come di fatti l'ha di molto migliorato e che avrebbe dato anche il suo voto favorevole al progetto stesso.

Mi limito quindi ad affermare con questo progetto che il Governo non protegge un solo interesse, non protegge solo l'interesse della terra ferma, ma tutti gli interessi che si addensano nella laguna di Venezia e che, come dissi, sono interessi non solamente di terra ferma, ma veri interessi generali della laguna, cioè interessi igienici, militari, commerciali insomma interessi generali di tutti.

Questo progetto di legge, mi permetta il Senato che lo dica, tende specialmente a garantire la laguna veneta dagli abusi che si sono fatti o si possono fare dagli uomini, ed è il vero caso di ricordare a me stesso quel detto del Sabatini a proposito della laguna « I fiumi, il mar, gli uomini tu hai per inimici ».

Ebbene, noi abbiamo cercato difendere colle spese finora fatte la laguna dal mare e dai fiumi, cerchiamo con questo progetto di legge di difenderla dagli uomini.

E concludo: il senatore Schupfer ricordò, finendo il suo primo discorso, il solenne editto che si trova scolpito in marmo nel museo civico di Venezia e che fu riportato, come epigrafe, nella splendida relazione dell'onorevole Santamaria.

Quell'editto per noi è sacro, e non può certo invocarsi contro di noi, che con questa legge garantiamo la laguna da chi in qualunque modo voglia portarle danno.

Io quindi mi permetto di pregare il Senato di volere approvare questo progetto di legge, che viene propizio a confermare e ribadire quanto in quell'editto è stabilito contro coloro che in qualunque modo vogliono apportare detrimento alla laguna. *Huius edicti ius ratum perpetuumque esto. (Vive approvazioni).*

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La laguna di Venezia, circoscritta verso il mare dal litorale dilungantesi dalla foce del Sile al sostegno di Brondolo, e verso terraferma dalla linea di confine segnata dai cippi apposti dalla Repubblica nel 1791, e già annoverata fra i porti di prima categoria, costituisce in tutta la sua estensione di laguna viva e morta demanio pubblico.

I terreni che dopo il 1791 per sola forza di natura si siano sopraelevati all'area, qual'era allora del bacino, lagunare, sì da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri, sono soggetti alle disposizioni di questa legge negli stessi modi e limiti che gli eguali terreni compresi già nella laguna per effetto della conterminazione seguita in quell'anno.

(Approvato).

Art. 2.

La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge, quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare. All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza sull'intera laguna, specialmente per la esecuzione della legge stessa.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. È la grave importanza della legge, che il Senato discute da alcuni giorni, che mi dà animo a proporre, non un emendamento, ma semplicemente un dubbio all'Ufficio centrale, il quale ha già dato prova così manifesta e così larga di studio e di zelo nell'esaminare e nel dichiarare tutti i punti difficili della legge stessa.

Il dubbio che io propongo è il seguente: Tanto l'art. 2, di cui ora ci occupiamo, quanto l'art. 4 conferiscono al prefetto della provincia di Venezia larghissime attribuzioni.

L'articolo 2, come il Senato ha udito, stabilisce che:

« La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge,

quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare ».

E qui innanzi tutto vorrei che si osservasse alla parola *osservanza*. L'articolo considera e riguarda tutto ciò che può essere rimesso per l'osservanza della presente legge. Non è soltanto per l'esecuzione, non è soltanto per cercare i mezzi i quali potrebbero essere opportuni o necessari per applicare la legge della quale si tratta; ma veramente è deferita al prefetto ogni autorità per provvedere a tutto quello che la osservanza attuale e futura della legge richiede.

L'art. 4 poi contiene un altro argomento di somma importanza: in quanto riguarda l'abolizione e la distruzione di argini ed altri gravissimi provvedimenti.

Tanto l'art. 2, quanto l'art. 4, hanno pertanto, come il Senato vede, una grandissima importanza, nello scopo e negli effetti della legge.

Ora, dirimpetto a queste vastissime attribuzioni conferite al prefetto della provincia, mi è nato il dubbio che sottopongo all'illustre Commissione centrale, che esse siano soverchie, troppo gravi, troppo ampie, e che non possano soddisfare al voto della legge, e anche a quella generale convinzione di profondità e di sicurezza nelle misure da prendersi, che i cittadini sempre, e specialmente in cose così gravi, devono avere. Voglio dir questo.

Il lasciare che il prefetto solo decida di questi gravissimi punti, cioè dell'osservanza in genere della legge, e anche dell'abolizione di certi diritti e di certi usi, il lasciare che il prefetto solo ne decida, può produrre, secondo che a me pare, due effetti: un sospetto o un timore di arbitrio governativo, dirimpetto ai diritti certi e sostenuti dei privati; di poi questo, che non si può fare a meno di considerare che un prefetto di una provincia, e specialmente il prefetto della provincia di Venezia, quantunque persona dotata di ogni più splendida qualità, quantunque persona dotata della più opportuna e vera attitudine a coprire un posto così elevato, ciò non ostante manchi o del tempo o delle condizioni necessarie a risolvere volta per volta certe difficoltà che in proposito possono nascere.

Quindi sorge l'idea piuttosto di una Commissione o di una Giunta speciale che di ciò si occupi.

Ne dette l'esempio la Repubblica di Venezia. Tanti altri esempi in proposito si potrebbero citare, mostrando come, per certe decisioni e per certi pubblici bisogni, riescano utili le Commissioni speciali che contengano uomini di diverse attitudini, e poi hanno questo, che non si occupano d'altro che del loro argomento, che siano tutte destinate a questo solo e possano dare effetti molto utili in ogni momento ed essere chiamate a provvedere ad un'occorrenza o ad un'altra che si verifichi.

Appunto per l'importanza della legge, e perchè è nostro comune desiderio che questa legge raggiunga lo scopo che si propone, io ho proposto questo dubbio. Non so se esso possa meritare l'attenzione della Commissione del Senato; non so se possa stimarsi cosa migliore e più opportuna, che una Commissione sia nominata per soddisfare a ciò che è stabilito negli articoli 2 e 4, che sono i due punti di maggior rilievo e importanza.

Ma certo il dubbio da me fatto, o il dubbio proposto, è tutto diretto a facilitare l'esecuzione della legge e ad assicurare i privati.

Il lasciare tante cure e tante decisioni al prefetto può non riuscire agevolmente a questo scopo.

Nè si dica che le questioni debbono essere preparate, studiate, decise anche con l'aiuto del Genio civile; ciò a parer mio non equivale a quella maggiore convenienza che offre una Commissione speciale per le acque della laguna, una Commissione, della quale il prefetto sarebbe presidente, e i due altri membri potrebbero venire nominati dal Consiglio comunale, specialmente interessato in tutto ciò che riguarda la laguna.

Ecco, o signori, il dubbio che io metto innanzi alla Commissione, pregandola di fermarsi per l'interesse della legge.

Essa Commissione ha dato così larga testimonianza di cercare il vantaggio dello Stato con questa importante legge, e così alto è l'intento che si propone, che vorrà rettamente giudicare se conviene o no di sostituire al solo prefetto, almeno nei casi degli articoli 2 e 4, una Commissione od una Giunta specialmente eletta a questo scopo.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Ringrazio l'onorevole senatore Buonamici a nome dell'Ufficio centrale delle cortesie espressioni che ha avuto per noi. Lo ringrazio anche d'aver sollevato sotto la forma di dubbio la questione di cui ha parlato.

L'argomento era certo grave e degno di considerazione, e l'Ufficio centrale vi ha portato i suoi studi, ed anch'esso aveva esaminato se fosse stato opportuno istituire una Commissione come il senatore Buonamici desidererebbe. Ma posso pur dirlo, dopo avere anche formulati alcuni articoli relativi alla istituenda Commissione per stabilire il modo di nomina, la competenza, ecc., l'Ufficio centrale, proseguendo a più maturi studi, ha dovuto convincersi che la costituzione di una Commissione, per lo scopo ora accennato anche dall'onorevole preopinante, sarebbe inopportuna e ne ha dovuto abbandonare l'idea. È da considerare che quanto può essere di giovamento allorchè si tratta di fare esami e studi, ricerche tecniche, ecc., non giova ma è dannoso se si tratta di risolvere controversie e di prendere provvedimenti di pubblica amministrazione. Nel primo caso le Commissioni sono indubbiamente utilissime, procurano elementi utilissimi di cognizione, un materiale prezioso dovuti agli studi, ai lumi, alle conoscenze particolari e speciali sia tecniche, sia di altr'ordine possedute da chi più di proposito si occupa di un determinato argomento. Ma quando si tratta di provvedimenti di autorità e di esecuzione delle leggi che coinvolgono interessi pubblici e privati, le Commissioni sono, o possono essere, d'imbarazzo, e molte volte difficultano tanto da renderla impossibile, l'azione efficace di chi è chiamato per l'ufficio suo e per le necessità della pubblica amministrazione a mettere in esecuzione la legge. Più facilmente ancora gli tolgono la responsabilità reale del provvedimento o indeboliscono in lui la coscienza della sua personale responsabilità.

E vero che nel diritto e nell'organamento amministrativo antico era preferito il sistema delle giurisdizioni speciali.

Ma questo sistema è stato abbandonato generalmente negli Stati moderni, per l'accen-

tramento e il coordinamento gerarchico dei pubblici poteri, più specialmente poi quando si tratti di giurisdizione e dell'esercizio del diritto d'impero. Prego l'onorevole senatore Buonamici di considerare, che appunto perchè negli articoli 2 e 4 di legge si tratta di regolare la giurisdizione e di dare provvedimenti di governo o di pubblica autorità, di esplicitare funzioni d'impero non di gestione, sorge la logica necessità di chiamare a provvedere ed a decidere chi rappresenta l'autorità e chi ha la responsabilità dell'esercizio di essa nella esecuzione delle leggi.

L'onor. Buonamici parlò della probabile ed incolpevole insufficienza del prefetto, al quale tanti provvedimenti sono da questa legge affidati.

Ma consideri, lo prego, che il disegno di legge col nominare il prefetto, non intende di rimettere, nè in fatto rimette, ad *libitum* del prefetto di prendere inappellabilmente il creduto provvedimento.

Dio ce ne guardi. Dichiaro espressamente, a nome dell'Ufficio centrale, che nessun provvedimento del prefetto si deve considerare *definitivo* nel senso attribuito dalle vigenti leggi amministrative a questa parola, cioè irrevocabile. Sia che il progetto parli dell'ufficio del Genio civile di Venezia, sia che parli del prefetto, nè noi intendiamo, nè alcuno deve intendere, che all'uno od all'altro sia attribuita esclusiva, assoluta e finale giurisdizione, con esclusione delle superiori autorità amministrative.

La ragione dell'articolo 2 consiste in questo. Attualmente nel bacino della laguna di Venezia hanno giurisdizione amministrativa più prefetti e più uffici del Genio civile. Ciò porta evidentemente, ed in questo concorda, mi pare, nella sua osservazione il senatore Buonamici, porta evidentemente danni nell'esecuzione delle leggi e dei regolamenti per la conservazione della laguna; tantochè una volta sarebbe perfino avvenuto che carabinieri, mandati da un prefetto per dare man forte nella esecuzione di un certo provvedimento, hanno trovato carabinieri mandati da un altro prefetto per impedire l'esecuzione del provvedimento medesimo.

Come tutta la laguna veneta è un solo corpo, deve esservi unità negli organi che sorvegliano e provvedono alla sua esecuzione.

Ecco la ragione di quelle parole che parmi abbia già citato il senatore Buonamici, e che si leggono nel nostro articolo 2°, la competenza spetta *esclusivamente* al prefetto di Venezia per tutto quanto il territorio ecc., alle quali fanno riscontro le altre: « All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza dell'intera laguna ». Ma *esclusivamente* rapporto agli altri prefetti, non con esclusione delle superiori autorità amministrative. L'ordine gerarchico non è modificato.

Quanto alle giurisdizioni amministrative superiori, restano salve ed impregiudicate le norme generali del nostro diritto pubblico. Dicesimo il prefetto, perchè l'articolo 3° della legge comunale e provinciale, dichiara che il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia. L'unica ragione per cui l'art. 2 parla del prefetto, e così altri articoli, si è perchè è il rappresentante locale del potere esecutivo, il quale ha tutta la responsabilità della piena e costante esecuzione della legge.

Quanto al diritto di reclamo contro i provvedimenti che il prefetto fosse per prendere, non eravi necessità di farne parola perchè è una norma generale del nostro diritto amministrativo, e sta scritto anche nell'articolo 379 della legge sui lavori pubblici.

Non potendo attribuire facoltà di provvedere nè di eseguire alla Commissione, essa avrebbe potuto operare come un semplice corpo consultivo. Io credo che in Italia ve ne sieno anche troppi di questi corpi consultivi. Ma se l'Amministrazione ne credesse utile l'avviso, nulla osta che possa essere dal Governo istituita e consultata. Già esiste una Commissione, creata con Reale decreto 9 giugno 1898, n. 295, su proposta dell'onorevole ministro Branca, per la direzione dei servizi del porto di Venezia. Non dirò che sia di mio aggradimento quel decreto, nè il regolamento che ne fa parte; ma di ciò non è l'ora di discutere. Ricordo il fatto come prova di quell'esuberanza di Commissioni di cui ho prima parlato.

Non potemmo ammettere per legge l'utilità di una Commissione consultiva dove trattasi di agire. Spesso i provvedimenti sono urgenti. Nello stesso interesse del privato è meglio definire sollecitamente la cosa senza ritardi per sentire un nuovo e speciale corpo consultivo.

Invece di un beneficio potrebbe conseguire

un danno dal ritardo che porterebbe seco una simile disposizione di legge.

Non rigettammo però del tutto il concetto della Commissione. Quando l'Ufficio centrale ha creduto che la si potesse ordinare senza danno nè dell'azione amministrativa, nè della responsabilità ministeriale che ne consegue, nè dei privati interessi, l'Ufficio centrale ha accolto l'intervento di una Commissione, cioè nell'art. 18, il quale riguarda una questione di nessuna urgenza, che va considerata sotto vari aspetti, che si collega col capoverso dell'art. 1 di già approvato.

In quell'argomento la Commissione sarà utilissima all'autorità esecutiva, ed essa darà il suo avviso, sentiti gli interessati.

Spero che queste dichiarazioni tranquillizzeranno l'onorevole senatore Buonamici circa il dubbio manifestato: lo ringrazio di averci dato occasione di dissiparlo. Spero che non vorrà insistere per estendere ad altri casi l'intervento di una Commissione ordinata per legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alle osservazioni del presidente dell'Ufficio centrale. Bene egli diceva che nell'art. 2 si tratta di provvedere all'esatta esecuzione del regime lagunare, ed a tutto ciò che può essere richiesto per l'osservanza della presente legge; si tratta di esecuzione e non di consiglio da dare.

Farò rilevare ancora, che se nell'art. 2 volessimo sostituire al prefetto una Commissione, non avremmo più la responsabilità, perchè il prefetto, quando è egli solo obbligato a provvedere al regime lagunare, all'osservanza di questa legge, assume tutta la responsabilità. Viceversa se fosse accompagnato da una Commissione, io credo (e l'onor. Buonamici può esserne sicuro) che la responsabilità sua verrebbe attenuata od annullata. Perciò è meglio resti la sua sola responsabilità. Per quanto poi riguarda il reclamo contro le determinazioni, le ordinanze, i decreti, le disposizioni del prefetto, essi sono *de iure*; ed abbiamo le leggi generali che vi provvedono.

Nell'art. 2 è detto che il prefetto provvede, le leggi amministrative disciplinano i reclami tanto in via ordinaria, che in via straordinaria.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

È opportuno quindi di far restare al prefetto solo l'autorità e la competenza di provvedere in ordine al regime lagunare con la sua responsabilità.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io prendo la parola una seconda volta unicamente per ripetere che io non ho presentato che un dubbio alla Commissione ed una preghiera perchè dicesse a proposito delle mie osservazioni quello che essa pensava.

Le risposte date al mio dubbio non dirò che lo abbiano assolutamente dileguato o che esse mi abbiano perfettamente convinto: non ostante, non andando al di là di semplici osservazioni le mie parole, ora posso dire che le dichiarazioni state fatte dall'onorevole ministro all'illustre presidente dell'Ufficio centrale, hanno portato certo una maggiore luce sull'interpretazione di questi art. 2 e 4, che mi avevano fatto pensare a provvedimenti diversi, sempre per ottenere lo stesso scopo e mi avevano fatto nascere le dubbiezze che ho esposte.

Ormai, in seguito alle risposte che mi sono state date ed a questa maggiore luce, che in proposito mi è stata data, sopra l'interpretazione dei detti articoli, non insisto su quanto ho detto e mi rimetto al parere, sempre rispettato, del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 2 nel testo ora letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

È proibito, salve le espresse eccezioni, impedire o turbare in qualsiasi modo la libera espansione ed il libero moto della marea sopra e dentro gli spazi facienti parte della laguna così viva che morta, così sommersi come sommersibili.

È quindi vietato:

a) costruire, dentro la conterminazione della laguna, anche in via precaria, argini, rilevati di terra e di macerie, steccati e qualsivoglia altro impedimento di qualsiasi natura;

b) fare nei canali navigabili o no, sotto o fuor d'acqua, traverse o pescaie, od altro impedimento, mobile o stabile, di qualunque materia e dimensione;

c) circondare alcuna parte di laguna, così viva che morta, con ripari e difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, e non fosse impedito il passaggio dell'acqua, salvo ciò che verrà disposto riguardo alle valli da pesca ed all'esercizio della pesca vagantiva;

d) fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna soggetta alla espansione delle maree, salvo quanto verrà disposto coll'articolo 7.

Per le materie, che è necessario sgombrare dai luoghi ove sono state raccolte, saranno date dal regolamento le norme colle quali dovrà effettuarsi il trasporto;

e) condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state finora condotte per apposite concessioni e salvo il disposto dell'articolo 13.

f) dissodare qualunque terreno, fuori dei luoghi marginati stabilmente e dei litorali compresi fra il mare e la laguna, e metterlo a coltura lavorandolo con vanghe, badili ed aratro ed in qualunque altro modo. La proibizione si estende anche alle motte ed altri rilevati che incontransi in mezzo alle barene, qualunque sia l'altezza del terreno rispetto alle maree;

g) fare piantagioni ed imboschimenti di qualunque specie, o cedui o di alto fusto. Sono esclusi da tale divieto i soli terreni alti che erano già piantati e coltivati quando vennero compresi nella laguna per effetto della conterminazione stabilita nell'anno 1791, ed i terreni indicati nel capoverso dell'articolo 1, che furono piantati e coltivati prima della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento, presentare al Prefetto il documento o la prova del proprio diritto.

È vietato apportare modificazione alcuna a siffatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal Prefetto previo parere dell'ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli allo speciale legittimo uso anteriore.

Le opere di semplici riparazioni, sono permesse, ma devono essere o prima di venire intraprese, o contemporaneamente, partecipate e specificate per iscritto all'ufficio del Genio civile per la necessaria vigilanza. Il prefetto, ove avvenga contravvenzione, ordinerà la immediata sospensione dei lavori, e procederà a norma del seguente articolo 16.

Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il Prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al Ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che a questo art. 4 il senatore Schupfer ha proposto due emendamenti ed un'aggiunta che sono stati stampati e distribuiti ai signori senatori.

Li rileggo:

All'art. 4 del disegno della Commissione.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e

nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse, o se esistono da trenta anni. Però in ambo i casi gli interessati se richiesti, ecc.

Capoverso ultimo: Gli argini, che attualmente esistono senza titolo legittimo o possesso trentenario, dovranno essere demoliti, salvo che l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui, ecc.

Aggiungerei:

Si fa eccezione per le peschiere conserve scavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma.

Chiedo al Senato, a tenore del regolamento, se appoggia questi emendamenti.

(Il Senato li appoggia).

PRESIDENTE. Apro su di essi la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Lucchini, iscritto su questo articolo quarto.

LUCCHINI. Onorevoli colleghi, crederei di mancare ad un debito di cortesia, se prima di esporvi le mie modeste considerazioni in sostituzione del proposto emendamento, non mi associassi al coro di laudi che è venuto da tutti gli oratori, che mi hanno preceduto, verso la nostra Commissione e specialmente per i due oratori di essa che pronunciarono, nelle sedute di ieri e di avantieri, due splendidi discorsi. Forse non vi era bisogno che io mi associassi, poichè l'egregio relatore, col quale per ragioni di professione ebbi anche cordiali rapporti, sa benissimo quanto io apprezzo la perspicua sua mente giuridica, e il senatore Pellegrini è così mio amico, che posso dirlo fratello, perchè, egregi colleghi, non ostante la sua apparenza venerabile, egli è meno vecchio, o soltanto vecchio quanto me. (*ilarità*).

Sarebbe dunque perfettamente inutile, ma amo farlo, perchè nel corso di questa discussione dovrò dire forse qualche cosa che mi metterà in antagonismo...

PRESIDENTE. È una precauzione. (*ilarità*).

LUCCHINI... con le loro opinioni. Essi però, che sono animi equi, sapranno immaginare quanta peritanza io avrò nell'esporre l'opinione mia, tenuto conto del rispetto immenso che ho all'ingegno e alla coltura dei colleghi dell'Ufficio centrale.

Mi associo dunque completamente. Vado anzi più in là; mi associo anche alla dichiarazione fatta dal collega Schupfer, che, cioè, la Commissione ha migliorato il progetto di legge sotto il punto di vista giuridico. Ma debbo completare la dichiarazione così, che credo che di quanto l'hanno migliorato nel senso giuridico, lo hanno peggiorato nel senso dell'equità.

Onorevoli colleghi, mi pare che noi siamo d'accordo rispetto a questa legge sopra due punti fondamentali. Il primo è che bisogna trovar modo d'impedire gli abusi verificatisi in passato, i quali offendevano il senso morale, se vogliamo mantenere integra la laguna veneta. E quindi questa legge per l'avvenire deve provvedere in senso assoluto con ogni energia. E siamo quindi perfettamente d'accordo nell'approvare tutte le disposizioni di questa legge che intendono a questo scopo.

Poi c'è un altro punto di questa legge nel quale non può esserci disaccordo, ed è che essa tende a liquidare il passato; chè è una legge perciò eminentemente speciale, la quale per sua natura deve tener conto di tutti gl'interessi, di tutti i diritti, in una parola di tutti quelle condizioni di fatto che esistono oggidì nella laguna veneta. Ma in questa liquidazione non bisogna procedere con soverchio rigorismo giuridico o con criteri speciali. Ecco il mio punto di partenza, nel quale spero saremo tutti d'accordo.

Dove comincia il dissidio? Prima di rispondere a questa domanda apro una parentesi per dichiarare che il progetto di legge lo voterò, si accettino o no gli emendamenti che io sostengo, ed anche quelli che, senza sostenerli, sono disposto ad approvare.

Dove, ripeto, comincia il dissidio? Comincia proprio a questo art. 4. Io credo che con questo articolo non si rispettino abbastanza gl'interessi dei vallicultori, e quindi non si rispetti abbastanza l'interesse che può avere ed ha la Società di piscicoltura, o, se vi piace meglio, l'industria della vallicoltura.

Io, egregi colleghi, parlo proprio in nome degli interessi della piscicoltura, per la quale ha già eloquentemente patrocinato il senatore Sormani, presidente della Società generale. Io non sono che un modesto presidente del Comitato di piscicoltura per la provincia di Vi-

cenza. Sono dunque un marinaio d'acqua dolce; ma ciò non toglie che io non abbia una grande fede nello sviluppo di questa industria, e che quindi non senta il dovere di prendere la parola per difenderla anche se si tratta di acqua salsa anzichè di acqua dolce.

Questo articolo dunque così come è formulato ha soppresso la proposta ministeriale, la quale ammetteva il trentennario possesso per mutare questi interessi in veri e propri diritti.

E a questo punto non mi soffermerò a rilevare un fatto un po' strano, che, cioè, mentre un progetto di legge presentato dal potere esecutivo, dal ministro, portava una concessione dello Stato a favore del privato cittadino, avvenga che una delle assemblee politiche, le quali d'ordinario sono soprattutto sollecite degli interessi del cittadino, modifichi la legge in senso opposto.

Non mi ci soffermerò, perchè capisco che ci sono dei casi in cui anche le assemblee politiche devono tutelare gli interessi dello Stato, anche di fronte al ministro proponente, come è avvenuto questa volta.

Ma, se questo articolo di legge venisse approvato così come ce lo presenta l'Ufficio centrale, la mia opinione molto modesta è questa, o signori (chechè ne abbia detto oggi il ministro, il quale si è sforzato di persuaderci che questo progetto aiuta e tutela la piscicoltura) che molti, ma molti e gravi interessi della piscicoltura sarebbero pregiudicati, annichiliti, anche alcuni di quelli che hanno sette, otto, nove secoli d'esistenza.

Ecco perchè questo articolo a me sembra eccessivo e tale da turbare quel sostrato d'equità, il quale, come dissi da principio, non deve mancare a questa legge, che è legge di liquidazione del passato, legge che deve conciliare, per quanto è possibile, tutte le opposte tendenze, tutti gli opposti interessi.

L'emendamento proposto dall'egregio senatore Schupfer non è che il ritorno al progetto ministeriale, il quale ammetteva che il trentennario possesso potesse dar luogo alla usucapione del diritto. Come lo combatte l'Ufficio centrale? Lo respinge con due argomenti: l'uno d'ordine giuridico, l'altro d'ordine morale.

Cominciamo dal primo. L'argomento di ordine giuridico è questo. Siccome gli art. 423 e 427 del Codice civile dicono che il demanio

pubblico è inalienabile, non si può in questa legge ammettere il trentennario possesso come titolo, perchè con esso si viene ad urtare contro le disposizioni della legge fondamentale del nostro jure.

È un potente argomento. Io stesso lo riconosco. Come non riconoscerlo tanto più che, per dire il vero, questa argomentazione non è mica molto difficile a capirsi anche per chi non abbia cultura giuridica. Io però sono d'avviso che ci sia qualche cosa da osservare in contrario, e anche senza avere la pretesa di demolire questo potente argomento, credo che contro di esso si possano formulare valide eccezioni anche d'ordine giuridico.

L'onor. relatore, il senatore Santamaria, disse che la demanialità della laguna non solo è riconosciuta dalla legge fondamentale del diritto civile nostro, ma che per di più, oltre la legge generale, c'era anche una legge speciale, la quale sanzionava codesta demanialità; quindi, disse il relatore, due dighe abbiamo da opporre all'emendamento del trentennario possesso. Ecco, io comincerei già ad osservare che l'esservi una legge speciale non rinforza ma piuttosto indebolisce il primo argomento della demanialità.

Se veramente si trattasse di un demanio come tutti gli altri, non occorre davvero una legge speciale. Che cosa poteva esservi di più efficace a tutelare un diritto formulato ed espresso così chiaramente nel codice? Niente, ed io pertanto credo che la legge speciale fu riconosciuta necessaria appunto perchè si era di fronte ad un ente demaniale il quale si distingue assai nei suoi caratteri, se non fondamentali, nei suoi caratteri di contorno, da tutti gli altri beni demaniali.

Cominciamo a brevemente esaminare questa questione.

È un demanio pubblico la Laguna? Certo, e chi potrebbe non vederlo? Però è un demanio pubblico che (strana cosa) si vende e si compra.

Io ho qui sott'occhio una relazione fatta al Consiglio provinciale di Venezia da quell'egregio uomo che fu il Marcello e che sostituì il Paleocapa nella presidenza della Commissione di cui si è tanto parlato, egregio gentiluomo al quale va data ogni fede; e posso asserirlo perchè l'onor. relatore e lo stesso Ufficio cen-

trale si inchinarono dinanzi alla competenza di quest'uomo.

Che cosa dice egli?

« Atti del Consiglio provinciale, ecc. ».

« So di un istromento del 1821, con cui si regolavano i confini di un vasto possesso di terra coltivato dalla famiglia *Forzote* di Padova che si estendeva a sud-est del dosso di Fogolano sino verso le saline di Chioggia. So di un altro istromento e disegno di terre, in parte coltivate ed in parte boschive, che furono già di Calandolo e che la Repubblica di Venezia diede nel quindicesimo secolo in proprietà al Malatesta, in compenso delle saline di Cervia, da lui al Governo veneto vendute. So ancora di uno stromento di divisione del principio del secolo diciottesimo fra i due rappresentanti di Casorso e Sansevero, con cui si dava da una parte tutte le terre coltivate e all'altra tutti gli specchi d'acqua. I tenimenti forzati, oggi Cittadella, divennero la *Val Salsa*, chiamata l'Inferno, trasformate in ubertose campagne per gli interramenti della Brenta dopo il 1840 ».

Potrei andare innanzi, poichè il conte Marcello non s'arresta qui; ma non ho l'abitudine di legger molto nelle assemblee. Se i miei egregi colleghi vorranno, ho qui il volume a loro disposizione. Fatto è che questo demanio pubblico era regolato con forme tali, che da per loro, in taluni casi, includevano anche il concetto della proprietà privata...

PELLEGRINI. Non era demanio allora.

LUCCHINI... Domando perdono; era demanio. Sapere poi e quando lo sia o non lo sia più, non lo possiamo dire nè lei nè io. Prego poi il mio egregio amico ad attendere, perchè non ho ancora finito.

È un demanio pubblico? Sì, ma un demanio che anche adesso si compra e si vende. Il figlio dell'egregio uomo che ha scritto le parole testè lette da me, ha comprato pochi anni fa una valle, e l'ha comprata sulla buona fede che questo suo acquisto non fosse soggetto alle minacce, alle quali probabilmente andrebbe soggetto, se il progetto che abbiamo sott'occhio diventasse legge.

È un demanio, o signori, non c'è dubbio, ma i tribunali però hanno pronunziata qualche sentenza, con la quale riconoscono che in certi casi sotto il demanio vi è proprietà privata. C'è una sentenza della Corte d'appello (ve ne

sono parecchie: ne cito una sola, la più recente) del 15 febbraio 1895, la quale ammette che nella laguna possono esistere ed esistono proprietà private.

Essa ricorda che il Senato della Veneta repubblica con tre successivi decreti: 23 ottobre 1615, 8 giugno 1645, 19 novembre 1661, volendo disfare certe valli salse allora esistenti, domandava i titoli di proprietà e indenizzava coloro che ne erano legalmente possessori.

È un demanio pubblico. Io l'ammetto, o signori; ma è un demanio pubblico che dal 1846 paga l'imposta. È così.

Vi sono proprietari di valli i quali pagano imposta fondiaria, poichè la Laguna quantunque demanio pubblico (questo non ostacolava) fu censita, come vi dice l'egregio senatore Sormani-Moretti, e i possessori di queste valli pagano la relativa imposta fondiaria.

Ieri l'egregio senatore Pellegrini ha voluto mutarmi l'imposta fondiaria in un certo canone di riconoscimento per uno *jus fiscandi*. Ma, mi permetta l'onor. senatore Pellegrini, io proprio non posso essere della sua opinione.

Difatti che cosa è avvenuto? Che dopo il 1869-70, uno dei primi agenti delle imposte venute a Venezia, vedendo che queste valli davano un reddito, credette bene di applicare l'imposta di ricchezza mobile.

Si agitò una causa che fu vinta dalla pubblica amministrazione, credo in tutti e due i gradi di giurisdizione (in Tribunale e in Corte d'appello), ma venuta la causa in Cassazione questa disse: che, siccome quell'industria era stata colpita da imposta reale fondiaria, non poteva essere assoggettata una seconda volta all'imposta di ricchezza mobile. È demanio pubblico, o signori, chi lo nega? Non io certamente. È demanio pubblico, ma però la Repubblica veneta non ha mai fatto valere, praticamente, in confronto di nessuno, questo carattere di demanialità. Anzi la Repubblica veneta, che sapeva amministrare, si è accorta subito che codesto demanio pubblico, chiamato la laguna, poteva diventare una fonte di ricchezza industriale per la nazione, lasciandolo libero alla iniziativa privata per la vallicultura; e per quanto a parole e nei suoi decreti abbia sempre affermato che la laguna è demanio pubblico, nel fatto poi ha sempre aiutato lo

svilupparsi di quest'industria di vallicultura, non s'è mai opposto e non ha mai fatto valere le proprie ragioni demaniali.

Con questo io non pretendo aver dimostrato, e non l'ho mai sostenuto, che non si tratti di demanio pubblico; semplicemente io prego i colleghi a ponderare se codesto sia demanio, tipo classico, del quale parlano gli articoli 423 e 430 del Codice civile, se cioè sia paragonabile a tutti gli altri demani pubblici.

E, in verità, che un carattere speciale ci sia e che quindi esso vada trattato anche con norme, regole, provvedimenti speciali io spero che gli onorevoli colleghi vorranno riconoscerlo.

Ecco perchè (cosa volete), quando io ho visto il progetto di legge ministeriale il quale ammetteva il trentennario possesso anche per le valli della laguna veneta; non ho punto sentito la mia mia sensibilità giuridica scossa e ho creduto (sarà pure una bestemmia giuridica se volete) che noi, assemblea politica e non corpo giudiziario in questo momento, dobbiamo curare più che tutto la pacificazione degli animi, il giusto rispetto di tutti gli interessi, e quindi non dobbiamo poi arrestarci dinnanzi ad una formula giuridica come fosse una muraglia di ferro.

Tanto più, signori, che il progetto di legge che cosa faceva? Forse riconosceva il trentennario possesso come mezzo efficace per usurpare tutti i demani pubblici? Ma, Dio ci guardi, o signori. La portata di quel trentennario possesso era ben circoscritto in questo caso speciale e non riguardava che un trentennario possesso il quale si fosse verificato prima della promulgazione della stessa legge.

Quindi, supposto pure che fosse ferito un criterio giuridico, bisognava almeno ammettere che quell'innocente trentennario possesso non poteva creare un pericolo per l'avvenire.

Qui, se mi fosse lecito aprire una parentesi, dovrei dolermi che oggi il ministro Lacava non abbia mantenuto il suo progetto, tanto più dopo le severe parole colle quali fu caratterizzato.

L'onor. Pellegrini lo disse *assurdo*, e l'onorevole Santamaria aggiunse anche un altro aggettivo che adesso non ricordo, e che non pretendo mi sia ora da lui ripetuto.

Passando ad altro ordine d'idee, io poi domandava se è proprio vero che il trentennario possesso, come mezzo di *usucapione* di beni

demaniali, è un principio nuovissimo. Non si possono invocare precedenti, se non identici, almeno che si rassomigliano assai a questo? Ed io mi son dovuto rispondere che qualche cosa, se non proprio identica, per lo meno molto affine, c'è.

Io ero deputato nel 1884, quando venne in discussione quella legge per erogazione delle acque pubbliche, che ha sostituito poi un capitolo della legge generale dei lavori pubblici, e ricordo che nella Commissione della Camera, poco su, poco giù, è avvenuto precisamente quello che avviene oggi al Senato.

Si era cominciato col dire: Acque pubbliche usucapibili? Oh mai! Ed avevano ragione. Poichè (e ci sono qui tanti maestri che lo possono insegnare a me) poichè la recente giurisprudenza in materia d'acque pubbliche, sia della Corte di cassazione, sia del Consiglio di Stato è giunta a questo. Essa vi dice: è acqua pubblica tutta quella che può servire all'operosità umana industriale, agricola, igienica; e, siccome quest'acqua è proprietà collettiva della nazione, non si può cedere, nè usucapire.

Che cosa è avvenuto alla Camera? È avvenuto che, prima che la legge fosse portata alla assemblea, si è manifestata una certa corrente, partita specialmente dalla provincia di Milano, nella quale, è inutile dirlo al Senato, le irrigazioni accumulano tali interessi, che, se per poco una legge non avesse accolto il principio del possesso trentennale, ne avrebbe perfino sofferto la tranquillità pubblica.

Per ovviare a questo pericolo fu formulato l'art. 24 della legge 1884, il quale dice che agli effetti di ottenere l'investitura dell'acqua potrà servire come titolo il trentennale possesso.

L'autorità giudiziaria vi ha poi dato un'interpretazione più larga, poichè non solo ha ritenuto che il trentennale possesso potesse valere per ottenere l'investitura, ma ha anche detto che lo si può opporre all'utente legittimo. In guisa che è avvenuto il caso, (è capitato a me in professione) che uno, il quale aveva l'investitura della Repubblica veneta, ha dovuto cedere una parte della sua acqua ad un altro, che vantava soltanto il trentennale possesso.

Dunque un precedente, se non identico, molto affine vi è.

Ma tutto ciò, signori, lo confesso, non cre-

derei bastevole a persuadermi di sostenere questa tesi, se non vi fosse un altro argomento che a me pare proprio decisivo.

Il relatore, o diciamo meglio, la Commissione, nell'art. 4, ha, con molta sagacia ed abilità, girata la posizione; si è limitato a dire che gli argini saranno mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841.

Ora volete negarmi che un po' di ambiguità c'è? Non pronunziate la parola « possesso », ma in fin dei conti sanzionate uno stato di fatto, dal quale nasce un diritto.

Ora, qualunque uomo tinto di scienza giuridica, quando questo articolo sarà diventato legge, vi dirà: va bene, la parola « possesso » non si è voluta pronunziare, ma il fatto è che coloro i quali nel 1841 erano nel possesso di quegli argini, furono mantenuti in codesto possesso.

Quindi voi scappate dalla parola; voi traducete il vostro pensiero con altra formola, ma la sostanza c'è.

Ed allora io mi sono domandato se proprio questa renitenza a pronunziare la parola « possesso » non fosse paragonabile a certe foglie che nei musei classici si appiccicano alle statue, destinate a coprire qualche cosa, ma che, invece di nascondere, servono ad attirare maggiormente l'attenzione. (*Ilarità*).

Ed ora concludo. Questa avversione contro il trentennale possesso, date le condizioni di fatto e date le formole usate dalla Commissione nel riformare il progetto ministeriale, io proprio non posso ammetterla.

E vengo all'esame dell'argomento morale. L'onorevole relatore avant'ieri e l'egregio presidente della Commissione ieri, ci dissero questo: che hanno creduto bene di fermarsi al 1841, altrimenti, se si ammettesse il trentennale possesso, si premierebbero proprio i contravventori perchè gli usurpi avvennero proprio dopo il 1866, quando cioè, essendosi promulgate nella Venezia le leggi nazionali, sorse il dubbio se il regolamento del 1841 avesse forza o sanzione di legge.

Allora cominciò la lotta, disse l'egregio relatore; da una parte lo Stato, che voleva mantenere integri i suoi diritti (veramente molta energia non deve aver mostrato, ma lotta ci fu) e dall'altra i vallicoltori i quali, sperando che

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

questo regolamento non fosse legge, commettevano abusi quanto più ne potevano.

Ecco qui, giunti a questo punto il dissidio fra me e la Commissione da giuridico diventa aritmetico, numerico.

Io ragiono così: siamo nel 1899, rimontiamo 30 anni addietro e giungeremo al 1869, e quindi questi perturbatori, questi contravventori, questi contraffattori sarebbero tutto al più coloro che hanno commesso la contravvenzione e la contraffazione dal 1866 al 1869, tre anni in tutto, poichè pel rimanente il trentenario possesso non avrebbe efficacia.

Di più l'egregio relatore nella sua relazione usò un altro argomento d'ordine morale, dicendo che non si avrebbe potuto distruggere lo stato di fatto anteriore al 1841, o peggio ancora, lo stato di fatto, i diritti e gli interessi che vigevano durante la dominazione veneta, perchè sopra di esso era benignamente passato l'occhio tollerante della repubblica veneta.

Io ho infinito rispetto per la memoria della repubblica veneta, l'amo d'un amore filiale, perchè credo che le sue istituzioni sieno state calunniate sotto tutte le forme, mentre essa era vera fonte di sapienza giuridica e amministrativa. Credo di più ancora che, in certi determinati e gravi casi, essa dava ai suoi cittadini garanzie maggiori di quelle che abbiamo adesso. Immaginatevi se non amo la repubblica veneta, questa vecchia grinzosa che ha visto sfasciare l'impero romano e sorgere l'astro di Bonaparte. Ma intendiamoci però non ho neanche tanto feticismo per cui mi decida ad attribuire un diritto a chi non lo ha, solo perchè esso l'ha guardata con occhio benigno. Io dico che anche il Governo che è succeduto e specie il Governo nostro, non ha fatto altro che guardarla, con occhio benigno, tanto è vero che non ha mai sollevato una contravvenzione.

Dunque quest'occhio tollerante l'ha avuto anche la nostra Amministrazione e non so perchè dovrei mostrare maggior reverenza per il governo della repubblica di quella che debba mostrare verso il Governo nazionale.

Di argomenti di ordine morale ne fu adoperato un altro ieri, onorevoli colleghi, e fu una frase felicissima pronunziata con il calore che il senatore Pellegrini mette sempre quando è convinto dell'idea che difende.

L'egregio senatore vi disse che le ragioni le

quali determinarono la Commissione a fermarsi al 1841 furono queste, perchè l'inazione del Governo austriaco contro i contravventori non può esser presa a calcolo per creare la buona fede negli abutenti, essendo da tutti risaputo che dopo il 1848 l'Austria era conscia di dovere abbandonare la Venezia.

Si, vi disse l'onor. Pellegrini, l'Austria, conscia di dover abbandonare il Veneto, non rilevava contravvenzioni, le incoraggiava anzi, nella speranza che il mal regime della laguna rendesse impossibile il porto di Venezia e che, di conseguenza, tutto il movimento commerciale si dirigesse sull'emula fortunata Trieste. Io ho applaudito o signori, come voi tutti quando l'egregio Pellegrini ha pronunziato questo bel periodo. Ma, intendiamoci, niun dubbio che l'egregio senatore Pellegrini lo pronunziò in perfetta buona fede, ma molti dubbi invece che nel 1848 l'Austria avesse la coscienza di dover abbandonare la Venezia...

PELLEGRINI. Ho detto dopo il 1848.

LUCCHINI... Se l'amico mio Pellegrini si fosse riportato al 1859 io avrei potuto cominciare a crederlo, ma nel 1848-49, quando l'Austria aveva domato la rivoluzione del Veneto e quella dell'Ungheria, vinto a Custoza il Piemonte, quando si era resa padrona delle sorti dell'Italia ed una delle più temute Potenze europee, che allora essa avesse la coscienza di dover abbandonare Venezia questo proprio egregio amico Pellegrini non posso ammetterlo, neanche se detto con forma oratoria elegante e altisonante.

Ma per un momento ammettiamo come vero quello che il collega Pellegrini ha detto. E che cosa ne verrebbe, per questo, di fronte alla buona fede di coloro i quali violavano il Regolamento 1841? Niente, poichè il collega Pellegrini non vorrà spingere le cose fino al punto di sostenere che i vallicultori sapessero già che l'Austria, convinta di andar via e vogliosa di far sorgere Trieste a detrimento di Venezia, non avrebbe rilevate le contravvenzioni lagunari.

Troppa roba, onor. Pellegrini.

L'Austria, se anche avesse avuto questo concetto, lo teneva per sè, e non andava a raccontarlo in un orecchio dei vallicultori. Ma vi è di peggio: io non vorrei che lo squarcio oratorio del senatore Pellegrini si prestasse

anche a gettare un sospetto di altro genere sui vallicultori. Che cioè li volesse far credere gente la quale è pronta a sacrificare gli interessi della patria, pur di ottenere un vantaggio immediato nelle loro valli.

Qui si è parlato, anzi non si è parlato, perchè pur troppo abbiamo sempre proceduto con un sistema di reticenze pericoloso; ma è certo che qualcuno dei colleghi i quali non hanno le conoscenze locali, e deducono i loro criterii dalla severità che il progetto di legge e relative relazioni usa verso i vallicultori, potrebbe, dico, credere che questi famosi *ab-utenti* delle valli fossero, che so io, una caterva di tagliaborse o qualche cosa di simile.

Ora è bene che c'intendiamo, o signori; le valli della laguna veneta non hanno più di una trentina di proprietari; e i proprietari rispondono ai più bei nomi di Venezia, rispondono a nomi tali che volerli appannare in fatto di patriottismo sarebbe blasfema. Ne citerò qualcuno soltanto, o signori: il figlio di colui che scrisse i brani da me letti, il conte Marcello è figlio della gentildonna che nel 1867, se ben ricordo, divenne dama di Corte.

Patriottismo dunque integerrimo. E così potrete citarne degli altri, i De Schio, gli Oddo e via di seguito, ma torna inutile. Si tratta, come vi dissi, di trenta famiglie.

Non vi escludo che non vi possa essere anche lì un *ab-utente*, ma per carità non eleviamo l'eccezione a sistema; credete pure che questi vallicultori hanno impiegato e impiegano ingenti capitali per fare fruttare l'industria pescareccia e credete pure che non vi è niente di meno che corretto nella loro condotta.

Detto questo, vediamo quale sarebbe la reale differenza, fra il progetto di legge quale è e quale sarebbe, se venisse accettato l'emendamento proposto dal senatore Schupfer e da me sostenuto.

Ci sarebbero 29 anni di differenza; poichè, mentre il progetto della Commissione propone che sia riconosciuto, come diritto, lo stato di fatto del 1841, l'emendamento del senatore Schupfer porterebbe come conseguenza che si fisserebbe lo stato di fatto al 1870.

È qualche cosa, o signori, lo ammetto anch'io, ma badate che, accettando questo emendamento, voi rientrate nella via normale, poichè il buon pubblico, l'interessato, colui il

quale non conosce le sottigliezze delle formule giuridiche, sa che una proprietà si acquista con 30 anni di possesso, e quando voi fate una legge che deroga da questa massima fondamentale egli vi dirà: ma perchè avete fatto a me un trattamento specialmente odioso? Andatelo a persuadere voi che ci è una formula giuridica che lo imponeva!

Egli vi risponderà, che il Parlamento ha fatto una legge la quale stabilisce un principio diverso dai consueti e gravosa a lui; mentre invece, se si fosse accettato il principio del trentennale possesso, si sarebbe fatta opera di giustizia e di eguaglianza.

Niuno invece si lagnerà se verrà accettato il proposto emendamento, perchè è nella coscienza pubblica che col decorso di trent'anni i diritti si acquistano.

Quindi, posto di fronte questo scopo altissimo, questa finalità lodevolissima, di raggiungere la pacificazione degli animi, io proprio non esiterei un momento nell'accogliere il trentennale possesso.

Io spero, lasciatemelo dire, che la Commissione in ultimo accetterà questo emendamento; ma nel caso che non lo accetti, siccome, io poi più che alla forma tengo alla sostanza delle cose, siccome devo certo errare io, quando mi trovo di fronte l'onor. senatore Santamaria, in una questione giuridica, così sarei dispostissimo a lasciare che la legge fosse approvata nella forma proposta dall'Ufficio centrale, cioè senza la ammissione del trentennale possesso.

Per ottenere sostanzialmente gli stessi vantaggi che si otterrebbero approvando il principio del trentennale possesso, non occorre che una piccola modificazione di parole.

Basta sostituire alle parole « 20 dicembre 1841 » (ogni qualvolta nella legge ricorrono e mi pare sia agli articoli 4 e 10) le parole « 1° gennaio 1870 ».

In questo modo tutte le obiezioni d'ordine giuridico cascano.

L'egregio Santamaria non può più oppormi che si ammette l'usucapione di un ente demaniale, si piglia lo stato di fatto così come l'Ufficio centrale ce lo propone. Tutta la questione si risolve nel conteggiare a favore dei vallicultori i 29 anni di differenza che passano fra il 1841 e il 1870.

Se prima non vi avessi dimostrato che ar-

gomenti d'ordine morale non ci sono, io non avrei osato proporvi codesto sub-emendamento; ma mi lusingo che il Senato sarà convinto come lo sono io. Se voi vedete negli abitanti dei contraffattori, dei contravventori, dovete vederli rispetto a tutti i tempi e sotto tutti i regimi perchè la laguna fu sempre demanio pubblico del quale non si poteva usare senza una speciale concessione governativa.

Non è equo, non è giusto riconoscere un titolo speciale di acquisizione di un diritto in coloro che contravvennero sotto il dominio veneto e austriaco e non riconoscerlo in coloro che contravvennero più innanzi o sul finire del dominio austriaco o sul principiare del dominio italiano.

Tutte le sottili distinzioni che fece l'Ufficio centrale non reggono, ripeto, a meno che non si voglia pigliar sul serio la frase dell'egregio Pellegrini che l'Austria non voleva applicare il regolamento 1841 perchè vi era di mezzo l'avvenire di Trieste.

Ma, a meno di questa, non c'è proprio nessuna ragione speciale d'ordine giuridico e meno ancora d'ordine morale per fermarsi al 1841.

Quindi io dico, emendiamo la legge in questo senso, salvando tutte le ragioni giuridiche esposte così sapientemente dall'Ufficio centrale.

Aggiungo anche che, se il Senato entrerà in quest'ordine di idee e accoglierà la proposta di riconoscere lo stato di fatto come fonte di diritto al 1870 anzichè al 1841, farà opera molto opportuna, poichè, cosa volete, il pensiero di dover ricostruire uno stato di fatto dal 1841 col mezzo di testimoni, giacchè salvo qualche rarissimo caso in cui esistono dei titoli, non si può esigere che la prova testimoniale, mi provoca l'ilarità! Io immagino il *pretorium* pieno di questi testimoni, il più giovane di essi avrà 80 o 90 anni, i quali varranno a provare se questi argini esistevano o non esistevano nel 1841!

Eppoi in questa formola vi è un'altra ingiustizia, me lo consenta l'Ufficio centrale, che lo dico; quando noi saremo obbligati a costruire delle prove a mezzo di testimoni così vecchi da ricordare con coscienza quello che videro nel 1841, che cosa accadrà? Accadrà che qualcuno li troverà e qualcun altro non li troverà, perchè la falce della morte sarà stata inesora-

bile: ed allora perchè fare una disposizione di legge, la quale si può tradurre anche in una ingiustizia?

Ora dunque io vorrei confidare che l'Ufficio centrale non respingerà questo mio emendamento col quale, in luogo di dire: « al 20 dicembre 1841 », si dica « al 1° gennaio 1870 ».

Signori, io ho finito, e vi domando perdono se ho abusato della vostra cortesia. Ho finito, ed ho parlato, come vi dicevo da principio, mosso da questo sentimento dell'animo mio, che il progetto di legge così come è, se non lo si attenua, sarà un fiero colpo per l'industria della piscicoltura. Io, che debbo seguire un poco il movimento di questa industria, arrossisco ogni volta che vedo che la Francia, con uno sviluppo di spiaggia minore del nostro, esporta pesce per una somma considerevole, mentre l'Italia, ricca di spiagge, di fiumi e di laghi deve sempre importarne. I nostri fiumi sono ormai spopolati pel capriccio di questi nuovi barbari che sono i pescatori dinamitardi. In Italia bisogna rifare molte cose e prima fra tutte l'educazione popolare, insegnando a rispettare tutte le leggi e anche quella sulla pesca.

Io mi sono messo con un certo ardore dentro a questo apostolato, ed ho avuto anche la soddisfazione di poter colpire parecchi contravventori della legge sulla pesca.

Per raggiungere questo scopo io stesso mi sono assunto l'ufficio di parte civile, in rappresentanza della Società veneta di acquicoltura e ho avuto la soddisfazione che i giudici capirono l'importanza della questione e condannarono. Ma pur troppo a scemare la mia soddisfazione è venuto l'indulto di ieri, col quale si estinguono tutte le pene inflitte per contravvenzioni di caccia e di pesca.

Dio mi guardi dal censurare l'uso della prerogativa sovrana, ma, se fosse qui il ministro di agricoltura e commercio, lo pregherei di persuadersi che, se vogliamo abituare il popolo italiano, come è, per esempio, quello svizzero, a rispettare e gli uccelli insettivori, i quali tanto giovano all'agricoltura, e i pesci cioè le popolazioni dei nostri fiumi, dei nostri laghi e del nostro mare, non bisogna largheggiar troppo in indulti. Bisogna persuadere il popolo che commettono un atto deplorabile e bestiale coloro i quali gettano della dinamite o degli stupefacenti in un fiume, e vi distruggono ton-

nellate di pesci, pel magro gusto di raccoglierne qualche dozzina di chili, che potranno sì o no mangiare, date le condizioni in cui le raccolgono. Bisogna abituare a questo il popolo italiano.

E spero che il Senato consentirà anche in questo con me, e vorrà seguirmi, accettando l'emendamento proposto dal senatore Schupfer o quello che propongo io; perchè spero che il Senato sarà compreso, come sono io, di due cose: che questa legge è una legge di pacificazione, e che noi specialmente non siamo in condizioni tali da portare neanche il più piccolo colpo ad un'industria nascente.

Non è il caso di protendere gli artigli contro questa industria valliva, nella quale il capitale privato largamente si impiega, mirando in fondo ad accrescere la ricchezza nazionale.

Approviamo dunque il progetto di legge, ma approviamolo in termini tali che rispetti anche questo, che credo un grande interesse, ed al quale, ripeto, ho dedicato modestamente con convinzione l'opera mia.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

Ho l'onore di presentare eziandio un disegno di legge per l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899, per lo stato di previsione dell'entrata e per quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900, non approvati al 30 giugno 1899.

Come allegati di questo disegno di legge, presento pure al Senato i documenti finanziari ad esso relativi, cioè, i bilanci di prima previsione, le note di variazione e le relazioni della Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati, già presentati a quel consesso, e ciò faccio sia perchè adempio ad un dovere illustrando così il disegno di legge che viene innanzi al Senato, sia perchè la Giunta generale dell'altra Camera ne espresse esplicitamente il desiderio, per un riguardo alle deliberazioni di questa alta Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che, insieme agli allegati, saranno trasmessi, per ragioni di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge sulla laguna di Venezia.

Siccome il senatore Lucchini ha presentato una specie di sotto-emendamento, che in fondo corrisponde esattamente a quello del senatore Schupfer, così pregherei il senatore Schupfer di voler dire se consente nell'emendamento presentato dal senatore Lucchini.

SCHUPFER. Giacchè mi ha dato la parola, onorevole presidente, io ne uso prima di tutto per ringraziare il collega Lucchini del valentissimo appoggio che ha dato al mio emendamento.

Egli lo ha sostenuto in modo esauriente, nè io avrei potuto far meglio.

Dichiaro poi che siccome nella sostanza il sub-emendamento proposto dall'onorevole Lucchini corrisponde al mio emendamento, e d'altra parte può essere in grado di acquetare meglio gli scrupoli giuridici dell'Ufficio centrale, così mi vi associo completamente: soltanto desidererei che dopo votata questa prima parte dell'art. 4 mi si permettesse di aggiungere poche parole sull'altro emendamento o aggiunta, che voglia dirsi, riguardante le peschiere delle valli.

PRESIDENTE. È un'aggiunta, non è un emendamento.

Dunque la discussione si aprirà sull'emendamento presentato dal senatore Lucchini, al quale si associa il senatore Schupfer.

L'emendamento è questo: dove è detto « Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 » si sostituirebbero le parole: « nel 1° gennaio 1869 ».

Su questo emendamento è aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ho domandato la parola perchè, siccome voterò il subemendamento del senatore Lucchini, mi è però assai ostico il votare contro la Commissione che veramente di questo progetto è stata così benemerita. Vorrei aggiungere una considerazione alle tante e così

importanti sottoposte al Senato dall'onorevole Lucchini, una considerazione alla quale forse egli non ha pensato e che mi pare che dovrebbe essere definitiva per persuadere la Commissione a non insistere ed a non mettere alcuno di noi nella necessità di votarle contro.

Le considerazioni sottoposte dal senatore Lucchini vale a dire che sia assai duro di tagliare corto d'un colpo a possessi, a usi, chiamateli come volete, che della gente ha posseduto per lungo tempo senza essere disturbato e perciò in buona fede, della quale una parte li ha e molto probabilmente acquistato da altri posteriormente, e che perciò non è neanche responsabile di questi pretesi abusi, non potrebbero essere poste in non cale che per ben gravi ragioni.

Una violenza di questa natura contro usi che noi abbiamo lasciato stabilirsi sotto i nostri occhi senza mormorare ma che hanno creato interessi e dei quali si alimenta una industria così importante quale è quella della piscicoltura nella laguna veneta, per essere giustificata bisogna che ne addivengano grandi danni.

Ora io non voglio discutere quanto sia grande l'importanza per la laguna veneta e del regime al quale sono ora sottoposte le valli; io credo che sia molto più grande l'influenza che vi possono esercitare gli scoli, e di questi forse parleremo a suo tempo; ma, dando anche a quello tutto il valore che si vuole, la Commissione in questo stesso articolo ha trovato il rimedio che ha anzi applicato indistintamente a tutte le valli e alle opere che vi si contengono con l'ultimo comma dell'articolo, il quale dice: (*legge*) « Gli argini ecc. ecc. dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in parte od in tutto la conservazione ».

Voi dunque avete il modo di demolire quelle opere quando sieno pericolose e siete disposto a lasciarle, se non lo sono, e allora perchè non accogliere la proposta dello Schupfer e del Lucchini, la quale è informata ad un maggiore senso di equità, e che per questa disposizione non presenta pericoli, ed è in fondo poco dissimile dalla nostra.

Non entro nella questione giuridica del possesso trentennale, perchè, ammettendo pure

che giuridicamente non sia valida, è per lo meno nella abitudine, nel costume, nel senso universale. Dunque non lo riconoscete come termine di diritto, ma prendetelo come un termine di fatto, dappoichè tutti e due hanno lo stesso valore.

E voi renderete anche più facile l'esecuzione della legge perchè, come ha notato l'onorevole Lucchini, il termine del 69 sarà facile a costatare, mentre quello del 41 sarà necessariamente una determinazione molto difficile ed incerta.

Io non voglio trattenere più a lungo il Senato con questa questione, della quale ne deve avere già abbastanza.

Mi riassumo: prima di offendere interessi che sono apparentemente nella maggior parte in buona fede, prima di colpire un'industria sopra un'idea vaga, astratta di un termine, che non ha ragione speciale d'essere piuttosto l'uno che l'altro; quando si possa ovviare alla sola ragione che si ha per colpire questi interessi, queste industrie, ossia i danni che essa produce, a me pare che la Commissione dovrebbe riconoscere che, accomodando quest'articolo (se ci fosse necessità di modificarlo) in modo che questo possesso dei 30 anni non sia riconosciuto altro che a condizione di non produrre nessun danno (perchè in questo caso non vi è libera facoltà di toglierlo), mi pare che non si produrrebbero malcontenti e si farebbe una disposizione di equità, e nel tempo stesso non si offenderebbe un'industria che ha una grande importanza. Sottometto queste poche considerazioni alla Commissione per vedere se sia possibile intenderci senza essere obbligati a ricorrere ad un voto.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Avrei voluto lasciare la parola al nostro presidente, senatore Pellegrini, ma due ragioni m'impongono a tenerla per me. E le ragioni si riferiscono ai due punti estremi del discorso dell'onorevole senatore Lucchini; cioè l'inizio, che riguarda direttamente me; la conclusione vera del suo dire (comunque poi sia egli ritornato sugli argomenti svolti prima per ribadirli) che pure principalmente mi riguarda, quantunque riguardi ad un tempo la Commissione tutta.

L'inizio del discorso dell'onorevole Lucchini

mi dà ragione per ringraziarlo della nuova prova di benevolenza che egli mi ha voluto dare, ribadendo quel consorzio affettuoso, che è stato fra me e lui, e per amicizia e per ufficio durante il lungo tempo che io fui primo presidente della Corte d'appello di Venezia. L'altro punto estremo, onorevoli colleghi, mi è per contro cagione di dolore. L'onorevole amico mio Lucchini si è permesso (me la permetta questa frase), si è permesso, ripeto, di affermare che la Commissione nella sua relazione, noi nei nostri discorsi (io cioè e il senatore Pellegrini) abbiamo insieme dipinto e trattato quasi quasi quei poveri vallicultori come dei tagliaborse.

Ora, onor. senatore Lucchini, io credo che chiunque ha letto od ha udito ci farà testimonianza che noi abbiamo lasciato da banda sempre ed assolutamente le questioni di persone, onde non abbiamo mai osato parlare dei vallicultori quasi gente che abbia invaso per dolo la laguna, ma si invece (se pur ci è occorso far cenno di loro) abbiamo riferito le invasioni ad una falsa credenza che tutto potesse farsi in laguna anche in contravvenzione delle discipline lagunari in grazia della piscicoltura.

Anzi quasi quasi, onorevoli colleghi, noi abbiamo fatto intravedere che la colpa fosse stata delle autorità, le quali non avevano ben vigilato.

LUCCHINI. Domando la parola.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Ed ora vengo a parlare degli argomenti svolti dal collega ed amico Lucchini.

L'onor. Lucchini vi ha detto: Siamo in questioni relative a demanio: la laguna di Venezia è un demanio, anzi (è giunto egli così fino allo estremo limite cui doveva) è un demanio di necessaria destinazione; ed ha pur soggiunto: questo demanio di necessaria destinazione non solo è soggetto alle leggi che stanno insite nella sua natura, ma puranche ad una legge speciale umana che ne determina l'uso, che ne regola gl'interessi.

Ora, onorevoli colleghi, io mi aspettavo messe queste promesse che egli concludesse che questo demanio oltrechè per sè stesso forte, venisse ad essere ad esuberanza fortificato pel concorso di una umana legge, la quale veniva ad aggiungersi a quella derivante dalla sua stessa natura.

Invece, io ho sentito che appunto perchè vi è qui una legge speciale che regola gl'interessi del demanio, questo ne rimanga indebolito. Verò è che l'onor. Lucchini si limitava a chiamarlo perciò demanio di propria natura, ma di certo demanio molto da meno dei demani della stessa indole cui non si aggiunge una legge.

Ora, onor. colleghi, io credo che questo concetto sia addirittura inaccettabile, perchè non potrò mai ritenere che una legge la quale venga a rafforzare la natura di un qualsiasi corpo, abbia per scopo o conseguenza di indebolirlo e sia pure in certo modo.

Ed è chiaro lo scopo della legge nella nostra ipotesi, appunto perchè su quel demanio erano surti godimenti od usi (permettetemi onorevoli colleghi di dir così, perchè oggi voglio attenermi proprio al rigore delle espressioni che la storia e gli studi miei mi suggeriscono, mentre io ritengo, le primitive concessioni, di solo godimento) appunto ripeto, perchè vi erano questi godimenti od usi che la Repubblica aveva più o meno riconosciuti era necessaria la legge. Ma non era forse in ciò tutta la forza degli argomenti dalla Commissione accennati nella relazione e ripetuti nei discorsi pronunziati da me e dal presidente della stessa Commissione?

Quella legge stabiliva le norme speciali con cui dovevano essere regolati cotesti godimenti, cotesti possessi di spazi lagunari.

Quella legge a questi possessi a questi godimenti imponeva vincoli, obblighi. Ora è in ciò appunto la forza dell'argomentazione nostra: Se una legge imponeva obblighi, e vincoli ai possessori, questi dovevano ogni giorno trovarsi per virtù della legge stessa come in un continuo stato di mora; cotesta legge li avvertiva che tutto quanto era fatto oltre i limiti prescritti non poteva essere riconosciuto come l'esplicazione di un diritto.

Ma inoltre quando vi è un demanio regolato da legge speciale, è vano farsi scudo dell'acquiescenza della potestà amministrativa, perchè questa commette essa stessa un abuso quando non fa eseguire la legge; e la legge rimane sempre, malgrado tale inerzia, in tutta la forza del suo impero. E quindi per fare che un possesso nato in dispregio di quella legge, od un fatto eccedente i limiti di essa potesse comin-

ciare ad acquistare l'aspetto di cosa giuridica, occorrè anzitutto che la legge fosse abrogata.

L'onor. Lucchini c'è venuto a dire: ma ecco: ha tra le mani un volume, da cui si deriva che il conte Marcello riferiva al Consiglio provinciale che nella laguna di Venezia vi era il terreno *B*, il terreno *C*, ed il terreno *D*, ed altri tutti di proprietà privata!

Ma, signori, chi di noi ha negato mai che entro la laguna di Venezia vi fossero terreni di privato possesso? Tanto ciò è vero che sul capoverso dell'art. 1 di questo disegno abbiamo accennato espressamente i terreni i quali dopo il 1791 si erano sopralzati all'area lagunare per forza di natura, pur affermando che erano da ritenere patrimonio dello Stato o dei privati secondo le norme del diritto civile.

Abbiamo pure ricordato nel medesimo capoverso che, come oggi noi, così nelle stesse condizioni si trovò la Repubblica di Venezia nel 1791, quando fece luogo alla ormai nota conterminazione, perchè anche essa si trovò di fronte terreni naturalmente sopraelevatisi all'area lagunare, e dovette dare provvedimenti identici a quelli che diamo nel capoverso anzidetto, e che li sommettono, quantunque fossero patrimoniali dello Stato o di altri, alle discipline lagunari.

Abbiamo noi però ben visto che rimaneva la questione se questi terreni abbiano o no a continuare ad essere soggetti alle discipline lagunari, e ne abbiamo riservata la soluzione al Governo, il quale, udito il parere di una Commissione, obbligata alla sua volta a sentire gl'interessati, deciderà, salva a questi ogni libertà di difesa sia amministrativamente, sia giudiziariamente.

Che dunque importa se dalla relazione Marcello appare l'esistenza in laguna di terreni di privata proprietà? Lo riconosciamo.

Ma, soggiunge l'onorevole Lucchini: Pur nella laguna si seguita a comperare e a vendere. Che significa ciò?

Si fa al riguardo una grave confusione. Bisogna distinguere le valli come concessioni del *ius piscandi* dalla chiusura delle valli. Quanto alle valli sotto il primo aspetto noi riconosciamo appieno la legittimità del loro stato giuridico, e non solo per quelle che hanno concessioni espresse, ma eziandio per le altre che vantano soltanto un vetusto possesso esistente ancora

al 20 dicembre 1841. Che però vi sia della gente, la quale anche oggi compera valli e le paga ad alto prezzo, ciò non implica la nostra responsabilità.

Che abbiamo a vedere noi se vi sono persone, che così male provvedono alle cose proprie?

Come è mai presumibile che chi fin da alcuni anni indietro è andato ad acquistare valli nella laguna di Venezia, non sapesse che dal 1866 pende sul capo di tutti i possessori della laguna un disegno, ora di regolamento, ora di legge?

Ma non si deve essere passati per Venezia per ignorare le grandi preoccupazioni intorno a questo disegno. Io ne vengo da pochi mesi, e posso dirvi che i furori contro di esso si sono pur comunicati a molte famiglie, nella parvenza non interessate, in una delle quali ebbi fin a sentir ridurre la questione lagunare al prezzo del pesce.

Ma furono le valli sommesse ad imposta fondiaria! Sì, onorevoli colleghi, neppure questo abbiamo noi negato. E ben s'intende: le valli, attribuendo i diritti di pesca e di caccia, furono considerate utili proprietà e perciò sommesse ad imposta fondiaria. Ma guardiamo come lo furono ed in quali limiti.

Io non aggiungerò nulla a quello che disse così splendidamente il nostro presidente commendator Pellegrini. Furono sommesse, è vero, ad imposta fondiaria, ma nei limiti e nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano nel momento in cui ciò avvenne.

Ed anzi l'imposta fondiaria fu stabilita nella Venezia, ritenendo lo stato di fatto del 1828. Ora, quando noi, nel nostro disegno, riconosciamo legittime le cose quali erano nel 1841, non abbiamo niente sottratto ai vallicultori. Cadono quindi tutti gli argomenti che si vengono apponendo in contrario, e più evidente si fa la nostra equità, mentre uno degli argomenti, per cui ci siamo fissati al 1841, uno di quei tali argomenti morali di cui parla il senatore Lucchini, è stato appunto quest'ultimo, il che è chiaramente messo in evidenza nella nostra relazione.

Ed ora conviene dire qualche cosa del trattamento da noi fatto al progetto ministeriale, perchè il senatore Lucchini si spinge fino a far breccia nell'amor proprio del ministro, quasi

noi avessimo maltrattato proprio lui. Già ormai il ministro ha fatto suo lo stesso nostro disegno, e di certo quando dalla discussione fatta fra il Governo e una Commissione si viene ad un progetto unico non ci sono più progetti semplicemente ministeriali.

Ad ogni modo ben si consideri ciò che noi abbiamo scritto e detto per escludere il primo disegno ministeriale.

Onorevoli senatori, affermare posso recisamente che gli autori di quel disegno avevano la medesima nostra opinione, che cioè non si possa ammettere l'efficacia del possesso trentennale finchè si ritenga come principio che la laguna di Venezia sia un demanio. Ed in effetti quel disegno nel suo articolo primo ad un dipresso stabiliva che comunque la laguna di Venezia, sia porto di prima categoria, pur non di meno si potesse ritenerla agli scopi del disegno stesso come soltanto soggetta a vincoli in servizio di interessi dello Stato o sociali.

Ecco la gran via per la quale il disegno ministeriale credeva di poter pervenire alla prescrizione trentennale! Nel qual modo esso non annullava, ma si velava il demanio; ma con un velo attraverso il quale il demanio appariva in tutto il suo vigore. Ora noi della Commissione, tutti giuristi, vedendoci dinanzi il demanio dovevamo forse chiudere gli occhi? Ma no: fummo invece spinti a pensare che ammettere nel demanio la prescrizione trentennale, era una violazione dei principî più sacri del nostro diritto pubblico e privato.

Nè ci si venga a ripetere che il legislatore può fare tutto: dissi già: tutto può fare il legislatore meno che creare eresie giuridiche, per lo meno non gli è concesso di torre di mano in mano, con eccezioni troppo continue, fede e valore ai principî che costituiscono l'organismo della nostra legislazione; e di certo il demanio sarebbe offeso e distrutto, se tuttodi, pur proclamandolo inattaccabile ed inalienabile, si facessero leggi per sottrargli ora questo, ora quell'ente, ora una parte, ora un'altra. Se si procedesse innanzi in questo sistema, si verrebbe a tale risultato che il solo pensarvi dovrà farci fin da oggi ritrarre dalla via cui si accenna.

Dice il senatore Lucchini: ma voi credete di far cosa nuova ammettendo la prescrizione trentennale, ma vi sono altri esempi. Però non

ne ha citato che uno: la legge della derivazione delle acque del 1884, il cui art. 24 rispetta le erogazioni e le derivazioni di acqua precedenti ad essa che vantino un possesso trentennale.

Ora, o signori, comincio dall'avvertire che non perchè così s'è fatto allora debba oggi tenersi lo stesso modo, mentre altrimenti ci troveremmo in quella condizione di cose di cui poco prima ho parlato.

Ma la disposizione di quell'articolo fu determinata da ragioni specialissime e gravissime, e tutte ve le ha dette lo stesso mio amico. E poi quando si tratta di derivazioni di acqua non tutti i pubblicisti di nome sono conformi nel determinare se e fino a qual punto possa ammettersi l'efficacia del possesso. Qui nel momento non posso citarvi che il Romagnosi il quale sostiene che l'acqua di un canale che può dimostrarsi esuberante all'uso pubblico, possa bene essere capace di possesso giuridico. Ora è chiaro che se un giureconsulto professasse quest'opinione, sarebbe tratto per logica necessità ad ammettere la prescrizione trentennale.

Ma distinguiamo cosa da cosa.

Qui nel nostro caso si tratta di un demanio di destinazione necessaria; ove non può avvenire come nella derivazione dell'acqua che, malgrado questa il canale continua indisturbato nella sua via; qui l'ipotesi è che venga ad imporsi nel corpo del demanio stesso, che pur permane, un possesso o quasi possesso per utile di privato cittadino.

Ora se i casi sono diversi, se per quell'articolo vi furono motivi speciali come invocarlo nella contesa presente?

Ed ora veniamo alle idee cosiddette morali.

Scusi, onor. Lucchini, noi non ci siamo fermati, dopo che abbiamo esclusa la prescrizione trentennale, a sole idee morali. Le idee morali sono state uno degli elementi di cui ci siamo valsi; ed in effetti ella pur va enumerando altri elementi dei nostri giudizi che non sono idee morali. Nel che però ella procede staccando l'un periodo dall'altro, un brano dall'altro della relazione. E ben si intende staccato ciascun periodo o brano dal complesso del ragionamento, il nostro concetto può parere strano.

Ci si rimprovera: Voi avete dichiarato di voler salvare gli argini sui quali si erano posati benigni, tolleranti, gli occhi della Repubblica;

ora perchè non avete voluto guardare anche agli occhi, non meno benigni, dei governi posteriori? Non ci sarebbe stato niente di male, il vostro pudore non sarebbe stato compromesso. E poi dovevate avere riguardo anche ai due fatti, che contravvenzioni mai furono rilevate, che il Governo austriaco rimase inerte per tutto il tempo in cui resse le provincie venete.

Se questi erano argomenti di egual valore perchè non tenerli per norma onde salvare gli argini posteriormente costruiti?

Ora comincio dal fare qualche osservazione su ciascuno di questi argomenti. È esatto anzitutto che non si siano mai rilevate contravvenzioni?

Onorevole Lucchini, abbiamo qui un volume dove si enumerano tutte le contravvenzioni rilevate dal 1888 e sono in buon numero, maggiori sarebbero ma non abbiamo voluto indagare il tempo anteriore. E poi, o signori, io credo che qui fra noi sia l'egregio collega nostro presidente De Cesare. Ebbene egli mi farà testimonianza che in una aurea sentenza della Corte di cassazione romana fu trattata ampiamente la questione, ed ho invocato lui perchè egli fu presidente della sezione che ne trattò. In quella sentenza fu stabilito fermamente che il regolamento era legge, onde poi ferma rimase e fu confermata la sentenza che condannava appunto uno dei contravventori alle discipline della laguna.

Ho già detto che, quando si tratta di demanio di necessaria destinazione pur regolato da legge speciale, vano sia tener conto della vigilanza o acquiescenza della potestà amministrativa. E del pari quando l'azione di siffatta potestà vedesi in simiglianti ipotesi messa in moto, parmi pur vano riesca indagare se ciò sia stato per quattro, cinque, sei o sette contravvenzioni, perchè mancherebbe sempre l'acquiescenza avendo potuto esservi tante estranee ragioni particolari per le quali l'autorità amministrativa siasi fissata su di un fatto di contravvenzione e non abbia curati od avvertiti altri somiglianti.

Ed ora diciamo dell'inerzia del Governo austriaco dal 1848 in poi. Non vi ha dubbio: l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, che così eloquentemente parlò ieri, fu frainteso. Ei volle dire che dopo il 1848 l'Austria aveva ben altro a pensare, mentre se è vero ciò che dice

l'onor. Lucchini, che nel 1848 l'Austria non credeva punto di dovere, in un tempo più o meno lontano, abbandonare il Veneto, certo però si vide essa nella necessità di avere soprattutto a curare di mantenere ferma la sua potestà, la quale era già scossa al sommo, e cui faceva ormai contrasto il patriottismo di tutto il Lombardo-Veneto.

Ma, pur questa dell'inesecuzione del regolamento del 1841 è una di quelle leggende che hanno fatta la loro fortuna in questa faccenda della laguna, perchè io vi lessi ieri (e l'abbiamo inserita nella relazione), l'attestazione del Paleocapa. Ieri ci si annunciò che ormai non si può quanto al Paleocapa stare in materia di idraulica all'*ipse dixit*; si vorrà però togliergli l'autorità dell'onestà nella testimonianza di un fatto? Ora il Paleocapa attestò espressamente nel 1866 che il regolamento del 1841 era ben stato messo in esecuzione, e se non aveva dato ottimi risultati, se non era stato eseguito con energia, pure nondimeno si ottenne che le contravvenzioni diminuirono e le discipline lagunari meglio furono osservate.

Or dopo ciò ci sarà facile riordinare il ragionamento che ci indusse a fermarci al 1841. Noi eravamo come in sospenso tra il rigore del diritto da un canto, l'equità dall'altro: ed invero l'equità ci era come imposta da tutte quelle ragioni sì eloquentemente svolte dai nostri oppositori.

Ora a tal riguardo (escluso il possesso trentenario) era da scegliere un punto ragionevole cui attenerci, in cui fermarci per derivarne la legittimità dei fatti anteriori. Ora il punto non solo ragionevole, ma razionale, senza dubbio è il 1841. Perchè? Innanzi tutto noi invociamo quei tali occhi benevoli della Repubblica, perchè studiando e ricercando una qualche ragione per la quale la equità, diremo così, ragionevolmente potesse esplicarsi, naturalmente oggetto dei nostri studi furono le usanze della Repubblica veneta riguardo alle valli. Ora ben ci apparve che la sapiente Repubblica negli ultimi tempi era venuta a questo consiglio che cioè i delegati del magistrato delle acque, usassero certa tolleranza per le contravvenzioni antiche, e le nuove tutte facessero distinguere; pur mantenendo però, quanto alle comunicazioni tra la laguna e le valli, il prisco rigore.

Ecco il principio ragionevole della nostra equità, tradurre in canone di legge cotesto equo concetto che ci offriva la sapienza della Repubblica veneta. Cadranno per avventure i fulmini della legge su quegli argini su cui posarono gli occhi di lei benigni e tolleranti? Non sarà da tener lo stesso modo per gli altri fino al 1841 costruiti? Parve a noi intorno a questo secondo punto che, siccome l'Austria ebbe ben altre cure nei cinque lustri che seguirono il suo insediarsi nel Lombardo Veneto, si da non ricordare neppure che vi erano leggi per la laguna mai abrogate, in noi prevalse il concetto, in relazione sempre all'equità, che i possessori potettero credersi sciolti dal rigore dei vincoli e degli obblighi.

Ma come andare oltre il 20 dicembre 1841? Non udite le questioni che ancora si muovono all'occasione del nuovo verbo, che il regolamento nel 1841 non fosse stato mai legge o per lo meno fosse stato legge solo per tre anni che furono di esperimento? A me spiace che di questo nuovo verbo si fosse fatto apostolo il nostro collega Schupfer, perchè non vi è cosa più assurda e più strana di questa, che il regolamento del 1841 non fosse stato legge per tutto il tempo che governò l'Austria e non sia oggi legge.

Ciò pertanto valga a dimostrarvi l'importanza e la giustizia della nostra proposta che toglie, come ad argomento dell'illegittimità dei nuovi fatti, cotesto regolamento. E per fermo, finchè le leggi della Serenissima non rimanevano scritte che nei suoi annali, e nessuno ancora le aveva rievocate dal loro asilo, le aveva ricordate agl'interessati, ben si poteva esser larghi di indulgenza verso di loro. Ma nel 1841, quando la nuova legge che assurge a regolare il demanio è solennemente pubblicata, come ammettere in grazia di quel medesimo *equo bono* che ad ogni tanto s'invoca l'ignoranza sui vallicolturi e degli obblighi e dei vincoli cui erano soggetti? Come giungere fino a dire che dapoi si facesse tutto quello che si è fatto, perchè si credeva o che la legge autorizzasse od almeno che la legge non negasse?

Ecco, o signori, in che sta il fondamento logico-giuridico della nostra proposta: concedo che qualcuno ci dica: cotesta vostra proposta non mi piace, accetto invece la prescrizione trentennale, accetto un'altra epoca, perchè ho

in animo di favorire quanto più si può le valli, ma venirci a dire che la nostra proposta manchi di base giuridica, questo, o signori, non è tollerabile, perchè, a parer mio, dimostra che non si è letto quello che abbiamo scritto, nè si è sentito quello che noi abbiamo detto.

Vengo ora alla proposta cui pretendesi che noi senza indugio aderiamo. Ma ora, ben ricordo, conviene ancora rimanere nel campo in cui mi trovo, tornandomi alla mente un altro appunto fattoci dal senatore Lucchini.

Egli ci ha detto: voi vi fermate al 1841 e pur richiedete ai possessori la prova che esistessero nel 1841 le loro valli, i loro argini, or non vedete che per far ciò è necessario nel più dei casi la prova testimoniale? La raccoglierà il signor prefetto?

Ma io nego recisamente, che assolutamente sia necessaria la prova testimoniale, perchè offro all'amico e collega senatore Lucchini, a lui che testè voleva offrire a me il volume dove sono le relazioni del conte Marcello, un prospetto ufficiale che con esattezza matematica determina quanti argini erano stati costruiti fino al 1806, quanti dal 1807 al 1841, e quanti finalmente ne sono stati costruiti dal 1842 al 1896; non ne dirò qui le cifre rispettive perchè le avrete già lette nella relazione cui mi riferisco. Ad ogni modo vedrà egli così come le difficoltà da lui accennate siano immaginarie o del tutto svaniscano.

Ma poi non sarebbe lo stesso pel possesso trentennale, ed anche nel caso della sua nuova proposta?

La prescrizione trentennale, pare sia stata abbandonata, e la nuova proposta è: in luogo di dire gli argini esistenti al 1841, si dica gli argini esistenti al 1869, cioè trent'anni fa. Ora mi perdonino gli egregi proponenti, io accetterei piuttosto la prescrizione trentennale, la quale implicherebbe un concetto giuridico che questa nuova data del 1866 che verrebbe stabilita ad arbitrio senza il fulcro di alcun principio giuridico.

Noi le ragioni per le quali abbiamo stabilito la data del 1841, le abbiamo dette e svolte, onde parmi che ben abbiamo il diritto di domandare agli egregi amici e colleghi che ci hanno fatto guerra: perchè stabilite il 1869? Vi basterà, onorevoli senatori, il non avere avuto risposta di sorta a tal domanda per con-

vincervi che questa sostituzione di data debba assolutamente porsi da banda, e piuttosto, quando non si volesse seguirci, accettare quella del possesso trentennale.

Io poi, in nome mio e dell'Ufficio centrale, respingo e l'una e l'altra.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Comprendo che il Senato sia stanco di questa discussione, ma mi sento in dovere, più per fatto personale, che non per aggiungere parole alle dilucidazioni così bene date dal relatore, di avvertire due cose, dopo di avere ricambiato con eguale amicizia alle affettuose dichiarazioni del senatore Lucchini. Mi dispiace non essere d'accordo con lui nella questione particolare che or si dibatte; ma la sincerità ed il calore che rispettivamente mettiamo nella difesa della tesi, non intiepidisce la nostra amicizia.

Quando io ieri parlai di abusi e di usurpazioni tollerati, se non anche favoriti, a danno della laguna veneta dall'autorità austriaca dopo il 1848, non pronunciai una frase rettorica. Non è mia abitudine il farne. Velli esporre una notizia di fatto, desunta da una Memoria sulla questione lagunare, edita nel 1884 da persona non sospetta di ostilità ai valligiani, dal signor Antonio Bullo, allora uno dei principali possessori di valli, ordinatore e capo dell'agitazione per impedire a quel tempo le nuove disposizioni sulla laguna; acuto e diligente espositore di quanto fu allora detto, e poi ripetuto, a sostegno delle domande e delle pretese dei possessori stessi.

Mi permetta il Senato di leggere poche parole stampate dal Bullo. Dopo di aver detto (pag. 40) che posteriormente al 1846, « si lasciarono eseguire senza eccezione tutti i lavori »; « che il delegato, o prefetto come ora si dice, e vice-delegato emanarono istruttorie perchè l'ufficio delle pubbliche costruzioni, ora del Genio civile, non contrastasse in niun modo i lavori che i privati eseguivano »: che « datano appunto da quell'epoca molti dei grandi lavori intrapresi in alcune valli per riordinarle e migliorarle »; a pagina 25 si legge: « la proclamazione della costituzione austriaca venne ad accrescere l'imbarazzo, avendo il Governo trovato necessario di portare la vertenza (sui pretesi diritti di pro-

prietà privata dei bacini delle valli) alle Camere di Vienna, » ecc. « Nel perdurare di tutte queste vicende però il Governo austriaco aveva adottato la massima di lasciar fare ai proprietari tutto quello che trovavano utile per le loro valli; anzi fu data alla delegazione della provincia di Venezia la istruzione di conciliare e soprassedere, » ecc. ecc.

Vede bene l'amico Lucchini che a testimonianza stessa di questo possessore di valli e per essi possessori assai autorevole, non era una frase quanto in argomento dissi ieri in Senato.

E se questa prova pare insufficiente al senatore Lucchini, lo argomento da una interruzione che mi giunge all'orecchio, ricorderò pure la pubblicazione fatta dall'egregio Colbertaldo, ingegnere del genio civile di Venezia, in confutazione del precedente scritto del Bullo. In questa si riafferma (pag. 30): che prima del 1848, il regolamento 20 dicembre 1841, riassumendo le antiche leggi, aveva dato modo alle autorità amministrative di reprimere gli abusi e d'impedire che si estendessero. Dunque allora tutto lo zelo nella sorveglianza e per la esecuzione del regolamento del 1841. Ma dopo il 1848 fino alla liberazione di Venezia dagli Austriaci, precisamente per le circostanze notate dal Bullo, vi fu tutta la rilassatezza possibile.

Il Colbertaldo non nega le surriferite asserzioni del Bullo, ma le conferma, le spiega, dicendo (pag. 31) che « le autorità austriache avevano ben compreso che presto o tardi sarebbe venuto il momento di abbandonare la sponda occidentale dell'Adriatico... Sono cose troppo note e facili a dimostrarsi, rammentando l'abbandono dell'arsenale marittimo, il procedere stentato di tutti i lavori marittimi, della sistemazione e delle escavazioni dei porti, per modo che resa da molti anni evidente la necessità di approfondire il gran canale dal porto di Malamocco a Venezia, il Governo mostrò di non volersene ingerire ».

Mi pare che basti per giustificare le mie parole.

Dicemmo e ripetemmo che non si devono confondere, come si è fatto anche in questa discussione, i provvedimenti a favore della piscicoltura con quelli riguardanti gli argini delle valli.

La verità è, che in certi casi difendere il mantenimento degli argini è contrastare la piscicoltura in genere, e che in ogni caso è an-

tilogico l'argomento a difesa degli argini vallivi esterni, desunto dal riguardo dovuto alla gran massa delle persone povere che vivono con la pesca. Non può essere questa massa favorevole al mantenimento degli argini, meno ancora alla occupazione arbitraria con essi fatta della laguna, perchè di danno anche alla pesca vagantiva. Il progetto di legge giova in più modi a questa massa di poveri pescatori con varie sue disposizioni e fra le altre con quella che ordina la distruzione a suo tempo della salina di San Felice, perchè così si renderà accessibile alla libera pesca un maggiore spazio lagunare.

Questo rappresenta il vero interesse dei poveri pescatori. E che difendere le valli interamente chiuse dagli argini, non sia difendere la piscicoltura, risulta anche dalla Memoria presentataci, a relazione degli egregi professori Canestrini e Levi-Morenos, dalla Società regionale veneta per la pesca, presieduta dall'onorevole deputato Pascolato, nella quale si leggono le seguenti parole:

« E per questa ragione ovvia e naturale, che le valli arginate, mentre possono rappresentare teoricamente il tipo più perfetto di valle da pesca, riescono invece per danneggiare se medesime, giacchè la limitazione quasi costante che l'arginatura oppone al libero movimento delle acque produce in esse, più rapidamente che non nelle valli semiarginate, quella saturazione esiziale allo sviluppo ed all'esistenza del pesce ».

Dunque non dicasi che devono essere mantenuti gli argini per l'interesse che meritano la pesca e la piscicoltura, e per il bene di quella numerosissima popolazione che della pesca vive. No, è per un'altra ragione totalmente diversa che i possessori di valli chiuse contrastano le disposizioni di leggi contro gli argini.

Furono citati i nomi di rispettabili persone, intorno a che parlò il relatore. Ma forse che, avendo io parlato di abusi e di usurpazioni in laguna, si è rivolto non che la parola, nemmeno il mio pensiero a determinate persone?

Non ho mai nominato persone abutenti e non sono uso di trattare questioni di pubblico interesse dal punto di vista personale nè in quest'aula nè fuori di essa. Del resto, tanto meno poteva esservi un nesso fra i nomi ricordati a titolo d'onore dall'egregio amico mio senatore Lucchini, e la questione degli argini illegittimi secondo il nostro progetto, che nella

petizione, firmata anche da persone di quell'onorevole casato, si dichiara espressamente (a pag. 32), e lo dissi anche ieri, almeno mi pare, che la « valle Morosina, situata in Comune di Codevigo, è arginata per intero, fin dalla metà di questo secolo » a pagine 55 parlasi di completamento delle arginature circa al 1843.

Il progetto considera gli argini posteriori al 20 dicembre 1841. Qui non trattasi poi di vedere quali siano gli argini illegittimi. Qui basta stabilire che ve ne sono.

Non è di poco momento la questione nei riguardi lagunari.

Il mio egregio collega, il relatore dell'Ufficio centrale, vi provò che la disposizione del progetto che si vorrebbe mutare, non è una disposizione indifferente per la laguna veneta. Nelle *Osservazioni* in data 30 novembre 1898 della Commissione ministeriale, trasmessaci dall'onor. ministro dei lavori pubblici, si legge (pagina 24) che dal 1842 al 1896 furono costruiti in laguna circa chilometri 95 di arginature nuove « per le quali in generale non sussistono concessioni, che avrebbero dovuto a rigor di legge considerarsi arbitrarie ed essere condannate alla distruzione ». Si sottraggano pure le arginature riferibili a note concessioni; resterebbe sempre un non piccolo nè tollerabile abuso.

Pensate a ciò nella vostra coscienza prima di approvare e di legittimare la sussistenza di tanti chilometri di argini. Nella mappa della laguna rilevata dal Denaix circa nel 1800, gli argini erano 115 km.; nella carta del De Bernardi, rilevata nel 1842 le arginature salgono a km. 167. Fin qui si estende la sanatoria per quanto vi è di abusivo in questi 52 km. in più di arginatura.

Dissi già le ragioni di questa sanatoria.

Al 1896 troviamo poi oltre 95 km. in più di ulteriori arginature, in massima parte abusivi. Chiediamo alla vostra coscienza se si possono sancire queste usurpazioni avvenute dopo il 1841.

È da credere che gli egregi signori che ci hanno presentata la petizione spesso ricordata, mirassero a respingere ogni difesa di queste arginature abusive più recenti, affermando a pag. 55 che l'arginamento delle valli con spaldi

di terra cominciato dopo il 1778 « si completò circa nel 1843 ».

Questa data e quella nella petizione indicata parlando della valle Morosina stanno forse a separare, quasi in piena corrispondenza col progetto nostro, la condizione degli arginatori, a così dire, di buona fede (uso questa parola per spiegare la distinzione di due casi non per fare apprezzamenti individuali) da quella di coloro che dopo la mappa rilevata dal De Bernardi, costruirono arginature in laguna senza concessione. Perché con l'emendamento confondere casi e date che sono così chiaramente distinte da tutti?

Noi non facciamo questione della rigorosa applicazione del principio sul demanio pubblico, se ammettiamo la presunzione di una concessione a favore degli argini anteriori al 20 dicembre del 1841. Soltanto crediamo e speriamo che il Senato non vorrà andare in avviso opposto al nostro, cioè che non si può legittimare argini arbitrariamente eretti mentre vigeva una legge la quale, dopo aver dichiarato di *tollerare* (art. 56) i soli argini esistenti nel 1841, di antica istituzione, appoggiati a concessione, dopo ordinato che si facesse un generale riconoscimento delle opere allora (1841) esistenti senza titoli e che si fissasse un termine per la loro distruzione o per renderle innocue (art. 82), dichiarò « *proibito di costruire dentro* la conterminazione della laguna argini rilevati di terra o macerie, steccati di legno, ecc. » (art. 3), che ordinò che se costruiti dovessero essere demoliti e dovessero essere puniti costruttori, padroni ed affittuari, oltre che con multa, anche a rimettere a loro spese le cose in pristino ed a rimborsare le spese ed a risarcire ogni danno.

Invocare la equità per mantenere come legittimi argini costruiti sotto l'impero di una tal legge, parlare di buona fede, di possesso trentenario, per giustificare le violazioni commesse fino al 1870, cioè nel corso di trent'anni sotto l'impero di una tal legge di pubblica tutela, è un offendere, a nostro avviso, la coscienza giuridica, è per noi la negazione della equità, non un omaggio che le si rende. È iniquo, cioè non equo, porre alla pari gli atti commessi prima e quelli commessi dopo il 20 dicembre 1841.

Io non intendo la logica del mio amico, senatore Lucchini, il quale si fa propugnatore non solo dell'oblio delle violazioni le più pa-

lesi alla legge del 1841, ma di un premio per i contravventori, dichiarandone legittime le costruzioni dalla legge vietate e punite; e nel giustificare il suo emendamento, esprime severe parole di censura per l'indulto concesso ai contravventori della legge sulla pesca, e le giustifica osservando che male si provvede a mantenere ferme e rispettate le prescrizioni di legge, quando si rimettono le pene comminate da essa a chi la viola. Ma egli stesso, il mio onorevole amico, colla sua proposta non vorrebbe sancita una maggiore e ben più grave violazione di quella buona norma di governo da lui invocata, e violazione non già per dispensare dal pagamento di una piccola multa, ma per far pagare all'erario somme forse cospicue a pagamento di opere contro il divieto della legge costruite e contro il divieto di essa godute dai contravventori?

Noi ci auguriamo che il Senato riconosca quanto sarebbe fatale la pietà eccessiva invocata dall'onorevole senatore Lucchini: che esso apprezzi le tante ragioni per cui il massimo che poteva essere concesso in nome dell'equità fu dal progetto sancita, con la presunzione di una concessione per gli argini anteriori al 1841. Il di più domandato, non è dai noi negato per scrupolosi riguardi a preconetti giuridici. Il diritto si unisce alla equità ed alle norme fondamentali di buon governo per richiere che l'emendamento non sia accettato.

Il senatore Vitelleschi disse, che la data 20 dicembre 1841 da noi fissata è arbitraria. Dissi ieri le ragioni che giustificano questa data, nulla affatto arbitraria.

A coloro che biasimano il progetto per negata sanatoria degli argini tutti esistenti, invocando le norme sulla scassificazione delle cose di pubblico demanio e come conseguenza della semplice sostituzione dell'uso privato di esse al pubblico uso, ed all'amico mio senatore Lucchini che trovò strana, ingiusta, non pratica, la distinzione del progetto fra argini anteriori ed argini posteriori al 1841, perchè è quasi impossibile la prova di un fatto il quale risale a 55 anni or sono, rispondo: tutti i sostenitori della cessazione della demanialità per occupazione privata, ed anche i signori possessori di valli nella loro memoria, col titolo - Il tema giuridico (pag. 16 e seg.) - dichiarano essenziale estremo quello del tempo *immemo-*

rabile. Tutti esigono uno stato di cose *cuius non exstat memoria*: che non esista più memoria dell'antico uso pubblico, che sia sottentrato *ab immemorabili* un uso diverso per privata occupazione. Questa è la regola più larga e più favorevole al privato e di certo nessun giurista vorrà contraddirlo. E se così è, come si può per combattere il nostro progetto parlarci della difficoltà della prova riguardante lo stato di fatto del 1841, accusarci d'ingiusto rigorismo, mentre invece che richiedere l'immemorabile, che i pratici intesero per un tempo ultrasecolare, ci accontentiamo di risalire al 1841? Noi siamo più larghi e più benigni di quello che non lo siano tutti i dottori e giuristi, nel determinare le condizioni necessarie per la sclassificazione di cose di pubblico demanio in causa di privata occupazione, secondo la teorica più favorevole ai privati possessori. Potrebbero farmene fede moltissimi di voi maestri in diritto. Mi basterebbe invocare, fra i maggiori giureconsulti nostri, il nome di uno solo che vedo qui presente per l'alta autorità del suo insegnamento. Non voglio nominarlo perchè vedo che egli non lo desidera; mi basta affermare in sua presenza avanti a tutti voi, che è indiscutibile la indicata teorica.

Ma perchè, ci si chiede ancora una volta, prendere l'anno 1841? Tanto è sostituirvi l'anno 1870. No: e il perchè l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Perchè prima del regolamento 1841, nella molteplicità delle leggi venete non da tutti conosciute e non ancora riassunte, coordinate, e quasi a dire rimodernate; nella mancanza delle autorità secondo quelle leggi preposte alla loro esecuzione, si può anche supporre una certa buona fede nei privati, e fors'anco la esistenza di concessioni a noi ignote. Invece sarebbe assurdo, ci pare, supporre, che dopo il regolamento del 1841, emanato per un territorio ed in un territorio relativamente piccolo, e dove la questione delle arginature in laguna era così viva, nella lotta di tutti i giorni fra le autorità preposte alle pubbliche costruzioni ed i possessori delle valli, con continui ricorsi ed appelli alle autorità amministrative ed alle autorità giudiziarie, non sapessero i possessori di valli di andar contro la legge e i divieti dell'autorità pubblica costruendo gli argini in laguna senza licenza.

Queste le ragioni per cui non possiamo ac-

cettare l'emendamento proposto e sostenuto da onorevoli colleghi. Il Senato ci giudichi: noi non possiamo piegare nè la nostra mente nè la nostra coscienza alle proposte da essi fatte. (*Bene, benissimo*).

LUCCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI. Non rientrerò certo nella discussione, capisco le esigenze del Senato per farlo; ma mi si permetta di rispondere a parole le quali potrebbero suonare accuse molto gravi contro di me.

Prima di tutto dirò all'egregio senatore Santamaria che il supporre soltanto che io potessi aver avuto in animo recare offesa o dispiacere al cuor suo, è supporre cosa impossibile.

Senta, onor. Santamaria, le dirò questo che, se qualcuna delle mie parole, uscita involontariamente dal mio labbro le fosse dispiaciuta, la ritiro e glie ne chiedo perdono...

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. La ringrazio di tanta bontà.

LUCCHINI. ...Io, per vero dire, se ho combattuto la sostanza giuridica del progetto di legge, ho finito coll'accettarla, più che altro, per deferenza a lei. Dunque non mi faccia questo torto. Nemmeno ho detto che lei abbia classificato di tagliaborse i vallicultori. Ho detto che certe disposizioni della nuova legge potevano produrre nel pubblico l'impressione che questa classe di contravventori fosse molto numerosa e non degna di riguardi, poteva anche far supporre, a chi non aveva una perfetta conoscenza delle cose, che si trattasse di tagliaborse anzichè di persone oneste.

Ho pronunziato un nome proprio è vero, e se questo può aver fatto dispiacere all'onor. Santamaria, ho errato e duole anche a me, ma l'ho proprio pronunziato perchè era già in causa questo nome proprio, ed era in causa, a titolo di onore, citato dallo stesso Ufficio centrale.

E passo al collega Pellegrini.

Il collega Pellegrini vuole affibiarmi 95 chilometri di argini sulla coscienza. Sta bene, questi me li tengo, perchè la mia coscienza è sicura di smaltirli un po' alla volta e molto allegramente.

Ella disse che le mie teorie offendono la coscienza, spero che ella non avrà alluso alla mia, perchè, se io credessi di poter pronunziare qualche cosa che offendesse la coscienza mia,

mi riterrei affatto indegno del Senato ed ella non mi vedrebbe a questo posto...

PELEGRINI. Non ho bisogno di dire che non alludevo menomamente a questo.

LUCCHINI. ...Quando parlo, posso trovarmi anche solo in un determinato ordine d'idee, ma dietro di me c'è la mia coscienza, che vale una moltitudine.

Pertanto la prego, onor. Pellegrini, di dirmi che cosa ha ella inteso con quelle parole: « Non diciamo dunque che parliamo per interesse della piscicoltura »...

PELEGRINI. Perchè si parla degli interessi delle valli.

LUCCHINI. ...Accetto la spiegazione e ringrazio l'onor. Pellegrini di avermela data; ma mi consenta che gli dica che le parole bisogna spiegarle quando possono avere anche altri significati.

Ringrazio l'onor. Pellegrini della sua dichiarazione e non insisto ulteriormente.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Prendo brevissimamente la parola, quasi per fatto personale, in risposta al mio amico senatore Lucchini.

Egli m'ha detto che avrebbe desiderato che il ministro avesse mantenuto il suo progetto di legge anzichè accettare quello della Commissione.

Egli è vero che io sono il padre adottivo di questo progetto, non putativo come disse l'onorevole senatore Schupfer, ma l'ho accettato perchè ho trovato che sarà per rendere il grande servizio di rendere incolume e conservare la laguna veneta. Ecco il perchè ho abbandonato l'articolo primo, come era proposto, ed ho accettato l'art. 4 della Commissione. L'onorevole Lucchini stesso nel suo discorso l'ha detto: l'articolo primo del disegno di legge ministeriale ammetteva la demanialità, e, per usare la parola detta dall'onorevole Santamaria, la velava; e la velava ammettendo qualche temperamento poichè quando si tratta di perturbare alcuni interessi è opportuno affidarsi all'*equo bono* del quale ha parlato anche l'onorevole Lucchini, ed io ammetto questo concetto dappoichè ritengo che si deve temperare

il rigore delle disposizioni legislative quando possano turbare degli interessi rilevanti.

Ma nell'art. 4 c'è appunto l'*equo bono*, e specialmente nell'ultimo comma è detto: che anche gli argini, arginelli, o altro, ancorchè fatti dopo il 1841, e non fossero sorretti da concessioni speciali, tuttavia possono essere mantenuti quando sieno innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene.

Il Governo deve guardare sempre le cose con equanimità e nell'equanimità sua si troverà sempre l'*equo bono*.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo venire ai voti sull'emendamento Lucchini, nel quale consente anche l'onor. Schupfer. Dirò brevemente in che consista l'emendamento.

L'art. 4 dice:

« Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna, saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse ».

Su questa parte del primo comma non vi è contestazione.

Si aggiunge poi:

« Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento presentare al prefetto il documento o la prova del proprio diritto ».

Il senatore Lucchini propone che alla data 20 dicembre 1841 sia sostituita quella del 1° gennaio 1869.

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva).

PRESIDENTE. Ora metto ai voti il primo paragrafo dell'art. 1° che rileggo:

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano il 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti.

Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento presentare al prefetto il documento o la prova del proprio diritto.

(Approvato).

Rileggo gli altri tre comma dello stesso articolo:

È vietato apportare modificazione alcuna a sifatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal prefetto, previo parere dell'ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli alle speciale legittimo uso anteriore.

Le opere di semplici riparazioni sono permesse, ma devono essere o prima di venire intraprese, o contemporaneamente, partecipate e specificate per iscritto all'ufficio del Genio civile per la necessaria vigilanza. Il prefetto, ove avvenga contravvenzione, ordinerà la immediata sospensione dei lavori, e procederà a norma del seguente art. 16.

Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcuna delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

(Approvato).

All'ultimo comma di questo articolo 4 è stato presentato un emendamento dal senatore Schupfer.

Il progetto di legge dice così:

« Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, salvochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità

stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno ».

L'emendamento proposto dal senatore Schupfer è così formulato:

« Gli argini, che attualmente esistono senza titolo legittimo o possesso trentennario dovranno essere demoliti, salvo che l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui, ecc.

Il resto sarebbe identico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer per svolgere questo emendamento.

SCHUPFER. Accettato il primo paragrafo dell'articolo, il mio emendamento cade da sè; quindi non vi insisto.

PRESIDENTE. Dunque ritira l'emendamento?

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. V'ha realmente grande diversità tra gli argini di cui si parla nel primo paragrafo di questo articolo e gli arginelli formati, nell'interno delle valli da pesca, allo scopo d'avervi delle conserve o peschiere le quali servano per tenervi in serbo per alcun tempo o ripararvi, in date circostanze meteoriche, sia del pesce da semina, sia del pesce da ingrossare lasciandolo diventare più vecchio.

Questi arginelli soglionsi formare, come accennò l'altro giorno il senatore Schupfer, nei punti estremi della laguna, in quelle più remote barene a cui la marea giunge, nelle sue periodiche sei ore, così affievolita che piuttosto bacia la terra di quello che abbracciarla colla potenza effossoria del riflusso per seco, nel ritirarsi, trascinarne neanche una particella a mare.

Questi arginelli, al margine delle più lontane ed elevate barene, sono stati ideati non è molto tempo, per formare dei ripostigli, nei momenti in cui le valli rimangono aperte, dove lasciare invecchiare alcuni pesci sì che fattisi più grossi siano meglio accetti sui mercati, oppure per depositarvi, provvisoriamente, il pesce novello da semina che vuol spargersi nelle valli non appena ne sia compiuta la chiusura.

E quei pescatori vaganti, di cui parlava testè il presidente dell'Ufficio centrale, sono perciò moltissimo anch'essi interessati a che siano mantenute queste conserve o peschiere, poichè il maggiore loro guadagno consiste nel raccogliere i pesciolini in mare all'imboccatura dei

porti o nell' ampia libera laguna all'epoca in cui vi si affollavano naturalmente per ripararsi nelle sue tranquille e tepide acque e, come consente con apposito articolo la vigente legge sulla pesca, rivenderli ai proprietari di valli perchè li gettino in queste, aumentandovi la quantità venuta per la naturale montata, talvolta scarsa, specie in alcune località, e restandovi così imprigionati maggior numero di pesci, possano poi, a suo tempo, catturarsi nei labirinti.

Io non credo che le accennate conserve o peschiere pei loro arginelli, specialmente nel modo con cui questi vengono fatti, possano arrecare danno al buon regime lagunare.

Ecco come usasi costruirli :

Si fanno degli scavi a tagli longitudinali nel terreno delle estreme barene e colla terra medesima dello scavo, messa a ridosso lateralmente, si forma l'arginello, di maniera che quei parecchi paralleli ed alternati canaletti ed arginelli, vengano a raffigurare quasi dei grandi solchi, nella parte più bassa dei quali s'introduce, mediante piccole chiaviche, l'acqua lagunare entro cui s'immette poi il pesce.

Badisi che per tali canaletti e corrispondenti rialzi a ridosso, si segue appunto quel sistema d'escavi a compensazione che, prima di permettere ulteriori sacche in laguna, saggiamente prescrive il presente disegno di legge. Ad ogni modo, io non mi opporrei mai a che fossero tolti simili arginelli e quindi distrutte le conserve o peschiere se, realmente, producessero qualsiasi danno alla laguna; ma egli è che, nel fatto, sono davvero innocui.

Salva dunque sempre la facoltà del Governo, quando o dove le riconosca nocive o lo creda opportuno, di ordinarne la distruzione, senza dare compenso alcuno, io chiederei venisse qui bene accertato che, in genere, quelle conserve o peschiere così fatte, vengano permesse.

Io parlo anche come presidente della Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura alla quale ha accennato ed a cui si è riferito più volte oggi stesso il presidente del nostro Ufficio centrale ed altri oratori. Mi compiaccio a quel titolo potere assicurare il Senato che non pochi forestieri, specialisti in piscicoltura ed in particolar modo dei francesi e degli americani, non ha guari venuti a visitare le venete valli da pesca e da caccia, hanno ammirato il sistema

di quelle peschiere per conservarvi il pesce, e, descrivendolo in pregevoli loro pubblicazioni, lo hanno poi riprodotto nei loro propri paesi, traendone buon utile e trovandolo pratico e giovevole assai nell'industria piscicola.

Ora, il favorire l'acquicoltura, il curarne lo svolgersi per miglierie e l'agevolare l'incremento delle relative industrie, quando tutto ciò non possa menomamente pregiudicare l'interesse superiore nazionale dell'incolumità lagunare, credo sia nelle intenzioni del Senato e dello stesso Ufficio centrale, non che del Governo. Ond'è che io pregherei di vedere se non si può formulare questo articolo in modo tale che riesca, senza alcun dubbio, inteso venire, di regola, consentita l'esistenza delle conserve e peschiere e quindi di quei loro arginelli che non siano riconosciuti nocivi alla laguna, rimettendomi, del resto, interamente allo stesso nostro Ufficio centrale per la forma della dizione.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione debbo avvertire che vi è un emendamento presentato dal senatore Schupfer il quale dice:

« Si fa eccezione per le peschiere conserve escavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma ».

Su questo emendamento il Senato deve deliberare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dichiaro al senatore Sormani-Moretti che nel concetto sostanziale del suo emendamento l'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo con lui.

L'Ufficio centrale nel formulare questo articolo, in cui si parla degli argini interni per conserve o peschiere, intese, ricordandoli espressamente, di giovare ai piscicultori. Infatti in applicazione del regolamento del 1841, quegli argini dovrebbero essere atterrati, sieno o no dannosi alla laguna.

Era opportuno dichiarare espressamente, che anche a questi argini interni si applica la facoltà, ora concessa all'autorità amministrativa, di lasciarli sussistere, se innocui alla laguna e all'igiene. La identica condizione richiede il senatore Sormani-Moretti per conservarli. Dunque è con l'Ufficio centrale d'accordo il senatore Sormani-Moretti.

Resta la questione di forma della proposta del senatore Sormani-Moretti.

Non possiamo consentire che si dica: sono mantenuti questi argini, salvo che non siano dannosi alla laguna. Ciò implica che l'autorità deve agire per ordinarne la distruzione come nocivi: mentre è logico, è giusto, è opportuno che trattandosi di argini i quali illegalmente furono eretti e contro diritto sussistono, i possessori domandino di tollerarne la esistenza come innocui. Non è questione di parole. Dobbiamo insistere nella disposizione da noi formulata per una ragione di convenienza amministrativa, che il senatore Sormani-Moretti, il quale è stato prefetto, comprende senza che io sottolinei di più. D'altra parte il senatore Sormani-Moretti deve convincersi, che i timori, ancora una volta manifestati, di una distruzione capricciosamente ordinata, devono essere lasciati in disparte.

Il disegno determina chiaramente il motivo che può giustificare la non tolleranza degli argini non legittimi, l'ordine di atterrarli. È chiaramente espressa nell'articolo la condizione di non distruggere quegli arginelli quando siano riconosciuti innocui. Per maggior tranquillità del senatore Sormani-Moretti e di altri, domandiamo espressamente all'onor. ministro dei lavori pubblici, che egli voglia dichiarare affinché resti consacrato negli atti l'accordo fra il Senato e il ministro, che è in questo modo che l'articolo deve essere inteso e applicato; cioè che gli arginelli che servono ad uso esclusivo di conserve e peschiere saranno lasciati sussistere quando siano innocui al buon regime laguna ed all'igiene, a giudizio dell'autorità amministrativa.

Io sono sicuro che l'attuale ministro, e qualunque altro suo predecessore, applicherà l'articolo in questo senso.

Sull'emendamento proposto dal senatore Schupfer dichiaro: che l'Ufficio centrale ne trova la dizione pericolosa, perchè implicherebbe anche la concessione di costruire in futuro nuovi argini interni. Questo non può essere di certo il concetto dell'onorevole proponente.

L'Ufficio pensa che sia da distinguere due condizioni di cose essenzialmente diverse, cioè gli argini interni che al momento della presentazione del disegno di legge esistevano, dagli ar-

gini che non esistevano in quel giorno. E l'Ufficio è disposto a fare una disposizione di favore per i primi non per i secondi. E giacchè oggi probabilmente dopo questo articolo finirà la discussione, ci riserbiamo di presentare un articolo aggiuntivo, che *ad instar* di una disposizione transitoria, riguardi i predetti argini interni esistenti nel giorno in cui fu presentato il disegno di legge.

Spero che così il Senato possa oggi votare concorde l'art. 4.

PRESIDENTE. Il senatore Sormani-Moretti si contenta di queste dichiarazioni?

SORMANI-MORETTI. Quando tale debba essere e sia la interpretazione anche dell'attuale forma di dizione ed il ministro convenga esso pure in ciò, sicchè rimanga inteso che di queste dilucidazioni e dichiarazioni si abbia a tener conto nella redazione del regolamento da farsi necessariamente per la esecuzione della presente legge, io ora qui non ho più ragioni per oppormi alla votazione dell'alinea. E tanto meno poi da che sorge ora la riserva d'un articolo aggiuntivo sulla base dell'emendamento del senatore Schupfer a cui m'era associato, concernente, per l'appunto, gli arginelli e le peschiere.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho da aggiungere altra mia affermazione all'onorevole Sormani-Moretti, poichè, quello che ora il presidente dell'Ufficio centrale ha detto, io nella mia risposta ultima avevo accennato: cioè che qui è proprio quell'*equo bono*, di cui parlava il senatore Lucchini.

Quindi non ho nessuna difficoltà di accettare le dichiarazioni fatte testè dall'on. presidente, e che se ne tenga conto negli atti del Senato, come se ne terrà conto poi nel Regolamento.

Per quanto poi riguarda l'articolo transitorio, o aggiuntivo, io l'accetto sin d'ora perchè non lo credo contrario al retto funzionamento della laguna.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Schupfer se consente che la sua proposta venga in esame quando sarà presentato l'articolo aggiuntivo al progetto di legge.

SCHUPFER. Consento.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1899

PRESIDENTE. Ora metto ai voti l'intero art. 4, con la riserva della presentazione di un articolo aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale.

Quando verrà proposto al Senato il testo del nuovo articolo, si discuterà anche l'emendamento del senatore Schupfer.

Chi approva il complesso dell'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione degli articoli.

La seduta è sciolta (ore 19 e 5).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1899 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXI.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Annunzio di una interpellanza del senatore Codronchi-Argeli al ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato, dipendenti dalla legge 20 dicembre 1896, N. 551, verso i comuni di Sicilia — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizione per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3) — Approvazione di un articolo aggiuntivo, e di tutti gli altri articoli del disegno di legge, dopo osservazioni e proposte dei senatori Schupfer, Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale, Sormani-Moretti, Saredo, Santamaria Nicolini, relatore, Vitelleschi, Lucchini e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale, dopo dichiarazioni dei senatori Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale, Vitelleschi e Lucchini e del ministro dei lavori pubblici.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

È presente il ministro dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, il quale è approvato.

Annunzio d'interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato la seguente domanda d'interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro:

« Chiedo interpellare l'onorevole ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, verso i comuni di Sicilia.

« CODRONCHI-ARGELI ».

Non essendo presente il signor ministro del tesoro, prego il signor ministro dei lavori pubblici, di comunicare al suo collega del tesoro questa domanda d'interpellanza.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Parteciperò al ministro del tesoro l'interpellanza

dell'onorevole Codronchi; il mio collega si farà premura di comunicare al Senato se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resterà così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia ».

Come il Senato ricorda, la discussione ieri si arrestò all'articolo 4, ed ora l'Ufficio centrale dovrebbe riferire su un articolo aggiuntivo che lo stesso Ufficio, per bocca del suo presidente, dichiarò che avrebbe compilato anche in relazione all'aggiunta presentata dal senatore Schupfer all'art. 4 e che rileggo:

« Si fa eccezione per le peschiere e conserve scavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma ».

L'articolo aggiunto, proposto ora dall'Ufficio centrale, è il seguente:

« Saranno lasciati sussistere gli arginelli necessari alle peschiere e conserve scavate

nell'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma, nei limiti e nei modi nei quali esistevano al 23 marzo 1898, salva la facoltà alla autorità amministrativa di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
L'egregio collega Schupfer aveva proposto un emendamento all'art. 4 che era così concepito: « Si fa eccezione per le peschiere e conserve escavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma ».

Un desiderio analogo aveva espresso il senatore Sormani-Moretti; temendo, per quanto non con fondamento, che altrimenti anche in fatto venisse impedita, o almeno messa in grande contingenza, la conservazione dei piccoli argini necessari alle conserve e pescaie nella forma, relativamente recente, con la quale si provvede ad un miglior sistema di piscicoltura, specialmente per l'allevamento.

L'Ufficio centrale non divideva il dubbio che non bastasse all'uopo l'articolo 4 già votato. Ma poichè siamo convinti, che quando gli arginelli servano realmente ed esclusivamente allo scopo di peschiere e di conserve, e queste siano stabilite nelle località indicate dal senatore Schupfer, di regola generale non siano di pregiudizio, così per tranquillare maggiormente i colleghi ed a pure esuberanza siamo disposti ad aggiungere al progetto un articolo, il quale ammetta, come massima, la conservazione degli arginelli esistenti nel giorno 23 marzo 1898, giorno nel quale il disegno di legge fu presentato.

Resta inteso però, che se o fosse puramente una simulazione o non esclusivo lo scopo indicato, che gli argini servano a conserve o pescaie: ovvero se si oltrepassassero i limiti della necessità: oppure se in qualche caso particolare l'autorità amministrativa riscontrasse che anche con tali limitazioni determinati arginelli non sono veramente innocui al regime lagunare o alla igiene, in tutti questi casi (ed in ciò siamo certi d'essere d'accordo con i proponenti) l'autorità amministrativa potrà in ogni tempo ordinare la distruzione degli arginelli. Tale distruzione non può dare diritto ad alcun

compenso, perchè sono tutti argini posteriori al 20 dicembre 1841, non protetti da concessioni regolari, e quindi illegittimi. Sono argini tollerati, come quelli di cui nell'articolo 4, e retti quindi dalle stesse norme.

Con questi intenti ed entro questi limiti proponiamo, in sostituzione dell'emendamento dei senatori Schupfer e Sormani, un nuovo articolo di legge, che, se approvato, avrà il n. 5.

Degli altri articoli verrà cambiata conseguentemente la numerazione. La differenza tra questo nuovo articolo e l'art. 4, già votato, sta soltanto in questo. L'ultimo capoverso dell'art. 4 stabilisce come regola la distruzione degli argini, salvo il permesso dato dall'autorità di lasciarli sussistere, se saranno provati innocui. Invece per quest'art. 5, la regola si è di lasciar sussistere gli arginelli necessari a peschiere conserve escavati nell'estremo limite lagunare (sono parole dell'emendamento del senatore Schupfer) salva sempre all'autorità amministrativa la facoltà di ordinarne la distruzione, quando la crede opportuna. È questa la locuzione dell'articolo 4 votato. Lo stesso dicasi per le parole successive che cioè tale distruzione non darà diritto a compenso alcuno, per le stesse ragioni per le quali fu eguale disposizione votata nell'articolo 4. Prego quindi il Senato, a nome dell'Ufficio centrale, di voler approvare il nuovo art. 5, già letto dall'illustre nostro presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Schupfer ritira il suo emendamento aggiuntivo?

SCHUPFER. Ringrazio l'Ufficio centrale di aver accolto benevolmente l'emendamento proposto per la protezione degli arginelli delle peschiere, che dimostrai già essere innocue alla laguna e d'altra parte indispensabili alla piscicoltura.

Avrei forse desiderato qualche cosa di più, relativamente alla questione del compenso, nel caso che l'autorità governativa ne credesse necessaria la demolizione.

L'Ufficio centrale avrebbe potuto largheggiare in proposito, tanto più che non poteva militare per gli arginelli delle peschiere quella malaugurata presunzione di mala fede, che determinò la condanna degli argini costruiti dopo il regolamento del 1841. Questo non li colpiva nè avrebbe potuto, perchè le peschiere ancora non esistevano. Nondimeno non insisto. Non potendo ottenere il meglio, mi accontento del bene e ringrazio.

PRESIDENTE. Il senatore Sormani-Moretti acconsente?

SORMANI-MORETTI. Questa non è che la conferma di quanto è stato detto e concordato ieri e non posso che associarmi al collega Schupfer per ringraziare l'Ufficio centrale di essere stato così sollecito e di avere concluso così bene.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici acconsente?

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nel progetto di legge questo articolo nuovo prenderà il n. 5. Saranno variati di conseguenza i numeri degli articoli seguenti.

Passiamo ora all'art. 5, divenuto 6.

Art. 6.

Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modificassero od alterassero le condizioni idrauliche della laguna o dei suoi canali, non potranno essere eseguite senza una speciale concessione, rilasciata dai Ministri della marina e dei lavori pubblici sulla proposta che ne farà il prefetto, avuto il parere dell'ufficio del Genio civile.

Le opere che per la loro struttura o situazione non alterano in alcun modo il regime idraulico della laguna o dei canali potranno essere autorizzate dal prefetto, avuto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile, nonché quello della capitaneria di porto quando si tratti di opere riguardanti i canali di navigazione ed i loro margini.

In ogni caso l'opera permessa non potrà essere iniziata senza che il concessionario ne abbia fatto pervenire all'ufficio del Genio civile un avviso per iscritto.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni possessore di uno stabile o di qualsivoglia terreno non soggetto alla libera espansione delle maree che si trovi in margine della laguna, o formi isola in essa, deve munire la sua proprietà con un'opera di difesa, e man-

tenere questa in buono stato per impedire che le sponde scoscendano.

(Approvato).

Art. 8.

Quando parziali interrimenti siano richiesti per ragioni di militare difesa, per attuazione di stabilimenti industriali, per procurare ai legni di navigazione più ampie e più comode rive di approdo con calate o piazzali, per ampliare o migliorare la condizione interna dei litorali o di qualche isola, per fini igienici a vantaggio di qualche parte popolata della città, dei litorali e delle isole, o per altre cause di riconosciuta pubblica utilità, potranno essere autorizzati con decreto dei ministri della Marina e dei Lavori pubblici, su proposta che ne farà il Prefetto, avuto il parere del Genio civile, purchè mediante scavi di compenso si provveda ad evitare:

1° Che tali interrimenti sieno d'impedimento al libero corso ed espansione delle maree col flusso, o ne ritardino la loro discesa al mare durante il riflusso;

2° Che venga a scemare il prisma d'acqua che è compreso fra il livello più basso a cui riducesi la laguna dopo il riflusso ed il livello della massima alta marea.

A tale effetto gli scavi di compenso dovranno eseguirsi in quei punti di laguna dove essi possono essere più utili, ed avere tale ampiezza e profondità che almeno eguaglino quella parte di prisma fluente che coll'interrimento artificiale si sottragga al dominio della marea.

Le sacche, cioè gl'interrimenti formati da materie provenienti dagli scavi che si fanno in laguna e dalle demolizioni in città, dovranno essere stabilite fuori della conterminazione lagunare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Al n. 1 di questo articolo là dove è detto « o ne ritardino la LORO discesa al mare » si deve sopprimere la parola *loro* e dire semplicemente « o ne ritardino la discesa al mare ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti quest'articolo, intendendosi soppressa la parola *loro*, al n. 1, come è proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

Art. 9.

È libera la falciatura delle erbe spontaneamente nascenti, e specialmente delle brulle (giunco acuto), sulle motte e sulle barene private. La falciatura sulle barene e sugli altri spazi di proprietà demaniali sarà concessa dal prefetto, inteso l'ufficio del Genio civile, con le condizioni convenienti specialmente nei riguardi lagunari.

Il regolamento provvederà affinché i depositi ed il trasporto delle erbe falciate in ogni caso si compiano senza pregiudizio per la laguna.

Per esercitare il pascolo sulle barene, non che per trarre dalle barene l'argilla per la fabbricazione dei laterizi e per altri usi, è necessario chiedere l'opportuna licenza al prefetto, il quale potrà concederla, sentito l'ufficio del Genio civile, determinando i limiti entro i quali il concessionario dovrà mantenersi e le condizioni da osservarsi.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In questo articolo è incorso un errore di stampa. Là dove si dice « di proprietà demaniali » deve dirsi « di proprietà demaniale ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'art. 8 testè letto con questa correzione, che cioè invece di dire « demaniali » si dica « demaniale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Fuori dei recinti lagunari, detti valli, indicati nell'art. 11, non è permessa che la pesca detta vagantiva, da esercitarsi liberamente nei bacini, nei canali ed in qualunque altro spazio della laguna, a norma delle disposizioni generali vigenti in materia di pesca, e specialmente mercè le temporanee chiusure con paline e reti dette serraglie o cogolli in uso nella laguna stessa.

È però proibito di aiutare la pesca predetta, in qualunque spazio sommerso o sommergibile della laguna si viva che morta, con qualsiasi altra speciale chiusura od interclusione, che interrompa o rallenti continuamente o per intervalli il libero corso dell'acqua, od anche impedisca la navigazione.

(Approvato).

Art. 11.

I bacini lagunari col nome di *valli* concessi a particolari persone od enti morali per esercitarvi esclusivamente il diritto di pesca, sono considerati quali parti della laguna, e soggetti

quindi alle discipline prescritte per la conservazione della medesima.

Niuno può esercitare il diritto esclusivo di pesca in una valle se non in base di una speciale concessione. È presunta tale concessione a favore di chi provi d'essersi trovato nel 20 dicembre 1841 in possesso d'una determinata valle e del rispondente esclusivo diritto di pesca, che non potrà perciò esercitarsi se non nei limiti e nei modi in quel giorno esistenti.

Per esercitare il diritto esclusivo di pesca è pure necessario che le valli siano limitate da una linea di confine, determinata da pali infissi in conformità dei titoli sui quali il diritto è fondato e nei modi stabiliti dal Regolamento.

A questo art. 11 è proposto il seguente emendamento dal senatore Schupfer :

« È presunta tale concessione a favore di chi provi di *essere stato per trenta anni* in possesso di una determinata valle, ecc. ».

Il senatore Schupfer intende di mantenere questo emendamento?

SCHUPFER. Io mi trovo purtroppo nella dura necessità di ritirarlo, perchè sarebbe in contraddizione con la disposizione dell'art. 4 paragrafo 1, ieri approvato.

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane inalterato.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Nell'udire ora rileggere questo articolo mi si è affacciato alla mente un dubbio, che domanderei all'onorevole presidente dell'Ufficio centrale od al relatore di voler chiarire.

Il penultimo capoverso suona così: « il diritto di pesca non potrà perciò esercitarsi, se non nei limiti e nei modi in quel giorno esistenti ».

Ora, quanto ai limiti siano d'accordo, poi che è stato stabilito di risalire allo stato di fatto del 20 dicembre 1841; ma circa « ai modi in quel giorno esistenti » che s'intende?

Intenderebbersi forse che si dovesse permettere l'esercizio della pesca valliva semplicemente secondo i sistemi usati nel 1841, escludendo qualsiasi modificazione introdotta di poi nell'industria peschereccia e precludendo l'adito a qualsiasi migliore avvenire?

Non mi pare possibile; credo anzi che tale non possa certo essere l'intenzione dell'Ufficio centrale.

Chiederei dunque una spiegazione od assicurazione, tanto più opportuna chè all'art. 12,

in analogia a ciò di cui mi preoccupo di non tagliare la via a qualsiasi eventuale e riconosciuto progresso nell'acquicoltura, mi riservo di proporre la soppressione di un inciso, che riterrei superfluo e però prudente e savio eliminare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Che mai vogliono dire quelle parole del cui senso dubita il nostro collega Sormani-Moretti? Vogliono dire che, una volta che ci affidiamo allo stato di possesso quale era nel 1841, conseguenza legittima sia che l'esercizio del diritto di pesca venga determinato (a quel modo che lo determinano le espresse concessioni dove si hanno) da cotesto possesso anche quanto ai limiti ed ai modi della pesca.

Quanto al concetto, cui accenna il collega Sormani-Moretti, di voler, cioè, riservare al tempo futuro ogni nuovo modo di pesca utile alla piscicoltura e non dannoso alla laguna, mi pare argomento questo che si potrà trattare quando verrà in esame l'inciso del seguente articolo, di cui ha egli già accennato volere la soppressione. Per ora basti osservare che l'articolo in esame trova il suo correttivo nel capoverso dell'articolo seguente, in cui si permettono i modi di chiusura usati per certo tempo (*diuturnamente*, dice l'articolo), ma pure non conformi ai modi stabiliti per regola generale, quando non tornino a danno per l'igiene e pel regime idraulico lagunare.

Quindi le preoccupazioni del senatore Sormani-Moretti, che teme voglia qui introdursi che mai si cangino i modi che si tenevano in quel giorno, pure a fronte d'una nuova invenzione, forse utile non solo alla piscicoltura, ma alla laguna ancora, non hanno ragione di essere. E le sue proposte troveranno invece il loro posto opportuno quando si verrà alla discussione di quell'inciso, in cui si dice appunto che si potranno ammettere modi speciali di chiusura, purchè conformi all'uso diuturnamente osservato in certe località.

PRESIDENTE. In questo modo la questione sarebbe riservata all'articolo successivo.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Dal momento che è inteso che questo si riferisce alla questione giuridica non ho altro da dire.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sono modi di possesso, non modi di pesca.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 11 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

La pesca a valle chiusa, serrando cioè gli accessi naturali dalla laguna alla valle, non è permessa, non ostante qualunque titolo o possesso, se non se ne sarà ottenuta licenza dal Prefetto, nella quale saranno determinati i modi e le condizioni della chiusura.

Tale concessione verrà dal Prefetto rilasciata sentito il parere del Genio civile e per la durata di un decennio: scorso il quale cesserà di diritto e si dovrà espressamente rinnovarla.

Alla concessione sarà alligata una descrizione dello stato e delle condizioni delle chiusure e difese già nelle valli esistenti, fatta in concorso degli interessati.

L'annua chiusura di ciascuna valle non potrà iniziarsi prima del 10 aprile di ciascun anno, e la riapertura di essa dovrà essere compiuta al 20 gennaio dell'anno seguente.

La chiusura, di regola, sarà fatta con uno steccato di pertiche o pali della spessezza di non oltre venti centimetri, piantati sui paludi o barene, ai quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiolo*, serbando tra i pali tale distanza da lasciare libero uno spazio di non meno di trenta centimetri all'espansione della marea dalla laguna nella valle.

In via eccezionale potrà essere permesso dall'ufficio del Genio civile un altro modo di chiusura nei limiti della necessità per la industria della piscicoltura, purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località e purchè non ne possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene.

Il senatore Sormani-Moretti propone che vengano cancellate in quest'articolo le parole dell'ultimo capoverso, dove è detto: « purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località ».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale apprezza le ragioni che mossero il senatore Sermani Moretti, a proporre il suo emendamento. Egli teme che, lasciato l'articolo come è formulato in progetto, rimangano impediti quegli eventuali progressi, per quanto innocui al regime lagunare e alla igiene, che lo studio e la pratica illuminata potrebbero portare nella industria della piscicoltura.

L'Ufficio centrale, desideroso quanto il senatore Sormani dei progressi di tale industria, e per sgomberare dagli animi l'accennata preoccupazione, accetta la soppressione proposta dal senatore Sormani Moretti delle parole « purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località », se ed in quanto però anche l'onor. ministro accetti tale soppressione.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia non ho nessuna difficoltà di accettare la soppressione dell'inciso testè letto, purchè resti l'ultimo, e cioè purchè non possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna ed all'igiene.

PRESIDENTE. Si cancellerebbero dunque le parole: « purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località, ecc. ». Il resto dell'articolo rimarrebbe inalterato.

SORMANI-MORETTI. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Ringrazio l'Ufficio centrale ed il ministro di aver accettato la soppressione dell'accennato inciso, secondo la proposta mia, che in brevi parole credo bene giustificare, col'espone un fatto positivo, quasi ad esempio.

Tre o quattro mesi or sono, un gruppo di persone, che si interessano in Venezia degli affari della laguna, furono invitate nella Valserraglia a vedere ed esaminare un recente sistema introdotto dal proprietario per la chiusura delle valli da pesca e da caccia. È fatto ponendo un molinello a palette di legname là dove le fiancheggianti pareti di canniccio grisiole mettono capo ai labirinti o alle così dette *cogolere*. Tale molinello, mosso opportunamente a lasciare libero l'efflusso od il riflusso delle maree, pare

faciliti assai l'esercizio della piscicoltura quale è in uso in quella valle che renda in pari tempo più economica e salda ed opportuna in quel punto la chiusura.

Nessuno di coloro che intervennero meco a quella visita locale trovò da porre innanzi obiezioni, sia dal punto dell'interesse dell'incolumità lagunare, sia da quello della piscicoltura che eranvi fra i convenuti degli autorevoli rappresentanti d'entrambi quei talvolta oppo- nentisi interessi e concordi tutti, si convenne che del recentemente introdotto in quella Valserraglia nuovo sistema di chiusura a molinello se ne facesse apposto in un prossimo convegno interregionale indetto a Venezia dalle due Società la *Lombarda* e la *Veneta* di pesca ed acquicoltura.

Sarà qualsiasi il responso dei tecnici. Ma, fosse favorevole per ogni punto di vista, l'ufficio del Genio civile, qualora fosse rimasto in quest'articolo 12, il sopprimendo inciso, non avesse potuto permettere un modo di chiusura non conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località, sarebbe stata preclusa la possibilità d'introdurre qualsivoglia anche vantaggiosissima innovazione o novità, e da ora in poi niun uso nuovo, anche migliore anche ottimo, avrebbe potuto farsi diuturno per venire poi ammesso dall'autorità.

Ora appunto basta e bastare deve quanto testè giustamente il ministro intende rimanga stabilito e salvo, ossia che non mai venga dal Genio civile permesso modo di chiusura delle valli da cui possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene. Tali ultime parole saviissime rimangono intatte e solo va soppresso l'inciso penultimo, il quale, se si lasciasse, sembra che riuscire potrebbe ad impedire qualunque progresso. Nel ringraziare ordunque l'Ufficio centrale ed il ministro della consentita soppressione d'inciso, non per insistere indiscreto, non per dare quasi conferma al detto volgare che l'appetito viene mangiando, ma se non altro per provocar dichiarazioni a maggiore chiarezza e per evitare qualsiasi dubbio, domanderei se non paresse meglio sostituire alle parole: « per la durata di un decennio », le altre: « di decennio in decennio ». Demando semplicemente questo, perchè sembrami possa a qualcuno la dizione dell'articolo quale è, suonare quasi come l'an-

nunzio della fine della concessione spirato il decennio, in via assoluta e definitiva; mentre dicendosi, per esempio, « di decennio in decennio », raggiungerebbe a mio avviso l'identico scopo qui prefissosi dal legislatore e però, intanto, dall'Ufficio centrale.

Insisto su di ciò e mi sono permesso di enunciare questo dubbio, perchè credo che la spiegazione che darà l'Ufficio centrale, potrà, se non altro, rassicurare i timorosi, i quali, interpretando un po' troppo ristrettamente questo inciso, ed allarmandosi di quella frase ricisa « scorso il decennio, cesserà di diritto », potrebbero supporre la concessione s'intendesse soltanto fatta per un solo decennio e quindi possa, senz'altra ragione o titolo, venire ricusata. Nel qual caso, che io pel primo nego possa essere nell'animo dell'Ufficio centrale, avrebbero ragione i proprietari delle valli da pesca e da caccia, se dicessero: tra spada e spada, tra la spada di Alessandro, che taglia il nodo gordiano, e quella di Dionigi, che è tenuta sospesa ad un filo sulla testa di Damocle, preferiamo quella di Alessandro.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il senatore Sormani sa che per il regolamento del 1841, tuttora vigente, e così pure secondo il regolamento proposto dalle Commissioni nel 1866 e nel 1870, sempre la chiusura era anno per anno permessa: cioè il permesso si doveva domandare annualmente ed annualmente ottenere per poter chiudere le valli.

L'Ufficio centrale ha introdotto la novità del periodo decennale a beneficio e comodo dei vallicultori.

E ciò io dico perchè siano dissipate le preoccupazioni che forse determinarono il dubbio accennato dal senatore Sormani.

La sostituzione domandata dal senatore Sormani nella dizione dell'articolo, mentre potrebbe parere di forma, potrebbe invece toccare la sostanza ed in un punto grave.

La concessione deve rimanere concessione: cioè l'autorità non può essere obbligata alla rinnovazione della concessione, altrimenti si convertirebbe in diritto perfetto del possessore ciò che è soltanto un suo interesse. Certo che anche questo sarà rispettato dall'autorità, la

quale non negherà per capriccio la rinnovazione.

Lungi dal proibirla, l'articolo contempla la rinnovazione. Ciò che non si vuole, è la rinnovazione tacita.

Questo significano le parole dell'articolo, che deve essere espressa la rinnovazione, e che di diritto cessa la concessione precedente allo spirare del decennio. Fermo l'obbligo che occorre una nuova espressa concessione, si usò la parola rinnovazione, per indicare che la durata anche della nuova si è di dieci anni, ma con la osservanza delle formalità prescritte nel seguente capoverso di questo articolo.

La parola rinnovazione, esprime che viene fatta la concessione sotto l'osservanza delle disposizioni di legge per una prima concessione. Quando si fosse detto che la concessione verrà rilasciata dal prefetto di decennio in decennio, avrebbe potuto sembrare che l'articolo contenesse una ingiunzione all'amministrazione, una specie di ordine di rinnovare perpetuamente, cosicchè il permesso decennale della chiusura non fusse che una semplice formalità, che non vi fosse la libertà di concedere o di negare la rinnovazione. Questa libertà deve essere fuori di dubbio dichiarata nell'articolo, e la rinnovazione del tutto rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione.

Ma assicurare questa libertà, che è insita nell'esercizio dell'autorità, non deve avere, e non avrà mai, il valore di sostituire alla ragione il capriccio.

Devono persuadersi i vallicultori, che nessun Governo sarà mai guidato dal sentimento anti-economico e anticivile, di voler fare il male della loro industria per il piacere di tormentarla, di volere impedire la chiusura delle valli pel solo gusto di proibire.

Evidentemente l'Amministrazione non si varrà della facoltà di rinnovare quando in qualche caso speciale, o per violazioni o frodi alla legge tramate alla sordina dai possessori o da chi per essi, o per condizioni eccezionali di cose, il fatto dimostrasse che la chiusura fu di danno, o sopravvenisse un eventuale pericolo di danno, per il regime lagunare o per l'igiene.

L'Ufficio centrale, consenziente l'onor. ministro, ha detto, e ripetuto più volte, che la riservata libertà dell'Amministrazione di permettere o di negare qualche cosa alla industria valliva

o alla piscicoltura, non si deve scambiare con l'arbitrio e col dolo da cui potessero essere guidati i suoi agenti, contro i quali tante difese apprestano le leggi amministrative. Ha più volte dichiarato, concorde l'onor. ministro, che altro è la questione di diritto pubblico, nella quale non si può transigere per spogliare lo Stato dei suoi diritti, altro è la questione di fatto. E quanto si deve essere rigorissimi perchè sieno salve e rispettate le massime di diritto pubblico e le eventuali disposizioni che l'autorità fosse per dare, altrettanto abbiamo certezza, che in conformità alle ripetute dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, da tutto il Senato approvate tacitamente ma non meno indubbiamente, l'Amministrazione pubblica non sarà mai per valersi delle facoltà che le furono in questa legge riservate, se non dove e quando sarà richiesto dal dovere di togliere e d'impedire, nei limiti di legge, ciò che non sia innocuo all'igiene ed al buon regime lagunare.

Noi crediamo di aver espresso questi nostri sentimenti, che sono a tutti voi comuni, così chiaramente, che oramai tutti gli animi dovrebbero essere tranquilli, ed ogni sospetto bandito.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'ho dichiarato più volte ieri: il Governo è equanime nè può essere altrimenti e tiene ad un solo scopo, cioè all'integrità e conservazione della laguna; quindi, quando alcuni provvedimenti si possono prendere nell'interesse dei vallicoltori, perchè negare ad essi l'adempimento di questo dovere da parte del Governo? Prego perciò l'onor. Sormani-Moretti a non insistere nell'altro emendamento da lui proposto.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. In coerenza a quanto dichiarai già, che anzitutto e principalmente mi premeva di avere simile dichiarazione, a questa mi acchetò.

SCHUPFER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER. Sentendo leggere questo articolo 11 diventato 12, mi è venuto un dubbio. Il capoverso 4 dice che la riapertura della valle dovrà essere compiuta il 20 gennaio. Si tratta

della parola *compiuta*, perchè non vorrei che ne derivasse un trattamento diverso alle valli. Ce ne sono di piccole, le cui chiusure si possono abbattere in brevissimo tempo; ce ne sono anche di molto estese, le cui chiusure richiederebbero un tempo piuttosto lungo per poterle riaprire completamente: onde le prime potrebbero godere dei vantaggi di cui non godrebbero le altre.

Questo è il dubbio.

E avverto un'altra cosa. Ho qui sott'occhio il regolamento del 1841 e anche quello proposto dall'amministrazione dei lavori pubblici sotto la presidenza di Paleocapa. Il primo dice semplicemente che « la chiusura non può cominciare innanzi al 1° maggio, nè protrarsi oltre il mese di novembre ». E il regolamento Paleocapa si esprime press'a poco nello stesso modo, salvo che muta i termini: « L'annua chiusura delle valli è permessa dal 10 aprile al 20 gennaio, ed incombe al regio ufficio del Genio civile di sorvegliare perchè la chiusura non si estenda oltre il tempo e i confini stabiliti ».

Del resto non voglio presentare alcun emendamento, sottopongo soltanto questi miei dubbi all'Ufficio centrale perchè abbia la compiacenza di chiarirli.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Se la disposizione del quarto paragrafo dell'articolo in esame solamente oggi ha richiamato l'attenzione dell'egregio amico e collega Schupfer, questo non è avvenuto per gli egregi signori che hanno rivolte le loro petizioni al Senato. Essi infatti, dopo aver domandato che l'apertura delle valli venisse in generale ingiunta soltanto per il tempo dal 1° febbraio al 16 aprile, chiesero che alla data del 1° febbraio fosse sostituita quella del 15 febbraio per le valli che hanno un'apertura fino a 1000 metri, e quella della fine febbraio per le valli che hanno un'apertura maggiore. (Petizione del 1899, pag. 15).

Non ci giunge quindi nuova la domanda, contenuta nella proposta del senatore Schupfer, di un diverso trattamento da farsi alle valli a seconda della maggiore o minore apertura delle valli stesse; e ciò perchè altrimenti non sarebbero eguali per tutte gli oneri della legge.

La ragione per cui non è possibile tener

conto di questa domanda, con la quale si vorrebbero prolungati i termini della chiusura e diminuiti quelli dell'apertura delle valli è questa che il nostro progetto assai più del regolamento vigente prolungò il tempo di chiusura e restrinse al minimo possibile quello di apertura.

Il regolamento vigente permette la chiusura dal 1° maggio al 30 novembre: il progetto dal 10 aprile al 20 gennaio. Sono 70 giorni di più per anno durante i quali la valle non è aperta al libero corso delle acque.

Non si può protrarre ulteriormente il termine della riapertura senza esporsi a pericoli, e perdere l'occasione di alte e benefiche maree. Una volta che abbiamo portato la concessione del tempo di chiusura al massimo possibile di favore per i possessori, chi fra essi ha la valle di maggiore apertura, o applicherà maggior numero di persone per fare nello stesso tempo il richiesto lavoro, odovrà cominciare le opere e di chiusura e di apertura un po' prima. Sarebbe poi anche strano per la mal invocata eguaglianza giuridica, che la nostra legge, innovando tutte le precedenti, graduasse il tempo proporzionatamente alla grandezza dell'apertura delle valli a metri ed a giorni!

Non possiamo toccare i termini concessi; altrimenti facendo, si andrebbe contro un principio indispensabile per la conservazione della laguna.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Anche io prego da mia parte il senatore Schupfer a voler rinunciare a questa sua proposta.

Come ha detto testè il presidente dell'Ufficio centrale, l'epoca della chiusura cominciava dal 1° maggio, e la riapertura doveva essere compiuta al 31 dicembre, ed ora si è portata al 10 aprile ed al 20 gennaio, cioè si è accresciuto questo periodo di giorni 41.

Ed aggiungo che queste proposte furono comunicate alla Commissione centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura, e la Commissione suddetta ha approvato tanto i limiti della chiusura al 10 aprile, quanto quelli della riapertura per il 20 gennaio; perciò vi sono giorni 41 di più concessi da questo progetto di legge, mentre prima era, come dissi, il 1° maggio e il 31 dicembre.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Dichiaro subito che, dopo le spiegazioni avute dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro dei lavori pubblici, non insisto.

Io non aveva presentato un emendamento; ma sollevato dei dubbi e credevo che, come l'Ufficio centrale aveva accettato i termini del regolamento Paleocapa, avrebbe potuto accettarne anche la dizione.

Ripeto che non insisto.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Propongo che nel quinto paragrafo si dica « grossezza » non « spessezza »; e che al secondo paragrafo invece di dire: « e si dovrà espressamente rinnovarla » si dica invece: « la sua rinnovazione dovrà essere espressa ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 12 con le modificazioni proposte dai senatori Sormani-Moretti e Pellegrini:

Art. 12.

La pesca a valle chiusa, serrando cioè gli accessi naturali della laguna alla valle, non è permessa, non ostante qualunque titolo o possesso, se non se ne sarà ottenuta licenza dal prefetto, nella quale saranno determinati i modi e le condizioni della chiusura.

Tale concessione verrà dal prefetto rilasciata sentito il parere del Genio civile e per la durata di un decennio: scorso il quale cesserà di diritto e la sua rinnovazione dovrà essere espressa.

Alla concessione sarà alligata una descrizione dello stato e delle condizioni delle chiusure e difese già nelle valli esistenti, fatta in concorso degli interessati.

L'annua chiusura di ciascuna valle non potrà iniziarsi prima del 10 aprile di ciascun anno, e la riapertura di essa dovrà essere compiuta al 20 gennaio dell'anno seguente.

La chiusura, di regola, sarà fatta con uno steccato di pertiche o pali della grossezza di non oltre venti centimetri, piantati sui paludi o barene, ai quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiolo*, serbando tra i pali tale distanza da lasciare libero uno spazio di non

meno di trenta centimetri all'espansione della marea dalla laguna nella valle.

In via eccezionale potrà essere permesso dall'ufficio del Genio civile un altro modo di chiusura nei limiti della necessità per la industria della piscicoltura, purchè non ne possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene.

Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 12 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

È assolutamente proibito ogni lavoro di terra o legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisiole o di fare la chiusura delle Valli più forte con cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle od altro, e d'interrompere in alcun altro modo il corso dell'acqua nei canali, ghebbi, loro cime e code.

Per gli argini che attualmente esistono, lungo il perimetro delle valli, ed anche per le semplici riparazioni al piede delle grisiole, si osserverà la disposizione dell'art. 4: fermo in ogni caso l'obbligo, a carico dei possessori o detentori, di mantenere aperto l'accesso della valle all'espansione ed al libero movimento dell'acqua marina o fra la laguna ed il recinto della valle stessa.

Il senatore Schupfer ha presentato un emendamento da aggiungersi alla prima parte; esso è il seguente:

« Soltanto nelle località più esposte potrà con licenza del genio civile fortificarsi il piede delle grisiole in modo da renderle atte a resistere alle burrasche, purchè il materiale, che serve a questo scopo, non sia poi, quando si toglie la chiusura, disperso nella laguna o d'impedimento al libero corso delle acque, nè serva di base alla formazione di nuovi argini ».

Il senatore Schupfer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHUPFER. Siccome credo che questo emendamento sia accettato anche dall'Ufficio centrale, salvo qualche ritocco di forma, così, per non tediare ulteriormente il Senato, mi rimetto completamente a ciò ch'esso ha deliberato.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'emendamento del collega Schupfer, quale è formulato, l'Ufficio centrale non può accettarlo. Però, possiamo ammetterne il concetto fondamentale, purchè l'articolo ponga in rilievo alcune circostanze essenziali: l'una che il permesso venga dato non dal Genio civile, ma esclusivamente, e con norme di caso in caso stabilite, dal prefetto, per l'armonia con le altre disposizioni del progetto, e sentito l'ufficio del Genio civile; che il permesso sia annualmente domandato e concesso annualmente; che all'espri di ogni concessione annuale, venga a spese del concessionario asportato il materiale adoperato a fortificare il piede delle *grisiole*, e trasportato nei modi e nei luoghi che l'ufficio del Genio civile sarà per indicare: e che questo eccezionale permesso possa darsi nel caso soltanto che non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle.

Proponiamo perciò i seguenti nuovi paragrafi che diverranno secondo e terzo dell'art. 13.

« Soltanto nelle località più esposte all'alte maree ed ai venti, e quando non sia possibile costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle, potrà il prefetto, sentito il Genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle grisiole con le deroghe al disposto del precedente paragrafo che siano indicate nell'autorizzazione prefettizia ».

« Il materiale che avrà servito allo scopo, quando vien tolta la chiusura sarà trasportato a cura ed a spese dell'autorizzato, e sotto vigilanza del Genio civile, nella località da questo indicata o permessa ».

Spero che il senatore Schupfer accetterà questa nostra proposta in sostituzione del suo emendamento.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Ho già dichiarato che, siccome conoscevo la nuova forma, che l'Ufficio centrale aveva dato al mio emendamento, e anche mi era nota la buona disposizione dell'onor. ministro dei lavori pubblici, che ringrazio, così non avrei avuto alcuna difficoltà di accettarla. Ripeto che l'accetto.

PRESIDENTE. Il signor ministro consente?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, d'accordo col senatore Schupfer, è il seguente:

« Soltanto nelle località più esposte alle alte maree ed ai venti e quando non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura delle valli, potrà il prefetto, sentito il genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle grisiolo, come deroga al precetto di questo paragrafo, e che sia indicato, nell'atto di autorizzazione prefettizia, il materiale che avrà servito allo scopo. Quando viene tolta la chiusura sarà trasportato a spese e cura dell'autorizzato e sotto la vigilanza del genio civile nella località da questo indicata o permessa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 13 con le modificazioni proposte; lo rileggo:

Art. 13.

È assolutamente proibito ogni lavoro di terra o legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisiolo o di fare la chiusura delle Valli più forte con cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle od altro, e d'interrompere in alcun altro modo il corso dell'acqua nei canali, ghebbi, loro cime e code.

Soltanto nelle località più esposte alle alte maree ed ai venti, e quando non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle, potrà il prefetto, sentito il Genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle grisiolo con le deroghe al disposto del precedente paragrafo che siano indicate nell'autorizzazione prefettizia.

Il materiale che avrà servito allo scopo, quando viene tolta la chiusura, sarà trasportato a cura ed a spese dell'autorizzato, e sotto la vigilanza del Genio civile, nella località da questo indicata o permessa.

Per gli argini che attualmente esistono, lungo il perimetro delle valli, ed anche per le semplici riparazioni al piede delle grisiolo, si osserverà la disposizione dell'art. 4: fermo in ogni caso l'obbligo, a carico dei possessori o

detentori, di mantenere aperto l'accesso della valle all'espansione ed al libero movimento dell'acqua marina o fra la laguna ed il recinto della valle stessa.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo articolo 13 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

È vietata, nei fini del regime lagunare, l'immissione nelle valli di fili d'acqua dolce estratti dai canali o fiumi che circondano la laguna, salvochè nello scopo di vivificarle per favorire la piscicoltura.

Questa disposizione è applicabile anche alle valli che trovansi ora nel legittimo possesso di simigliante immissione.

A quelle valli che non hanno simile possesso non potrà concedersi la derivazione dalle autorità competenti, se non in seguito di favorevole avviso del prefetto di Venezia, che sentirà sempre il parere del genio civile, e sorgendo questione su la quantità dell'acqua in relazione al bisogno, dovrà pur sentire il parere della Commissione regionale per la pesca.

Gli utenti delle erogazioni antiche e nuove saranno obbligati a mantenere i canali, le chiaviche ed ogni manufatto in condizioni da evitare qualsiasi danno al regime lagunare.

(Approvato).

Art. 15.

I consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque.

Il senatore Schupfer a quest'articolo propone il seguente emendamento: « ... hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati " i canali emissari " in laguna dagli interrimenti prodotti dalla immissione delle loro acque ».

Il senatore Sormani-Moretti opina che sarebbe meglio dire: « rispettivi canali emissari ».

Inoltre il senatore Schupfer propone la seguente aggiunta:

« Le acque degli scoli di terraferma che rechino danno all'igiene ed alla vallicoltura saranno incanalate fin oltre le valli, tra le quali scorrono, o fin dove esse possono arrivare chiarificate ».

Il senatore Schupfer ha facoltà di parlare per svolgere il suo primo emendamento.

SCHUPFER. Il primo emendamento riguarda una questione semplicemente di forma.

Io l'ho proposto perchè non si credesse che, con la parola *loro*, i canali potessero considerarsi come una proprietà dei terrafermieri che versano le loro acque nella laguna. Ho proposto che si cancelli la parola *loro* appunto per evitare una questione di proprietà.

Se l'Ufficio centrale entra in quest'ordine di idee, io mantengo il mio emendamento, altrimenti non insisto.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire « canali emissari » semplicemente o « rispettivi canali emissari? ».

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Accettiamo la parola « rispettivi ».

PRESIDENTE. Allora diremo « rispettivi canali emissari ».

Il senatore Schupfer ha facoltà di parlare per svolgere l'aggiunta da lui proposta.

SCHUPFER. Quanto al secondo emendamento od aggiunta, io sono intimamente convinto che sarebbe opportuno di prendere un provvedimento relativo agli scoli di terraferma, sia per la incolumità della laguna sia anche per ragioni igieniche che ho ampiamente svolte nei due discorsi che ho fatto al Senato, e per gl'interessi dell'industria valliva.

Riconosco però che la questione, che ci sta davanti, è una questione eminentemente tecnica, e che appunto i tecnici non si sono ancor messi d'accordo.

Alcuni vorrebbero condurre quegli scoli dalla terraferma, mediante canali, arginati o no, fino alla laguna viva, dove la marea, nel riflusso, avrebbe potuto prenderli e trascinarli al mare.

Altri invece, preoccupati del fatto che si verrebbero a portare nella vicinanza delle città e delle isole, e ciò potrebbe deteriorarne le condizioni igieniche, proporrebbero di fare un

canale il quale li conducesse direttamente al mare.

Ed anch'io sarei d'avviso che quest'ultimo partito sarebbe il migliore; ma siccome si tratta di una questione eminentemente tecnica, mi sono persuaso che il Senato non sia il luogo più adatto, dove si possa risolvere. Sicchè, ritiro il mio emendamento, ma insieme raccomandando all'onor. ministro dei lavori pubblici, così geloso degli interessi lagunari, che intanto inizi degli studi in proposito per vedere quale dei due si stimi sia il più opportuno, e vi provveda poi nel più breve tempo possibile. Ripeto che l'azione di questi scoli è sotto ogni aspetto disastrosa.

Credo poi che anche l'Ufficio centrale non avrà alcuna difficoltà di entrare in quest'ordine d'idee; e tanto meglio se verrà formulare un ordine del giorno, che le affermi più efficacemente.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io, a proposito di quest'articolo, vorrei sapere perchè tanta rigidità in riguardo alle valli e perchè così poca in riguardo agli scoli.

È stato discusso se ci fosse antagonismo fra gli interessi della laguna e quelli della terraferma e si può discutere in quanto all'animosità dei contendenti; ma l'antagonismo è nella natura delle cose. Oggi spira in Italia il vento alle bonifiche e un vento così forte, che, qui, nelle condizioni finanziariamente così difficili, ci ha fatto votare duecento milioni per questo titolo.

Dunque, bonifiche ora su tutta la linea. Che cosa vuol dire bonifica? Vuol dire immissione di scoli e di acque torbide.

E, siccome è opinione del Governo che la laguna debba essere il bacino di scolo della terraferma, così ne viene per conseguenza, che quello che ha fatto il Brenta rapidamente in pochi anni, fino al segno di doverlo divertire per salvare Venezia, lo faranno le bonifiche della terraferma; sarà questione di tempo, ma è una legge inesorabile. Mentre che per le valli, dove non vi è spostamento di terreno perchè per se stesso qualunque sia il regime di una valle di pesca non porta nuovo materiale, non fa che spostarlo e gli spostamenti sono mobili e passeggeri, il male che possono

fare queste valli da pesca è molto limitato, talmente che le valli di pesca esistono nella Venezia da epoca immemorabile e questo non ha impedito a Venezia di mettere in mare le più grosse flotte del suo tempo, e l'onorevole relatore ha detto che la laguna funziona benissimo. Ma le flotte della Repubblica non hanno mai convissuto colle bonifiche, questo è un fatto nuovo.

Ora questo fatto nuovo che è logico, inevitabile e cioè dello scarico dalla terra ferma in un paese naturalmente, per le condizioni delle terre circostanti, paludoso deve essere necessariamente a carico della laguna; e lascio a voi giudicarne le conseguenze.

Sono materie difficili a trattarsi, quando non si è tecnici, ma si capisce *a priori* che il pericolo più grosso della laguna deve venire dagli scoli anzichè dalle valli di pesca.

Ora per questi scoli in questa legge non v'è provvedimento di sorta, cioè ve ne è uno nell'art. 5, una breve disposizione che dice troppo per dire qualche cosa. Dice in modo assoluto che è proibito:

« e) condurre in laguna acque torbide o chiare oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state ».

La Commissione ha aggiunto: « *finora* condotte con apposite concessioni e salvo il disposto dell'art. 13 ».

Questo articolo ha l'aria piuttosto di una disposizione per regolare le acque di spurgo di un villaggio che non di contenere la soluzione di un problema grosso come è quello della laguna, che non si può trattare con una frase che dice troppo per dire qualche cosa.

Bisogna saper grado alla Commissione, la quale si vede che nel fondo dell'animo aveva l'intenzione con quella parola di precludere la via ad altre concessioni.

Ma dubito che a dei bisogni, a delle combinazioni così vaste quel *finora* abbia una forza da divenire un ostacolo, e credo che quella parola rimarrà lì ad onore della Commissione per dimostrare le sue intenzioni e nulla più.

Ora però viene l'articolo 14 in cui quella parola non è più ripetuta.

L'art. 14 dice semplicemente:

« I consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine ele-

vatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque ».

Qui non c'è *finora* e questa è la verità e il vero pensiero del Governo e lo scolo dei terreni circostanti nella laguna che si regola ma non s'impedisce.

Dunque, secondo questo articolo, si possono scolare nella laguna tutte le bonifiche limitrofe a condizione di tenere puliti i canali. Frase molto platonica, della esecuzione della quale non so chi ne assumerebbe la responsabilità.

Ora, a parte ciò, in questo articolo sarebbe opportuno, se l'intenzione della Commissione fosse persistente, si dicesse che i consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che « in forza di concessioni già ottenute » versano le loro acque.

Questo sarebbe logico per mettere questo articolo in armonia col famoso *finora* dell'art. 3. Ma occorre altresì trovare il modo, se non di risolvere, per lo meno di porre questa grave questione.

È mia convinzione che piuttostochè fare una legge per la laguna di Venezia senza occuparsi dei terreni circostanti, è meglio non farla, poichè altrimenti si farebbe molto rumore per niente.

Già si sono offesi molti interessi; avete fatto delle durezze che a molti è costato della pena il votare; ora, se tutto questo dovesse approdare a qualche cosa di efficace, meno male; ma, se è vero che la laguna di Venezia deve essere il bacino di scolo dei terreni circoscriviti, questa legge, com'è, tanto è farla che non farla. La questione grossa è qui.

Nè questa questione può essere risolta da noi, poichè ci vogliono i tecnici, ed anche questi a tal riguardo sono divisi; ma è certo che non si può fare una legge per la laguna di Venezia senza toccare a questo punto.

E perciò, e in questo intendimento, io faccio due proposte che sottometto alla Commissione.

La prima, cui ho già accennato, e, cioè, che che fossero introdotte in questo articolo le parole « che versano le loro acque per effetto di concessioni già ottenute ». E questo sarebbe già un passo che dovrebbe poi condurci a quella che io proporrei dopo. Ossia mi pare che con un ordine del giorno si debba pregare il Go-

verno a studiare questa quistione profondamente, e finchè non la studia, a risparmiare per quanto è possibile di dare ulteriori concessioni.

Mi pare che la questione da me posta al Senato sia così chiara che non abbia bisogno di essere ulteriormente dimostrata.

Se quindi la mia proposta prima verrà accettata dalla Commissione, allora mi riservo, allorchè si tratterà degli ordini del giorno, di fare la seconda.

Se poi la Commissione, che tanto s'è mostrata tenera per le valli, altrettanto si mostrasse indifferente per gli scoli, e non si arrendesse alla mia preghiera, in questo caso io non intenderei di affrontare di nuovo una lotta, mi riserberei di deliberare fra me e me sul voto da dare alla legge, parendomi che la sua utilità divenga molte problematica.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Dovrei lasciar da banda i rimproveri che ci sono venuti dall'illustre senatore Vitelleschi, ma pur qualche cosa convien dirne.

Quanto a vedere se noi ci siamo occupati o no della terraferma e degli scoli di terraferma, credo facciano fede delle cure e preoccupazioni nostre sul riguardo più brani della relazione, ed anzi appositi capitoli della storia. Noi abbiamo fino rimproverato al progetto ministeriale ciò che il senatore Vitelleschi rimprovera a noi...

VITELLESCHI. Io non rimprovero nessuno.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. ... noi abbiamo fin posto la questione proprio come la pone il senatore Vitelleschi; cioè, trattandosi di una legge, la quale mira a divenire la conservatrice, la tutrice e l'ordinatrice della laguna, possiamo noi limitarci alle sole valli, oppure dobbiamo procedere a stabilire od almeno chiedere al Governo provvedimenti i quali o tolgano o mitigino tutti gli altri sconci che sono nella laguna?

E questa questione crediamo di avere scrupolosamente trattato e nel miglior modo risolta, dopo lunghi studi.

Tutto stava nel determinare che cosa si potesse fare. Dinanzi a noi erano le valli, gli scoli e tanti altri fatti.

Quale è stata la nostra opera? Quella di vedere appunto qual rimedio adottare per uno dei casi, quale pel secondo e quale pel terzo. Nel che la norma è stata che, quando poco fa si poteva per uno dei casi, ciò non dovesse impedirci di occuparci di quelli i quali più si prestano ai nostri studi, alle nostre osservazioni, ai nostri provvedimenti.

E ciò posto, una volta che gli scoli vengono in laguna, o naturalmente o per concessioni, le quali noi non possiamo annullare con un articolo di legge, la conseguenza logica necessaria era ed è che i provvedimenti nostri dovessero avere a base il rispetto dei diritti relativi a tali fatti.

Quanto poi a ciò che ha detto il senatore Vitelleschi, che la questione degli scoli nella laguna riproduca quella che dovè farsi pel Brenta, osservo innanzi tutto che scoli in laguna sono da antico tempo e mai furono cagione di timore sì serio e grave, e pur quando altri se ne aggiunsero. E ciò è naturale perchè tra cotesti modesti canali ed il Brenta corre una incommensurabile distanza.

Quindi, stia egli sicuro che niun eguale gravissimo danno avverrà.

Ad ogni modo, noi teniam per fermo che ogni opera dev'essere diretta a fare che gli scoli, che sopravvengono in laguna, possano essere subito invasi e presi dalla marea, e quindi tratti da essa con celerità al mare.

Questo è l'unico rimedio in questa materia: qualunque altro riuscirebbe vano e d'impossibile esecuzione.

Due sono pertanto gli emendamenti sul riguardo. L'uno, quello proposto dal senatore Schupfer, il quale oggi però è venuto a fare delle sapienti riflessioni, ritirando l'emendamento stesso e concludendo: « è una questione tecnica, raccomando al Governo di studiarla ». E noi ci uniamo alla sua raccomandazione, onde si studi pure la questione; comunque, senza essere tecnici, ripetiamo che quello proposto sarebbe un modo non di risolvere la questione, ma di aggravare i danni della laguna.

L'onorevole collega Vitelleschi, poi, diceva: « Io vorrei che per lo meno si ponesse un ostacolo a nuove immissioni d'acqua nella laguna, per effetto di nuove concessioni ». E come egli ha trovato che qualche cosa vi era nel nostro disegno di legge, alla lettera e dell'art. 3,

così egli conviene che la Commissione abbia intraveduto la necessità di qualche cosa di simile a ciò che egli desidera, tanto che ha aggiunto per far che questa disposizione avesse un maggior vigore, anche la voce *finora*. Ma pure ei crede che così essa non giungesse fino al punto di vietare o d'impedire le nuove concessioni.

Ma io faccio riflettere all'onorevole collega, che le cose discorse in una relazione e le osservazioni speciali di essa sugli articoli, specialmente quando si dà ragione di un mutamento o modificazione che si faccia all'articolo di un disegno ministeriale, di certo devono avere il loro valore.

Ora le nostre osservazioni intorno all'art. 3 del disegno di legge della Commissione rispondente all'art. 2 del disegno ministeriale, si esprimono così:

« Pur tiene alla forma la parola *finora* aggiunta alle disposizioni della lettera *e*. Mentre già nell'espressione di questa lettera sta il concetto che neppure per future concessioni altre acque si possano condurre in laguna. Onde l'aggiunta del *finora* mira soltanto a calmare ogni apprensione, e per fine a clamori per quanto vani ».

E ciò posto non è chiaro che non abbiamo autenticamente stabilito che già nel disegno ministeriale è lo stesso concetto del senatore Vitelleschi, e quindi abbiamo creduto che col *finora* questo concetto rimanesse meglio ribadito?

Questo, quanto alla prima proposta.

Quanto alla seconda, cioè raccomandare al Governo che studi affinché questi scoli dei consorzi producano sempre minor danno, ove questo non sia possibile completamente evitare, credo che noi già abbiamo nel nostro ordine del giorno quanto il collega Vitelleschi richiede; anzi parmi che, mettendo a riscontro l'art. 14, di cui dianzi abbiamo discusso, coll'ordine del giorno, meglio ancora riescano appagati i suoi voti.

Nel primo si fa obbligo a coloro che hanno scoli in laguna di tenere in buono stato i canali rispettivi, onde con le loro acque torbide non accrescano gli interrimenti, mentre poi nell'ordine del giorno abbiamo, se non invitato, incitato il Governo ad esercitare rigorosa ed assidua la sua azione, affinché gli scoli non

producano ulteriori danni alla laguna ed ai terreni ed i consorzi mantengano in buono stato i rispettivi canali emissari, non che i margini dei loro terreni confinanti con la laguna.

Quanto poi al determinare fino a che punto possa arrivare l'azione del Governo, posto che gli si dia un impulso in termini generali, questo pare a me tocchi a quella parte tecnica, di cui parlava anche il collega Schupfer, la quale naturalmente non può essere trattata da noi (nel che conveniva anche il nostro collega Vitelleschi) ed invece rimaner deve affidata al Governo, nel senso che egli, in base di tutti gli studi e delle diverse proposte che gli verranno fatte dai tecnici, potrà provvedere nel miglior modo che si conviene.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda la raccomandazione fattami dall'onor. senatore Schupfer, gli ho fatto rilevare testè che la sua proposta, allo stato attuale delle cose, sarebbe disastrosa, mi perdoni la parola, poichè il fatto che egli accenna nella proposta, che poi ha ritirata, e di ciò lo ringrazio, il fatto cioè dell'incanalamento delle acque degli scoli di terraferma, che rechino danno all'igiene e alla vallicoltura fin oltre le valli tra le quali scorrono e fin dove esse possano arrivare chiarificate, qualora ciò avvenisse, sarebbe un danno veramente grave per l'igiene, perchè si avvicinerrebbero gli scoli agli abitati, mentre che poi la pratica prova che gli scoli attuali sono sistemati in laguna nel miglior modo possibile, tenendo conto di tutti gl'interessi.

Ad ogni modo studierò la sua raccomandazione e solo mi son permesso fin d'ora di fare queste osservazioni nell'interesse della stessa igiene che l'onorevole senatore vuole tutelata.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Vitelleschi mi associo a quanto gli ha risposto il relatore e fin d'ora posso assicurarlo che, nel caso di nuove concessioni, siccome lo scopo di questa legge è la conservazione e l'incolumità della laguna, il Governo non accorderà nuove concessioni, le quali non farebbero che accrescere quegli scoli che costituiscono un pericolo o arrecano danno alla laguna.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Dovrei concludere dalle parole del relatore e del ministro che le mie proposte fossero accettate, ma viceversa non le hanno accolte.

Cominciamo dalla prima parte...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. La prima proposta è accettata.

VITELLESCHI. ... Il relatore ha detto che egli si è espresso in tutta la relazione in quel senso. Ma, onor. relatore, ho troppa lunga esperienza per sapere che fra 15 giorni di tutto quello che è detto nella relazione, e pur troppo anche degli ordini del giorno (ma meno male di questi) resta quello che resta.

Ora pare all'onor. relatore, che è animato dagli stessi miei sentimenti, pare all'onor. relatore di aver provveduto a questa grave questione con la sua relazione?

Egli è troppo pratico delle cose di questo mondo per credere che la mia prima proposta domandava che fosse introdotto nell'art. 14 una qualche parola che accennasse a esclusioni di nuove concessioni.

Io avevo proposto una formula, l'Ufficio centrale ne può proporre un'altra; ma credo che sarebbe opportuno di ripetere il concetto che le concessioni in esso contenute si intendono soltanto per le concessioni finora avvenute, lo che implica in sè stesso che non ve ne siano delle altre.

Fin qui si tratta di provvedimenti negativi. Ma ancora questo non basterebbe, perchè in sostanza chi ci garantisce, finchè la questione non sarà radicalmente risolta, che per la forza stessa delle cose non se ne accorderanno in avvenire?

Allo stato attuale non si faranno, ma dell'avvenire nessuno può garantire.

Anche qui riconosco che non si può andare fino al divieto, ma si può andare fino ad un invito perchè questa questione sia possibilmente risolta.

È una questione tecnica che non possiamo risolvere noi qui, su due piedi, ma si può dire al Governo: studiate il modo di risolverla. E si può anche aggiungere una raccomandazione perchè, fino a che non sia risolta, non si ripetano altre concessioni.

Tutto questo l'onor. ministro lo ha detto. Ma egli sa che cosa contano le parole.

Nessuno legge i resoconti, è come non ci fossero. Gli ordini del giorno valgono poco anch'essi, però sono un documento e risorgono tutte le volte che la questione si agita, e resta il documento che attesta come il Senato se ne sia già occupato, e resta il documento che il Senato questa questione la intese e l'ha posta. Quindi è perciò che io, d'accordo con qualche altro collega, avevo immaginato un ordine del giorno da aggiungere a quello presentato dalla Commissione che si esprimerebbe in questi termini. Dichiaro però che ai termini non ci teniamo. Il senso sarebbe questo:

« Il Senato, riconoscendo la necessità (o l'opportunità) che le acque dei consorzi di scoli non sbocchino in laguna, invita il Governo a studiare i mezzi opportuni per raggiungere quello scopo ».

Non si può fare un ordine del giorno più platonico; ma esso attesta però che il Senato della cosa se n'è occupato.

Poi continuerebbe:

« Confidando che frattanto saranno regolate con opportune norme le concessioni già fatte e non si permetteranno nuovi scoli, e che si aumenti il volume di acqua di quelle esistenti ».

Quest'emendamento è molto platonico, lo riconosco, ma mi pare che sia di convenienza elementare, che, discutendosi una così grossa questione in Senato, resti un documento che il Senato se ne occupò, e un invito al Governo ad occuparsene. Meno di questo non si può fare.

Io non mi sarei associato alla proposta di introdurlo nella legge, perchè conosco che allo stato della questione non ci è che fare. È una questione complessa e ha bisogno di essere studiata dai tecnici e chi sa se anche questi riesciranno a risolverla, ma da questo ad abbandonarla vi è differenza.

Io invito il Senato a pensarvi, perchè, quando si ha la fortuna di possedere negli scrigni un gioiello come Venezia, bisogna mostrarsi degni di saperlo mantenere. Badino, anche come utile pratico, la bellezza, il credito, la reputazione di Venezia pesano per lo meno quanto la bonifica dei terreni circostanti. (*Approvazioni*).

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Con grato animo ringrazio il senatore Vitelleschi delle nobili parole dette e dei sentimenti espressi a lode ed a favore di Venezia. Lo ringrazio anche di avere, in unione al collega Schupfer, nuovamente richiamata l'attenzione del Governo sulle misure da prendere perchè la laguna non sia, per quanto è possibile, danneggiata dagli scoli. L'Ufficio centrale ha ripetuto un momento fa, per bocca dell'onor. suo relatore, quanto sta scritto nella relazione. L'Ufficio centrale riconosce l'importanza della condotta degli scoli: ma ha ritenuto, e ritiene, che non si possa in questo progetto di legge occuparsene, sia per non ritardare l'adozione dei provvedimenti urgenti e necessari contenuti nel disegno di legge, sia perchè si tratta d'una questione non ancora definitivamente studiata, nè concordemente dai tecnici risolta; e che quando lo fosse, avrà bisogno di essere in progetti particolari di lavoro concretata.

Premesso questo, l'Ufficio centrale crede che per soddisfare al desiderio dei proponenti circa una connessione più palese fra l'articolo 15 che discutiamo e l'art. 3, lett. E, si potrebbe modificare l'art. 15, dicendo:

« I consorzi di scolo e i proprietari dei terreni che nei limiti della eccezione stabilita dall'art. 3, lett. E, versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, ecc. ».

Non si può parlare solamente di scoli di bonifica, inquantochè l'articolo riguarda anche gli scoli naturali, ed oltre i presenti anche gli avvenire. Per tutti vale l'obbligo di conservare i canali come dice l'articolo. Mi pare che con l'aggiunta proposta sia soddisfatta la prima parte dei desideri dei senatori Vitelleschi e Schupfer. Vengo alla seconda.

L'ordine del giorno, proposto dalla Commissione, suonava così:

« Il Senato confida che il Governo provvederà efficacemente affinchè i Consorzi mantengano in buone condizioni idrauliche e d'igiene così i propri territori confinanti con la laguna, come i canali rispettivi che vi sboccano ».

A questo si vorrebbe aggiungere un altro ordine del giorno.

Se il senatore Vitelleschi non fa opposizione, si potrebbe, invece di fare un terzo ordine del giorno separato, aggiungere, a quello suespo-

sto dall'Ufficio centrale il nuovo desiderio. Ma aggiunta, od ordine del giorno in sè, è cosa secondaria.

Non avendo sott'occhi il testo preciso dell'ordine del giorno del senatore Vitelleschi, l'Ufficio centrale si riserva di pronunziarsi definitivamente intorno ad esso, e di dire se trovi più opportuno di coordinarlo e di aggiungerlo all'ordine del giorno già stampato nella relazione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 15, secondo la nuova proposta, sarebbe così concepito:

« I consorzi di scoli ed i proprietari dei terreni che nei limiti dell'eccezione stabilita nell'art. 3 lettera E, versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque ».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Precisamente.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'eccezione testè proposta dall'Ufficio centrale riguarda appunto le concessioni finora accordate di cui alla lettera E dell'art. 3.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non vi è equivoco possibile nella dizione proposta sui limiti della eccezione stabilita dall'articolo 3, lettera E, il quale suona così:

« È vietato condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre, cioè ad eccezione, alle acque dolci di fiume o di scolo che vi entrano naturalmente o per esservi state finora condotte per apposite concessioni ».

Tanto l'uno che l'altro articolo, il 3 ed il 15, comprendono le stesse acque di scolo che formano oggetto della eccezione al divieto, cioè le acque di scolo così naturale che artificiale...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ma quelle che discendono naturalmente non sono comprese nelle eccezioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'art. 15 nella nuova formola che ho testè letta.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1899

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dell'ordine del giorno proposto dai senatori Vitelleschi e Lucchini parleremo più tardi, quando si discuteranno gli altri ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale.

Art. 16.

La salina di S. Felice sarà soppressa nel 1907 al termine dell'attuale contratto di concessione; e la sua superficie sarà ridonata alla libera espansione della marea.

(Approvato).

Art. 17.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà, dall'autorità giudiziaria competente, punita con multa nei limiti stabiliti nell'art. 19 del Codice penale e secondo le norme contenute nel libro primo del codice stesso. Sono inoltre applicabili alla contravvenzione stessa gli articoli 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Schupfer propone un emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo le parole « nei limiti » le altre « dalle dieci alle mille lire » e sopprimere le parole « stabiliti nell'art. 19 del codice penale »; quindi togliere la parola « stesso », e sostituire la parola « Codice ».

Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer per svolgere il suo emendamento.

SCHUPFER. La ragione che mi ha indotto a proporre il presente emendamento fu un sentimento non solo di equità, ma anche di giustizia.

L'articolo 16 del presente progetto di legge, volendo punite le contravvenzioni, rimanda all'articolo 19 del Codice penale; ma sapete, egregi colleghi, quale è l'ammenda che questo Codice applica? Oscilla tra le dieci e le diecimila lire! una misura che mi pare enorme.

Non già pel Codice penale, anzi capisco che il limite massimo possa arrivare qui fino alle diecimila lire, perchè esso stabilisce una regola generale, applicabile alle contravvenzioni le più svariate, qualcuna delle quali potrà anche essere passibile di quella multa. Ma nel caso nostro si tratta di contravvenzioni ben deter-

minate; e quindi la necessità, in cui si trovava il legislatore di ricorrere ad una formola molto larga nei riguardi del Codice penale, qui non esiste. Io temo che, mantenendo il limite massimo delle diecimila lire per le contravvenzioni lagunari, la legge non possa assumere un carattere eccessivo.

Qualcuno forse dirà: la multa è così enorme che finirà per non essere applicata. E può essere: di preciso non lo so, mentre so che ci sono sempre degli ufficiali zelanti, e bisogna che la legge, per quanto può, ne moderi lo zelo, o almeno non li metta nella tentazione di esercitarlo.

Ad ogni modo, sia che la legge venga applicata o no, il guaio c'è sempre. Una legge, destinata a rimanere lettera morta, non sarebbe seria; e dall'altro canto, se si applicasse, potrebbe essere una legge di persecuzione.

Insieme avverto che nessuno dei regolamenti che noi conosciamo, nè il regolamento dell'anno 1841, che è stato più volte indicato in quest'assemblea, nè lo schema di regolamento concretato dalla amministrazione dei lavori pubblici, nessuno dei due arriva ad una multa così enorme.

L'articolo 70 del regolamento del 1841 è concepito così:

« I contravventori alle discipline contenute nel titolo antecedente incorrono in una multa non minore di lire cinque e non maggiore di lire 300 ».

E così, press'a poco, lo schema di regolamento dei lavori pubblici, all'art. 69:

« Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite con l'ammenda da lire dieci a lire trecento ».

Il limite massimo per ambedue è di 300 lire ed io sono andato anche più in là.

Il mio emendamento vorrebbe portata la multa fino a 1000 lire; ma questo mi pare anche il limite massimo a cui si possa arrivare.

Nè vale il dire, come l'egregio presidente dell'Ufficio centrale ebbe a dirmi, che infine i vallicultori hanno un modo molto semplice per non incappare nella sanzione della legge, quello di non mancare e che non bisogna incoraggiare le contravvenzioni, perchè io penso che la pena debba essere sempre proporzionata alla colpa.

Perchè non ristabilire addirittura la pena di morte contro questi contravventori?

Sicchè io proprio, non solo come dissi, per sentimento di equità, ma per un vero sentimento di giustizia, mosso appunto dall'idea che ci debba essere una proporzione tra la pena e la colpa, credo di dovere insistere nel mio emendamento, confidando che l'egregio Ufficio centrale, il quale ha accolto altri miei emendamenti, voglia far buon viso anche a questo.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.* È appunto in nome della equità e della giustizia che l'Ufficio centrale deve suo malgrado respingere l'emendamento presentato dal senatore Schupfer.

Egli è partito da una falsa ipotesi. Ha detto e ripetuto: che la multa qui comminata è di L. 10,000. Ciò non è esatto, perchè dicendosi nei limiti stabiliti nell'art. 19 del Codice penale, si viene a stabilire anche una multa di L. 10, perchè per l'articolo citato la multa comincia da L. 10; e, se può giungere fino a L. 10,000, non è tassativamente stabilita in questa misura.

Abbiamo richiamato tutte le disposizioni generali del Codice penale, ed il giudice, secondo i criteri da questo stabiliti, ricercherà tutti i colpevoli ed a tutti commisurerà la pena secondo la gravità del reato.

Il senatore Schupfer trova che il Codice penale doveva stabilire limiti ampi per la multa perchè molti sono i casi di violazione di leggi; molti e diversi i danni che possono derivare da esse e le condizioni di persone e di fatto che possono entrare come criteri di commisurazione della pena.

Ma non le pare, onor. Schupfer, che lo stesso si possa ripetere, per la molteplicità di contravvenzioni possibili a questa legge? Anche qui vi sono diritti e interessi piccoli e grandi, maggiori e minori, che possono essere violati da contravvenzioni di poco e di altissimo momento. Per non fare un Codice, nel quale in vario ordine di gravità fossero distinte le contravvenzioni e diversamente punite, bisognava lasciare al prudente arbitrio del magistrato graduare la pena secondo la entità del danno mediato e immediato, le condizioni del fatto, il

maggior grado di dolo o di colpa dell'imputato. Vi deve essere una scala nella quale il magistrato possa spaziare secondo la sua coscienza: e deve essere tanto maggior la libertà di apprezzamento lasciata al magistrato quanto più enormemente diversi sono i casi che si possono presentare. Ella, on. Schupfer, pensa al pericolo possibile che il giudice di I e II istanza abusi del suo potere discrezionale per infliggere una pena troppo grave al contravventore. E quanto sia strano e remoto questo pericolo non ho bisogno di dire.

Ma perchè invece l'onor. Schupfer non si preoccupò di considerare, nella varietà così numerosa di contravvenzioni possibili, quelle che possono riuscire di enorme pregiudizio alla legge e non per semplice negligenza commesse?

Non bisogna andare incontro al pericolo, che la multa, considerata nella sua importanza economica, importi meno della utilità economica che con la contravvenzione si volle conseguire e forse si consegua: che non torni conto a contravvenire ed a pagare la multa, per raggiungere un certo guadagno.

Noi questo pericolo non lo vogliamo.

È vero che nel vigente regolamento del 1841 il massimo della multa è fissato in L. 300. Ma ivi sono altre comminatorie che non credemmo di accogliere nel progetto, per lasciare che la materia penale sia in tutto e per tutto regolata dal Codice penale.

Perciò non ci parve necessario dire, come nell'art. 70 del regolamento del 1841 è detto, salve le disposizioni del Codice penale nei casi di delitto e di grave trasgressione di polizia.

Noi non ammettemmo la prescrizione per legge, ma rilasciammo, entro i limiti massimo e minimo della pena, all'apprezzamento del magistrato, del raddoppiamento della multa, se la contravvenzione avvenga fra il cadere e il levare del sole. Il regolamento del 1841 al § 73 obbliga al pagamento della multa in via suppletiva il proprietario, sebbene non dovesse rispondere di complicità, nè di favoreggiamento.

Inoltre l'art. 74 dello stesso regolamento dispone: « i contravventori alle disposizioni sulle valli chiuse possono essere puniti altresì negando loro la licenza di chiudere la valle per l'anno successivo ».

Di ciò non tenne conto il senatore Schupfer quando disse che il progetto attuale è più se-

vero del regolamento del 1841 nel comminare le pene.

Il divieto di chiusura come pena della contravvenzione, vale o può valere ben altro che una multa.

Rimane la fiducia maggiore o minore nella nostra magistratura. Noi l'abbiamo pienissima. Ripeto, o accettare con confidenza questo prudente arbitrio del magistrato, o scrivere un Codice graduando pene e contravvenzioni, perchè non basta ribassare il massimo, volendo sostituire la equità della legge a quella del giudice.

Non potete raggiungere la equità, cioè l'applicazione di una pena commisurata alla gravità reale del fatto ed alla responsabilità effettiva, senza distinguere i diversi casi di contravvenzione ed i diversi contravventori.

La giustizia sta evidentemente nel punire le contravvenzioni secondo la loro gravità. La equità non può essere commisurata nell'aula legislativa, ma spetta ispirarvi all'autorità giudiziaria, non per colpevoli debolezze o per riguardi di compiacenza, ma tenendo conto di ogni circostanza.

Ribassare il limite massimo, potrebbe essere incurare i contravventori a far poco conto delle disposizioni della nuova legge, come toccò alle disposizioni della legge vigente. Questo noi non vogliamo, e perciò non possiamo accettare l'emendamento del senatore Schupfer.

PRESIDENTE. Se il senatore Schupfer insiste, io devo mettere ai voti il suo emendamento.

SCHUPFER. Certo le osservazioni dell'onorevole presidente dell'Ufficio centrale non mi hanno persuaso che la multa delle 10,000 lire sia davvero proporzionata alla colpa che si vuol punire, e il mio sentimento giuridico ne rimarrebbe offeso, se non insistessi nel mio emendamento. Bramerei però di sentire anche il parere di quell'integerrimo e illustre magistrato che siede al banco dell'Ufficio centrale. Mi dica l'onor. Santamaria, non già s'egli crede che i magistrati italiani sapranno applicare la legge con retto senso di giustizia, perchè conosco le sue opinioni in proposito, ma se crede proprio che quella multa di 10,000 lire sia proporzionata alle speciali contravvenzioni che possono verificarsi in onta al presente disegno di legge.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Schupfer del desiderio manifestato di sentire la mia parola, ma essa convien sia uniforme a quella udita da lui in nome dell'Ufficio centrale; perchè, se sono io che ho scritto le giustificazioni di questo articolo nella relazione, come potrei non approvarlo?

Anzi posso aggiungere che quelle osservazioni sull'articolo furono da me scritte proprio *ex animi sententia*. Ma pare l'onor. Schupfer voglia proprio udirmi come persona. Ebbene, la mia persona è d'accordo con l'Ufficio centrale nel respingere l'emendamento da lui proposto, lo respingo cioè anche come magistrato e come individuo, unendomi come individuo e magistrato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Adesso che ha udito la risposta dell'onor. Santamaria Nicolini, insiste, onorevole Schupfer, nella sua proposta?

SCHUPFER. Insisto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, all'articolo 17 proposto dall'Ufficio centrale il senatore Schupfer propone di sostituire la formula seguente: « puniti con multa nei limiti dalle 10 alle 1000 lire ».

Che ne pensa l'onor. ministro dei lavori pubblici?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto a quanto ha detto il presidente dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora chi crede di approvare l'emendamento presentato dal senatore Schupfer è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale e che rileggo:

Art. 17.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà, dall'autorità giudiziaria competente, punita con multa nei limiti stabiliti nell'art. 19 del Codice penale e secondo le norme contenute nel libro primo del codice stesso. Sono inoltre applicabili alla contravvenzione stessa gli articoli 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà, aumentandola ove occorra, investita in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interruti, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terraferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia.

A questo articolo il senatore Schupfer fa la seguente aggiunta:

« Al fine di migliorare le presenti condizioni della laguna inferiore a ridare al suo porto e ai suoi principali canali di navigazione la profondità che avevano prima della immissione del Brenta nella laguna, saranno costruite due dighe al porto di Chioggia ».

Essendo conveniente che la discussione si apra prima di tutto su quest'aggiunta, perchè nel testo dell'articolo si parla anche di Chioggia, e probabilmente, accettata l'aggiunta, sarebbe modificato l'articolo stesso, così dò facoltà di parlare al senatore Schupfer perchè voglia svolgere questa aggiunta all'art. 17, diventato 18.

SCHUPFER. Le ragioni, che mi hanno indotto a proporre questo emendamento, le ho già ampiamente svolte.

Io sono tuttavia persuaso della grande necessità di sistemare il porto di Chioggia e dell'obbligo che ha il Governo di sistemarlo; e d'altra parte non mi nascondo e ammetto che ci sieno gravi difficoltà d'ordine finanziario, e anche d'ordine tecnico, da superare.

Alla questione finanziaria ha accennato l'onorevole Sormani-Moretti: le condizioni del nostro bilancio non permettono attualmente al Governo di impegnarsi in una simile spesa, e d'altra parte non siamo ora in sede di bilancio. Io non posso a meno di tener conto di cotesta obiezione.

D'altra parte ci sono i tecnici, che, anche qui, sono un po' incerti: non sanno dirmi se alla sistemazione del porto di Chioggia occorran due dighe o se ne possa bastare una sola.

Infine c'è un ordine del giorno, formulato dal nostro Ufficio centrale, il quale dice: « Il Senato, riconoscendo la necessità di provvedere

al miglioramento e alla difesa del porto di Chioggia ed ai suoi principali canali di navigazione, invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile ».

Sicchè, per concludere, io mi inchino, sebbene a malincuore, davanti alla necessità del momento, e ritiro il mio emendamento, confidando che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale ha già dichiarato di far suo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, vorrà provvedere, come ne abbiamo avuto l'assicurazione, a che esso non rimanga una lettera morta, come purtroppo ne son rimasti altri.

Confido pienamente nella sua parola, nella sua energia, nel sentimento di giustizia, che lo anima, e lo ringrazio anticipatamente per quel poco o quel molto che potrà fare affine di ridonare alla laguna di Chioggia, al suo porto, ai suoi canali navigabili, quella profondità che avevano prima della immissione del Brenta.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Io debbo ringraziare innanzi tutto il senatore Schupfer di avere ritirato la sua aggiunta all'art. 17.

In verità l'onorevole senatore Schupfer riconosce per il primo che questa legge non è una legge di spesa ma è una legge destinata, come io più volte ho ripetuto al Senato, a mantenere la incolumità della laguna veneta, non è una legge di spesa, e come tale io dissi fin da principio che non avrei potuto accettare la proposta del senatore Schupfer. Di più, nell'art. 17, che ora noi stiamo discutendo, è detto che:

« La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà, aumentandola ove occorra, investita in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interruti, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terraferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia ».

Quindi il bacino di Chioggia è compreso già nell'art. 17, per quanto riguarda la somma annuale che si può spendere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione

del porto di Venezia; e si aggiunge in questo articolo che potrà essere anche aumentata.

Inoltre vi è l'ordine del giorno del Senato che io ho accettato, e ieri dissi che gli ordini del giorno che si accettano dai ministri, specialmente quando sono sussidiati dall'autorità del Senato, sono ordini del giorno destinati a non rimanere lettera morta.

Per parte mia mi darò cura di potere studiare quanto è detto nell'ordine del giorno del Senato, cioè che « il Senato riconosce la necessità di provvedere al miglioramento, alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione ».

Faccio un limite a questa mia accettazione, « soltanto nei confini del bilancio dello Stato », perchè purtroppo il Senato conosce le condizioni finanziarie del nostro bilancio.

Con queste dichiarazioni io accetto l'ordine del giorno proposto circa il miglioramento della difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione.

Replico: questo disegno di legge è destinato a conservare e rendere incolume la laguna veneta, ma non è una legge di spesa, e come tale io ringrazio di nuovo il senatore Schupfer di avere ritirata la sua proposta.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Alla mia volta, onorevole ministro dei lavori pubblici, io non posso a meno di rivolgerle i miei più vivi, più sentiti ringraziamenti per le sue buone intenzioni, anche a nome della mia Chioggia.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Anche l'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e gli raccomanda di nuovo di provvedere quanto più sollecitamente è possibile alla sistemazione del porto di Chioggia.

Fu richiesta da qualche onorevole collega dell'Ufficio centrale la cancellazione nell'art. 18 delle parole che riguardano l'aumento della « somma annualmente stanziata ». Ora si dice « sarà, aumentandola ove occorra, investita ecc. » Parve ad alcuno che le parole « aumentandola ove occorra » valessero quasi come autorizzazione legislativa al ministro di stanziare fondi

all'uopo oltre i limiti consentiti dal bilancio. Ciò non potrebbe essere. Ma poichè le parole « aumentandola ove occorra » stavano soltanto a significare che non crediamo sufficiente il fondo attualmente proposto in bilancio per raggiungere tutti gli scopi precedenti e quelli nuovi indicati nell'articolo; e poichè all'insufficienza del fondo non si rimedia con l'invito di aumentarlo ma senza mutare gli stanziamenti di bilancio e di ciò non può occuparsi la legge organica sulle lagune, così proponiamo di sopprimere le parole « aumentandola ove occorra ».

Vorremmo poi sostituire alla parola « investita » la parola « erogata ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 18 modificato nel senso proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 18.

La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà erogata in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interriti, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terra ferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo 18 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri della Marina, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, sentita una Commissione pur d'accordo con essi nominata, determinerà, in conformità del Regolamento di cui all'art. 22, se e quali terreni, fra quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1º, siano da escludersi dalle discipline lagunari stabilite dalla presente legge.

I possessori dei detti terreni potranno produrre istanze, memorie e documenti, in seguito ad invito che loro ne sarà fatto.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la costituzione della Commissione, non che i modi ed i termini per l'invito e le produzioni indicate nel precedente capoverso.

(Approvato).

Art. 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, fra un anno dai provvedimenti dati in esecuzione della presente legge, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, procederà di concerto coi Ministri della Marina, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio ad una revisione dell'attuale conterminazione della laguna, per apportarvi, in relazione soltanto ai terreni indicati nel capoverso dell'articolo 1, quelle modificazioni che possono essere acconsentite senza pregiudizio del porto, della pubblica igiene, della difesa militare, della navigazione marittima e fluviale e della industria della pesca.

Il Reale Decreto che ordinerà la nuova conterminazione, sopra proposta dei Ministri predetti, stabilirà le modalità per l'apposizione dei nuovi cippi ad essa rispondenti.

(Approvato).

Art. 21.

La mappa della laguna di Venezia con le condizioni altimetriche dei suoi canali e bacini, sarà riveduta, ed, ove occorra, corretta, di quinquennio in quinquennio.

(Approvato).

Art. 22.

Con regolamento approvato per Decreto Reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza e di conservazione della laguna.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Intendo proporre un piccolo emendamento e fare una raccomandazione.

Questo articolo stabilisce che, con regolamento approvato per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza e conservazione della laguna ».

Dichiaro che, in massima, io sono poco favorevole ai regolamenti, penso che le leggi

dovrebbero essere fatte in modo da non avere mestieri di regolamenti per la loro esecuzione.

E l'esperienza insegna che qualche volta i regolamenti sono piante parassite, che si abbarbicano alla legge e la soffocano.

Se non che vi sono leggi che non possono regolare tutta la materia, alla quale si riferiscono, e la legge presente è una di queste.

Ripeto dunque che riconosco la necessità di questa disposizione.

L'emendamento che propongo è molto lieve. È detto in questo articolo che sul regolamento deve essere sentito l'avviso del Consiglio di Stato.

Orbene, questa legge si compone di due parti: una parte, che chiamerò giuridico-amministrativa, e l'altra, che è la parte tecnica.

Ciò posto, io comprendo bene che il Consiglio di Stato sia chiamato a dare il suo parere in quanto concerne la parte giuridico-amministrativa; ma per la parte tecnica è manifesta la sua incompetenza.

Quindi l'emendamento che io propongo, e che sarà certamente accolto dall'onorevole ministro e dai colleghi dell'Ufficio centrale, è che sia previamente sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici: e che il progetto di regolamento passi poi, col parere di questo, al Consiglio di Stato.

Quanto alla raccomandazione che vengo a fare essa scaturisce proprio dalla natura medesima della legge. Questa legge è intesa a mettere un termine, quanto è possibile, alle lunghe, ripetute e rovinose usurpazioni di aree lagunali.

Ora, perchè queste usurpazioni hanno potuto aver luogo? Ma, evidentemente, per l'insufficienza della vigilanza; evidentemente le autorità incaricate di vigilare l'integrità e l'incolumità della laguna, o per insufficienza di personale, o per insufficienza di capacità di questo, o per altre cause, non hanno adempiuto l'ufficio loro.

E così si sono verificate tutte le usurpazioni, alle quali cerchiamo di porre un termine.

Ora la raccomandazione, come l'onor. ministro comprenderà facilmente, che io gli rivolgo, è quella di provvedere a un ordinamento tale di questo servizio, che per l'avvenire siano opposti gli ostacoli più efficaci alle usurpazioni,

delle quali vediamo la funesta influenza nella laguna di Venezia.

È il solo modo di guarentire che questa legge salutare non resterà lettera morta.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Pregherei la Commissione a volermi rassicurare sopra l'altro suo comma di questo articolo 21.

Esso dice che il regolamento determinerà le norme pel servizio speciale di vigilanza, e qui va bene; ma poi soggiunge: « e per la conservazione della laguna veneta ». Ora siccome questa legge altro non è che l'enumerazione delle norme le quali devono conservare la laguna, non vorrei che le parole dell'articolo in discussione dessero adito al potere esecutivo d'includere nel regolamento prescrizioni di carattere legislativo, fors'anche in urto colla stessa legge.

Se l'egregio relatore mi tranquillerà su questo punto, voterò l'articolo, altrimenti presenterò un emendamento.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'amico senatore Lucchini ha ragione. Il dubbio sussiste. Per toglierlo, proponiamo si dica nell'art. 22 « determinerà le norme *pel servizio speciale di vigilanza* per la conservazione della laguna ».

PRESIDENTE. L'art. 22 sarebbe dunque così modificato:

« Con regolamento approvato per decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza e per la conservazione della laguna ».

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Vorrei che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici precedesse quello del Consiglio di Stato, affinché il regolamento possa giungere a questo consesso con tutti gli elementi e le considerazioni che il Consiglio dei lavori pubblici può fornire nell'atto per competenza per la parte tecnica delle disposizioni che il regolamento stesso dovrà contenere.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque così:

« Con regolamento approvato per decreto reale sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato » ecc., il resto identico all'ultima dizione dell'art. 22 da me già letto.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Convegno pienamente coll'onorevole senatore Saredo, che le leggi dovrebbero essere così compilate da non avere bisogno di regolamento.

Ma purtroppo, quando le leggi sono così ampie e difficili come questa, hanno bisogno di un regolamento, poichè molte disposizioni, specialmente di modalità e di dettaglio, non si possono mettere nella legge.

Soltanto bisogna stabilire che nella compilazione del regolamento non si turbino le disposizioni della legge, mentre il regolamento non deve dilucidare che la legge stessa.

Trovo opportuno inoltre che sia detto: « con regolamento approvato con decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e poi quello del Consiglio di Stato, il Governo » ecc.

Faccio però rilevare all'onorevole senatore Saredo che, se anche quest'aggiunta non fosse posta nell'articolo, il ministro dei lavori pubblici non mancherebbe, quando si tratta di un regolamento che è di natura tecnica come questo, di sottoporlo al Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma ad ogni modo, ripeto, accetto che sia modificato in questo senso l'articolo.

Nulla poi ho da dire circa la modificazione ultima, che invece di dire: « e di conservazione della laguna », si dica: « per la conservazione della laguna ».

Questa legge impone nuovi doveri al Ministero ed agli uffici dipendenti.

PRESIDENTE. Dunque il testo definitivo dell'articolo 22 sarebbe il seguente: « Con regolamento approvato per decreto Reale, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza per la conservazione della laguna ».

Se nessun altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Vengono adesso gli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale ed un altro presentato dai colleghi Vitelleschi e Lucchini.

Leggo gli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale, i quali sono stati accettati dal ministro dei lavori pubblici.

I.

« Il Senato riconoscendo la necessità di provvedere :

a) alla sistemazione dei fiumicelli Marzenego, Dese e Zero, specialmente per impedire le periodiche rotte del primo presso Mestre, e l'invasione delle sue torbide nelle barene di Marghera ;

b) al miglioramento ed alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione ;

Invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile ».

È aperta la discussione sopra quest'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

II.

« Il Senato confida che il Governo provvederà efficacemente affinchè i consorzi mantengano in buone condizioni idrauliche e di igiene così i propri territori confinanti con la laguna, come i canali rispettivi che vi sboccano ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti il secondo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo un terzo ordine del giorno presentato, come ho già avvertito, dai senatori Vitelleschi e Lucchini.

« Il Senato, riconoscendo l'opportunità che le acque dei consorzi di scoli non si gettino nella laguna, invita il Governo a studiare i mezzi per raggiungere quello scopo, confidando che frattanto saranno regolate con opportune

norme le concessioni già fatte e che non si permetteranno nuovi scoli, nè che si aumenti il volume d'acqua di quelli interriti ».

L'Ufficio centrale accetta questo ordine del giorno?

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Come dissi già, l'Ufficio centrale divide il concetto del senatore Vitelleschi circa gli scoli nei loro riguardi con la conservazione della laguna. Ma la forma dell'ordine del giorno da lui presentato è tale che l'Ufficio centrale non può accettarlo, specialmente per due considerazioni.

La prima perchè nell'ordine del giorno del senatore Vitelleschi si dice: « il Senato confida che *frattanto* il Governo vorrà vigilare e regolare la buona attuazione (non so le parole, ma il concetto mi pare questo), la buona attuazione degli scoli nelle concessioni di bonifica in corso ».

Questo argomento ha già formato oggetto del precedente ordine del giorno votato dal Senato.

La seconda parte dice che « nel frattempo non si daranno nuove concessioni ».

Ora siccome da noi nell'art. 3 lett. E fu aggiunta la parola *finora* al corrispondente articolo ministeriale, e l'articolo di legge parla quindi di acque di scolo state *FINORA* condotte per apposite concessioni, così non vorremmo che l'ordine del giorno lasciasse credere che il Ministero potesse fare quello che un articolo di legge espressamente proibisce.

Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale, con suo dispiacere, è costretto di non accettare l'ordine del giorno come proposto dal senatore Vitelleschi.

Credo invece che lo stesso suo concetto sostanziale si possa incarnare con un ordine del giorno che, a nome dell'Ufficio centrale, formulo così:

« Il Senato invita il Governo a studiare il modo di contenere e di condurre le acque che arrivano alla laguna, affinchè, per quanto è possibile, non siano di pregiudizio al buon regime lagunare ed all'igiene ».

Così si contempla quello che veramente interessa la laguna di Venezia, la condotta degli scoli che vi arrivano: e senza compromettere la questione di cui parlava il collega Schupfer, riguardante i due sistemi, l'uno quello del ca-

nale collettore, e l'altro, che tutti noi rigettiamo, assolutamente come pericoloso a Venezia e dannoso alla laguna, ma che il senatore Schupfer caldeggia, quello per il quale in uno od in altro modo verrebbero condotti gli scoli verso la laguna viva.

Lasciamola pure a parte questa questione per votare unanimi l'ordine del giorno. Solleciti il Governo gli studi, perchè l'importante si è che le acque di scolo non vadano disperse nella laguna; studi come debbano essere contenute, dove e come debbano essere condotte. Noi crediamo di avere, nel proposto ordine del giorno, chiaramente espresse le giuste preoccupazioni generali per i danni e pregiudizi che arrecano gli scoli alla laguna, e non imponiamo in qualsiasi modo una risoluzione determinata.

PRESIDENTE. Interrogo i senatori Vitelleschi e Lucchini se accettano questa proposta.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io non sono troppo convinto che quella parola *finora* obblighi il Governo; credo invece che dia obbligo agli utenti di non fare nuove immissioni, perchè è detta che all'infuori di quelle esistenti, non se ne possono fare delle nuove, ma la legge non dice che il Governo possa fare delle eccezioni. Quindi io non credevo superfluo di aggiungere un invito al Governo che, come ripeto, non è contemplato nella legge perchè non inutile.

Però non voglio sollevare un nuovo conflitto come ieri; siccome in sostanza il principio più importante è stabilito, io ritiro il mio ordine del giorno, ma lo ritiro senza convinzione, ritenendo che il Senato manca nel non ricordare al Governo di non fare nuove concessioni, perchè quello che è detto nella legge è buono per gli utenti, ma non per il Governo.

Ritiro però il mio ordine del giorno e mi associo a quello dell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Vitelleschi di aver ritirato il suo ordine del giorno ed essersi associato a quello dell'Ufficio centrale, al quale mi associo anch'io.

L'onor. Vitelleschi, quando la prima volta ha parlato su questo punto, io in risposta gli ho detto che per quanto riguardava nuove concessioni di scoli, siccome queste potrebbero accrescere gl'interrimenti nella laguna, il Governo si sarebbe guardato bene di fare nuove concessioni, perchè questa legge, se è destinata a conservare la laguna, deve cercare di eliminare tutto ciò che può portare detrimento alla medesima.

Mantengo quindi la proposta fatta e aggiungo che gli scoli attuali sono proprio quelli che dipendono dalla natura o dalla legge, ma non quelli che possono dipendere da concessioni ministeriali.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che le parole pronunziate dal senatore Vitelleschi rispecchiano fedelmente anche il concetto mio, che quindi mi unisco a lui nel ritirare l'ordine del giorno e mi associo all'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Quindi non rimane più che l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, al quale aderiscono i senatori Vitelleschi e Lucchini.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il Governo a studiare il modo di contenere le acque che arrivano alla laguna affinché, per quanto è possibile, non sieno di pregiudizio al buon regime lagunare e all'igiene ».

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Occorrerebbe, a titolo di coordinamento, fare qualche correzione.

È necessario che si faccia ora o si può farla domani?

PRESIDENTE. Si farà domani, prima della votazione a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani, alle ore 15:

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1899

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Disposizione per la conservazione della Laguna di Venezia.

II. Discussione del disegno di legge:

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'en-


trata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900 (N. 68).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1899 (ore 10.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



LXII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Rinvio della interpellanza del senatore Codronchi-Argeli al ministro del tesoro — Presentazione di progetti di legge — Coordinamento del progetto sulla laguna di Venezia — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge: «Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900» (N. 68) — Parlano il senatore Pierantoni ed il ministro del tesoro — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli senatori: Boncompagni-Ludovisi di 15 giorni e Di San Giuseppe di tre giorni.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Rinvio della interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro del tesoro, gli dò lettura della seguente interpellanza del senatore Codronchi-Argeli, e lo prego dichiarare se e quando intenda rispondermi:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, per i comuni della Sicilia ».

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Comprendo la sollecitudine del senatore Codronchi rispetto alla esecuzione della legge che riguarda la trasformazione dei debiti comunali della Sicilia, ed il compimento degli impegni incontrati da gran parte di quelle amministrazioni e la comprendo perchè so che egli fu iniziatore di simile provvedimento, uno dei più benefici che si siano introdotti per l'isola generosa e cara a tutta l'Italia da molti anni in poi.

La legge del 1896 ebbe finora regolare esecuzione.

Una Commissione apposita presieduta dall'onor. Piccardi e composta di membri del Parlamento e di funzionari dell'amministrazione governativa provvede all'uopo.

Alle prime categorie dei prestiti compresi nella legge già si è data soddisfazione, e rimane solamente a provvedere ad una categoria pure importante che è quella degli impegni.

Non la volontà del Governo, non il proposito dell'amministrazione, non lo zelo della Commissione, ma la disponibilità dei fondi occorrenti mancava all'intero compimento della legge.

Il mio predecessore chiese al Parlamento i fondi necessari affinché la legge del 1896 possa avere completa esecuzione. Il disegno di legge presentato dal ministro Vacchelli sta d'innanzi all'altro ramo del Parlamento; e credo che, in questi giorni, potrà andare in pubblica discussione. Per tal guisa la legge del 1896 sarà tratta a intiera applicazione. Se qualche dubbio ebbe a sorgere intorno all'applicazione di quella legge nella mente del senatore Codronchi, mi giova assicurare l'onor. amico mio che egli può dileguarlo dall'animo e dal pensiero suo. A ogni modo lo pregherei di rimandare lo svolgimento di questa interpellanza fino ad un giorno che potremo concordemente stabilire, poichè siamo mossi da eguali sentimenti, ai quali so partecipare anche chi nell'altro ramo del Parlamento esamina in questo momento quel disegno di legge.

CODRONCHI ARGELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI-ARGELI. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle sue parole e delle sue assicurazioni e acconsento di buon grado a rinviare lo svolgimento della mia interpellanza.

Mi sia concessa solamente un'osservazione. L'onorevole ministro del tesoro ha detto che è stata necessaria una legge perchè mancava il danaro. Io credo che sia stata necessaria una legge per autorizzare a spendere quello che già era stato preveduto, perchè la legge del 24 dicembre 1896 calcolava che occorressero per la Sicilia 77 milioni, di cui 62 per debiti propriamente detti, e 15 per lavori straordinari, per debiti fluttuanti, per impegni preventivamente presi.

Nel rivedere i bilanci, questa somma accrebbe e aumentò anche per circostanze imprevedute, quale fu quella del furto di L. 1,200,000 consumato dal tesoriere del comune di Palermo.

Ma la cifra dei 77 milioni rimane sempre ferma, perchè io proposi allora che tutto ciò che si era risparmiato nelle transazioni fatte da me per Licata, Caltanissetta e Trapani, andasse a beneficio degli altri comuni, senza eccedere mai la somma stabilita dei 77 milioni. E siccome in queste transazioni io ottenni dai

creditori L. 11,800,000, sono appunto queste 11,800,000 lire che andrebbero a beneficio degli altri comuni.

Questo ho voluto dire perchè si sappia che lo Stato, dando questi altri 11 milioni ai comuni della Sicilia, non dà più di quello che aveva già preveduto, cioè rimane entro il limite dei 77 milioni.

Ho finito; e aspetterò di vedere dopo la discussione della Camera, se la mia interpellanza sarà ancora opportuna.

PRESIDENTE. Ad ogni modo il giorno per lo svolgimento di questa interpellanza, qualora debba aver luogo, sarà stabilito d'accordo tra l'interpellante ed il ministro del tesoro.

(Resta così stabilito).

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 343,766 81, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per L. 7,708,189 51 su alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 60,998 42 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 37,402 07 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 504,082 97 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1899

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 89,814 52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di eccedenze di impegni sopra il capitolo n. 10 « Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal consuntivo dell'esercizio stesso;

Autorizzazione di eccedenze d'impegni sopra due capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 12,213 20 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 171,906 60 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 216,864 09 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 1883 98 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,000,000 verificatesi sull'assegnazione al capitolo n. 31 « Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 4,543,549 04 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 993,513 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 30,245 69 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 133,604 11 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 631,445 66 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98, concernente spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,963,450 16 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi diciannove disegni di legge per eccedenza d'impegni, i quali saranno trasmessi, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Coordinamento del progetto di legge sulla Laguna di Venezia.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale, di voler riferire sul coordinamento del progetto di legge per la conservazione della laguna veneta, approvato, per alzata e seduta, nella tornata di ieri.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha provveduto alla revisione e al coordinamento del progetto votato nella seduta di ieri, rettificando i numeri che furono

spostati per la introduzione di un articolo nuovo, e quindi nel richiamo dei corrispondenti articoli, introducendo inoltre alcune correzioni di forma.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Il progetto di legge così coordinato, sarà stampato ed allegato al rendiconto ufficiale dell'odierna seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulla laguna di Venezia. Però, per fare una votazione unica, propongo che il Senato intraprenda subito la discussione del disegno di legge, ch'è iscritto all'ordine del giorno, per l'esercizio provvisorio a tutto il 31 dicembre 1899.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900 » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900 » (N. 68).

Leggo l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1899-1900, e non oltre il mese di dicembre 1899, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 29 novembre 1898, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 5 giugno 1899 (esclusa quella riguardante l'Amministrazione della marina in data del 25 aprile 1899, n. 87 bis) e delle economie e dei

maggiori assegni dipendenti da semplice trasporti di somme da un capitolo all'altro dei bilanci, proposti dalla Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione colle relazioni presentate alla Camera sino a tutto il 13 giugno 1899.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1899-1900, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo, approvati, pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1898-99 e con quella di assestamento, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Dichiaro aperta la discussione.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Parlo per fare al Senato una dichiarazione di voto. Nella relazione della Commissione permanente di finanza, che in questo momento ho letto, si osserva che la domanda di esercizio provvisorio può essere giustificata da avvenimenti imprevedibili e ineluttabili. Si ricorda che fu già protratto l'esercizio provvisorio per tutto il semestre dell'anno 1898; si accenna a casi nuovi, a fatti gravi, che *a tutto rende evidente* la necessità pel Governo di chiedere l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 1899, per quegli stati di previsione, che non avranno ottenuta la sanzione legislativa.

Ignoro quali siano questi casi gravissimi; non ho quella vista che hanno i colleghi, di modo che quell'evidenza che a tutti è chiara, per me è buia.

Io penso che il Governo aveva pienissimo il tempo di rimanere nella via normale del Governo costituzionale, se avesse preferita la discussione dei bilanci obbligatoria per sanzione dello Statuto ai provvedimenti detti politici, dei quali non ci possiamo ora occupare.

Avverto inoltre che la concessione dell'esercizio provvisorio potrà impedire il cominciamento di molti lavori che sono tanto necessari

alla sistemazione della nostra capitale e alla inopia delle classi sofferenti.

Mi dispiace di non vedere presente il ministro dei lavori pubblici. Ad esempio, dirò della sistemazione della piazza di Venezia. Parecchi mesi or sono sentimmo annunciata l'ora, in cui si sarebbe incominciata la trasformazione della piazza di Venezia strettamente collegata al monumento in onore del *Padre della patria*. Si parlò di una transazione stipulata dal Ministero dei lavori pubblici colla famiglia Torlonia per la demolizione del palazzo, e ottenere l'area necessaria alla sistemazione della piazza.

Si disse che era consentita dall'Impero austro-ungarico la demolizione di quell'ala che deturpa lo storico palazzo di Venezia, e che si era concesso all'Austria il suolo posteriore al palazzo ove sarebbe sorto un portico. Si annunciò la spesa; una somma è già stanziata, un'altra si raccoglierebbe dal bilancio dei lavori pubblici e questa doveva essere deliberata per legge, essendo una somma residua dei fondi assegnati al Tevere.

Da ultimo si annunciò che il Governo austro-ungarico non consentiva la costruzione di un portico, che sarebbe stato aperto al passaggio pubblico, ma che domandava, secondo il diritto comune, l'espropriazione di quell'ala del palazzo e che si aspettava l'arrivo di un tecnico in Roma mandato dall'Impero austro-ungarico, il quale doveva concordare il prezzo della detta espropriazione.

Il Ministero coll'aver costretto il Parlamento per voto della sua maggioranza a concedere l'esercizio provvisorio, coll'aver costretto anche il Senato a consentirlo, farà ritardare questi lavori, e assumerà una grande responsabilità per ciò che interessa il decoro della capitale e la parte economica della questione.

Detto ciò, sapendo che io non posso modificare l'opinione dei colleghi, ho creduto di dire schiettamente quello che penso e come cittadino e come legislatore.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Le prime parole dette dal senatore Pierantoni mi avevano fatto dubitare che egli non riconoscesse le ragioni di opportunità che sostengono il disegno di

legge oggi in discussione, ma egli non ha negato il fatto...

PIERANTONI. L'ho negato.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. ... solamente sollevò una questione politica. Egli disse cioè che il Ministero avrebbe dovuto anteporre la discussione dei bilanci, nelle sedute di ogni giorno alla Camera, alla discussione dei provvedimenti politici.

Io non so se il Senato voglia sollevare questa questione politica...

Molte voci. No, no.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Allora rimango nei limiti del disegno di legge che si discute.

Mi fermerò sul punto cui accennò il senatore Pierantoni concernente il Ministero dei lavori pubblici. Non posso seguirlo rispetto alle informazioni delle trattative col Governo austro-ungarico, delle quali io non ho notizie così esatte. Ma disse esplicitamente il Governo all'altra Camera e lo ripeté in questa, chiedendo l'esercizio provvisorio, che egli desidera e spera che tutti i bilanci vengano in discussione e il desiderio si fa più vivo rispetto al bilancio dei lavori pubblici, se esso involve questioni così importanti ed urgenti come quelle alle quali accennò il senatore Pierantoni.

Questa legge non chiude le deliberazioni del Parlamento, previene soltanto il caso in cui queste non potessero aver luogo, non compromette alcuna cosa, è uno stimolo di più perchè tutti i membri del Parlamento, che partecipano ai voti da lui espressi, sollecitino la discussione dei bilanci.

Una parola è di certo involontariamente sfuggita a un oratore così perito come egli è, quando disse che il Governo ha costretto altrove la maggioranza ad approvare questa legge di esercizio provvisorio, che costringe pure quest'alta assemblea a dare ad essa il suo voto.

Mi basta rilevare solamente la parola che io ritengo abbia tradito il pensiero dell'onorevole senatore, perchè essa accusa un proposito che il Governo non ebbe mai e che il Senato non ammetterebbe. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ho sollevato la questione politica, benchè la nostra sia vita quotidianamente politica. Ho dichiarato solamente che deplorava che non si fosse data la dovuta pre-

ferenza alla legge del bilancio che è la legge solenne ed annuale, come è voluto dalla Costituzione.

Ho detto che il Senato per volontà del Governo si trova costretto a votare l'esercizio provvisorio; ogni legge eccezionale straordinaria ha per me il carattere di costringimento. Del rimanente, se avessi detto parole meno che permesse dagli usi e dalle buone norme costituzionali, non era un ministro, che è pure amico mio, che me ne poteva far censura...

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Parlava delle intenzioni del Governo...

PIERANTONI... Prego l'onorevole amico di non interrompere. Non ho pensato a pronunziare un discorso, perchè solo in questo momento ho potuto leggere la relazione.

Voglio prendere atto della dichiarazione del ministro del tesoro, che cioè vi sia la speranza di votare i bilanci, specialmente quello dei lavori pubblici. Per me vedo questa speranza molto lontana come il lumicino della fata, perchè non so capire una legge eccezionale di esercizio provvisorio che abbia un carattere di prevenzione. Codesto espediente è nuovo nel sistema parlamentare. Solamente la necessità provata e dimostrata può giustificare l'esercizio provvisorio.

Dette queste cose, mi taccio, perchè ho esordito col dire che esprimeva una opinione tutta mia individuale, e quindi non è da prendere atto che di quella libertà di opinione, che il Senato sa tanto bene rispettare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione, chiedendo pur venia dell'interruzione da me fatta.

Io era ben lontano dal proposito di far richiamo all'onor. senatore Pierantoni (non ispettava a me) per la parola da lui adoperata. Ma con essa si accusavano le intenzioni del Governo, ed io le intenzioni del Governo ho inteso dichiarare respingendo la sua interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge approvato ieri per alzata e seduta, e dell'altro discusso oggi.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, procedono alla enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

Disposizione per la conservazione della laguna di Venezia:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16 e 45).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1899 (ore 16.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

SULLE

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia

approvato nella seduta del 17 giugno 1899

Art. 1.

La laguna di Venezia, circoscritta verso il mare dal litorale dilungantesi dalla foce del Sile al sostegno di Brondolo, e verso terraferma dalla linea di confine segnata dai cippi apposti dalla Repubblica nel 1791, e già annoverata fra i porti di prima categoria, costituisce in tutta la sua estensione di laguna viva e morta demanio pubblico.

I terreni che dopo il 1791 per sola forza di natura si siano sopraelevati all'area, qual'era allora del bacino lagunare, sì da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri, sono soggetti alle disposizioni di questa legge negli stessi modi e limiti che gli eguali terreni compresi già nella laguna per effetto della conterminazione seguita in quell'anno.

Art. 2.

La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge, quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare. All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza sull'intera laguna, specialmente per la esecuzione della legge stessa.

Art. 3.

È proibito, salve le espresse eccezioni, impedire o turbare in qualsiasi modo la libera espansione ed il libero moto della marea sopra e dentro gli spazi facienti parte della laguna così viva che morta, così sommersi come sommergibili.

È quindi vietato:

a) costruire, dentro la conterminazione della laguna, anche in via precaria, argini, rilevati di terra e di macerie, steccati e qualsivoglia altro impedimento di qualsiasi natura;

b) fare nei canali navigabili o no, sotto o fuor d'acqua, traverse o pescaie, od altro impedimento, mobile o stabile, di qualunque materia e dimensione;

c) circondare alcuna parte di laguna, così viva che morta, con ripari e difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, e non fosse impedito il passaggio dell'acqua, salvo ciò che verrà disposto riguardo alle valli da pesca ed all'esercizio della pesca vagantiva;

d) fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna soggetta alla espansione delle maree, salvo quanto verrà disposto coll'articolo 8.

Per le materie, che è necessario sgombrare dai luoghi ove sono state raccolte, saranno date dal regolamento le norme colle quali dovrà effettuarsi il trasporto;

e) condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state finora condotte per apposite concessioni e salvo il disposto dell'articolo 14;

f) dissodare qualunque terreno, fuori dei luoghi marginati stabilmente e dei litorali compresi fra il mare e la laguna, e metterlo a coltura lavorandolo con vanghe, badili ed aratro ed in qualunque altro modo. La proibizione si estende anche alle motte ed altri rilevati che incontransi in mezzo alle barene, qualunque sia l'altezza del terreno rispetto alle maree;

g) fare piantagioni ed imboschimenti di qualunque specie, o cedui o di alto fusto. Sono esclusi da tale divieto i soli terreni alti che erano già piantati e coltivati quando vennero compresi nella laguna per effetto della

conterminazione stabilita nell'anno 1791, ed i terreni indicati nel capoverso dell'articolo 1, che furono piantati e coltivati prima della pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però, in ambo i casi, gli interessati, se richiesti, dovranno nel termine che sarà indicato nel regolamento, presentare al prefetto il documento o la prova del proprio diritto.

È vietato apportare modificazione alcuna a siffatti argini, e rialzarli se caduti, senza averne ottenuta licenza dal prefetto previo parere dell'ufficio del Genio civile. Tale licenza non sarà concessa se non nei limiti strettamente necessari a ricostituirli nello stato primiero o conservarli allo speciale legittimo uso anteriore.

Le opere di semplici riparazioni, sono permesse, ma devono essere o prima di venire intraprese, o contemporaneamente, partecipate e specificate per iscritto all'ufficio del Genio civile per la necessaria vigilanza. Il prefetto, ove avvenga contravvenzione, ordinerà la immediata sospensione dei lavori, e procederà a norma del seguente articolo 17.

Qualora, a giudizio del Genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo, il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al Ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso, il quale sarà, in difetto di speciali norme stabilite nei titoli di concessione, liquidato secondo la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Gli argini, ancorchè interni per uso di conserve o peschiere, e gli altri rilevati attualmente esistenti, posteriori al 20 dicembre 1841 o non sorretti da concessione, dovranno essere demoliti, sal-

vochè l'autorità amministrativa, riconoscendoli innocui al regime idraulico lagunare ed all'igiene, ne permetta in tutto od in parte la conservazione; e salva eziandio all'autorità stessa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno.

Art. 5.

Saranno lasciati sussistere gli arginelli necessari a peschiere e conserve, scavate nell'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma, nei limiti e nei modi nei quali esistevano al 23 marzo 1898; salva all'autorità amministrativa la facoltà di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno.

Art. 6.

Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modificassero od alterassero le condizioni idrauliche della laguna o dei suoi canali, non potranno essere eseguite senza una speciale concessione, rilasciata dai Ministri della marina e dei lavori pubblici sulla proposta che ne farà il prefetto, avuto il parere dell'ufficio del Genio civile.

Le opere che per la loro struttura o situazione non alterano in alcun modo il regime idraulico della laguna o dei canali potranno essere autorizzate dal prefetto, avuto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile, nonchè quello della capitaneria di porto quando si tratti di opere riguardanti i canali di navigazione ed i loro margini.

In ogni caso l'opera permessa non potrà essere iniziata senza che il concessionario ne abbia fatto pervenire all'ufficio del Genio civile un avviso per iscritto.

Art. 7.

Ogni possessore di uno stabile o di qualsivoglia terreno non soggetto alla libera espansione delle maree che si trovi in margine della laguna, o formi isola in essa, deve munire la sua proprietà con un'opera di difesa, e mantenere questa in buono stato per impedire che le sponde scoscendano.

Art. 8.

Quando parziali interrimenti siano richiesti per ragioni di militare difesa, per attuazione di stabilimenti industriali, per procurare ai legni di navigazione più ampie e più comode rive di approdo con calate o piazzali, per ampliare o migliorare la condizione interna dei litorali o di qualche isola, per fini igienici a vantaggio di qualche parte popolata della città, dei litorali e delle isole, o per altre cause di riconosciuta pubblica utilità, potranno essere autorizzati con decreto dei Ministri della marina e dei lavori pubblici, su proposta che ne farà il prefetto, avuto il parere del Genio civile, purchè mediante scavi di compenso si provveda ad evitare:

1° Che tali interrimenti sieno d'impedimento al libero corso ed espansione delle maree col flusso, o ne ritardino la loro discesa al mare durante il riflusso;

2° Che venga a scemare il prisma d'acqua che è compreso fra il livello più basso a cui riducesi la laguna dopo il riflusso ed il livello della massima alta marea.

A tale effetto gli scavi di compenso dovranno eseguirsi in quei punti di laguna dove essi possono essere più utili, ed avere tale ampiezza e profondità che almeno eguaglino quella parte di prisma fluente che coll'interrimento artificiale si sottragga al dominio della marea.

Le sacche, cioè gl'interrimenti formati da materie provenienti dagli scavi che si fanno in laguna e dalle demolizioni in città, dovranno essere stabilite fuori della conterminazione lagunare.

Art. 9.

È libera la falciatura delle erbe spontaneamente nascenti, e specialmente delle brulle (giunco acuto), sulle motte e sulle barene private. La falciatura sulle barene e sugli altri spazi di proprietà demaniale sarà concessa dal prefetto, inteso l'ufficio del Genio civile, con le condizioni convenienti specialmente nei riguardi lagunari.

Il regolamento provvederà affinchè i depositi ed il trasporto delle erbe falciate in ogni caso si compiano senza pregiudizio per la laguna.

Per esercitare il pascolo sulle barene, non che per trarre dalle barene l'argilla per la fabbricazione dei laterizi e per altri usi, è ne-

cessario chiedere l'opportuna licenza al prefetto, il quale potrà concederla, sentito l'ufficio del Genio civile, determinando i limiti entro i quali il concessionario dovrà mantenersi e le condizioni da osservarsi.

Art. 10.

Fuori dei recinti lagunari, detti *valli*, indicati nell'art. 11, non è permessa che la pesca detta *vagantiva*, da esercitarsi liberamente nei bacini, nei canali ed in qualunque altro spazio della laguna, a norma delle disposizioni generali vigenti in materia di pesca, e specialmente mercè le temporanee chiusure con paline e reti dette serraglie o cogolli in uso nella laguna stessa.

È però proibito di aiutare la pesca predetta, in qualunque spazio sommerso o sommergibile della laguna sì viva che morta, con qualsiasi altra speciale chiusura od interclusione, che interrompa o rallenti continuamente o per intervalli il libero corso dell'acqua, od anche impedisca la navigazione.

Art. 11.

I bacini lagunari col nome di *valli* concessi a particolari persone od enti morali per esercitarvi esclusivamente il diritto di pesca, sono considerati quali parti della laguna, e soggetti quindi alle discipline prescritte per la conservazione della medesima.

Niuno può esercitare il diritto esclusivo di pesca in una valle se non in base di una speciale concessione. È presunta tale concessione a favore di chi provi d'essersi trovato nel 20 dicembre 1841 in possesso d'una determinata valle e del rispondente esclusivo diritto di pesca, che non potrà perciò esercitarsi se non nei limiti e nei modi in quel giorno esistenti.

Per esercitare il diritto esclusivo di pesca è pure necessario che le valli siano limitate da una linea di confine, determinata da pali infissi in conformità dei titoli sui quali il diritto è fondato e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 12.

La pesca a valle chiusa, serrando cioè gli accessi naturali della laguna alla valle, non è permessa, non ostante qualunque titolo o possesso, se non se ne sarà ottenuta licenza dal

prefetto, nella quale saranno determinati i modi e le condizioni della chiusura.

Tale concessione verrà dal prefetto rilasciata sentito il parere del Genio civile e per la durata di un decennio: scorso il quale cesserà di diritto e la sua rinnovazione dovrà essere espressa.

Alla concessione sarà alligata una descrizione dello stato e delle condizioni delle chiusure e difese già nelle valli esistenti, fatta in concorso degli interessati.

L'annua chiusura di ciascuna valle non potrà iniziarsi prima del 10 aprile di ciascun anno, e la riapertura di essa dovrà essere compiuta al 20 gennaio dell'anno seguente.

La chiusura, di regola, sarà fatta con uno steccato di pertiche o pali della grossezza di non oltre venti centimetri, piantati sui paludi o barene, ai quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiolo*, serbando tra i pali tale distanza da lasciare libero uno spazio di non meno di trenta centimetri all'espansione della marea dalla laguna nella valle.

In via eccezionale potrà essere permesso dall'ufficio del Genio civile un altro modo di chiusura nei limiti della necessità per la industria della piscicoltura, purchè non ne possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene.

Art. 13.

È assolutamente proibito ogni lavoro di terra o legname avente lo scopo di ricalzare il piede delle *grisiolo* o di fare la chiusura delle valli più forte con cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle od altro, e d'interrompere in alcun altro modo il corso dell'acqua nei canali, ghebbi, loro cime e code.

Soltanto nelle località più esposte alle alte maree ed ai venti, e quando non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle, potrà il prefetto, sentito il Genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle *grisiolo* con le deroghe al disposto del precedente paragrafo che siano indicate nell'autorizzazione prefettizia.

Il materiale che avrà servito allo scopo, quando viene tolta la chiusura, sarà trasportato a cura ed a spese dell'autorizzato, e sotto la vigilanza del Genio civile, nella località da questo indicata o permessa.

Per gli argini che attualmente esistono, lungo il perimetro delle valli, ed anche per le semplici riparazioni al piede delle *grisiolo*, si osserverà la disposizione dell'art. 4: fermo in ogni caso l'obbligo, a carico dei possessori o detentori, di mantenere aperto l'accesso della valle all'espansione ed al libero movimento dell'acqua marina o fra la laguna ed il recinto della valle stessa.

Art. 14.

È vietata, nei fini del regime lagunare, l'immissione nelle valli di fili d'acqua dolce estratti dai canali o fiumi che circondano la laguna, salvochè nello scopo di vivificarle per favorire la piscicoltura.

Questa disposizione è applicabile anche alle valli che trovansi ora nel legittimo possesso di simigliante immissione.

A quelle valli che non hanno simile possesso non potrà concedersi la derivazione dalle autorità competenti, se non in seguito di favorevole avviso del prefetto di Venezia, che sentirà sempre il parere del Genio civile, e sorgendo questione su la quantità dell'acqua in relazione al bisogno, dovrà pur sentire il parere della Commissione regionale per la pesca.

Gli utenti delle erogazioni antiche e nuove saranno obbligati a mantenere i canali, le chiviche ed ogni manufatto in condizioni da evitare qualsiasi danno al regime lagunare.

Art. 15.

I consorzi di scoli ed i proprietari dei terreni, che nei limiti dell'eccezione stabilita dall'art. 3 lettera e), versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i rispettivi canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque.

Art. 16.

La salina di S. Felice sarà soppressa nel 1907 al termine dell'attuale contratto di concessione; e la sua superficie sarà ridonata alla libera espansione della marea.

Art. 17.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà, dall' autorità giudiziaria competente, punita con multa nei limiti stabiliti nell' art. 19 del Codice penale e secondo le norme contenute nel libro primo del Codice stesso. Sono inoltre applicabili alla contravvenzione stessa gli articoli 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche.

Art. 18.

La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà erogata in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interrity, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terra ferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia.

Art. 19.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri della marina, della guerra e dell' agricoltura, industria e commercio, sentita una Commissione pur d' accordo con essi nominata, determinerà, in conformità del regolamento di cui all' art. 22, se e quali terreni, fra quelli indicati nel capoverso dell' articolo 1º, siano da escludersi dalle discipline lagunari stabilite dalla presente legge.

I possessori dei detti terreni potranno produrre istanze, memorie e documenti, in seguito ad invito che loro ne sarà fatto.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la costituzione della Commissione, non che i modi ed i termini per l' invito e le produzioni indicate nel precedente capoverso.

Art. 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, fra un anno dai provvedimenti dati in esecuzione della presente legge, sentito l' avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, procederà di concerto coi Ministri della marina, della guerra e dell' agricoltura, industria e commercio ad una revisione dell' attuale conterminazione della laguna, per apportarvi, in relazione soltanto ai terreni indicati nel capoverso dell' articolo 1, quelle modificazioni che possono essere acconsentite senza pregiudizio del porto, della pubblica igiene, della difesa militare, della navigazione marittima e fluviale e della industria della pesca.


Il Reale Decreto che ordinerà la nuova conterminazione, sopra proposta dei Ministri predetti, stabilirà le modalità per l' apposizione dei nuovi cippi ad essa rispondenti.

Art. 21.

La mappa della laguna di Venezia con le condizioni altimetriche dei suoi canali e bacini, sarà riveduta, ed, ove occorra, corretta, di quinquennio in quinquennio.

Art. 22.

Con regolamento approvato per Decreto Reale, sentito l' avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme del servizio speciale di vigilanza per la conservazione della laguna.



LXIII.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo — Sunto di petizione — Comunicazioni — Presentazione di progetti di legge — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 65) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Finali, relatore, ed il Ministro del tesoro — Approvazione, senza discussione, di tutti i capitoli dello stato di previsione, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.50.

È presente il ministro del tesoro.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Chigi-Zondadari chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, il congedo s'intende approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga, di dare lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

« N. 81. — Il signor Giuseppe Bolognesi, redattore del giornale *Il Tempo*, comunica un ordine del giorno sui provvedimenti per la stampa, votato da un gruppo di giornalisti lombardi riunitisi in assemblea ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente decreto reale pervenuto da più giorni a questa Presidenza:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

« Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

« L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata al giorno 28 corrente mese.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 22 giugno 1899.

UMBERTO.

Contrassegnati: PELLOUX, A. BONASI, VISCONTI-
VENOSTA, BACCELLI, P. BOSELLI,
G. MIRRI, CARMINE, LACAVA,
SALANDRA, A. DI SAN GIUSEPPE,
BETTÒLO.

Per copia conforme.
Il Capo del Gabinetto
V. CERESA.

A nome del Senato, prendo atto di questa comunicazione.

Il presidente della Corte dei conti ha trasmesso la seguente lettera:

Roma, addì 17 giugno 1899.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a V. E. l'elenco delle registrazioni *con riserva* eseguite da questa Corte nella prima quindicina del mese in corso.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. A nome del ministro guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la « Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue », già approvato dalla Camera dei deputati.

Di concerto col mio collega il ministro della guerra, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra nel quadriennio 1899 al 20 giugno 1903 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge.

Sul primo di essi ha già riferito altra volta, in circostanze identiche, una Commissione speciale eletta dal Senato e composta dei senatori: Bonfadini, Canonico, Giorgi, Saredo e Bianchi Francesco. Ora propongo che l'attuale disegno di legge venga rinviato alla stessa Commissione speciale, essendo urgente che sia discusso e votato prima che cominci il mese di luglio.

Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

L'altro disegno di legge presentato oggi dal ministro del tesoro, a nome anche del ministro della guerra, sarà rinviato, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900 ».

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del disegno di legge.

GUERRIERI GONZAGA, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 65).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze, in nome della quale ho avuto l'onore di riferire, ha fatto alcune osservazioni intorno a questo stato di previsione, accompagnate da analoghe raccomandazioni all'onorevole ministro del Tesoro.

Mi permetta il Senato che io rilevi dalla relazione scritta quei punti principali, sui quali sarebbe opportuno (sembra alla Commissione) di sentire l'opinione dell'onorevole ministro.

Le osservazioni riguardano parecchi punti di varia importanza ed indole, e solo una è d'indole generale, e di questa parlerò per ultimo.

La Commissione dubita che alcune spese, non di grande momento, siano state giustamente

imputate ad alcuni capitoli del bilancio, quando la cosa si consideri rigorosamente in relazione alle leggi di contabilità.

Inoltre ha osservato che per l'estendersi dei servizi presso la Cassa depositi e prestiti, in conseguenza della istituzione del credito comunale e provinciale, essendosi manifestato il bisogno di aumentare il personale amministrativo, sia necessario in corrispondenza, non in egual misura, s'intende, aumentare le spese per il riscontro presso la Cassa stessa. Ma queste sono due questioni di non grande importanza.

Più gravi sono altre due, che riguardano anche esse la spesa ordinaria; e son queste. L'onere delle pensioni a carico dello Stato va sempre aumentando. Farne querela a proposito del bilancio del tesoro sarebbe una vanità e un fuor di proposito, perchè l'aggravio che ne viene allo Stato è una conseguenza di altre leggi, le quali in un modo o nell'altro accrescono l'onere delle pensioni per individuo, o aumentano gli organici, o creano progressivamente nuove categorie di pensionati. Ma di contro a questo progressivo aumentare del debito vitalizio sorse assai tempo fa il divisamento d'istituire una Cassa delle pensioni civili e militari. Le Commissioni, che furono incaricate dei relativi studi, vi si sono consacrate con grandissima diligenza. Di una di esse faceva parte il senatore Ricotti, che mi dispiace di non veder presente. Egli portò negli studi tutto il contributo che dava la sua esperienza amministrativa e la sua grande competenza tecnica, e direi anche matematica.

Dunque studi e progetti ce ne sono in buon numero. Il Governo pareva così deciso a volere stabilire questa Cassa di pensioni che da oltre due anni fa, nell'atto della ammissione dei nuovi impiegati in tutte le Amministrazioni, si fa loro l'avvertimento che per rispetto ai diritti e ai doveri competenti agli impiegati, rispetto alla Cassa pensioni, s'intendono soggetti a ciò che sarà per disporre la nuova legge.

Ma, malgrado ciò, di questa Cassa di pensioni, la quale dovrebbe avere per effetto principale di porre un argine, un limite all'onere progressivo che cade pel bilancio dello Stato, nessuno può prevedere una non lontana approvazione e applicazione.

La Commissione permanente di finanze poi,

con suo dispiacere, per una nuova volta ha dovuto ripetere ciò che ha detto in tante relazioni. Essa ha detto: «Badate, che i due fondi di riserva che iscrivete per le spese imprevedute e per le spese obbligatorie e di ordine, nella somma complessiva di L. 3,500,000, sono assolutamente insufficienti». Basta che paragoniate la somma di L. 3,500,000 all'ammontare del nostro bilancio, che sta fra il miliardo e mezzo e i due miliardi, per vedere che è proprio una cifra inconcludente.

E la conseguenza qual'è? È la necessità, alla fine d'anno, di venire fuori con tante leggi di maggiori impegni, di maggiori spese; le quali poi salgono ad una somma così considerevole, anche per un'altra ragione che tutti possono capire. Nel fare gli stanziamenti del bilancio passivo si cerca di tenere più stretti che si può gli stanziamenti, affinché il bilancio, almeno nell'apparenza, risulti pareggiato.

Queste osservazioni riguardano la parte della spesa ordinaria. Nella spesa straordinaria, la Commissione fa due sole osservazioni.

Una che chiamerò semplicemente tecnica e di contabilità, ma che è anche essa un'osservazione che la Commissione permanente di finanze fece altre volte, e pareva che potesse essere soddisfatta subito; ma non se ne è fatto nulla.

C'è nei nostri ordinamenti amministrativi, che le avvocature erariali debbono fare proprie quelle competenze che vengono liquidate a carico delle parti soccombenti che ebbero questioni giudiziarie coll'Erario.

Queste propine, queste competenze sono divise in certi modi e proporzioni stabilite da decreti ministeriali. Ora lo Stato riscuote queste somme dai debitori per conto degli avvocati e procuratori erariali, ai quali poi le corrisponde. Se vi è una spesa che sia una partita di giro è questa evidentemente: invece nel bilancio sempre si porta come movimento di capitali.

Ma forse quelle somme si introitano dai contendenti col demanio e coll'erario pubblico che soccombettero, perchè facciano parte del patrimonio dello Stato?

Niente affatto; si riscuotono proprio per conto del personale delle avvocature erariali; ed è tanto vero che è una partita di giro anche

nella sua forma contabile, che le somme identiche si portano in entrata.

Ma v'ha di più. L'amministrazione stessa ritiene che non sia movimento di capitali. Se tale fosse, sarebbe ingiusto applicare a questo movimento di capitali l'imposta di ricchezza mobile. A tutti è noto che, se fosse restituzione di capitali che si fa all'avvocatura erariale, non ci sarebbe ragione al mondo di applicare la tassa di ricchezza mobile, che si applica sulle rendite e non su capitali. Invece l'amministrazione, e fa bene, applica tale imposta su questi proventi.

Quindi la Commissione di finanza, in nome della quale parlo, prega il ministro del tesoro di fare questa piccola riforma; nelle questioni di finanza anche le questioni di forma hanno la sua importanza, e credo che l'onorevole ministro riconoscerà che la nostra tesi ha buon fondamento.

Finalmente, malgrado che la Commissione, come dirò più largamente fra poco, sia molto impressionata dalle condizioni del tesoro, non può fare a meno d'invocare un'altra volta che non si trascuri il monumento che al Padre della Patria innalza la gratitudine nazionale. Sono venti anni che si aspetta questo monumento, ed è là in uno stato che proprio si può definire un documento monumentale della nostra inconseguenza e della nostra impotenza.

Finalmente c'è una considerazione generale. Noi guardiamo la situazione del bilancio.

Il bilancio è in equilibrio, ma è un equilibrio che un matematico potrebbe dire instabile.

Difatti se non fosse il diligente studio che pone il ministro del tesoro nel presentare i bilanci, questo equilibrio ci sarebbe e non ci sarebbe.

Di più abbiamo noi rilevato, e se ne ebbe prova in un ponderoso progetto di legge che porta grave aumento di spesa che recentemente ha votato il Senato, che secondo un'antica abitudine appena brilla, o sembri che brilli un'alba buona per la finanza dello Stato, subito sorgono gl'impulsi e le avidità per accrescere le spese.

Delle spese non buone, cioè che non tornino utili in qualche guisa o all'economia, o al decoro, o alla difesa nazionale certamente non ce ne sono e non se ne proporrebbero al Parlamento. Le spese che si propongono per un verso o

per l'altro sono utili; ma l'interesse supremo del paese è che sia mantenuto in buona condizione il bilancio dello Stato, perchè le buone condizioni del bilancio dello Stato, specialmente dopo che lo Stato ha esteso di tanto le sue attribuzioni e si è enormemente aumentato il suo bilancio, influiscono grandemente sulla economia nazionale.

Noi concludiamo perciò la nostra breve relazione con un invito fatto all'onorevole ministro del tesoro, della cui sapiente esperienza, intesa al bene pubblico e dei cui sentimenti non dubitiamo. Gli facciamo vive esortazioni perchè resista, per quanto può, e con l'autorità che gli dà la sua qualità di supremo moderatore del bilancio dello Stato, resista a tutti quegli impulsi, a tutte quelle richieste che potessero compromettere l'integrità e l'equilibrio del bilancio.

Queste sono le principali osservazioni contenute nella brevissima nostra relazione, sulle quali, in seduta pubblica, la Commissione permanente di finanza ha creduto di rivolgere la parola all'onorevole ministro del tesoro, affinché faccia conoscere alla Commissione stessa ed al Senato le sue pregiate intenzioni.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Non solo assecondo di buon grado l'invito della Commissione permanente, ma ne la ringrazio.

Le pagine nella loro sobrietà tanto magistrali che la Commissione permanente di finanze dedicò all'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro contengono osservazioni ed esprimono voti che già reputavo dovere dell'ufficio mio rilevare con brevi risposte, tanto più che al documento per sé molto autorevole, perchè manifesta il pensiero della Giunta di finanze eletta dal Senato, aggiungono pregio l'alta esperienza e la sicura dottrina del relatore.

Egli significò in poche parole, ma compiutamente, come nel bilancio del tesoro convengano da ogni parte gli smisurati effetti delle pubbliche spese, le conseguenze dei disavanzi finanziari; e quali servizi al Ministero del tesoro s'appartengano, di maggior considerazione per la vita dello Stato e per l'economia nazionale.

E chiarite le osservazioni che si riscontrano in parecchi capitoli, trascorrendo opportunamente, con sagaci avvertenze, per mezzo a diversi argomenti dalle retribuzioni degli straordinari all'indole delle partite di giro, dalla somma dei fondi di riserva alle minacce del debito vitalizio, perviene a tale conclusione ch'è a un tempo di conforto, di dubbio, di fiducioso ammonimento.

Seguirò ora, se il Senato me lo consente, l'onor. relatore, nei diversi punti da lui ricordati.

Nel presente bilancio si concentrano in un unico capitolo tutti i fondi relativi agli straordinari; per dar regola a questa parte assai arruffata della spesa, se è possibile che così avvenga coi costumi persistenti delle nostre amministrazioni; e per offrire un più esatto modo di riscontro.

Ma acutamente l'on. relatore osserva come la denominazione di un capitolo che vuol provvedere alle spese di bollo sui titoli di debito pubblico, male si presti a compensare un maggior onere per personale straordinario; ed io concordo con lui nel riconoscere in ciò uno di quei compensi apparenti che formano oramai come un artificio convenzionale e pieno di pericolose abilità nella giustificazione dei nostri bilanci.

Ed eziandio credo con lui che il capitolo che prevede le spese di fabbricazione ed emissione di consolidato 4 e 4.50 per cento, non consentirebbe apertamente ed a rigore il pagamento delle retribuzioni di altri scrivani straordinari. Ma così si adoperò, anche coll'annuenza della Corte dei conti, perchè parve che fra le spese della emissione di tali titoli possano andar comprese naturalmente quelle che provvedono alla loro registrazione e revisione.

Sono servizi speciali che si svolgono per necessità di cose; cui nessuna cura d'economie potrebbe porre ostacolo senza fermare operazioni volute dalla legge, convenienti al movimento della pubblica gestione.

La relazione stessa, pur severa nell'investigare il dispendio del tesoro, annunzia ragionevolmente un aumento che vi sarà nel corso dell'esercizio per le funzioni di controllo che la Corte dei conti deve esercitare rispetto alle operazioni della sezione istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti, per il credito comunale

e provinciale; aumento che sarà anche compensato dal versamento che la predetta sezione dovrà fare della corrispondente somma, e che avrei chiesto al Parlamento con questo bilancio se già non l'avessi trovato dinanzi a voi coll'approvazione dell'altra Camera, e cui mi studierò intanto bastare con alcuna provvisione che soddisfi temporaneamente all'uopo: un altro bilancio interverrà provvedendo in modo adeguato.

Ma così chiarita la ragione della spesa per taluni nuclei di straordinari rispetto al Ministero del tesoro, piace che il Parlamento invigili e freni le pubbliche amministrazioni nelle quali la questione degli impiegati straordinari diviene ogni giorno più incalzante e più ardua, dai pochi del Ministero della giustizia ai molti del Ministero dei lavori pubblici e di altri Ministeri, tutti intesi affannosamente a procurare il miglioramento delle loro sorti e la stabilità della loro posizione.

Sono, onorevoli senatori, quasi 5400 gli impiegati straordinari nelle varie amministrazioni, e 2400 sottoufficiali, dei quali oltre 500 già in congedo illimitato, stanno attendendo l'impiego promesso. Riferisco queste cifre, non le commento oggi; ma voi al pari di me, vorrete considerare come sia mestieri che la legge dell'11 giugno 1897, la quale vieta l'entrata nelle amministrazioni dello Stato di nuovi straordinari, abbia rigoroso adempimento. Da essa derivarono buoni effetti e maggiori se ne potrebbero ottenere se le speciali attitudini richieste per determinati uffici non inducessero, specie per taluno dei Ministeri, a frequenti eccezioni.

Il riordinamento del personale straordinario tocca pur troppo quell'altro argomento degli organici delle pubbliche amministrazioni, rispetto al quale non è gran tempo il Senato disegnò così giusti confini e domandò guarentigie più che mai necessarie, perchè s'accresce smisuratamente il dispendio, si fa e si disfa senza posa, non si migliorano di certo i servizi, si guasta lo spirito delle pubbliche amministrazioni.

Si può nella regione dei principi tutto rimettere alla responsabilità del potere esecutivo e così opinarono insigni pensatori anche fra noi. Ma praticamente bisogna conciliare la responsabilità del potere esecutivo e l'elasticità,

dirò così, dei pubblici servizi colla fissità della spesa e degli ordinamenti.

I presenti costumi parlamentari, il rapido succedersi degli uomini e delle idee al governo, il malo esempio dei facili favori e delle impazienze procaccianti e fortunate, richieggono che intervenga finalmente una legge sullo stato degli impiegati, che guarentisca i diritti e sollevi gli animi; richiedono che le mutazioni degli organici non possano aver luogo se non con regole prestabilite e con intiero esame e consenso dei due rami del Parlamento.

Accennò l'onor. relatore ai fondi di riserva. E in verità il fondo delle spese imprevedute, tenuto in limiti ristretti, non è in proporzione coll'entità della spesa reale del nostro Stato, tanto che spesso è impari agli eventi cui mira e alle occorrenze delle pubbliche amministrazioni, che si presentano nuove o riescono maggiori dalle previsioni.

Quanto al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine esso è oramai ritenuto corrispondente alle normali esigenze, non essendo possibile stabilirne uno sufficiente a supplire a tutte le eventualità, le quali possono anche essere rilevantissime, come quella ad esempio occorsa nell'esercizio 1898-99 di oltre quattro milioni per vincite al lotto.

Egli è vero che volendo serbare rigorosamente ai fondi di riserva, e diciamo specialmente di quello delle spese imprevedute, il carattere della spesa che eccezionalmente sopraggiunge, se in generale la somma fu in apparenza bastevole all'uopo, si provvede in realtà con quelle eccedenze nella spesa che le investigazioni e le verifiche accurate del Parlamento dimostrarono strabocchevoli e che si vanno compiendo senza il consenso del Parlamento, senza che il Parlamento in tempo possa arrestarle.

Ma appunto per riparare a ciò gli stanziamenti del bilancio 1898-99 furono reintegrati delle somme che l'esperienza aveva indicate come corrispondenti alla realtà della spesa e, poichè fu pure tenuto conto dei nuovi e maggiori oneri che verranno a scadenza nel 1899-1900, si pensa che le previsioni abbiano a riuscire sufficienti.

Non v'è dubbio che sarebbero a preferirsi più larghi fondi di riserva e minori eccedenze di spese, perchè nell'uso dei fondi di riserva è

limitato il tempo e più certa appare ed evidente la responsabilità.

Ma io temo, onor. relatore, che con tante tentazioni allo spendere e così rara costanza nel resistere, aumentando i fondi di riserva non si scemerebbero le eccedenze e si darebbe nuovo stimolo a spese maggiori.

Ottimamente egli ragiona; ma non siamo noi in tali condizioni, così per i bisogni del paese, come per le soverchie facilità nella gestione della pubblica cosa, che, per il momento, giova difendere l'Erario anche con simile scarsità di fondi?; poichè, se questi venissero allargati, non mancherebbero di sorgere da ogni parte, da ogni dicastero, esigenze speciali e ai nuovi mezzi succederebbero agevolmente nuovi dispendi.

Nel movimento dei capitali, cui si riferisce lo stanziamento della categoria III delle spese di questo bilancio, è posta una cifra di 170,000 lire che rappresenta l'ammontare della quota dovuta ai funzionari dell'Avvocatura erariale sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori.

Osserva l'onor. relatore che l'impostazione di questa somma avrebbe miglior posto fra le partite di giro.

Per verità anch'io mi risolvo facilmente a giudicare che qui non si tratta di movimento di capitali. E a primo aspetto parrebbe a me pure che ci si trovi dinanzi ad una, quasi a dire tipica, partita di giro. Ma avvertono gli studiosi di quella contabilità di Stato, nella quale pure l'onor. relatore tanto sa, che le partite di giro nel bilancio dello Stato rappresentano la regolazione di debiti e crediti che sorgono fra l'una e l'altra amministrazione governativa senza che nelle operazioni relative intervenga un effettivo movimento di cassa, ond'è che queste si compiono simultaneamente, tanto nell'attivo che nel passivo, non lasciando alcun residuo nè di debito, nè di credito. E si portano ad esempio i fitti di quei beni demaniali che sono destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, gl'interessi di titoli di Debito pubblico di proprietà del tesoro ed altre partite di simil natura, che nessuno effettivamente paga, od effettivamente riscuote, ma che il buon sistema contabile deve registrare.

Ora, le quote che lo Stato percepisce, per di-

stribuirle successivamente ai funzionari delle avvocature erariali, danno luogo ad un effettivo movimento di Cassa e manca la perfetta simultaneità nelle rispettive operazioni d'incasso e di pagamento.

Valgano i fatti: il 30 giugno 1898 risultavano come accertate in entrata ed intieramente versate 172,000 lire in conto delle competenze poste a carico delle controparti nei giudizi sostenuti dalle avvocature erariali; ma nel bilancio del tesoro la corrispondente partita di spesa indicava che ancora più di 50,000 lire rimanevano a pagare alle avvocature interessate. Per tutto ciò si sostiene che accogliendo la somma di cui è discorso fra le partite di giro, verrebbe alterato il concetto fondamentale che diede origine ed essenza alla categoria ad esse destinata.

Simili considerazioni, il fatto che le suggella, mi pare che abbiano alcun valore. Per altra parte qui un movimento di capitali razionalmente non c'è e non deve il bilancio dello Stato confondere per pregiudizi teorici l'apprezzamento di chi si volge ad interrogarlo.

Laonde io prometto all'onor. relatore di studiare quest'argomento e se egli vorrà aiutarmi nello studio di esso troveremo la maniera di ben determinare una soluzione che corrisponda ai canoni del nostro sistema contabile e alla precisa realtà delle cose.

A conclusione del suo rapporto la Commissione permanente di finanze constata che le condizioni del tesoro hanno qualche miglioramento, ma l'assale il dubbio che un'altra volta le migliorate condizioni della finanza allettino a mettersi nella disastrosa via delle spese, e prevede che neppure l'equilibrio si manterrebbe, se non vi fosse sottile studio nel fare gli stanziamenti. Ed oggi l'onor. relatore ci parlò di quell'alba serena, la quale potrebbe essere seguita prossimamente dai giorni più oscuri, se troppo ci affidassimo al suo sorriso.

Il giudizio della Commissione permanente sulla situazione è preciso, e l'ammonimento opportuno.

Già ebbi l'onore di esporre al Senato in quali condizioni sta per chiudersi l'esercizio finanziario 1898-99. Io traeva, venti giorni or sono, le mie previsioni dalla speranza che i maggiori prodotti delle entrate principali pervenissero alla somma di 16 milioni. I risultati delle due

prime decadi di questo mese per alcuni cespiti, fra i più importanti, come le dogane, i tabacchi, i sali, i prodotti ferroviari, confermano, e danno anzi speranza di oltrepassare quelle mie previsioni. Prosegue così la dimostrazione del graduale miglioramento economico del paese.

D'altra parte la situazione del tesoro continua relativamente buona. Il fondo metallico è in aumento, con più di 70 milioni, oltre 91 milioni e mezzo presso la Cassa Depositi a garanzia dei biglietti di Stato e 110 milioni ancora vincolati per i Buoni di cassa.

Il fondo di cassa disponibile è sufficiente con 40 milioni e si ha in corso il versamento della rata d'imposta per circa altri 40 milioni. Da 23 giorni è in corso il pagamento della cedola al portatore del Consolidato del Regno e sono intieramente provveduti i fondi per il pagamento all'estero. Veruna anticipazione statutaria fu richiesta alle Banche; vi sono Buoni del tesoro disponibili per più di sei milioni.

I corsi della nostra rendita si serbano relativamente favorevoli in un momento in cui i capitali si volgono copiosamente alle imprese industriali abbandonando i titoli di debito dei vari Stati.

È un fatto che appare manifesto segnatamente in Germania e del quale si risentono perfino i titoli dello Impero britannico.

Di simile fatto dà prova notevole la ragione del prestito testè emesso dallo Stato sassone paragonato ai corsi precedenti dei suoi titoli.

Ciò proviene sia dal movimento industriale e commerciale che ferve nel mondo, sia dallo scarso interesse cui le conversioni operate da certi Stati costrinsero i capitali ad acconciarsi. Questi si diedero a ricercare impieghi migliori.

Ciò che ai di nostri reca nel problema delle conversioni un nuovo elemento di disamina, rispetto a questi ch'io direi, i rimbalzi del capitale in mezzo alle tante vie della moderna attività.

Alla nostra rendita giova il precetto fatto solennemente a noi stessi e che nessun ministro del tesoro vorrà infrangere, d'astenerci da nuove emissioni, non solo perchè rimane minore la quantità dell'offerta a quella parte di capitali che persistono a ricercare tali impieghi, ma perchè quel precetto accresce e rassicura la pubblica fiducia dimostrando il fermo proposito

di tenere bene ordinata e migliorare assiduamente la nostra finanza.

Ma, onorevoli senatori, se noi rivolgiamo lo sguardo all'esercizio finanziario 1899-1900 tutto ci persuade ad essere prudenti nelle previsioni, vigili e severi nelle spese, facendo tesoro dell'opportuno ammonimento della Commissione permanente.

Fu detto da un fine indagatore dei nostri documenti finanziari che il prossimo esercizio è per la finanza italiana il « capo delle tempeste ».

Procuriamo di girarlo con accorta e fortunata navigazione, diffidando delle troppo rosee aspettative, stimando in tempo e con esattezza i pericoli che ci presenta.

Cesserà nell'esercizio 1899-1900 la somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio di alcuni debiti redimibili, stabilita con la legge del luglio 1894, e così l'onere di questo debito, che ascende a circa L. 8,600,000, resta nell'esercizio venturo a totale carico del bilancio. Cesserà nell'esercizio venturo l'iscrizione nell'entrata della somma tratta negli ultimi otto esercizi dal Fondo pel culto, che fu prima di tre ed era da cinque anni di quattro milioni, quale acconto nella spesa spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.

Si ripristinano con l'esercizio 1899-900 gli stanziamenti di due milioni per le spese del risanamento di Napoli che erano rimasti sospesi nei due precedenti esercizi.

S'avvicina il giorno in cui il bilancio comincerà a registrare le conseguenze del nuovo catasto rispetto al tributo fondiario. Già è palese che sarà di undici milioni la spesa dei premi per la marina mercantile.

Il Governo resisterà a nuove spese e l'asseconderà, spero, il Parlamento. Nè io conserverei l'ufficio che mi è oggi affidato, se il programma del combattimento contro le nuove spese dovesse rimanere inefficace. Ma vi sono eredità che non si possono intieramente respingere. Già proseguono il loro corso disegni di legge che annunziano oneri nuovi; e sono tanti i grandi interessi della vita nazionale, della nostra civiltà, dei nostri progressi economici, i quali premono da ogni parte, che è mestieri prevedere quelle eventualità di spese eccezio-

nali, che, pur seguendo un austero criterio finanziario, non possono sempre evitarsi.

E possiamo noi saviamente attenderci nel venturo esercizio dal gettito dei tributi un aumento consimile a quello che si è verificato nell'esercizio che volge al termine suo? Io penso che si possa consolidare la somma che esso aggiunse al prodotto delle pubbliche entrate. Ma parmi difficile pronosticare oggi intorno al progressivo aumento dell'entrata nell'anno venturo, sia perchè è assai incerto che il monopolio dei tabacchi possa recarci nuovi profitti nelle stesse proporzioni che si ebbero in questa sua prima notevolissima ripresa; sia perchè sono incerte le vicende dell'importazione del grano non potendosi oggi affermare se il cielo e le stagioni nel nostro e in altri paesi saranno tali da riuscire meglio propizi agli agricoltori o all'erario; sia in fine perchè la fabbricazione dello zucchero in Italia potrebbe recare ancora maggiori danni al dazio di confine; non ostante i ritocchi che si potranno introdurre nella legislazione vigente tanto rispetto ai premi della marina mercantile, come rispetto alla tassa di fabbricazione degli zuccheri conciliando gl'interessi dell'industria con quelli dell'erario.

Intanto la parabola del debito vitalizio può ancora salire.

L'andamento delle pensioni ordinarie, nell'esercizio 1898-99, non darà luogo ad eccedenze rispetto agli stanziamenti di bilancio, potendosi anzi sperare di ottenere una, benchè lieve, economia sulle previsioni.

Io assicuro il Senato che darò opera per risolvere con una nuova legge la questione tanto ardua ed urgente. Ma il Senato ne comprende le difficoltà.

Bisogna conciliare le legittime aspettative degli impiegati colle ragioni dell'erario; riformando le pensioni civili non si può non ridestare la questione delle pensioni dei militari dove si incontrano quei limiti d'età che danno luogo a tanta diversità d'opinioni ed hanno importanza non solo rispetto alla finanza, ma in ordine alla migliore costituzione dell'esercito e dell'armata. E vi è ben noto, onorevoli signori, con quante difficoltà tecniche, dirò così, e finanziarie abbia a contrastare chi imprenda a gettar le basi, a stabilire i lineamenti d'una Cassa per le pensioni; argomento intorno al

quale già tanti uomini egregi prepararono studi e seguirono dispute magistrali.

E mentre da una parte sembriamo tutti persuasi della necessità di frenare l'accrescersi del debito vitalizio, dall'altra si propone ogni giorno d'aggravarne i pesi.

Non è gran tempo che, per un sentimento generoso, si decretò la pensione ai veterani delle patrie battaglie. Si stanziarono in bilancio L. 2,100,000. Ma già vennero concessi assegni per L. 2,265,000, dei quali si pagano soltanto, tenuto conto delle eliminazioni, L. 1,975,000.

Col 1° luglio prossimo s'iscriveranno altri 2500 veterani. Ne restano però altri 4000 da accontentare a mano a mano che aumentano le eliminazioni.

Il ministro della guerra tutela e promuove con particolare zelo le speranze di questi antichi e poveri soldati del patrio risorgimento. Io ordinai testè nuove diligenze amministrative affinché presto si conoscano le disponibilità che lasciano le eliminazioni e presto si provveda a pro di vecchi che non possono a lungo aspettare.

Mentre tanto è l'onere delle pensioni e a quella data ai veterani è mestieri provvedere con tanto stento, ancora si propone di elevare le pensioni degli operai che sono negli arsenali della regia marina, con disposizioni che nel pieno sviluppo dei loro effetti, peseranno per oltre 800,000 lire sul bilancio. E se mai si procedesse con tali criteri, non vi sarebbe ragione perchè gli operai degli arsenali che dipendono dal Ministero della guerra abbiano con minori mercedi pensioni minori e si dovrebbe provvedere in seguito agli altri operai che lavorano in stabilimenti dello Stato e non dimenticare i commessi postali. Ciò richiederebbe, in pieno svolgimento, una somma di sette od otto milioni di pensioni se da pagarsi col metodo ordinario, o, provvedendo mercè la Cassa della vecchiaia ai nuovi impiegati, un concorso equivalente in via anticipata ad una somma dai due milioni e mezzo ai tre milioni.

Riconosce l'onor. relatore i miglioramenti che si riscontrano nella circolazione monetaria e cartacea, e nelle condizioni degli Istituti di emissione. È un'opera difficile di risanamento che va osservata con attenzione pronta ed imparziale affinché non inciampi, e non disvii, coordinandola coi veri bisogni del commercio

e procurando validamente di contemperare due interessi solo in apparenza e transitoriamente discordi: il consolidamento del patrimonio degli Istituti, e la ragione dei dividendi dei soci.

Nei primi mesi dell'anno corrente vi fu aumento nella circolazione degli Istituti d'emissione, che nel maggio fu di oltre 50 milioni, al paragone dell'istesso periodo del 1898, nonostante che dal febbraio in poi non vi sia stata alcuna circolazione bancaria per conto dello Stato, che non chiese, come dissi poc' anzi, in questi ultimi quattro mesi, alcuna anticipazione.

Io non credo che la ragione dell'aggio si commisuri alla sola quantità dei biglietti in circolazione, derivando in gran parte dalla fiducia che si ripone nell'Istituto d'onde emanano, negli affari che rappresentano, nelle condizioni della pubblica finanza.

Ma non si accresce oltre certi confini la somma della circolazione senza che se ne ripercuotano gli effetti sopra i cambi. E conviene ben sceverare l'aumento che deriva da maggiore attività commerciale da quello cui danno alimento operazioni che non rappresentano sempre affari commerciali.

Regolare gli sconti in relazione alle condizioni del mercato monetario interno ed internazionale, appurare l'indole delle operazioni, cui la circolazione corrisponde, parmi il compito immediato cui si deve attendere, conferendo per altra parte stabilità agli ordinamenti che reggono i nostri istituti, ordinamenti che in cinque anni furono cinque o sei volte variati. E la Banca d'Italia, dalle sue nuove origini, che sono del 1893, già ebbe tre statuti, mentre per la Banca di Francia vige ancora, con lievi modificazioni, quello firmato nel 1808 dal primo Napoleone.

Il soffio di un'alta ispirazione patriottica è passato nel rapporto della Commissione permanente di finanze e nelle parole dette oggi in quest'aula dal suo relatore.

Si evocò una memoria impareggiabilmente gloriosa, si ricordò un dovere di graditudine nazionale.

Il Governo è unanime colla Commissione permanente di finanze e col Senato, nel voto e nel proposito, che più dicevolmente prosegua ed avanzi l'opera del monumento al gran Re, in questa Roma, dove tutto è meraviglia di arte e immortalità di ricordi; dove tutto il mondo

civile attende di ammirare, rifatta viva per la perenne virtù dell'ingegno italiano, attorno al Padre della Patria, l'epopea del risorgimento nazionale.

Il ministro dei lavori pubblici provvide all'uopo con un disegno di legge che verrà fra breve dalla Camera al Senato.

E piaccia a Dio, o signori, che mentre l'insigne monumento si compie, l'immagine del gran Re, sempre più eccelsa si elevi nella grandezza e nei benefizi dell'opera sua, nella fede dei popoli per le istituzioni che egli ha risuggerlate, nelle forti virtù e nelle prospere fortune della patria che egli ha fondata. (*Benissimo. Vive approvazioni*).

FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze ha inteso con molta soddisfazione le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro. Lo ringrazia, ed è lieta che nelle sue osservazioni, che nei suoi avvedimenti, consenta un uomo che alla autorità unisce tanta capacità e tanta esperienza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione dei capitoli del bilancio.

Avverto per questo, come per tutti gli altri bilanci, che si intenderanno senz'altro approvati quei capitoli sui quali non sorga discussione o non si facciano osservazioni.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	401,729,487 »
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,816,942 38
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,519,208 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	56,934,705 55
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,726 52
7	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	999,849 91
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	97,534 49
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	595,674 20
		476,982,128 05
<i>Debiti redimibili.</i>		
10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,958,976 46
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	10,228,261 23
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	241,475 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,635,920 »
<i>Da riportarsi</i>		46,064,632 69

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	46,064,632 69
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	33,802,455 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,633,025 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,571,400 »
		<hr/> 87,071,512 69
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	341,000 »
18	Interessi dei buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	10,075,000 »
19	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	7,276,349 64
20	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	190,000 »
21	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	2,590,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	400,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	750,000 »
24	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,414,000 »
25	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,306 29
26	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	123,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 37,185,155 93

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	37,185,155 93
27	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
28	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,700,000 »
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	4,450,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	20,590,000 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	376,800 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125)	88,000 »
34	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889	1,500 »
35	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi $\frac{1}{2}$ (Terza annualità)	4,230,215 40
		121,683,317 21
	<i>Debito vitalizio.</i>	
36	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,890,000 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
37	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	1,062,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,062,000 »

	<i>Riporto</i>	1,062,000 »
38	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 luglio 1898, n. 489	2,100,000 »
		3,162,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	36,000 »
	Totale del debito vitalizio	6,088,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
40	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
41	Assegnamento a S. A. R. il principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
42	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati	865,000 »
44	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	860,000 »
		2,155,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Ministero.</i>	
45	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,126,202 83
46	Personale straordinario	110,940 »
47	Spese d'ufficio del Ministero	103,440 »
		2,340,582 83
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
48	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	5,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,600 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	5,600 »
49	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	13,000 »
50	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	3,000 »
		21,600 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
51	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,641,908 01
52	Spese d'ufficio	80,000 »
		1,721,908 01
	<i>Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>	
53	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	74,262 50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
54	Personale di ruolo (Spese fisse)	831,067 39
55	Personale straordinario	80,000 »
56	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,000 »
57	Fitto di locali non demaniali (Idem)	27,200 »
		977,267 39
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
58	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	1,962,451 42
59	Personale straordinario	80,800 »
		2,043,251 42
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
60	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	144,343 33
	<i>Da riportarsi</i>	144,343 33

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	144,343 33
61	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del magazziniere dell' officina delle carte-valori.	91,450 »
62	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)	767,411 17
63	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	90,180 »
64	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	15,000 »
65	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	28,500 »
66	Spese pei servizi del Tesoro	58,060 »
67	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	500 »
68	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,211,444 50
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
69	Personale di ruolo (Spese fisse)	49,559 04
70	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
71	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	69,200 »
		120,259 04
	<i>Servizi diversi.</i>	
72	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	872,000 »
73	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000 »
74	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione	37,445 »
75	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	30,000 »
76	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d' ispezione o da esso delegato	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	979,445 »

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	979,445 »
77	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	22,000 »
78	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
79	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
80	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
81	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000 »
82	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 »
83	Spese postali (Idem)	2,000 »
84	Spese di stampa	102,000 »
85	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	26,000 »
86	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
87	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	14,500 »
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
89	Spese casuali.	45,000 »
		1,383,945 »
Spese per servizi speciali.		
<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>		
90	Personale (Spese fisse)	37,455 »
91	Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	220,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	257,455 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	257,455 »
92	Fitto di locali (Spese fisse)	15,930 »
93	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	680,000 »
		953,385 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
94	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
95	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		3,500,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
96	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
97	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem)	18,000 »
98	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	500 »
99	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,472 70
	<i>Da riportarsi</i>	526,972 70

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i>	526,972 70
100	Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione	5,000 »
101	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
102	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	1,000,000 »
103	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Decima ed ultima annualità)	124,711 34
104	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Decima annualità)	181,315 81
105	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Ottava annualità)	162,838 26
106	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione - 2 ^o quinto	120,000 »
		2,133,838 11
	Spese generali di amministrazione.	
107	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	10,500 »
108	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
109	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	31,680 »
110	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità	202,000 »
		290,180 »

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

<i>Spese diverse.</i>		
111	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	259,000 »
112	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	7,000 »
113	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.	<i>per memoria</i>
114	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
115	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	<i>per memoria</i>
116	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esequimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 e della legge 3 febbraio 1898, n. 48	1,200,000 »
117	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
118	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Idem)	100,000 »
119	Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (Regio decreto 16 agosto 1897)	<i>per memoria</i>
		1,866,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
120	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	6,524,291 12
121	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obblig.)	1,815,195 51
122	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	2,023,520 »
123	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,160,000 »
<i>Da riportarsi</i>		11,523,006 63

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riparto</i>	11,523,006 63
124	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,150,000 »
125	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	300,000 »
126	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem)	105,000 »
127	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	33,500 »
128	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	70,000 »
129	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem)	840,000 »
130	Annualità da corrisondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Decima ed ultima annualità)	2,623,888 66
131	Annualità da corrisondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Decima annualità)	1,942,684 19
132	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Terza annualità)	769,784 60
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	21,357,864 08
133	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	1,000,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

134	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
-----	--	-----------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

135	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso	6,297 »
136	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	5,900 »
137	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	2,062,450 »
138	Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti	18,475,501 19
139	Fitto di beni demaniali destinati ad uso o l in servizio di Amministrazioni governative	509,826 56
		21,059,974 75

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	476,982,128 05
Debiti redimibili	87,071,512 69
Debiti variabili	121,683,317 21
Debito vitalizio	6,088,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,155,000 »
	<hr/>
	710,020,957 95

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,340,582 83
Presidenza del Consiglio dei ministri	21,600 »
Corte dei conti	1,721,908 01
Ufficio centrale d'ispezione	74,262 50
Avvocature erariali	977,267 39
Intendenze di finanza	2,043,251 42
Servizio del Tesoro	1,211,444 50
Regia zecca e monetazione	120,259 04
Servizi diversi	1,383,945 »
	<hr/>
	9,894,520 69

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	953,385 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	724,377,863 64
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato	2,133,838 11
Spese generali di amministrazione	290,180 »
Spese diverse	1,866,000 »
	2,156,180 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	4,290,018 11
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	21,357,864 08
Anticipazione a provincie e comuni	1,000,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	170,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	22,527,864 08
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	26,817,882 19
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	751,195,745 83
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	21,059,974 75

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	728,667,881 75
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	22,527,864 08
Totale spese reali	751,195,745 83
Categoria IV. — Partite di giro	21,059,974 75
Totale generale	772,255,720 58

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. (Approvato).

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111.
 - » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

- CAPITOLO n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
- » n. 26. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina Legge 6 agosto 1893, n. 491.
 - » n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
 - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
 - » n. 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 68. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
 - » n. 71. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 82. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 83. Spese postali.
 - » n. 86. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 97. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
- » n. 99. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
- » n. 111. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 112. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 114. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
- » n. 117. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
- » n. 118. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 121. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 122. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
- » n. 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
- » n. 127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
- » n. 128. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento.
- » n. 134. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
- » n. 24. Telegrammi da spedirsi all'estero.

CAPITOLO n. 25. Spese postali.

- » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- » n. 51. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
- » n. 56. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
- » n. 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
- » n. 59. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 65. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 67. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 68. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 69. Spese relative alle eredità devolute allo Stato e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 76. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 - Art. 58 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 237.
- » n. 77. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
- » n. 78. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
- » n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.

- CAPITOLO n. 81. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).
 - » n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 95. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 96. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 97. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 101. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione e d'indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
 - » n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Idem).
 - » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 114. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 (Idem).
 - » n. 121. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 122. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 127. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 128. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 129. Vincite al lotto.
 - » n. 134. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro.
 - » n. 135. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 142. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

CAPITOLO n. 148. Paghe agli operai delle saline.

- » n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 151. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
- » n. 152. Compra dei sali.
- » n. 153. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 156. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 177. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico -.
- » n. 179. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico -.
- » n. 181. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 182. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 183. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 184. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 185. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
- » n. 198. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » n. 199. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 200. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 201. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 202. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 204. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
- » n. 205. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 206. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

- CAPITOLO n. 207. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Com. di Napoli).
- » n. 208. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 209. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 210. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 211. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 212. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 213. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 214. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
 - » n. 215. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 216. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 217. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 218. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 219. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 220. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 221. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 222. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 9. Spese postali.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 19. Spese di giustizia.
 - » n. 21. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
 - » n. 23. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell' Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 14. Spese di liti.
- » n. 15. Spese postali.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 51. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d' entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 110. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese di posta.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Spese di liti.
 - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 38. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 66. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
 - » n. 115. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 12. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 27. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzioni alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 63. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 234. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 7. Spese di liti.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 21. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 23. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 24. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 25. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 26. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 29. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 35. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 36. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche di spese di espresso e simili.
 - » n. 42. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 45. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 10. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 20. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 36. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 40. Spese di liti.
 - » n. 41. Premi periodici agli ufficiali e sotto ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col regio decreto 27 ottobre 1883, n. 1699.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 20. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 27. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 44. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 47. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 10. Spese di posta.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 26. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 27. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 92. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3^a.

CAPITOLO n. 96. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

- » n. 107. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 114. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete.
- » n. 117. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
- » n. 122. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3^a.
- » n. 123. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 133. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini del-

l'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 66. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia) e sugli introiti per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 68. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 35. Aggio di esazione ai contabili.
- » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486.
- » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 59. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 67. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 68. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

CAPITOLO n. 177. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

- » n. 179. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 181. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 201. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

CAPITOLO n. 78. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

- » n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 81. Spese di coazioni e di liti.
- » n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.
- » n. 84. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 183. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

CAPITOLO n. 86. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.

- » n. 87. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 88. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- » n. 90. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
- » n. 91. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 92. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
- » n. 95. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 96. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione.

CAPITOLO n. 101. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

CAPITOLO n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

Dogane.

CAPITOLO n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 114. Restituzione di diritti all'esportazione.

» n. 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897.

DAZIO CONSUMO.

Comune di Napoli.

CAPITOLO n. 205. Personale per la riscossione del dazio consumo.

» n. 206. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo.

» n. 208. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.

» n. 209. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.

» n. 210. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.

» n. 211. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale.

» n. 212. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Comune di Roma.

CAPITOLO n. 215. Personale per la riscossione del dazio consumo.

» n. 217. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre.

» n. 218. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza.

» n. 219. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.

» n. 220. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale.

» n. 221. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

CAPITOLO n. 120. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

» n. 121. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi i interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

CAPITOLO n. 122. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 131. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro.
- » n. 135. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

Sali.

- CAPITOLO n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 156. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1833, n. 1445.

Tabacchi e Sali (Spese promiscue).

- CAPITOLO n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 162. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
 - » n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1899-1900, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	14,000
Id. delle finanze.	»	26,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	13,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	18,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	20,000
Id. della guerra.	»	147,000
Id. della marina	»	22,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	8,000
		L. 340,000

Al conto consuntivo 1899-1900 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 65).

II. Discussione del disegno di legge:

Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 88 - *urgenza*).

Avverto i signori senatori che domani e dopodomani dovremo discutere e votare alcuni progetti di legge i quali debbono andare in vigore col 1º luglio prossimo; e prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler intervenire a queste sedute.

La seduta è sciolta (ore 17.35).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1899 (ore 9.35)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXIV.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Inversione dell'ordine del giorno — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 88) — Annunzio d'interpellanza — votazione a scrutinio segreto — Avvertenza del presidente — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, della guerra e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il preside del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, dell'*Annuario accademico 1898-1899*;

Id. dal direttore della R. scuola navale superiore di Genova;

L'ing. Marc'Aurelio Boldi, di una sua monografia tecnico-economica intitolata: *I mercati coperti*;

L'onor. Leopoldo Franchetti, di una sua pubblicazione intitolata: *Note e documenti sulla colonizzazione nell'Eritrea*;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino, di *Due copie fotografiche del*

busto eretto in onore del senatore Tommaso Vallauri, nella stessa R. Accademia;

Il presidente del Consiglio di Stato, delle *Tavole statistiche dei lavori del Consiglio stesso nell'anno 1898*;

Il presidente dell'Associazione chimico-farmaceutica fiorentina, di un opuscolo contenente alcune *Osservazioni sul disegno di legge: Sorveglianza sull'esercizio delle farmacie, che trovansi in esame al Senato*;

Il presidente dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste, del *Resoconto della gestione 1898*;

Il ministro delle finanze, della *Statistica delle tasse di fabbricazione*;

Il presidente della R. Accademia della Crusca, del volume VIII, fasc. V, del *Vocabolario*;

Il prefetto di Firenze, degli *Atti riferentisi all'amministrazione provinciale, e cioè: Rendiconto de' conti degli anni 1896-1897 - Bilancio preventivo degli anni 1898-99*;

I rettori delle RR. Università di Urbino, Camerino, Pavia, Genova e Ferrara, dell'*Annuario scolastico, delle rispettive Università, per l'anno 1898-1899*;

Il direttore della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Bologna, della pubblica-

zione intitolata: *Della vita e delle opere del prof. ing. P. Riccardi*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, della *Statistica giudiziaria, civile e commerciale* e della *Statistica notarile per l'anno 1896*;

Il ministro dei lavori pubblici, degli *Annali del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate (1898)*;

Il direttore della Compagnia italiana di assicurazioni *La Fondiaria*, del *Resoconto dell'esercizio 1898 dei due rami: Incendio e Vita*;

L'onor. Luigi Luzzatti, del *Discorso* da lui pronunciato all'Istituto di Francia, intitolato: *Notice sur Gladstone*;

Il direttore della Cassa di risparmio di Modena, di una pubblicazione sulla *Storia di quell'istituto dall'origine al compimento del cinquantesimo esercizio*;

Il direttore dell'Ufficio di deposito, riparto e cambio delle pubblicazioni internazionali di Buenos Aires, degli *Atti dell'Assemblea generale costituente e legislativa dello Stato* (tomo II);

I prefetti delle provincie di Teramo, Ascoli Piceno e Bologna, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1898*;

Il preside della Società Reale di Napoli, del vol. IX degli *Atti della R. Accademia delle scienze fisico-matematiche e Rendiconti delle tornate dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti*;

Il direttore della Banca d'Italia, dei *Rendiconti delle adunanze generali degli azionisti*, tenute il 28 marzo 1899 (adunanza straordinaria e ordinaria);

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, della *Relazione e rendiconto consuntivo presentati alla Commissione di vigilanza per la gestione del Monte pensioni degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili infantili, ecc.*;

Il presidente del Comitato di soccorso dei richiamati alle armi, della *Relazione del Comitato esecutivo*.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori: Camerini, di un mese, per motivi di salute; Pascale, di quindici giorni, per motivi di famiglia; Tittoni, di quindici giorni, per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato ieri per alzata e seduta; però credo conveniente che si faccia contemporaneamente la votazione dell'altro disegno di legge che si deve discutere oggi e che ha per titolo: « Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariae perpetue ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Rinvio alle scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariae perpetue » (N. 88).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariae perpetue ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiariae perpetue, già prorogati sino al 30 giugno 1899, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1900.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato or ora a scrutinio segreto.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato la seguente domanda d'interpellanza presentata dal senatore Pierantoni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla condizione fatta al Senato dal Decreto 22 giugno 1899.

« PIERANTONI ».

Domando al signor ministro di grazia e giustizia se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Trattandosi di un atto che impegna la responsabilità dell'intero Gabinetto, io non posso dire ora all'onorevole Pierantoni se il Governo accetta e quando possa dare risposta alla sua interpellanza.

Prego quindi l'onor. senatore Pierantoni di voler consentire che io sottoponga la domanda d'interpellanza al Consiglio dei ministri, e gli dichiaro fin d'ora che sarò ben lieto di potere accettare l'interpellanza stessa, per la quale lo ringrazio.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Non posso negare all'onorevole ministro guardasigilli la domanda di un indugio a rispondere se egli accetta o no la mia interpellanza. La sola preghiera che io gli fo è questa: di considerare l'ingrata stagione e l'importanza dell'argomento.

Se egli ha la coscienza di potersi sdebitare delle accuse che, con mio dolore, dovrò rivolgergli, creda pure che nessuno sarà più lieto di me.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che il ministro guardasigilli dirà in una seduta prossima se e quando intende rispondere a questa interpellanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900:

Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che domattina alle ore 10 il Senato dovrà riunirsi in Comitato segreto per discutere il bilancio interno di previsione per

l'esercizio finanziario 1899-900 ed il rendiconto delle spese interne del Senato fatte nell'esercizio finanziario del 1º luglio 1897 al 30 giugno 1898.

Alle 15 poi seduta pubblica per la discussione e la votazione, fra altro, di un progetto di legge di proroga di termini che scadono col 1º luglio prossimo, e che sarà domani stesso presentato dal ministro dei lavori pubblici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900:

Votanti	74
Favorevoli	72
Contrari	2

(Il Senato approva).

Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Votanti	74
Favorevoli	70
Contrari	4

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 10 - Comitato segreto.

Alle ore 15 - Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Quattordici distinti disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque distinti disegni di legge per maggiori assegnazioni su vari capitoli degli stati di previsione della spesa per i vari Ministeri dell'esercizio finanziario 1897-98 (dal N. 69 al N. 87).

La seduta è sciolta (ore 16.55).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1899 (ore 10,10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LXV.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione di quattordici distinti disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque distinti disegni di legge per maggiori assegnazioni sui vari capitoli degli stati di previsione della spesa per i vari Ministeri dell'esercizio finanziario 1897-98 (dal n. 69 al n. 87) — Discussione del disegno di legge: « Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza » (n. 90) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.40.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e di grazia, giustizia e dei culti.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pisa chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la « Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a fa-

vore degli Istituti ferroviari di previdenza », e ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Propongo che l'esame ne sia affidato alla stessa Commissione, che ebbe nello scorso mese ad esaminare un identico progetto di legge, con la preghiera di riferirne oralmente in questa stessa seduta, perchè, come ho già detto nella tornata di ieri, i termini di proroga indicati nel progetto scadono oggi stesso. La Commissione è composta dei senatori: Roux, Barsanti, Cremona, Calenda Andrea e Vitelleschi.

Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Mi corre però l'obbligo di avvertire il Senato che l'onor. Roux è assente, perchè è stato colpito recentemente da grave lutto di famiglia. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi inviandogli le più sentite condoglianze a nome del Senato. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

Approvazione di quattordici distinti disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque distinti disegni di legge per maggiori assegnazioni sui vari capitoli degli stati di previsione della spesa per i vari Ministeri dell'esercizio finanziario 1897-98.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Quattordici distinti disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque distinti disegni di legge per maggiori assegnazioni su vari capitoli degli stati di previsione della spesa per i vari Ministeri dell'esercizio finanziario 1897-98 ».

Avverto che ciascuno di questi disegni di legge dovrà essere preso in esame ed approvato distintamente, ma saranno votati tutti a scrutinio segreto in una sola coppia di urne, a norma dell'art. 58 del regolamento.

Do lettura del primo progetto di legge.

Approvazione delle eccedenze di impegni per la somma di L. 7,708,189 51 sopra alcuni capitoli concernenti - Spese obbligatorie e d'ordine - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1897-98 su taluni capitoli di « Spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire settemilioni settecentotomila centottantanove e centesimi cinquantuno (L. 7,708,189 51) ripartite tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1897-98 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero del tesoro.

Cap. 20.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, numero 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	L. 290,158 45
» 22.	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	» 206,681 38
» 30.	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari, costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea, Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	» 302,434 62
» 31.	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea, Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	» 43,503 20
» 83.	Spese di commissioni, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	» 134,266 06
» 128.	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	» 50,139 57

Totale . . . L. 1,027,183 28

Ministero delle finanze.

Cap. 33. Aggio d'esazione ai contabili (Demanio) (Spesa d'ordine) L.	131,486 76
» 44. Restituzioni e rimborsi (Demanio) (Spesa d'ordine) »	53,344 01
» 45. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine) . . . »	138,113 98
» 46. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine) »	156,319 78
» 80. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) (Spesa d'ordine) »	1,121,760 46
» 120. Aggio d'esazione (lotto) (Spesa d'ordine) »	73,710 55
» 143. Compra di sali (Spesa obbligatoria). »	291,403 10
» 144. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (Spesa obbligatoria) »	74,328 81
» 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) »	57,553 34
Totale . . . L.	<u>2,098,020 82</u>

Ministero di grazia e giustizia.

Cap. 17. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) L.	<u>398,020 72</u>
---	-------------------

Ministero degli affari esteri.

Cap. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) »	30,028 65
» 31. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno (Spesa obbligatoria) »	101,848 41
Totale L.	<u>131,877 06</u>

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. 24 ter. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) L.	<u>16,254 06</u>
--	------------------

Ministero dell'interno.

Cap. 9. Spese pel servizio araldico contemplate dall'art. 15 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 (Spesa d'ordine) L.	<u>749 89</u>
--	---------------

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. 5. Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine) L.	55,847 93
» 27. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale (Spesa d'ordine) »	208,101 42
» 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di prima classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954 (Spesa d'ordine) »	32,630 53
» 36. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi (Spesa d'ordine) »	32,317 04
» 37. Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine) »	7,186 53
» 38. Crediti di amministrazioni estere (Spesa d'ordine) . »	373,135 60
» 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine) »	126,864 63
Totale L.	<u>836,083 68</u>

Ministero della marina.

Cap. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (Spesa obbligatoria) L.	<u>3,200,000 00</u>
--	---------------------

RIEPILOGO.

Ministero del tesoro L.	1,027,183 28
» delle finanze »	2,098,020 82
» di grazia e giustizia »	398,020 72
» degli affari esteri »	131,877 06
» dell'istruzione pubblica »	16,254 06
» dell'interno »	749 80
» delle poste e dei telegrafi »	836,083 68
» della marina »	3,200,000 09
Totale L.	<u>7,708,189 51</u>

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione del secondo progetto di legge, che ha per titolo: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 343,766 81 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 70).

Lo leggo:

(V. Stampato N. 70).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 342,159 94 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Pensioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,606 87 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si discuterà l'altro progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 504,082 97 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 71).

Ne leggo il testo:

(V. Stampato N. 71).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4565 07, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 1: « Personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine del Ministero; personale di ragioneria dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 960 47 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 3: « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,618 24 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Personale amministrativo e d'ordine delle Intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,962 62 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 20: « Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,887 30 verificatesi sull'assegnazione del capi-

tolo n. 22: « Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 152,420 74 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 bis: « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,525 66 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42: « Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 146 701 10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47: « Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8033 71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 66: « Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2813 07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71: « Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie

delle imposte dirette, ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 80,039 95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 82: « Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 52,926 39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88: « Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 477 21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 103: « Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte e indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1003 84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 117: « Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario agli inservienti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 159 56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 152 « Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2988 04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 169 « Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue la discussione dell'altro disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 37,402 07, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 72).

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di darne lettura.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 72).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2637 56 verificatasi sull'assegnazione del

capitolo n. 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 4706 99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 11,242 19 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità di supplenza e di missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 18,084 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14-*bis* « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 730 65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Assegni di disponibilità » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discuteremo ora il disegno di legge per « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 60,998 42, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 73).

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di darne lettura.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 73).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 946 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1464 26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 *bis* « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 58,587 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge per « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 993,513 47, verificatesi nell'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 71).

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del disegno di legge.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 74).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,400 37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,897 45 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 41,263 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,261 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 *bis* « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8812 15 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7384 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 210,238.86 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Regie università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa d'esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7537 (serie 3ª) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Regie università ed altri istituti universitari - Materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6331 33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) - Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni appren-

disti; compensi per incarichi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4381 65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento dei locali (Spese d'ufficio) - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7794 61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Accademie ed istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1215 37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Accademie ed istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Dotazioni, spese per l'incremento generale delle arti belle, ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti, ed acquisto di azioni di società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,395 27 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8313 28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 421,995 79 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,154 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Convitti nazionali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 55,852 43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 68 « Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale

(Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 730 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a Società e Circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili: acquisto di materiale didattico destinato a titolo di sussidio ad istituti industriali e professionali; ed altre spese a vantaggio dell'istruzione tecnica e nautica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2602 10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71 « Spese concernenti la licenza dagli istituti tecnici e nautici e la gara di onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 125,450 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 72 « Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4841 86 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77 « Scuole normali e complemen-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

tari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvata).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 469 36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78 « Scuole normali e complementari - Materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 726 05 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Segue ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 4,543,349 04, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 75).

Ne do lettura.

(V. Stampato n. 75).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6994 78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5394 77 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Indennità di traslocamento degli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 42,418 48 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 179 53 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,185 67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4292 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 33,749 49 verificatasi sull'assegnazione del

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

capitolo n. 18 *bis* « Pensioni ordinarie - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 295 04 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Archivi di Stato - Spese di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 215 55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1575 23 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 *Gazzetta Ufficiale* e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,051,755 42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,819 67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Servizi di pubblica beneficenza -

Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 96,254 21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,285 14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Dispensari celtici - Spesa per funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1668 21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Compensi e gratificazioni ai medici per servizio prestato temporaneamente e straordinariamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi per ispezioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 388 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Ex-sifilicomi - Liquidazione del canone ancora dovuto pel locale del soppresso sifilicomio di Catania » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 361 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Spese varie pei servizi della sanità

pubblica, acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, per servizi ad essa attinenti, tanto dal personale amministrativo del Ministero e delle provincie, quanto dai sanitari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2817 10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Stazioni sanitarie, mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 79 62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Medici di porto - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1460 57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 59 « Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 87,628 70 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 62 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,060 03 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 74 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 46,438 84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 76 « Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,240 72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 82 « Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4959 27 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4630 82 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 85 « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi, gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1073 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Carceri - Spese per esami, e studi preparatori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 762,900 93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87 « Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,546 91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « Carceri - Spese per domiciliati coatti, e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 129,527 24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1404 64 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 93 « Carceri - Provvista e mantenimento dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 121,103 38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,334 51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 100 « Carceri - Fitto di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 492 66 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 107 « Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 40,498 13 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 116 *ter* « Spese per reali carabinieri richiamati sotto le armi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 267 18 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 117 « Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Ora discuteremo il progetto di legge intitolato: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,000,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 31 « Opere idrauliche di 2^a categoria » Manutenzione e riparazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98, concernente spese facoltative » (N. 76).

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1,000,000 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 31 « Opere idrauliche di 2^a categoria - Manutenzione e riparazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Segue il progetto di legge per « Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di lire 631,445 66, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 77).

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di darne lettura.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 77).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 148,050 56 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 2 « Personale e lavoro straordinario

dell'amministrazione centrale e provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 195,581 81 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 4 « Personale degli uffici postali e telegrafici di 2^a classe, degli uffici succursali di 2^a classe e delle agenzie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 90,000 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 10 « Spese di mobili, stampe, cancelleria ed illuminazione pel servizio dei risparmi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 75,000 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 13 « Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc. degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del *Bollettino Ufficiale* » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,023 06 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 20 « Spese d'ufficio nell'amministrazione provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 63,294 55 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 22 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,809 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci, ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,648 98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 *bis* « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 37 02 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Assegni di disponibilità » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discuteremo l'altro disegno di legge che ha per titolo: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,963,450 16 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 78).

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 78).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 570,183 47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 *bis* « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 303,560 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 13 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4700 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 32,460 29 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 173,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Corpo di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 259,546 40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Indennità di viaggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra dell'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 620,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra dell'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà in seguito a scrutinio segreto.

Passiamo ora al disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 183,604 11 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative » (N. 79).

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 79).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 73,649 36 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10-*bis* « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 104,954 75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Spesa di trasferta del personale e missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 30,245 69, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative ». (N. 80).

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 80).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1644 99, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Fitto di locali e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2057 32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali, alle quali si applica la disposizione dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Stipendi al personale e spese di mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,820 61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Stipendi al personale e spese di mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28 19, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali - Preparazione e conservazione delle frutta - Distillerie - Industrie rurali - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 682 37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51 « Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12 21, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58 « Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazioni d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Si deve ora discutere il disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 89,814 52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 81).

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 81)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 16,953 43 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 180 *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 6 - Fitto di locali non demaniali (Intendenze di finanza) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30,117 12 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 180 *ter* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 44 - Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

e di quote di tasse universitarie di iscrizione da versarsi nelle Casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 42,743 97 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 180 *quarter*. « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 68 - Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Segue la discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1883 98 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 ». (N. 82).

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 82).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1383 98 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 23 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 9 - Spese postali (Spesa d'ordine) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 »

del conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 500 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 23 *ter* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 17 - Pigionì (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora segue nell'ordine del giorno il progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 216,864 09 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897 98 ». (N. 83).

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 83).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2813 51, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 35 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 4 - Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1895-96 e 1896 97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 696 93, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 35 *ter* « Eccedenza d'impegni verificatisi sul capitolo n. 8 - Spese di stampa, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1994 23, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 35 *quater* « Eccedenza d'impegni verificatisi sul capitolo n. 11 *bis* - Pensioni ordinarie, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5234 05, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 35 *quinqnes* « Eccedenza d'impegni verificatisi sul capitolo n. 16 - Assegni al personale dei Consolati, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1894-95 » del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1493 06, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 35 *sexies* « Eccedenza d'impegni verificatisi sul capitolo n. 26 - Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti, spese d'ospedale ed altre eventuali all'estero, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 204,632 28 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 35 *septies* « Eccedenza d'impegni verificatisi sul capitolo n. 31 - Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti nelle tesorerie del Regno, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896 97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del seguente disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 171,906 60 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 ». (N. 84).

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 84).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Precederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1750 03 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatisi al cap. n. 10 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 36,047 38 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-A *bis* « Eccedenza d'impegni verificatisi al capitolo n. 11 - Ispezioni e missioni amministrative -

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898 99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore spesa di L. 1065 27 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-B bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 19 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1459 66 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 C bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 22 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 425 72 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-D bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 24 - Amministrazione provinciale - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 350 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-E bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 27 - Indennità agli incaricati del servizio di leva (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della

spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 58 45 per provvedere al saldo dalle spese residue iscritte al capitolo n. 119-F bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 30 - *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 169 23 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-G bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 33 - Servizio di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896 97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 11,003 99 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 H bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 - Servizio di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1458 32 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 I bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 36 - Dispensari celtici - Personale (*Spese fisse*)

dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 696 45 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 K *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 37 - Dispensari celtici - Fitto di locali (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 12,103 93 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 L *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 39 - Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6764 01 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 M *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40 - Dispensari celtici - Spese per funzionamento, arredi e mobili, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 616 66 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al cap. n. 119 N *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 41 - Compensi e

gratificazioni ai medici per servizio prestato temporaneamente e straordinariamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi per ispezioni, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1104 60 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al cap. n. 119 O *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 43 - Indennità ai visitatori di farmacie, veterinari, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 66 66 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al cap. 119 P *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 44 - Istituto vaccinogeno - Personale - Spese fisse - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 500 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al cap. n. 119 Q *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 50. « Spese varie per i servizi di sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica per servizi ad essa attinenti, tanto dal personale amministrativo del Ministero e delle provincie, quanto dai sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 76 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo 119 R *bis*. « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo n. 51 - Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, destinato a sede del Consiglio Superiore di Sanità, dei laboratori scientifici, e dell'Istituto vaccinogeno - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 350 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 S *bis*. « Ecce-
denza di impegni verificatasi al capitolo n. 56 - Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale avventizio amministrativo e di basso servizio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 721 30 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 T *bis*. « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo n. 57 - Stazioni sanitarie, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento, e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 237 40 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-U *bis* « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo numero 60 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio - (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del

conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 4037 50 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-V *bis* « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo numero 61 - Guardie di città - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1853 95 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-X *bis* « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo numero 64 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-1897 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 120 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-Y *bis* « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo n. 65 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città, ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 714 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-Z *bis* « Ecce-
denza d'impegni verificatasi al capitolo n. 66 - Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di

confine, oppure, isolate e malsane - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 133 45 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-A¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 69 - Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 691 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-B¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 70 - Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di pubblica sicurezza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 152 50 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119 C¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71 - Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 21 per provvedere al saldo delle spese resi-

due iscritte al capitolo n. 119-D¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 72 - Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896 97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 32 55 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-E¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 72 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 498 61 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo 119-F¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 74 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2452 85 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-G¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 78 - Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 905 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-H¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 81 - Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1219 55 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-I¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 83 - Carceri - spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari. Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 5970 20 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-K¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 84 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 209 38 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-L¹ bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 85 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 175 37 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-M¹ bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 85 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata la maggior assegnazione di L. 853 69 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-N¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo numero 87 - Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi, gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 4862 26 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-O¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo numero 89 - Carceri - Mantenimento dei detenuti, degli inservienti, combustibile, stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2891 25 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-P¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo numero n. 90 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e di libri - dello

stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 72499 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-Q¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo numero 91 - Carceri - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli inservienti liberi, farmacisti e tassatori di medicinali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 486970 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-R¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 93 « Carceri - Spese per i domiciliati coatti, e per gli assegnati a domicilio obbligatorio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 8136 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-S¹ bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 95 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 22149 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-T¹ bis « Ec-

cedenze d'impegni verificatasi al capitolo n. 98 - Carceri - Servizio delle manifatture, mercedi ai detenuti lavoranti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 45.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-U¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 99 - Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazione ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti, agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzione agli operai liberi per i lavori di rifinitura dei manufatti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 46.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2646 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-V¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 101. - Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori residenza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 47.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 99465, per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-X¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 102 - Carceri - Fitto di locali (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 48.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 920 26, per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-Y¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 103 - Carceri - Manutenzione dei fabbricati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 49.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 21 40, per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-Z¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 104 - Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e per la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari - Indennità per trasferte e per servizi straordinari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 50.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 632 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-A² *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 107 - Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 51.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 100 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-B² *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 108 - Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95

e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 52.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1817 97 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-C² *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 114 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 53.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 56,527 75 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte al capitolo n. 119-D² *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 117 *ter* - Spese per l'invio alla Repubblica Argentina degli emigranti già diretti nel Brasile, fatti rimpatriare - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà fra breve votato a scrutinio segreto.

Segue ora il progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 12,213 20 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 ». (N. 85).

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di darne lettura.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge.

(V. stampato n. 85).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1804 93 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 57 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11 - Corpi di cavalleria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 17 83 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 57 *ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14 - Corpo invalidi e veterani - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 390 44 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 57 *quater* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 10,000 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 57 *quinqüies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo numero 45 *bis* - Spese per invio di truppe in Oriente - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 » del conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi insieme agli altri, votato a scrutinio segreto.

Dobbiamo discutere ora il progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni sopra due capitoli concernenti - Spese obbligatorie e d'ordine - del bilancio di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso ». (N. 86).

Ne leggo il testo.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1897-98 su capitoli di « Spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire quattro milioni seicentoquarantamila centosedici e centesimi sessantadue (lire 4,640,116 62) per l'amministrazione del Fondo per il culto, giusta la tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

TABELLA delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio della spesa 1897-98 della « Amministrazione del Fondo per il culto » risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso.

CAPITOLI		Eccedenza di impegni
Numero	Denominazione	
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi	97,313 86
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio, 1880, n. 5253	4,542,802 76
Totale		4,640,116 62

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni sopra il capitolo n. 10 - Imposta di ricchezza mobile - spesa obbligatoria - dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1897-98, risultante dal conto consuntivo dell'esercizio stesso ».

Leggo il testo del progetto.

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6425 63 risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1897-98 sul capitolo n. 10 « Imposta di ricchezza mobile » per l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza » (N. 90).

PRESIDENTE. Come il Senato ha deliberato, dobbiamo oggi stesso discutere il progetto di legge: « Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza ».

Prego il signor relatore della Commissione, alla quale è stato affidato l'esame del progetto, di leggere la relazione.

BARSANTI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Le disposizioni della legge 15 agosto 1897, concernenti l'applicazione temporanea di soprattasse ferroviarie, furono già prorogate dal 31 dicembre 1898 al 30 aprile e successivamente al 30 giugno 1899.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1899

Oggi hanno bisogno di una proroga nuova; perocchè non si può rinunciare alla utilità di quei preventi, finchè non sia altrimenti e definitivamente provveduto al riordinamento degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

L'Ufficio centrale, a cui fu affidato lo studio dell'importante disegno di legge relativo a quel riordinamento, è già molto innanzi nell'opera propria, e l'avrebbe a quest'ora compiuta se non fosse sopraggiunta l'ultima crisi ministeriale, da cui è venuto il cambiamento nelle persone dei ministri del tesoro, e d'agricoltura, industria e commercio in quel disegno di legge interessati. Le modificazioni, che ad esso l'Ufficio centrale si è proposto di apportare hanno fatto sentire la convenienza e la necessità di raccogliere le informazioni e le notizie opportune; il che per l'angustia del tempo non è stato possibile. Per queste ragioni il Governo ha proposto che la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge del 1897 sia prorogata fino al giorno, nel quale andrà in vigore la legge sui provvedimenti definitivi, assegnando a questa durata il termine massimo dal 31 gennaio 1900. La proposta, che già la Camera approvò, aspetta ora, come noi vi chiediamo, d'essere approvata da Voi.

PRESIDENTE. Do lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

È prorogata fino al giorno in cui andrà in vigore la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 gennaio 1900, la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383.

È aperta la discussione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti, di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Quattordici distinti disegni di legge per eccedenze d'impegni e cinque distinti disegni di legge per maggiori assegnazioni su vari capitoli degli stati di previsione della spesa per i vari Ministeri dell'esercizio finanziario 1897-98:

Votanti	76
Favorevoli	72
Contrari	4

(Il Senato approva).

Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza:

Votanti	75
Favorevoli	73
Contrari	2

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 67);

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra nel quadriennio dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1903 (N. 89).

La seduta è sciolta (ore 17 e 40).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1899 (ore 10.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO
DELLE
MATERIE CONTENUTE NEI VOLUMI
DELLE
DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

Legislatura XX — 2^a Sessione 1898-99

(Compilato per cura dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche)

MINISTERO

(nominato con R. D. del 29 giugno 1898). (1)

<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	PELLOUX comm. Luigi, tenente generale, senatore
<i>Ministro d'agricoltura, industria e commercio</i> .	FORTIS avv. comm. Alessandro, deputato
» <i>degli esteri</i>	CANEVARO comm. Felice Napoleone, vice-ammiraglio, senatore
» <i>delle finanze</i>	CARCANO avv. comm. Paolo, deputato
» <i>di grazia, giustizia e dei culti</i> . . .	FINOCCHIARO-APRILE avv. comm. Camillo, deputato
» <i>della guerra</i>	DI SAN MARZANO (ASINARI) cav. Alessandro, tenente generale, senatore
» <i>dell'interno</i>	PELLOUX comm. Luigi, predetto
» <i>dell'istruzione pubblica</i>	BACCELLI comm. prof. Guido, deputato
» <i>dei lavori pubblici</i>	LACAVA avv. comm. Pietro, deputato
» <i>della marina</i>	PALUMBO comm. Giuseppe, vice-ammiraglio, deputato
» <i>delle poste e dei telegrafi</i>	NASI avv. comm. Nunzio, deputato
» <i>del tesoro</i>	VACCHELLI dott. comm. Pietro, senatore

(1) Nella seduta del 4 maggio 1899 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato le sue dimissioni, che furono accettate con R. D. dello stesso giorno.

MINISTERO

(nominato con R. D. del 14 maggio 1899).

<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	PELLOUX comm. Luigi, tenente generale, senatore
<i>Ministro d'agricoltura, industria e commercio</i> .	SALANDRA comm. dott. Antonio, deputato
» <i>degli esteri</i>	VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore
» <i>delle finanze</i>	CARMINE ing. comm. Pietro, deputato
» <i>di grazia, giustizia e dei culti</i> . . .	BONASI conte prof. Adeodato, senatore
» <i>della guerra</i>	MIRRI comm. Giuseppe, tenente generale, senatore
» <i>dell'interno</i>	PELLOUX comm. Luigi, predetto
» <i>dell'istruzione pubblica</i>	BACCELLI comm. prof. Guido, deputato
» <i>dei lavori pubblici</i>	LACAVA avv. comm. Pietro, deputato
» <i>della marina</i>	BETTOLO comm. Giovanni, contrammiraglio, deputato
» <i>delle poste e dei telegrafi</i>	DI SAN GIULIANO marchese Antonino, deputato
» <i>del tesoro</i>	BOSELLI avv. comm. Paolo, deputato

INDICE

A

- ACCINNI comm. Enrico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 63 — presta giuramento, 85.
- ACQUAVIVA Luigi, duca d'Atri, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 27.
- ADAMOLI ing. comm. Giulio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 84, 85 — presta giuramento, 129.
- AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. Bilanci:
1898-99 (Disegno di legge, N. 22). Presentazione, pag. 193 — discussione, 242 — votazione, 337.
- Progetti di legge:
Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie (N. 9). Presentazione, pag. 80 — discussione, 733 — votazione e elezione, 781.
Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (N. 13). Presentazione, pag. 684 — discussione, 1192 — votazione, 1197.
- ARTOM comm. Isacco, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — id. id. di sorveglianza al debito pubblico, 39 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Prestito di un milione pel Governo provvisorio di Creta, 125 — id. id. dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, 353.
- ASTENGO avv. comm. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, pag. 136, 142 — al capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia « Spese di stampa », richiama l'attenzione del ministro sul modo come si stampano oggi le leggi ed i regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale*. Vorrebbe che si seguisse l'antico sistema, e cioè che si pubblicassero in essa integralmente e leggi e regolamenti, 478 — parla sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, 563, 564 — id. id. del Ministero dell'interno, 572, 581, 608, 614, 618, 621, 629, 633, 635 — id. del disegno di legge: Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, 759, 774 — id. quale relatore del disegno di legge: Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia, 779 — id. sul disegno di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 701 — id. del disegno di legge: Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 824, 826.
- AULA ing. comm. Nunzio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 734 — presta giuramento, 734.

B

- BACCELLI comm. prof. Guido, deputato, ministro della pubblica istruzione. (V. *Ministro della pubblica istruzione*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022 — è confermato in tale carica, 1026.
- BARRACCO barone comm. Giovanni, senatore. È proclamato questore del Senato, pag. 11.
- BARGONI avv. comm. Angelo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — si dimette da

INDICE

- tale carica, 39 — è proclamato membro della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, 370.
- BARSANTI** avv. comm. Olinto, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, pag. 136.
- BELTRAMI** comm. prof. Eugenio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 1067 — approvazione, 1098 — presta giuramento, 1138.
- BERTOLINI** avv. Pietro, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per gli interni, pag. 1026.
- BETTÒLO** ammiraglio Giovanni, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro della marina, pag. 1026. (V. *Ministro della marina*).
- BIANCHI** comm. avv. Francesco, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 82.
- BLASERNA** prof. comm. dott. Pietro, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — quale relatore partecipa alla discussione dello stato di previsione dell'entrata, 642, 645 — chiede congedo, 905.
- BOCCARDO** prof. comm. Gerolamo, senatore. Propone, in omaggio alle nobili parole pronunciate dal presidente, di dare incarico al presidente stesso di inviare al senatore Farini un saluto ed un augurio perchè egli possa al più presto riprendere il suo posto in Senato, pag. 13 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 39 — id. di sorveglianza al debito pubblico, 39 — id. alla Cassa depositi e prestiti, 238 — quale relatore difende davanti al Senato lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 250 — è nominato membro della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, 370 — partecipa alla discussione sollevata in occasione di un ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, 445 — quale relatore difende il disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 715 — interviene nella discussione del progetto di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, 1174.
- BONARDI** avv. comm. Massimo, deputato, sottosegretario per la grazia, giustizia e culti. Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.
- BONASI** conte prof. Adeodato, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — partecipa quale relatore alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, 592, 608, 617, 620, 622, 629, 633 — id. del disegno di legge: Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, 733, 745 — sempre quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 850, 885 — annunzio della sua nomina a ministro di grazia e giustizia, 1026. (V. *Ministro di grazia e giustizia*).
- BONCOMPAGNI-LUDOVISI** Ignazio, principe di Venosa, senatore. Chiede congedo, pag. 1333.
- BONCOMPAGNI-LUDOVISI OTTOBONI** Marco, duca di Fiano, senatore. Chiede congedo, pag. 21 — è proclamato membro della Commissione di contabilità interna, 39.
- BONVICINI** avv. Eugenio, senatore. Chiede congedo, pag. 123.
- BORDONARO** Gabriele, barone di Chiaravalle, senatore. Partecipa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici, pag. 210, 211.
- BORGHESE** principe Felice, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 63 — presta giuramento, 86.
- BORGNINI** S. E. avv. comm. Giuseppe, senatore. Interloquisce nella discussione del bilancio di grazia e giustizia, pag. 482, 488 — id. id. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, 623, 627 — id. id. del disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 706 — si associa alla commemorazione del senatore Bastogi, 816.
- BORROMEÒ** conte comm. Emanuele, senatore. Chiede congedo, pag. 370.
- BOSELLI** avv. Paolo, deputato. Annunzio della

INDICE

- sua nomina a ministro del tesoro, pag. 1026. (V. *Ministro del tesoro*).
- BRANDOLIN** comm. Annibale, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 84 — presta giuramento, 86.
- BRIGANTI-BELLINI** nobile Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 28.
- BUONAMICI** prof. comm. Francesco, senatore. Presenta e svolge una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione per sapere quali furono le cause le quali mossero il Governo a concedere direttamente o lasciare ai rettori la facoltà di prorogare al di là del termine regolamentare l'inaugurazione dell'anno accademico e l'incominciamento delle lezioni nelle università, pag. 17, 20 — interviene nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 381 — id. id. del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia, 1275, 1279.
- BUTTINI** avv. comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 62 — presta giuramento, 85 — chiede congedo, 393 — parla sul capitolo 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, 616, 620 — id. dello stato di previsione dell'entrata, 646 — id. sul disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata, 967, 999.
- C**
- CALENDA DI TAVANI** S. E. nobile Vincenzo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge pei provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, pag. 769, 772.
- CAMBRAY DIGNY** conte comm. Guglielmo, senatore. Fa osservare che è consuetudine del Senato di delegare alla Presidenza l'incarico di redigere la risposta al discorso della Corona, pag. 13 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 39 — partecipa alla discussione sollevata da un ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 442 — id. alla discussione dello stato di previsione dell'entrata, 643 — id. del disegno di legge: applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 698 — quale relatore partecipa alla discussione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, 1176.
- CAMERINI** conte comm. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 370, 1390.
- CANEVARO** comm. Felice Napoleone, vice-ammiraglio, senatore, ministro degli esteri (Vedi *Ministro degli esteri*). Annunzio delle sue dimissioni da questa carica, pag. 1022.
- CANNIZZARO** prof. comm. Stanislao, senatore. R. decreto col quale è nominato vice-presidente del Senato, pag. 10 — presiede le sedute del Senato, 673, 679 — è proclamato membro della Commissione permanente del Senato, 39 — partecipa alla discussione della interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie, 69, 75 — id. dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 255, 279 — quale relatore sostiene la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, 298, 311, 315, 342, 348 — interviene nella discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 386 — id. dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 589 — id. alla discussione del progetto di legge per l'applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 693, 701 — id. del disegno di legge per l'approvazione della convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 857, 876, 894.

INDICE

- CANONICO avv. prof. comm. Tancredi, senatore. È eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, pag. 238 — crede di rendersi interprete dei voti del Senato ringraziando l'egregio presidente pel modo gentile e solerte con cui ha dirette le discussioni e di augurare a lui, non meno che a tutti i colleghi, pel prossimo anno, un anno più felice di quello che sta per terminare, 367 — svolge alcune considerazioni in occasione della discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, 383, 468 e propone il seguente ordine del giorno: « Il Senato, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, e confidando che il Governo terrà conto dei desideri manifestatisi nella presente discussione, i quali sono in sostanza quelli del paese, passa alla votazione del capitolo primo », 469 — riparla sullo stesso bilancio, 479 — ringrazia la Presidenza di ciò che ha fatto, in occasione della morte del presidente della Repubblica francese Faure, a nome del Senato, e mentre ricorda gli altissimi meriti del defunto, porta un saluto al nuovo presidente della Repubblica francese, nella fiducia che saprà rendere sempre più saldi e durevoli i vincoli di amicizia che uniscono le due nazioni, 811.
- CANTONI prof. comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 85 — presta giuramento, 219 — parla sul disegno di legge per l'approvazione della convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 897.
- CAPALDO comm. avv. Luigi, deputato, sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e dei telegrafi. Annunzio delle sue dimissioni da questa carica, pag. 1022.
- CAPPELLI marchese comm. Antonio, senatore. Funge da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9.
- CARACCIOLO Gaetano principe di Castagneta, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 39.
- CARCANO avv. comm. Paolo, deputato, ministro delle finanze (V. *Ministro delle finanze*). Annunzio delle sue dimissioni da questa carica, pag. 1022.
- CARDARELLI dott. prof. comm. Antonio, senatore. Annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie, pag. 45 — la svolge, 64, 77, 79.
- CARDUCCI prof. comm. Giosuè, senatore. Svolge alcune considerazioni a proposito del cap. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e richiama l'attenzione del ministro sulle condizioni della biblioteca Marciana che deve essere trasferita in luogo diverso del palazzo ducale di Venezia, ove ora si trova, pag. 323 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 853, 871.
- CARLE prof. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 85 — presta giuramento, 177.
- CARMINE ing. Pietro, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro delle finanze, pagina 1026 (V. *Ministro delle finanze*).
- CASANA (dei Baroni) nobile ing. Severino, senatore. Funge da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9.
- CASELLI prof. comm. Enrico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 63 — presta giuramento, 120.
- CEFALY comm. Antonio, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 84 — presta giuramento, 94.
- CENCELLI conte avv. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 904.
- CERRUTI avv. comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 84 — presta giuramento, 241 — chiede congedo, 1205.
- CERRUTI comm. Cesare, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Cosenz, pagina 30 — è proclamato membro della Commissione per le petizioni, 914.
- CHIALA comm. Luigi, senatore. È proclamato segretario del Senato, pag. 11 — chiede congedo, 1137.
- CHIAPUSSO dott. Felice, deputato, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Difende nella pubblica discussione il disegno di legge: Spesa straordinaria per riparare i danni

INDICE

- cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898, pag. 922.
- CHIGI-ZONDADARI** marchese Bonaventura, senatore. Chiede congedo, pag. 1345.
- CODRONCHI ARGELI** conte comm. Giovanni, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge per l'approvazione della Convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, pagine 850, 892 — annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica intorno alle trattative di acquisto per parte dello Stato della galleria Borghese », 912 — la svolge, 918, 920 — quale relatore difende il disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 1079, 1082, 1085, 1086, 1088, 1090, 1091, 1093 — annunzio di una sua interpellanza al ministro del tesoro, così concepita: « Chiedo interpellare l'onorevole ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, verso i comuni di Sicilia », 1305 — ringrazia l'onorevole ministro del tesoro delle sue dichiarazioni e consente nel rinvio dell'interpellanza, 1334.
- COLONNA** Fabrizio principe d'Avella, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11 — si dimette da tale carica, 14 — desidera di sapere dalla cortesia del relatore della Commissione incaricata di esaminare i titoli dei nuovi senatori, perchè pel primo dei candidati, Aula ingegnere Nunzio, si dice che la convalidazione è proposta all'unanimità, mentre per gli altri quattro si propone semplicemente la convalidazione, chiede quali sono i motivi di questa disparità, 754 — chiede congedo, 957.
- COLOSIMO** comm. avv. Gaspare, deputato, sottosegretario di Stato per gli affari dell'agricoltura, industria e commercio. Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.
- COMMEMORAZIONE** dei senatori: Corvetto, Cosenz, Acquaviva d'Aragona, Loru e Briganti-Bellini, pag. 24 — Giulio Bianchi, 82 — San-giorgi Antonino, 379 — Luzi Carlo, 421 — Dossena Giovanni, 683 — Bastogi, Garzoni e Griffini, 812 e seg. — Potenziani, 849 —
- Cencelli, 952 — Gagliardo, 903 — Marselli, 938 — Di Sortino (Specchi Gaetano), 1009 — Sandonnini comm. Claudio, 1029 — Sforza Cesarini, 1217.
- COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA:** R. decreto col quale la sessione legislativa 1897-98 del Senato del Regno e della Camera dei deputati è chiusa, pag. 10.
- Id. col quale il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati pel 16 novembre 1898, pag. 10.
- Id. che nomina presidente del Senato il comm. avv. Giuseppe Saracco, pag. 10.
- Id. a vice-presidenti del Senato stesso i signori senatori prof. comm. Stanislao Cannizzaro, S. E. comm. Gaspare Finali, S. E. conte comm. Francesco Ghiglieri, professore comm. Enrico Pessina, pag. 10.
- Lettera del senatore Colonna F. il quale, mentre ringrazia il Senato, dichiara di non poter accettare la nomina di senatore segretario, pag. 14.
- Verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita del principe Amedeo di Savoia-Aosta, pag. 21.
- Ringraziamenti del Governo austro-ungarico per le condoglianze inviate dal Senato italiano per l'assassinio dell'Imperatrice d'Austria, pag. 21.
- Lettera del presidente del Consiglio con cui partecipa le dimissioni dell'onor. Wollemborg dalla carica di sottosegretario di Stato alle finanze, e la nomina a tale carica dell'onor. Vendramini, pag. 21.
- Telegramma del senatore Domenico Farini col quale prega il presidente di esprimere all'alta Assemblea i sensi della sua profonda riconoscenza ed illimitata devozione per gli augurî inviatigli, pag. 24.
- Registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti, pag. 22, 23, 24, 237, 369, 525, 682, 812, 902, 918, 1021, 1025, 1065, 1346.
- Scioglimento di Consigli comunali, proroghe dei poteri dei regi commissari e sindaci rimossi, pag. 22, 23, 45, 81, 581, 812, 1201.
- Messaggio del presidente della Camera dei deputati con cui partecipa la costituzione di quell'Ufficio di Presidenza, pag. 38.
- Lettera del senatore Bargoni con cui declina la nomina a membro della Commis-

INDICE

sione permanente di finanze, non potendo farne parte per le molteplici sue occupazioni, pag. 39.

Nomina a senatori dei signori: Accinni Enrico, vice-ammiraglio, categoria 14^a; Adamoli ing. Giulio, categoria 3^a; Aula ing. Nunzio, categoria 21^a; Borghese Felice, categoria 21^a; Brandolin Annibale, categoria 21^a; Buttini avv. Carlo, categoria 3^a; Cantoni prof. Carlo, categoria 19^a; Carle prof. Giuseppe, categoria 18^a; Caselli Enrico, magistrato, categoria 12^a; Cefaly Antonio, categoria 3^a; Cerruti avv. Carlo, categoria 3^a; Cotti avv. Pietro, categoria 12^a; Damiani Abele, ex-deputato, categoria 3^a; De Renzi prof. Enrico, categoria 3^a; D'Errico Felice, industriale, categoria 21^a; Fava Severino, ambasciatore, categoria 6^a; Gamba Pietro, ex-deputato, categoria 3^a; Lanzara avv. Giuseppe, ex-deputato, categoria 3^a; Levi Ulderico, ex-deputato, categoria 21^a; Majelli Giuseppe, magistrato, categoria 12^a; Massabò avv. Vincenzo, ex-deputato, categoria 3^a; Mazzolani avv. Carlo, consigliere di Stato, categoria 15^a; Miceli Luigi, ex-deputato, categoria 3^a; Mirri Giuseppe, tenente generale, categoria 14^a; Oliveri Eugenio, categoria 21^a; Parpaglia nob. avv. Salvatore, ex-deputato, categoria 3^a; Piaggio Erasmo, industriale, categoria 21^a; Pisa Ugo, categoria 21^a; Roux avv. Luigi, ex-deputato, categoria 3^a; Schupfer prof. Francesco, categoria 18^a, pag. 42.

Risposta di S. M. il Re all'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona, pag. 82.

La famiglia del defunto senatore Giulio Bianchi ringrazia il Senato delle onoranze rese alla memoria del caro estinto, pag. 177.

Messaggio del presidente della Camera, con cui trasmette i seguenti progetti di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento: Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli artisti ed autori lirici e drammatici; Lotteria a favore dell'Esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899; Lotteria a favore dell'Associazione Dante Alighieri, pag. 341.

Lettera del presidente del Consiglio con cui invita il Senato ad intervenire alle onoranze funebri anniversarie in memoria di Re Vittorio Emanuele, che avranno luogo in Roma il 16 gennaio 1899, pag. 342.

Relazione sul risanamento di Napoli, pag. 370.

Lettera del presidente della Commissione permanente di finanze in data 22 dicembre 1898, con cui partecipa al Senato le dimissioni della intiera Commissione, pagina 370.

Deliberazione della Commissione permanente di finanze, così concepita:

« La Commissione permanente di finanze esprime al Senato la sua riconoscenza per la benevolenza e la fiducia addimostratale nel non voler prender atto delle sue dimissioni. Per corrispondere a questa dimostrazione da parte del Senato, la Commissione permanente di finanze, in presenza della discussione dei bilanci, non crede sia del caso di prendere alcuna deliberazione che potrebbe eventualmente intralciare i lavori del Senato, e perciò la rimanda a quando sia esaurita la discussione dei bilanci in corso », pag. 422.

La famiglia del compianto senatore Sanguigni ringrazia il Senato delle condoglianze fattele pervenire in occasione della morte del suo congiunto, pag. 449.

Il senatore Faina Eugenio scrive che le sue condizioni di salute gl'impediscono di assistere alla seduta del Senato, pag. 613.

Lettera del senatore Monteverde colla quale partecipa di far dono al Senato di un busto di Leopardi da lui scolpito in marmo pario, pag. 675.

Lettera del presidente della Commissione di finanze colla quale dichiara che la Commissione stessa, in omaggio al voto del Senato, non insiste nelle date dimissioni, pag. 682.

La famiglia, il Consiglio comunale di Bionto ed il Consiglio provinciale di Bari ringraziano il Senato per le condoglianze fatte loro pervenire in occasione della morte del senatore Rogadeo, pag. 182.

Lettere e telegrammi scambiati per la morte del presidente della Repubblica francese Félix Faure, pag. 810.

INDICE

Lettera del Comitato per la commemorazione della battaglia di Novara, colla quale prega il Senato di farsi rappresentare alla patriottica cerimonia, pag. 811.

La famiglia del senatore Garzoni ringrazia il Senato per le condoglianze inviatele in occasione della morte del suo congiunto, pag. 849.

Ringraziamenti del senatore Tommasi-Crudeli per l'interessamento preso alle sue condizioni di salute e per le condoglianze inviategli per la morte della sua consorte, pag. 874.

I senatori Spalletti e Caracciolo di Castagneta si dimettono da membri della Commissione per le petizioni, pag. 902.

Ringraziamenti delle famiglie dei senatori Griffini, Bastogi e Potenziani per le condoglianze inviate dal Senato per la morte dei loro congiunti, pag. 902.

Le famiglie dei defunti senatori Cencelli e Gagliardo ringraziano il Senato per le condoglianze loro inviate, pag. 911.

Il sindaco di Genova ringrazia per le condoglianze inviate a quella rappresentanza municipale per la morte del senatore Gagliardo, pag. 911.

Ringraziamenti della famiglia del compianto senatore Marselli per l'attestato di stima e di considerazione che il Senato ha voluto dare al caro estinto, pag. 1009.

Lettera del senatore Finali con cui si dimette da membro della Commissione permanente di finanze, pag. 1027.

Proposta sottoscritta da ventitre senatori, così concepita: « Il Senato invita il suo presidente a nominare una Commissione di dodici senatori per studiare la emendazione del regolamento ». *Firmati*: Pierantoni, Serena, Ferraris, Borgnini, Todaro, De Cesare, Casalis, Damiani, Masarucci, Colonna F., Garneri, Paternò, Astengo, Fè d'Ostiani, Cerruti C., Canonico, Fusco, Rattazzi, Cucchi, Delfico, Oddone, Saredo, Caselli, pag. 1035.

Proposta dei senatori Odescalchi e Pierantoni, perchè siano inviate alle Presidenze delle Cortes spagnole le condoglianze del Senato italiano per la morte di Emilio Castelar, pag. 1050.

In seguito al voto del Senato, il presi-

dente ha chiamato a far parte della Commissione incaricata di esaminare la proposta Pierantoni ed altri, gli onorevoli senatori Cremona, Finali, Pierantoni, Rattazzi, Schupfer, Serena e Vacchelli; ed ha poi chiamato a far parte della Commissione per studiare le riforme al regolamento giudiziario del Senato i senatori Borgnini, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo e Tajani, pag. 1041.

Risposta di S. M. il Re e del Duca degli Abruzzi al telegramma a quest'ultimo inviato prima della sua partenza pel Polo Nord, pag. 1066.

R. decreto in data 4 giugno 1899 con cui il signor professore comm. Eugenio Beltrami è stato nominato senatore del Regno, pag. 1067.

La famiglia Sandonnini ringrazia il Senato delle condoglianze inviatele in occasione della morte del senatore suo congiunto, pag. 1137.

Ringraziamenti della duchessa Sforza Cesarini e famiglia per le condoglianze inviate dal Senato per la morte del compianto senatore loro congiunto, pag. 1269.

R. decreto 22 giugno 1899, che proroga fino al 28 giugno 1899 l'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati, pag. 1345.

CONGEDI (per ordine alfabetico):

Blaserna, pag. 905 — Boncompagni-Ludovisi Ignazio, 1333 — Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni, 21 — Bonvicini, 129 — Borromeo, 370 — Buttini, 393.

Camerini, pag. 370, 1390 — Cerruti Carlo, 1205 — Chiala, 1137 — Chigi Zonadari, 1345 — Colonna Fabrizio, 957.

D'Adda, pag. 957 — D'Alì, 370 — De Castris, 370 — De-Cesari, 370 — D'Errico, 957, 1029 — Del Zio, 45 — Di Blasio, 40, 370 — Di Marzo, 93, 449, 957 — Di San Giuseppe, 1333 — Di Sartirana, 1337.

Emo Capodilista, pag. 849.

Faldella, pag. 393 — Fè d'Ostiani, 370, 1205 — Finali, 733.

Garelli, pag. 1029 — Ginistrelli, 849 — Griffini, 449.

Mangilli, pag. 370 — Massabò, 370 — Massarani, 370 — Melodia, 681 — Mezzacapo, 1026.

INDICE

Negri Gaetano, pag. 957.
 Pascale, pag. 1390 — Pisa, 1393 — Polti, 370 — Porro, 82, 370, 957.
 Rolandi, pag. 297, 681 — Rossi Angelo, 370, 981.
 Scarabelli, pag. 370 — Sortino, 21.
 Tolomei, pag. 370.
 CORTE DEI CONTI, pag. 22, 23, 24, 237, 369, 525, 682, 812, 902, 918, 1021, 1025, 1065, 1346.
 CORVETTO comm. Giovanni, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 24.
 COSENZ S. E. cav. Enrico, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 25.
 COTTI avv. Pietro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 63 — presta giuramento, 86.
 CREMONA prof. comm. Luigi, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 38 — id. della Commissione permanente di finanze, 38 — a nome della Commissione, unanime, propone la convalidazione dei titoli dei senatori: Carle prof. Giuseppe,

per la categoria 18^a, art. 33 dello Statuto, quale socio nazionale della R. Accademia delle scienze di Torino e della R. Accademia dei Lincei; Cantoni prof. Carlo, per la categoria 19^a, art. 33 dello Statuto, quale membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, 85 — quale relatore partecipa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici, 166, 173, 179, 180, 187, 188, 193, 194 — fa alcune osservazioni in occasione della discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia, l'Università di Bologna, 861, 871 — quale relatore difende il disegno di legge: Spese straordinarie per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898, 922 — a nome della Commissione, unanime, propone la convalidazione della nomina del prof. Eugenio Beltrami a senatore del Regno (categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto), 1097.

D

D'ADDA nobile comm. Carlo, senatore. Chiede congedo, pag. 957.
 D'ALÌ comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 370.
 DAMIANI comm. Abele, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 84, 85 — presta giuramento, 154.
 DE AMICIS comm. Mansueto, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, pag. 1026.
 DE ANGELI comm. Ernesto, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio, pag. 9 — partecipa alla discussione del progetto di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 689, 701.
 DE CASTRIS comm. Arcangelo, senatore. Chiede congedo, pag. 370.
 DE CESARE avv. comm. Michelangelo, senatore. Chiede congedo, pag. 370.
 DECRETI REGISTRATI CON RISERVA. (V. *Comunicazioni della Presidenza e Corte dei conti*).

DELIBERAZIONE sopra l'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1898-99, pag. 342.
 DE RENZI prof. comm. Enrico. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 217.
 D'ERRICO comm. Felice, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 754 — presta giuramento, 892 — chiede congedo, 957, 1029.
 DEL ZIO prof. Floriano, senatore. Chiede congedo, pag. 43 — partecipa alla discussione dello stato di previsione del Ministero degli esteri, 252 — propone che piaccia al Senato di associarsi con lieto animo, fedele amore ed augurî faustissimi, alla espressione di gratitudine formulata dal Sovrano ed alle onoranze al presidente senatore Saracco pel cinquantésimo anniversario del

INDICE

suo consilierato del comune di Acqui, 676 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 791, 797.

DEPUTAZIONI DEL SENATO:

Per ricevere le LL. MM. il Re e la Regina ed i RR. Principi nella Seduta Reale d'inaugurazione della 2^a Sessione della XX Legislatura: SARACCO, *presidente*, SORMANI-MORETTI, GLORIA, BOCCARDO, GUGLIELMI, NEGROTTI, TAVERNA, ROLANDI, SPALLETTI, MEZZANOTTE, GARNERI, ELLERO, CANNIZZARO, *vicepresidente*, DORIA PAMPILI, DI PRAMPERO, LAMPERTICO, D'ANNA, ASTENGO, BACCELLI, SFORZA CESARINI, NIGRA, PALLAVICINI, BARRACCO GIOVANNI e BONCOMPAGNI LUDOVISI, pag. 1.

Per presentare a S. M. il Re, insieme con l'Ufficio di Presidenza, l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona: SARACCO, *presidente*, PAGANO, SERENA, INGHELLERI, TOMMASI-CRUDELI, ODESCALCHI, SCELSI, CARACCILO, MEDICI LUIGI, CERRUTI CESARE, VITELLESCHI e RUFFO BAGNARA, pag. 60.

Per assistere ai funerali nella Chiesa del Pantheon per il 21° anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele: SARACCO, *presidente*, l'Ufficio di Presidenza ed i signori Senatori presenti in Roma, 342.

Per rappresentare il Senato alle onoranze rese in Novara ai caduti nella battaglia della Bicocca: i signori Senatori della provincia di Novara, sotto la presidenza del senatore RICOTTI, pag. 818.

Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Potenziani: DI SAN GIUSEPPE, *presidente*, ACCINNI, SCELSI, CARACCILO, GUGLIELMI, CALEND A., CEFALY, LANZARA, TETI e CARLE, pag. 850.

Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Sforza Cesarini: SARACCO, *presidente*, SCHUPFER, ACCINNI, D'ANNA, PIERANTONI, MESSEDAGLIA e ORENGO, pagina 219.

DE RENZI prof. comm. Enrico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 217 — presta giuramento, 241.

DI BLASIO comm. Scipione, senatore. Domanda

congedo, pag. 40, 370 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1106, 1110, 1146.

DI CAMPOREALE principe comm. Paolo, senatore.

Propone che sia nominata dalla Presidenza una Commissione speciale perchè formuli l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 13 — Parla in occasione della discussione sul progetto di indirizzo stesso, 49 — id. sul capitolo 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 281, 283 — id. sul capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, 320 — id. sul disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 695 — annunzio di una sua interpellanza al ministro degli affari esteri, così concepita: « Il sottoscritto chiede interpellare il ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'estremo Oriente », 812 — la svolge, 835 — parla sullo stesso argomento, 840 — annunzio di una sua interpellanza presentata in unione al collega senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri così concepita: « I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, ed il presidente del Consiglio per sapere: 1° se il Governo del Re ha avuto conoscenza di un accordo anglo-francese il cui effetto sarebbe l'eventuale possesso per parte della Francia dei territori retrostanti la Tripolitania; 2° in caso affermativo per sapere quali passi ha fatto o intende fare il Governo del Re per far conoscere a quelle Potenze amiche la gravità che avrebbe per l'Italia sì per i suoi interessi commerciali, sì e soprattutto quale Potenza mediterranea, qualsiasi ulteriore mutamento nelle attuali condizioni degli Stati situati sulla costa mediterranea dell'Africa », 905 — deplora che il Governo non intenda subito rispondervi, 906 — accetta il rinvio, 911 — la svolge, 942, 952.

DI MARZO comm. avv. Donato, senatore. Chiede congedo, pag. 93, 449, 957.

INDICE

- DIMISSIONI della Commissione permanente di finanze, pag. 370.
- DI PRAMPERO conte comm. Antonino, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11 — id. della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 38 — a nome della Commissione propone l'approvazione della nomina a senatore:
- Per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, dei signori Buttini avv. Carlo, Levi nobile Ulderico, Massabò avv. Vincenzo.
- Per la categoria 6^a del signor Fava Saverio.
- Per la categoria 8^a dei signori Caselli Enrico e Cotti avv. Pietro.
- Per la categoria 9^a del signor Majelli Giuseppe.
- Per la categoria 14^a dei signori Accinni Enrico e Mirri Giuseppe.
- Per la categoria 15^a del signor Mazzolani barone Carlo.
- Per la categoria 18^a del signor Schupfer prof. Francesco.
- Per la categoria 33^a del signor Borghese principe don Felice, pag. 62, 63 — id. id., la convalidazione dei titoli dei nuovi senatori Cefaly Antonio, Cerruti avv. Carlo, Gamba Pietro, Lanzara avv. Giuseppe, Parpaglia nobile Salvatore (tutti per la categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto) — Brandolin Annibale per la categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto — id. id. del senatore Luigi Miceli per la categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto, 94 — id. id. del senatore Luigi Roux per la categoria 9^a dell'articolo 33 dello Statuto, 217 — id. id. del prof. Enrico De Renzi, 217 — id. id. dei senatori Aula ing. Nunzio, D'Errico Felice, Oliveri Eugenio, Piaggio Erasmo e Pisa Ugo, 754 — dà alcune spiegazioni chieste dal senatore Colonna sulle conclusioni della Commissione stessa, 754.
- DI SAMBUY (BALBO-BERTONE) conte Ernesto, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, 140, 141, 144 — id. id. del bilancio dei lavori pubblici, 167, 173.
- DI SAN GIULIANO marchese Antonino, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro delle poste e dei telegrafi, pag. 1026 (*V. Ministro delle poste e dei telegrafi*).
- DI SAN GIUSEPPE barone comm. Benedetto, senatore. È proclamato segretario della Presidenza, pag. 11 — Chiede congedo, 1333.
- DI SAN MARZANO (dei conti) ASINARI S. E. nobile Alessandro, ministro della guerra (*V. Ministro della guerra*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.
- DI SARTIRANA (ARBORIO-GATTINARA), duca commendatore Alfonso, senatore. Chiede congedo, pag. 1137.
- DISCORSO DELLA CORONA, pag. 5.
- DORIA marchese comm. Giacomo, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pagina 38.
- DORIA PAMPHILI principe don Alfonso, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio, pag. 9.
- DURANTE dott. prof. comm. Francesco, senatore. Svolge alcune considerazioni in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, pag. 388 — partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, 572, 579, 604, 608.

E

- EMO CAPODILISTA conte comm. Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 849.
- ESTERI. Bilanci:
- 1898-99 (Disegno di legge N. 24). Presentazione, pag. 242 — discussione, 351 — votazione ed approvazione, 367.
- Progetti di legge:
- Prestito di un milione di lire in oro al Governo provvisorio di Creta (N. 17). Presentazione, pag. 83 — discussione, 121 — votazione ed approvazione, 127.
- Istituzione di un posto di console generale di seconda classe (N. 28). Presentazione, pag. 249 — discussione, 684 — votazione ed approvazione, 739.
- Convalidazione del regio decreto 3 aprile 1898, n. 113, per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria

INDICE

(N. 31). Presentazione, pag. 323 — discussione, 665 — votazione ed approvazione, 670.

Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897 (N. 32). Presentazione,

pag. 323 — discussione, 666 — votazione ed approvazione, 670.

Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese (N. 41). Presentazione, pag. 676 — discussione, 684 — votazione ed approvazione, 739.

F

FAINA conte comm. Eugenio, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — id. della Commissione permanente pei trattati di commercio e per le tariffe doganali, 370 — non avendo potuto intervenire all'adunanza tenuta dalla Commissione permanente di finanze, per motivi di salute, dichiara di aderire pienamente alle risoluzioni da essa prese, 421 — propone che in attesa che la Commissione di finanze deliberi su una proposta da lui presentata si sospenda la seduta, 473.

FALCONI comm. Nicola, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, pag. 26 — id. delle sue dimissioni, 1022.

FALDELLA avv. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 293.

FARINI S. E. cav. Domenico, senatore. Suo telegramma in risposta agli auguri inviatigli dal Presidente in nome del Senato, pag. 21 — in occasione della discussione provocata da un ordine del giorno della Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, ricorda alcuni precedenti di casi analoghi e fa dichiarazioni in proposito, pag. 442.

FAVA comm. Severino, senatore. Annunzio della sua nomina, pag. 42 — approvazione id., 12 — presta giuramento, 86.

FÈ D'OSTIANI conte Alessandro, senatore. Chiede congedo, pag. 370, 1205.

FERRARIS S. E. conte avv. Luigi, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 38 — propone che la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, sia rinviata al giorno

dopo, 445 — parla nella discussione dello stesso progetto di legge, 449, 474 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 818, 821, 823 — id. del disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi alla industria privata, 974.

FERRERO DI CAMBIANO marchese Cesare, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per le finanze, pag. 1026.

FINALI S. E. comm. Gaspare, senatore. Regio decreto che lo nomina vice-presidente del Senato, pag. 10 — commemora il defunto senatore Cosenz e propone che nelle aule del Senato sia eretto un busto in suo onore, 30 — quale relatore dà lettura del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona, 46, 54 — domanda alcuni chiarimenti in occasione della discussione dell'articolo 5 del disegno di legge: Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno, 90 — quale presidente della Commissione permanente di finanze partecipa alla discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99, 94, 97, 99, 105, 106 — id. id. allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, 190, 191 — id. id. del Ministero della pubblica istruzione, 312, 315, 346, 350 — spiega le ragioni per le quali la Commissione di finanze da lui presieduta si è creduta in dovere di dare collettivamente le proprie dimissioni, 378 — parla sulle dimissioni presentate dalla Commissione permanente di finanze ed esprime l'avviso che il Senato, pur tenendo fermo al suo diritto di poter riformare i bilanci, deve valersi di esso solo in casi gravi per

INDICE

la tutela, cioè, di un grande principio o di un grande interesse dello Stato, 427 — in pendenza dell'approvazione del progetto di legge sui Monti frumentari, d'importanza economica ed anche sociale, prega il ministro d'agricoltura di sospendere le frequenti conversioni di Monti frumentari in Casse di prestanze agrarie, 679 — chiede congedo, 733 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il comune, la provincia e l'Università di Bologna, 865 — annunzio delle sue dimissioni da membro della Commissione di finanze, 1026 — è rieletto a tale carica, 1040 — credendo di far cosa gradita a tutti, propone al Senato di pregare il presidente d'inviare al magnanimo Duca degli Abruzzi, che sta per intraprendere un viaggio al Polo Nord, i voti e auguri del Senato perchè la sua campagna nautica nelle regioni polari si compia pel maggiore progresso delle scienze naturali e geografiche, e per la maggiore gloria del suo nome e del nome italiano, 1041 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 1067, 1083, 1084, 1087, 1089, 1091, 1092 — quale relatore, parla sul disegno di legge dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900, 1346, 1354.

FINANZE. Bilanci:

1898-99. Progetto di legge (N. 10). Presentazione, pag. 83 — discussione, 94 — votazione ed approvazione, 127.

Progetti di legge:

Restituzioni e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria (N. 33). Presentazione, pag. 321 — discussione, 667 — votazione ed approvazione, 674.

Stanziamiento di spesa di lire 6,678,000 ripartita in più esercizi per l'azienda dei tabacchi (N. 44). Presentazione, pag. 684 — discussione, 937 — votazione ed approvazione, 958.

FINOCCHIARO-APRILE avv. comm. Camillo, deputato, ministro di grazia e giustizia e culti (V. *Ministro di grazia e giustizia e culti*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

FORTIS avv. comm. Alessandro, deputato, ministro di agricoltura, industria e commercio (V. *Ministro di agricoltura, industria e commercio*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

FUSCO avv. comm. Salvatore, senatore. Partecipa alla discussione della proposta fatta da 23 senatori per modificazioni al regolamento, pag. 1050 — id. alla discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali, anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, 1043, 1056.

FUSINATO prof. Guido, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pag. 1026.

G

GADDA avv. comm. Giuseppe, senatore. È eletto commissario della Cassa depositi e prestiti, pag. 238 — id. della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e le tariffe doganali, 370 — interviene nella discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, 431 — id. dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 564, 607.

GAGLIARDO comm. Lazzaro, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 904.

GAMBA comm. Pietro, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 84 — presta giuramento, 86 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie presentando emendamenti all'art. 11 ed all'art. 17, 765, 767, 771.

GARELLI prof. comm. Felice, senatore. Partecipa alla discussione dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, pag. 242, 277 — id. del Mini-

INDICE

- stero della pubblica istruzione, 307 — id. del disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 685 — id. del disegno di legge provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, 751, 760, 769, 770 — si associa alla commemorazione del senatore Griffini, 815 — interviene nella discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi alla industria privata, 972 — chiede congedo, 1029.
- GARNERI comm. Giuseppe, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per iniziare i lavori nella zona monumentale di Roma, pag. 218, 219.
- GHIGLIERI S. E. conte Francesco, senatore. Regio decreto che lo nomina vice-presidente del Senato, pag. 10 — è eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 38 — id. commissario di vigilanza al Fondo culto, 238.
- GINESTRELLI Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 849.
- GRAVINA marchese comm. Luigi, senatore. È nominato questore del Senato, pag. 11.
- GRAZIA E GIUSTIZIA E CULTI. Bilanci:
- 1898-99 (Disegno di legge N. 23). Presentazione, pag. 193 — discussione, 381 — votazione ed approvazione, 568.
- Progetti di legge:
- Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretori dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio (N. 30). Presentazione, pag. 321 — discussione, 364 — votazione ed approvazione, 366.
- Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata ai comuni delle rendite delle sopresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose (N. 60). Presentazione, pag. 906 — discussione, 1042 — votazione ed approvazione, 1063.
- Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso (N. 62). Presentazione, pag. 950. — (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Inghil-*
- leri presidente e relatore, Cerruti Carlo segretario, Finali, Miceli e Teti. Pronta la relazione*).
- Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66). Presentazione, pag. 1040 — discussione, 1201 — votazione ed approvazione, 1202.
- Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 88). Presentazione, pag. 1346 — discussione, 1390 — votazione ed approvazione, 1391.
- GRIFFINI avv. comm. Luigi, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 39 — partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 246, 280 — chiede congedo, 449 — quale relatore dichiara sperare che il Senato potrà presto venire alla discussione del disegno di legge sui Monti frumentari, 678 — difende nella discussione avanti al Senato il detto disegno di legge, 725, 747, 757, 760, 762, 763, 766, 768, 770, 772, 774 — Annunzio della sua morte e cenni necrologici, 814.
- GUARNERI prof. avv. comm. Andrea, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 38 — chiede alla Presidenza se il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona sarà distribuito prima che venga in discussione, 43 — ringrazia il presidente per la risposta affermativa, 43 — partecipa alla discussione dell'indirizzo stesso, 47, 57 — quale relatore fa alcune osservazioni sul progetto di legge: Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno, 90, 91.
- GUERRA. Bilancio:
- 1898-99 (Disegno di legge N. 12). Presentazione pag. 83 — discussione, 221 — votazione ed approvazione, 235.
- 1899-900 (Disegno di legge N. 67). Presentazione 15 giugno — (*In esame presso la Commissione permanente di finanza — Pronta la relazione del senatore Taverna*).

INDICE

Progetti di legge :

Proroga delle riduzioni nelle eccedenze dei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria (N. 1). Presentazione, pag. 31 — discussione, 40 — votazione ed approvazione, 40 (1).

Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (N. 5). Presentazione, pag. 43 — discussione, 87 — votazione ed approvazione, 120.

Proroga delle riduzioni nelle eccedenze dei quadri degli ufficiali subalterni di fan-

(1) Questo disegno di legge, modificato dalla Camera dei deputati, fu ripresentato al Senato nella seduta del 13 novembre 1898. (V. Stampato N. 1-B).

teria (N. 1-B). Presentazione, pag. 132 — discussione, 237 — votazione ed approvazione, 238.

Disposizioni sui colombi viaggiatori (N. 48). Presentazione, pag. 790 — (*All'esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori De Sonnaz, presidente, Taverna, segretario e relatore, Paternostro, Ricotti e Rolandi*). GUERRIERI-GONZAGA marchese comm. Carlo, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari, 87, 89 — id. id. del disegno di legge: Ritiro dei buoni di Cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento, 780.

I

INDIRIZZO in risposta al discorso della Corona; lettura e relativa discussione e votazione, pag. 46 e segg. fino a pag. 59.

INGHILLERI comm. Calcedonio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, pag. 148.

INIZIATIVA PARLAMENTARE. (V. *Progetti di legge e proposte*).

Progetti di legge :

Concessione di una lotteria a beneficio della Società « Dante Alighieri » (N. 38). Presentazione, pag. 341 — discussione, 668 — votazione ed approvazione, 670.

Lotteria a favore dell'esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899 (N. 39). Presentazione, pag. 341 — discussione, 668 — votazione ed approvazione, 670.

Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici (N. 40). Presentazione, pag. 341 — discussione, 668 — votazione ed approvazione, 670.

Aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei (N. 49). Presentazione, pag. 816 — discussione, 937 — votazione ed approvazione, 938.

Aggregazione del comune di Bentivoglio

alla pretura di S. Giorgio di Piano (N. 50). Presentazione, pag. 816 — discussione, 912 — votazione ed approvazione, 923.

Provvedimenti circa il patrimonio delle religiose cappuccine di Città di Castello (N. 51). Presentazione, pag. 816 — discussione, 912 — votazione ed approvazione, 923.

INTERNO. Bilanci :

1898-99 (Disegno di legge N. 35). Presentazione, pag. 337 — discussione, 564 — votazione ed approvazione, 670.

Progetti di legge :

Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali (N. 4). Presentazione, pag. 43 — discussione, 132 — votazione ed approvazione 174.

Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno (N. 6). Presentazione, pag. 60 — discussione, 89 — votazione ed approvazione, 120.

Istituzione dell'armadio farmaceutico nei Comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia (N. 13). Presentazione, pag. 83 — discussione, 777 — votazione ed approvazione, 781.

Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini (N. 14). Presentazione, pag. 83 — discussione, 818 — votazione ed approvazione, 820.

INDICE

Abolizione dei vincoli e privilegi esistenti in alcune parti del Regno per l'esercizio della farmacia (N. 15). Presentazione, pag. 83. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Rattazzi, presidente e relatore, Scelsi, segretario, Pagano, Senise e Todaro*).

Autorizzazione di seppellimento nel tempio di S. Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Perez (N. 34). Presentazione, pag. 322 — discussione, 779 — votazione ed approvazione, 781.

Sorveglianza dell'esercizio delle farmacie (N. 46). Presentazione, pag. 763. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Todaro, presidente e relatore, Massarucci, segretario, Del Zio, Gamba e Paternostro*).

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 47). Presentazione, pag. 763 — discussione, 1067 — votazione ed approvazione, 1134.

Concessione della naturalità italiana al principe Aslan d'Abro Pagratide (N. 58). Presentazione, pag. 835 — discussione, 924 — votazione ed approvazione, 938.

Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela - Consorzi comunali facoltativi - Vigilanza (N. 59). Presentazione, pagina 835. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Paternò presidente, Garelli segretario, Lanzara relatore, Saredo e Sensales. Pronta la relazione*).

INTERPELLANZE :

del senatore Buonamici al ministro della pubblica istruzione per sapere quali furono le cause le quali mossero il Governo a concedere direttamente od a rilasciare ai rettori la facoltà di prorogare, al di là del termine regolamentare, l'inaugurazione dell'anno accademico e l'incominciamento delle lezioni nelle Università. Annunzio, pag. 17 — svolgimento, 18;

del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie. Annunzio, pag. 45 — svolgimento, 77, 79;

del senatore Melodia al ministro dei lavori pubblici sulle condizioni nelle quali si tro-

vano, per effetto dell'orario ora in vigore, gli abitanti dei comuni attraversati dalla linea di Rocchetta-Santa Venere-Gioia. Annunzio, pag. 158 — svolgimento, idem;

del senatore Righi al ministro della pubblica istruzione circa le condizioni del palazzo ducale di Venezia, intorno al quale sorsero in questi giorni delle preoccupazioni gravissime. Annunzio, pag. 241 — svolgimento, 265;

del senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione sui disordini avvenuti nella Università di Palermo. Annunzio, pag. 498 — svolgimento, 521, 522;

del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'Estremo Oriente. Annunzio, pag. 812 — svolgimento, 835;

dei senatori Di Camporeale e Vitelleschi al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri per sapere: 1° se il Governo del Re ha avuto conoscenza di un accordo anglo-francese, il cui effetto sarebbe l'eventuale possesso per parte della Francia dei territori retrostanti la Tripolitania; 2° in caso affermativo per sapere quali passi ha fatto, o intende fare il Governo del Re, per far conoscere a quelle Potenze amiche la gravità che avrebbe per l'Italia, sì per i suoi interessi commerciali, sì e soprattutto quale Potenza mediterranea, qualsiasi ulteriore mutamento nelle attuali condizioni degli Stati situati sulla costa mediterranea dell'Africa. Annunzio, pag. 905 — svolgimento, 941;

del senatore Codronchi al ministro della pubblica istruzione intorno alle trattative di acquisto per parte dello Stato della Galleria Borghese. Annunzio, pag. 912 — svolgimento, 918;

del senatore Serena al ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge 14 luglio 1898, che autorizzava la spesa di L. 120,000 per gli studi e la compilazione di un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie. Annunzio, pag. 1098 — svolgimento, 1099;

del senatore Codronchi al ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato di-

INDICE

pendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, verso i comuni della Sicilia. Annunzio, pag. 1005 — svolgimento, 1334;

del senatore Pierantoni al ministro di grazia e giustizia sulla condizione fatta al Senato dal decreto 22 giugno 1899. Annunzio e svolgimento, pag. 1390.

ISTRUZIONE PUBBLICA. Bilanci:

1898-99 (Disegno di legge N. 20). Presentazione, pag. 93 — discussione, 238 — votazione ed approvazione, 337.

Progetti di legge:

Approvazione della Convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna (N. 18). Presentazione, pag. 86 — discussione, 850 — votazione ed approvazione, 899.

Aumenti di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per iniziare i lavori nella zona monumentale di Roma (N. 19). Presentazione, pag. 86 — discussione, 218 — votazione ed approvazione, 235.

L

LACAVA avv. comm. Pietro, deputato. Ministro dei lavori pubblici. (*V. ministro dei lavori pubblici*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022 — è confermato in tale ufficio, 1026.

LAMPERTICO dott. comm. Fedele, senatore. Partecipa alla discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 53, 59 — è eletto membro della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e le tariffe doganali, 270 — partecipa alla discussione provocata dalla deliberazione presentata dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, 454, 468, e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio che presenterà un progetto di legge quanto agli archivi, che presenterà inoltre un progetto di legge per il riordinamento delle Amministrazioni centrali e provinciali e per lo stato degl'impiegati e passa alla votazione del capitolo primo », 468 — spiega meglio il concetto che lo ha mosso a presentare quest'ordine del giorno, 470 — riparla sullo stesso bilancio, 499, 500.

LANCIA DI BROLO marchese comm. Corrado, senatore. È nominato commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 238.

LANZA conte comm. Carlo, senatore del Regno, presta giuramento, pag. 13.

LANZARA avv. comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42

— approvazione id., 84 — presta giuramento, 127 — come collaboratore del senatore Gagliardo nell'alto ufficio che egli tenne nell'amministrazione delle finanze dello Stato, si associa alla bella commemorazione fatta dal presidente, e prega il Senato di voler inviare alla famiglia del defunto e al Comune che gli dette i natali, le condoglianze del Senato, 904.

LAVORI PUBBLICI. Bilanci:

1898-99 (Disegno di legge N. 11). Presentazione, pag. 83 — discussione, 158 — votazione ed approvazione, 231.

Progetti di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi (N. 2). Presentazione, pag. 32 — discussione, 1100 — votazione ed approvazione, 1192.

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3). Presentazione, pag. 32 — discussione, 1205 — votazione ed approvazione, 1358.

Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli istituti ferroviari di previdenza (N. 29). Presentazione, pag. 321 — discussione, 365 — votazione ed approvazione, 366.

Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata (N. 52). Presentazione, pag. 844 — discussione, 959 — votazione ed approvazione, 1006.

INDICE

Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo (N. 55). Presentazione, pag. 817 — discussione, 921 — votazione ed approvazione, 938.

Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 (N. 56). Presentazione, pag. 817 — discussione, 921 — votazione ed approvazione, 958.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 57). Presentazione, pag. 817. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Taverna presidente, Roux segretario, Adamoli relatore, Casana e Zanolini*).

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 61). Presentazione, pag. 906. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Roux presidente, Barsanti segretario e relatore, Calenda Andrea, Cremona e Vitelleschi*).

Proroga al 30 giugno 1899 dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15

agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 63). Presentazione, pag. 981 — discussione, 1005 — votazione ed approvazione, 1006.

Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza (N. 90). Presentazione, pag. 1393 — discussione, 1421 — votazione ed approvazione, 1422.

LEVI barone comm. Ulderico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 62 — presta giuramento, 649 — domanda uno schiarimento al relatore del disegno di legge: Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, 762, 763.

LORU prof. comm. Antioco, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 27.

LUCCHINI Giovanni, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia, pag. 1236, 1280, 1298, 1328, 1330.

LUZI marchese comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 421.

M

MAJELLI comm. Domenico, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — Approvazione id., 63 — presta giuramento, 86.

MANGILLI avv. comm. Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 370.

MARINA. Bilanci:

1898-99 (Disegno di legge N. 16). Presentazione, pag. 83 — discussione, 227 — votazione ed approvazione, 235.

MARIOTTI avv. comm. Filippo, senatore. È proclamato segretario della Presidenza, pag. 38.

MARSELLI comm. Nicola, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 957.

MARSENGO-BASTIA comm. Ignazio, deputato, sottosegretario di Stato agli interni. Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

MASSABÒ avv. comm. Vincenzo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pa-

gina 42 — approvazione id., 62 — presta giuramento, 85 — chiede congedo, 370.

MASSARANI dott. comm. Tullo, senatore. Chiede congedo, pag. 370 — propone che sieno dal Senato inviati ringraziamenti al senatore Monteverde pel dono da questi fatto del busto di Leopardi, scolpito in marmo pario, 676.

MASSARUCCI conte comm. Alceo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento per assegni ai veterani delle guerre del 1848-49 per l'esecuzione della legge 4 marzo 1898, n. 46 e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato, plaudendo concorde alla nobile e veramente patriottica proposta del ministro del tesoro che, di concerto con il ministro della guerra, rende possibile la giusta ed equanime applicazione della legge 4 marzo del cadente anno, esprime voto che

INDICE

- il fondo di L. 2,100,000 oggi assegnato per gli assegni vitalizi ai veterani delle campagne '48 e '49 sia consolidato nei bilanci avvenire in modo che si renda possibile il provvedere, senza altre leggi, di assegni o di ricoveri anche quei superstiti volontari che presero parte alle successive campagne dell' indipendenza e che si trovassero in condizione assolutamente miserabile », pag. 130 — lo ritira, 131 — svolge alcune considerazioni in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, 165.
- MAZZOLANI** avv. comm. Carlo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 63 — presta giuramento, 69.
- MELODIA** comm. Niccolò, senatore. Presenta una interpellanza al ministro dei lavori pubblici così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare l' onorevole ministro dei lavori pubblici sulle condizioni nelle quali si trovano, per effetto dell' orario ora in vigore, gli abitanti dei comuni attraversati dalla linea Rocchetta-Santa Venere-Gioia », pagina 158 — la svolge in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, 158 — risponde alle osservazioni dell' onorevole ministro, 165 — chiede congedo, 681.
- MESSEDAGLIA** dott. comm. Angelo, senatore. È proclamato membro della Commissione per la biblioteca, pag. 39.
- MEZZACAPO** S. E. comm. Carlo, senatore. Si associa alla commemorazione del defunto senatore Cosenz, pag. 30 — è proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 38 — è proclamato membro della Commissione di finanza, 39 — quale vicepresidente della Commissione di finanze espone quali furono i sentimenti che hanno mosso la stessa Commissione nel proporre un ordine del giorno sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, 466, 472 — a nome della Commissione di finanze presenta un nuovo ordine del giorno, 473 — in risposta al senatore Zanolini ed a nome della Commissione permanente di finanze dichiara che nei decorsi giorni, stante lo stato di crisi in cui si è trovata la Commissione, essa non ha potuto occuparsi di qualsiasi progetto. Non appena rieletto il presidente la Commissione riprenderà i suoi lavori e fra i primi progetti di legge dei quali si occuperà vi sarà pur quello relativo all' Università di Bologna, 677 — fa presente al Senato che il senatore Tommasi-Crudeli si trova da parecchio tempo ammalato ed è stato colpito da gravissima sventura domestica. Prega il presidente di voler comunicare quelle notizie sulle presenti condizioni della salute dell' egregio collega, che fossero a sua cognizione, 829 — chiede congedo, 1026.
- MEZZANOTTE** comm. Camillo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Sistemazioni delle contabilità comunali e provinciali, 134, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 155, 156, 157 — id. id. del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1107, 1110, 1111, 1130, 1140, 1146, 1155, 1161, 1164.
- MICELI** comm. Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 94 — presta giuramento, 366 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 709.
- MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO** (Fortis avvocato comm. Alessandro, deputato):
- Difende, davanti al Senato, lo stato di previsione della spesa del suo Ministero, pag. 268, 282, 286, 292 — dichiara di non avere difficoltà ad acconsentire ad una preghiera rivoltagli dal senatore Finali circa la conversione dei Monti frumentari in Casse di prestanze agrarie, 678 — difende il disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 710 — id. il disegno di legge: Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, 733, 740, 758, 759, 760, 765, 770, 775 — annunzio delle sue dimissioni, 1022.
- (Salandra dott. Antonio, deputato):
Annunzio della sua nomina, pag. 1026.

INDICE

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Canevaro commendator Felice Napoleone, senatore):

Difende il disegno di legge: Prestito di un milione al Governo provvisorio di Creta, pag. 125, 126 — id. lo stato di previsione della spesa del suo dicastero, 753 — id. il disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 700, 722 — risponde ad una interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'Estremo Oriente, 835, 844 — prega i senatori Camporeale e Vitelleschi a differire lo svolgimento di una loro interpellanza, 911 — risponde alla detta interpellanza così concepita: « I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri e il presidente del Consiglio, per sapere: 1° se il Governo ha avuto conoscenza di un accordo anglo-francese, il cui effetto sarebbe l'eventuale possesso, per parte della Francia, dei territori circostanti la Tripolitania; 2° in caso affermativo, per sapere quali passi ha fatto o intenda fare il Governo del Re per far conoscere alle potenze amiche la gravità che avrebbe per l'Italia, si nei suoi interessi commerciali, si e soprattutto, come potenza mediterranea, qualsiasi ulteriore mutamento nelle attuali condizioni degli Stati situati sulla costa mediterranea dell'Africa », 944, 954 — annunzio delle sue dimissioni, 1022.

— (Visconti-Venosta marchese Emilio, senatore):

Annunzio della sua nomina, pag. 1026.

MINISTRO DELLE FINANZE (Carcano avv. commendatore Paolo, deputato):

Sostiene la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99, pag. 96, 98, 106 — prega il Senato di voler delegare alla Commissione di finanze l'esame del progetto di legge presentato il giorno innanzi per: Restituzioni e alienazioni di beni devoluti al demanio dello Stato per debiti d'imposta; con incarico di riferirne nella giornata stessa trattandosi di progetto di legge molto urgente, 350 — si associa alla com-

memorazione del senatore Rogadeo, 675 — annunzio delle sue dimissioni, 1022.

— (Carmine ing. comm. Pietro, deputato):

Annunzio della sua nomina, pag. 1026.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (Finocchiaro-Aprile comm. avv. Camillo, deputato):

Si associa alla commemorazione del senatore Sangiorgi, pag. 381 — difende davanti al Senato lo stato di previsione della spesa del suo dicastero, 387, 388, 409, 439, 478, 479, 487, 495, 496, 499, 508 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 792, 793, 794 — svolge alcune considerazioni in occasione della discussione del progetto di legge: Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide, 924, 934 — sostiene la discussione del disegno di legge nuovamente presentato al Senato per disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 1010, 1015, 1017 — annunzio delle sue dimissioni, 1022.

— (Bonasi conte prof. Adeodato, senatore):

Annunzio della sua nomina, 1026 — si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Sandonnini, 1030 — difende il disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, 1055 — accetta con riserva di riferire al presidente del Consiglio una interpellanza del senatore Pierantoni, 1391.

MINISTRO DELLA GUERRA (Di San Marzano Asinari S. E. cav. Alessandro, senatore):

Si associa alle commemorazioni fatte dal presidente del Senato dei senatori defunti durante le ferie, pag. 28 — chiede l'urgenza pel disegno di legge: Proroga delle riduzioni nelle eccedenze dei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria, e propone che sia inviato alla stessa Commissione ch'ebbe ad esaminarlo nella passata sessione, sostituendo un nuovo commissario al defunto generale Cosenz, 31 — sostiene la discussione

INDICE

del disegno di legge: Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari, 87 — a nome del Governo si associa alle meste parole pronunciate dal presidente in onore del senatore Marselli, ricorda gli eminenti meriti militari del defunto e le sue doti di scrittore di cose militari sovra ogni altro celebrato, 950 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Di Sortino fatta dal presidente, 1010 — annunzio delle sue dimissioni, 1022.

— (Mirri generale Giuseppe, senatore):

Annunzio della sua nomina, pag. 1026.

MINISTRO DELL'INTERNO (V. anche *Presidente del Consiglio*). (Pelloux S. E. comm. Luigi, senatore):

Risponde ad alcune osservazioni fatte dai senatori Odescalchi, Guarneri ed altri nella discussione dell'indirizzo in risposta della Corona, pag. 55 — si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Bianchi Giulio, 83 — risponde ad alcune osservazioni in occasione della discussione del disegno di legge: Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno, 91 — difende il disegno di legge: Sistemazione delle contabilità provinciali e comunali, 137, 139, 141, 145, 147 — interviene nella discussione circa una deliberazione sopra l'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1898-99, 343, 347, 348, 350 — si associa, a nome del Governo, agli augurî espressi dal senatore Canonico al presidente ed ai senatori, 367 — si associa alla commemorazione del defunto senatore Carlo Luzi, 422 — interviene nella discussione di un ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 432, 445, 463, 468, 469, 471, 473 — difende lo stato di previsione della spesa del suo dicastero, 599, 608, 615, 619, 621, 626, 631, 634, 655 — id. il disegno di legge: Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia, 779 — accetta a nome del suo collega degli esteri una interpellanza del senatore Di Campo-

reale, 812 — si associa alla commemorazione dei senatori Bastogi, Garzoni e Grifini, 816 — difende il disegno di legge: Fabricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 818, 820, 825, 826, 827 — a nome del Governo si associa alle parole di rimpianto che il presidente ha pronunziato in memoria dei senatori Gagliardo e Cencelli, 905 — accetta una interpellanza rivolta a lui ed al ministro degli esteri dai senatori Di Camporeale e Vitelleschi, 906 — prega il Senato di consentire che detta interpellanza sia svolta nella prossima seduta del Senato, 906 — crede conveniente, perchè il Governo possa rispondere in modo esauriente, che gl'interpellanti parlino prima, ma se l'altro interpellante, il senatore Vitelleschi, si rimette e aderisce a quanto ha già detto il senatore Di Camporeale, il Governo non ha nessuna difficoltà a rispondere subito, 944 — partecipa alla discussione di questa interpellanza, 954 — dichiara al Senato che esaminata la situazione manifestatasi alla Camera dei deputati nello svolgimento di una interpellanza di questione di politica estera, che il Governo desiderava di non pregiudicare, il Ministero ha deciso di rassegnare le sue dimissioni nelle mani di S. M. il Re, 1022 — annuncia l'accettazione da parte di S. M. il Re, delle dimissioni del passato Gabinetto e comunica la formazione del nuovo Ministero, dando lettura dei nomi dei nuovi ministri e sottosegretari di Stato, 1026 — difende il disegno di legge: Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 1073, 1086, 1094.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA (Baccelli professore comm. Guido, deputato):

Risponde ad una interpellanza del senatore Buonamici che chiede quali furono le cause le quali mossero il Governo a concedere direttamente o lasciare ai rettori la facoltà di prorogare al di là del termine regolamentare l'inaugurazione dell'anno accademico e l'incominciamento delle lezioni nelle Università, pag. 19 — id. all'interpellanza del senatore Cardarelli sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie, 71, 75, 78, 79 — id. ad alcune osservazioni fatte dal senatore Gar-

INDICE

neri in occasione della discussione del disegno di legge: Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per iniziare i lavori nella zona monumentale di Roma, 219 — sente il dovere di ringraziare il Senato per il voto così generosamente dato a questo progetto di legge e lo ringrazia quale legittimo discendente del Senato romano e, come quello, geloso custode delle glorie e delle grandezze avite, 220 — risponde ad una interpellanza a lui rivolta dal senatore Righi circa le condizioni del palazzo ducale di Venezia, intorno alle quali erano sorte in quei giorni preoccupazioni gravissime, 267 — difende davanti al Senato lo stato di previsione del suo Ministero 308, 311, 312, 314, 315, 323, 324, 325 — risponde ad una interpellanza del senatore Paternò sui disordini universitari a Palermo, 521 — si unisce in nome del Governo al sincero e amoroso rimpianto che l'illustre presidente fece del senatore Potenziani, 850 — difende il disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il comune, la provincia e l'Università di Bologna, 892, 898 — accetta una interpellanza del senatore Codronchi intorno alle trattative di acquisto per parte dello Stato della galleria Borghese, 912 — vi risponde, 919 — annunzio delle sue dimissioni, 1022 — è confermato in tale carica, 1026.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (Lacava commendatore Pietro, deputato):

Presenta due progetti di legge, l'uno dei quali per la bonificazione delle paludi e terreni paludosi, prega sia trasmesso alla Commissione di finanze che già ebbe ad esaminarlo nella precedente sessione; l'altro riguardante le disposizioni per la conservazione della laguna veneta, prega sia ripreso allo stato di relazione, pag. 32 — difende il bilancio del proprio Ministero, 162, 169, 179, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 191, 192, 211 — id. il disegno di legge: Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza, 365 — id. il disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle fer-

rovie da concedersi alla industria privata, 991, 1005 — annunzio delle sue dimissioni, 1022 — è confermato in tale carica, 1026 — risponde ad una interpellanza del senatore Serena a lui rivolta sull'acquedotto pugliese, 1098, 1099 — difende il disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1108, 1111, 1130, 1131, 1144, 1149, 1156, 1162, 1163, 1164 — id. il disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna veneta, 1205, 1267, 1269 — si associa a nome del Governo alla commemorazione fatta dal presidente del defunto senatore Sforza-Cesarini, 1218, 1278, 1299, 1302, 1307, 1310, 1312, 1313, 1315, 1319, 1325, 1328, 1330.

MINISTRO DELLA MARINA (Palumbo comm. Giuseppe, deputato):

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

— (Bettòlo S. E. Giovanni, deputato):

Annunzio della sua nomina, pag. 1026.

MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (Nasi comm. Nunzio, deputato):

Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

— (Di San Giuliano S. E. marchese Antonino, deputato):

Annunzio della sua nomina, pag. 1026.

MINISTRO DEL TESORO (Vacchelli comm. Pietro, senatore):

Difende il disegno di legge: Aumento dello stanziamento per assegni ai veterani delle guerre del 1848-49 per l'esecuzione della legge 4 marzo 1898, pag. 131 — parla in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, 193 — id. sul cap. 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 496, 497 — difende lo stato di previsione della spesa del suo Ministero, 563 — id. lo stato di previsione dell'entrata, 640, 645, 647 — si associa alla commemorazione del senatore Dossena, 683 — id. il disegno di legge: Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento, 780 — id. il disegno di legge: Disposizioni relative alla inasequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe assegni e pensioni, 785, 788, 796 — ritira il citato disegno di legge, 801 — annunzio delle sue dimissioni, 1022.

INDICE

— (Boselli avv. Paolo, deputato):

Annunzio della sua nomina, pag. 1026 — difende, in unione al collega dei lavori pubblici, il disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi, 1151, 1167, 1168 — parla nella discussione del progetto di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, 1169 — prega il senatore Codronchi di differire lo svolgimento di una interpellanza a lui diretta intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, per i comuni della Sicilia, confidando nell'opera del Governo, il quale provvederà a tempo opportuno, dopo la discussione del progetto di legge sulla materia che ora si trova dinanzi

alla Camera deputati, 1333 — difende il disegno di legge: Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-900, 1337, 1338 — id. il disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900, 1348.

MIRRI comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 61 — presta giuramento, 62 — annunzio della sua nomina a Ministro della guerra, 1026 (V. *Ministro della guerra*).

MONTEVERDE prof. comm. Giulio, senatore. Annuncia con lettera al presidente di avere compiuto e di fare dono al Senato di un busto di Leopardi scolpito in marmo pario, pag. 675.

N

NASI avv. comm. Nunzio, deputato, ministro delle poste e dei telegrafi (V. *Ministro delle poste e dei telegrafi*). Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

NEGRI dott. comm. Gaetano, senatore. Partecipa alla discussione dello stato di previsione del Ministero dall'interno, pag. 568, 607 — chiede congedo, 957.

NEGROTTO-CAMBIASO march. Lazzaro, senatore. Propone che sia deferita al presidente la nomina di un commissario per l'esame del disegno di legge riguardante la laguna veneta, in sostituzione del defunto senatore Bianchi, pag. 92 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento per assegni ai veterani delle guerre del 1848-49 per l'esecuzione

della legge 4 marzo 1898, n. 46, 129 — id. del bilancio dei lavori pubblici, 185, 186 — id. del disegno di legge: Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese, 705 — id. del disegno di legge: Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia, 778, 779.

NIGRA S. E. conte Costantino, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Prestito di un milione in oro al Governo provvisorio di Creta, pag. 121.

NOBILI avv. comm. Nicolò, senatore. Fa alcune osservazioni a proposito del cap. 325 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, pag. 325.

O

ODESCALCHI S. E. principe Baldassarre, senatore. Partecipa alla discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 53, 57 — id. alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 251 — svolge

alcune considerazioni sulle dimissioni presentate dalla Commissione permanente di finanze, 378 — partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Di Campo-reale al ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue

INDICE

o intende di seguire nell' Estremo Oriente, 841.

OLIVERI comm. Eugenio, senatore. Annunzio della sua nomina, pag. 42 — approvazione id., 754 — presta giuramento, 804.

OMAGGI (Elenco di), pag. 37, 153, 687, 833, 910, 1065, 1389.

ONORANZE:

Il Senato, plaudendo alle parole proferte dal presidente in onore del senatore Farini, delibera per acclamazione, di dare incarico al suo presidente di mandare al senatore Farini un saluto ed un augurio, e cioè che possa egli, quando che sia, e al più presto possibile, ristabilirsi in salute, e riprendere il suo posto, pag. 13;

id. delibera che sia eretto nelle sue sale un busto a ricordo perpetuo dell' illustre senatore Enrico Cosenz, quale omaggio dovuto ad uno dei più grandi servitori dell' Italia, pag. 31;

su proposta del senatore Sprovieri, il Senato delibera di inviare le sue condoglianze alla famiglia del senatore Luzi, pag. 422;

id. del senatore Serena, che si esprimano le condoglianze del Senato alla famiglia del senatore Rogadè, al comune di Bitonto ed alla provincia di Bari;

id. del senatore Massarani, il Senato delibera di inviare sentiti ringraziamenti al senatore Monteverde pel dono da lui fatto al Senato di un busto di Leopardi, pag. 676;

il senatore Del Zio propone ed il Senato approva che si invii un telegramma di congratulazione al presidente Saracco, il quale in questi giorni ha ricevuto solenni onoranze in occasione del cinquantesimo anniversario della sua nomina a consigliere comunale della città natale, pagina 677;

su proposta del presidente, il Senato delibera che alla commemorazione della battaglia di Novara esso sia rappresentato dai senatori che appartengono alla provincia di Novara, aggiunge che questa rappresentanza sarà certamente onorata dalla presidenza di un illustre senatore, il generale Ricotti, pag. 811;

id. dei senatori Lanzara e Sprovieri, il Senato approva che sieno mandate le sue

condoglianze alle famiglie dei defunti senatori Cencelli e Gagliardo, pag. 905;

il Senato delibera, su proposta del presidente, che, per massima, il presidente sia autorizzato, senza speciale proposta e relativa deliberazione, a mandare a nome del Senato le condoglianze alle famiglie dei colleghi defunti, pag. 905;

su proposta dei senatori Odescalchi e Pierantoni, il Senato delibera di far giungere alle Presidenze delle Cortes di Spagna, per organo del suo presidente, le proprie condoglianze per la morte di Emilio Castelar, pag. 1031;

il Senato, su proposta del senatore Finali, approvata con vivi e generali applausi, delibera d' inviare al Duca degli Abruzzi i più caldi auguri, perchè il grande viaggio da esso intrapreso nelle regioni polari si compia felicemente secondo i suoi alti desiderii e singolarmente per il progresso delle scienze geografiche e naturali, pagina 1042.

ORDINI DEL GIORNO:

del senatore Massarucci sul disegno di legge: Aumento dello stanziamento per assegni ai Veterani delle guerre 1848-49 per l'esecuzione della legge 4 marzo 1898: « Il Senato, plaudendo concorde alla nobile e patriottica proposta del ministro del tesoro, con la quale, di concerto col ministro della guerra, rese possibile, con un nuovo stanziamento di fondi, la giusta ed equanime applicazione della legge 4 marzo del cadente anno, esprime il voto che il fondo di 2,100,000 lire oggi stanziato per gli assegni vitalizi ai veterani delle sole campagne del '48 e '49, sia consolidato nei bilanci avvenire in modo, che si possa provvedere, senza altre leggi, di assegni o di ricoveri anche quei superstiti volontari che presero parte alle successive campagne dell' indipendenza, e che per età ed assoluta povertà si trovassero in condizioni miserevoli » — presentato, pag. 131 — è ritirato dal proponente, id.;

dell' Ufficio centrale sul disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali: « Il Senato invita il Governo del Re a presentare nel corso della presente Sessione un disegno di legge che di-

INDICE

stingua in classi gli enti locali » — approvato, pag. 158;

della Commissione permanente di finanze in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per associarsi all'ordine del giorno col quale la Camera dei deputati « invita il Governo ad erogare la maggior parte degli stanziamenti del cap. 161 nell'impianto di nuovi vivai di viti americane per aiutare la ricostituzione di vigneti distrutti dalla fillossera » — approvato, pag. 292;

del senatore Saredo dopo l'annuncio delle dimissioni presentate dalla Commissione permanente di finanze — « Il Senato non prende atto delle dimissioni presentate dalla Commissione permanente di finanze » — approvato, pag. 379;

della Commissione permanente di finanze nella discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia: « Il Senato, convinto della urgenza di provvedere, con efficaci riforme legislative, alla istituzione dei giurati, assicurandole specialmente il concorso dei migliori cittadini, confida che ciò sarà argomento di sollecito studio e conseguenti proposte del Ministero » — annunziato, pag. 393 — approvato, 488;

del senatore Tajani nella stessa discussione: « Il Senato, ritenuto che con un disegno di legge, in via di preparazione, si propone che il servizio del Notariato sia trasportato dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'Interno;

« Ritenuto che i sopravanzi dei proventi degli Archivi notarili costituiscono la base finanziaria del detto disegno di legge, col quale si propone di unificare e disciplinare gli Archivi di Stato e i notarili;

« Visto l'impegno esplicitamente assunto dal presidente del Consiglio dei ministri, nella tornata 19 dicembre dell'altro ramo del Parlamento,

« Sospende la votazione sulla variazione al cap. 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, mercè emendamento al detto cap. 1°, riducendolo alla cifra originaria di lire 602,724 16 e passa alla discussione degli

altri capitoli » — annunziato, pag. 394 — viene modificato come segue: « Il Senato, convinto, nello stato delle cose, che non siano giustificate le riforme proposte nell'organico del Ministero di grazia e giustizia con aumento di spesa al capitolo 1°;

« Ritenuto che i sopravanzi dei proventi degli archivi notarili appartengono allo Stato, ed è opportuno conservarli intatti per i fini affermati nel corso della discussione del detto cap. 1°;

« Visto l'impegno esplicitamente assunto dal presidente del Consiglio dei ministri nella tornata 19 dicembre dell'altro ramo del Parlamento, per la prossima presentazione di un disegno di legge, pel quale tutto il servizio degli archivi notarili potrà essere mutato;

« Sospende l'approvazione dell'aumento proposto al capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, riducendola alla cifra di lire 602,724 16, e passa alla discussione degli altri capitoli », pag. 422 — subisce una nuova modificazione come appresso:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, che presenterà nel più breve tempo possibile i seguenti progetti di legge:

« 1° Sugli organici delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni dipendenti;

« 2° Sull'ordinamento degli archivi notarili; e presenterà inoltre un progetto di legge sullo stato degli impiegati civili » — approvato, pag. 475;

del senatore Serena sullo stesso argomento: « Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli ch'egli attuerà la riforma del ruolo organico da lui proposta quando, d'accordo coi ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, avrà presentato al Parlamento un disegno di legge sulla destinazione dei proventi degli archivi notarili, passa all'ordine del giorno », presentato, pag. 405 — ritirato 474;

del senatore Lampertico sullo stesso argomento: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri che presenterà un progetto di legge

INDICE

quanto agli archivi; che presenterà inoltre un progetto di legge per il riordinamento delle Amministrazioni centrali e provinciali, e per lo stato degli impiegati, passa alla votazione del capitolo 1° », presentato, pag. 468 — ritirato, 474;

del senatore Canonico sullo stesso disegno di legge: « Il Senato, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, e confidando che il Governo terrà conto dei desiderî manifestatisi nella presente discussione, i quali sono in sostanza quelli del paese, passa alla votazione del capitolo 1° », ritirato, pag. 474;

della Commissione permanente di finanze sul disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il comune, la provincia e l'Università di Bologna, così concepito: « Il Senato invita il Governo a modificare la presente convenzione sulle basi seguenti: 1° che sia dal Governo accettata l'anticipazione di lire 1,300,000 propostagli dal comune e dalla provincia di Bologna da essere impiegata nella esecuzione dei lavori contemplati nell'allegato A annesso alla convenzione; 2° che il Governo s'impegni a restituire la detta somma di L. 1,300,000 agli enti interessati al saggio del 4 per cento, mediante la prestazione di annualità di L. 80,000 ciascuna per 25 anni » — non è approvato, pag. 894;

dell'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge: Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide: « Il Senato, convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione, a complemento degli articoli 3 e 10 del Codice civile, invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge » — approvato, pag. 924;

del senatore Siacci sul disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata: « Il Senato invita il Governo: che negli atti di concessione di ferrovie sovvenzionate ai termini della presente legge, l'Amministrazione superiore stipuli che nel caso di abbandono dell'esercizio della ferrovia concessa, la stima da farsi dai tre arbitri inappellabili, a norma

dell'art. 254 della legge organica dei lavori pubblici, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, o per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente, e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata » — presentato, pag. 963 — approvato, 1001;

del senatore Ruspoli sullo stesso argomento: « Il Senato invita il Governo ad istituire, col regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, una Giunta di vigilanza, che prenda in esame le domande di costruzione di nuove ferrovie secondarie. Questa Giunta sarà composta di nove membri, dei quali tre eletti dal Senato, tre dalla Camera dei deputati e tre scelti dal Governo. La Giunta sarà sempre consultata dal Governo, prima di emettere i decreti per nuove costruzioni » — non è approvato, pag. 1005;

dell'Ufficio centrale che ha esaminato il detto progetto di legge:

« I. — Il Senato invita il Governo perchè nelle concessioni di nuove ferrovie con sovvenzione chilometrica a termini della presente legge accordi la precedenza a quelle ferrovie che congiungano tra loro o alle reti principali od ai porti del Regno i capoluoghi di provincia — approvato, pag. 1001.

« II. — Il Senato invita il Governo perchè, tanto nel conferimento di concessioni ferroviarie, quanto nel disegno delle nuove Convenzioni che faranno seguito allo attuale contratto di esercizio, ottenga che:

« a) siano, senza eccezione, obbligatoriamente stabilite stazioni comuni fra le ferrovie sussidiate e le grandi reti dello Stato, nonchè fra di loro, in ogni punto di incrocio o di innesto, quando lo scartamento del binario sia identico;

« b) sia sempre organizzato il servizio cumulativo nelle medesime stazioni fra le varie ferrovie che vi si incontrano, così come se tutte appartenessero allo Stato;

« c) quando la differenza di scartamento impedisca di stabilire stazioni comuni o servizio cumulativo nella medesima stazione, le stazioni e i binari a capo di ciascuna linea di reti diverse siano così avvicinati da age-

INDICE

volare quanto più è possibile il passaggio o il trasbordo dei viaggiatori e delle merci dall'una all'altra linea » — approvato, pag. 1001.

dell'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresses chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresses corporazioni religiose:

« Il Senato invita il Governo a provvedere sollecitamente alla piena e generale esecuzione dell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 » — approvato, pag. 1062.

del senatore Vitelleschi sul disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia:

« Il Senato, riconoscendo l'opportunità che le acque dei consorzi di scoli non sbocchino in laguna, invita il Governo a studiare i mezzi per raggiungere quello scopo, « confidando che frattanto saranno regolate con opportune norme le concessioni già fatte e non si permetteranno nuovi scoli, nè che si aumenti il volume di acqua di quelli interriti », pag. 1321 — ritirato, 1330.

dell'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia:

« I. - Il Senato, riconoscendo la necessità di provvedere:

« a) alla sistemazione dei fiumicelli Marzenego, Dese e Zero, specialmente per impedire le periodiche rotte del primo presso Mestre, e l'invasione delle sue torbide nelle barene di Marghera;

« b) al miglioramento ed alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione,

« Invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile » — approvato, pag. 1329.

« II. - Il Senato confida che il Governo provvederà efficacemente affinché i consorzi mantengano in buone condizioni idrauliche e di igiene così i propri territori confinanti con la laguna, come i canali rispettivi che vi sboccano » — approvato, pag. 1329.

« III. - Il Senato invita il Governo a studiare il modo di contenere le acque che arrivano alla laguna affinché, per quanto è possibile, non sieno di pregiudizio al buon regime lagunare e all'igiene » — approvato, pag. 1330.

P

PAGANO GUARNASCHELLI S. E. comm. G. Battista, senatore. Quale relatore partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, pag. 786, 790, 792, 795, 796, 797, 798 — id. id. dello stesso disegno di legge ripresentato sotto il n. 8-B, 1013, 1017, 1018.

PALUMBO comm. Giuseppe, vice-ammiraglio, deputato, ministro della marina (V. *Ministro della marina*). — Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

PAPADOPOLI conte comm. Nicolò, senatore. Funge da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9.

PARPAGLIA nob. avv. comm. Salvatore, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pa-

gina 42 — approvazione id., 84 — presta giuramento, 369 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 1082 — id. alla discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1102, 1110.

PASCALÉ S. E. Emilio comm. senatore. Chiede congedo, pag. 1890.

PATERNÒ DI SESSA prof. comm. Emanuele, senatore. È chiamato ad esercitare le funzioni di segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 39 — id. id. della Commissione di contabilità interna, 39 — id. id. della Commissione di finanze, 40 — fa una dichiarazione in occasione della

INDICE

- discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, 302 — partecipa alla discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, 382, 405, 454 — sua interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica, sui disordini avvenuti alla Università di Palermo, 498 — svolgimento della stessa, 521, 522 — interviene nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, 567, 577.
- PATERNOSTRO** dott. comm. Francesco, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, pag. 138, 139, 142, 143, 145 — id. del disegno di legge: Disposizioni relative alla inasequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 794, 795, 796 — propone che si inviino le condoglianze del Senato alla famiglia del defunto senatore Sforza-Cesarini, 1218.
- PECILE** dott. comm. Luigi, senatore. Partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, pag. 249 — id. id. del Ministero degli affari esteri, 351, 353.
- PELLEGRINI** avv. comm. Clemente, senatore. Parla sul capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, pag. 324 — id. sulla deliberazione circa l'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1898-1899, 349, 350 — quale relatore difende il disegno di legge: Proroga dei provvedimenti degli art. 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza, 365 — interloquisce nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 494, 495, 498, 500 — id. nella discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle rendite delle sopresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle sopresse corporazioni religiose, 1045, 1057, 1059, 1060 — partecipa alla discussione del
- disegno di legge: scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 1075, 1084, 1085, 1086, 1087, 1090 — id. alla discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1110, 1111, 1130, 1131, 1136, 1142, 1145, 1152, 1156, 1160, 1169 — quale presidente dell'Ufficio centrale, che lo ha esaminato, partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia, 1236, 1244, 1277, 1295, 1301, 1306, 1307, 1311, 1312, 1313, 1314, 1321, 1323, 1326, 1328, 1329, 1335.
- PELLOUX** S. E. comm. Luigi, tenente generale, senatore (Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno). (V. *Presidente del Consiglio e ministro dell'interno*). Annunzio delle sue dimissioni, pagina 1022 — è confermato in tale carica, 1026.
- PESSINA** avv. prof. comm. Enrico, senatore. R. decreto di sua nomina a vicepresidente del Senato, pag. 10.
- PETIZIONI** (Sunto di) pag. 21, 81, 121, 237, 297, 369, 525, 649, 676, 682, 801, 809, 834, 873, 901, 909, 917, 941, 957, 981, 1025, 1029, 1065, 1137.
- PIAGGIO** comm. Erasmo, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 754 — presta giuramento, 829.
- PIERANTONI** prof. avv. comm. Augusto, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Prestito di un milione in oro al Governo provvisorio di Creta, pag. 122 — id. dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, 302 — id. alla discussione di una interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'Estremo Oriente, 841 — id. alla discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione tra il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 877 — id. sul disegno di legge: Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide, 925, 935 — quale primo firmatario svolge una proposta di 23 senatori circa la nomina di una Commissione per

INDICE

studiare la emendazione del regolamento, 1035 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio provvisorio 1899-900, 1336, 1337 — annunzio di una sua interpellanza al ministro di grazia e giustizia sulla situazione fatta al Senato dal decreto 22 giugno 1899, 1390, 1391.

PISA comm. Ugo senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 734 — presta giuramento, 853 — chiede congedo, 1393.

POLTI avv. comm. Achille, senatore. Chiede congedo, pag. 370.

PORRO prof. comm. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 82, 370, 957.

POSTE E TELEGRAFI. Bilanci:

1898-99 (Progetto di legge N. 27). Presentazione, pag. 249 — discussione, 359 — votazione ed approvazione, 367.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (V. anche *Ministro dell'interno*):

— (Pelloux, S. E. comm. Luigi, senatore).

Risponde ad alcune osservazioni fatte dai senatori Odescalchi, Guarneri ed altri nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 55 — si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Bianchi Giulio, 83 — interviene nella discussione circa una deliberazione sopra l'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1898-99, 343, 347, 348, 350 — si associa, a nome del Governo, agli augurî espressi dal senatore Canonico al presidente ed ai senatori, 367 — si associa alla commemorazione del defunto senatore Carlo Luzi, 422 — interviene nella discussione di un ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 432, 445, 463, 468, 469, 471, 473 — accetta, a nome del suo collega degli esteri, un'interpellanza del senatore Di Camporeale, 812 — si associa alla commemorazione dei senatori Bastogi, Garzoni e Grif-

fini, 816 — a nome del Governo si associa alle parole di rimpianto che il presidente ha pronunziato in memoria dei senatori Gagliardo e Cencelli, 905 — accetta una interpellanza rivolta a lui ed al ministro degli esteri dai senatori Di Camporeale e Vitelleschi, 906 — prega il Senato di consentire che detta interpellanza sia svolta nella prossima seduta del Senato, 906 — crede conveniente, perchè il Governo possa rispondere in modo esauriente, che gli interpellanti parlino prima, ma se l'altro interpellante, il senatore Vitelleschi, si rimette e aderisce a quanto ha già detto il senatore Di Camporeale, il Governo non ha nessuna difficoltà a rispondere subito, 944 — partecipa alla discussione di questa interpellanza, 954 — dichiara al Senato che esaminata la situazione manifestatasi alla Camera dei deputati nello svolgimento di una interpellanza di questione di politica estera, che il Governo desiderava di non pregiudicare, il Ministero ha deciso di rassegnare le sue dimissioni nelle mani di S. M. il Re, 1022 — annuncia l'accettazione da parte di S. M. il Re, delle dimissioni del passato Gabinetto e comunica la formazione del nuovo Ministero, dando lettura dei nomi dei nuovi ministri e sottosegretari di Stato, 1026.

PRESIDENTE DEL SENATO:

Saracco S. E. avv. comm. Giuseppe, senatore. Comunicazione del R. Decreto di sua nomina a presidente del Senato per la 2^a Sessione della XX Legislatura, pag. 10 — assume il seggio presidenziale e pronunzia il discorso d'insediamento, 11 — presiede le sedute del Senato, da pag. 9 a 670, da pag. 681 a 1422.

Annunzia la morte e fa la commemorazione:

dei senatori: Corvetto, Cosenz, Acquaviva d'Aragona, Loru e Briganti-Bellini, pag. 24 — Giulio Bianchi, 82 — Sangiorgi Antonino, 379 — Luzi Carlo, 421 — Dosena Giovanni, 683 — Bastogi, Garzoni e Griffini, 812 e seg. — Potenziani, 849 — Cencelli, 902 — Gagliardo, 903 — Marselli, 958 — Di Sortino (Specchi Gaetano), 1009 — Sandonnini comm. Claudio, 1029 — Sforza Cesarini, 1217.

INDICE

Annunzia:

l'interpellanza del senatore Buonamici al ministro della pubblica istruzione, per sapere: Quali furono le cause le quali mossero il Governo a concedere direttamente od a rilasciare ai rettori la facoltà di prolungare, al di là del termine regolamentare, l'inaugurazione dell'anno accademico e l'incominciamento delle lezioni nelle Università, pag. 17;

l'interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie, pag. 45;

l'interpellanza del senatore Melodia al ministro dei lavori pubblici sulle condizioni nelle quali si trovano, per effetto dell'orario ora in vigore, gli abitanti dei comuni attraversati dalla linea Rocchetta-Santa Venere-Gioia, pag. 158.

l'interpellanza del senatore Righi al ministro della pubblica istruzione circa le condizioni del palazzo ducale di Venezia, intorno alle quali sorsero in questi ultimi giorni preoccupazioni gravissime, pag. 241;

l'interpellanza del senatore Paternò sui disordini avvenuti nella Università di Palermo, pag. 498;

l'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'Estremo Oriente, pag. 812;

l'interpellanza dei senatori Di Camporeale e Vitelleschi al presidente del Consiglio e al ministro degli affari esteri per sapere: 1° se il Governo del Re ha avuto conoscenza di un accordo anglo-francese il cui effetto sarebbe l'eventuale possesso per parte della Francia dei territori retrostanti la Tripolitania; 2° in caso affermativo per sapere quali passi ha fatto, o intende fare il Governo del Re, per far conoscere a quelle Potenze amiche la gravità che avrebbe per l'Italia, sì per i suoi interessi commerciali, sì e soprattutto quale Potenza mediterranea, qualsiasi ulteriore mutamento nelle attuali condizioni degli Stati situati sulla costa mediterranea dell'Africa, pag. 905;

l'interpellanza del senatore Codronchi

al ministro della pubblica istruzione intorno alle trattative di acquisto per parte dello Stato della galleria Borghese, pag. 912;

l'interpellanza del senatore Serena al ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge 14 luglio 1898 che autorizzava la spesa di L. 120,000 per gli studi e la compilazione di un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie, pag. 1098;

l'interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, per i comuni della Sicilia, pag. 1305;

l'interpellanza del senatore Pierantoni al ministro di grazia e giustizia sulla condizione fatta al Senato dal decreto 22 giugno 1899, pag. 1390;

le dimissioni del senatore Colonna-Avella dall'ufficio di segretario, pag. 14;

che in seguito all'incarico avutone dal Senato, chiama a far parte della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alla proroga al 30 aprile 1899 dei provvedimenti a favore degli Istituti ferroviari di previdenza, i senatori Rattazzi, Paternostro, Pellegrini, Todaro e Scelsi e per l'altro progetto di legge relativo agli uditori giudiziari, i senatori Chiala, Garelli, Lanzara, Cefaly e Gamba, pag. 336;

le dimissioni del senatore Finali da membro della Commissione permanente di finanze, ed aggiunge che siccome un altro dei membri componenti la Commissione stessa, il senatore Bonasi, è passato ad altro ufficio, così si metterà all'ordine del giorno per la prossima seduta la votazione per la nomina di due commissari nella Commissione permanente di finanze, pagina 1027.

Applica ed interpreta il regolamento circa:

la costituzione provvisoria dell'Ufficio di Presidenza, 10;

la comunicazione a S. M. il Re ed alla Camera dei deputati della costituzione definitiva dell'Ufficio di Presidenza, pag. 13;

la presentazione dei progetti di legge,

INDICE

31, 32, 33, 42, 43, 60, 62, 79, 80, 83, 84, 86, 93, 94, 192, 193, 242, 248, 321, 322, 337, 341, 676, 684, 763, 791, 817, 835, 844, 906, 959, 982, 1021, 1022, 1040, 1288, 1334, 1335, 1393;

la prestazione del giuramento dei nuovi senatori, 13, 24, 84, 85, 86, 94, 120, 129, 154, 219, 241, 366, 649, 829, 853, 892, 1138.

le discussioni, pag. 40, 43, 46 a 60, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 a 120, 121 a 127, 129 a 150, 154 a 174, 177 a 215, 235, 237, 242 a 262, 268 a 295, 298 a 337, 342 a 365, 369 a 388, 393 a 417, 423 a 466, 449 a 474, 477 a 522, 529 a 580, 581 a 609, 613 a 647, 649 a 670, 684 a 702, 705 a 731, 733 a 751, 754 a 776, 777 a 781, 785 a 798, 802 a 805, 815 a 829, 835 a 844, 850 a 871, 874 a 899, 911 a 914, 917 a 924, 937, 938, 959 a 976, 982 a 1005, 1010 a 1019, 1034 a 1040, 1041 a 1063, 1067 a 1095, 1100 a 1124, 1138 a 1168, 1169, 1177, 1201, 1202, 1205 a 1216, 1219 a 1236, 1237 a 1267, 1269 a 1303, 1305 a 1331, 1336, 1337, 1338, 1345, 1354, 1394 a 1422.

le votazioni, pag. 11, 13, 14, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 62, 63, 89, 90, 91, 92, 94, 126, 127, 131, 132, 138, 139, 141, 144, 146, 155, 156, 157, 158, 174, 181, 184, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 a 215, 219, 220, 222 a 235, 238, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 316, 317, 355, 356, 357 a 364, 370, 478, 479, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 a 563, 564, 581, 606, 607, 609, 614, 615, 616, 620, 621, 627, 628, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 650 a 663, 664, 665 a 670, 724, 725 a 730, 763, 764, 766, 767, 773, 774, 775, 777 a 781, 894, 899, 912, 913, 914, 921, 922, 923, 937, 938, 998, 999, 1000, 1001, 1005, 1006, 1015, 1018, 1019, 1031, 1034, 1045, 1059 a 1063, 1081, 1082, 1085 a 1095, 1097, 1100, 1101, 1110, 1132, 1133, 1138, 1142, 1151, 1157, 1158, 1159, 1162, 1163, 1168, 1169, 1177 a 1192, 1193 a 1196, 1202, 1275, 1279, 1299, 1307, 1308, 1313, 1314, 1315,

1322, 1324, 1328, 1329, 1330, 1338, 1355 a 1385, 1390, 1394 a 1422;

il coordinamento di progetti di legge, pag. 1135;

l'approvazione del processo verbale, pagina 13, 63;

l'annuncio e lo svolgimento di interpellanze, pag. 17, 20, 45, 63, 79, 158, 241, 265, 498, 521, 522, 813, 835, 905, 906, 911, 912, 918, 941 a 953, 1098, 1110, 1111, 1305, 1333, 1334, 1390, 1391;

la presentazione, discussione e votazione di emendamenti, pag. 144, 155, 156, 157, 394, 762, 763, 764, 794, 899, 1017, 1090, 1110, 1162, 1280, 1282, 1299, 1300, 1305, 1308, 1309, 1310, 1313, 1316, 1321, 1324, 1328;

il rinvio di articoli di progetti di legge alle Commissioni che li hanno esaminati, pag. 145;

l'omissione della lettura preliminare dei progetti di legge, pag. 221;

le petizioni e relativa discussione, pagina 1018;

la presentazione, discussione e votazione di proposte di senatori e di ministri, pagina 92, 314, 315, 342, 350, 379, 393, 394, 474, 674, 675, 676, 677, 678, 794, 899, 934, 1001, 1017, 1027, 1028, 1031, 1041;

la dimissione e la nomina di commissari speciali, pag. 40;

l'inversione dell'ordine del giorno, pagina 121, 297, 817, 937, 1386, 1390;

la votazione sulle proposte di convalidazione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 62, 63, 84, 85, 94, 217, 218, 753, 754, 1097, 1098;

la presentazione, discussione e votazione di ordini del giorno, pag. 131, 132, 157, 293, 342, 350, 379, 393, 394, 474, 934, 1001, 1042, 1062, 1320, 1329, 930;

il ritiro di progetti di legge già in discussione, pag. 801.

Avverte:

che egli apparteneva all'Ufficio centrale che già ebbe ad esaminare il progetto relativo alla conservazione della laguna veneta e che conseguentemente occorrerà nominare un altro commissario, pag. 32;

che occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario, in sostituzione del de-

INDICE

funto senatore Bianchi, per l'esame del progetto di legge sulla laguna veneta, pagina 92;

che l'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze si riferisce al capitolo primo e perciò crede che sarebbe opportuno discorrerne quando si discuterà il capitolo primo, pag. 298;

che non essendosi potuto stampare la relazione per mancanza di tempo, si darà lettura della relazione sui due progetti di legge: Per la proroga a tutto il 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo dalla legge 8 luglio 1894, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretori dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio, e per la proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza, pag. 365;

che con un ordine del giorno non si può sopprimere l'emendamento proposto dalla Commissione, che ha perciò la precedenza, pag. 470;

che non può mettere ai voti ciò che non ha forma concreta, pag. 797;

che la votazione a scrutinio segreto avrà luogo dopo discussi i progetti di legge portati all'ordine del giorno, pag. 937;

che il progetto di legge n. 63, deve essere deliberato o nella seduta di oggi o in quella di domani, contenendo scadenza di termini; chiede di voler consentire che la Commissione possa riferire oralmente, in modo che il progetto si possa discutere nella stessa giornata ed il Senato consente, pag. 982;

che essendo il signor ministro degli interni impegnato in una discussione alla Camera dei deputati, si discuterà nella seduta del domani come primo argomento il disegno di legge: Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, pag. 1005;

che non potendosi discutere i due progetti di legge iscritti all'ordine del giorno, è necessario rinviare le sedute ad altro giorno nel quale a questi due progetti ne saranno aggiunti altri molto importanti, di modo che il Senato potrà continuare i suoi lavori per parecchie sedute, pag. 1062;

che non essendo possibile distribuire prima del domani la relazione del progetto di legge: Disposizioni per conservazione della laguna di Venezia, è necessario rinviare la seduta, pag. 1202.

Comunica:

il R. decreto col quale la sessione legislativa 1897-98 del Senato del Regno e della Camera dei deputati è chiusa, pag. 10;

id. col quale il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati pel 16 novembre 1898, pag. 10;

id. che nomina presidente del Senato il comm. avv. Giuseppe Saracco, pag. 10;

id. a vicepresidenti del Senato stesso i signori senatori prof. comm. Stanislao Cannizzaro, S. E. comm. Gaspare Finali, S. E. conte comm. Francesco Ghiglieri, professore comm. Enrico Pessina, pag. 10;

una lettera del senatore Colonna F. il quale mentre ringrazia il Senato, dichiara di non poter accettare la nomina di senatore segretario, pag. 14;

il verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita del principe Amedeo di Savoia-Aosta, pag. 21;

i ringraziamenti del Governo austro-ungarico per le condoglianze inviate dal Senato italiano per l'assassinio dell'Imperatrice d'Austria, p. 21;

una lettera del presidente del Consiglio con cui partecipa le dimissioni dell'onorevole Wollemborg dalla carica di sottosegretario di Stato alle finanze, e la nomina a tale carica dell'onor. Vendramini, p. 21;

un telegramma del senatore Domenico Farini col quale prega il presidente di esprimere all'alta Assemblea i sensi della sua profonda riconoscenza ed illimitata devozione per gli augurî inviatigli, pag. 24;

l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti, pag. 22, 23, 24, 237, 369, 525, 682, 812, 902, 918, 1021, 1025, 1065, 1346;

id. dei Consigli comunali disciolti e delle proroghe dei poteri dei regi commissari e sindaci rimossi, pag. 22, 23, 45, 81, 581, 812, 1201;

un messaggio del presidente della Camera dei deputati con cui partecipa la co-

INDICE

stituzione di quell' Ufficio di Presidenza, pag. 38;

una lettera del senatore Bargoni con cui declina la nomina a membro della Commissione permanente di finanze, non potendo farne parte per le molteplici sue occupazioni, pag. 39;

la nomina a senatori dei signori: Acciuni Enrico, vice-ammiraglio, categoria 14^a; Adamoli ing. Giulio, categoria 3^a; Aula ing. Nunzio, categoria 21^a; Borghese Felice, categoria 21^a; Brandolin Annibale, categoria 21^a; Buttini avv. Carlo, categoria 3^a; Cantoni prof. Carlo, categoria 19^a; Carle prof. Giuseppe, categoria 18^a; Caselli Enrico, magistrato, categoria 12^a; Cefaly Antonio, categoria 3^a; Cerruti avv. Carlo, categoria 3^a; Cotti avv. Pietro, categoria 12^a; Damiani Abele, ex-deputato, categoria 3^a; De Renzi prof. Enrico, categoria 3^a; D'Errico Felice, industriale, categoria 21^a; Fava Severino, ambasciatore, categoria 6^a; Gamba Pietro, ex-deputato, categoria 3^a; Lanzara avv. Giuseppe, ex-deputato, categoria 3^a; Levi Ulderico, ex-deputato categoria 21^a; Majelli Giuseppe, magistrato, categoria 12^a; Massabò avv. Vincenzo ex-deputato, categoria 3^a; Mazzolani avv. Carlo, consigliere di Stato, categoria 15^a; Miceli Luigi, ex-deputato, categoria 3^a; Mirri Giuseppe, tenente generale, categoria 14^a; Oliveri Eugenio, categoria 21^a; Parpaglia nob. Salvatore, ex-deputato, categoria 3^a; Piaggio Erasmo, industriale, categoria 21; Pisa Ugo, categoria 21^a; Roux avv. Luigi, ex-deputato, categoria 3^a; Schupfer prof. Francesco, categoria 18^a, pag. 42;

la risposta di S. M. il Re all'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona, pag. 82;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Giulio Bianchi per le onoranze rese alla memoria del caro estinto, pag. 177;

un messaggio del presidente della Camera, con cui trasmette i seguenti progetti di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, e cioè: Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della So-

cietà degli artisti ed autori lirici e drammatici; Lotteria a favore dell'Esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899; Lotteria a favore dell'Associazione Dante Alighieri, pag. 341;

una lettera del presidente del Consiglio con cui invita il Senato ad intervenire alle onoranze funebri anniversarie in memoria di Re Vittorio Emanuele, che avranno luogo in Roma il 16 gennaio 1899, pag. 342;

la relazione sul risanamento di Napoli, pag. 370;

una lettera del presidente della Commissione permanente di finanze in data 22 dicembre 1898, con cui partecipa al Senato le dimissioni della intiera Commissione, pagina 370;

una deliberazione della Commissione permanente di finanze, così concepita:

« La Commissione permanente di finanze esprime al Senato la sua riconoscenza per la benevolenza e la fiducia addimostratale nel non voler prender atto delle sue dimissioni. Per corrispondere a questa dimostrazione da parte del Senato, la Commissione permanente di finanze, in presenza della discussione dei bilanci, non crede sia del caso di prendere alcuna deliberazione che potrebbe eventualmente intralciare i lavori del Senato, e perciò la rimanda a quando sia esaurita la discussione dei bilanci in corso », pag. 422;

i ringraziamenti della famiglia del compianto senatore Sangiorgi per le condoglianze fattale pervenire in occasione della morte del suo congiunto, pag. 449;

una lettera del senatore Faina Eugenio nella quale dice che le sue condizioni di salute gl'impediscono di assistere alla seduta del Senato, pag. 613;

altra lettera del senatore Monteverde colla quale partecipa di far dono al Senato di un busto di Leopardi da lui scolpito in marmo pario, pag. 675;

una lettera del presidente della Commissione di finanze colla quale dichiara che la Commissione stessa, in omaggio al voto del Senato, non insiste nelle date dimissioni, pag. 682;

i ringraziamenti della famiglia, del Con-

INDICE

siglio comunale di Bitonto e del Consiglio provinciale di Bari per le condoglianze fatte loro pervenire in occasione della morte del senatore Rogadeo, pag. 182;

le lettere e telegrammi scambiati per la morte del presidente della Repubblica francese Félix Faure, pag. 810;

una lettera colla quale il Comitato per la commemorazione della battaglia di Novara, prega il Senato di farsi rappresentare alla patriottica cerimonia, pag. 811;

i ringraziamenti della famiglia del senatore Garzoni per le condoglianze inviatele in occasione della morte del suo congiunto, pag. 849;

i ringraziamenti del senatore Tommasi-Crudeli per l'interessamento preso alle sue condizioni di salute e per le condoglianze inviategli per la morte della sua consorte, pag. 874;

le lettere colle quali i senatori Spalletti e Caracciolo di Castagneta si dimettono da membri della Commissione per le petizioni, pag. 902;

i ringraziamenti delle famiglie dei senatori Griffini, Bastogi e Potenziani per le condoglianze inviate dal Senato per la morte dei loro congiunti, pag. 952;

id. delle famiglie dei defunti senatori Cencelli e Gagliardo, pag. 911;

id. del sindaco di Genova per le condoglianze inviate a quella rappresentanza municipale per la morte del senatore Gagliardo, pag. 911;

id. della famiglia del compianto senatore Marselli per l'attestato di stima e di considerazione che il Senato ha voluto dare al caro estinto, pag. 1009;

una lettera del senatore Finali con cui si dimette da membro della Commissione permanente di finanze, pag. 1027;

una proposta sottoscritta da ventitre senatori, e così concepita: « Il Senato invita il suo presidente a nominare una Commissione di dodici senatori per studiare la emendazione del regolamento ». *Firmati*: Pierantoni, Serena, Ferraris, Borgnini, Todaro, De Cesare, Casalis, Damiani, Massarucci, Colonna F., Garneri, Paternò, Astengo, Fè d'Ostiani, Cerruti C., Cano-

nico, Fusco, Rattazzi, Cucchi, Delfico, Oddone, Saredo, Caselli, pag. 1027;

altra proposta dei senatori Odescalchi e Pierantoni, perchè siano inviate alle Presidenze delle Cortes spagnuole le condoglianze del Senato italiano per la morte di Emilio Castelar, pag. 1050;

che in seguito al voto del Senato, il presidente ha chiamato a far parte della Commissione incaricata di esaminare la proposta Pierantoni ed altri, gli onorevoli senatori Cremona, Finali, Pierantoni, Rattazzi, Schupfer, Serena e Vacchelli; ed ha poi chiamato a far parte della Commissione per studiare le riforme al regolamento giudiziario del Senato i senatori Borgnini, Caselli, Giorgi, Pagano, Saredo e Tajani, pag. 1041;

la risposta di S. M. il Re e del Duca degli Abruzzi al telegramma a quest'ultimo inviato prima della sua partenza pel Polo Nord, pag. 1066;

un R. decreto in data 4 giugno 1899 con cui il signor professore comm. Eugenio Beltrami è stato nominato senatore del Regno, pag. 1067;

i ringraziamenti della famiglia Sandonini per le condoglianze inviatele in occasione della morte del senatore suo congiunto, pag. 1137;

i ringraziamenti della duchessa Sforza Cesarini e famiglia per le condoglianze inviate dal Senato per la morte del compianto senatore loro congiunto, pag. 1269;

il R. decreto 22 giugno 1899, che proroga fino al 28 giugno 1899 l'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati, pag. 1345.

Convoca:

il Senato in comitato segreto, pag. 1391.

Dà spiegazioni:

sull'ordine della discussione, pag. 422, 423;

sull'ordine della votazione e sul significato e priorità dei diversi ordini del giorno presentati, pag. 473.

Dichiara al Senato:

che della costituzione definitiva dell'Ufficio di Presidenza darà partecipazione a S. M. il Re ed all'altro ramo del Parlamento, pag. 13;

INDICE

che non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio. Avverte però che la sua convocazione tra pochi giorni, sarà fatta in condizioni tali da poter proseguire i lavori per varie sedute, pag. 80;

di sentirsi altamente onorato delle parole dette dal collega Canonico e dal presidente del Consiglio. Li ringrazia di gran cuore, ma in verità non gli pare di essersi ancora potuto acquistare la loro benevolenza. Cercherà di acquistarsela in seguito. Fa intanto a tutti i migliori auguri per le prossime feste natalizie e di capo d'anno, pag. 367;

che ove il Senato accettasse la proposta del senatore Saredo di non prendere atto delle dimissioni presentate collettivamente dalla Commissione permanente di finanze, crederrebbe conveniente di convocare la Commissione stessa, perchè in seguito a questo voto prendesse le risoluzioni che credesse del caso e se nella Commissione vi fossero delle opinioni dissenzienti, le risoluzioni della Commissione permanente di finanze sarebbero sempre presentate al Senato con un carattere collettivo, pag. 379;

eletti a membri della Commissione per le petizioni i signori senatori: Cerruti Cesare, Serena e Zanolini che riportarono il maggior numero di voti; e nulla, per mancanza di numero legale, la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge approvati, pag. 379;

che era sua mente di nominare una Commissione per la revisione del regolamento giudiziario del Senato. La discussione avvenuta sulla proposta Pierantoni e di altri 22 senatori, lo conferma nel proposito, e, nel più breve tempo possibile, procederà alla nomina della Commissione, nessuno più di lui potendo essere maggiormente convinto della necessità di modificare quel regolamento, pag. 1040;

che si farà un dovere, ed avrà l'onore d'invviare all'Augusto Collega, il Duca degli Abruzzi, i più caldi auguri del Senato, perchè il grande viaggio da Esso intrapreso nelle regioni polari, si compia felicemente secondo i suoi alti desiderî e sin-

golarmente per il progresso delle scienze geografiche e naturali, pag. 1042;

essere spiacente di dover riferire al Senato, che all'ordine del giorno non rimarrebbe fuorchè il progetto di legge intitolato « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali »; ma siccome il ministro dell'interno non potrà intervenire per alcuni giorni alle sedute del Senato, così non si ha altra materia da discutere; deve quindi avvertire il Senato che sarà convocato a domicilio. Prega intanto i signori senatori, i quali hanno incarico di riferire sopra i diversi disegni di legge che furono già discussi negli Uffici, e per i quali vennero nominate Commissioni speciali, di sollecitare il loro lavoro, affinchè al primo riaprirsi del Senato si possano avere in pronto parecchi disegni di legge e far opera diretta e continuata, pag. 1019.

Fa avvertenze in ordine:

alle votazioni, pag. 31;

alle discussioni, pag. 470, 477, 1145;

alla data di riconvocazione del Senato, pag. 43, 1019;

alla presentazione e votazione di ordini del giorno, pag. 131, 132, 157, 293, 342, 350, 379, 393, 394, 470, 474, 477, 930, 934, 1001, 1042, 1062, 1320, 1329;

allo svolgimento delle interpellanze, pagine, 17, 20, 45, 63, 79, 158, 241, 265, 498, 521, 522, 813, 835, 905, 906, 911, 912, 918, 941 a 953, 1098, 1110, 1111, 1305, 1333, 1334, 1390, 1391;

al metodo di votazione, pag. 365, 470, 477;

ai lavori del Senato, pag. 43, 1018;

alla riunione degli Uffici, pag. 120, 848.

Fa notare, circa la presentazione del progetto relativo alla bonifica delle paludi, che non essendosi ancora costituita la Commissione permanente di finanze, sarebbe opportuno attendere di deliberare sul rinvio del progetto stesso, dopo che la Commissione di finanze siasi costituita, pag. 32.

Funziona da presidente il vicepresidente Cannizzaro, da pag. 671 a 680.

Informa il Senato:

di essersi recato personalmente a visitare il senatore Tommasi-Crudeli; ma appunto in quel momento ha ricevuto la triste notizia che egli aveva perduto la

INDICE

fedele compagna della sua vita. Prega il Senato di volergli concedere una parola di conforto all'amato collega e l'augurio che possa in breve, restituito in salute, riprendere il suo posto, pag. 829.

Interroga il Senato se intende di rimandare il seguito della discussione al domani, pag. 446.

Invita i sei senatori più giovani fra i presenti a fungere da segretari provvisori, pag. 9;

i senatori segretari e questori, nuovi eletti, a prendere i loro posti al banco della Presidenza, pag. 11;

i senatori estratti a sorte per fungere da scrutatori, per la nomina delle varie Commissioni permanenti, di prendere in consegna le schede, e di riunirsi nelle sale del Senato per procedere all'enumerazione dei voti, pag. 33.

Nomina il senatore Primerano in sostituzione del defunto senatore Cosenz nella Commissione incaricata di riferire sul progetto N. 1, pag. 33;

il senatore Saredo a membro dell'Ufficio centrale incaricato di esaminare il progetto di legge sulla Laguna veneta, 33.

Osserva che non crede conveniente si dica che i senatori disertano il Senato per recarsi nell'altro ramo del Parlamento, pag. 47;

al signor senatore Negrotto come non vi sia bisogno che il Senato dia delegazione al presidente di nominare un membro mancante ad una Commissione, quando gli Uffici sono stati rinnovati, perchè, a termini dell'articolo 22 del regolamento, è appunto il presidente che vi provvede, pag. 92.

Pensa che il Senato vorrà accogliere l'invito di assistere alla commemorazione della battaglia di Novara e vorrà consentire che una sua rappresentanza intervenga alle onoranze nelle persone dei senatori che appartengono alla provincia di Novara, e vorrà farlo tanto più con animo lieto perchè questa rappresentanza sarà certamente onorata dalla Presidenza d'un illustre collega il generale Ricotti, pag. 811.

Prega la Commissione permanente di finanze di riferire, possibilmente nella se-

data di domani, sul progetto di esercizio provvisorio, essendo difficile che il Senato in fine della settimana si trovi in numero, pag. 237.

Proclama gli eletti: a segretari dell'Ufficio di Presidenza, pag. 11, 38;

a questori id., pag. 11;

a membri delle varie Commissioni permanenti, pag. 38, 39, 40, 238, 371;

i nuovi senatori, pag. 13, 24, 84, 85, 86, 94, 120, 129, 154, 219, 241, 649, 829, 853, 892, 1138;

il risultato delle votazioni a scrutinio segreto, pag. 11, 38, 40, 120, 235, 238, 337, 365, 670, 730, 805, 829, 830, 914, 923, 1006, 1019, 1040, 1063, 1134, 1197, 1422.

Propone:

che la discussione del progetto di legge N. 1, presentato dal ministro della guerra, segua immediatamente il giorno dopo, essendo la relazione pronta, pag. 33;

d'invertire l'ordine del giorno e discutere prima della votazione a scrutinio segreto il progetto di legge per il credito di un milione in oro al Governo provvisorio di Creta, pag. 121;

che il seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, sia rimandata al giorno dopo, pag. 150;

di posporre alla discussione del bilancio della pubblica istruzione la votazione a scrutinio segreto portata dall'ordine del giorno, pag. 297;

che il Senato sia rappresentato ai solenni funerali in memoria di S. M. il Re Vittorio Emanuele nel Pantheon dall'Ufficio di Presidenza e da tutti i senatori presenti in Roma, pag. 342;

d'invertire l'ordine del giorno, cioè discutere, prima della votazione a scrutinio segreto, i disegni di legge che sono all'ordine del giorno, pag. 777;

che stante l'indisposizione del relatore senatore Pagano Guarnaschelli, si rinvii ad altra seduta la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, pag. 780.

che ai funerali del senatore Potenziani il Senato sia rappresentato da nove sena-

INDICE

tori e da uno dei membri della Presidenza, pag. 873 ;

che la Presidenza sia autorizzata a mandare, d'ora innanzi, senza speciale proposta, le condoglianze alle famiglie dei defunti senatori ed alle autorità locali, pag. 905 ;

di rimandare il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno ad altra seduta, pag. 913 ;

che il Senato voglia aggiornarsi per dar tempo agli Uffici centrali ed ai relatori già nominati di presentare le relazioni sui progetti di legge sottoposti al loro esame, pag. 1028 ;

che il Senato intraprenda subito la discussione del disegno di legge, che è inscritto all'ordine del giorno, per l'esercizio provvisorio a tutto il 31 dicembre 1899, pag. 1336 ;

che sul disegno di legge N. 90 sia riferito oralmente seduta stante, pag. 1383.

Ringrazia i senatori che funsero da segretari provvisori ed invita i segretari definitivi ed i questori ad occupare i loro posti al banco della Presidenza, pag. 11.

Rinvia la seduta, pag. 262, 475, 580, 871, 977, 1040, 1202, 1216, 1236, 1267, 1305.

Ricorda che la Commissione di finanze ha presentato un ordine del giorno sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e chiede al relatore se crede che la discussione su quest'ordine del giorno debba avere luogo subito, oppure dopo approvato tutto il bilancio, pag. 393 ;

che la stessa Commissione ha presentato altro ordine del giorno sempre sul bilancio di grazia e giustizia, pag. 393 ;

all'onor. senatore Paternostro che in

altra seduta è già stato deliberato che alle famiglie dei colleghi defunti la Presidenza esprima sempre le condoglianze del Senato. Coglie l'occasione per proporre la nomina, volta per volta, per estrazione a sorte, di una Commissione la quale insieme al presidente, o chi per esso, rappresenti l'alto Consesso ai funerali dei colleghi che muoiono in Roma, pag. 1218.

Sospende la seduta, pag. 473.

Riprende la seduta, pag. 473.

Scioglie la seduta, pag. 20, 33, 40, 43, 61, 80, 93, 120, 127, 150, 174, 215, 235, 262, 295, 337, 367, 389, 417, 446, 475, 522, 580, 609, 647, 670, 679, 702, 731, 751, 776, 798, 830, 848, 871, 899, 907, 914, 938, 953, 977, 1006, 1019, 1022, 1028, 1040, 1095, 1134, 1168, 1197, 1202, 1216, 1236, 1267, 1303, 1331, 1338, 1385, 1391, 1422.

PRIMERANO comm. Domenico, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari, 88, 89.

PROGETTI DI LEGGE d'iniziativa parlamentare: (Vedi *Iniziativa parlamentare*).

PROPOSTA di 23 senatori circa la nomina di una Commissione per studiare la emendazione del regolamento. Annunzio della proposta, pag. 1028 — è svolta dal senatore Pierantoni e relativa discussione, 1035 — il Senato appoggia questa proposta e la rimanda allo studio di una Commissione composta di 7 membri da nominarsi dal presidente, 1040 — nomina della Commissione nelle persone dei signori senatori Cremona, Finali, Pierantoni, Rattazzi, Schupfer, Serena e Vacchelli, 1041.

INDICE

R

- RESMANN** barone Costantino, senatore. Presta giuramento, pag. 24.
- RICOTTI S. E.** cav. Cesare, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — interloquisce nella discussione provocata da un ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 441.
- RIGHI** avv. comm. Augusto, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 39 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione circa le condizioni del palazzo ducale di Venezia, intorno al quale sorsero in questi giorni delle preoccupazioni gravissime », 241 — la svolge, 265 — replica all'onor. ministro, 267.
- ROGADEO** comm. Vincenzo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 673.
- ROLANDI** comm. Gerolamo, senatore. Chiede congedo, pag. 297, 681
- ROSSI** Angelo, senatore. Chiede congedo, pagina 370, 981.
- ROUX** avv. comm. Luigi, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione id., 217 — presta giuramento, 241 — quale relatore difende il disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata, 982, 1004.
- RUSPOLI** Emanuele principe di Poggio Suasa, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, pag. 145, 147 — id. alla discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 785, 789, 791, 792, 793, 797 — id. alla discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata, 963, 915 — a questo proposito presenta e svolge il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo ad istituire, col regolamento da farsi per l'applicazione della presente legge, una Giunta di vigilanza che prenda in esame le domande di costruzione di nuove ferrovie secondarie. Questa Giunta sarà composta di nove membri, dei quali tre eletti dal Senato, tre dalla Camera dei deputati e tre scelti dal Governo. La Giunta sarà sempre consultata dal Governo prima di emettere i decreti reali per la nuova costruzione », 1001, 1005 — interloquisce nella discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni nuovamente presentate al Senato, 1010, 1011, 1016.

S

- SALADINI** conte Saladino, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il comune, la provincia e l'Università di Bologna, pag. 861.
- SALANDRA** dott. Antonio, deputato. Annunzio della sua nomina a ministro di agricoltura, industria e commercio, pag. 1026 (*V. Ministro di agricoltura, industria e commercio*).
- SANGIORGI S. E.** Antonino, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 379.
- SANTAMARIA-NICOLINI** avv. comm. Francesco, senatore. Partecipa quale relatore alla discussione del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna veneta, pag. 1205, 1216, 1226, 1289, 1309, 1318, 1324.
- SAPORITO** barone Vincenzo, deputato. Annunzio

INDICE

- della sua nomina a sottosegretario di Stato per il tesoro, pag. 1026.
- SARACCO** S. E. avv. Giuseppe, senatore. R. decreto di sua nomina a presidente del Senato, pag. 10 — pronuncia il discorso di insediamento, 11 — ringrazia il Senato della dimostrazione d'affetto fattagli in occasione del 50° anniversario della sua nomina a consigliere comunale di Acqui, 683 (*V. Presidente del Senato*).
- SAREDO** S. E. prof. Giuseppe, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, pag. 132, 137, 142, 146, 157 — prega il Senato di non volere accettare le dimissioni presentate dai membri della Giunta permanente di finanze, 370 — spiega ancora meglio la sua proposta, 376, 378 — interloquisce nella discussione sollevata a proposito dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 470, 472 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla inasequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni, 797 — id. alla discussione del disegno di legge: Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 822, 827 — id. id. di una proposta di ventitre senatori per modificazioni al regolamento del Senato, 1038 — id. id. del disegno di legge: Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 1088, 1085, 1086, 1087, 1090, 1092 — avverte essere incorso un errore di stampa nel disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia, 1308 — fa alcune osservazioni sull'art. 22 del detto disegno di legge, 1327, 1328.
- SCELSI** avv. comm. Giacinto, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 38 — a nome della Commissione, unanime, propone la convalidazione dei titoli dei senatori Abele Damiani e ingegnere Giulio Adamoli, 84.
- SCHIAPPARELLI** prof. comm. Giovanni, senatore. Presta giuramento, pag. 24.
- SCHUPFER** prof. comm. Francesco, senatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 42 — approvazione della sua nomina, 69 — presta giuramento, 85 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia, 1206, 1236, 1237, 1288, 1306, 1308, 1314, 1316, 1322, 1324, 1325, 1326.
- SECONDI** prof. comm. Riccardo, senatore. Partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, pag. 298.
- SENSALES** comm. Giuseppe, senatore. Fa alcune osservazioni sul processo verbale, pag. 61 — si associa alla commemorazione del senatore Sangiorgi, 379.
- SERAFINI** comm. Bernardino, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 39 — id. id. della Commissione di contabilità interna, 39 — fa alcune osservazioni sul capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 285.
- SERENA** barone avv. comm. Ottavio, senatore. Partecipa allo svolgimento d'una interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione sui metodi seguiti nei concorsi per le cattedre universitarie, pag. 78 — id. alla discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, 149 — id. id. del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 162, 166 — id. id. del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 303, 312, 347 — id. id. del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 401, 430 — id. id. del bilancio del Ministero dell'interno, 591 — si associa alla commemorazione del senatore Rogadeo, 674 — prega il Senato di dichiarare d'urgenza il progetto di legge per il riordinamento dei Monti frumentari, 678 — interviene nella discussione del disegno di legge: Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie, 737, 755, 758, 760, 775 — è proclamato membro della Commissione per le petizioni, 914 — quale relatore difende il disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle sopresse chiese ricettizie e comunie curate - Accanto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle sopresse

INDICE

corporazioni religiose, 1050, 1059, 1060 — sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici, così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge 14 luglio 1898 che autorizza la spesa di lire 120,000 per gli studi e la compilazione di un progetto tecnico di massima per fornire di acque potabili le Puglie », 1098, 1099.

SFORZA-CESARINI duca comm. Francesco, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1217.

SIACCI prof. comm. Francesco, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata, pag. 959 — e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo: che negli atti di concessione di ferrovie sovvenzionate ai termini della presente legge, l'Amministrazione superiore stipuli che nel caso di abbandono dell'esercizio della ferrovia concessa, la stima da farsi dai tre arbitri inappellabili, a norma dell'art. 254 della legge organica dei lavori pubblici, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, o per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente, e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata », 963 — riparla sullo stesso argomento, 1000.

SORMANI-MORETTI conte avv. comm. Luigi, senatore. Partecipa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici, pag. 183 — id. del

disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1130, 1164, 1168 — id. del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia, 1219, 1300, 1302, 1307, 1308, 1309, 1310, 1312.

SORTEGGIO DEGLI UFFICI. Pag. 14, 525, 845, 1031.
SORTINO (SPECCHI-GAETANI barone comm. Ignazio marchese di), senatore. Chiede congedo, pag. 21 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 1009.

SPALLETTI conte comm. Venceslao, senatore. È proclamato membro per la Commissione delle petizioni, pag. 39.

SPROVIERI comm. Francesco, senatore. Si associa alle commemorazioni dei senatori morti durante le ferie e propone sieno inviate le condoglianze alle loro famiglie, pag. 29 — chiede che il disegno di legge: Aumento dello stanziamento per assegni ai veterani delle guerre del 1848-49 per l'esecuzione della legge 4 marzo 1898, n. 46, sia dichiarato di urgenza, 93 — partecipa alla discussione del citato disegno di legge, 131 — si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Luzi e propone sieno inviate condoglianze alla famiglia, 423 — id. del senatore Bastogi, Garzoni e Griffinì, 816 — ricorda i meriti patriottici del senatore Gagliardo, si associa alla nobile commemorazione fatta dal presidente e manda il suo tributo di stima e di affetto al defunto senator Cencelli, proponendo che sieno mandate le condoglianze del Senato anche alla famiglia del senatore Cencelli ed al Consiglio provinciale di Roma, 905.

I

TAIANI avv. comm. Diego, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — quale relatore sostiene la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 386, 416, 423, 479, 485, 496, 497, 498, 507 — presenta e spiega il seguente ordine del giorno: « Il Senato, ritenuto che con un disegno di legge, in via

di preparazione, si propone che il servizio del Notariato sia trasportato dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno; ritenuto che i sopravanzi dei proventi degli archivi notarili costituiscono la base finanziaria del detto disegno di legge, col quale si propone di unificare e disciplinare gli Archivi di Stato e i notarili; visto l'impegno esplicitamente assunto dal presidente

INDICE

del Consiglio dei ministri, nella tornata 19 dicembre dell'altro ramo del Parlamento, sospende la votazione sulla variazione al cap. 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, mercè emendamento al detto cap. 1°, riducendolo alla cifra originaria di L. 602,724 16, e passa alla discussione degli altri capitoli », 395 — propone il rinvio ad altra tornata della discussione, 416 — quale relatore parla sul disegno di legge: Concessione della naturalità italiana al signor principe Aslan D'Abro Pagratide, 925, 930.

TAVERNA conte comm. Rinaldo, senatore. Proclamato segretario del Senato, pag. 11 — proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 39.

TESORO. Bilanci:

1898-99 (Disegno di legge N. 26). Presentazione, pag. 249 — discussione, 529 — votazione ed approvazione, 607.

Progetti di legge:

Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato (N. 7). Presentazione, pag. 62 — discussione, 804 — votazione ed approvazione, 805.

Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni (N. 8). Presentazione, pag. 62 — discussione, 785 — è ritirato, 801 (1).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 10). Presentazione, pag. 83 — discussione, 94 — votazione ed approvazione, 127.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 11.) Presentazione, pag. 83 — discussione, 158 — votazione ed approvazione, 231.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 12). Presentazione, pag. 83 — discussione, 221 — votazione ed approvazione, 235.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 16). Presentazione, pag. 83 — discussione, 227 — votazione ed approvazione, 235.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 20). Presentazione, pag. 93 — discussione, 298 — votazione ed approvazione, 337.

Aumento dello stanziamento per assegni ai veterani delle guerre del 1848-49 per l'esecuzione della legge 4 marzo 1898, numero 46 (N. 21). Presentazione, pag. 93 — discussione, 129 — approvazione, 174.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 22). Presentazione, pag. 193 — discussione, 242 — votazione ed approvazione, 357.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 23). Presentazione, pag. 193 — discussione, 381 — votazione ed approvazione, 568.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 24). Presentazione, pag. 242 — discussione, 351 — votazione ed approvazione, 367.

Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana del comune di Campomaggiore (N. 25). Presentazione, pag. 242 — discussione, 804 — votazione ed approvazione, 805.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 26). Presentazione, pag. 249 — discussione, 529 — votazione ed approvazione, 607.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 27). Presentazione, pag. 249 — discussione, 351 — votazione ed approvazione, 367.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 35). Presentazione, pag. 337. — discussione, 564 — votazione ed approvazione, 670.

(1) Questo disegno di legge venne poi ripresentato sotto il n. 8-B (pag. 817), discusso (pag. 1010) ed approvato (pag. 1019).

INDICE

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 36). Presentazione, pag. 337 — discussione, 639 — votazione ed approvazione, 670.

Proroga a tutto gennaio 1899 dell'esercizio provvisorio dell'entrata e degli stati di previsione della spesa non tradotti in legge al 31 dicembre 1898 (N. 37). Presentazione, pag. 337 — discussione, 364 — votazione ed approvazione, 367.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42). Presentazione, pag. 684 — discussione, 1192 — votazione ed approvazione, 1197.

Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento (N. 45). Presentazione, pag. 684 — discussione, 780 — votazione ed approvazione, 781.

Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta (N. 53). Presentazione, pag. 817 — discussione, 937 — votazione ed approvazione, 938.

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati (N. 54). Presentazione, pag. 817 — discussione, 913 — votazione ed approvazione, 923.

Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe assegni e pensioni (N. 8-B)⁽¹⁾. Presentazione, pagina 817 — discussione, 1010 — votazione ed approvazione, 1019.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64). Presentazione, pag. 1022 — discussione, 1169 — votazione ed approvazione, 1197.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900 (N. 65). Presentazione, pagina 1022 — discussione, 1346 — votazione ed approvazione, 1391

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 67). Presentazione, pagine 1288. (*In esame presso la Commissione*

permanente di finanze. Relatore senatore Taverna. Pronta la relazione).

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata, e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900 (N. 68). Presentazione, pag. 1288 — discussione, 1336 — votazione ed approvazione, 1358.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 7,708,189 51 su alcuni capitoli concernenti « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 69). Presentazione, pagina 1334 — discussione, 1394 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 343,766 81, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 concernenti spese facoltative (N. 70). Presentazione, pag. 1334 — discussione, 1397 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 504,082 97, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 71). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1397 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 37,402 07 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 72). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1399 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 60,998 42 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 73). Presentazione, pag. 1335 — discus-

(1) Questo disegno di legge era già stato presentato, discusso e poi ritirato. Vedi N. 8.

INDICE

sione, 1399 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 993,513 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 74). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1403 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 4,543,349 04 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 75). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1403 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di L. 1,000,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Opere idrauliche di 2^a categoria - manutenzione e riparazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 concernente spese facoltative (N. 76). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1407 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di L. 631,445 66 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 77). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1407 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,963,450 16 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 78). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1408 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 183,604 11 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 79). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1409 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 30,245 69 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (N. 80). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1409 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 89,814 52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 81). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1410 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 1883 98 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 82). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1411 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 216,864 09 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 83). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1411 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 171,906 60 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 84). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1412 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 12,213 20 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 85). Presentazione, pag. 1335 — discussione, 1419 — votazione ed approvazione, 1422.

INDICE

Autorizzazione di eccedenze di impegni sopra due capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso (N. 86). Presentazione, pag. 1335 — discussione 1420 — votazione ed approvazione, 1422.

Approvazione di eccedenza di impegni sopra il capitolo n. 10 « Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1897-98, risultante dal consuntivo dell'esercizio stesso (N. 87). Presentazione pagina 1335 — discussione, 1421 — votazione ed approvazione, 1422.

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra nel quadriennio dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1903 (N. 89). Presentazione, pag. 1346. (*In esame presso la Commissione permanente di finanze. Relatore senatore Taverna. Pronta la relazione*).

TITTONI comm. Vincenzo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di sorveglianza al Debito pubblico, pag. 39.

TODARO dott. prof. comm. Francesco, senatore. Fa alcune osservazioni sul cap. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, pag. 218 — id. sul bilancio del Ministero dell'interno, 586 — id. nella discussione del disegno di legge: Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 819, 824, 826, 827, 828 — propone al Senato di esprimere le proprie condoglianze al senatore Tommasi-Crudeli per la sventura che lo ha colpito, 829 — chiede voglia la Presidenza assumere informazioni sulla salute del senatore Potenziani, 829.

TOLOMEI conte Bernardo, senatore. Partecipa alla discussione del bilancio dei lavori pubblici, pag. 182 — chiede congedo, 370 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 1145.

TOMMASI-CRUDELI prof. comm. Corrado, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 39 — partecipa alla discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 59 — risponde ad alcune osservazioni fatte dal senatore Sensales sul processo verbale della seduta precedente, 61 — interviene nella discussione del disegno di legge: Stato di previsione del Ministero delle finanze, 97 — id. id. dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 279 — id. id. del Ministero dell'interno, 575, 585.

TORNATE:

I	1898	17	novembre	pag.	9
II	»	18	»	»	21
III	»	19	»	»	37
IV	»	21	»	»	41
V	»	23	»	»	45
VI	»	24	»	»	61
VII	»	9	dicembre	»	81
VIII	»	10	»	»	93
IX	»	12	»	»	121
X	»	13	»	»	129
XI	»	14	»	»	153
XII	»	15	»	»	177
XIII	»	16	»	»	217
XIV	»	17	»	»	237
XV	»	19	»	»	241
XVI	»	20	»	»	265
XVII	»	21	»	»	297
XVIII	»	22	»	»	341
XIX	1899	13	gennaio	»	369
XX	»	14	»	»	393
XXI	»	16	»	»	421
XXII	»	17	»	»	449
XXIII	»	18	»	»	477
XXIV	»	19	»	»	525
XXV	»	20	»	»	581
XXVI	»	21	»	»	613
XXVII	»	23	»	»	649
XXVIII	»	30	»	»	673
XXIX	»	9	febbraio	»	681
XXX	»	10	»	»	705
XXXI	»	11	»	»	733
XXXII	»	13	»	»	753
XXXIII	»	14	»	»	777
XXXIV	»	15	»	»	785
XXXV	»	16	»	»	801
XXXVI	»	17	marzo	»	809

INDICE

XXXVII	1899	18	marzo	pag.	833	LII	1899	5	giugno	pag.	1065
XXXVIII	»	20	»	»	849	LIII	»	6	»	»	1097
XXXIX	»	21	»	»	873	LIV	»	7	»	»	1137
XL	»	8	aprile	»	901	LV	»	8	»	»	1169
XLI	»	17	»	»	909	LVI	»	9	»	»	1201
XLII	»	19	»	»	917	LVII	»	12	»	»	1205
XLIII	»	20	»	»	937	LVIII	»	13	»	»	1217
XLIV	»	24	»	»	941	LIX	»	14	»	»	1237
XLV	»	27	»	»	957	LX	»	15	»	»	1269
XLVI	»	28	»	»	981	LXI	»	16	»	»	1305
XLVII	»	29	»	»	1009	LXII	»	17	»	»	1335
XLVIII	»	4	maggio	»	1021	LXIII	»	28	»	»	1345
XLIX	»	25	»	»	1025	LXIV	»	29	»	»	1389
L	»	30	»	»	1029	LXV	»	30	»	»	1393
LI	»	31	»	»	1041						

U

UFFICI DEL SENATO (V. *Sorteggio*).

V

VACCHELLI dott. comm. Pietro, senatore (V. *Ministro del tesoro*). Sue dimissioni da questa carica, pag. 1022 — è eletto membro della Commissione permanente di finanze, 1040.

VAGLIASINDI DEL CASTELLO nobile dott. Paolo, deputato. Annunzio della sua nomina a sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, pag. 1026.

VALSECCHI ing. comm. Pasquale, senatore. È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 39.

VENDRAMINI comm. avv. Francesco, deputato, sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze. Annunzio della sua nomina a questa carica, pag. 21 — id. delle sue dimissioni, 1022.

VILLARI prof. comm. Pasquale, senatore. Parla in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, pag. 406, 437.

VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore. Sua nomina a ministro degli affari esteri, pagina 1026 — (V. *Ministro degli esteri*).

VITELLESCHI-NOBILI marchese Francesco, senatore. È proclamato membro della Commissione per

la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 38 — id. della Commissione permanente di finanze, 39 — id. della biblioteca, 39 — id. commissario di vigilanza al Fondo culto, 238 — interloquisce nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, 313 — spiega le ragioni per le quali l'intera Commissione permanente di finanze, alla quale apparteneva, ha creduto di dare le sue dimissioni, 371 — partecipa alla discussione sollevata dalla proposta presentata dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 459, 466 — id. del disegno di legge: Provvedimento sui Monti frumentari e delle Casse agrarie, 738, 744 — id. del disegno di legge: Approvazione della Convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 881 — annunzio di una interpellanza da lui presentata in unione al collega Di Camporeale, diretta al presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri per sapere: 1° Se il Governo del Re ha avuto conoscenza di un accordo anglo-francese, il cui effetto sarebbe

INDICE

l'eventuale possesso per parte della Francia dei territori circostanti la Tripolitania; 2° In caso affermativo per sapere quali passi ha fatto o intende fare il Governo del Re, per far conoscere a quelle Potenze amiche la gravità che avrebbe per l'Italia, sì per i suoi interessi commerciali, sì e soprattutto quale Potenza mediterranea, qualsiasi ulteriore mutamento negli Stati situati sulla costa mediterranea dell'Africa, 905 — si associa al suo collega nel lamentare che il Governo non intenda subito rispondere, 906 — accetta il rinvio della interpellanza da lui presentata in unione al collega Di Camporeale, 912 — partecipa alla

discussione della detta interpellanza, 945, 954 — id. del disegno di legge: Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia, 1288, 1316, 1320 — e presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato, riconoscendo l'opportunità che le acque dei consorzi di scoli non si gettino nella laguna, invita il Governo a studiare i mezzi per raggiungere quello scopo, confidando che frattanto saranno regolate con opportune norme le concessioni già fatte e che non si permetteranno nuovi scoli, nè che si aumenti il volume d'acqua di quelli interriti », 1329 — lo ritira, 1330.

W

WOLLEMBORG comm. dott. Leone, deputato, sottosegretario di Stato alle finanze. Annunzio delle sue dimissioni, pag. 21.

Z

ZANOLINI comm. Cesare, senatore. Prega il Senato di accordare l'urgenza al progetto di legge per la convenzione con l'Università di Bologna, essendone vivamente attesa in quella città l'approvazione, pag. 91 — ricorda che sin dal dicembre scorso chiese venisse dichiarato di urgenza il progetto di legge relativo alla convenzione con la Università di Bologna — prega la Commissione di finanze di voler dire a qual punto si trovi lo studio del progetto medesimo

e quando intende presentare la relazione, 677 — insiste nella preghiera fatta, 678 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, 874 — è proclamato membro della Commissione per le petizioni, 914.

ZEPPA comm. Domenico, deputato, sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro. Annunzio delle sue dimissioni, pag. 1022.

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO DEI DISEGNI DI LEGGE

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
A			
ACQUE:			
Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 57. <i>(In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Taverna presidente, Roux segretario, Adamoli relatore, Casana e Zanolini).</i>	817	—	—
AGGREGAZIONI DI COMUNI (Vedi <i>Circoscrizione territoriale</i>).			
ALLUVIONI (Vedi <i>Danni</i>).			
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE:			
Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali (INTERNO) Stampato N. 4	43	132	174
Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela - Consorzi comunali facoltativi - Vigilanza (INTERNO) Stampato N. 59. <i>(In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Paternò presidente, Garelli segretario, Lanzara relatore, Saredo e Sensales)</i>	835	—	—
ARMAMENTO E SPESE MILITARI:			
Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra nel quadriennio dal 1° luglio 1899. al 30 giugno 1903 (GUERRA) Stampato N. 89. <i>(In esame presso la Commissione permanente di finanze. Relatore senatore Taverna)</i>	1346	—	—
ASSE ECCLESIASTICO:			
Provvedimenti circa il patrimonio delle religiose cappuccine di Città di Castello (CAMERA DEI DEPUTATI) Stampato N. 51	816	912	923
ASSEGNI, DONI E PENSIONI PER RICONOSCENZA NAZIONALE:			
Aumento dello stanziamento per assegni ai veterani delle guerre del 1848-49 per l'esecuzione della legge 4 marzo 1898, n. 46 (TESORO) Stampato N. 21	93	129	174
B			
BANCHE E CIRCOLAZIONE:			
Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati (TESORO) Stampato N. 54	817	913	923
BENEFICI ECCLESIASTICI (Vedi <i>Stato e Chiesa</i>).			
BILANCI:			
<i>Assestamento</i> — Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (TESORO) Stampato N. 64	1022	1169	1197

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
<i>Entrata</i> — Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 36	337	639	670
<i>Agricoltura, industria e commercio</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 22	193	242	357
<i>Esteri</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 24	242	351	367
<i>Finanze</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 10	83	94	127
<i>Grazia e giustizia</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 23	193	381	568
<i>Guerra</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 12	83	221	235
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900 (TESORO) Stampato N. 67	1288	—	—
<i>Interno</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 35	337	564	670
<i>Istruzione pubblica</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 20	93	298	337
<i>Lavori pubblici</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 11	83	158	231
<i>Marina</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 16	83	227	235
<i>Poste e telegrafi</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 27	249	351	367
<i>Tesoro</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99 (TESORO) Stampato N. 26	249	529	607
Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900 (TESORO) Stampato N. 65	1022	1346	1391
<i>Rendiconto consuntivo</i> — Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (TESORO) Stampato N. 42	684	1192	1197
<i>Eccedenze d'impegni</i> — Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 7,708,189 51 su alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (TESORO) Stampato N. 69	1334	1394	1422

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
<i>Eccedenze d' impegni</i> — Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 343,766 81, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98 concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 70	1334	1397	1422
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 501,082 97, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 71	1335	1397	1422
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 37,402 07 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 72	1335	1399	1422
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 60,998 42 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 73	1335	1399	1422
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 993,513 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 74	1335	1403	1422
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 4,543,349 04 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 75	1335	1403	1422
Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 1,000,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 31 - Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 concernente spese facoltative (TESORO) Stamp. N. 76 .	1335	1407	1422
Approvazione delle eccedenze d'impegni per la somma di L. 631,445 66 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 77	1335	1407	1422
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,963,450 16 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 78	1335	1408	1422
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 183,604 11 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 79	1335	1409	1422

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
<i>Eccedenze d'impegni</i> — Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 30,245 69 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98, concernenti spese facoltative (TESORO) Stampato N. 80	1335	1409	1422
<i>Maggiori assegnazioni</i> — Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 89,814 52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98 (TESORO) Stampato N. 81	1335	1410	1422
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 1883 98, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 (TESORO) Stampato N. 82	1335	1411	1422
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 216,864 09, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 (TESORO) Stampato N. 83	1335	1411	1422
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 171,906 60, per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 (TESORO) Stampato N. 84	1335	1412	1422
Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 12,213 20, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 (TESORO) Stampato N. 85	1335	1419	1422
<i>Esercizio provvisorio</i> — Proroga a tutto gennaio 1899 dell'esercizio provvisorio dell'entrata e degli stati di previsione della spesa non tradotti in legge al 31 dicembre 1898 (TESORO) Stampato N. 37	337	364	367
Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'entrata, e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900 (TESORO) Stampato N. 68	1288	1336	1358
BONIFICHE:			
Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 2	32	1100	1192
C			
CASTEL CAPUANO (Vedi Ministeri ed Uffici dipendenti).			
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE E GIUDIZIARIA :			
Aggregazione del comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano (CAMERA DEI DEPUTATI) Stampato N. 50	816	912	923
Aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei (CAMERA DEI DEPUTATI) Stampato N. 49	816	937	938

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
CITTADINANZA E NATURALITÀ:			
Concessione della naturalità italiana al principe Aslan d'Abro Pagra- tide (INTERNO) Stampato N. 58	835	924	933
COLOMBI VIAGGIATORI:			
Disposizioni sui colombi viaggiatori (GUERRA) Stampato N. 48. (<i>In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori De Sonnaz presidente, Taverna segretario e relatore, Paternostro, Ricotti e Rolandi</i>) .	790	—	—
CONGRUE PARROCCHIALI (Vedi Stato e Chiesa).			
CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI:			
Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (INTERNO) Stam- pato N. 47	763	1067	1134
CONSOLATI:			
Istituzione di un posto di console generale di 2 ^a classe (ESTERI) Stampato N. 28	249	684	739
CONTABILITÀ GENERALE:			
Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato (TESORO) Stampato N. 7	62	804	805
CORPORAZIONI RELIGIOSE (Vedi Stato e Chiesa).			
CREDITO AGRARIO:			
Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie (AGRICOLTURA) Stampato N. 9	80	733	781
CRETA (Prestito) (Vedi Questione d'Oriente).			
D			
DANNI PER INFORTUNI:			
Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, Province, Comuni e Consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 56	817	921	958
F			
FARMACIE (Vedi Sanità pubblica).			
FERROVIE - Personale:			
Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza (LA- VORI PUBBLICI) Stampato N. 29	321	365	366

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 61. (<i>In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Roux presidente, Barsanti segretario e relatore, Calenda Andrea, Cremona e Vitelleschi</i>)	906	—	—
Proroga al 30 giugno 1899 dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 63	981	1005	1006
Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti ferroviari di previdenza (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 90	1393	1421	1422
<i>Secondarie:</i>			
Disposizioni sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie da concedersi all'industria privata (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 52	844	959	1006
FONDO PER IL CULTO :			
Approvazione di eccedenze d'impegni sopra due capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1897-98, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso (TESORO) Stampato N. 86	1335	1420	1422
I			
IMPOSTE DIRETTE:			
Restituzioni e alienazioni dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria (FINANZE) Stampato N. 33	321	667	674
INSEQUESTRABILITÀ DEGLI STIPENDI :			
Disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni (TESORO) Stampato N. 8 (1)	62	785	—
ISTRUZIONE SUPERIORE :			
Approvazione della Convenzione tra il Governo, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna (ISTRUZIONE PUBBLICA) Stampato N. 18	86	850	899
L			
LAGUNA VENETA :			
Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 3	32	1205	1358

(1) Questo disegno di legge, ritirato dal Governo (pag. 801) venne poi ripresentato sotto il N. 8-B (pag. 817) discusso (pag. 1010) ed approvato (pag. 1019).

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
LOTTERIE :			
Concessione di una lotteria a beneficio della Società « Dante Alighieri » (CAMERA DEI DEPUTATI) Stampato N. 38	341	668	670
Lotteria a favore dell'Esposizione Voltaica di elettricità e dell'industria serica che avrà luogo in Como nel 1899 (CAMERA DEI DEPUTATI) Stampato N. 39	341	668	670
Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli autori ed artisti lirici e drammatici (CAMERA DEI DEPUTATI) Stampato N. 40	341	668	670
M			
MATRIMONIO :			
Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso (GRAZIA E GIUSTIZIA) Stampato N. 62. (<i>In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Inghilleri presidente e relatore, Cerutti Carlo segretario, Finali, Miceli e Teti</i>)	950	—	—
MINISTERI ED UFFICI DIPENDENTI :			
Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nell'edificio di Castel Capuano in Napoli (GRAZIA E GIUSTIZIA) Stampato N. 66	1040	1201	1202
MONETE :			
Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento (TESORO) Stampato N. 45	684	780	781
MONUMENTI :			
Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per iniziare i lavori nella zona monumentale di Roma (ISTRUZIONE PUBBLICA) Stampato N. 19	86	218	235
O			
OPERE IDRAULICHE :			
Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1,000,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 31 « Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98, concernente spese facoltative (TESORO) Stampato N. 76	1335	1407	1422

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Png.	Pag.	Pag.
ORDINAMENTO MILITARE:			
Proroga delle riduzioni nelle eccedenze dei quadri degli ufficiali subalterni di fanteria (GUERRA) Stampato N. 1, 1-B (1)	31	40	40
Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (GUERRA) Stampato N. 5	43	87	120
P			
PALERMO:			
Cessione definitiva di alcune aree marittime al Municipio di Palermo (LAVORI PUBBLICI) Stampato N. 55	817	921	938
POSTE:			
Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897 (ESTERI) Stampato N. 32	323	666	670
PREFETTURE:			
Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno (INTERNO) Stampato N. 6	60	89	120
PRESTAZIONI FONDIARIE:			
Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3 ^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (GRAZIA E GIUSTIZIA) Stampato N. 88	1346	1390	1391
PRETORI:			
Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vicepretore dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio (GRAZIA E GIUSTIZIA) Stampato N. 30	321	364	366
PUBBLICAZIONI DELLO STATO:			
Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta (TESORO) Stampato N. 53	817	927	938
Q			
QUESTIONE D'ORIENTE:			
Prestito di un milione di lire in oro al Governo provvisorio di Creta (ESTERI) Stampato N. 17	83	121	127

(1) Questo disegno di legge, modificato dalla Camera dei deputati tornò al Senato nella seduta del 13 novembre 1898. Presentazione, pag. 132 — Discussione, pag. 237 — Votazione, pag. 238.

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
R			
RELIGIOSE CAPPUCINE DI CITTÀ DI CASTELLO (Vedi <i>Asse ecclesiastico</i>).			
REPUBBLICA VENETA (Vedi <i>Pubblicazioni dello Stato</i>).			
ROMA:			
Approvazione di eccedenza di impegni sopra il capitolo n. 10 « Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1897-1898, risultante dal consuntivo dell'esercizio stesso (TESORO) Stampato N. 87	1335	1421	1422
S			
SANITÀ PUBBLICA:			
Istituzione dell'armadio farmaceutico nei Comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia (INTERNO) Stampato N. 13	83	777	781
Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini (INTERNO) Stampato N. 14	83	818	820
Abolizione dei vincoli e privilegi esistenti in alcune parti del Regno per l'esercizio della farmacia (INTERNO) Stampato N. 15. (<i>In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Rattazzi presidente e relatore, Scelsi segretario, Pagano, Senise e Todaro</i>)	83	—	—
Sorveglianza sull'esercizio delle farmacie (INTERNO) Stampato N. 46. (<i>In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Todaro presidente e relatore, Massarucci segretario, Del Zio, Gamba e Paternostro</i>)	763	—	—
STATO E CHIESA:			
Aumento delle congrue parrocchiali - Anticipata consegna ai comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate - Acconto ai comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose (GRAZIA E GIUSTIZIA) Stampato N. 60	906	1042	1063
T			
TABACCHI:			
Stanziamiento di spesa di lire 6,678,000 ripartita in più esercizi, per l'azienda dei tabacchi (FINANZE) Stampato N. 44	684	937	938

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
TERREMOTI:			
Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana del comune di Campomaggiore (TESORO) Stampato N. 25	242	804	805
Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale (AGRICOLTURA) Stampato N. 43	684	1192	1197
TRATTATI COMMERCIALI:			
Convalidazione del Regio decreto 3 aprile 1898, n. 113, per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria (ESTERI) Stampato N. 31	323	665	670
Applicazione di un modificato trattamento doganale ai prodotti di origine francese (ESTERI) Stampato N. 41	676	684	739
TUMULAZIONI:			
Autorizzazione del seppellimento nel tempio di S. Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Perez (INTERNO) Stampato N. 34	322	779	781
U			
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (<i>Vedi Istruzione superiore</i>).			
V			
VETERANI DELLE GUERRE DEL 1848-49 (<i>Vedi Assegni, doni e pensioni</i>).			
VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESE DELLO STATO (<i>Vedi Contabilità generale</i>).			
Z			
ZONA MONUMENTALE DI ROMA (<i>Vedi Monumenti</i>).			

